

L'AGENTE SPORTIVO

Analisi giuridica e prospettive di riforma

a cura di

Paolo Amato e Michele Colucci

con la partecipazione di

Felice Antignani - Vincenzo Bassi - Anna Cerbara - Serena Corongiu - Enrico Crocetti Bernardi - Rolando Favella - Valerio Forti - Pierpaolo Fratangelo - Joseph Fratangelo - Domenico Gullo - Paolo Lombardi - Enrico Lubrano - Francesco Manzari - Francesco Maria Miccichè - Francesco Monti - Alessio Piscini - Vittorio Rigo - Paolo Rodella - Tranquillino Sarno - Maeve Seery - Christian Sentinelli

2011

Sports Law and Policy Centre©

PREFAZIONE

La figura dell'agente sportivo è stata sempre al centro di critiche e discussioni.

Alcune Federazioni, a livello nazionale ed internazionale, hanno di recente modificato i loro regolamenti; altre, invece, sono in procinto di farlo.

In particolare, con riferimento al calcio, la FIFA ha annunciato una riforma sostanziale della regolamentazione sugli agenti, che dovrebbe entrare in vigore nel prossimo anno.

Sulla base di questi sviluppi, l'attività della figura in esame è analizzata alla luce della normativa italiana e di quella europea rilevante, soprattutto in materia di libera prestazione dei servizi e di diritto della concorrenza.

Negli ultimi anni, difatti, proprio l'Unione Europea si è interessata all'attività degli agenti sportivi, effettuando indagini conoscitive – per il tramite delle autorità competenti in materia di *antitrust* – che hanno evidenziato i profili di illegittimità e/o di criticità della disciplina relativa agli agenti.

In tale contesto, i curatori hanno essenzialmente diviso l'opera in tre parti.

Nella prima, si analizza l'esatta qualificazione dell'attività di agente, alla luce del diritto del lavoro; al contempo, particolare attenzione è posta sui profili civilistici della stessa fattispecie, al fine di inquadrare correttamente i rapporti tra agente e atleti e/o società.

Gli autori hanno altresì posto l'accento su aspetti peculiari, ed in parte patologici, dell'attività di agente, quali i comportamenti (eventualmente) rilevanti per l'ordinamento penale e/o i fenomeni di riciclaggio di denaro.

La seconda parte, invece, è dedicata alle regolamentazioni, nazionali ed internazionali, nelle diverse e principali discipline sportive – come il calcio, il basket, il ciclismo, il tennis e la pallavolo – con l'intento di avere un quadro generale della figura in esame, ed offrire spunti di riflessioni sulle diverse possibilità di riforma e/o di corretta interpretazione dell'attività dell'agente.

Nell'ultima, poi, è stata esaminata la regolamentazione dell'agente in alcuni Paesi rilevanti come il Regno Unito, la Francia, la Spagna e gli Stati Uniti d'America, al fine di individuare prassi migliori, che possano essere eventualmente importate nell'ordinamento sportivo italiano, attraverso l'analisi di sistemi giuridici stranieri.

L'opera, quindi, offre un'analisi quanto più possibile completa e dettagliata della disciplina degli agenti, per comprenderne le problematiche, ma anche – ed questo è l'auspicio degli autori – per delinearne meglio le prospettive di riforma.

Roma – Bruxelles, 1 gennaio 2011

Paolo Amato

Michele Colucci

INDICE

NOTA SUGLI AUTORI	11
-------------------------	----

PARTE I

PROFILI NORMATIVI E LINEAMENTI GENERALI

L'attività dell'agente sportivo alla luce del diritto europeo di <i>Michele Colucci</i>	17
Le regolamentazioni applicabili agli agenti dei calciatori alla luce del diritto della concorrenza di <i>Domenico Gullo</i>	35
La disciplina civilistica: mediazione, agenzia, rappresentanza, mandato di <i>Francesco Manzari</i>	51
La figura dell'agente sportivo alla luce del diritto del lavoro interno e comunitario di <i>Paolo Amato</i>	81
Profili di diritto penale di <i>Francesco Maria Micciché e Tranquillino Sarno</i>	103
Le relazioni esistenti tra la professione di agente e quella di avvocato di <i>Paolo Rodella</i>	117
Profili fiscali delle attività dell'agente sportivo di <i>Francesco Bassi</i>	125
Sport e riciclaggio di denaro sporco di <i>Pierpaolo e Joseph Fratangelo</i>	137
Legge applicabile e giurisdizione nei procedimenti disciplinari internazionali di <i>Serena Corongiu e Vittorio Rigo</i>	147

PARTE II

LA REGOLAMENTAZIONE DELLA FIGURA DELL'AGENTE NEI REGOLAMENTI FEDERALI

L'agente di calciatori nella normativa FIFA di <i>Paolo Lombardi</i>	163
Il regolamento FIGC per agenti di calciatori (2010) di <i>Enrico Lubrano</i>	179
La figura dell'agente nella disciplina della Pallavolo di <i>Enrico Crocetti Bernardi</i>	201
Il Basket nella regolamentazione federale nazionale ed internazionale di <i>Felice Antignani</i>	209
Il <i>manager</i> di atleta: aspetti giuridici e pratici della rappresentanza sportiva nell'atletica leggera di <i>Alessio Piscini</i>	221
Il Ciclismo a livello internazionale e nazionale di <i>Rolando Favella</i>	231
Il Pugilato a livello internazionale e nazionale di <i>Francesco Monti</i>	247
Il Rugby a livello internazionale e nazionale di <i>Anna Cerbara</i>	257

PARTE III

PROFILI DI DIRITTO COMPARATO

L'agente sportivo negli USA di <i>Maeve Seery e Anna Cerbara</i>	273
L'agente sportivo in Inghilterra di <i>Maeve Seery e Vittorio Rigo</i>	289
L'agente sportivo in Spagna di <i>Christian Sentinelli</i>	305
L'agente sportivo in Francia di <i>Valerio Forti</i>	315

NOTA SUGLI AUTORI

Paolo Amato – Avvocato, Associato dello Studio Legale Monaco (Roma - Milano), Dottore di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei presso l'Università degli Studi di Trento, consulente dell'Associazione Italiana Calciatori, socio fondatore e segretario generale dello *Sports Law and Policy Centre*.

Felice Antignani – Associato dello Studio Legale Monaco (Roma), LL.M. in *International Sport Law* presso l'*Instituto Derecho y Economía* di Madrid.

Vincenzo Bassi – Avvocato tributarista (Roma – Milano – Vasto); dottore di ricerca in diritto costituzionale e diritto costituzionale europeo.

Anna Cerbara – Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Genova, Studio ELSA. Avvocati Associati, Vicenza; tutor al Corso di Perfezionamento in Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva dell'Università degli Studi di Milano.

Michele Colucci – Professore di *Diritto Internazionale ed Europeo dello Sport*, Università di Tilburg (Paesi Bassi) e Collegio europeo di Parma. Direttore della *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport* e dello *European Sports Law and Policy Bulletin*. Membro della *FIFA Dispute Resolution Chamber* e della *European Handball Federation – Court of Arbitration*.

Serena Corongiu – Avvocato iscritta all'Ordine degli Avvocati di Vicenza; dottore di ricerca in Teoria Generale e Comparazione Processuale.

Enrico Crocetti Bernardi – Avvocato in Ravenna, docente in diritto dello sport e autore di numerose pubblicazioni in materie giuridiche sportive, membro fondativo del comitato di redazione della *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport* e della rivista *Giustizia Sportiva.it* e collaboratore de *Il Sole 24 ORE Sport*.

Rolando Favella – Associato presso lo Studio Legale Monaco (Roma) e dottorando di ricerca in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, dei trasporti e della logistica presso l'Università di Udine.

Valerio Forti – Dottorando di ricerca presso l'*Université de Poitiers* (Francia), *Equipe de recherche en droit privé* e presso l'Università degli studi Roma Tre, Dipartimento di diritto dell'economia ed analisi economica delle istituzioni. Docente presso l'*Université de Poitiers*.

Pierpaolo Fratangelo – Funzionario della Banca d'Italia e membro della delegazione italiana presso il GAFI.

Joseph Fratangelo – Senior Product Manager, ANSA Italia.

Domenico Gullo – Avvocato, NCTM Studio Legale Associato (Roma-Bruxelles), *Junior Partner*; membro del comitato di redazione della *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport* ed autore di diverse pubblicazioni e saggi in materia di sport e diritto della concorrenza.

Paolo Lombardi – Fondatore e CEO di SportsTeam, società di consulenza legale sportiva con sede nel Regno Unito. Dal 2002 ad Agosto 2010 Paolo Lombardi ha lavorato per la FIFA, prima per il Players' Status Department, dove ha anche ricoperto il ruolo di responsabile per gli agenti di calciatori e di vice direttore, ed in seguito come direttore del Disciplinary & Governance Department.

Enrico Lubrano – Avvocato presso lo Studio Legale Lubrano e Associati; titolare della Cattedra di Diritto dello Sport presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università LUISS Guido Carli.

Francesco Manzari – Avvocato, *Associate* Studio legale Dewey & Leboeuf, Roma.

Francesco Maria Miccichè – Dottorando di Ricerca in Teoria delle Istituzioni dello Stato tra federalismo e decentramento: spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia presso l'Università degli Studi di Salerno.

Francesco Monti – Membro del comitato di redazione della *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*.

Alessio Piscini – Avvocato del Foro di Firenze; fiduciario Associazione Italiana Calciatori; Giudice Unico Regionale Toscana Federazione Italiana Sport Invernali (FISI); Consigliere del Comitato Regionale Toscana della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL).

Vittorio Rigo – Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Vicenza, Studio ELSA Avvocati Associati, Vicenza.

Paolo Rodella – Avvocato, Studio Legale Rodella, Roma.

Tranquillino Sarno – Avvocato in Roma.

Maeve Seery – Solicitor (Law Society of Ireland) iscritta all'Ordine degli Avvocati di Vicenza, Studio ELSA Avvocati Associati, Vicenza.

Christian Sentinelli – Funzionario con qualifica A.P.A. presso la Commissione per la Cultura e l'Istruzione del Parlamento Europeo di Bruxelles. Esperto di Diritto e Cerimoniale Sportivo.

PARTE I

PROFILI NORMATIVI E LINEAMENTI GENERALI

L'ATTIVITÀ DELL'AGENTE SPORTIVO ALLA LUCE DEL DIRITTO EUROPEO

di *Michele Colucci**

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. La qualificazione giuridica dell'agente alla luce del diritto europeo – 3. Il quadro normativo europeo di riferimento – 3.1 Il Trattato TFUE e la specificità dello sport – 3.2 Le disposizioni in materia di libera circolazione dei servizi – 3.3 Alcuni ostacoli nelle regolamentazioni sportive italiane: il requisito della residenza – 3.4 Le eventuali eccezioni e giustificazioni – 4. Le norme di diritto secondario applicabili – 4.1 La direttiva sui servizi nel mercato interno – 4.2 La direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali – 4.3 Il regime applicabile – Conclusioni

1. Introduzione

L'attività degli agenti nell'Unione europea è stata analizzata in dettaglio nello «studio»¹ della Commissione europea elaborato nell'ambito del piano di azione previsto dal Libro Bianco sullo Sport.²

Lo studio offre una panoramica completa e piuttosto dettagliata della regolamentazione degli agenti sportivi nei 27 Stati Membri dell'Unione europea e, soprattutto, nelle varie discipline sportive sia a livello nazionale sia internazionale.

In esso emerge una figura poliedrica dell'agente per la molteplicità dei servizi che in teoria egli/ella offre nel mercato di riferimento: attività di intermediazione fra l'atleta e la società sportiva; cura degli interessi economici del proprio cliente; assistenza nella negoziazione e nella stipulazione del contratto di lavoro o di quelli, ad esempio, di sponsorizzazione e di *merchandising*; sfruttamento

* Professore di *Diritto Internazionale ed Europeo dello Sport*, Università di Tilburg (Paesi Bassi) e Collegio europeo di Parma. Direttore della *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport* e dello *European Sports Law and Policy Bulletin*. Membro della *FIFA Dispute Resolution Chamber* e della *European Handball Federation – Court of Arbitration*.

¹ KEA European Affairs, CDES, EOSE per la Commissione europea, *Study on Sports Agents in the European Union, novembre 2009*, pubblicato sul sito http://ec.europa.eu/sport/library/doc/f_studies/etude_agents_sportifs_rapport_final_novembre_2009.pdf (6 ottobre 2010).

² Commissione europea, Libro Bianco sullo sport, disponibile in *Riv. Dir. Ec. Sport*, n. 2, 2007, 177 e ss.

dell'immagine e gestione del patrimonio dell'atleta assistito.

Inoltre, l'attività degli agenti ha, spesso, natura transnazionale, essendo divenuto globale il mercato in cui essi operano.³

Non esistono cifre ufficiali sul numero di agenti sportivi sul territorio dell'Unione europea, tuttavia – anche se in via approssimativa – si può stimare che siano circa 4187.⁴

Chiunque intenda esercitare la professione di agente nell'ambito di un settore sportivo determinato – sostenendo il relativo esame ed iscrivendosi in apposito albo ove previsto – deve adempiere gli obblighi previsti dai regolamenti sportivi internazionali e nazionali, le leggi dello Stato di origine e quelle del Paese in cui esercita la sua attività.

È proprio la difficoltà di una qualificazione univoca dello *status* di agente, unitamente alla varietà e alla transnazionalità dei servizi offerti, che rendono molto complesso il quadro normativo di riferimento.

Nel presente capitolo sarà analizzata tale questione, esaminando prima gli aspetti relativi alla qualificazione giuridica dell'agente sportivo e, conseguentemente, la normativa europea in materia di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento, tralasciando gli aspetti di diritto della concorrenza, trattati in diverso e specifico saggio.

2. *La qualificazione giuridica dell'agente alla luce del diritto europeo*

Alla luce del diritto europeo, la qualificazione della figura dell'agente sportivo, così come quella di atleta, operata dalle varie Federazioni sportive – a livello nazionale o internazionale – diviene irrilevante, per le ragioni di seguito specificate, rendendosi invece necessaria un'attenta analisi fattualistica della prestazione resa dall'agente, tenendo conto della natura – e quindi della rilevanza – economica (o meno) della sua attività.

La Corte di Giustizia ha elaborato i criteri necessari per comprendere come debba essere qualificata la prestazione lavorativa (di un agente, nel nostro caso) e come, in relazione al mondo sportivo, i principi da essa espressi possano essere applicati, nel rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo.

Essa si è sostanzialmente concentrata sulla nozione di lavoratore subordinato, dalla quale si può desumere, *a contrario*, la qualificazione della prestazione resa in forma autonoma.

Nella sentenza *Levin*, i giudici europei hanno chiarito che la nozioni di «lavoratore» e di «attività lavorativa subordinata», in quanto strumentali all'applicazione di una delle libertà fondamentali del Trattato (i.e. la libera circolazione dei lavoratori), non possono essere oggetto di interpretazione restrittiva ad opera degli Stati membri, ma devono essere qualificate assumendo come base

³ Commissione Europea, Libro Bianco Sullo Sport, Commission staff working document, COM (2007) 391 final Pt. 4.4.

⁴ Kea European Affairs, *Study on Sports Agents in the European Union*, cit. 45.

il senso che correttamente deve attribuirsi a tali termini.⁵

Le espressioni «lavoratore» e «attività subordinata» non possono essere definite mediante il semplice rinvio alla normativa degli Stati membri, bensì devono essere oggetto di definizione ad un livello più generale, avendo esse «portata» o «valenza» comunitaria.⁶

Se così non fosse, stante la discrezionalità attribuita al legislatore di ogni singolo Paese, si rischierebbe di compromettere l'efficacia stessa del diritto alla libera circolazione dei lavoratori,⁷ poiché «*la portata di queste espressioni potrebbe venir fissata e modificata unilateralmente, eludendo il controllo delle istituzioni comunitarie, dalle norme nazionali, che potrebbero quindi escludere ad libitum determinate categorie di persone dalla sfera d'applicazione del trattato*».⁸

Nella stessa sentenza, infine, la Corte ha sancito un ulteriore concetto: ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro risulta anche irrilevante l'importo percepito dai lavoratori a titolo di retribuzione.⁹

A tal proposito, significativa è la sentenza *Lawrie-Blum*,¹⁰ nella quale essa, ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro subordinato, ha individuato le seguenti caratteristiche: «[...] effettiva *corresponsione di prestazioni e il pagamento di una retribuzione*».¹¹

Tali indici devono essere utilizzati – per quanto concerne l'indagine in corso – indipendentemente dal tipo di retribuzione, che potrebbe addirittura essere corrisposta in natura e, come sopra riportato, in misura inferiore ai minimi reddituali previsti dalla legislazione di uno Stato membro¹² o, perfino, con partecipazione agli utili.¹³

⁵ Corte di Giustizia, sentenza del 23 marzo 1982, 53/82, *Levin*, in *Raccolta*, 1982, 1035, punto 9. Cfr., in dottrina, M. ROCCELLA T. TREU, *Diritto del lavoro della Comunità europea*, Cedam, Padova, 2007, 78 e ss.

⁶ Corte di Giustizia, sentenza del 9 giugno 1999, C-337/97, *Meeusen*, in *Raccolta*, 1997, I-3289, punto 13.

⁷ Per approfondimenti si veda M. COLUCCI, *Libera circolazione delle persone*, in M. COLUCCI, S. SICA, *L'Unione Europea, Principi – Istituzioni – Politiche – Costituzione*, Zanichelli, Bologna, 2005, 168 e ss; G. TESAURO, *Diritto comunitario*, Cedam, Padova, 2008, 492 e ss.

⁸ Corte di Giustizia, sentenza del 23 marzo 1982, *Levin*, cit., punto 11; sentenza del 19 marzo 1984, 75/63, *Unger*, in *Raccolta*, 1984.

⁹ In particolare la Corte, nella stessa sentenza *Levin*, ha specificato che «*le nozioni di "lavoratore" e di "attività subordinata" vanno intese nel senso che le norme relative alla libera circolazione dei lavoratori riguardano anche coloro che svolgono o che intendono svolgere soltanto un'attività subordinata a orario ridotto e che percepiscono o percepirebbero, per questo motivo, solo una retribuzione inferiore a quella minima garantita nel settore considerato. È impossibile fare distinzioni in proposito, tra coloro che si accontentano di questi introiti e coloro che li integrano con altri redditi, provenienti da beni patrimoniali o dall'attività lavorativa di familiari con essi conviventi*».

¹⁰ Corte di Giustizia, sentenza del 3 luglio 1986, 66/85, in *Raccolta*, 1986, 2121.

¹¹ Corte di Giustizia, sentenza del 3 luglio 1986, *Lawrie-Blum*, cit., punto 15.

¹² Corte di Giustizia, sentenza del 3 luglio 1986, *Lawrie-Blum*, cit., punto 20; in dottrina si veda M. COLUCCI, *La libera circolazione delle persone*, cit., 168-171; R. BLANPAIN, M. COLUCCI, *Il diritto comunitario del lavoro ed il suo impatto sull'ordinamento italiano*, Cedam, Padova, 2000, 255.

¹³ Corte di Giustizia, sentenza del 14 dicembre 1989, *Agegate*, 3/87, in *Raccolta*, 1989, 4459, punto

La qualificazione di una certa attività come lavorativa va quindi indagata caso per caso, non vive di definizioni preordinate per legge, ma si basa sulla sussistenza di certi criteri ben individuati dalla Corte.

La nozione di lavoratore subordinato, poi, è strettamente legata all'esistenza di alcune condizioni, riferibili sia alla persona sia alla natura dell'attività svolta; per tale ragione è da considerarsi lavoratore dipendente «*la persona che, per un certo periodo di tempo, esegue a favore di un'altra e sotto la direzione di questa prestazioni in contropartita delle quali percepisce una remunerazione*».¹⁴

Elemento pregnante la suddetta nozione è quindi la soggezione del lavoratore al potere direttivo del datore e la corresponsione – per l'attività resa – di una remunerazione.

Tuttavia, i principi sopra espressi appartengono ad un ordinamento, quello europeo, teoricamente distinto da quello sportivo, poiché le Federazioni, sia nazionali sia internazionali, hanno da sempre difeso la loro autonomia e la specificità dello sport;¹⁵ nella sentenza *Bosman*, ad esempio, l'UEFA affermava che «*le autorità comunitarie hanno sempre rispettato l'autonomia dell'attività sportiva, che è difficilissimo distinguere gli aspetti economici del calcio da quelli sportivi e che una pronuncia della Corte sulla situazione degli sportivi professionisti potrebbe rimettere in discussione l'intera organizzazione del gioco del calcio*».¹⁶

I giudici del Lussemburgo hanno chiarito il punto – a più riprese – sostenendo che l'attività sportiva rientra nel campo di applicazione del diritto europeo purché essa sia configurabile come attività economica, ovvero come attività retribuita;¹⁷

36, ove si afferma che «*la mera circostanza che la retribuzione di una persona avvenga "in partecipazione" e sia eventualmente calcolata su base collettiva non è atta ad escludere la sua qualità di lavoratore*».

¹⁴ Corte di Giustizia, sentenza del 12 maggio 1998, C-85/96, *Martinez Sala*, in *Raccolta*, I-2691, punto 32; sentenza del 10 maggio 2001, C-389/99, *Rundgren*, in *Raccolta*, eI-3731, punto 32. Per approfondimenti: K. LENAERTS, P. V. NUFFEL, *Constitutional law of the European Union*, Sweet&Maxwell, London, 2006, 174 e ss.

¹⁵ Cfr. M. COLUCCI, *L'autonomia e la specificità dello sport nell'Unione europea : alla ricerca di norme sportive necessarie, proporzionali e di "buon senso"*, in *Riv. Dir. Ec. Sport.*, n. 2, 2006.

¹⁶ Corte di giustizia, sentenza del 15 dicembre 1995, C-415/93, *Bosman*, in *Raccolta*, 1995, punto 71.

¹⁷ Vedi al riguardo Corte di giustizia, sent. del 16 luglio 1976, causa 13/76, *Donà c. Mantero*, in *Raccolta*, 1976, 1333, punto 12; sentenza del 15 dicembre 1995, causa C-415/93, *Union Royale belge des sociétés de football association ASBL e a. c. Fean-Marc Bosman e a.*, in *Raccolta*, 1995, I 4921, punto 73; sentenza *Deliège c. Ligue francophone de judo*, causa C-51/96 e *François Pacquéé*, causa C-191/97, in *Raccolta*, 2000, I-2549, punto 41; sentenza del 13 aprile 2000, causa C-176/96, *Lehtonen e Castors Braine*, in *Raccolta*, 1996, I 2681, punto 32; da ultimo Corte di giustizia, sentenza del 18 luglio 2006, procedimento C-519/04 P, *David Meca-Medina e Igor Majcen contro Commissione delle Comunità europee*, in *Riv. Dir. Ec. Sport.*, vol. 2, n. 2, 2006, punto 22. Per approfondimenti in dottrina si veda: M. COLUCCI, *L'autonomia e la specificità dello sport nell'unione europea. Alla ricerca di norme sportive necessarie, proporzionali e di «buon senso»*, in *Riv. Dir. Ec. Sport.*, vol.2, n. 2, 2006, 15 e ss.; P. AMATO, *La libera circolazione degli sportivi*, in

ad esempio, l'ipotesi di un calciatore «professionista» o «semi-professionista» che svolge un lavoro subordinato, o effettua prestazioni di servizi retribuite, soddisfa tale esigenza.¹⁸

Ciò premesso, l'attività dell'agente sportivo difficilmente può essere qualificata, in linea generale, come lavoro subordinato, mancando gli indici necessari di subordinazione sopra indicati, soprattutto se si tiene conto di come l'attività in esame è resa dallo stesso agente.

Quest'ultimo, generalmente, non opera alle dipendenze dell'assistito (sia esso società o atleta) ma svolge l'attività resa con propria organizzazione dei mezzi necessari, ricevendo come contropartita un compenso, nelle diverse forme stabilite dalla Federazioni o – laddove consentito – dal regolamento contrattuale in essere tra le parti.

Mancando l'elemento della subordinazione, a livello europeo, l'agente – salvo il caso in cui le parti non abbiano deciso formalmente e nei fatti di instaurare un rapporto di lavoro dipendente – potrebbe essere inquadrato nella categoria dei lavoratori autonomi, con conseguente applicazione delle norme del trattato relative alla libera prestazione dei servizi – analizzate nel paragrafo che segue – e non le norme in materia di libera circolazione dei lavoratori (art. 45 TFEU).

Tali considerazioni restano ad un livello puramente teorico e riflettono le definizioni offerte delle Federazioni sopra citate; una corretta qualificazione di un rapporto di lavoro, invece, deve comunque essere effettuata avendo riguardo alle modalità concrete di svolgimento della prestazione e deve essere frutto di un'operazione di sussunzione da effettuarsi caso per caso.

3. *Il quadro normativo europeo di riferimento*

3.1 *Il Trattato TFUE e la specificità dello sport*

Le attività degli agenti sportivi sono soggette alle norme introdotte dal Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1 Dicembre 2009.

Ai sensi dell'art. 6 TFUE, l'Unione ha competenza per svolgere

L. CANTAMESSA, G. M. RICCIO, G. SCIANCALEPORE, *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., 197 e ss.; J. ZYLBERSTEIN, *La specificità dello sport nell'Unione Europea*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 4, n. 1, 2008, 59-61; F. HENDRICKX, *Future direction of Sports Law*, in R. Blanpain, M. Colucci, F. Hendrickx (a cura di) *The Future of Sports Law in the European Union. Beyond The EU Reform Treaty and the White Paper*, Kluwer Law International, The Netherlands, 2008, 16-17; M. COLUCCI, *Sport in the EU Treaty. In the name of Specificity and Autonomy*, in R. Blanpain, M. Colucci, F. Hendrickx, *The Future of Sports Law in the European Union*, cit., 29-32.

¹⁸ Corte di giustizia, sentenza del 14 luglio 1976, causa 13/76, *Donà*, in *Raccolta*, 1333, punto 12. Cfr. Per approfondimenti in materia di qualificazione dello sportivo dilettante in relazione alle pronunce della Corte di Giustizia si veda: E. INDRACCOLO, *Rapporti e tutele nel dilettantismo sportivo*, ESI, Napoli, 2008; P. AMATO *Il vincolo sportivo e le indennità di formazione e di addestramento nel settore calcistico alla luce della sentenza Bernard: il fine che non sempre giustifica i mezzi*, in AA.VV., *Vincolo sportivo e indennità di formazione. I Regolamenti federali alla luce della sentenza Bernard*, SLPC, Bracciano, 2010.

azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, *inter alia*, anche nel settore dello sport.

Tale articolo riconosce per la prima volta la «specificità dello sport» in una fonte di diritto primario dell'Unione europea e delle competenze di incentivazione; una eventuale regolamentazione a livello europeo in materia di agenti puo' trovare spazio tuttavia solo in questi limiti.

In aggiunta, al settore sportivo possono trovare applicazione anche le disposizioni derivate dall'attuazione del diritto secondario (di livello europeo), quali – ad esempio – la direttiva sui servizi, e quella sul riconoscimento delle qualifiche professionali, di seguito esaminate.

Ai sensi dell'art. 165 TFUE, l'Unione contribuisce quindi – attraverso politiche attive e/o l'adozione di normative applicabili al settore – alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità e della sua funzione sociale ed educativa.

L'azione dell'Unione è, in particolare, volta a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi.

Inoltre, l'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio d'Europa.

Al fine di realizzare gli obiettivi previsti dal TFUE in relazione allo sport, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando in conformità della procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, possono ad oggi adottare azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri (ad esempio, raccomandazioni), contribuendo così – in concreto – all'ulteriore sviluppo del settore sportivo e, teoricamente o di riflesso, a quello degli agenti sportivi.

3.2 *Le disposizioni in materia di libera circolazione dei servizi*

L'art. 56 TFUE sancisce il diritto alla libera circolazione dei servizi e, quindi, la facoltà, per il prestatore e per i destinatari di essi, di lasciare lo Stato di origine, di recarsi in un diverso Stato membro al fine di esercitare una prestazione economica e di soggiornare nello Stato di destinazione per il periodo necessario al compimento del servizio.

Tale libertà implica anche la mera «circolazione del solo servizio», ovvero l'ipotesi in cui sia soltanto il servizio a trasferirsi da uno Stato membro all'altro, senza alcuno spostamento del prestatore e/o del destinatario (come nel caso, ad esempio, di una prestazione professionale di consulenza, resa a distanza).

Il diritto alla libera circolazione vieta ogni discriminazione – diretta o indiretta – fondata sulla base della nazionalità (del prestatore, del destinatario,

ecc.), promuovendo così la rimozione di ogni ostacolo e/o restrizione alla sua completa esplicazione.

Ai sensi dell'art. 57 TFUE rientrano nella definizione di servizio «*tutte le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione*» – aventi quindi natura economica ai sensi del Trattato – ad esclusione delle attività attratte nelle disposizioni riguardanti il diritto alla libera circolazione delle persone ed il diritto alla libera circolazione delle merci. Lo stesso art. 57 TFUE individua – a titolo esemplificativo, tra quelle rientranti nella nozione legale – le seguenti categorie di servizi: attività di carattere industriale, attività di carattere commerciale, attività artigiane e le attività delle libere professioni (nelle quali può essere ricompresa anche la figura dell'agente sportivo).

Affinché un'attività possa essere qualificata come servizio è dunque necessario che essa rappresenti un'attività economica non salariata e sia resa da un prestatore – sia esso persona fisica o giuridica – dietro retribuzione dello stesso servizio, indipendentemente dalla fonte di tale «remunerazione» (che potrà essere anche indiretta, come di seguito specificato). Fuoriescono invece dal campo di applicazione del Trattato i servizi resi in forma gratuita.¹⁹

Quanto alla nozione di «retribuzione» utilizzata nell'art. 56 TFUE, la Corte di Giustizia ha affermato che essa rappresenta il corrispettivo economico di una prestazione di servizi, generalmente pattuita tra il prestatore ed il destinatario del servizio.²⁰ Detta retribuzione, tuttavia, non necessariamente deve essere corrisposta da coloro che ne usufruiscono.²¹

Come sopra accennato, ai sensi dell'articolo in esame, rientrano nella definizione di servizio le stesse professioni liberali, rese in ambito pubblicitario, cinematografico, di pulizia, di organizzazione di fiere, di consulenza o di gestione dei brevetti, di certificazione, di selezione del personale, turistico, religioso, spirituale e/o filosofico.²²

¹⁹ R. BLANPAIN, *European Labour Law*, Kluwer Law International, The Netherlands, 2005, 352; sulla rilevanza della nozione di attività economica rispetto alla libera circolazione del lavoro e sull'evoluzione del concetto si veda anche V. PASKALIA, *Free movement, social security and gender in the EU*, Hart Publishing, Oxford, 2007, 111 e ss.

²⁰ Corte di Giustizia: sentenza del 27 settembre 1988, causa 263/86, *Humbel et Edel*, Racc. pag. 5365, punto 17; sentenza del 12 luglio 2001, C-157/99, *Smits e Peerbooms*, punto 58; sentenza del 3 ottobre 2002, C-136/00 *Danner*, punto 26; sentenza del 26 giugno 2003, causa C 422/01, *Skandia et Ramstedt*, Racc. pag. I 6817, punto 23; sentenza del 22 maggio 2003, Causa C-355/00, *Freskot AE e Elliniko Dimosio*, punto 55; sentenza dell'11 settembre 2007, causa C 76/05, *Schwarz e Gootjes-Schwarz*, Racc. pag. I 6849, punto 38; sentenza del 18 dicembre 2007, C-281/06, *Jundt*, punto 29.

²¹ Corte di Giustizia, sentenza del 26 aprile 1988, Causa 352/85, *Adverteeders*, Raccolta, 2085, punto 1; sentenza dell'11 aprile 2000, cause riunite C 51/96 e C 191/97, *Deliège*, Racc. pag. I 2549, punto 56; sentenza *Smits e Peerbooms*, cit., punto 57; sentenza *Skandia e Ramstedt*, cit., punto 24; sentenza dell'11 settembre 2007, C-318/05, *Commissione delle Comunità Europee/Germania*, punto 70.

²² S. D'ACUNTO, *La libera prestazione dei servizi*, in M. COLUCCI, S. SICA, *L'unione Europea. Principi-Istituzioni-Politiche-Costituzione*, Zanichelli, Bologna, 2005, 228.

Anche l'attività resa in forma autonoma da uno sportivo, professionista o semi-professionista, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 56 TFUE, nella misura in cui essa rappresenti un'attività economica rilevante ai fini del Trattato (come nel caso, ad esempio, di una prestazione resa in forma autonoma dietro compenso).²³

Il concetto di «servizio» dovrà quindi essere interpretato estensivamente, senza preclusioni aprioristiche, verificando - caso per caso - se una certa attività, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che la esercita, nonché delle modalità di remunerazione, possa rientrare o meno nel campo di applicazione dell'art. 56 TFUE.²⁴

Il diritto alla libera circolazione dei servizi, quindi, si riferisce esclusivamente a tutte le attività svolte nell'ambito di un lavoro autonomo, mentre alle prestazioni di lavoro subordinato trovano applicazione le sole disposizioni di cui all'art. 45 TFUE e ss.

Ritornando alla definizione generale, affinché una prestazione di servizi rientri nell'ambito di applicazione del diritto europeo è necessario che il prestatore ed il destinatario del servizio siano stabiliti in Stati membri diversi. Tale condizione è espressamente richiesta dal Trattato e costituisce esplicitazione del principio generale in base al quale il diritto europeo non trova applicazione a situazioni «puramente interne».²⁵

Nell'ambito delle prestazioni trans-frontaliere l'art. 56 TFUE si riferisce esclusivamente all'esercizio di un'attività economica, resa in un diverso Stato membro, in via temporanea e senza stabilimento in esso.

Tuttavia, la prestazione di un servizio può avere durata consistente (si pensi alla realizzazione di un'opera che comporti la permanenza di manodopera distaccata per diversi anni in uno Stato membro ovvero ai servizi – permanenti – di diffusione televisiva), senza che ciò comporti necessariamente lo stabilimento del prestatore nello Stato di destinazione e senza che la durata possa costituire elemento decisivo ai fini dell'interpretazione della fattispecie esaminata.²⁶

²³ In dottrina: L. WOODS, *Free movement of goods and services within the European Community*, Ashgate, Ashgate Publishing, Aldershot, UK, 2004, 165. Corte di Giustizia, sentenza del 12 settembre 1974, *Walrave*, Causa C-36/74, sentenza dell'11 aprile 2000, cause C 51/96 e C 191/97, *Christelle Delliège c. Ligue francophone et judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Unione Européenne de judo e François Pacqueé*, Raccolta, 2000, I-2549, punto 68.

²⁴ Corte di Giustizia, sentenza del 5 ottobre 1988, Causa 196/87, *Steymann*, Raccolta, 1988, 6159, in cui i giudici hanno affermato che una prestazione può essere retribuita, al limite, anche in natura.

²⁵ Si veda R. BLANPAIN, *European Labour Law*, cit., 353; M. COLUCCI, *La libera circolazione delle persone*, in M. COLUCCI, S. SICA, *L'Unione Europea*, cit., 183. Sull'irrelevanza delle situazioni puramente interne per l'ordinamento comunitari si veda Corte di Giustizia: sentenza 28 gennaio 1992, cause C-330/90 e C-331/90, *López Brea e Hidalgo Palacios*, Raccolta, I-323, punto 7; sentenza del 16 giugno 1994, C-132/93, *Steen*, Raccolta, I-02715, punto 9; *sentenza del 16 febbraio 1995*, cause riunite C-29/94, C-30/94, C-31/94, C-32/94, C-33/94, C-34/94 e C-35/94, *Aubertin*, Raccolta, 1995, I301, punto 9. In particolare, in materia di libera prestazione dei servizi si veda Corte di Giustizia, sentenza del 12 dicembre 1996, C-3/95, Raccolta, 1996, I-6511, punto 14.

²⁶ Corte di Giustizia, sentenza del 5 ottobre 1994, *TV10 SA*, Raccolta, 1994, I-47/95, punto 16, in

Secondo i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia, il carattere temporaneo di una prestazione di servizi deve essere valutato non soltanto in rapporto alla sua durata ma anche tenendo conto della frequenza, della periodicità e/o della continuità della stessa.²⁷

Da un punto di vista del diritto europeo, quindi, il diritto alla libera prestazione si riferisce a quelle attività rese in forma autonoma, a livello trans-frontaliero, dietro compenso e che non prevedono lo stabilimento, a titolo definitivo, del prestatore nello Stato di destinazione del servizio.

L'attività dell'agente sportivo può soddisfare in pieno le caratteristiche sopra elencate, sia quando egli/ella rende i propri servizi al fine di concludere un contratto di lavoro sportivo sia nella fase successiva alla stipula del contratto, in termini di assistenza tecnica e/o di consulenza resa all'atleta o alla società cliente.

Ciò comporta l'attribuzione di una serie di diritti previsti dal Trattato e di seguito, brevemente, individuati.

In primis, all'agente sarà garantito il diritto di lasciare lo Stato di origine e di recarsi in un diverso Stato membro, nell'ambito della prestazione della propria attività (globalmente intesa), nonché il diritto di soggiornare nello Stato di destinazione, per il periodo necessario al compimento del medesimo servizio.

In aggiunta, l'agente godrà del diritto alla parità di trattamento, ovvero il riconoscimento dei medesimi diritti riconosciuti agli agenti stabiliti nello Stato di destinazione, per quanto concerne le condizioni di accesso al mercato e vieta ogni discriminazione sulla base della nazionalità.

Un effetto discriminatorio, ad esempio, potrebbe verificarsi quando lo Stato membro di destinazione, a parità di qualifica e di professione, attribuisca ad un professionista avente diversa cittadinanza un differente *status giuridico* – limitando l'esercizio della sua attività professionale – e, quindi, un differente trattamento normativo.

Inoltre, a seguito dell'opera interpretativa della Corte, è stata altresì ritenuta illegittima ogni misura contraria diritto alla libera circolazione e che comporti un ostacolo all'accesso all'impiego, pur in assenza di una discriminazione fondata sulla nazionalità;²⁸ l'art. 56 TFUE prevede, quindi, non solo l'eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi in ragione della sua nazionalità, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione – seppur applicata indistintamente ai prestatori nazionali ed a quelli provenienti da un diverso Stato membro (ad esempio, l'obbligo per il professionista di avere la propria residenza nello stato di destinazione

cui si afferma che «nella nozione di “prestazione di servizi” [...] rientra la diffusione, attraverso gli esercenti di reti di distribuzione via cavo stabiliti in uno Stato membro, di programmi televisivi offerti da un ente radiotelevisivo stabilito in un altro Stato membro, ancorché tale ente si sia stabilito nel detto Stato allo scopo di sottrarsi alla normativa applicabile agli enti radiotelevisivi nazionali nello Stato in cui avviene la ricezione dei programmi».

²⁷ Corte di Giustizia, sentenza dell'11 dicembre 2003, *Schnitzer*, cit., punto 28.

²⁸ Corte di Giustizia, sentenza del 31 marzo 1993, C-19/92, *Kraus*, Raccolta, 1993, I-1663, punto 32; sentenza del 26 gennaio 1999, C-18/95, *Terhoeve*, Raccolta, 1999, I-345, punto 39; sentenza del 15 dicembre 1995, *Bosman*, cit., punto 94-104.

di servizio) – allorché essa sia tale da vietare, o da ostacolare in altro modo, le attività del prestatore – e quindi dell’agente sportivo – stabilito in un altro Stato membro.²⁹

3.3 *Alcuni ostacoli nelle regolamentazioni sportive italiane: il requisito della residenza*

Pronunciandosi in materia di esercizio della professione di avvocato, attività autonoma sostanzialmente assimilabile a quella dell’agente, la Corte di Giustizia ha ritenuto che il requisito della residenza nello Stato in cui va fornito il servizio può, talvolta, togliere ogni rilevanza pratica all’art. 56 TFUE, che si propone invece di eliminare gli ostacoli alla libera prestazione di servizi.³⁰

Alla luce delle normativa e della giurisprudenza richiamata risultano sicuramente illegittime quelle disposizioni federali che ai fini dell’esercizio dell’attività di agente richiedono che lo stesso risieda sul territorio italiano (ad esempio, Regolamento della Federazione Tennis o del Regolamento della Lega di Pallavolo maschile).³¹

Anche il fatto di dover avere un ufficio, un domicilio professionale o un luogo di stabilimento fisso nello Stato Membro costituisce un ostacolo alla libera prestazione dei servizi secondo la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia.³²

Per tale ragione, l’agente sarà libero di stabilirsi in qualsivoglia Stato membro e da quest’ultimo prestare i propri servizi, senza discriminazione fondata sulla nazionalità o imposizione di vincoli ed ostacoli contrari al Trattato (i.e. alle norme in materia di circolazione dei servizi, astrattamente applicabili alla figura dell’agente).

3.4 *Le eventuali eccezioni e giustificazioni*

Le disposizioni sopra riportate non trovano applicazione alle ipotesi di esercizio di pubblici poteri o alle limitazioni introdotte da uno Stato membro giustificabili in relazione a motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica. Tale casistica evidentemente non è ricollegabile ed applicabile all’attività dell’agente sportivo, figura professionale avente natura privata, che non si concretizza nell’esercizio di pubblici poteri.

²⁹ In dottrina: K. LENAERTS, P. VAN NUFFEL, *Constitutional Law of the European Union*, Sweet&Maxwell, London, 2006, 223; Corte di Giustizia, sentenza del 25 luglio 1991, C-76/90, *Säger*, Raccolta, 1991, I-4221, punto 12. Si veda anche Corte di Giustizia: sentenza del 28 marzo 1996, causa C 272/94, *Guiot*, Raccolta, 1996, I 1905, punto 10, sentenza del 19 gennaio 2006, causa C 244/04, *Commissione/Germania*, Raccolta, 2006, I 885, punto 30; sentenza del 18 luglio 2007, C-490/04, *Commissione/Germania*, punto 63.

³⁰ Corte di Giustizia, sentenza del 3 dicembre 1974, causa 33/74, *Van Binsbergen*, Raccolta, 1974, 1299, punto 11.

³¹ Si vedano i capitoli di Enrico Crocetti Bernardi e di Felice Antignani pubblicati nella presente opera con riferimento rispettivamente alla Pallavolo e al Tennis.

³² Corte di Giustizia, sentenza del 9 luglio 1997, causa C- 222/95, *Parodi*, in Raccolta, I- 3899, para. 31.

Di maggiore interesse sono le limitazioni giustificate da ragioni di interesse generale (nelle quali non rientrano le motivazioni di ordine puramente economico o di natura amministrativa³³), che ammettono limitazioni alla libera circolazione dei servizi e nelle quali rientrano le disposizioni adottate da uno Stato membro e volte a tutelare: i destinatari di un servizio,³⁴ i lavoratori,³⁵ i consumatori,³⁶ la proprietà intellettuale.³⁷

La tutela del lavoro, come si evince dall'elencazione, rappresenta un interesse primario che può giustificare limitazioni all'attività di un professionista stabilito in un diverso stato membro, qualora l'attività resa possa determinare una lesione dei diritti fondamentali dei lavoratori.

Una disposizione adottata da uno Stato membro e finalizzata ad evitare intermediazione di manodopera, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o, ancor di più, inserimento di minori nel mercato del lavoro sportivo (fattispecie riconducibili all'attività dell'agente) potrebbe essere ritenuta giustificabile – seppur limitativa e restrittiva dei diritti alla prestazione di un servizio riconosciuti dal Trattato all'agente sportivo – purché il fine di tutela da essa perseguito non possa essere ottenuto mediante provvedimenti meno incisivi e/o restrittivi della libertà di circolazione dei servizi resi dall'agente.³⁸

A tal proposito, particolarmente importante è l'art. 19 del Regolamento FIFA sullo Status ed il Trasferimento dei Calciatori che vieta, in principio, il trasferimento internazionale di minori di 18 anni, al fine di contrastare lo sfruttamento del lavoro minorile.

Allo stesso modo, rilevante è il sistema c.d. TMS (*Transfer Match System*), recentemente introdotto dalla FIFA, ed applicato in materia di trasferimenti internazionali, il cui meccanismo di funzionamento prevede che in apposita banca dati siano inseriti i dati dei minori trasferiti, consentendo così di verificare la sussistenza di uno o più requisiti previsti dal summenzionato articolo, onde evitare illegittimi trasferimenti (e il conseguente sfruttamento) dei calciatori minorenni.

³³ S. D'ACUNTO, *La libera circolazione dei servizi*, cit., 242; Corte di Giustizia, sentenza del 26 aprile 1988, cit., punto 34.

³⁴ Corte di Giustizia, sentenza del 18 gennaio 1979, cause riunite 110/78 e 111/78, *Van Wesemael*, Raccolta, 1979, 35, punto 28.

³⁵ Corte di Giustizia, sentenza 17 dicembre 1981, causa 279/80, *Webb*, Raccolta, 3305, punto 19; sentenza del 3 febbraio 1982, cause riunite 62/81 e 63/81, *Seco / EVI*, Raccolta, 1982, 223, punto 14; sentenza 27 marzo 1990, *Rush Portuguesa*, cit., punto 18.

³⁶ Corte di Giustizia, sentenze del 4 dicembre 1986: causa 220/83, *Commissione / Francia*, Raccolta, 1986, 3663.

³⁷ Corte di Giustizia, sentenza del 18 marzo 1980, causa 62/79, *Coditel*, Raccolta, 1980, 881.

³⁸ Sul punto si veda, Corte di Giustizia, sentenza del 25 luglio 1991, C-288/89, *Gouda*, cit., punto 15.

4. Le norme di diritto secondario applicabili

4.1 La direttiva sui servizi nel mercato interno

La Direttiva 2006/123/CE³⁹ mira a facilitare la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi nell'UE; rafforzare i diritti dei destinatari dei servizi in quanto utenti di tali servizi; promuovere la qualità dei servizi; e stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri attraverso l'istituzione di sportelli unici presso i quali espletare tutte le formalità necessarie per esercitare la propria attività.

Essa introduce un quadro giuridico generale per qualsiasi servizio fornito dietro corrispettivo economico (ad eccezione dei settori esclusi), tenuto conto della specificità di talune attività o professioni.⁴⁰

L'ambito di applicazione della direttiva «servizi» è sostanzialmente ristretto a causa delle esclusioni espressamente in essa previste, quali (ad esempio) i servizi di fornitura di manodopera resi da agenzie temporanee.

Sul punto, che attiene all'oggetto del presente lavoro, è importante una precisazione.

Anche se i servizi delle agenzie di intermediazione di manodopera sono espressamente escluse dall'ambito di applicazione (art. 2, para. 2, punto E), tale esenzione non copre tuttavia le agenzie di *placement* e quindi anche a quelle che riguardano le attività sportive a livello professionistico, dal momento che la direttiva esclude dal suo campo di applicazione solo le attività dilettantistiche *non profit* (considerando 35).

Alla stessa conclusione si può arrivare attraverso l'analisi del considerando 33 della direttiva secondo cui «tra i servizi oggetto della presente direttiva rientrano numerose attività in costante evoluzione, fra le quali figurano: i servizi alle imprese, quali i servizi di consulenza manageriale e gestionale, i servizi di certificazione e di collaudo, i servizi di gestione delle strutture, compresi i servizi di manutenzione degli uffici, i servizi di pubblicità o i servizi connessi alle assunzioni e i servizi degli agenti commerciali».

Pertanto, le disposizioni (proprie degli Stati membri) attuative di tale direttiva in commento, potranno trovare applicazione all'ipotesi di intermediazione – tra società e calciatore – della figura dell'agente sportivo.

Per rafforzare la libera prestazione di servizi, la direttiva prevede che gli Stati membri debbano garantire il libero accesso a un'attività di servizi nonché il

³⁹ Direttiva 2006/123 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno [Gazzetta ufficiale L 376 del 27.12.2006].

⁴⁰ Fra i servizi esclusi rientrano quelli non economici d'interesse generale, ovvero: i servizi finanziari (quali l'attività bancaria, il credito, l'assicurazione e la riassicurazione, le pensioni professionali o individuali, i titoli, gli investimenti, i fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti); i servizi delle agenzie di lavoro interinale; i servizi sanitari, i servizi audiovisivi; le attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna; le attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri; taluni servizi sociali (nel settore degli alloggi, dell'assistenza all'infanzia e del sostegno alle famiglie e alle persone bisognose).

suo libero esercizio. In generale lo Stato membro nel quale il prestatore di servizi (l'agente) si reca, potrà imporre il rispetto dei propri requisiti solo a condizione che siano non discriminatori, proporzionati e giustificati per ragioni relative all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza, alla salute pubblica o alla tutela dell'ambiente.

Con riferimento alla libertà di stabilimento, le condizioni di rilascio dell'autorizzazione non rappresentano una duplicazione dei requisiti e controlli equivalenti o sostanzialmente comparabili, quanto a finalità, a quelli ai quali il prestatore è già assoggettato in un altro Stato membro o nello stesso Stato membro.

L'autorizzazione permette al prestatore di accedere all'attività di servizi o di esercitarla su tutto il territorio nazionale, anche mediante l'apertura di rappresentanze, succursali, filiali o uffici, tranne nei casi in cui la necessità di un'autorizzazione specifica o di una limitazione dell'autorizzazione ad una determinata parte del territorio per ogni stabilimento sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.

Allo stesso tempo gli Stati membri non possono subordinare l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio sul loro territorio al rispetto di alcuni requisiti, aventi ad oggetto la nazionalità del prestatore di servizi, ed in ogni caso i criteri di accesso al mercato dello Stato membro non potranno (e non dovranno) essere direttamente o indirettamente discriminatori, avuto riguardo alla nazionalità del prestatore, o – per quanto riguarda le società – all'ubicazione della sede legale.

Lo stesso vale con riferimento alla libera prestazione di servizi (art. 16) anche se allo Stato membro in cui il prestatore si reca non può essere impedito di imporre requisiti relativi alla prestazione di un'attività di servizi qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell'ambiente. L'articolo 16, paragrafo 2, lettera b), riguarda i requisiti che obbligano i prestatori di servizi di altro Stato membro ad ottenere un'autorizzazione o ad effettuare una registrazione prima di poter svolgere la loro attività.

In relazione a tale aspetto, un controllo preventivo eseguito da uno Stato membro è giustificabile soltanto in casi eccezionali e qualora sia dimostrabile che il monitoraggio o il controllo *a posteriori* non sarebbero efficaci o sarebbero tardivi al fine di evitare un pregiudizio grave.

Il potenziale impatto della direttiva servizi (e della normativa attuativa degli Stati membri, in particolare) non potrà essere trascurata nell'analisi delle libertà garantite all'agente. Le norme sopra esaminate, così come trasposte negli ordinamenti interni, consentiranno una più agevole circolazione dei servizi degli agenti che, di riflesso, potranno essere liberati da vincoli ostativi, qualora le disposizioni federali dovessero porsi in contrasto con la *ratio* del diritto alla libera circolazione dei servizi e con la normativa di attuazione della direttiva, sopra commentata.

4.2 *La direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali*

Nel momento in cui un agente decida di prestare i propri servizi in un altro Stato

membro diverso da quello di origine occorre ovviamente che la sua qualifica professionale sia riconosciuta nello Stato di destinazione (ciò anche al fine di garantire una maggiore qualità dei servizi).

A tal proposito trova applicazione la direttiva 2005/36/CE⁴¹ che istituisce un regime di riconoscimento delle qualifiche professionali, al fine di contribuire alla flessibilità dei mercati del lavoro, realizzare una maggiore liberalizzazione della prestazione di servizi, favorire un maggiore automatismo nel riconoscimento delle qualifiche, nonché semplificare le procedure amministrative.

Essa si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliono esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una «professione regolamentata», come nel caso dall'attività di agente sportivo (regolamentata dalle singole Federazioni) in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali.

L'art. 3.1. ricomprende nella definizione di «qualifiche professionali» le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un certificato e/o un'esperienza professionale. La «formazione regolamentata», invece, è quella orientata all'esercizio di una professione determinata e che consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio o una pratica professionale.

Alla luce di tale normativa, ogni cittadino dell'UE legalmente stabilito in uno Stato membro può prestare servizi in modo temporaneo e occasionale in un altro Paese UE con il proprio titolo professionale d'origine, senza dover chiedere il riconoscimento delle qualifiche.

Il prestatore deve tuttavia comprovare di aver maturato due anni di esperienza professionale se la professione in questione non è regolamentata in quello Stato.

Nel caso in cui la prestazione sia effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di residenza o con il titolo di formazione del prestatore, il Paese ospitante può esigere che questi fornisca ai consumatori una serie di informazioni, in particolare riguardo alle coperture assicurative contro i rischi finanziari connessi all'eventuale responsabilità professionale.

4.3 *Il regime applicabile*

Il regime generale di riconoscimento delle qualifiche si applica alle professioni che non sono oggetto di norme di riconoscimento specifiche, nonché a talune situazioni nelle quali il professionista non soddisfa le condizioni previste dagli altri regimi di riconoscimento.

Tale disciplina si basa sul principio del «riconoscimento reciproco», ferma restando la possibilità di applicare misure di compensazione in caso di differenze sostanziali tra la formazione acquisita dal lavoratore interessato e quella richiesta

⁴¹ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GUCE del 30 settembre 2005, n. L 255.

nello Stato membro ospitante. La misura di compensazione potrà consistere in un tirocinio di adattamento o in una prova attitudinale. La scelta spetta, salvo deroga, all'interessato.

Qualora l'accesso ad una professione, o il suo esercizio, sia regolamentato in uno Stato membro ospitante, cioè dipenda dal possesso di qualifiche professionali determinate, l'autorità competente di tale Stato membro consente l'accesso a detta professione e il suo esercizio alle stesse condizioni previste per i cittadini nazionali. Tuttavia, il richiedente deve possedere un titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro, che attesti un livello di formazione almeno equivalente a quello immediatamente inferiore richiesto nello Stato membro ospitante.

Quando, invece, l'accesso ad una professione o il suo esercizio non dipendono dal possesso di determinate qualifiche professionali nello Stato membro d'origine del richiedente, questi deve, per poter accedere alla professione in uno Stato membro ospitante che, invece, disciplina tale professione, provare di possedere, oltre al titolo di formazione, due anni di esperienza professionale a tempo pieno maturata nel corso dei dieci anni precedenti.

Ovviamente il prestatore del servizio è soggetto comunque alle norme di carattere disciplinare, legale o amministrativo, direttamente connesse alla sua qualifica professionale e alla tutela degli utenti.

Così in alcuni Stati, ai fini dell'esercizio dell'attività di agente sportivo, può essere richiesto il rilascio di un'autorizzazione a livello nazionale ovvero a livello regionale. In Belgio, ad esempio, un agente che voglia offrire i propri servizi è tenuto a chiedere ben tre autorizzazioni differenti (una alla Comunità fiamminga, una a quella francese e una a quella di Bruxelles capitale).

La regione fiamminga, in particolare, richiede il soddisfacimento di almeno uno dei seguenti requisiti: cinque anni di esperienza professionale nel settore di *personnel management*; il possesso di un diploma di una scuola secondaria e almeno cinque anni di esperienza professionale nel settore di «corporate management».

Secondo gli autori dello Studio sulla regolamentazione degli agenti sportivi, nei Paesi dell'UE in cui non vi sia una legge specifica sugli agenti sportivi e nemmeno sulla intermediazione di manodopera che condiziona l'esercizio dell'attività di agenti sportivi a qualifiche professionali specifiche, l'attività degli agenti non può essere considerata come un'attività «regolamentata» ai sensi della direttiva 2005/36; di conseguenza gli agenti sportivi potrebbero essere in teoria liberi di esercitare la loro attività senza essere costretti di dimostrare il possesso di alcuna qualifica o esperienza specifica.

Tuttavia l'autorizzazione richiesta (e quindi tutta le formalità da espletare e i documenti da produrre per poterla avere) possono rappresentare un ostacolo alla libera prestazione dei servizi dell'agente, contraria sia alla giurisprudenza⁴²

⁴² Corte di Giustizia, sentenza del 18 gennaio 1979, casi 110/78 e 111/78, *Ministère public e Chambre syndicale des agents artistiques et impresarii de Belgique ASBL v. Willy van Wesemael* e altri, in Raccolta, 1979.

della Corte sia ai principi espressi dal Trattato in materia di libera circolazione dei servizi (attuati – a livello secondario – con le direttive sopra commentate).

Pertanto, le normative adottate dai singoli Stati membri, incompatibili con i principi analizzati, dovranno essere disapplicate a livello interno e potranno essere oggetto di impugnazione – secondo le modalità previste a livello europeo – al fine di rimuovere, dall'ordinamento, le norme incompatibili con il diritto comunitario.

Conclusioni

Dall'analisi sopra condotta emerge, *in primis*, un principio fondamentale: l'attività dell'agente non può essere oggetto di qualificazioni aprioristiche – a livello europeo – ma deve essere fondata su di un'analisi concreta della fattispecie, avuto altresì riguardo alla volontà contrattuale delle parti (agente, da un lato, e società o atleta, dall'altro).

Nell'operare tale opera di sussunzione potranno essere utilizzati i criteri interpretativi offerti dalla Corte di Giustizia, per quanto concerne sia l'ambito del lavoro subordinato sia di quello autonomo.

In linea teorica, tuttavia, l'agente è da assimilarsi – per come tale figura è stata disciplinata nel corso degli anni – ad un prestatore d'opera, che agisce in via autonoma, ricevendo quale contropartita un compenso dalla società o dall'atleta cliente.

Tale considerazione consente di applicare alla fattispecie in esame le norme in materia di libera circolazione dei servizi, così come interpretate dalla giurisprudenza dei giudici europei.

In particolare, all'agente – a prescindere dallo Stato di stabilimento – sarà consentito di prestare i propri servizi nell'ambito di tutto il territorio dell'Unione, senza ostacoli fondati (direttamente o indirettamente) sulla nazionalità. Allo stesso modo, non potranno essere imposti limiti o vincoli che, seppur astrattamente non discriminatori, incidano sulla libertà garantita dal trattato ai lavoratori autonomi.

Ed è in tale ottica che anche le norme derivate dal Trattato, quali la direttiva servizi o la direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali, pur tenendo conto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, possono incidere sull'attività dell'agente (per il tramite delle disposizioni di attuazione proprie di ogni Stato membro): un'eventuale normativa sportiva, in contrasto con norme imperative attuative delle suindicate direttive, potrebbe infatti essere ritenuta illegittima, favorendo così la circolazione dei servizi resi dagli agenti.

In ultimo, peculiare è la figura dell'agente, ad esempio in Italia, in quanto non è considerato soggetto interno (i.e. tesserato) all'ordinamento sportivo, bensì un professionista che opera in autonomia (spesso anche senza essere iscritto all'albo degli agenti, ove istituito in seno ad una singola disciplina), tenuto – ove previsto – al rispetto di specifiche norme federali (quali i regolamenti in materia di agenti sportivi). Pertanto, l'applicazione a detta figura del diritto europeo risulta agevolata, rispetto ad altri soggetti – quali, ad esempio, gli atleti – maggiormente soggetti alle

discipline sportive ed obbligati al rispetto di esse sia in termini sostanziali sia in termini procedurali (essendo infatti soggetti all'esclusiva giurisdizione sportiva, almeno in un primo momento).

L'attività dell'agente deve essere intesa, quindi, come libera da vincoli, operante in un mercato aperto (quello unico) senza che gli Stati membri o le singole Federazioni possano introdurre compartimentazioni o segmentazioni dello stesso; le norme in contrasto con le regole europee dovrebbero quindi essere estromesse dal sistema, nell'intento (tra l'altro sottostante al mercato unico) di creare una grande area economica e geografica, nell'ambito della quale ogni professione possa essere esercitata in regime di (libera) concorrenza.

LE REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI AGLI AGENTI DEI CALCIATORI ALLA LUCE DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA

di *Domenico Gullo**

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. L'intervento della Commissione europea – 2.1 La sentenza Piau – 3. L'indagine conoscitiva dell'AGCM – 3.1. Le conclusioni dell'AGCM – 4. La figura dell'agente e la normativa sulla concorrenza – 5. Conclusioni

1. Introduzione

Nel presente contributo saranno svolte alcune considerazioni relative alla figura dell'agente alla luce della normativa in materia di concorrenza.

Le ragioni del presente contributo sono da rinvenirsi in un più ampio dibattito che vede in questi ultimi anni protagonisti lo sport e, tra le altre, la disciplina in materia di concorrenza.

Più precisamente, nelle pagine che seguono, si vuole rammentare un principio ormai pacifico che taluni sembrano ancora voler mettere in discussione: qualunque sia la natura che si voglia riconoscere alla specificità dello sport, quest'ultimo deve confrontarsi e muoversi nel rispetto di taluni principi, tra cui, per l'appunto, quelli che presiedono al controllo delle regole di concorrenza nel mercato unico.

A riprova di ciò, nelle pagine che seguono, i) si descriveranno le nuove norme previste dalla *Fédération internationale de football association* (Federazione internazionale delle Associazioni calcistiche, «FIFA») e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio («FIGC») a seguito dell'intervento dell'autorità *antitrust* europea e nazionale e ii) si ribadirà la limitata portata della c.d. specificità dello sport per quanto concerne l'applicazione delle regole di concorrenza alla regolamentazione imposta per l'esercizio di un'attività economica come quella di agenti sportivi professionisti.

* Avvocato, NCTM Studio Legale Associato (Roma-Bruxelles), *Junior Partner*; membro del comitato di redazione della *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport* ed autore di diverse pubblicazioni e saggi in materia di sport e diritto della concorrenza.

A tal fine, si ricorderà come la figura dell'agente è stata oggetto di specifico scrutinio alla luce delle regole di concorrenza sia da parte dell'allora Tribunale di Primo Grado delle Comunità europee (oggi, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, Tribunale), nella ormai celebre sentenza *Piau*¹, sia da parte dell'Autorità *antitrust* italiana (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel prosieguo anche «l'Autorità» ovvero «l'AGCM») nella sua articolata indagine conoscitiva del 2006.²

2. *L'intervento della Commissione europea*

La FIFA è un'associazione di diritto svizzera creata il 21 maggio 1904. Ai termini dei suoi statuti, quali entrati in vigore il 7 ottobre 2001, essa è formata da federazioni nazionali (art. 1) che raggruppano società di calcio riconosciute di dilettanti o di professionisti, i quali ultimi dispongono di associazioni specifiche chiamate «leghe professionistiche». Le federazioni nazionali possono anche costituirsi in confederazioni (art. 9). I giocatori delle federazioni nazionali affiliate alla FIFA possono essere sia dilettanti sia non dilettanti (art. 61).

Sempre ai termini dei suoi statuti, la FIFA intende promuovere il calcio, incoraggiare le relazioni amichevoli tra le associazioni nazionali, le confederazioni, le società ed i giocatori, nonché istituire e controllare regolamenti e metodi concernenti le leggi del gioco e la pratica del calcio (art. 2).

Statuti, regolamenti e decisioni della FIFA sono vincolanti per i suoi membri (art. 4). La FIFA dispone di organi definiti legislativi, esecutivi e amministrativi, vale a dire – rispettivamente – il Congresso, il Comitato Esecutivo e la Segreteria Generale, nonché di commissioni permanenti e *ad hoc* (art. 10). La Commissione Disciplinare e la Commissione d'Appello (art. 43) sono gli organi c.d. giudiziari della FIFA. Il Tribunale Arbitrale per il Football, inizialmente concepito come istanza unica obbligatoria per la risoluzione delle controversie di valore superiore ad un importo fissato dal Congresso (art. 63), non è stato più istituito. In base ad un accordo intercorso tra la FIFA e il Consiglio internazionale per l'Arbitrato sportivo, le funzioni del Tribunale Arbitrale per il Football sono esercitate dal Tribunale Arbitrale dello Sport, istanza istituita dal Comitato internazionale olimpico e avente sede in Losanna (Svizzera), che applica i regolamenti della FIFA, il codice di arbitrato sportivo e, in subordine, il diritto svizzero. Le sue decisioni sono suscettibili di un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale federale svizzero.

Il regolamento di applicazione degli statuti dispone che gli agenti di giocatori siano muniti di una licenza di agente emessa dalla FIFA (art. 16) e autorizza il Comitato esecutivo ad adottare una rigida regolamentazione di tale professione (art. 17).

¹ Corte di Giustizia, sentenza del 26 gennaio 2005, *Laurent Piau contro Commissione delle Comunità europee*, causa T-193/02, Raccolta, 2005, II-209.

² Provvedimento n. 15477 del 24 maggio 2006 in Boll. 19/2006 e Provvedimento n. 16280 del 21 dicembre 2006 in Boll. 51-52/2006.

Il 20 maggio 1994 la FIFA adottava un regolamento che disciplina l'attività degli agenti di giocatori, che veniva modificato l'11 dicembre 1995 ed entrava in vigore il 1° gennaio 1996.

Il regolamento iniziale subordinava l'esercizio della detta professione al possesso di una licenza rilasciata dalla federazione nazionale competente e riservava l'attività in parola alle persone fisiche (artt. 1 e 2). Preliminare all'ottenimento della licenza era un colloquio inteso a saggiare le conoscenze, segnatamente giuridiche e sportive, del candidato (artt. 6, 7 e 8). Quest'ultimo doveva altresì soddisfare alcuni requisiti di compatibilità e di moralità, come l'assenza nel casellario giudiziario di condanne penali (artt. 2, 3 e 4). Doveva inoltre depositare una garanzia bancaria di 200 000 franchi svizzeri («CHF») (art. 9). Il contratto, che regolamenta i rapporti tra l'agente e il giocatore, poteva durare al massimo due anni, ma era rinnovabile (art. 12).

Gli agenti, i giocatori e le società che avessero infranto il regolamento sarebbero stati variamente sanzionati. Gli agenti, con una cauzione, una censura o un avvertimento, con un'ammenda d'importo non precisato e con il ritiro della licenza (art. 14). I giocatori e le società, con ammende fino a, rispettivamente, CHF 50.000 e 100.000. Ai giocatori poteva essere altresì inflitta la sanzione disciplinare della sospensione (fino a 12 mesi), alle società la sospensione oppure il divieto di qualsiasi trasferimento (artt. 16 e 18). Una «Commissione dello Status del calciatore» veniva designata come organo di sorveglianza e di decisione della FIFA (art. 20).

Il 23 marzo 1998 il signor Piau presentava una denuncia alla Commissione avente ad oggetto il regolamento iniziale summenzionato. Egli lamentava, in primo luogo, che tale regolamento fosse contrario agli «artt. 49 e seguenti del Trattato CE relativi alla libera prestazione dei servizi³» a causa, da un lato, delle restrizioni all'esercizio della professione costituite dalle poco trasparenti modalità d'esame e dall'obbligo della garanzia bancaria e, dall'altro, della previsione di un controllo e di sanzioni. In secondo luogo, riteneva che il regolamento potesse generare una discriminazione tra i cittadini degli Stati membri. In terzo luogo, lamentava che il regolamento non prevedesse mezzi di tutela giurisdizionale o d'impugnazione delle decisioni e delle sanzioni applicabili.

Ancor prima, il 20 febbraio 1996, la Commissione aveva ricevuto una denuncia della *Multiplayers International Denmark* che metteva in discussione la compatibilità del medesimo regolamento con gli artt. 81 CE e 82 CE.⁴ Era stata inoltre informata di petizioni introdotte dinanzi al Parlamento europeo da cittadini di nazionalità tedesca e francese, dichiarate ricevibili dal Parlamento europeo rispettivamente il 29 ottobre 1996 e il 9 marzo 1998, anch'esse relative alla regolamentazione in discorso.

³ La numerazione degli articoli del Trattato è quella vigente all'epoca dei fatti.

⁴ Come noto dopo l'entrata in vigore del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea («TFUE»), la numerazione degli articoli relativi alla concorrenza è cambiata, per cui gli originari articoli 81 e 82 sono stati "sostituiti" dagli articoli 101 e 102.

La Commissione apriva un procedimento in conformità al regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17 e notificava alla FIFA una comunicazione degli addebiti in data 19 ottobre 1999. La comunicazione degli addebiti definiva il regolamento una decisione di associazione di imprese nel senso dell'art. 81 CE e metteva in discussione la compatibilità con tale disposizione delle restrizioni contenute nel detto regolamento, vale a dire il carattere obbligatorio della licenza, l'esclusione della sua attribuzione a persone giuridiche, il divieto a carico delle società e dei giocatori di ricorrere ad agenti non autorizzati, la richiesta di una garanzia bancaria e la previsione di sanzioni.

Il 4 gennaio 2000, rispondendo alla comunicazione degli addebiti, la FIFA contestava che il regolamento summenzionato potesse essere definito una decisione di associazione di imprese. Adduceva, per giustificare le restrizioni che esso comportava, uno spirito di moralizzazione e di qualificazione della professione e sosteneva che era possibile derogare al divieto di cui all'art. 81,1 sul fondamento dell'art. 81, n. 3, CE.

Il 24 febbraio 2000 si teneva un'audizione negli uffici della Commissione, alla quale partecipavano i rappresentanti del sig. Piau e della FIFA, nonché quelli del sindacato internazionale dei calciatori professionisti, la FIFPro, che esprimeva l'interesse dei giocatori alla regolamentazione dell'attività degli agenti.

A seguito del procedimento amministrativo avviato dalla Commissione, il 10 dicembre 2000 la FIFA adottava un nuovo regolamento per l'attività degli agenti di giocatori, entrato in vigore il 1° marzo 2001 e di nuovo emendato il 3 aprile 2002.

Il nuovo regolamento della FIFA mantiene l'obbligo, per esercitare la professione di agente di giocatori, che continua ad essere riservata alle persone fisiche, di possedere una licenza rilasciata dalla federazione nazionale competente per un periodo illimitato (artt. 1, 2 e 10). Il candidato, oltre ad avere una «reputazione impeccabile» (art. 2), deve sottoporsi ad un esame scritto (artt. 4 e 5), sotto forma di questionario a risposta multipla, finalizzato a verificare le sue conoscenze giuridiche e sportive (allegato A). L'agente deve altresì stipulare un'assicurazione di responsabilità professionale o, in subordine, depositare una garanzia bancaria dell'importo di CHF 100 000 (artt. 6 e 7).

Il rapporto tra l'agente e il giocatore deve essere sancito da un contratto scritto della durata massima di due anni, rinnovabile. Il contratto deve prevedere la remunerazione dell'agente, che è calcolata in funzione della remunerazione di base lorda del giocatore e fissata, salvo diverso accordo delle parti, nella misura del 5% della stessa. Una copia del contratto va trasmessa alla federazione nazionale, che tiene a disposizione della FIFA un registro dei contratti ricevuti (art. 12). Gli agenti autorizzati devono, *inter alia*, osservare gli statuti e i regolamenti della FIFA e non possono avvicinare un calciatore che è sotto contratto con una società (art. 14).

È prevista una serie di sanzioni nei confronti delle società, dei giocatori e degli agenti. Tutti sono passibili, nel caso in cui trasgrediscano le regole suddette, di una cauzione, una censura o un avvertimento, nonché di ammende (artt. 15, 17 e 19). Agli agenti può essere inflitta la sospensione o il ritiro della licenza (art. 15);

ai giocatori, la sospensione fino a 12 mesi (art. 17); alle società possono essere inflitti anche la sospensione e il divieto di qualsiasi trasferimento per almeno tre mesi (art. 19); ammende possono essere inflitte a tutti, agenti giocatori e società. Quanto agli agenti, l'importo dell'ammenda non è precisato, come non lo era nel regolamento iniziale, mentre per i giocatori e per le società è ormai pari, rispettivamente, ad almeno 10.000 o 20.000 franchi svizzeri (artt. 15, 17 e 19). Le sanzioni possono essere imposte congiuntamente (artt. 15, 17 e 19). In caso di controversie è competente la federazione nazionale interessata o la «Commissione dello Status del Calciatore» (art. 22). Misure transitorie permettono la convalida delle licenze accordate in conformità alla vecchia normativa (art. 23). Sono allegati al regolamento modificato anche un codice di condotta professionale e un modello standard di contratto di rappresentanza (rispettivamente, allegati B e C).

Gli emendamenti apportati il 3 aprile 2002 precisano che i cittadini dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE) indirizzeranno la domanda di licenza alla federazione nazionale del proprio Paese o del Paese in cui risiedono, indipendentemente dalla durata della residenza, e potranno stipulare la polizza assicurativa prescritta in qualunque Paese dell'Unione europea o del SEE.

Il 9 e il 10 luglio 2001 il Parlamento europeo dichiarava chiusi i fascicoli aperti a seguito delle citate petizioni.

La Commissione inviava al sig. Piau, il 3 agosto 2001, una lettera ex art. 6 del regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1998, n. 2842, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell'articolo 81 e dell'articolo 82 del Trattato CE. La Commissione vi affermava che il suo intervento presso la FIFA aveva portato all'eliminazione delle misure più restrittive contenute nel regolamento per l'attività degli agenti di giocatori e che non sussisteva più un interesse da parte della Comunità a dar seguito al procedimento.

Il 12 novembre 2001 la Commissione indirizzava una lettera simile alla *Multiplayers International Denmark*, alla quale quest'ultima non rispondeva.

In risposta alla lettera 3 agosto 2001, il 28 settembre 2001 il sig. Piau informava la Commissione di mantenere la denuncia. Faceva valere che nel regolamento modificato permanevano le infrazioni all'art. 81, n. 1, CE relativamente all'esame e all'assicurazione professionale e che ne erano state introdotte di nuove sotto forma di regole deontologiche, di modello standard di contratto e di [modalità di] calcolo della remunerazione. Da tali restrizioni, a suo avviso, non era possibile esimersi con una deroga ex art. 81, n. 3, CE. Il ricorrente affermava, poi, che la Commissione non aveva esaminato la regolamentazione controversa alla luce del dettato dell'art. 82 CE.

Con decisione 15 aprile 2002 la Commissione rigettava la denuncia del sig. Piau. Secondo l'Istituzione, non sussisteva un interesse comunitario sufficiente a dar seguito al procedimento giacché le disposizioni più restrittive censurate erano state abrogate – quanto al carattere obbligatorio della licenza, lo si poteva giustificare –, a quelle che permanevano avrebbe potuto derogarsi sul fondamento dell'art. 81, n. 3, CE e l'art. 82 CE non trovava applicazione nella fattispecie.

2.1 La sentenza Piau

Avverso tale decisione il sig. Piau presentava ricorso davanti all'allora Tribunale di Primo Grado delle Comunità europee, oggi Tribunale. Con sentenza del 26 gennaio 2005, lo stesso Tribunale respingeva il ricorso presentato dal signor Laurent Piau.

Numerosi sono i punti di estremo interesse contenuti nella sentenza.

Di questi alcuni esorbitano l'oggetto della presente trattazione,⁵ mentre altri ne costituiscono in certa misura il presupposto.

In particolare, per quello che qui rileva, occorre sottolineare che il giudice comunitario sancisce a chiare lettere la nozione di associazione di imprese in capo alla FIFA nonché la natura di decisione di associazione di imprese al regolamento agenti.

Più precisamente, il Tribunale sottolinea come il regolamento agenti sia stato adottato dalla FIFA *motu proprio* e non in virtù di poteri normativi che le sarebbero stati delegati da autorità pubbliche per esercitare un compito riconosciuto di interesse generale riguardante l'attività sportiva e come non si giustifichi nemmeno con la libertà di organizzazione interna delle associazioni sportive.

Inoltre, il suo carattere vincolante per le federazioni nazionali membri della FIFA, oltre che per le società, per i giocatori e per gli stessi agenti, conferma la volontà della FIFA di coordinare il comportamento dei suoi membri verso l'attività degli agenti di giocatori.⁶ Il regolamento agenti costituisce pertanto una decisione di associazione di imprese di cui all'art. 81, 1 del Trattato (oggi art. 101 TFUE).

Nel caso di specie tuttavia, per effetto delle modifiche intervenute nel Regolamento agenti successivamente alla denuncia del sig. Piau, il Tribunale, nell'esercizio delle proprie prerogative istituzionali, ha confermato la correttezza dell'operato della Commissione, la quale «*non avrebbe commesso errori manifesti di valutazione sulla portata delle disposizioni della normativa controversa e sulla denunciata persistenza degli effetti anticoncorrenziali del regolamento iniziale, all'origine della denuncia del sig. Piau*».

Inoltre, sempre ad avviso del Tribunale, le valutazioni che la Commissione ha svolto riguardo all'applicabilità dei criteri di cui al paragrafo 3 dell'art. 81 del Trattato (oggi, come detto, 101 TFUE) erano esenti da vizi, concludendo quindi

⁵ Un'unica notazione merita il fatto che il Tribunale di Primo Grado si sia spinto ad osservare (paragrafi 77 e seguenti) che i poteri di cui gode la FIFA, incidendo su talune libertà fondamentali, dovrebbero avere una natura pubblicistica che viceversa non sussiste, mancando alcune delega in tal senso dall'autorità pubblica. *Prima facie*, pertanto, un siffatto organismo (la FIFA) non parrebbe, ad avviso del giudice di prime cure, coerente con il diritto comunitario. Ciò premesso, lo stesso Tribunale al paragrafo 79 della sentenza ricorda che «(...) [I]l sindacato giurisdizionale è necessariamente circoscritto alle norme in materia di concorrenza e alla valutazione effettuata dalla Commissione sulle violazioni che il Regolamento FIFA vi avrebbe arrecato. Tale sindacato non può perciò estendersi ad altre disposizioni del Trattato se non quando la loro eventuale violazione riveli contestualmente una violazione del diritto della concorrenza, e non può neppure spingersi a verificare eventuali violazioni di principi fondamentali se non qualora queste integrino un'infrazione al diritto della concorrenza».

⁶ Cfr., TPG, sentenza Piau, cit., para. 74 e 75.

circa la fondatezza dell'esentabilità dal divieto di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo.

Infine, il Tribunale ancora una volta, sebbene non lo faccia diffusamente, conferma la propria giurisprudenza precedente e, segnatamente quanto affermato nella sentenza *Bosman*,⁷ laddove dice che quando si tratti di un'attività economica di prestazione di servizi non è invocabile il principio di specificità dello sport⁸ che, per l'appunto, attiene esclusivamente alle regole ad esso strettamente peculiari.

3. *L'indagine conoscitiva dell'AGCM*

Nella sua adunanza del 31 marzo 2005, l'Autorità ha deliberato l'avvio di un'indagine conoscitiva nel settore del calcio professionistico, sulla base di una serie di presupposti che può essere utile riportare:

«1. Il calcio professionistico in Italia è disciplinato e promosso dalla FIGC, in conformità con gli indirizzi dettati dalle federazioni sportive internazionali (UEFA e FIFA). Sono tesserati della Federazione: i dirigenti federali, gli arbitri, i dirigenti delle società di calcio ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse, i tecnici e i calciatori.

In particolare, lo Statuto della FIGC attribuisce alla Federazione il potere di emanare i principi informativi per i regolamenti dell'Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.) e delle Leghe. Le norme federali riservano alla FIGC la nomina dei componenti degli organi di giustizia sportiva e disciplinano l'attività degli agenti di calciatori attraverso l'emanazione di un apposito "Regolamento per l'esercizio dell'attività di agente di calciatori".

2. L'Autorità è consapevole delle peculiarità proprie del mondo dello sport e, in particolare, del calcio professionistico, che includono la definizione di regole non solo tecniche necessarie al corretto funzionamento delle competizioni sportive. Tali regole, qualora incidano sull'attività economica degli operatori coinvolti, potrebbero comunque giustificare delle restrizioni della concorrenza, quando siano finalizzate al raggiungimento del legittimo obiettivo di garantire un equilibrato svolgimento delle competizioni sportive, nonché parità di condizioni nello sviluppo dell'attività sportiva medesima. Tuttavia l'Autorità ritiene che le eventuali restrizioni di natura concorrenziale debbano rispondere al criterio di proporzionalità, dovendo quindi risultare strettamente necessarie e indispensabili per raggiungere i suddetti obiettivi, costituendo, al tempo stesso, la soluzione meno restrittiva della concorrenza.

3. In tale contesto, sembrano emergere alcune anomalie nel funzionamento del settore del calcio professionistico, le quali sarebbero, almeno in parte, favorite da previsioni normative e regolamentari di settore relative alle diverse

⁷ Corte di Giustizia, sentenza 15 dicembre 1995, causa C- 415/93, *Union royale belge des sociétés de football association ASBL e altri contro Jean-Marc Bosman e altri*, Raccolta, 1995, p. I 4921, punto 73.

⁸ Cfr., TPG, sentenza Piau, cit., para. 73.

tipologie di operatori. Tra queste rilevano, ad esempio, alcune norme contenute nel “Regolamento per l’esercizio dell’attività di agente di calciatori”, quali, tra le altre, l’obbligo, a carico dell’agente, di utilizzare, per la conclusione dei contratti, esclusivamente i moduli predisposti annualmente dalla Commissione Agenti (istituita presso la FIGC), i quali fissano compensi percentuali minimi e massimi per le diverse prestazioni, nonché il meccanismo di penali, in caso di revoca unilaterale da parte di un calciatore. Le limitazioni concorrenziali che possono derivare da dette disposizioni regolamentari devono essere valutate secondo i criteri di necessità e proporzionalità con riferimento all’obiettivo, sopra richiamato, dell’equilibrato svolgimento delle attività concernenti il calcio professionistico.

4. Con specifico riferimento ai comportamenti dei diversi operatori del settore, si rileva la presenza, nel mercato dei servizi di intermediazione inerenti le prestazioni sportive di calciatori professionisti, di imprese in posizione di particolare preminenza, anche in ragione dei rapporti con soggetti, privati e istituzionali, attivi a vario titolo nel medesimo settore. Detta situazione potrebbe comportare un affievolimento del gioco della concorrenza nel settore interessato, con conseguenti distorsioni sia sulla libertà di circolazione dei calciatori, sia sul più ampio funzionamento dei campionati di calcio professionistici.

5. Le previsioni normative di settore e il ruolo di determinati operatori appaiono idonei ad individuare un sistema in grado di alterare, in modo anche significativo, le dinamiche concorrenziali del settore, sia con riferimento al trasferimento dei calciatori sia al più ampio contesto relativo all’andamento delle competizioni calcistiche.

6. In considerazione di tali elementi, ed in ragione della rilevanza economica e della complessità del sistema sportivo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende procedere ad un’indagine conoscitiva di natura generale nel settore del calcio professionistico, con particolare riferimento alle previsioni normative e regolamentari di settore, all’individuazione dei mercati rilevanti, alla rilevanza concorrenziale dei comportamenti tenuti dagli operatori attivi nel settore del calcio professionistico».⁹

Nel successivo maggio 2006, l’AGCM procedeva, considerata la situazione di criticità che interessava in quel momento il settore del calcio professionistico, alla chiusura parziale della propria indagine, con specifico riguardo all’analisi della regolamentazione dell’attività di agente di calciatori.

Il presupposto da cui l’indagine prendeva le mosse era la necessità di verificare le ragioni e la proporzionalità delle regole adottate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio («FIGC») in materia di agenti di calciatori e, segnatamente, la congruità delle previsioni contenute nel Regolamento per l’esercizio dell’attività di agente di calciatori («Regolamento FIGC agenti») rispetto alla normativa in materia di concorrenza.

⁹ Provvedimento n. 14156 del 31 marzo 2005 in Boll. n. 13/2005.

Più precisamente, l'obiettivo era quello di verificare l'eventuale idoneità del Regolamento FIGC agenti ad alterare le dinamiche concorrenziali del settore calcistico con riguardo sia al trasferimento dei calciatori che, più in generale, all'andamento delle competizioni calcistiche.

Le conclusioni cui perviene l'Autorità sono rilevanti sotto differenti profili.

Innanzitutto, l'Autorità ribadisce, ovvero, più propriamente sancisce, per lo meno a livello nazionale, il ristretto perimetro della "peculiarità" dello sport come eccezione all'applicazione delle regole di concorrenza.

In particolare, *«le peculiarità proprie del settore dello sport possono rilevare in tale ambito solo nella misura in cui l'attività degli agenti si presta ad interferire con principi e prassi prettamente sportive che, benché suscettibili di restringere la concorrenza, risultino necessarie a garantire il corretto ed equilibrato funzionamento delle competizioni sportive»*.¹⁰

In secondo luogo, procedendo all'inquadramento giuridico dell'attività di agente di calciatori, l'Autorità, dopo averne sottolineato la rilevanza, in particolare nelle fasi di trasferimento di un calciatore tra società di calcio professionistiche, unitamente alla circostanza per cui tale figura è esplicitamente regolamentata dalla FIGC con apposito regolamento, conclude per la necessità di svolgere sugli agenti un'autonoma valutazione da un punto di vista *antitrust*.

Più precisamente, dopo avere passato in rassegna le dinamiche concorrenziali che caratterizzano il settore – tipologia e numero di operatori attivi, quote di mercato, analisi dettagliata delle singole clausole del Regolamento FIGC agenti – l'Autorità conclude circa l'esistenza di previsioni contenute nel Regolamento FIGC che non trovano alcun riscontro nell'omologo Regolamento FIFA (vale a dire nella regolamentazione internazionale di settore che stabilisce delle linee guida a cui tutte le federazioni nazionali devono attenersi) e circa l'idoneità di tali previsioni di condizionare in maniera significativa la condotta degli agenti e, conseguentemente, di ostacolare le opportunità di confronto concorrenziale tra gli operatori favorendo comportamenti collusivi.

3.1 Le conclusioni dell'AGCM ed il loro recepimento nel Regolamento FIGC agenti

Ad esito della propria indagine conoscitiva, nell'ambito della quale sono state formulate diverse richieste di informazioni nonché sentiti in audizione numerosi operatori del settore e cultori della materia, l'AGCM ha raggiunto alcune importanti e dettagliate conclusioni che, ai fini del presente contributo, è utile riportare qui di seguito: *«[L]'analisi svolta ha evidenziato come il Regolamento agenti della FIGC contiene previsioni che non trovano alcun riscontro nel Regolamento FIFA. Tali previsioni sono suscettibili di condizionare in maniera significativa la condotta degli agenti di calciatori sul mercato, così da ostacolare le opportunità di confronto concorrenziale tra gli operatori e da favorire*

¹⁰ Cfr. Indagine Conoscitiva dell'AGCM, para 12.

comportamenti collusivi».

In altri termini, ad avviso dell'Autorità, *«l'attività di agente di calciatore è un'attività tipicamente economica, rispetto alla quale non possono rilevare le specificità del settore del calcio; pertanto, essa si presta a formare oggetto di sindacato ai sensi della normativa a tutela della concorrenza»* (enfasi aggiunta).

In questa prospettiva, l'Autorità ritiene che debbano essere sottoposte a revisione quelle previsioni del vigente Regolamento FIGC che a suo avviso hanno introdotto ingiustificate restrizioni all'attività in esame.

Più precisamente *«l'analisi svolta ha evidenziato che le disposizioni esaminate sollevano problemi di natura antitrust che possono essere ricondotti alle seguenti tipologie: i) vincoli all'accesso alla professione; ii) standardizzazione dei rapporti contrattuali agente-calciatore; iii) clausole leganti; iv) inidoneità delle attuali previsioni in materia di conflitto di interessi a garantire pari opportunità agli agenti attivi sul mercato».*

L'analisi dell'Autorità ha quindi evidenziato che *«l'obbligo di iscrizione ad un apposito Albo, peraltro assistito da un sistema sanzionatorio, non risponde ad esigenze di necessità e proporzionalità, atteso che la previsione di un esame per l'ottenimento della licenza rappresenta uno strumento di per sé sufficiente a garantire l'accesso alla professione a soggetti qualificati».* Tale orientamento, peraltro, trova riscontro nella prassi decisionale della stessa Autorità che ha sempre espresso la propria contrarietà *«all'istituzione di Albi per professioni il cui esercizio non coinvolge interessi di natura generale, come è il caso dell'attività di agente di calciatori, ritenendo che l'obbligo di iscrizione a detti Albi configuri un'ingiustificata barriera all'accesso».*

L'Autorità ha pertanto ritenuto che il Regolamento FIGC dovesse essere modificato *«nel senso di prevedere, analogamente a quanto stabilito nel Regolamento agenti FIFA, che ai fini dell'accesso alla professione di agente di calciatori sia sufficiente l'ottenimento della licenza».*

In particolare la modifica doveva interessare anche le *«previsioni del Regolamento che determinano la standardizzazione dei rapporti contrattuali tra agente e calciatore (...)»* nella misura in cui prevedevano *«l'obbligo di utilizzare “esclusivamente” i moduli predisposti dalla Commissione»*, stabilendo *«aprioristicamente le condizioni in virtù delle quali un agente accetta il mandato conferitogli da un calciatore»*, che in concreto avevano l'effetto di ostacolare la concorrenza tra agenti. Ciò sia con riguardo alla previsione delle penali che gravano sul calciatore nell'ipotesi di revoca dello stesso, nonché in relazione all'obbligo di ricorrere alla camera arbitrale istituita presso la FIGC in caso di controversie.

Nella propria analisi l'Autorità evidenziava che *«[U]na maggiore libertà contrattuale [avrebbe indotto] gli agenti a competere tra loro anche sotto il profilo delle condizioni offerte ai propri clienti e [avrebbe consentito] ai*

calcianti di disporre di maggiori elementi di valutazione nella scelta del proprio agente».

Un ulteriore elemento dell'analisi dell'Autorità riguardava *«le previsioni del Regolamento che comportano effetti “leganti”. In particolare, oltre [agli] obblighi che incombono sul calciatore che revochi il mandato prima della scadenza del contratto, rilevano le disposizioni che impongono al calciatore di corrispondere comunque un compenso al proprio agente anche ove l'ingaggio ottenuto non sia dovuto all'opera svolta dall'agente medesimo. Ulteriori effetti leganti sono poi connessi all'obbligo di conferire l'incarico in via esclusiva ad un solo agente e al divieto di contattare un calciatore per indurlo a cambiare agente.*

Le suindicate previsioni si [prestavano] a falsare la concorrenza in quanto, nella misura in cui viene fortemente ostacolata la possibilità per il calciatore di rivolgersi ad un nuovo agente, sono idonee a ridurre gli incentivi degli agenti a diversificare la propria attività nonché a dimostrare la propria efficienza in termini di capacità di procurare ingaggi più favorevoli.

Ne discende che le citate previsioni, che ancora una volta non trovano corrispondenza nel Regolamento FIFA, devono essere emendate al fine di consentire un effettivo confronto tra gli agenti attivi sul mercato».

Ulteriori elementi di preoccupazione espressi dall'AGCM riguardavano l'assenza di una disciplina adeguata delle ipotesi dei c.d. conflitti di interessi.

A tale proposito, l'Autorità ha osservato che *«la presenza di legami familiari tra l'agente e i soggetti che ricoprono cariche di rilievo nelle società di calcio e nelle federazioni attribuisca un vantaggio concorrenziale non riconducibile ad una maggiore efficienza dello stesso agente. Gli agenti dovrebbero piuttosto essere messi in condizione di confrontarsi sulla base delle loro effettive capacità professionali, anche a vantaggio delle aspettative di ingaggio dei calciatori».*

Il tema del conflitto di interessi, inoltre, era strettamente connesso alle questioni di natura concorrenziale anche con riguardo all'ipotesi, non disciplinata dal Regolamento FIGC, dell'agente che rappresenti contestualmente calciatori e allenatori.

Più in generale, ad avviso dell'AGCM *«la rappresentanza di interessi differenziati e potenzialmente in conflitto è in grado di condizionare la libertà di scelta dei diversi soggetti coinvolti nel rapporto di rappresentanza.*

Per tale motivo, l'Autorità ritiene che non debba essere consentito agli agenti di calciatori di gestire quelle trattative che vedano come destinatari o beneficiari dell'attività svolta dall'agente soggetti che abbiano legami parentali o di affinità quantomeno entro il secondo grado con l'agente stesso».

La correlazione esistente tra il conflitto di interessi e le tematiche di natura concorrenziale è ulteriormente dimostrata, nell'esame empirico condotto dalla stessa Autorità, dal fatto che il settore del calcio sarebbe caratterizzato da un lato da una certa stabilità delle quote di mercato degli operatori e, dall'altro, dalla presenza, tra

i principali operatori del settore, di soggetti connotati da specifici rapporti di parentela con esponenti di rilievo di società di calcio professionistiche.

Tale contesto sarebbe, nella ricostruzione dell'AGCM, in larga parte riconducibile sia a quelle disposizioni regolamentari che rendono vischiose le dinamiche concorrenziali tra i soggetti attivi sul mercato (quali la previsione di un sistema di doppia penale, l'obbligo di conferire l'incarico in via esclusiva ad un solo agente, il divieto di contattare un calciatore per indurlo a cambiare agente) sia all'assenza di un esplicito divieto di esercitare l'attività di agente da parte di quei soggetti che potrebbero beneficiare, rispetto ai concorrenti, di rapporti di parentela privilegiati con esponenti di società di calcio o federali.

In conclusione, *«l'Autorità segnala la necessità di procedere a una modifica, nel senso sopra indicato, delle seguenti previsioni del vigente Regolamento Agenti FIGC: art. 2, comma 1, lettera a); art. 8, comma 1, lettera a); art. 10, comma 1; art. 11, comma 2; art. 12, comma 3; art. 13, comma 4; art. 15; art. 20, ultima parte; art. 23, comma 4; allegato A (Codice di Condotta Professionale), punto IV; allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali), art. 7, comma 1.*

Inoltre, in materia di “conflitto di interessi”, con specifico riferimento all'ipotesi dell'esistenza di legami parentali tra un agente e un tecnico della FIGC (quale il Commissario Tecnico della Nazionale di calcio), l'Autorità suggeriva l'introduzione di meccanismi di controllo, anche di tipo sanzionatorio (tra i quali, la revoca della licenza di agente) nel caso in cui tali legami parentali siano sfruttati al fine di trarne un indebito vantaggio competitivo nei confronti dei concorrenti (ad esempio, mediante la promessa di convocazione in Nazionale).

Ancora, simili meccanismi dovrebbero essere introdotti con specifico riguardo all'ipotesi di legami parentali tra agenti o soci di società di agenti e soggetti che ricoprono cariche di rilievo in un istituto bancario finanziariamente esposto, in misura significativa, nei confronti di società di calcio; ciò al fine di evitare che detti legami possano indebitamente avvantaggiare l'agente o la società di agenti che versi in tale situazione.

Da ultimo, si ribadisce l'opportunità che il Regolamento Agenti escluda espressamente la possibilità che uno stesso agente rappresenti contestualmente gli interessi di allenatori e calciatori o, quantomeno, che lo stesso possa rappresentare allenatore e calciatori appartenenti alla stessa squadra.

Sulla base delle considerazioni svolte, l'Autorità auspica che la FIGC si determini a modificare, in tempi brevi, il Regolamento sull'esercizio dell'attività degli agenti di calciatori nel senso indicato. Ciò in quanto si ritiene che gli emendamenti prospettati possano contribuire a ripristinare le condizioni per un corretto funzionamento del mercato».¹¹

¹¹ Cfr. Indagine Conoscitiva dell'AGCM, para. 132 e ss..

L'effetto immediato di tali conclusioni è stato, come noto, la riforma del Regolamento FIGC agenti, alla luce delle indicazioni formulate dall'Autorità nella propria Indagine Conoscitiva.

In particolare, le principali modifiche possono essere così sintetizzate:

- l'incarico può essere conferito sia a titolo esclusivo che a titolo non esclusivo: quest'ultima circostanza deve risultare da separata scrittura o da clausola specificatamente approvata, e deve essere comunicata per iscritto, a cura dell'agente, alla Commissione Agenti e alla controparte in occasione di ogni trattativa, pena l'irrogazione di sanzioni disciplinari e l'invalidità dell'incarico. La durata dell'incarico, inoltre, non può essere superiore a 2 anni;
- nel nuovo testo, conformemente a quanto lamentato dall'Autorità, sono state eliminate le previsioni di cui alla seconda parte del previgente comma 2 dell'art. 11 Reg. Agenti, laddove si prevedeva che in caso di revoca dell'incarico il calciatore era comunque obbligato a corrispondere il compenso pattuito sino alla scadenza del contratto e che, qualora le parti non avessero stabilito il pagamento di una somma predeterminata, l'agente revocato avrebbe avuto diritto ad un indennizzo non inferiore ad €2.600,00 per i calciatori di serie C2, €5.000,00 per quelli di serie C1, €15.500,00 per quelli di serie B e €31.000,00 per i giocatori di serie A, prendendo in considerazione la società in favore della quale vigeva il tesseramento all'atto della revoca. Si prevedeva inoltre che in caso di stipula di un nuovo contratto da parte del calciatore, l'agente revocato aveva diritto ad un indennizzo pari al 5% del reddito annuo lordo laddove tale indennizzo fosse stato superiore ai predetti importi minimi: in questo caso l'agente subentrato era obbligato in solido con il calciatore per il pagamento dell'indennizzo all'agente revocato. L'unico caso in cui l'indennizzo non era dovuto era quello di revoca per giusta causa dichiarata dal Collegio Arbitrale;
- il nuovo regolamento ha eliminato la previsione, contenuta nel precedente, sulla base della quale un agente poteva contattare un calciatore che era legato ad un altro agente solo un mese prima della scadenza del contratto in essere: tale disposizione, analogamente al parimenti abrogato art. 3 comma 7 Reg. Agenti, è stata ritenuta ultronea rispetto a quanto stabilito dal regolamento FIFA, il quale si limita a prevedere che l'agente non debba contattare un giocatore sotto contratto allo scopo di persuaderlo a interrompere anticipatamente tale rapporto contrattuale (art. 14 lett. c) Reg. FIFA);
- la nuova formulazione dell'art. 15 sancisce innanzitutto il divieto per gli agenti di assumere la rappresentanza di più parti in sede di stipula di un contratto tra società e calciatore e/o tra due società. Si fa altresì divieto, da un lato, di ricevere incarichi, somme o stipulare accordi con società per le quali risultino tesserati soggetti rappresentati dallo stesso agente, e dall'altro le medesime attività sono vietate allorquando riguardino calciatori

tesserati con un club che sia legato all'agente da un accordo in vigore. L'agente che abbia curato il trasferimento di un calciatore ad una società, non può intrattenere rapporti professionali con quest'ultima per un periodo di 12 mesi dal trasferimento in parola. Analogamente, qualora l'agente abbia agito nell'interesse della società, non potrà operare a favore del giocatore oggetto del trasferimento per il medesimo periodo, a decorrere dalla data del tesseramento;

- l'art. 17 comma 5 è stato infine introdotto *ex novo* prevedendo che «[È] comunque vietato agli Agenti qualsiasi attività che comporti un conflitto di interessi, anche potenziale, o che sia volto ad eludere i divieti o le incompatibilità previsti dal presente regolamento».

4. *La figura dell'agente e la normativa sulla concorrenza*

L'esame analitico che è stato effettuato nei paragrafi precedenti, seppure limitatamente alla tematica dell'agente dei calciatori, consente di desumere alcuni principi generali che possono essere considerati applicabili alla figura dell'agente, indipendentemente quindi dalla disciplina sportiva in cui opera.

Innanzitutto, occorre precisarlo a titolo preliminare, l'importanza della sentenza *Piau*, a livello comunitario, e dell'Indagine Conoscitiva, a livello nazionale, risiede non solo nell'analisi concorrenziale strettamente connessa alla figura degli agenti, quanto al principio generale che se ne può desumere.

Tanto il Tribunale quanto l'AGCM hanno chiaramente sancito che il confine tra regole sportive, proprie del «monopolio» sportivo, estranee in quanto tali all'applicabilità della normativa comunitaria, e segnatamente delle regole di concorrenza, e queste ultime si è definitivamente assottigliato.

Quelle che fino alla sentenza *Piau* ed all'Indagine Conoscitiva dell'AGCM erano considerate previsioni regolamentari idonee a disciplinare meccanismi interni allo sport, ed in particolare al mondo del calcio, sono state scrutinate alla luce della normativa sulla concorrenza e dichiarate restrittive, in grado cioè di alterare il meccanismo concorrenziale, ovvero, in ultima istanza, il normale svolgimento dell'attività sportiva.

Per eliminare le alterazioni concorrenziali che derivavano dal regolamento agenti, la FIFA prima, a seguito dell'intervento della Commissione europea, e la FIGC dopo, preso atto delle conclusioni dell'AGCM, sono state entrambe costrette a modificare le loro regolamentazioni originarie, in modo da renderle coerenti con il dettato normativo.

5. *Conclusioni*

Dall'esame delle regolamentazioni in materia di agente dei calciatori emerge con chiarezza lo stretto rapporto ovvero la correlazione tra diritto dello sport e regole di concorrenza.

Il mondo del calcio, vale a dire la dimensione sportiva più rilevante all'interno dell'Unione europea e a livello mondiale, ha dovuto accettare di modificare le proprie regolamentazioni alla luce dell'intervento, in un caso, e, per così dire, dell'interessamento, in un altro, da parte della Autorità *antitrust* europea e nazionale.

Gli interventi della Commissione europea e dell'Autorità *antitrust* italiana confermano una sempre crescente attenzione delle Autorità di regolamentazione al corretto funzionamento delle dinamiche che caratterizzano il mondo dello sport, che, rappresentando sempre più una importante realtà economica ed imprenditoriale, deve sottostare allo scrutinio di tali Autorità, al fine di garantire la corretta applicazione delle normative vigenti evitando qualunque forma di restrizione o distorsione al normale spiegarsi della concorrenza.

In particolare, l'analisi concorrenziale condotta nei confronti delle regolamentazioni sugli agenti del calcio, indipendentemente ed al di là delle conseguenze, certamente rilevanti, che ha comportato (la modifica delle regolamentazioni oggetto di scrutinio), conferma, una volta di più, la piena applicabilità del diritto comunitario (sia esso applicazione delle libertà fondamentali e/o rispetto delle regole di concorrenza) al mondo dello sport, la cui specificità è ineluttabilmente destinata a ridursi, se non a sparire.

LA DISCIPLINA CIVILISTICA: MEDIAZIONE, AGENZIA, RAPPRESENTANZA E MANDATO

di *Francesco Manzari**

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Ordinamento sportivo e ordinamento statale: limiti di autonomia dell'ordinamento sportivo – 3. Unitarietà o pluralità della figura dell'Agente sportivo? L'Agente di calciatori – 4. Attività tipiche ed atipiche dell'Agente di calciatori – 5. Analisi dei possibili conflitti tra norme statali e norme regolamentari federali – 6. La natura giuridica dell'Agente: l'Agente come mediatore – 7. L'Agente e il contratto di agenzia – 8. Agente, mandato e contratto d'opera – 9. I rapporti tra mandato e rappresentanza applicati all'Agente – 10. L'Agente come figura atipica? Disciplina dei contratti misti e possibili conclusioni

1. *Introduzione*

A seguito delle profonde trasformazioni che hanno riguardato il mondo dello sport negli ultimi anni, facendo assurgere gli atleti sovente a vere e proprie celebrità televisive e pubblicitarie, anche la figura dell'agente sportivo (di seguito l'«Agente») ha subito una notevole evoluzione e mutazione.

Come sottolineato da molti autori,¹ a seguito dell'abolizione del vincolo sportivo, operata con la L. n. 91/1981 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti), si è notevolmente sviluppato il ruolo dell'Agente (prima denominato «procuratore sportivo»), atteso che il rapporto tra atleti professionisti e società di appartenenza è stato espressamente qualificato quale rapporto di lavoro subordinato, sostituendo il pre-esistente regime dei «cartellini a vita» con un vincolo contrattuale a tempo determinato, per un massimo di cinque anni.² Ciò ha favorito il regime dei trasferimenti degli atleti professionisti da una società sportiva all'altra,

* Avvocato, Associate Studio legale Dewey & Leboeuf, Roma.

¹ Si veda per tutti, M. DI FRANCESCO, *Il Ruolo dell'Agente di calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, Cacucci, Bari, 2007, 21 ss.; L. COLANTUONI, *Diritto Sportivo*, Giappichelli, Torino, 2009, 202 ss.

² L'Art. 5, comma 2, L. n. 91/1981, espressamente riconosce che «... è ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportive ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le formalità fissate dalle federazioni sportive nazionali...».

sebbene si continuasse a prevedere che, a contratto scaduto, la società cessionaria che intendeva porre sotto nuovo contratto l'atleta, era tenuta a riconoscere alla precedente società la cd. «indennità di preparazione e promozione». A tale intervento normativo statale, ha fatto seguito negli anni '90 la giurisprudenza europea (in particolare la famosa sentenza «Bosman»),³ la quale ha espressamente affermato l'illegittimità delle norme federali che prevedevano, in caso di trasferimento di un calciatore da una società ad un'altra, il pagamento della cosiddetta «indennità di formazione e promozione, nel caso in cui il contratto tra il calciatore e la società di appartenenza fosse scaduto. Tutto ciò per contrasto con le norme del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea in materia di libera circolazione dei lavoratori.

Tali interventi normativi e giurisprudenziali hanno determinato un'improvvisa crescita del potere contrattuale degli sportivi professionisti nei confronti delle società sportive e, di conseguenza, un corrispondente incremento dell'importanza degli Agenti, ovvero di quella figura manageriale deputata ad assistere gli atleti nelle trattative contrattuali e, in generale, nei rapporti con le società sportive.

Il presente capitolo si propone di analizzare il ruolo dell'Agente e le attività da questi esercitate, nonché il tipo di rapporto giuridico che lo lega ai soggetti di volta in volta assistiti, alla luce delle norme dell'ordinamento giuridico italiano, con il tentativo di ricondurre la figura dell'Agente ad uno dei tipi contrattuali disciplinati dal nostro ordinamento. Preme sottolineare, tuttavia, che la figura dell'Agente non è mai stata espressamente introdotta né regolamentata da alcuna norma dell'ordinamento giuridico italiano, essendo stata disciplinata esclusivamente dalle federazioni sportive nazionali,⁴ e che pertanto una corretta valutazione della natura giuridica dell'Agente non può prescindere da una preliminare analisi dei rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo.

2. *Ordinamento sportivo e ordinamento statale: limiti di autonomia dell'ordinamento sportivo*

Come sopra osservato, la figura dell'Agente non trova espresso riconoscimento nell'ordinamento giuridico statale, ma è stata disciplinata dalle singole federazioni sportive nazionali ed internazionali. Pertanto, al fine di valutare correttamente in quali termini ed entro quali limiti l'attività dell'Agente assuma rilievo nell'ambito del diritto statale, appare necessario ricostruire in primo luogo i rapporti esistenti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo.

Si è sempre sostenuto in dottrina e giurisprudenza che l'ordinamento sportivo fosse un ordinamento «speciale», dotato di propria autonomia regolamentare. L'inquadramento del fenomeno sportivo complessivamente inteso come

³ Corte di Giustizia, sentenza del 15 dicembre 1995, causa C – 415/93, *Bosman c. Royal Football Club de Liege*, in *Riv. Dir. Sport*, 1996, 541 ss.. Bosman, calciatore della serie B belga, lamentava difficoltà di trasferimento da una squadra all'altra a causa delle norme federali che richiedevano il pagamento dell'indennità di preparazione e formazione qualora il contratto fosse scaduto.

⁴ Per un esame dei regolamenti sull'Agente, emanate dalle singole federazioni nazionali, si rimanda alla Parte II della presente opera.

ordinamento giuridico autonomo, nasce dal superamento della «teoria normativista» sviluppatasi verso la fine del XIX secolo⁵ in favore della teoria c.d. «istituzionalista», dalla quale ne è disceso il riconoscimento dell'esistenza di una pluralità di ordinamenti giuridici nell'ambito dell'ordinamento statale.⁶ La specialità ed autonomia dell'ordinamento sportivo ha vacillato in occasione dei ripetuti interventi degli organi di giustizia comunitari,⁷ che hanno chiaramente espresso il principio secondo cui la potestà regolamentare riconosciuta alle federazioni sportive nazionali non può porsi in contrasto con i principi comunitari. L'intervento della giurisprudenza comunitaria ha fatto sì che l'ordinamento statale e quello sportivo si conformassero ai principi espressi in sede comunitaria, riconoscendo, di fatto, la loro soggezione alle norme di derivazione sovrastatale.⁸

Anche il nostro legislatore è intervenuto a chiarire i confini dell'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale dapprima con il D. Lgs. n. 242/1999 – Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dal D. Lgs. n. 15/2004 (il c.d. «Decreto Melandri»)⁹ – e successivamente con la L. n. 280/2003, che ha convertito, con modifiche, il D.L n. 220/2003 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva) (il c.d. «Decreto Salvacalcio»)¹⁰.

⁵ Si tratta della teoria normativa del diritto affermata da H. Kelsen, *La teoria pura del diritto*, che affermava l'unicità dell'ordinamento giuridico, formato da un insieme di norme e coincidente dunque con l'ordinamento normativo.

⁶ S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, 1918, secondo cui il concetto di ordinamento giuridico non si esaurisce nell'ordinamento normativo, ovvero nell'insieme di norme di derivazione statale, ma con ogni fenomeno associativo che presenti i caratteri della plurisoggettività, dell'organizzazione e della normazione.

⁷ Per un esame approfondito degli interventi degli organi di giustizia comunitari, si veda S. BASTIANON, B. NASCIBENE, *Lo sport e il diritto dell'Unione Europea*, in E. GREPPI, M. VELLANO (a cura di), *Diritto internazionale dello sport*, Giappichelli, Torino, 2010, 303 ss.

⁸ L'effetto delle sentenze della Corte di Giustizia sui noti casi Bosman, Deliege, Lethonen, Kolpac, ha comportato effetti diretti sugli ordinamenti sportivi dei singoli paesi, costringendo il legislatore nazionale a modificare l'Art. 6, L. N. 91/81 il cui testo originario prevedeva che, anche a rapporto contrattuale cessato, «...le federazioni sportive nazionali possono stabilire il versamento da parte della società firmataria del nuovo contratto alla società sportiva titolare del precedente contratto di una indennità di preparazione e di promozione dell'atleta professionista, da determinare secondo coefficienti e parametri fissati dalla stessa federazione in relazione alla natura ed alle esigenze dei singoli sport...».

⁹ Il Decreto Melandri, come successivamente modificato, disciplina il riassetto organizzativo del CONI. L'Art. 1 qualifica espressamente il CONI quale soggetto dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza del ministero per i beni e le attività culturali. Il successivo Art. 2 qualifica il CONI come una «confederazione» nella quale confluiscono tutte le federazioni sportive nazionali rappresentanti le singole discipline sportive, e che si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia alle deliberazioni ed indirizzi emanati dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO).

¹⁰ Con il Decreto Salvacalcio il governo è intervenuto per risolvere la situazione eccezionale creatasi nell'estate dell'anno 2003, in cui numerose società di calcio professionistiche, in violazione della clausola compromissoria contenuta nello statuto della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC), avevano adito i Tribunali Amministrativi locali per tutelare il proprio (asserito) diritto all'iscrizione ai campionati professionistici dai quali erano stati (a loro dire) illegittimamente esclusi, e dunque al

In particolare, è l'art. 1, comma 1, del Decreto Salvacalcio, ad affermare espressamente l'autonomia dell'ordinamento sportivo: «...*La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale (CIO)...*». L'autonomia riconosciuta all'ordinamento sportivo trova il proprio limite nei casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico statale di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo, ovvero una potenziale lesione di diritti soggettivi o interessi legittimi.¹¹

É riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

- «a) *l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;*
- b) *i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive...*».

A conoscere delle questioni sopra elencate (che potremmo definire di natura tecnico-disciplinare), sono competenti in via esclusiva gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.¹² Di contro, all'interno delle materie non riservate alla competenza esclusiva dell'ordinamento sportivo, si distinguono quelle potenzialmente lesive di diritti soggettivi (rapporti patrimoniali tra società, atleti e associazioni),¹³ devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, e le rimanenti controversie aventi ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni sportive nazionali, devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Lazio in primo grado e Consiglio di Stato in secondo grado), fermo restando che la cognizione del giudice ordinario o amministrativo è subordinata al previo esperimento di tutti i gradi di giudizio della giustizia sportiva.¹⁴

Alla luce di quanto sopra, si può affermare che, all'interno dell'ordinamento giuridico statale, che è l'unica istituzione a perseguire interessi generali di tutta la collettività, vi è una serie di ordinamenti giuridici settoriali, sott'ordinati all'ordinamento giuridico statale, tra cui l'ordinamento sportivo, dotati di una propria potestà regolamentare (norme di fonte secondaria) e di propri organi giurisdizionali, che non possono porsi in contrasto con le norme di rango superiore emanate dallo

fine di chiarire i rapporti e le reciproche competenze tra ordinamento sportivo e quello statale, in particolar modo in tema di giustizia.

¹¹ Art. 1, comma 2, Decreto Salvacalcio.

¹² Art. 2, comma 2, Decreto Salvacalcio.

¹³ Secondo E. LUBRANO *Ordinamento sportivo e giustizia statale*, in *Lo sport e il diritto*, 2004, 209, la norma deve interpretarsi estensivamente, pena seri dubbi di costituzionalità, fino a comprendere tutti i soggetti facenti parte dell'ordinamento sportivo (allenatori, direttori tecnico sportivi e preparatori atletici).

¹⁴ Art. 3, comma 1-2, Decreto Salvacalcio. Tale articolo fa altresì salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e regolamenti del CIO e delle Federazioni Sportive Nazionali, nonché da quanto stabilito nei contratti di lavoro sportivo stipulati ai sensi della L. n. 91/1981.

Stato (norme di legge e costituzionali).¹⁵

Per quanto osservato fino ad ora, anche all'interno dell'ordinamento giuridico sportivo può quindi riconoscersi una pluralità di sott'ordinamenti corrispondenti alle singole federazioni sportive nazionali (ad es. calcio, pallavolo, pallacanestro, ecc.), atteso che in ciascuna Federazione possono ravvisarsi gli elementi della plurisoggettività (l'insieme dei tesserati), dell'organizzazione (l'insieme degli organi istituzionali) e della normazione (l'autonomia regolamentare nei limiti del rispetto della normativa statale di rango superiore e dell'attività svolta dal CIO).

In sintesi, si può ritenere che l'ordinamento sportivo nazionale è costituito da un insieme di ordinamenti giuridici autonomi (il CONI e le sott'ordinate Federazioni Sportive Nazionali), la cui attività da un lato deve conformarsi agli indirizzi e deliberazioni emanati dal CIO, e dall'altro non può porsi in contrasto con norme statali di rango superiore (leggi e principi costituzionali), nonché sovrastatali (normativa comunitaria).¹⁶

Successivamente, si è cercato di individuare in concreto i limiti di autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statale, delineati in linea generale dal Decreto Salvacalcio, sebbene con interventi non sempre convergenti. In particolare, la giurisprudenza,¹⁷ ha affermato che «... il Legislatore ha distinto le controversie sottratte in toto alla cognizione dei giudici statali, per le quali opera il vincolo di giustizia e che sono rimesse alla sola cognizione degli organi interni di giustizia sportiva (art. 2, comma 2, Decreto Salvacalcio), dalle controversie che investono situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo aventi rilevanza per l'ordinamento statale. Si tratta di casi in cui vengono adottati dal CONI o dalle Federazioni veri e propri provvedimenti amministrativi lesivi di posizioni giuridiche soggettive e come tali assoggettati alla cognizione degli organi di giustizia statale. Peraltro, in tali casi il Legislatore ha stabilito che il ricorso agli organi di giustizia statale è possibile solo a condizione che siano esauriti i gradi di giustizia sportiva, essendo fatte salve le clausole compromissorie previste dagli Statuti e dai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive...».

È stato altresì affermato che il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo da quello statale, che riserva al primo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto «i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive», non appare comunque operante nel caso in cui la sanzione tecnico-disciplinare non esaurisce la sua incidenza nell'ambito strettamente sportivo, ma rifluisce nell'ordinamento generale

¹⁵ Esprime in modo impeccabile tale principio E. LUBRANO, *Ordinamento sportivo e giustizia statale*, cit., 209.

¹⁶ E. LUBRANO, *Ordinamento sportivo e giustizia statale*, cit.

¹⁷ TAR Lazio, 10 luglio 1999, n. 6820, in *Giur. Merito* 2009, 10, 2582; *contra*, Cass., sez. un., 16 dicembre 2009, n. 26286, in *Foro Amm. CDS* 2010, 1, 57, la quale, per le materie non riservate agli organi di giustizia sportivi, sembra limitare l'onere di adire preventivamente gli organi di giustizia sportiva, ai soli atti per i quali sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, ma tale interpretazione sembra essere contraria allo spirito del Decreto Salvacalcio.

dello Stato.¹⁸ In particolare, controversie tecniche sono quelle che riguardano il corretto svolgimento della prestazione sportiva, ovvero la regolarità della competizione sportiva, laddove vi è la competenza del giudice amministrativo statale per le questioni concernenti l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, associazioni sportive e di singoli tesserati, nonché i provvedimenti di ammissione ai campionati, come è reso palese dalla soppressione in sede di conversione dell'art. 2, comma 1, lett. c) del testo originario del Decreto Salvacalcio. Difatti tali provvedimenti hanno natura amministrativa in relazione ai quali le Federazioni esercitano poteri di carattere pubblicistico in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CONI.¹⁹

In conclusione si può ritenere che, sebbene il legislatore nazionale abbia contribuito a delineare il confine esistente tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, in particolar modo attraverso l'individuazione delle competenze riservate in via esclusiva alla giurisdizione degli organi di giustizia sportiva, lo scopo chiarificatore non si è realizzato appieno, attesa l'esistenza di numerose divergenze interpretative che si riscontrano in seno alla stessa giustizia amministrativa. Tali difficoltà ermeneutiche riflettono, del resto, la complessità che si riscontra nel tentativo di conciliare due principi che mostrano diversi momenti di potenziale conflitto: il principio dell'autonomia del diritto sportivo, consacrato negli artt. 2 e 18 della Costituzione,²⁰ e il principio di azione e difesa, espressamente qualificato come inviolabile dall'Art. 24 della Costituzione.²¹ Si segnala altresì che la riforma del Titolo V della Costituzione (Legge Cost. n. 3/2001), che ha modificato l'art. 117 della Costituzione ed il conseguente riparto di competenze normative tra Stato e regioni, ha espressamente identificato come materia di legislazione concorrente tra Stato e regioni, quella dell'«ordinamento sportivo». In seguito all'intervento del legislatore costituzionale, l'ordinamento sportivo è stato per la prima volta espressamente qualificato come tale nella Legge fondamentale dello Stato, sebbene una certa dottrina non abbia mancato di sottolineare i problemi esegetici nascenti da tale norma, che ha disposto una potestà normativa concorrente tra Stato e regioni, quasi l'autonomia dell'ordinamento sportivo non rifugga ad una possibile differenziazione regionale, sia pure alla luce dei principi fondamentali dettati dalla legislazione statale.²²

¹⁸ Cfr. TAR Lazio, sez. III, 3 dicembre 2009, n. 12409, in *Foro Amm. TAR 2009*, 12, 3505; Cons. Stato, sez. VI, 25 novembre 2008, n. 5782, in *Foro Amm., CDS 2008*, 11, 3111, definisce tale lettura della norma come «costituzionalmente orientata», ma in contrasto con l'interpretazione letterale della stessa, che sembra riconoscere la giurisdizione esclusiva del giudice sportivo in merito alle questioni tecnico-disciplinare, anche qualora esse siano idonee ad incidere su posizioni giuridiche soggettive.

¹⁹ Cons. Stato, sez. VI, 17 aprile 2009, n. 2333, in *Foro Amm., CDS 2009*, 4, 1040.

²⁰ L'Art. 2 della Costituzione afferma che «...La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità...», laddove l'Art. 18 consacra il diritto dei cittadini di «...associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale...».

²¹ In tal senso, Cons. Stato, 25 novembre 2008, n. 5782, cit.

²² Sui problemi esegetici derivanti dal riconoscimento costituzionale dell'ordinamento sportivo, da

L'analisi compiuta nel presente paragrafo, che non pretende di avere carattere di esaustività, data la complessità e le incertezze tuttora esistenti in materia, ci consente tuttavia una prima affermazione: l'attività svolta dall'Agente non può essere valutata esclusivamente all'interno dell'ordinamento sportivo, ma deve essere esaminata alla stregua dell'ordinamento statale e comunitario, nei cui confronti non può porsi in contrasto. Di qui l'esigenza di affrontare nei prossimi paragrafi i possibili profili di contrasto tra la sua attività, come disciplinata dalle norme regolamentari delle Federazioni sportive nazionali, con le norme di rango superiore di derivazione statale, nonché l'inquadramento civilistico della figura dell'Agente.

3. *Unitarietà o pluralità della figura dell'Agente sportivo? L'Agente di calciatori*

Dopo aver esaminato i rapporti esistenti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo, ci si deve porre un'ulteriore domanda preliminare, ovvero se possa inquadarsi l'Agente come figura unitaria, ovvero se debba ammettersi l'esistenza di una pluralità di «Agenti sportivi», la cui disciplina può variare in virtù dell'autonoma potestà regolamentare riconosciuta alle singole Federazioni Sportive nazionali.²³

Sulla base di quanto espresso nel paragrafo precedente, non può che sostenersi la seconda tesi, e pertanto, un'analisi dettagliata della figura dell'Agente dovrebbe coinvolgere tutti i regolamenti emanati sul tema dalle singole Federazioni Sportive nazionali. Pur non essendo compito del presente capitolo analizzare in dettaglio la disciplina dettata dalle singole Federazioni Sportive nazionali, per la cui lettura si rimanda alla Parte II del presente volume, ad una semplice lettura dei rispettivi regolamenti,²⁴ è facile intuire come le due figure presentino aspetti molto simili.

Per comodità espositiva, ed in virtù della maggiore completezza della normativa esistente in materia, limiteremo la nostra analisi alla figura dell'Agente di calciatori, figura preponderante all'interno dell'ordinamento sportivo generale. Fino al 1990, anno in cui la FIGC ha emanato il primo regolamento in materia di agenti, l'attività dell'allora procuratore sportivo rispondeva al principio della libertà delle forme contrattuali e non richiedeva il possesso di particolari qualifiche e competenze.

Nel precedente mercato, privo di riferimenti normativi, il procuratore svolgeva l'attività di «mediatore», limitandosi a mettere in contatto gli atleti e le società

una parte, e dalla potestà normativa concorrente Stato – regioni in tale materia, dall'altro, si veda F. CARDARELLI, *Ordinamento sportivo e potestà normativa regionale concorrente*, in *Foro Amm. TAR*, 2006, 11, 3707.

²³ Cfr. paragrafo 4.1.2. di cui sopra.

²⁴ Per l'Agente di calciatori si tratta del regolamento FIGC pubblicato con comunicato 100/A dell'8 aprile 2010 e disponibile sul sito web <http://213.215.145.251/it/215/4/15/ComunicatoUfficiale.shtml> (settembre 2010); per l'Agente sportivo nello sport della pallavolo, si tratta del regolamento di lega reperibile sul sito web www.legavolley.it/ (settembre 2010). Per gli altri regolamenti si rimanda alla parte II della presente opera.

sportive, senza alcuna opera assistenziale in fase di definizione dell'accordo contrattuale.²⁵ In sostanza, il procuratore sportivo era una sorta di *talent scout* deputato a scovare talenti e a metterli in contatto con le società sportive, in vista della stipula del contratto di lavoro tra società sportive ed atleti.²⁶

Con il regolamento FIGC del 1990, è stato invece istituito un Elenco Speciale dei procuratori sportivi presso la FIGC, dettandosi regole peculiari per lo svolgimento di tale attività. Il regolamento FIGC è stato poi successivamente modificato nel 1993 e nel 1997.

A livello internazionale, la figura del procuratore sportivo è stata istituzionalizzata nel 1994 dal primo regolamento FIFA in materia, con il quale il procuratore sportivo è stato individuato quale unico soggetto abilitato ad occuparsi del trasferimento di atleti in qualunque parte del mondo, dando tuttavia origine a quello che in dottrina è stato definito il meccanismo del «doppio binario» in virtù della non perfetta coincidenza tra normativa nazionale ed internazionale.²⁷ Tale situazione, in cui agli Agenti era concesso di ricoprire una doppia carica (quella di «agente FIFA» per l'assistenza ad atleti e società a livello internazionale, e quella di «Procuratore Sportivo» per l'assistenza sul territorio nazionale, riservata però ai soli atleti), si è protratta fino al 2001, anno in cui la FIFA ha approvato il Regolamento degli Agenti dei calciatori, imponendo alle singole Federazioni Nazionali di adottare una normativa conforme a quella internazionale, in funzione integrativa e specificativa della normativa internazionale. Con regolamento pubblicato con comunicato ufficiale, 22 novembre 2001, n. 81, la FIGC si è subito uniformata al dettato della federazione internazionale, sostituendo peraltro la figura del procuratore sportivo, con quella dell'Agente di calciatori.

In sostanza, successivamente al 2001, la qualifica di Agente ha consentito di operare indistintamente, con la medesima licenza, sia a livello nazionale che internazionale. La riconduzione *ad unicum* della figura dell'Agente dei calciatori è stata accolta con grande favore dagli operatori del mondo del calcio e si deve altresì evidenziare come l'intervento uniformatore si sia posto in piena sintonia con quanto abbiamo osservato nel paragrafo precedente in tema di rapporti tra Federazioni Sportive nazionali ed internazionali.

Il regolamento FIFA sugli Agenti attualmente in vigore, è stato emanato nel 2008²⁸ e sarà probabilmente modificato nel corso del 2011; la FIGC, invece, dopo un ulteriore intervento nel 2006 (comunicato ufficiale, 28 dicembre 2006, n. 48, che ha fatto seguito agli illeciti sportivi sfociati negli scandali di «Calciopoli» e all'esigenza di uniformare l'attività degli Agenti alla normativa antitrust), ha di

²⁵ G. SPAGNOLI, *Il procuratore sportivo*, Torino, 2005, 81 ss.

²⁶ L'espressione è di L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, cit., 203

²⁷ Si veda a riguardo, M. DI FRANCESCO, *Il ruolo dell'agente di calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, cit., 33; L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, cit., 207.

²⁸ Testo disponibile su www.fifa.com/aboutfifa/federation/administration/playersagents/regulations.html (settembre 2010); la traduzione del regolamento in italiano, a cura di M. COLUCCI e M. GAVALOTTI, è disponibile su www.colucci.eu (settembre 2010). Per un compiuto esame della relativa disciplina, si veda P. LOMBARDI, Parte II, capitolo 1.1., della presente opera.

recente adottato un nuovo regolamento sugli Agenti di calciatori, con comunicato ufficiale dell'8 aprile 2010 (di seguito il «Regolamento FIGC»²⁹).

4. *Attività tipiche ed atipiche dell'Agente di calciatori.*

Il Regolamento FIGC disciplina le attività tipiche dell'Agente di calciatori, ovvero quelle aventi rilevanza in seno all'ordinamento sportivo. In particolare, l'art. 3 stabilisce che l'Agente cura e promuove i rapporti tra un calciatore professionista ed una società di calcio professionistica, in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva, ovvero tra due società, per favorire la conclusione del trasferimento o la cessione di un contratto di un calciatore nell'ambito di una stessa Federazione o da una Federazione all'altra.

L'Agente può prestare la propria opera in favore di un calciatore professionista od in favore di una società sportiva ed il relativo incarico deve essergli conferito per iscritto, secondo i moduli predisposti dalla Commissione a pena di inefficacia.³⁰ In caso di attività prestata in favore di un calciatore, la stessa si estrinseca nell'opera di consulenza ed assistenza nel corso delle trattative dirette alla stipula del contratto, nella determinazione del suo contenuto, e nell'assistenza del calciatore in costanza di rapporto contrattuale. Nell'ipotesi di attività prestata in favore delle società sportive, l'Agente svolge attività di assistenza diretta a favorire il tesseramento, la conclusione o la cessione di contratti di calciatori. Ai calciatori ed alle società di calcio è vietato avvalersi dell'opera di una persona priva di Licenza, salvo il caso in cui l'incarico sia affidato ad un avvocato iscritto nel relativo albo professionale, ovvero ad un parente prossimo del calciatore (genitore, fratello o coniuge).³¹

Il Regolamento FIGC individua quale attività tipica dell'Agente quella consistente nell'assistenza ad atleti professionisti e società sportive nella stipula di contratti di prestazione sportiva, ovvero di favorire il trasferimento di calciatori da una società sportiva ad un'altra. Si deve però osservare che gli Agenti, in conseguenza della sempre maggiore visibilità assunta dai calciatori professionisti, e dal proliferare degli interessi economici in ballo nel mondo del calcio, svolgono un ruolo sempre più importante nell'ambito di attività non propriamente definibili come «sportive» (marketing, sponsorizzazioni, partecipazioni ad eventi televisivi, radiofonici, di moda, e a manifestazioni di ogni genere). Si pensi, in particolare, ai contratti di sponsorizzazione di cui sono parte i calciatori ed allo sfruttamento dei diritti di immagine in genere, attività in cui normalmente gli Agenti prestano la

²⁹ Per un approfondito esame delle norme contenute nel nuovo Regolamento FIGC, si veda E. LUBBRANO, Parte II, capitolo 1.3., della presente opera.

³⁰ Art. 16, comma 1, Regolamento FIGC

³¹ Art. 5, commi 1-2, Regolamento FIGC. Per un esame dei rapporti esistenti tra la professione di agente e quella di avvocato, si veda P. RODELLA, capitolo 4.3. della presente trattazione, nonché M. GRASSANI, *Avvocato ed agente calcistico: incompatibile la contemporanea iscrizione titolo (nota al parere del Consiglio Nazionale Forense 05 ottobre 2005)*, in *Riv. Econ. e Dir. Sport*, vol. I, fasc. 3, 2005, 89-100; L. COLANTUONI, *Diritto dello sport*, cit. 212.

propria assistenza in favore degli atleti.

Tali ulteriori attività non sono regolamentate all'interno dell'ordinamento sportivo, che pertanto si è limitato a rivendicare il controllo sull'attività dell'Agente alla stipula dei contratti sportivi e al trasferimento degli atleti da una società sportiva ad un'altra.

Si noti, a tal proposito, che i regolamenti FIGC del 1991 e del 1993, precedentemente in vigore, disciplinavano espressamente ulteriori attività dell'allora procuratore sportivo, quali ad esempio quelle dirette «...*alla regolamentazione dei rapporti giuridici con società affiliate alla FIGC...*»,³² ovvero «...*nell'attività diretta alla cessione, anche a favore di persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di calcio professionistico, dell'utilizzo dell'immagine, del nome o di quanto consimile del calciatore professionista...*».³³ Già nel successivo regolamento del 1997, è stato invece eliminato ogni riferimento ad attività connesse allo sfruttamento dei diritti di immagine e a qualsiasi altra attività collaterale.

Tale scelta non è casuale, in quanto si riteneva che le federazioni sportive nazionali non potessero disciplinare attività poste in essere dai procuratori, diverse da quelle inerenti l'ambito strettamente sportivo, ovvero le attività strumentali alla stipula dei contratti di prestazione sportiva con le società professionistiche.

In tal senso è intervenuta la giurisprudenza amministrativa,³⁴ la quale ha ritenuto illegittimo il regolamento FIGC del 1993, affermando espressamente che le attività connesse alla cessione dell'utilizzo dei diritti all'immagine, del nome e di quanto consimile, non restano delimitate all'interno dell'ordinamento sportivo, ma si svolgono essenzialmente nell'ordinamento generale, con la conseguenza che per tali attività non vi è spazio per un'autonoma normazione organizzativa da parte della federazione sportiva, che altrimenti finirebbe con l'incidere sulla posizione di un soggetto dell'ordinamento generale (il procuratore) che solo da tale ultimo ordinamento può essere disciplinata.

In tale ottica, è doveroso altresì osservare che l'art. 2 del Regolamento FIGC definisce gli Agenti quali «...*liberi professionisti senza alcun vincolo associativo nei confronti della FIGC, non potendo essere considerati ad alcun titolo tesserati della FIGC...*». Ne discende un'importante conseguenza: ovvero gli Agenti di calciatori, a differenza di atleti, allenatori, direttori tecnico sportivi e preparatori atletici,³⁵ non possono essere considerati soggetti appartenenti all'ordinamento sportivo, ma rimangono ad esso esterni.

Sul punto, si è efficacemente sottolineato³⁶ come gli stessi, pur essendo estranei all'ordinamento sportivo, vivano di una soggettività «riflessa», in quanto,

³² Art. 1, comma 2, del regolamento FIGC dell'8 aprile 1991.

³³ Art. 1, comma 2, del regolamento FIGC del 31 luglio 1993.

³⁴ TAR Lazio, Roma, 16 dicembre 1999, n. 3925, in *Foro Amm.*, 2000, 2355.

³⁵ Cfr. Art. 2, Legge 23 marzo 1981 n. 91, in *Gazz. Uff.* n. 86 del 27 marzo 1981.

³⁶ M. DI FRANCESCO, *Il ruolo dell'agente di calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, cit., 25; L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, cit., 205.

con l'ottenimento della licenza a loro nome, si obbligano in via negoziale a rispettare il Regolamento FIGC, le altre norme federali e le norme emanate dalla FIFA. Gli Agenti sono altresì soggetti al giudizio degli organi della giustizia sportiva, accettando la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti.³⁷ E difatti, la clausola compromissoria contenuta nell'art. 24 del Regolamento FIGC, stabilisce che, per qualunque controversia nascente in relazione all'incarico conferito all'Agente, è competente il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI.³⁸ In caso di inottemperanza ai lodi, sono comminate al soggetto inadempiente le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.³⁹ In sostanza, gli Agenti, per poter agire in seno all'ordinamento sportivo, sono «costretti» ad accettarne le regole, pur non essendone parte.

In conclusione, si può ritenere che il principio della soggettività riflessa dell'Agente ha come corollario che, per tutte le attività che abbiamo definito «atipiche», prestate in favore di atleti e società sportive (ad es. attività di marketing e sponsorizzazione), l'ordinamento sportivo ha riconosciuto la propria totale estraneità e pertanto le relative questioni devono essere valutate esclusivamente alla stregua delle norme dell'ordinamento statale. Si può pertanto affermare che alla FIGC spetti il pieno controllo sulla correttezza dell'operato dell'Agente per le attività inerenti il rapporto di prestazione sportiva, espressamente previste dal Regolamento FIGC; tale controllo non è di contro esercitabile per tutte le attività dell'Agente che si manifestino al di fuori dell'ordinamento sportivo, che dovranno essere valutate esclusivamente alla stregua dell'ordinamento generale.⁴⁰

L'inquadramento civilistico della figura dell'Agente ci consentirà di valutare alla stregua dell'ordinamento statale sia le attività «tipiche» dell'Agente, qualora esse vengano in rilievo anche per l'ordinamento statale che quelle «atipiche», le quali, come detto, hanno rilievo solo alla stregua dell'ordinamento statale.

5. *Analisi dei possibili conflitti tra norme statali e norme regolamentari federali*

La normativa regolamentare sull'Agente non può porsi in contrasto con l'ordinamento statale, in quanto norma di rango inferiore. Il presente paragrafo intende offrire alcuni spunti pratici di riflessione sui possibili conflitti attualmente esistente tra le norme del Regolamento FIGC e quelle di derivazione statale.

Il primo tema posto all'attenzione del lettore, è quello della prescrizione del diritto al compenso in favore dell'Agente. L'istituto della prescrizione è stato introdotto dal legislatore per garantire il non protrarsi dell'incertezza in merito a situazioni giuridiche soggettive, punendo l'inerzia del titolare di un diritto che non lo esercita per un determinato periodo di tempo previsto dalla legge. Il legislatore

³⁷ Art. 1, comma 3, Regolamento FIGC.

³⁸ Art. 24, 1 comma, Regolamento FIGC.

³⁹ Art. 24, 2 comma, Regolamento FIGC.

⁴⁰ L. COLANTUONI, *Diritto Sportivo*, cit., 205.

punisce tale inerzia con l'estinzione del diritto, anche se dovrebbe più correttamente parlarsi di «perdita di forza del diritto prescritto», in quanto il diritto stesso non cessa *tout court*, ma semplicemente non può essere fatto valere se la prescrizione è eccepita dalla parte che ne ha interesse.⁴¹

Il nostro legislatore ha disciplinato il regime delle prescrizioni stabilendo una norma di carattere generale, secondo cui i diritti si prescrivono con il decorso di dieci anni dal momento in cui gli stessi potevano essere fatti valere, e prevedendo altresì, fattispecie specifiche per le quali sono previsti termini di prescrizione differenti. L'art. 2936 c.c., stabilisce espressamente che le norme sulla prescrizione sono inderogabili e pertanto ogni patto diretto modificare la disciplina legale della prescrizione è nullo, fatta salva la possibilità di rinunciare alla prescrizione da parte del soggetto che può farla valere (art. 2937 c.c.). In conclusione, la materia della prescrizione è soggetta a riserva di legge e non è derogabile dalle parti.

L'art. 17, comma 2, Regolamento FIGC, stabilisce che «...*il diritto al compenso dell'Agente e le relative azioni si prescrivono al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui matura il compenso...*». Tale termine non coincide con alcuno di quelli previsti dalla legge per le fattispecie a cui il rapporto instauratosi tra Agente e calciatore e/o società viene comunemente associato, ovvero mediazione, agenzia, mandato, né tanto meno viene a coincidere con il generale termine decennale previsto dall'art. 2934 c.c..

Il diritto alla provvigione del mediatore, difatti, si prescrive in un anno (art. 2950 c.c.), quello dell'agente nel contratto di agenzia in cinque anni (art. 2948, n. 4), laddove il diritto al compenso del mandatario si prescrive in dieci anni, in assenza di alcuna norma di legge che prevede una prescrizione più breve in materia.⁴²

La disciplina prevista in materia di prescrizione dal Regolamento FIGC, si pone quindi in contrasto con inderogabili norme di legge statali, salvo che non si voglia interpretare il termine prescrizionale piuttosto come «di decadenza», istituto che invece può essere oggetto di determinazione convenzionale tra le parti.

Il Regolamento FIGC, norma di rango secondario, contempla un altro istituto sottratto alla libera disponibilità delle parti all'interno dell'ordinamento statale, ovvero la nullità. Si cita ad esempio l'art. 16, comma 5, del Regolamento FIGC, a norma del quale «...*il mandato deve, a pena di nullità, contenere almeno le seguenti informazioni: il nome delle parti, la durata e il compenso dovuto all'Agente dal calciatore, le condizioni generali di pagamento, la data di scadenza e la firma delle parti...*».

Il nostro legislatore sancisce la nullità di un contratto, quando lo stesso è contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, ovvero quando manchi uno degli elementi essenziali dello stesso (accordo delle parti, causa, oggetto e forma, quest'ultima solo se è prescritta dalla legge a pena di nullità). In breve, il legislatore sancisce la nullità di un contratto per via della sua definitiva deficienza strutturale, ossia mancanza o impossibilità originaria di un elemento costitutivo,

⁴¹ F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2003, 110.

⁴² In tal senso A. LUMINOSO; *Mand. Comm. Sped.*, in *Tr. C.M.*, vol. XXXII, Milano, 1984, 594.

ovvero per la sua dannosità sociale, e quindi per la sua illiceità.⁴³

In virtù di tali principi, non si può certo ritenere che la mancata previsione delle modalità di pagamento in favore dell'Agente all'interno del mandato ad esso conferito, possa costituire causa di nullità dello stesso, in quanto vi sono norme generali dell'ordinamento statale che espressamente disciplinano luoghi e tempi di esecuzione delle obbligazioni contrattuali (art. 1176 c.c. e ss.). In aggiunta, si noti che la stessa sanzione di nullità per il caso di mancata determinazione del compenso a favore dell'Agente, si pone in conflitto con il successivo art. 17, comma 6, del Regolamento FIGC, il quale statuisce espressamente che il compenso «...ove non sia determinato, è fissato nella misura del 3% dell'importo individuato al comma 2...», con evidente discrasia esistente all'interno delle stesse norme regolamentari.

Il Regolamento FIGC sancisce altresì con la nullità, il mandato che sia stato stipulato dall'Agente in situazioni di incompatibilità o in conflitto di interessi con il calciatore e/o la società rappresentata.⁴⁴ Anche tali disposizioni non possono ritenersi coerenti con le norme dell'ordinamento statale, il quale non sanziona così gravemente tali situazioni in ambito contrattuale. Si pensi alle norme in materia di rappresentanza (art. 1388 e ss. c.c.), secondo cui il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato, può essere annullato (e dunque non è nullo) previa domanda del rappresentato; oppure si pensi alla figura del mandatario, cui quella dell'Agente viene comunemente associata, al quale è consentito in linea di principio agire anche nel suo interesse (cd. mandato in *rem propriam*).

Sarebbe dunque opportuno che, in virtù della superiorità gerarchica dell'ordinamento statale rispetto a quello sportivo, quest'ultimo adeguasse il proprio tessuto normativo a quello statale, analogamente a quanto già è stato fatto allorquando sono state espunte dal Regolamento FIGC quelle attività dell'Agente non inerenti l'ambito strettamente sportivo.⁴⁵

6. La natura giuridica dell'Agente: l'Agente come mediatore.

Nei successivi paragrafi si cercherà di individuare un inquadramento civilistico alla figura dell'Agente, al fine di valutare se la sua qualifica e le attività da questi esercitate in seno all'ordinamento sportivo, possano essere ricondotte a fattispecie tipiche dell'ordinamento giuridico statale. Come si è già sottolineato in precedenza, si prenderà come riferimento la figura dell'Agente di calciatori, ma analogo processo comparativo dovrebbe essere effettuato per tutte le Federazioni Sportive nazionali che abbiano adottato una propria regolamentazione in materia.

La figura dell'Agente è stata in primo luogo accostata a quella del mediatore, la cui disciplina è contenuta agli art. 1754 c.c. e ss. e dalla L. n. 39/1989, che ha

⁴³ C.M. BIANCA, *Il contratto*, Giuffré, Milano, 2000, 612.

⁴⁴ Cfr. art. 20, comma 7, Regolamento FIGC.

⁴⁵ Cfr. par. 4.1.4 di cui sopra.

istituito il «ruolo degli agenti di affari in mediazione», nel quale devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di mediazione, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale. Il mediatore è, come l'Agente, un intermediario. Tuttavia l'accostamento tra le due figure meglio si attagliava nel passato, quando l'attività svolta dal procuratore sportivo non aveva alcuna regolamentazione scritta, limitandosi semplicemente i procuratori a mettere in contatto calciatori e società sportive, in assenza di un incarico specifico conferito da una delle parti e senza alcuna opera assistenziale in fase di definizione dell'accordo.⁴⁶

Di contro, l'Agente presta la propria attività in conseguenza di un espresso incarico attribuito da atleti o società sportive e consiste, *inter alia*, nell'assistenza prestata in occasione della stipula di contratti di prestazione sportiva e/o di trasferimento di calciatori da una società ad un'altra.

Esaminiamo ora nel dettaglio la disciplina codicistica e legislativa in materia di mediazione.

In primo luogo, il legislatore, assecondando una linea di tendenza già affermata per altre figure professionali (agenti e rappresentanti di commercio, agenti di assicurazione, *brokers*, ecc.), con la L. n. 39/1989 ha dettato un'apposita regolamentazione all'esercizio della professione di mediatore. Tale attività, anche se esercitata in modo occasionale, è subordinata all'iscrizione agli appositi ruoli tenuti presso le Camere di Commercio nazionali, e richiede il possesso di rigorosi requisiti di idoneità professionale e morale. La mancata iscrizione ai ruoli comporta altresì l'impossibilità per il mediatore di percepire il compenso maturato e, secondo un certo orientamento, anche la nullità del contratto di mediazione stipulato.⁴⁷ Con riferimento alla disciplina codicistica, secondo l'art. 1754 è mediatore «...*colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza...*».

L'attività mediatoria consiste nel porre in essere tutti quei comportamenti diretti a procurare o agevolare la conclusione dell'affare, determinando l'avvicinamento dei contraenti, ossia delle rispettive contrastanti posizioni di interesse. Ciò può avvenire mettendo in contatto le persone disposte a concluderlo, rimuovendo difficoltà, dando consigli, segnalando l'affare o la persona disposta a concluderlo, ecc..⁴⁸ La posizione di libertà e indipendenza rispetto alle parti che mette in contatto per la conclusione di un affare, sono le caratteristiche tipiche del

⁴⁶ Si veda quanto osservato al paragrafo 4.1.3. del presente capitolo.

⁴⁷ Cfr. da ultimo Cass. Civ., 18 marzo 2005, n. 5953, in *Giust. Civ.* 2006, 9, 1842. Per l'impatto che la direttiva comunitaria n. 653/86/CEE ha avuto sull'obbligo di iscrizione ai ruoli delle figure del mediatore e dell'agente di commercio, si veda Cass. Civ., 30 ottobre 2007, n. 22859, in *Giust. Civ. Mass.*, 2007, 10; per una diversa valutazione degli effetti della direttiva si veda Trib. Cagliari, 26 febbraio 2001, in *Riv. Giur. Sarda*, 2001, 827 (nota di PODDA).

⁴⁸ A LUMINOSO, *La mediazione*, in N. LIPARI, P. RESCIGNO (a cura di), *I contratti*, Giuffrè, Milano, 2009, 517.

⁴⁹ Per la definizione del concetto di affare, si veda per tutte, Cass. Civ., 9 maggio 2008, n. 11521, in *Redazioni Giuffrè*, 2008.

mediatore. In particolare, per «affare» deve intendersi ogni operazione di carattere economico che si risolva, a prescindere dalla forma negoziale adoperata, in utilità di carattere patrimoniale in relazione all'obiettivo prefissato dalle parti, con la conseguenza che l'opera del mediatore può non essere finalizzata alla conclusione di un contratto, anche se è questo il caso più frequente.⁴⁹ L'attività tipica del mediatore, dalla quale origina il diritto al compenso, si estrinseca in una serie di comportamenti che prescindono da un formale incarico conferito dalle parti interessate, sia esplicito che implicito, essendo sufficiente che l'attività del mediatore si espliciti nell'utile segnalazione di un affare e dalla conseguente stipula dello stesso per effetto dell'intervento del mediatore.⁵⁰

Da queste prime osservazioni, si può già trarre la seguente affermazione: l'Agente differisce dal mediatore in quanto agisce nell'esclusivo interesse della parte che espressamente gli conferisce incarico e la sua attività consiste nel prestare assistenza nella fase delle trattative, in quella della stipula del contratto, oltre che per tutta la durata del rapporto, qualora la parte assistita sia un calciatore.⁵¹ Il mediatore, invece, agisce in posizione di terzietà rispetto alle parti (non può assumere le vesti di mediatore chi è parte dell'affare anche solo in qualità di rappresentante o di mandatario dell'interessato) e la sua attività è caratterizzata dalla non stabilità dell'incarico. La possibilità che il mediatore rappresenti gli interessi specifici di una sola parte è meramente eventuale e limitata dalla legge alla fase esecutiva del contratto concluso dalle parti per effetto del suo intervento.⁵² Si osservi altresì che l'Agente ha l'obbligo di attivarsi in virtù dell'incarico conferitogli, mentre il mediatore invece è libero nel suo agire. Questi, quand'anche abbia ricevuto l'incarico da una sola delle parti, è libero di iniziare o meno l'attività di intermediazione e, dopo averla intrapresa, è libero di continuarla o meno.⁵³

Ulteriori differenze tra le due figure si riscontrano in merito al diritto al compenso per l'opera prestata. L'art. 1755 c.c. stabilisce che il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento, spettandogli in caso contrario il solo rimborso delle spese sostenute (art. 1756 c.c.). Tuttavia, in linea di massima, debitrice del compenso sarà unicamente quella parte o quelle parti dell'affare con cui il mediatore abbia stretto l'accordo o nei cui confronti abbia posto in essere l'attività di mediazione.⁵⁴ La misura della provvigione, in mancanza di accordo tra le parti, è stabilita in base alle tariffe professionali o agli usi, ed in mancanza, secondo equità. Il diritto alla

⁴⁹ Cass., Civ., 18 marzo 2005, n. 5952, in *Giust. Civ.* 2005, 11, I, 2626.

⁵¹ Art. 3, commi 1-5, Regolamento FIGC.

⁵² L'art. 1761 c.c. afferma espressamente che il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento. In dottrina si è sostenuto (A. LUMINOSO, *La mediazione*, cit., 537) che il mediatore, esaurita l'attività di intermediazione, possa agire come rappresentante di una delle parti anche in per la conclusione del contratto intermediato.

⁵³ A. LUMINOSO, *La mediazione*, cit., 520.

⁵⁴ A. LUMINOSO, *La mediazione*, cit., 528; tale precisazione presuppone il riconoscimento della tesi dell'unilateralità della mediazione, sopra descritta.

provvigione matura, dunque, solo quando l'attività del mediatore ha avuto un'incidenza causale sulla conclusione dell'affare.⁵⁵

Diversamente, il compenso dell'Agente può maturare indipendentemente dall'incidenza del suo operato sulla conclusione del contratto di prestazione sportiva. Difatti, ai sensi dell'art. 21, comma 6, del Regolamento FIGC, il calciatore che concluda un contratto con una società senza l'assistenza di un Agente regolarmente nominato, e salvo che non abbia provveduto alla sua revoca nelle forme previste dal regolamento, è tenuto comunque a corrispondere all'Agente il compenso pattuito all'atto dell'incarico.

Le conclusioni di cui sopra potrebbero però essere rivisitate a seguito dello sviluppo nella prassi di figure «atipiche» di mediazione ed al conseguente riconoscimento delle stesse in dottrina e giurisprudenza.

In particolare, la recente giurisprudenza di legittimità,⁵⁶ rifacendosi a precedenti pronunce in merito, ha espressamente riconosciuto la figura della mediazione cosiddetta «unilaterale» o «atipica», fondata su di un contratto a prestazioni corrispettive con cui il mediatore riceve espresso mandato a titolo oneroso da una sola delle parti coinvolte nell'affare, mandato finalizzato alla ricerca di soggetti interessati all'affare che la parte conferente l'incarico intende concludere. D'altronde, lo stesso art. 2, comma 4, della L. n. 39/1989 su citata, qualifica come mediatori «gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso», stabilendo che gli stessi debbano iscriversi in apposita sezione dei ruoli istituiti presso le Camere di Commercio nazionali, sebbene tale norma è stata riferita esclusivamente al settore immobiliare (articolo 3, comma 1, Circolare Ministeriale n. 3254/91).

In tale contesto, la giurisprudenza di merito⁵⁷ ha affermato che la mediazione atipica si configura come contratto misto nel quale accanto ad elementi della mediazione si pongono elementi tipici del mandato, ammettendo che il diritto alla provvigione possa maturare in favore del mediatore anche nell'ipotesi in cui il contratto non sia stato concluso. Tale pronuncia evidenzia che, ove vi siano elementi di entrambi i contratti (nella specie era previsto che la provvigione doveva essere corrisposta, in misura ridotta, anche nell'ipotesi di recesso anticipato del cliente) non è possibile scindere il contenuto del regolamento contrattuale e circoscrivere gli obblighi derivanti dal rapporto di mediazione (obbligo di iscrizione nei ruoli dei mediatori) solo a quei profili riconducibili al contratto di mediazione.

Si rimane dunque nell'ambito della mediazione (atipica) anche quando a) l'incarico è conferito da una sola delle parti interessate alla conclusione dell'affare in virtù di un mandato a titolo oneroso; b) il diritto alla provvigione è dovuto comunque al mediatore anche se l'affare non si conclude; c) il mediatore è obbligato ad

⁵⁵ Secondo la giurisprudenza dominante (Cass. Civ., 03 settembre 1991, n. 9350, in *Giust. Civ.* 1992, I, 695; Cass. Civ., 28 luglio 1997, n. 7048, in *Giur. It.* 1998, 1347), ai fini della maturazione del diritto alla provvigione, non è necessario che l'intervento del mediatore si sia svolto in tutte le fasi delle trattative fino all'accordo definitivo, essendo sufficiente che esso, inserendosi nella catena di più elementi causali, risulti tale che in sua assenza l'affare non sarebbe stato concluso.

⁵⁶ Cfr. Cass. Civ., 5 settembre 2006, n. 19066, in *Dir. e Giust.*, 2006, 43, 46.

⁵⁷ Trib. Venezia, 9 ottobre 2002, in *Foro It.*, 2002, I, 3469.

attivarsi in vista della conclusione dell'affare.

In virtù dei citati interventi normativi e giurisprudenziali, che hanno ammesso una fattispecie di mediazione «atipica» con commistioni tra il contratto di mediazione e quello di mandato, si pone a questo punto in dubbio il requisito dell'imparzialità e della terzietà del mediatore. Su tale argomento si dibatte in dottrina da molto tempo e vi è chi espressamente nega che il requisito dell'imparzialità sia una caratteristica fondante l'attività del mediatore.⁵⁸

La giurisprudenza di legittimità,⁵⁹ invece, ha distinto la figura (tipica) della mediazione da quella (atipica) del procacciamento di affari, proprio in ragione del requisito di imparzialità che contraddistinguerebbe il mediatore rispetto al procacciatore, atteso che quest'ultimo agisce su incarico di una delle parti interessate, dalla quale soltanto può pretendere la provvigione.⁶⁰

Trattandosi di due figure distinte, non vi sarebbe per il procacciatore l'obbligo di iscrizione nei ruoli istituiti presso le Camere di Commercio, stante il divieto di analogia di cui all'art. 14 delle Preleggi. Elemento comune alle due fattispecie è, invece, la prestazione di un'attività di intermediazione diretta a favorire i terzi per la conclusione di un affare, sicché al procacciamento di affari possono applicarsi per analogia alcune disposizioni normative in materia di mediazione, quali quelle sul diritto alla provvigione.⁶¹

Pertanto, qualunque sia il *nomen juris* di volta in volta utilizzato (mediazione atipica, procacciamento di affari, ecc.) l'impossibilità di ricondurre la figura dell'Agente a quella del mediatore (o del procacciatore), comunemente affermata in dottrina,⁶² deve essere valutata con più prudenza, anche se il requisito dell'imparzialità che secondo l'opinione maggioritaria contraddistingue il mediatore, sembrerebbe impedire l'accostamento di tale figura a quella dell'Agente.

A tal proposito, sussistono numerosi richiami nel Regolamento FIGC vuoi a «direttive» impartite dal calciatore all'Agente (art. 21, comma 3, Regolamento FIGC), vuoi al legame di «rappresentanza» che lega L'Agente al soggetto che gli ha conferito l'incarico (art. 19, comma 2, lett. c) che sembrano escludere la possibilità di assimilare le due figure. Ad ogni modo, si effettueranno considerazioni più precise solo dopo aver esaminato nei prossimi paragrafi i rapporti esistenti tra la figura Agente e le fattispecie del contratto di agenzia e quello di mandato.

⁵⁸ Che l'imparzialità intesa quale dovere di svolgere l'attività dell'intermediazione in maniera tale da non favorire una delle parti a scapito dell'altra, non rinvienga da alcuna fonte normativa, si veda A. CAUTADELLA, *Note sulla natura giuridica della mediazione*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1978, I, 361.

⁵⁹ Cass. Civ., 16 dicembre 2005, n. 27729, in *Giust. Civ.*, 2006, 6, 1194.

⁶⁰ Che l'imparzialità rappresenti un connotato essenziale della mediazione, viene affermato da Cass. Civ., 6 agosto 2004, n. 15161, in *Foro It.*, 2005, I, 2106. App. Torino, 16 gennaio 2004, in *Foro It.*, 2004, I, 2498, puntualizza che l'imparzialità del mediatore non consiste in una generica ed astratta equidistanza dalle parti contraenti, ma va intesa come assenza di qualsivoglia rapporto che renda riferibile ad un *dominus* l'attività svolta.

⁶¹ Cass. Civ., 24 febbraio 2009, n. 4422, in *Guida al Diritto* 2009, 13, 75.

⁶² Escludono in modo categorico la riconducibilità della figura dell'Agente a quella del mediatore, L. COLANTUONI, *Diritto Sportivo*, cit., 203; M. DI FRANCESCO, *Il ruolo dell'agente di calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, cit., 57-60.

7. L'Agente e il contratto di agenzia

Passiamo ora ad esaminare i rapporti esistenti tra la figura dell'Agente e quella civilistica contraddistinta dallo stesso *nomen juris*, ovvero l'agente di commercio, disciplinato dagli artt. 1742 c.c. e ss.. Anche l'agenzia, al pari della mediazione, rientra nell'ambito dei rapporti di intermediazione, in quanto ai sensi dell'art. 1742 c.c., con il contratto di agenzia «...una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata...». Obbligo principale dell'agente è dunque quello di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata, pur mantenendo piena autonomia organizzativa ed operativa, con la conseguente incidenza sul medesimo del rischio dell'attività svolta.

Secondo l'opinione prevalente,⁶³ nella nozione di «promozione» rientrano molteplici attività di impulso e agevolazione finalizzate all'acquisizione della clientela e possono realizzarsi sia mediante contatti diretti e visite personali o anche a mezzo delle reti telefoniche o telematiche. La «stabilità» e la «zona», gli altri elementi essenziali del contratto di agenzia, presuppongono il conferimento di un incarico predeterminato non già ad un singolo affare o a più affari determinati, bensì a tutti gli affari possibili in un certo tempo ed in una determinata zona, nell'interesse del preponente e in continua coordinazione con l'attività del medesimo, con l'obbligo di osservare, oltre alle norme di lealtà e correttezza, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo.⁶⁴ L'attività dell'agente si concreta in una regolare, stabile e continua attività di visita e contatto con la clientela.⁶⁵

Di norma l'agente opera solo per conto del preponente, promuovendo la conclusione di contratti, ma non li stipula direttamente, rimanendo in tal caso il preponente libero di concludere o no i contratti promossi dall'agente. Tuttavia, l'art. 1752 c.c. consente al preponente di attribuire all'agente poteri di rappresentanza per la conclusione dei contratti. Tuttavia si è sostenuto che tale potere di vincolare il preponente nei confronti del terzo non sostituisce l'agente al preponente nella determinazione a concludere, rimessa sempre a quest'ultimo. In altre parole, con il potere di rappresentanza l'agente esprime soltanto la volontà del preponente cui rimane ogni potere di gestione.⁶⁶ Si rimanda al prossimo paragrafo per le valutazioni in merito all'affinità tra agenzia e mandato, quando all'agente siano attribuiti poteri di rappresentanza.

Ai sensi dell'art. 1746 c.c., l'agente deve tutelare gli interessi del preponente ed agire con lealtà e buona fede. In particolare, egli deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute.

Da un confronto tra la disciplina civilistica dell'agente e quella introdotta dal

⁶³ Si veda per tutti, L. SALAMONE, Il contratto di agenzia, in N. LIPARI, P. RESCIGNO (a cura di), *I contratti*, Giuffrè, Milano, 2009, 567.

⁶⁴ *Ex multis*, Cass. Civ., 24 giugno 2005, 13629, in *Banche Dati De Jure* (settembre 2010).

⁶⁵ Cass. Civ., 25 settembre 1995, n. 10130, in *Giust. Civ. Mass.*, 1995, 1678.

⁶⁶ R. BALDI, A. VENEZIA, *Il contratto di agenzia*, Giuffrè, Milano, 2008, 287.

Regolamento FIGC, è dato riscontrare numerosi punti di contatto. Anche l'Agente svolge attività di «promozione» nell'esclusivo interesse della parte che gli ha conferito «l'incarico»⁶⁷ e, quantomeno all'ipotesi di incarico conferito da un calciatore, lo stesso assume il carattere della «stabilità», atteso che l'Agente assiste il calciatore in costanza di rapporto e nelle eventuali trattative per il rinnovo del contratto.⁶⁸ Altro elemento comune risiede nella circostanza che l'incarico deve essere esercitato con lealtà e buona fede ed è conferito in via esclusiva, salva espressa volontà contraria delle parti in tal senso.⁶⁹

Ulteriore punto di contatto tra le due figure risiede nella circostanza che entrambe possono essere ricondotte alla categoria del lavoro autonomo, atteso che l'Agente è qualificato espressamente come «libero professionista» (art. 1, comma 2, Regolamento FIGC), e che la migliore dottrina pronunciata in materia,⁷⁰ rifacendosi a certa giurisprudenza di legittimità, riconduce la figura dell'agente nell'ambito del lavoro autonomo quale specie del contratto d'opera, definito dall'art. 2222 c.c. come quel rapporto per il quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.⁷¹

Si possono ravvisare analogie tra le due figure anche in relazione al compenso percepito. L'agente di commercio ha diritto al pagamento della provvigione, determinata di norma in percentuale sull'ammontare dell'affare portato a compimento, quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento (art. 1748, comma 1, c.c.). In particolare, salvo che non sia diversamente pattuito, la provvigione deve essere pagata all'agente al momento in cui il preponente ha eseguito, o avrebbe dovuto eseguire, la prestazione oggetto del contratto concluso per effetto del suo intervento e comunque, inderogabilmente, non oltre il momento in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la propria prestazione ai sensi del contratto (art. 1748, comma 4, c.c.).

L'art. 17, comma 2, del Regolamento FIGC prevede che le parti possano liberamente determinare il compenso attribuito all'Agente, che è di norma calcolato in percentuale sul reddito annuo lordo del calciatore. Il compenso deve essere corrisposto all'Agente dal calciatore o dalla società che gli ha conferito l'incarico al momento della stipula del contratto di prestazione sportiva, tramite il pagamento di una somma forfetaria, ovvero, nel caso di incarico conferito da un calciatore,

⁶⁷ Art. 3, comma 1, Regolamento FIGC.

⁶⁸ Art. 3, comma 5, Regolamento FIGC.

⁶⁹ Cfr art. 16, comma 3, Regolamento FIGC. L'art. 1743 c.c., secondo cui il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo di affari di più imprese in concorrenza tra di loro, è stata espressamente riconosciuta come derogabile dagli accordi economici collettivi attualmente in vigore in materia di agenzia (AEC per il commercio del 16 febbraio 2002).

⁷⁰ R. BALDI, A. VENEZIA, *Il contratto di agenzia*, cit., 29-30.

⁷¹ Per un approfondimento sui profili lavoristici dell'Agente, si rimanda al capitolo 4.2. della presente opera.

anche tramite il pagamento di una quota annuale, da determinarsi sempre in base al reddito lordo annuo del calciatore. In tale ultimo caso, l'Agente ha diritto al pagamento della quota annuale per tutto il periodo in cui il contratto di prestazione sportiva del calciatore prosegue oltre la durata dell'incarico conferito all'Agente.⁷² Una previsione simile è prevista dall'art. 1748, comma 2, secondo cui l'agente ha diritto alla provvigione anche sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari si sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la cui conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività svolta.

A fronte dei punti di contatto tra le due discipline sopra evidenziati, si riscontrano di contro importanti differenze.

In primo luogo, l'individuazione della «zona» non è elemento essenziale del contratto stipulato con l'Agente, atteso che l'attività dell'Agente non incontra limiti territoriali, salvo quanto le parti potrebbero diversamente stabilire nell'incarico conferito. Difatti, ai sensi dell'art. 1, Regolamento FIGC, l'ottenimento della licenza consente all'Agente di operare indistintamente sia a livello nazionale che internazionale.

L'incarico conferito all'Agente non può essere superiore a due anni e non può rinnovarsi tacitamente,⁷³ laddove invece il contratto di agenzia può essere a tempo indeterminato e, qualora sia stato stipulato a tempo determinato, si trasforma in contratto a tempo indeterminato se la sua esecuzione si protrae naturalmente oltre la scadenza.⁷⁴ L'attività tipica dell'Agente comprende altresì, quella di consulenza e assistenza in favore del soggetto che gli ha conferito l'incarico, concretandosi, dunque in consigli di carattere anche giuridico, laddove l'agente di commercio svolge un'attività di carattere materiale diretta alla promozione degli affari del preponente.

Ogni altro eventuale incarico accessorio conferito all'agente di commercio è meramente eventuale e non rientra nei compiti tipici di tale figura (ad es. l'attività di coordinamento, la rilevazione dei prezzi presso i punti vendita, la collaborazione e la verifica in relazione all'esposizione dei prodotti e in generale tutte le attività che, pur essendo anche indirettamente collegate all'attività di promozione, sono in realtà dedicate al controllo del punto vendita e alla presentazione dei prodotti).⁷⁵

In secondo luogo, ulteriori differenze si riscontrano in tema di prescrizione del diritto a percepire la provvigione o il compenso. L'art. 17, comma 2, Regolamento FIGC, stabilisce che il diritto al compenso dell'Agente e le relative azioni si prescrivono «al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui matura il compenso». Il diritto al pagamento delle provvigioni in favore dell'agente di commercio si prescrive invece in cinque anni dalla scadenza del relativo obbligo

⁷² Art. 17, comma 4, Regolamento FIGC.

⁷³ Art. 16, comma 3, Regolamento FIGC.

⁷⁴ Art. 1750, comma 1, c.c..

⁷⁵ In tal senso, R. BALDI, A. VENEZIA, *Il contratto di agenzia*, cit., 239.

di pagamento da parte del preponente, in quanto, come sostenuto dalla giurisprudenza,⁷⁶ il diritto alla provvigione dell'agente rientra nell'ambito di «tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in tempi più brevi» (art. 2948, n.4, c.c.).

Volendo ora tracciare una linea di demarcazione tra la figura dell'agente e le altre figure di intermediari esaminate nel paragrafo precedente (mediatore e procacciatore di affari) è importante precisare quanto segue.⁷⁷

Il mediatore si differenzia dall'agente per la libertà, autonomia ed imparzialità che connota l'esercizio della propria attività, nonché per l'occasionalità dell'incarico ricevuto, laddove l'attività dell'agente riguarda un numero indefinito di prestazioni della stessa specie da svolgere in una determinata zona, nell'esclusivo interesse del preponente e sulla base delle istruzioni da questi impartite. Mentre l'agente ha l'obbligo giuridico di promuovere affari per conto del preponente, il mediatore è libero di prestare o no la propria opera, dopo aver ricevuto l'incarico.⁷⁸ Il concetto di «affare» di cui all'art. 1754 c.c., comprendendo ogni operazione di contenuto economico che si traduca in utilità patrimoniale, è più ampio di quello di «contratto», alla cui conclusione è finalizzata l'opera dell'agente.

Con riferimento ai rapporti esistenti tra agenzia e procacciamento di affari (figura atipica non espressamente disciplinata dal legislatore), si è sostenuto in giurisprudenza che le due figure si differenzierebbero per la stabilità dell'incarico conferito all'agente, laddove il procacciatore di affari è un collaboratore occasionale, incaricato di raccogliere proposte di contratto presso terzi e di trasmetterle al preponente.⁷⁹

Caratteristica che accomuna le due figure, e che allo stesso tempo le differenzia dal mediatore, è l'assenza di imparzialità, in quanto entrambi agiscono nell'esclusivo interesse del preponente, unico soggetto su cui grava l'obbligo di corrispondere la provvigione. Proprio in virtù del loro agire nell'esclusivo interesse del preponente, entrambe le figure possono esse munite di rappresentanza per la diretta conclusione di contratti in nome del preponente. Le notevoli affinità tra le due figure hanno fatto sì che la giurisprudenza ritenesse applicabili al procacciatore di affari, per analogia, le norme sull'agenzia, seppur limitatamente a quelle norme che presuppongono il carattere di stabilità dell'incarico.⁸⁰

8. *Agente, mandato e contratto d'opera.*

Passiamo ora ad esaminare la figura del mandato, al fine di poter tirare le prime conclusioni sul tema dell'inquadramento civilistico della figura dell'Agente.

⁷⁶ Cass. Civ., 30 agosto 2000, n. 11402, in *Contratti*, 2001, I, 35.

⁷⁷ Per un'approfondita disamina sui criteri distintivi tra mediazione, agenzia, procacciamento d'affari e mandato, si veda App. Torino, 16 gennaio 2004, in *Giur. Merito*, 2004, 2005.

⁷⁸ Si veda però, quanto detto al paragrafo sub a) per la figura del mediatore unilaterale, il quale agisce in virtù di un mandato a titolo oneroso.

⁷⁹ Si veda per tutte, Cass. Civ. 24 giugno 2005, n. 13629, *Giust. Civ. Mass.*, 2005, 6.

⁸⁰ Si veda in tal senso, Cass. Civ. 24 febbraio 2009, n. 4422, cit. In dottrina, sull'assimilazione della

Ai sensi dell'art. 1703 c.c., il mandato è il contratto con il quale «...una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra...». Il mandato è un contratto di natura tipicamente gestoria in virtù del quale il soggetto che riceve l'incarico (mandatario) si obbliga espressamente ad eseguire uno o più atti giuridici per conto altrui (mandante), ed è in capo a quest'ultimo che devono riverberarsi i risultati pratico-sostanziali dell'atto gestorio. In ciò si esprime la causa gestoria che contrassegna il mandato, e si traduce nella funzione di deviare dal mandatario al mandante il negozio nei suoi aspetti economico-sostanziali.⁸¹ Il conferimento del mandato, ad ogni modo, non priva il mandante del potere di compiere personalmente gli atti demandati al mandatario, anche quando sia conferito nell'interesse del mandatario o di un terzo.⁸²

Il concetto di «atti giuridici», ovvero quegli atti che vengono in considerazione per le conseguenze giuridiche ad essi riconnessi e per il prodursi delle quali siano necessarie volontarietà e consapevolezza dell'agire,⁸³ è stato interpretato in modo piuttosto ampio dalla giurisprudenza e dalla dottrina, includendo sia i negozi giuridici, che gli atti giuridici non negoziali (atti giuridici in senso stretto).⁸⁴ Secondo certa giurisprudenza, il mandato può avere ad oggetto anche lo svolgimento di semplici trattative finalizzate alla conclusione di un contratto, non potendosi dubitare che le stesse rientrino nell'ampio concetto di «attività giuridica» di cui all'art. 1703 c.c..⁸⁵ Dal novero degli atti giuridici, rimarrebbero esclusi soltanto quei comportamenti che, pur dovendo compiersi con coscienza e volontarietà, non concorrono alla produzione di effetti giuridici, sebbene una parte della dottrina ha ammesso la possibilità di ricondurre nella figura del mandato anche il compimento di meri atti materiali, qualora il mandante abbia preso in considerazione gli effetti giuridici che essi siano idoneo a produrre.⁸⁶

Il mandato determina l'obbligo in capo al mandatario di agire per conto del mandante (ovvero nel suo interesse), ma non in suo nome, con la conseguenza

figura del procacciatore d'affari all'agente e non al mediatore, si veda R. BALDI, A. VENEZIA, *Il contratto di agenzia*, cit., 58.

⁸¹ A. LUMINOSO, *Il mandato*, in N. LIPARI, P. RESCIGNO (a cura di), *I contratti*, Giuffrè, Milano, 2009, 404.

⁸² Trattasi del cosiddetto mandato in *rem propriam* di cui all'art. 1723 c.c.. In tal senso si veda Cass. Civ., 12 dicembre 2003, n. 19054, in *Giust. Civ. Mass.*, 2003, 12.

⁸³ A. LUMINOSO, *Il mandato*, cit., 411.

⁸⁴ La distinzione tra negozi giuridici e atti giuridici in senso stretto sta nel fatto che i negozi giuridici sono le dichiarazioni con le quali i privati provvedono a regolare da sé i propri interessi, nell'ambito dell'autonomia a loro riconosciuta dall'ordinamento, ed ai quali l'ordinamento giuridico, se la finalità dell'atto è meritevole di tutela e se esso risponde ai requisiti fissati dalla legge per le singole figure, ricollega effetti giuridici conformi al risultato voluto; gli atti giuridici in senso stretto sono invece tutti quegli atti, diversi dai primi, i cui effetti giuridici non dipendono dalla volontà dell'agente, ma sono disposti dall'ordinamento senza riguardo all'intenzione di colui che li pone in essere (A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 1997, 50-51).

⁸⁵ Cfr Cass. Civ., 26 luglio 2005, n. 15607, in *Giust. Civ. Mass.*, 2005, 7/8; Cass. Civ., 4 marzo 2002, n. 3103, in *Dir. & Form.*, 2002, 822, riferita ad una fattispecie in cui era stato conferito un mandato con rappresentanza per lo svolgimento di trattative pre-contrattuali.

⁸⁶ Per i riferimenti bibliografici sul tema, si veda A. LUMINOSO, *Il mandato*, cit., 411.

che gli effetti giuridici degli atti compiuti dal mandatario si producono nella sfera giuridica del mandante, salvo l'obbligo di quest'ultimo di trasferirli in capo al mandante, che è il destinatario finale degli effetti del negozio (cosiddetta interposizione reale). In sostanza, il mandatario che agisce in nome proprio acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. Tuttavia, anche in tali casi, il legislatore disciplina espressamente alcuni effetti giuridici che si verificano direttamente in capo al mandante.

In particolare, il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti del mandatario stesso (art. 1705, comma 2, c.c.);⁸⁷ il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario, salvi diritti acquistati dai terzi in buona fede (art. 1706, comma 1, c.c.); i creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistati in nome proprio, fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi secondo quanto previsto dalla legge (art. 1707 c.c.).

Il mandatario deve agire invece in nome del mandante (cosiddetta «*contemplatio domini*»), solo se gli è stato conferito il relativo potere, con conseguente applicabilità, per quanto di ragione, delle norme sulla rappresentanza (artt. 1388 c.c. e ss.). Ovvero in tali casi, il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce effetti direttamente in capo al mandante. Difatti la rappresentanza è un potere in virtù del quale si è legittimati ad emettere (rappresentanza attiva) o a ricevere (rappresentanza passiva), una dichiarazione negoziale in nome e nell'interesse di un altro soggetto e con effetto immediato nei confronti di costui. Come già osservato in precedenza per il mandato, anche per la rappresentanza si ritiene che la stessa possa avere ad oggetto il compimento di atti giuridici in senso stretto, oltre che di negozi giuridici, escluso il compimento di attività materiali. Affinché vi sia la spendita del nome del mandante, il mandatario deve munirsi di apposita «procura», che deve rivestire la stessa forma dell'atto che si intende concludere e serve al mandatario per legittimarsi di fronte ai terzi. In conclusione, nell'ipotesi di mandato con rappresentanza, si possono individuare due rapporti, uno interno (di mandato) ed uno esterno (di rappresentanza e quindi di spendita del nome).⁸⁸

La natura del mandato è naturalmente onerosa, anche se la legge espressamente consente che questo sia esercitato a titolo gratuito. La misura del

⁸⁷ Si è affermato in certa dottrina e giurisprudenza che il mandatario acquisterebbe tutti i diritti e gli obblighi nascenti dal contratto concluso, ma la titolarità dei crediti si trasferirebbe immediatamente ed in modo automatico in capo al mandante, con la conseguenza che al mandante sarebbe attribuita un'azione diretta nei confronti del terzo; altri invece affermano che al mandante spetterebbe solo un'azione surrogatoria. Per un'ampia disamina sugli effetti prodotti dal mandato in capo al mandante, si veda per tutti A. LUMINOSO, *Mand. Comm. Sped.*, cit., 205 ss..

⁸⁸ In dottrina si distingue tra rappresentanza «diretta» e «indiretta» intendendosi quest'ultima quale potere di un soggetto di compiere atti giuridici nell'interesse altrui ma non in suo nome (per una disamina completa sul tema si veda C.M. BIANCA, *Il contratto*, Giuffrè, Milano, 2000, 71-75).

compenso è stabilita liberamente dalle parti e, in mancanza, in base ai criteri suppletivi dettati dall'art. 1709 c.c., (tariffe professionali, usi o direttamente dal giudice), la cui previsione esclude che il mandato possa essere mai affetto da indeterminatezza dell'oggetto. Rientra nell'autonomia dei soggetti la scelta di particolari forme di corrispettivo (compenso a forfait, a provvigione, o commisurato ad un sovrapprezzo a cui il mandatario riesca a chiudere l'affare).⁸⁹

Dopo aver ricevuto l'incarico, il mandatario deve eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.) e deve rendere conto al mandante del suo operato, oltre che rimmettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato (art. 1713 c.c.). Poiché il rischio dell'affare ricade sul mandante, il mandatario ha diritto al pagamento del compenso indipendentemente dal buon esito dell'affare, e sempre che l'inesecuzione non sia dovuta a causa imputabile al mandatario stesso.⁹⁰ Tuttavia, le parti possono stabilire che il pagamento sia condizionato al raggiungimento di un determinato risultato, quale ad esempio la conclusione di un contratto.⁹¹

Il contratto di mandato presenta talune affinità con il «contratto d'opera», disciplinato dagli artt. 2222 c.c. e ss.. Il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.). Secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità,⁹² le due figure si distinguono in relazione al rispettivo oggetto, che nel caso del mandato è rappresentato da un'attività qualificata di conclusione di negozi giuridici per conto e nell'interesse del mandante, nel secondo da un'attività di cooperazione estranea alla sfera negoziale, consistente nel compimento di un'opera o di un servizio, di carattere materiale o intellettuale ed estranea alla sfera negoziale.⁹³

Passando ora ad analizzare le disposizioni contenute nel Regolamento FIGC, non vi è dubbio alcuno in merito ai numerosi richiami testuali ad un rapporto di «mandato» esistente tra l'Agente e il calciatore o la società sportiva che gli conferisce «l'incarico». Solo per citare alcuni esempi, l'art. 16 del Regolamento FIGC stabilisce espressamente che l'«incarico scritto» conferito all'Agente rappresenta un «mandato», termine che viene più volte utilizzato nel testo dell'articolo. Anche il successivo art. 18 tratta del «compenso dovuto all'Agente che ha ricevuto un mandato», e l'art. 18 del Regolamento FIGC è rubricato «Risoluzione e revoca del mandato».

⁸⁹ A. LUMINOSO, *Il mandato*, cit., 418.

⁹⁰ A. LUMINOSO, *Mand. Comm. Sped.*, cit.

⁹¹ Si veda in tal senso Cass. Civ., 24 giugno 1993, n. 7008, in *Giust. Civ. Mass.*, 1993, 1079.

⁹² *Ex multis*, Cass. Civ., 26 luglio 2005, n. 15607, cit.

⁹³ Una pronuncia della Suprema (Corte Cass. Civ., 30 marzo 1995, n. 3803, in *Giust. Civ. Mass.* 1995, 741) ha statuito che non può qualificarsi come mandato il rapporto nel quale gli atti da compiere consistano solo in un'attività esecutiva riguardante adempimenti tecnico-pratici e di cooperazione materiale da cui esuli ogni profilo giuridico-negoziale.

⁹⁴ Analogo discorso deve ritenersi valido per il *nomen juris* di Agente utilizzato dalla FIGC.

Pur nella consapevolezza che il *nomen juris* utilizzato dalle parti per descrivere una fattispecie giuridica, non sia sufficiente per qualificare tale fattispecie come appartenente al tipo contrattuale corrispondente al *nomen juris* utilizzato,⁹⁴ tuttavia esso rappresenta un chiaro indice della volontà dell'organo federale nazionale di considerare l'Agente come un mandatario, sulla scorta di quanto già indicato dall'organismo federale internazionale.⁹⁵

E difatti si può ritenere che la disciplina relativa al contratto di mandato appena esaminata, é compatibile con le previsioni del Regolamento FIGC, in quanto l'Agente – ricevuto l'incarico da parte di un calciatore o di una società – assume l'obbligo giuridico di attivarsi in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva o di una cessione del calciatore da una società sportiva ad un'altra, nell'esclusivo interesse del soggetto che gli ha conferito il mandato.

Pertanto, non si pone in dubbio che l'attività espletata dall'Agente, con particolare riferimento alla fase delle trattative finalizzate alla stipula di un contratto di prestazione sportiva, rientri a pieno titolo nella categoria di «atti giuridici» oggetto di un mandato.

Con riferimento al compenso spettante all'Agente, si evince dalla disciplina contenuta nell'art. 17 del Regolamento FIGC, nonché dalla modulistica standard messa a disposizione dalla FIFA,⁹⁶ che il compenso matura al momento della conclusione del contratto di prestazione sportiva ed è di norma calcolato a provvigione (misura percentuale sul reddito lordo del calciatore)⁹⁷ o a *forfait*.⁹⁸ Sebbene tali modalità di pagamento possano indurre l'interprete a sussumere la figura dell'Agente in quella del mediatore, abbiamo prima evidenziato che le stesse non sono necessariamente estranee al rapporto di mandato.

In aggiunta, si richiamano gli obblighi informativi a carico dell'Agente aventi ad oggetto la comunicazione delle trattative in corso, del significato delle clausole contrattuali, le prospettive di carattere finanziario, amministrativo, tecnico-sportivo ed organizzativo delle società con cui il calciatore intende stipulare il contratto di prestazione sportiva, obblighi tutti compatibili con quello di rendiconto posto a carico del mandatario (art. 1713 c.c.).

⁹⁴ Per giurisprudenza costante (cfr Cass. Civ., 22 giugno 2005, n. 13399, in *Giust. Civ. Mass.*, 2005, 6), in tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi: la prima, consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti, è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli art. 1362 ss. c.c.; la seconda è quella della qualificazione che procede secondo il modello della sussunzione, cioè del confronto tra fattispecie contrattuale concreta e tipo astrattamente definito dalla norma per verificare se la prima corrisponde al secondo. Questa seconda fase comporta applicazione di norme giuridiche ed il giudice non è vincolato dal *nomen juris* adoperato dalle parti, ma può correggere la loro auto-qualificazione qualora riscontri che non corrisponde alla sostanza del contratto come da esse voluto.

⁹⁶ Lo «*standard representation contract*» adottato dalla FIFA, è disponibile sul sito web www.fifa.com (settembre 2010).

⁹⁷ Tale elenco dettagliato è contenuto nell'art. 19, comma 4, Regolamento FIGC.

⁹⁸ La modalità di pagamento a *forfait* è l'unica possibile quando l'incarico viene conferito da una società sportiva (art. 17, comma 7, Regolamento FIGC).

Anche la disciplina sulla revoca e rinuncia al mandato sono compatibili nelle due figure. Difatti, la disciplina contenuta nell'art. 18 del Regolamento FIGC, che obbliga la parte che revoca l'incarico (calciatore o società) o vi rinuncia (Agente) a risarcire i danni qualora non vi sia una giusta causa, trova speculare riscontro nella disciplina del contratto di mandato.⁹⁹

9. I rapporti tra mandato e rappresentanza applicati all'Agente

Bisogna a questo punto chiedersi se il mandato conferito all'Agente sia con o senza rappresentanza. Abbiamo visto nel precedente paragrafo che, in virtù della *contemplatio domini*, il mandatario stipula direttamente il negozio (o gli atti giuridici) oggetto dell'incarico in nome e per conto del mandante, con effetti che si riversano esclusivamente nella sfera giuridica di quest'ultimo.

Dal tenore delle norme contenute nel Regolamento FIGC,¹⁰⁰ nonché della modulistica adottata dalla FIGC, si evince chiaramente che il contratto di prestazione sportiva viene stipulato direttamente dal calciatore e non dall'Agente. Ne discende che, se di rappresentanza si possa parlare, la stessa dovrebbe limitarsi allo svolgimento di tutte le attività prodromiche alla conclusione del contratto.¹⁰¹ Abbiamo altresì osservato che la giurisprudenza di legittimità¹⁰² ammette espressamente che l'oggetto del mandato possa concretarsi anche nel compimento di trattative contrattuali, senza con ciò ricadere nel contratto d'opera e che pertanto la «procura» possa essere limitata al compimento di tali trattative, con esclusione del potere di accettare le proposte e conseguentemente di concludere il contratto.

È evidente che durante la fase delle trattative l'Agente spende il nome del calciatore o della società rappresentata; in caso contrario, in assenza della *contemplatio domini*, le parti coinvolte non sarebbero in condizione di esprimere alcuna seria proposta contrattuale.

Affinché l'Agente possa spendere il nome del soggetto che gli ha conferito l'incarico, occorre che sia munito di apposita «procura», che riveste il carattere di negozio unilaterale e recettizio con il quale un soggetto conferisce ad un altro la *contemplatio domini*. La procura, ai sensi dell'art. 1388 c.c., deve rivestire la stessa forma del contratto che il rappresentante deve concludere in nome e per conto del rappresentato. Nella fattispecie di un mandato ad eseguire meri atti prodromici alla conclusione di un contratto, si può pertanto ritenere che la procura non debba rivestire alcuna forma sacramentale. In particolare, è stato affermato

⁹⁹ Si veda l'art. 1725 c.c. rubricato «Revoca del mandato a titolo oneroso», nonché l'art. 1727 c.c. rubricato «Rinuncia del mandatario».

¹⁰⁰ Cfr. ad es. art. 21, comma 5-6, Regolamento FIGC, secondo cui nel contratto di prestazione sportiva deve figurare il nome dell'Agente e che, qualora il calciatore concluda un contratto senza l'assistenza dell'Agente regolarmente nominato, quest'ultimo ha diritto comunque al compenso.

¹⁰¹ Negano l'esistenza di un rapporto di mandato con rappresentanza, M. DI FRANCESCO, *Il ruolo dell'agente di calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, cit., 67; L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, cit., 204.

¹⁰² Cass. Civ., 4 marzo 2002, n. 3103, cit.

in dottrina che il conferimento di un incarico tramite mandato può contenere implicitamente anche la concessione del potere rappresentativo.¹⁰³

Parallelamente, nella giurisprudenza di legittimità, è stato osservato che la *contemplatio domini* può essere manifestata al terzo anche attraverso comportamenti univoci e concludenti, diretti a rendere noto al terzo che il mandatario agisce non solo per conto altrui ma anche in suo nome.

Appare quindi lecito ritenere che l'attività svolta dall'Agente, seppur limitatamente alla fase prodromica delle trattative finalizzate alla conclusione di un contratto di prestazione sportiva, non sia incompatibile con la norme civilistiche in materia di rappresentanza.

10. *L'Agente come figura atipica? Disciplina dei contratti misti e possibili conclusioni*

Sebbene le norme sul mandato siano pienamente compatibili con la figura Agente, non si può sottacere la circostanza che nel ventaglio di attività da questi svolte, per quanto tutte compatibili in astratto con la figura del mandato, vi siano alcune che meglio si attagliano ad altre fattispecie tipiche previste dall'ordinamento statale, quale il contratto di agenzia e il contratto d'opera.¹⁰⁴

Si pensi, ad esempio, al compito dell'Agente di «curare» e «promuovere» i rapporti tra un calciatore e una società di calcio; oppure all'«assistenza» e «consulenza» che l'Agente presta in favore del calciatore, non solo nel corso delle trattative contrattuali, ma anche in costanza del rapporto e per tutta la sua durata. Tali attività, se considerate isolatamente, potrebbero essere ricondotte all'interno del contratto di agenzia, per via della stabilità del rapporto che lega l'Agente al calciatore che gli conferisce l'incarico, o all'interno di contratto d'opera, qualora si faccia riferimento ad un'attività di consulenza meramente intellettuale prestata in favore delle società sportive. Abbiamo anche visto come giurisprudenza e dottrina riconoscano espressamente la figura del procacciatore d'affari, quale figura atipica che presenta caratteristiche riconducibili all'agenzia, al mandato e alla mediazione.

Si pensi ancora alla differenza esistente tra l'Agente che assiste un calciatore, che deve prestare la propria attività anche successivamente alla conclusione di un contratto di prestazione sportiva, e l'Agente che assiste una società sportiva, al fine di favorire il trasferimento o il trasferimento di un calciatore da una società ad un'altra, la cui attività, evidentemente, è limitata al compimento di un singolo affare e non prosegue oltre la conclusione dello stesso.

Allora vi è da chiedersi, se quella dell'Agente sia piuttosto una figura «atipica», i cui compiti e la cui disciplina non consentano di inquadrarla *sic et simpliciter* in una delle fattispecie tipiche previste dal nostro ordinamento. Il nostro ordinamento

¹⁰³ C.M. BIANCA, *Il contratto*, cit., 87.

¹⁰⁴ Sull'attenuazione nel mondo dei traffici commerciali della distinzione tra il concetto di cooperazione giuridica, tipica del mandato, e cooperazione materiale e/o intellettuale, tipica del contratto d'opera, si veda Cass. Civ., 26 luglio 2005, n. 15607, cit.; in dottrina R. BALDI, A. VENEZIA, *Il contratto di agenzia*, cit., 45.

riconosce appieno il principio dell'autonomia contrattuale delle parti, lasciando che le stesse concludano contratti «atipici», ovvero che non appartengono ai tipi prefissati dall'ordinamento, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (art. 1322, comma 2, c.c.). In sostanza, l'autonomia riconosciuta dall'ordinamento trova il suo limite nel rispetto della liceità della causa del contratto concluso tra le parti, ovvero della funzione economico-sociale dell'atto di volontà delle parti,¹⁰⁵ atto che pertanto non dovrà essere contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume.

Sulla base di quanto precede, non è azzardato affermare la sterilità e forzatura di ogni tentativo volto a ricondurre la figura dell'Agente ad uno solo dei tipi contrattuali previsti dall'ordinamento. Secondo autorevole dottrina,¹⁰⁶ l'interprete, di fronte a contratti che non appartengono a nessun tipo legale, è portato a ricercare forzatamente qualche tipo legale cui il contratto voluto dalle parti sia riconducibile. Tale tentativo porta spesso a mortificare il concreto assetto di interessi voluto dalle parti, la cui autonomia è garantita nei limiti stabiliti dall'ordinamento.

Ad ogni modo, l'interprete è chiamato a ricavare dalla legge le regole del rapporto contrattuale, quando per ipotesi le parti non vi abbiano provveduto, e spesso le regole indicate dal codice civile sui contratti in generale, non sono sufficienti a tale scopo. In tale ottica, di fronte alla difficoltà di ricondurre l'assetto dei rapporti contrattuali voluto dalle parti all'interno di un contratto tipo, dottrina e giurisprudenza hanno individuato la categoria dei cosiddetti «contratti misti», ovvero contratti che presentano elementi riconducibili a più contratti tipici.

In particolare, di «contratti misti» si conoscono due nozioni differenti e coesistenti. Secondo la prima, i contratti misti contengono elementi propri di diversi contratti tipici, che si fondono in un'unica causa, con la conseguenza che ciascuno di tali elementi si compenetra con gli altri concorrendo a realizzare un interesse unitario sul piano economico.¹⁰⁷ Secondo l'altra teoria, i contratti misti sono caratterizzati da una pluralità di cause concorrenti nell'unicità del rapporto, ovvero il contratto ha un contenuto che possiamo definire intermedio fra i contenuti di due diversi tipi. È con riferimento a tale nozione che in dottrina si è prospettata l'esistenza di un'autonoma categoria contrattuale dei contratti misti, caratterizzati dal concorso di più cause e dunque dall'astratta riconducibilità del negozio a più tipi legali.¹⁰⁸

La seconda teoria è quella che meglio si attaglia alla figura dell'Agente, qualora si voglia ammettere che il contratto da questi concluso con un calciatore o con una società sportiva, possa essere definito quale contratto «misto», ovvero quale contratto in cui si innestino cause appartenenti a più contratti tipici. Si pone allora il problema di quale disciplina applicare a tale contratto, per l'ipotesi in cui le

¹⁰⁵ F. GALGANO, *Il contratto*, Cedam, Padova, 2007, 142.

¹⁰⁶ V. ROPPO, *Il contratto*, Giuffrè, Milano, 2001, 432.

¹⁰⁷ Cfr. R. SACCO, G. DE NOVA, *Il contratto*, vol. II, UTET, Torino, 2004, 448-449, secondo cui sono contratti misti quelli in cui si ritrova tutto l'oggetto corrispondente ad un tipo, più tutto l'oggetto corrispondente ad un secondo diverso tipo (es. vendita più mutuo; contratto di lavoro autonomo più locazione, ecc.).

¹⁰⁸ C.M. BIANCA, *I contratti*, cit, 478-479.

parti non vi abbiano provveduto, né la relativa disciplina sia desumibile dal Regolamento FIGC.

A tal proposito, si sono affermate in giurisprudenza e dottrina due teorie contrapposte, quella dell'«assorbimento» e quella della «combinazione». In ossequio alla prima, dovrebbero trovare applicazione le norme proprie del tipo contrattuale prevalente.¹⁰⁹ Secondo la teoria della combinazione, invece, dovrebbero applicarsi ai diversi elementi contrattuali le norme corrispondenti di ciascun tipo, in quanto compatibili. Una certa giurisprudenza di legittimità, innovativa ma rimasta piuttosto isolata, ha ritenuto entrambi i metodi inadeguati, contrapponendo ad essi la tecnica del «metodo tipologico», in virtù del quale il fenomeno contrattuale è considerato in una visione complessiva, che pone a confronto la disciplina del contratto esistente tra le parti con quella dei tipi affini, consentendo di applicare alla fattispecie concreta una disciplina che deriva da più tipi contrattuali legali. In altre parole, il metodo tipologico consente di applicare al contratto atipico la disciplina eventualmente derivante da più contratti tipici, che siano affini al contratto innominato, non nei singoli elementi, ma nella complessiva funzione.¹¹⁰

Qualora si voglia ritenere l'Agente come figura «atipica», al fine di individuarne la relativa disciplina applicabile, pare allora preferirsi il metodo della combinazione, in quanto consente, ad esempio, nel rapporto instauratosi tra Agente e calciatore, di distinguere più fasi del rapporto stesso (ad es. la fase della cooperazione giuridica finalizzata alla conclusione del contratto di prestazione sportiva, quella consistente nell'attività di promozione, quella di consulenza ed assistenza post-conclusione del contratto stesso, e via dicendo) e di applicarvi la disciplina del tipo corrispondente. Anche il metodo tipologico, come si è visto, potrebbe consentire un'applicazione delle norme corrispondenti ai tipi legali, previa valutazione complessiva delle modalità in cui il rapporto si è concretamente sviluppato.

La valutazione «caso per caso» dell'attività dell'Agente, consentirà altresì all'interprete di coordinare le attività che abbiamo definito «tipiche» con quelle definite «atipiche», per le quali l'ordinamento sportivo ha riconosciuto la propria estraneità, dovendosi ammettere la loro esclusiva rilevanza in seno all'ordinamento statale.¹¹¹

¹⁰⁹ Nel caso dell'Agente, si potrebbe allora ipotizzare l'applicazione delle norme sul mandato. In giurisprudenza (cfr. Cass. Civ., 2 dicembre 1997, n. 12199, in *Giust. Civ. Mass.*, 1997, 2313.) si è affermata altresì una teoria dell'assorbimento cosiddetta «attenuata», secondo cui il negozio misto deve essere assoggettato alla disciplina unitaria del contratto i cui elementi costitutivi debbono considerarsi prevalenti, salvo che gli elementi del contratto non prevalente, regolabili con norme proprie, non siano incompatibili con quelli del contratto prevalente, dovendosi in tal caso procedere, nel rispetto dell'autonomia contrattuale, al criterio della integrazione delle discipline relative alle diverse cause negoziali che si combinano nel negozio misto.

¹¹⁰ Cfr. Cass. Civ., 26 febbraio 2004, n. 3863, in *Dir. e Giust.*, 2004, 20, 33.

¹¹¹ Si tratta di attività, quali la gestione dei diritti d'immagine, lo sponsorizzazione, ecc, che sono gestite dall'Agente in virtù del diverso ruolo che questi è venuto ad assumere con il passare degli anni, quali la gestione dei diritti di immagine e di sponsorizzazione dei calciatori (Cfr. par. 4.1.4 del presente capitolo).

LA FIGURA DELL'AGENTE SPORTIVO ALLA LUCE DEL DIRITTO DEL LAVORO INTERNO E COMUNITARIO

di *Paolo Amato**

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. La distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato – 3. La categoria giuridica della prestazione d'opera intellettuale: lineamenti generali e possibile inquadramento della figura dell'agente sportivo – 3.1 L'inquadramento dell'agente sportivo nella figura del prestatore d'opera intellettuale – 4. Le eventuali analogie tra la figura dell'agente sportivo e quella dell'agente commerciale disciplinata dal codice civile – 5. Profili di criticità connessi all'eventuale attività di intermediazione di manodopera svolta dell'agente – 6. L'attività dell'agente alla luce del diritto comunitario: qualificazione giuridica e libera prestazione dei servizi – 6.1 Qualificazione giuridica della figura professionale – 6.2 La libera circolazione dei servizi resi dall'agente – 7. Conclusioni

1. Introduzione

Nel presente contributo saranno fornite alcune considerazioni relative ai profili di diritto del lavoro che contornano la figura professionale dell'agente sportivo, tenuto conto della normativa propria dell'ordinamento italiano e dei principi fondamentali elaborati a livello europeo e rinviando al contributo specifico (del presente libro) per ogni commento relativo all'inquadramento della medesima figura da un punto di vista strettamente civilistico.

Una simile operazione logico-giuridica nasce non tanto dalla necessità di individuare i diritti e/o le tutele offerte dall'ordinamento sportivo all'agente, quanto dalla volontà di inquadrare la figura dell'agente e di sopperire, eventualmente, al vuoto normativo di quelle Federazioni che non ne hanno disciplinato gli aspetti essenziali.

Tale operazione si fonda sul principio in base al quale l'ordinamento sportivo, pur volendo tener conto dell'autonomia e della specificità di esso, non rappresenta

* Avvocato, Studio Legale Monaco (Roma - Milano); Consulente dell'Associazione Italiana Calciatori; Dottore di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei, Università degli Studi di Trento; Socio Fondatore e Segretario Generale dello *Sports Law and Policy Centre*; membro del comitato di redazione della Rivista di Diritto ed Economia dello Sport.

un ordinamento «perfettamente» autonomo, ma risulta permeato dai principi propri dell'ordinamento statale e comunitario, che trovano – in certi casi – applicazione alle fattispecie non regolamentate dalle singole Federazioni (o dai comitati olimpici), nonché a quelle da esse parzialmente o pienamente disciplinate.

Senza voler anticipare le conclusioni cui si giungerà nel prosieguo, la figura dell'agente sportivo può facilmente essere inquadrata nella categoria giuridica del lavoro autonomo (rispetto alla quale saranno ripercorsi i tratti salienti) e, plausibilmente, nel novero delle c.d. professioni intellettuali.

Ciò nonostante, nei paragrafi seguenti, saranno comunque espresse alcune considerazioni su alcune figure affini, nell'intento di ricercare un *corpus* normativo applicabile all'attività dell'agente sportivo.

2. *La distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato*

Da un punto di vista generale, il codice civile contrappone il rapporto di lavoro subordinato (disciplinato dall'art. 2094 del codice civile) a quello del lavoro autonomo, ed in particolare del c.d. contratto d'opera (artt. 2222 del codice civile e ss.). Negli articoli 2229 e ss., il codice civile disciplina le professioni intellettuali, distinte dai contratti di prestazione d'opera.

La disciplina del lavoro autonomo nasce, principalmente, dalla necessità di distinguere la prestazione d'opera *tout court* dal contratto d'appalto, quest'ultimo avente *ratio* e finalità differenti dalla prima e caratterizzato dalla prevalenza dell'elemento «*patrimoniale e speculativo*» rispetto al «*fattore lavoro*».¹

Sul punto, la Cassazione ha chiarito che «*Il contratto di appalto e il contratto d'opera hanno in comune l'obbligazione, verso il committente, di compiere, a fronte di corrispettivo, un'opera o un servizio senza vincolo di subordinazione e con assunzione di rischio da parte di chi li esegue, mentre la differenza tra i due negozi è costituita dalla circostanza che nel primo l'esecuzione avviene mediante un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto; nel secondo con il prevalente lavoro di questi pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa*».²

La disciplina del lavoro subordinato, invece, nasce da un'esigenza correttiva di quella che è stata definita come «*asimmetria*» nel rapporto di lavoro, derivante dall'introduzione dell'elemento della subordinazione nella struttura - generalmente

¹ M. MAGNANI, *Diritto dei contratti di lavoro*, Giuffrè, Milano, 2009, 11. Cfr. Cass. civ. Sez. II, 21/05/2010, n. 12519, in CED Cassazione, 2010, ove si legge che «*Il contratto d'appalto ed il contratto d'opera si differenziano per il fatto che nel primo l'esecuzione dell'opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto, mentre nel secondo con il prevalente lavoro di quest'ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa*».

² Cass. civ. Sez. II, 04/02/2004, n. 2115, in *Giur. Boll. Legisl. Tecnica*, 2004, 404. Cfr. Cass. civ. Sez. II, 29/05/2001, n. 7307, in *Mass. Giur. It.*, 2001; Cass. civ. Sez. II, 17/07/1999, n. 7606, in *Mass. Giur. It.*, 1999.

paritaria - dei contratti e che, conseguentemente, genera una posizione di debolezza del lavoratore rispetto al datore di lavoro.³

Quanto agli elementi tipici del lavoro subordinato, la dottrina⁴ ha individuato alcuni indici (di subordinazione) suddivisibili gerarchicamente in tre categorie e dai quali, di contro, si possono desumere i tratti essenziali del lavoro autonomo: assolutamente prioritari, quali l'assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro; parametri esterni al contenuto dell'obbligazione, quali la collaborazione, l'inserimento nella struttura organizzativa del datore e la continuità, ed utilizzati per sostituire l'indice principale o compensarne l'attuazione; residuali, ovvero il vincolo di orario di lavoro, l'incidenza del rischio, l'oggetto della prestazione, suscettibili di rafforzare i precedenti ma non di sostituirli.

Elemento essenziale nella qualificazione del rapporto di lavoro subordinato è, dunque, l'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell'impresa,⁵ che si può tradurre nella dipendenza gerarchica del prestatore rispetto alle molteplici posizioni di potere in cui si trova il datore di lavoro.⁶

Secondo la giurisprudenza, la distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, nonché l'esistenza del vincolo di subordinazione, devono essere valutati dal giudice di merito avuto riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore, ed alle modalità della sua attuazione; ove l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile – tenuto conto della peculiarità delle mansioni da esso svolte – occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari (i.e. collaborazione, continuità delle prestazioni, osservanza di un orario predeterminato, versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale) che, seppur privi di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione.⁷

³ F. LUNARDON, *La subordinazione*, in C. Cester, *Il rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento*, Utet, Torino, 2007, 4 e ss.

⁴ R. ROMEI, *Prestatore di lavoro subordinato, Commento sub art. 2094*, in G. Amoroso, V. Di Cerbo, A. Maresca, *Il diritto del lavoro, Costituzione, Codice Civile, Leggi speciali*, Vol. I, Giuffrè, Milano, 2007, 571.

⁵ In giurisprudenza si veda, da ultimo: Trib. Cassino, 19 gennaio 2010, disponibile *on line* all'indirizzo web www.plurisonline.it (aprile 2010); Trib. Pesaro, 9 giugno 2009, disponibile *on line* all'indirizzo web www.plurisonline.it (aprile 2009); Cass. civ., sez. lav., 25 marzo 2009, n. 7260, in *Dir. e Pratica Lav.*, 2009, 35, 2109; Cass. civ., sez. lav., 9 marzo 2009, n. 5645, in *Dir. e Pratica Lav.*, 2009, 39, 2303; Cass. civ., sez. lav., 13 marzo 2007, n. 5826, disponibile *on line* all'indirizzo web www.plurisonline.it (aprile 2010); Cass. civ., sez. lav., 7 settembre 2006, n. 19231, in *Mass. Giur. It.*, 2006; Cass. civ., sez. lav., 24 febbraio 2006, n. 4171, in *Foro It.*, n. 1, 2007, 93; Cass. civ., sez. lav., 24 febbraio 2006, n. 4171, in *Dir. e Pratica Lav.*, n. 48, 2007, 2032; Cass. civ., sez. lav., 25 ottobre 2005, n. 20659, in *Lav. Giur.*, n. 5, 2006, 498.

⁶ F. LUNARDON, *La subordinazione*, in C. Cester (a cura di), *Il rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento*, cit., 8 e ss.

⁷ Cfr. Cass. civ., sez. lav., 17 aprile 2009, in *Mass. Giur. It.*, 2009, n. 9256; Trib. Monza, sez. lav.,

Il rapporto di lavoro autonomo, invece, pur non essendo caratterizzato dal c.d. vincolo di subordinazione, si incardina comunque nel sistema dell'impresa o della persona committente, conservando però la sua qualità di apporto esterno; per tale ragione, il lavoro autonomo concorre – alla pari di quello subordinato – a circoscrivere l'«*area di integrazione del fattore lavoro nell'attività imprenditoriale*».⁸

L'art. 2222 del codice civile, che rappresenta la fattispecie base alla quale il lavoro autonomo deve essere ricondotta, definisce il prestatore d'opera come la persona che, dietro corrispettivo, si impegna a compiere un'opera o un servizio (prevalentemente) attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Pertanto, il vincolo di subordinazione rappresenta la principale e sostanziale caratteristica che differenzia il lavoro autonomo da quello subordinato. Da un punto di vista positivo, invece, la norma elenca una serie di altre caratteristiche, seppur secondarie rispetto all'elemento primario dell'assenza di subordinazione, ovvero: il compimento di un'opera o di un servizio, l'obbligazione assunta dal prestatore verso un corrispettivo, il lavoro prevalentemente proprio dello stesso prestatore.

Un ulteriore criterio distintivo può essere principalmente individuato nel fatto che l'oggetto dell'«*obbligazione*» nel primo è costituito dalla realizzazione di un «*risultato*» (opera o servizio) mediante l'attività organizzata e svolta dal lavoratore in piena autonomia ed a proprio rischio, nel secondo dalla prestazione di energie lavorative, che il dipendente mette a disposizione, come elemento inserito nell'organizzazione dell'impresa, secondo le direttive e sotto la vigilanza del datore di lavoro

Il contratto d'opera ed i tratti che ne caratterizzano la fattispecie, nonostante le esclusioni operate dall'art. 2222 del codice civile («*salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV*»), rappresenta quindi la fattispecie base nell'ambito della quale ricondurre, da un punto di vista giuslavoristico, la disciplina generale del lavoro autonomo, ovvero di tutte le fattispecie negoziali che abbiano ad oggetto principale lo svolgimento di un'attività lavorativa in forma non subordinata (tutelate ai sensi dell'art. 2060 del codice civile e dell'art. 35 della Costituzione).

Secondo la dottrina, infatti, tra il contratto d'opera e gli altri rapporti disciplinati nel libro IV del codice civile sussisterebbe la medesima relazione che intercorre tra la fattispecie del lavoro subordinato, di cui all'art. 2094 del codice civile, ed i rapporti di lavoro c.d. speciali (caratterizzati comunque dall'elemento

⁸ gennaio 2009, disponibile *on line* all'indirizzo web www.plurisonline.it (aprile 2009); Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 2004, n. 6214, in *Mass. Giur. It.*, 2004; Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 2004, n. 6224, in *Mass. Giur. It.*, 2004; Cass. civ., sez. lav., 18 marzo 2004, n. 5508, in *Mass. Giur. It.*, 2004; Cass. civ., sez. lav., 26 agosto 2000, n. 11182, in *Orient. Giur. Lav.*, I 2000, 648. In dottrina cfr. G. FERRARO, *Il rapporto di lavoro*, Giappichelli, Torino, 2006, 6 e ss.

⁸ Cfr. A. PERULLI, *Il lavoro autonomo: contratto d'opera e professioni intellettuali*, Giuffrè, Milano, 1996.

della subordinazione) ai quali trova comunque applicazione analogica lo stesso art. 2094.⁹

In buona sostanza, l'art. 2222 del codice civile troverebbe applicazione a tutte le prestazioni effettuate senza vincolo di subordinazione in caso di eventuali vuoti normativi lasciati dalle varie regolamentazioni particolari, come pure nel caso di quelle forme di lavoro autonomo che non sfociano in un vero e proprio contratto commerciale o d'impresa.¹⁰

Ulteriore elemento caratterizzante la fattispecie è il compimento di un'opera o di un servizio: mentre per la prima non sussistono particolari problemi interpretativi, con riferimento al termine «servizio» si rendono necessarie alcune precisazioni.

L'opera consiste nella creazione di una cosa, di un bene finito, ovvero nella sua modificazione o distruzione, nell'assemblaggio di più cose, ecc.

Il servizio, invece, pur presupponendo un'obbligazione di *facere* non si concretizza in una vera e propria trasformazione di un bene, bensì in attività finalizzata al soddisfacimento di un interesse del committente, quale – ad esempio – la pulitura di un locale o le attività di insegnamento tecnico-pratico (quindi con apporto non meramente intellettuale, ma prevalentemente manuale).

Con riferimento al settore sportivo, la giurisprudenza ha ritenuto che il rapporto contrattuale con il quale un soggetto si obbliga, nei confronti di una società calcistica, all'attività di «capo osservatori prima squadra», è senz'altro assimilabile ad un contratto d'opera, con il quale una persona si obbliga, dietro un corrispettivo, a compiere un'opera o un servizio a favore del committente.¹¹

Ultimo elemento è l'assenza di un orario di lavoro e, quindi, l'auto-determinazione dei tempi della prestazione lavorativa, caratteristica del lavoro autonomo (anche se, a talune condizioni e in determinati contesti, anche il lavoratore autonomo può operare entro fasce orarie prestabilite, quale forma di coordinamento con l'impresa committente).

Tutte queste caratteristiche, come si vedrà nel paragrafo successivo, possono essere ricercate e ritrovate nella figura dell'agente, ed in particolare nelle modalità di svolgimento di tale attività, così come essa generalmente è contrattualizzata o disciplinata dalle Federazioni nel settore sportivo.

3. *La categoria giuridica della prestazione d'opera intellettuale: lineamenti generali e possibile inquadramento della figura dell'agente sportivo*

La prestazione intellettuale è riconosciuta come una «specie» del «genere» prestazione d'opera (di cui all'art. 2222 del codice civile), dalla quale si differenzia per l'apporto prevalentemente intellettuale dell'attività resa (pur non essendo

⁹ D. MEZZACAPO, *Lavoro autonomo, coordinato e a progetto*, in G. Amoroso, V. Di Cerbo, A. Maresca, *Il diritto del lavoro, Costituzione, Codice Civile, Leggi speciali*, cit., 1273.

¹⁰ A. PERULLI, *Il lavoro autonomo: contratto d'opera e professioni intellettuali*, 54 e ss.

¹¹ Trib. Reggio Emilia, 08/02/2008, disponibile su www.utetgiuridica.it (settembre 2010).

escludibile che il prestatore intellettuale presti la propria attività con apporto anche «materiale»).

L'art. 2229 del codice civile (che apre il Capo II del libro V, relativo alle professioni intellettuali) si limita ad affermare che «*La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi*», ovvero demanda alla legge l'individuazione delle prestazioni professionali per le quali è «necessaria» l'iscrizione ad un determinato albo (professioni c.d. protette). La norma, quindi, non esclude che possa configurarsi una prestazione d'opera intellettuale al di fuori delle categorie strettamente individuate dalla legge.¹²

In altre parole, dalla lettera dell'art. 2229 del codice civile si evince come – salvo i casi in cui si renda necessaria, per ragioni di pubblica natura, l'obbligatoria iscrizione ad un albo (quindi, nei casi previsti dalla legge) – l'ordinamento non escluda che un'attività resa con apporto intellettuale possa essere assoggettata alle disposizioni di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile. Tant'è che lo stesso articolo successivo (art. 2230) rinvia, nel disciplinare l'attività del prestatore intellettuale, alle norme generali sulla prestazione d'opera, ove compatibili.

Pertanto, le professioni per le quali la legge non ha provveduto alla creazione di uno specifico albo possono egualmente essere qualificate come intellettuali; il problema della qualificazione di una determinata attività (come professionale o meno) va dunque ricercata non tanto nella caratteristica dell'iscrizione ad uno specifico albo, quanto nella natura dell'attività dedotta in contratto e di fatto svolta, valutando la prevalenza dell'attività intellettuale su quella materiale o viceversa.¹³

L'attività professionale può essere esercitata anche in forma di impresa, attraverso un'organizzazione stabile finalizzata alla produzione o allo scambio di beni e servizi; in tal caso, il professionista intellettuale può assumere la qualifica di imprenditore commerciale, trovando applicazione, ai sensi dell'art. 2238 del codice civile, «anche» le disposizioni del titolo II del libro V, relativo al lavoro nell'impresa.¹⁴

Con riferimento al settore sportivo, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che non si possa negare all'ordinamento (sportivo) la facoltà di dettare una disciplina regolamentare che specifichi condizioni e requisiti per l'esercizio dell'attività di agente e, quindi, di istituire un apposito Albo e di ritenere l'iscrizione

¹² Cfr. Corte Cost., 15/01/1976, n. 17, disponibile su www.cortecostituzionale.it (settembre 2010).

¹³ D. MEZZACAPO, *Lavoro autonomo, coordinato e a progetto*, in G. Amoroso, V. Di Cerbo, A. Maresca, *Il diritto del lavoro, Costituzione, Codice Civile, Leggi speciali*, cit., 1286.

¹⁴ Cfr. Cass. civ. Sez. V, 22/07/2004, n. 13677, in *Mass. Giur. It.*, 2004, ove I giudici hanno precisato che la Cassazione ha precisato che «*Anche il professionista intellettuale assume la qualità di imprenditore commerciale quando esercita la professione nell'ambito di un'attività organizzata in forma d'impresa, in quanto svolga una distinta e assorbente attività che si contraddistingue da quella professionale per il diverso ruolo che riveste il sostrato organizzativo - il quale cessa di essere meramente strumentale - e per il differente apporto del professionista, non più circoscritto alle prestazioni d'opera intellettuale, ma involgente una prevalente azione di organizzazione, ossia di coordinamento e di controllo dei fattori produttivi, che si affianca all'attività tecnica ai fini della produzione del servizio*».

in esso *condicio sine qua non* per l'esercizio della relativa attività.¹⁵

Legittima è, quindi, la normativa adottata da talune Federazioni (quale ad esempio la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Federazione italiana ciclismo, la Federazione Italiana Basket, ecc.), che hanno regolamentato la figura dell'agente, introducendo un esame per l'ottenimento dell'abilitazione necessaria per l'esercizio della professione ed istituendo un albo o un elenco dei soggetti abilitati.

Plausibile, infine, è l'inquadramento dell'agente sportivo (come si dirà meglio *infra*) nella categoria del prestatore d'opera intellettuale.

3.1 *L'inquadramento dell'agente sportivo nella figura del prestatore d'opera intellettuale*

La figura dell'agente sportivo non è stata disciplinata direttamente dalla legge, né l'ordinamento statale ne ha individuato i tratti salienti, lasciando così spazio alle singole Federazioni nel regolamentarne l'attività.¹⁶

In tale contesto, l'art. 1 del Regolamento FIGC sugli Agenti dei Calciatori ha previsto che qualifica gli agenti come liberi professionisti senza alcun vincolo associativo nei confronti della FIGC o di società di calcio affiliate alla FIGC; essi, pertanto, non possono essere considerati ad alcun titolo tesserati della FIGC.¹⁷

Quanto all'attività, lo stesso Regolamento prevede che l'Agente, in forza di un incarico a titolo oneroso conferitogli in conformità al regolamento summenzionato, «cura e promuove i rapporti tra un calciatore professionista ed una società di calcio professionistica [...] in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva, ovvero tra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione di contratto di un calciatore nell'ambito di una Federazione o da una Federazione a un'altra».

Inoltre, sempre con riferimento al settore calcistico, l'agente cura gli interessi dell'assistito, prestando opera di consulenza a favore dello stesso nelle trattative dirette alla stipula del contratto, coadiuvandolo nell'attività diretta alla definizione, alla durata, al compenso e ad ogni altra pattuizione del contratto di prestazione sportiva.

L'attività, così come individuata dal Regolamento FIGC, si connota senza dubbio per i tratti dell'autonomia e dell'assenza di ogni vincolo di subordinazione, caratteristica che sgombra ogni dubbio circa la natura della stessa prestazione.

Tuttavia – nell'ambito dei rapporti di lavoro autonomo – ci si domanda se la medesima attività possa essere qualificata, in particolare, come prestazione

¹⁵ T.A.R. Lazio Sez. III, 16/12/1999, n. 3925, disponibile su www.utetgiuridica.it (settembre 2010). In dottrina si veda sul punto M. DI FRANCESCO, *Il ruolo dell'agente di calciatori tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale*, Cacucci, Bari, 2007, 73 e ss.

¹⁶ Contrariamente a quanto sostenuto in dottrina: Cfr. G. NICOLELLA, *L'attività di Agente di Calciatori nel nuovo Regolamento FIGC1: un commento ragionato alla luce dell'indagine dell'AGCM*, disponibile su www.altalex.com/index.php?idnot=44855 (settembre 2010).

¹⁷ Figc, Regolamento Agenti dei Calciatori, 2010, (Comunicato n. 100/A del 8 aprile 2010), disponibile su www.figc.it (settembre 2010), voce «Norme».

d'opera intellettuale.

Senza dubbio l'agente è tenuto a sostenere un esame di abilitazione e ad iscriversi nell'apposito Albo istituito in seno alla FIGC, se si eccettua l'ipotesi dell'avvocato abilitato che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento FIGC, può esercitare l'attività di Agente pur senza aver sostenuto il necessario esame. A ciò si aggiunga che, ai sensi del medesimo articolo, *«il calciatore può farsi assistere dal genitore, dal fratello o dal coniuge e comunque concludere un contratto di prestazione sportiva senza l'assistenza di un Agente»*.

Il Regolamento FIFA sugli Agenti dei Calciatori, invece, non fornisce particolari indicazioni al riguardo, né attribuisce una particolare qualificazione alla figura professionale in esame, ma si limita a definire l'agente come la persona fisica che, dietro compenso, presenta i calciatori alle società nella prospettiva di negoziare o rinegoziare un contratto di ingaggio, oppure presenta due società l'una all'altra allo scopo di stipulare un contratto di trasferimento.

Alla luce di tale normativa – nonostante l'introduzione di un apposito albo e di un esame di ammissione – la figura professionale dell'agente (nel settore calcistico) non rappresenta comunque una categoria «protetta» (nel senso che a tale termine deve attribuirsi alla luce dell'art. 2229 del codice civile); ciò nonostante, alla luce delle considerazioni sopra esposte, non è escludibile che l'attività dell'agente possa rientrare nella categoria delle prestazioni intellettuali d'opera (stante la natura autonoma e l'apporto prevalentemente intellettuale della prestazione resa) e che la normativa civilistica possa sopperire ad eventuali lacune di quella sportiva, nel disciplinare lo *status*, da un punto di vista lavoristico, dell'agente stesso.

In aggiunta, si consideri come – nonostante la lettera del Regolamento FIGC, nel definire la figura in esame – nulla osta a che l'agente eserciti la propria attività in forma societaria; prova ne è la disposizione di cui all'art. 29 del Regolamento FIGC, ove si attribuisce alla Commissione Agenti la legittimazione a conoscere delle eventuali situazioni di conflitto di interessi derivanti dall'esercizio *«in forma societaria»* dell'attività.

La natura autonoma dell'attività resa dall'agente non è nemmeno esclusa dai regolamenti di altre Federazioni o Leghe.

Il Regolamento della Lega Italiana Volley¹⁸ definisce l'agente come *«la persona fisica che, nei rapporti con il club di appartenenza dei propri assistiti ed in tutti i profili che detto rapporto coinvolga, presta opera di assistenza o mandato con vincolo di esclusiva, con o senza rappresentanza, a favore e nell'interesse di atleti, tecnici o di enti che ne abbiano la titolarità dei diritti sportivi»*. L'art. 3 del medesimo regolamento prevede che – ai fini dell'esercizio di tale attività – l'agente debba iscriversi in appositi elenchi tenuti dalla federazione, previo superamento di uno specifico esame.

Il Regolamento della Federazione Italiana Pallacanestro, invece, definisce l'agente come l'attività dei «procuratori di atleti di pallacanestro» e che si occupano

¹⁸ Lega Italiana Pallavolo, Regolamento Agenti Sportivi, disponibile su www.legavolley.it (settembre 2010).

dei rapporti tra atleti italiani e non e società affiliate alla FIP stessa, in vista della stipula dei contratti o degli accordi economici, previo ottenimento di apposita licenza rilasciata dalla Federazione nazionale o internazionale.

Pertanto, anche la normativa di settore riguardante la figura dell'agente sportivo – quale categoria giuridica generalmente intesa ed a prescindere dalle singole definizioni offerte dalle Federazioni – non esclude che detta figura possa essere teoricamente associata e ricondotta a quella del prestatore d'opera intellettuale, purché – di fatto – l'attività del professionista si svolga in forma autonoma e con apporto prevalentemente intellettuale.

Diversi sono, quindi, gli elementi che accomunano l'attività di agente a quella del professionista prestatore d'opera intellettuale, sia in termini di autonomia nell'espletamento dell'attività, sia essa di mediazione tra le parti – società e atleta – sia essa di consulenza resa (in forma stabile o meno) a favore del cliente (società o atleta).

Laddove la Federazione non abbia predisposto un apposito regolamento, volto a disciplinare detta attività, è plausibile concludere che lo *status* e l'attività dell'agente possa trovare regolamentazione negli articoli 2229 del codice civile e seguente o, ove compatibili, con le norme di cui agli articoli 2222 e seguenti, alle quali espressamente rinvia l'art. 2230 del codice civile.

4. *Le eventuali analogie tra la figura dell'agente sportivo e quella dell'agente commerciale disciplinata dal codice civile*

Il contratto di agenzia è disciplinato nel codice civile dagli articoli 1742 e seguenti; esso rappresenta il contratto mediante il quale una parte assume, stabilmente, l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, dietro un compenso, la conclusione di contratti in una zona determinata.

Caratteristica peculiare di tale rapporto è la stessa attività dell'agente commerciale, che si concretizza nella promozione della conclusione di contratti in una determinata zona, mediante l'impiego di energie lavorative in un rapporto di collaborazione stabile con il preponente.¹⁹

Quanto alla classica distinzione tra obbligazione di mezzi e/o di risultato, la figura dell'agente commerciale (così come disciplinata dal codice civile) si caratterizza per essere una fattispecie mista: ad un generico obbligo di mezzi (attività promozionale) si affianca un'obbligazione di risultato (la conclusione di uno o più affari), necessaria al fine della maturazione del diritto alla provvigione (quest'ultimo, ulteriore elemento caratterizzante la figura in esame).

L'attività dell'agente, tuttavia, rientra nel novero dei rapporti di lavoro autonomo, riconducibili alla generica categoria di cui all'art. 2222 del codice civile, la cui disciplina – come si è detto – può comunque trovare applicazione (in certi casi) anche a forme contrattuali tipizzate.

¹⁹ Cfr. R. BALDI, A. VENEZIA, *Il contratto di agenzia*, Giuffrè, Milano, 2008, 29.

Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che *«la continuità dell'obbligo del lavoratore di promuovere affari per conto della committente non rappresenta ex se un indice effettivamente significativo della natura subordinata del rapporto di lavoro poiché questo costituisce uno dei connotati necessari anche del rapporto di agenzia, relazione negoziale indubitabilmente qualificabile come di lavoro autonomo»*.²⁰

La stabilità dell'incarico dell'agente lo contraddistingue da figure affini, come quella del procacciatore di affari; la giurisprudenza ha difatti precisato che *«mentre l'agente è colui che assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto dell'altra (preponente o mandante) la conclusione di contratti in una zona determinata, il procacciatore di affari è colui che raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'impresa da cui ha ricevuto l'incarico di procacciare tali commissioni, senza vincolo di stabilità (a differenza dell'agente) e in via del tutto occasionale. Per quanto il rapporto di procacciatore di affari abbia carattere atipico, per la relativa regolamentazione, peraltro, può farsi riferimento analogico a quella dettata per il contratto di agenzia»*.²¹

Infine, la figura contrattuale in esame si connota per l'individuazione di quella che è la zona di competenza dell'agente commerciale, i prodotti oggetto dell'attività di promozione e l'attribuzione di un diritto di esclusiva reciproca all'agente ed al preponente, disciplinato dall'art. 1743 del codice civile.²²

Fatta tale premessa, è d'obbligo domandarsi se la figura dell'agente sportivo possa quindi essere ricondotta nella fattispecie dell'agenzia commerciale e se ad essa possano trovare applicazione, anche per analogia, le disposizioni di cui agli art. 1742 del codice civile.

Innanzitutto, l'elemento caratterizzante il rapporto di agenzia commerciale, ovvero la stabilità dell'incarico assunto, non è rinvenibile nell'attività dell'agente sportivo; ad esempio, sia il Regolamento Agenti FIGC che il Regolamento FIFA prevedono che l'attività dell'agente sia riferibile (utilizzando un termine al singolare) alla stipula di *«un»* contratto tra società e calciatore. Ciò, ovviamente, non impedisce che l'agente possa curare, in forma stabile, gli interessi di una parte (società o

²⁰ Trib. Pisa, 21/07/2008, in *Argomenti*, 2009, 3, 2, 908 nota di ALVINO. Cfr. Trib. Napoli Sez. lavoro, 03/01/2006, disponibile su www.utetgiuridica.it (settembre 2010), ove si precisa che *«Non è possibile estendere alla materia dell'agenzia nozioni e criteri regolativi propri del contratto di lavoro subordinato, in particolare circa il favor ordinamentale verso la durata indeterminata nel tempo di tale ultimo schema negoziale, con i conseguenti meccanismi automatici di conversione. All'opposto, il rapporto di agenzia, appartenendo al genus dei contratti di lavoro autonomo, sotto il profilo del diritto sostanziale regolatore si distingue nettamente dal lavoro dipendente, ricevendo una regolazione prioritariamente di genesi contrattuale»*.

²¹ Cass. civ. Sez. III, 09/12/2003, n. 18736, in *Guida al Diritto*, n. 4, 2004, 57.

²² Ai sensi dell'art. 1743 del codice civile: *«Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro»*. Per approfondimenti sul punto si veda F. BASENGHI, *Contratto di agenzia*, Giuffrè, Milano, 2008, 77 e ss.

calciatore), ma nelle regolamentazioni citate non è rinvenibile il suddetto elemento di stabilità, che connota necessariamente l'agenzia commerciale.

Ulteriori elementi di differenziazione tra le fattispecie in esame sono la durata ed il recesso: per quanto concerne il primo aspetto, il rapporto di agenzia commerciale può essere stipulato anche a tempo indeterminato; il rapporto di agenzia sportiva – di contro – ha generalmente una durata limitata (ad esempio, nel settore calcio) e può soltanto essere, eventualmente, rinnovato.

Quanto al recesso, il codice civile prevede che il rapporto di agenzia commerciale possa essere risolto anticipatamente, ma – in assenza di giusta causa – il proponente è tenuto al pagamento di un'indennità di fine rapporto (nelle forme da esso disciplinate) e deve rispettare il preavviso indicato dalla contrattazione collettiva.

La regolamentazione sportiva (ad esempio nel calcio), di contro, prevede la libera recedibilità dal contratto che lega l'agente all'assistito, ma non contempla il pagamento di alcuna indennità (fatta salva l'ipotesi in cui le parti abbiano inserito in contratto una penale a risarcimento del danno conseguente al recesso unilaterale di una parte).

Per quanto concerne le figure di agente sportivo non disciplinate dalla federazione, è quindi sostenibile che il recesso sia disciplinato dalle disposizioni relative al contratto di prestazione d'opera, contemplate dal codice civile.

Da un punto di vista sostanziale, poi, il rapporto di agenzia – così come disciplinato dal codice civile – è generalmente indirizzato alla promozione di beni e/o di prodotti ben identificati e nell'ambito di una determinata zona geografica, mentre l'attività dell'agente sportivo si concretizza nell'apporto di energie psicofisiche in vista della stipula di un contratto di lavoro sportivo (o nelle trattative relative ai diritti di immagine, spesso ceduti dagli atleti ai *clubs*) o nell'attività di assistenza o consulenza svolta successivamente alla stipula del contratto, senza alcuna circoscrizione nell'ambito di una o più aree geografiche prestabilite.

Pertanto, diversa è la *ratio* e diversa è la disciplina delle due fattispecie in confronto, sia nel caso in cui la figura dell'agente sia stata disciplinata dall'ordinamento sportivo sia nel caso in cui la singola Federazione non abbia provveduto alla sua regolamentazione; per tale ragione, l'attività dell'agente sportivo difficilmente può essere inquadrata nella fattispecie individuata dall'art. 1742 del codice civile e, altrettanto difficilmente, le stesse disposizioni di cui all'art. 1742 e ss. possono trovare applicazione alla figura professionale in esame.

5. *Profili di criticità connessi all'eventuale attività di intermediazione di manodopera svolta dell'agente*

Il divieto generale di intermediazione di manodopera previsto dall'ordinamento italiano (nonostante l'abrogazione della legge n. 1369/1960)²³ – ad eccezione dei

²³ Sulla permanenza di tale generico divieto si veda Cass. S.U., 26/10/2006, n. 22910, in *Dir. Rel.*

soggetti autorizzati dalla legge (ad esempio, agenzie di somministrazione e/o di intermediazione) e nel rispetto di determinate condizioni – pone una dovuta riflessione sull'attività svolta dall'agente sportivo, il quale si adopera per procurare ad un soggetto (ad esempio, un calciatore) un ingaggio (e, quindi, un contratto di lavoro) o per svolgere un'attività di mediazione al fine di facilitare o di procurare la conclusione di un determinato contratto (sempre di lavoro) tra una società ed un atleta.

Il Regolamento FIGC, nelle definizioni, pone parecchi dubbi interpretativi sul punto, ed in particolare, nella parte in cui qualifica l'agente come una persona fisica che – dietro compenso – «*mette in contatto*» un giocatore ed una società di calcio al fine di concludere o rinnovare un contratto di lavoro o «*mette in contatto*» una o più società di calcio tra loro, al fine di concludere un accordo di trasferimento di un calciatore.

Una simile attività, così come definita dal citato regolamento, ed eventualmente posta in essere dall'agente, si avvicina molto alla fattispecie dell'intermediazione di manodopera, vietata (e sanzionata) dalla legge nelle ipotesi di seguito illustrate.

L'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003²⁴ legittima l'esercizio, tra l'altro, delle attività di intermediazione di manodopera ai soggetti autorizzati (l'autorizzazione è il provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, denominati «*agenzie per il lavoro*», allo svolgimento delle attività ed iscritti in apposito albo).

Le attività che detti soggetti possono legittimamente svolgere sono quelle di somministrazione *tout court*, intermediazione in senso stretto, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale.

Quanto all'«*intermediazione*», figura che più si avvicina a quella dell'agente sportivo (o comunque a parte di essa), essa è caratterizzata (ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. n. 276/2003) da un'attività di «*mediazione tra domanda e offerta di lavoro*», nella quale rientra la «*promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro*».

È importante ricordare, a fini di completezza espositiva, che il generale divieto di interpretazione e la violazione di detto divieto – o, se si preferisce,

Ind., 2007, 503; Trib. Novara Sez. lavoro, 02/04/2009, disponibile su www.utetgiuridica.it (settembre 2010); Trib. Ariano Irpino, 09/06/2008, disponibile su www.utetgiuridica.it (settembre 2010); Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 15/02/2008, n. 3861, in *Mass. Giur. It.*, 2008; Cass. pen. Sez. III, 07/02/2006, n. 12430, disponibile su www.utetgiuridica.it (settembre 2010); Cass. pen. Sez. III, 20/12/2004, n. 3714, in *Riv. Pen.*, n. 1, 2006, 124. In dottrina si veda sul punto: M. T. CARINCI, *La somministrazione di lavoro altrui*, in M. T. Carinci, C. Cester, *Somministrazione, Comando, Appalto, Trasferimento di azienda*, Ipsoa, Milano, 2004, 5 e ss.; M. T. CARINCI, *Utilizzazione e acquisizione indiretta del lavoro: somministrazione e distacco, appalto e subappalto, trasferimento di azienda e di ramo. Diritto del lavoro e nuove forme di organizzazione dell'impresa*, Giappichelli, Torino, 2008, 19 e ss.

²⁴ Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, pubblicato in *Gazz. Uff.* n. 235 del 9 ottobre 2003, Supplemento Ordinario n. 159.

dell'eccezione posta dall'art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003 (che legittima l'esercizio di attività di intermediazione soltanto se effettuata da soggetti autorizzati) – è sanzionato con la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro; se vi è sfruttamento dei minori la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. Quanto al soggetto che beneficia dell'intermediazione altrui, è prevista la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.

In buona sostanza, la legge consente a determinati soggetti (autorizzati) di esercitare attività contrarie al generico divieto di interposizione, ma sanziona penalmente – oltre all'eventuale imputazione del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore (i.e. colui che si avvantaggia dell'intermediazione), aspetto comunque meno rilevante rispetto al discorso che si sta articolando – l'abuso delle fattispecie sia della somministrazione che della intermediazione (vietate dalla legge per i soggetti non autorizzati).²⁵

Se si riflette sull'attività che un agente sportivo generalmente svolge (nel favorire l'incontro tra calciatore e società), è plausibile che – in certe situazioni – possa configurarsi un'intermediazione di manodopera, vietata e sanzionata dalla legge, con conseguenze gravi per il soggetto non autorizzato (nel caso di specie, l'agente sportivo).

In particolare, quelle attività che la legge definisce come mediazione di manodopera, tra le quali rientra la promozione dell'incontro tra offerta e domanda di lavoro, sono – di fatto – assimilabili all'attività prestata dall'agente in favore di un atleta o di una società, pur con una limitata «pericolosità sociale» (in virtù della peculiarità della prestazione sportiva, in certi casi), rispetto alle fattispecie vietate dal D.Lgs. n. 276/2003.

L'offrire a soggetti terzi le prestazioni professionali di un atleta (attività che si traduce, poi, nella stipula di un contratto di lavoro tra società ed atleta) potrebbe quindi configurare un'intermediazione (vietata) di manodopera, aggravata dal fatto che il compenso percepito dal soggetto intermediario (i.e. l'agente) è corrisposto dallo stesso atleta (da intendersi quale lavoratore), nonostante il decreto succitato preveda un assoluto divieto (per le agenzie di intermediazione) di richiedere al lavoratore il pagamento di compensi e/o somme di denaro.

Da non trascurare, infine, è la norma di cui all'art. 18, nella parte che prevede un aggravio della sanzione in caso di lavoratori minorenni, che spesso sono oggetto di trattative tra agenti e società sportive.

Parte dell'attività dell'agente, quindi, a prescindere dalla sua qualificazione o dalla forma in cui essa è resa, potrebbe incorrere nei divieti sopra riportati –

²⁵ Cfr. Cass. pen. Sez. III, 07/02/2006, n. 12430, disponibile su www.utetgiuridica.it (settembre 2010); Cass. pen. Sez. III, 25/10/2005, n. 41701, *Dir. e Pratica Lav.*, n. 13, 2006, 581; Cass. pen. Sez. III, 20/12/2004, n. 3714, cit.; Cass. pen. Sez. III, 26/01/2004, n. 2583, *Mass. Giur. Lav.*, 2005, 100; nota di PALLADINI.

posti da norme imperative e, quindi, non certo derogabili dalle regolamentazioni delle singole Federazioni – che, seppur indirettamente, possono costituire attività invece vietate dall'ordinamento statale.

6. *L'attività dell'agente alla luce del diritto comunitario: qualificazione giuridica e libera prestazione dei servizi*

6.1 *Qualificazione giuridica della figura professionale*

Da un punto di vista comunitario, l'eventuale qualificazione della figura dell'agente sportivo operata dalle Federazioni diviene irrilevante (interno per le ragioni di seguito esposte), rendendosi invece necessaria una'attenta analisi fattualistica della prestazione resa dall'agente e dell'eventuale rilevanza economica (o meno) della medesima attività.

La Corte di Giustizia ci offre gli strumenti necessari per comprendere come debba essere qualificata la prestazione lavorativa (di un agente, nel nostro caso) e come, in relazione al mondo sportivo, i principi da essa espressi possano essere applicati, nonostante (l'asserita) autonomia dell'ordinamento sportivo.

La Corte si è sostanzialmente concentrata sulla nozione di lavoratore subordinato, dalla quale si può desumere, *ex adverso*, la qualificazione della prestazione resa in forma autonoma.

Nella sentenza *Levin*, la Corte ha chiarito che la nozione di «lavoratore» e di «attività lavorativa subordinata», in quanto strumentali all'applicazione di una delle libertà fondamentali del Trattato (i.e. la libera circolazione dei lavoratori), non possono essere oggetto di interpretazione restrittiva ad opera degli Stati membri ma è necessario avvalersi di criteri interpretativi generalmente ammessi, assumendo come base il senso che correttamente deve attribuirsi a tali termini.²⁶

Le espressioni lavoratore e attività subordinata non possono essere definite mediante il semplice rinvio alla normativa degli Stati membri, bensì devono essere oggetto di definizione ad un livello più generale, avendo esse «portata» o «valenza» comunitaria.²⁷

Se così non fosse, stante la discrezionalità attribuita al legislatore di ogni singolo Paese, si rischierebbe di compromettere l'efficacia stessa del diritto alla libera circolazione dei lavoratori,²⁸ poiché «*la portata di queste espressioni potrebbe venir fissata e modificata unilateralmente, eludendo il controllo delle istituzioni comunitarie, dalle norme nazionali, che potrebbero quindi*

²⁶ Corte di Giustizia, sentenza del 23 marzo 1982, 53/82, *Levin*, in *Raccolta*, 1982, 1035, punto 9. Cfr., in dottrina, M. ROCCELLA T. TREU, *Diritto del lavoro della Comunità europea*, Cedam, Padova, 2007, 78 e ss.

²⁷ Corte di Giustizia, sentenza del 9 giugno 1999, C-337/97, *Meeusen*, in *Raccolta*, 1997, I-3289, punto 13.

²⁸ Per approfondimenti si veda M. COLUCCI, *Libera circolazione delle persone*, in M. COLUCCI, S. SICA, *L'Unione Europea, Principi – Istituzioni – Politiche – Costituzione*, Zanichelli, Bologna, 2005, 168 e ss; G. TESAURO, *Diritto comunitario*, Cedam, Padova, 2008, 492 e ss.

escludere ad libitum determinate categorie di persone dalla sfera d'applicazione del trattato».²⁹

Nella stessa sentenza, infine, la Corte ha sancito un ulteriore concetto, assolutamente non trascurabile: ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro risulta irrilevante anche l'importo percepito, a titolo di retribuzione, poiché: *«le nozioni di “lavoratore” e di “attività subordinata” vanno intese nel senso che le norme relative alla libera circolazione dei lavoratori riguardano anche coloro che svolgono o che intendono svolgere soltanto un'attività subordinata a orario ridotto e che percepiscono o percepirebbero, per questo motivo, solo una retribuzione inferiore a quella minima garantita nel settore considerato. E' impossibile fare distinzioni in proposito, tra coloro che si accontentano di questi introiti e coloro che li integrano con altri redditi, provenienti da beni patrimoniali o dall'attività lavorativa di familiari con essi conviventi»*.

In tale contesto, significativa è la sentenza *Lawrie-Blum*,³⁰ ove la Corte si è pronunciata sulla distinzione tra lo *status* di tirocinante e quello di lavoratore, affermando il principio in base al quale *«il solo criterio per l'applicazione dell'art. 48 [art. 45 TFUE] è l'esistenza di un rapporto di lavoro indipendentemente dalla natura giuridica di tale rapporto e dallo scopo perseguito»*,³¹ individuando poi le caratteristiche essenziali della nozione di lavoratore *«nell'effettiva corresponsione di prestazioni e il pagamento di una retribuzione»*,³² indipendentemente anche dalla stessa natura della retribuzione, la quale potrebbe addirittura essere in natura e, come sopra riportato, inferiore ai minimi reddituali previsti dalla legislazione di uno Stato membro³³ o, perfino, con partecipazione agli utili.³⁴

La qualificazione di una certa attività come lavorativa va quindi indagata caso per caso, non vive di definizioni preordinate per legge, ma si basa sulla sussistenza di certi criteri, ovvero la prestazione di un'attività dietro il pagamento di una retribuzione, la quale – come abbiamo visto – non dovrà nemmeno essere sufficiente al sostentamento del lavoratore.

La nozione di lavoratore subordinato, poi, è strettamente legata all'esistenza di alcune condizioni, riferibili sia alla persona sia alla natura dell'attività svolta; per tale ragione è da considerarsi lavoratore dipendente *«la persona che, per un*

²⁹ Corte di Giustizia, sentenza del 23 marzo 1982, *Levin*, cit., punto 11; sentenza del 19 marzo 1984, 75/63, *Unger*, in *Raccolta*, 1984.

³⁰ Corte di Giustizia, sentenza del 3 luglio 1986, 66/85, in *Raccolta*, 1986, 2121.

³¹ Corte di Giustizia, sentenza del 3 luglio 1986, *Lawrie-Blum*, cit., punto 15.

³² Corte di Giustizia, sentenza del 3 luglio 1986, *Lawrie-Blum*, cit., punto 15.

³³ Corte di Giustizia, sentenza del 3 luglio 1986, *Lawrie-Blum*, cit., punto 20; in dottrina si veda M. COLUCCI, *La libera circolazione delle persone*, cit., 168-171; R. BLANPAIN, M. COLUCCI, *Il diritto comunitario del lavoro ed il suo impatto sull'ordinamento italiano*, Cedam, Padova, 2000, 255.

³⁴ Corte di Giustizia, sentenza del 14 dicembre 1989, *Agegate*, 3/87, in *Raccolta*, 1989, 4459, punto 36, ove si afferma che *«la mera circostanza che la retribuzione di una persona avvenga “in partecipazione” e sia eventualmente calcolata su base collettiva non è atta ad escludere la sua qualità di lavoratore»*.

*certo periodo di tempo, esegue a favore di un'altra e sotto la direzione di questa prestazioni in contropartita delle quali percepisce una remunerazione».*³⁵

Elemento pregnante la suddetta nozione è quindi la soggezione del lavoratore al potere direttivo del datore e la corresponsione – per l'attività resa – di una remunerazione.

I principi sopra espressi appartengono comunque ad un ordinamento, quello comunitario, teoricamente distinto da quello sportivo, tant'è che le Federazioni, sia nazionali che internazionali, hanno da sempre difeso l'autonomia e la specificità dello sport; nella sentenza *Bosman*, ad esempio, la UEFA affermava che «*le autorità comunitarie hanno sempre rispettato l'autonomia dell'attività sportiva, che è difficilissimo distinguere gli aspetti economici del calcio da quelli sportivi e che una pronuncia della Corte sulla situazione degli sportivi professionisti potrebbe rimettere in discussione l'intera organizzazione del gioco del calcio*».³⁶

I giudici del Lussemburgo hanno chiarito il punto – a più riprese – sostenendo però che l'attività sportiva rientra nel campo di applicazione del diritto comunitario purché essa si configuri come attività economica, ovvero come attività retribuita;³⁷ ad esempio, l'ipotesi di un calciatore «professionista» o «semi-professionista» che svolge un lavoro subordinato, o effettua prestazioni di servizi retribuite, soddisfa tale esigenza.³⁸

³⁵ Corte di Giustizia, sentenza del 12 maggio 1998, C-85/96, *Martinez Sala*, in *Raccolta*, I-2691, punto 32; sentenza del 10 maggio 2001, C-389/99, *Rundgren*, in *Raccolta*, eI-3731, punto 32. Per approfondimenti: K. LENAERTS, P. V. NUFFEL, *Constitutional law of the European Union*, Sweet&Maxwell, London, 2006, 174 e ss.

³⁶ Corte di giustizia, sentenza del 15 dicembre 1995, C-415/93, *Bosman*, in *Raccolta*, 1995, punto 71.

³⁷ Vedi al riguardo Corte di giustizia, sent. del 16 luglio 1976, causa 13/76, *Donà c. Mantero*, in *Raccolta*, 1976, 1333, punto 12; sentenza del 15 dicembre 1995, causa C-415/93, *Union Royale belge des sociétés de football association ASBL e a. c. Fean-Marc Bosman e a.*, in *Raccolta*, 1995, I 4921, punto 73; sentenza *Deliège c. Ligue francophone de judo*, causa C-51/96 e *François Pacquée*, causa C-191/97, in *Raccolta*, 2000, I-2549, punto 41; sentenza del 13 aprile 2000, causa C-176/96, *Lehtonen e Castors Braine*, in *Raccolta*, 1996, I 2681, punto 32; da ultimo Corte di giustizia, sentenza del 18 luglio 2006, procedimento C-519/04 P, *David Meca-Medina e Igor Majcen contro Commissione delle Comunità europee*, in *Riv. Dir. Ec. Sport.*, vol. 2, n. 2, 2006, punto 22. Per approfondimenti in dottrina si veda: M. COLUCCI, *L'autonomia e la specificità dello sport nell'unione europea. Alla ricerca di norme sportive necessarie, proporzionali e di «buon senso»*, in *Riv. Dir. Ec. Sport.*, vol.2, n. 2, 2006, 15 e ss.; P. AMATO, *La libera circolazione degli sportivi*, in L. CANTAMESSA, G. M. RICCIO, G. SCIANCALEPORE, *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., 197 e ss.; J. ZYLBERSTEIN, *La specificità dello sport nell'Unione Europea*, in *Riv. Dir. Ec. Sport.*, vol. 4, n. 1, 2008, 59-61; F. HENDRICKX, *Future direction of Sports Law*, in R. Blanpain, M. Colucci, F. Hendrickx (a cura di) *The Future of Sports Law in the European Union. Beyond The EU Reform Treaty and the White Paper*, Kluwer Law International, The Netherlands, 2008, 16-17; M. COLUCCI, *Sport in the EU Treaty. In the name of Specificity and Autonomy*, in R. Blanpain, M. Colucci, F. Hendrickx, *The Future of Sports Law in the European Union*, cit., 29-32.

³⁸ Corte di giustizia, sentenza del 14 luglio 1976, causa 13/76, *Donà*, in *Raccolta*, 1333, punto 12. Cfr. Per approfondimenti in materia di qualificazione dello sportivo dilettante in relazione alle

Ciò premesso, anche alla luce dell'analisi condotta nei paragrafi precedenti, l'attività dell'agente sportivo in assenza del necessario elemento di subordinazione evidenziato dalla Corte di Giustizia, può essere pacificamente ricondotta (in via generale) nella categoria del lavoro autonomo.

L'agente, difatti, non opera alle dipendenze dell'assistito (sia esso società o atleta) ma svolge la propria attività in autonomia e con organizzazione propria dei mezzi necessari, ricevendo come contropartita un compenso, nelle diverse forme stabilite dalla Federazioni o dal regolamento contrattuale in essere tra le parti.

Mancando l'elemento della subordinazione, a livello comunitario l'Agente – salvo il caso in cui le parti non abbiano deciso espressamente di instaurare un rapporto di lavoro dipendente o nei fatti il rapporto si sia svolto in via subordinata – può essere facilmente inquadrato nella categoria dei lavoratori autonomi, con conseguente applicazione (come vedremo) delle norme del trattato relative alla libera prestazione dei servizi.

E' evidente come tali considerazioni restino ad un livello puramente teorico e riflettano le definizioni offerte delle Federazioni sopra citate; una corretta qualificazione di un rapporto di lavoro, in via definitiva, dovrà sempre e comunque essere effettuata avendo riguardo alle modalità concrete di svolgimento della prestazione e dovrà essere frutto di un'operazione di sussunzione da effettuarsi caso per caso, senza poter effettuare frettolose ed aprioristiche generalizzazioni.

6.2 *La libera circolazione dei servizi resi dall'agente*

L'Art. 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) sancisce il diritto alla libera circolazione dei servizi, che implica la facoltà, per il prestatore e per i destinatari di essi, di lasciare lo Stato di origine, di recarsi in un diverso Stato membro al fine di esercitare una prestazione economica e di soggiornare nello Stato di destinazione per il periodo necessario al compimento del servizio.

Tale libertà copre anche l'ipotesi di mera «circolazione del solo servizio»; il diritto comunitario, in altri termini, contempla l'ipotesi in cui sia soltanto il servizio a trasferirsi da uno Stato membro all'altro, senza alcuno spostamento del prestatore e/o del destinatario.

Il diritto alla libera circolazione è riconosciuto in via assoluta, senza discriminazione – diretta o indiretta – sulla base della nazionalità e comporta la rimozione di ogni ostacolo o restrizione alla sua completa esplicazione.

Ai sensi dell'art. 57 TFUE rientrano nella definizione di servizio «*tutte le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione*» – aventi quindi natura economica ai sensi del Trattato – ad esclusione delle attività attratte nelle disposizioni riguardanti il diritto alla libera circolazione delle persone ed il diritto alla libera circolazione delle merci. Lo stesso art. 57 TFUE individua – a titolo esemplificativo,

pronunce della Corte di Giustizia si veda: E. INDRACCOLO, *Rapporti e tutele nel dilettantismo sportivo*, ESI, Napoli, 2008.

tra quelle rientranti nella nozione legale – le seguenti categorie di servizi: attività di carattere industriale, attività di carattere commerciale, attività artigiane e le attività delle libere professioni.

Affinché un'attività possa essere qualificata come servizio è dunque necessario essa rappresenti un'attività economica non salariata e sia resa da un prestatore – sia esso persona fisica o giuridica – dietro retribuzione dello stesso servizio. Fuoriescono invece dal campo di applicazione del Trattato i servizi resi in forma gratuita.³⁹

Quanto alla nozione di «retribuzione» utilizzata nell'art. 56 TFUE, la Corte di Giustizia ha affermato essa rappresenta il corrispettivo economico di una prestazione di servizi, generalmente pattuita tra il prestatore ed il destinatario del servizio.⁴⁰ Detta retribuzione, tuttavia, non necessariamente deve essere corrisposta da coloro che ne usufruiscono.⁴¹

Rientrano nella definizione di servizio le stesse professioni liberali, anche di tipo pubblicitario, cinematografico, di pulizia, di organizzazione di fiere, di consulenza o di gestione dei brevetti, di certificazione, di selezione del personale, nonché quelle di guida turistica, le attività rese da comunità religiose, spirituali o filosofiche.⁴²

Anche l'attività resa in forma autonoma da uno sportivo, professionista o semi-professionista, può rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 56 TFUE, nella misura in cui essa rappresenti un'attività economica rilevante ai fini del Trattato (come nel caso, ad esempio, di una prestazione professionale retribuita).⁴³

Il concetto di «servizio» dovrà quindi essere interpretato estensivamente,

³⁹ R. BLANPAIN, *European Labour Law*, Kluwer Law International, The Netherlands, 2005, 352; sulla rilevanza della nozione di attività economica rispetto alla libera circolazione del lavoro e sull'evoluzione del concetto si veda anche V. PASKALIA, *Free movement, social security and gender in the EU*, Hart Publishing, Oxford, 2007, 111 e ss.

⁴⁰ Corte di Giustizia: sentenza del 27 settembre 1988, causa 263/86, *Humbel et Edel*, Racc. pag. 5365, punto 17; sentenza del 12 luglio 2001, C-157/99, *Smits e Peerbooms*, punto 58; sentenza del 3 ottobre 2002, C-136/00 *Danner*, punto 26; sentenza del 26 giugno 2003, causa C 422/01, *Skandia et Ramstedt*, Racc. pag. I 6817, punto 23; sentenza del 22 maggio 2003, Causa C-355/00, *Freskot AE e Elliniko Dimosio*, punto 55; sentenza dell'11 settembre 2007, causa C 76/05, *Schwarz e Gootjes-Schwarz*, Racc. pag. I 6849, punto 38; sentenza del 18 dicembre 2007, C-281/06, *Jundt*, punto 29.

⁴¹ Corte di Giustizia, sentenza del 26 aprile 1988, Causa 352/85, *Adverteerders*, Raccolta, 2085, punto 1; sentenza dell'11 aprile 2000, cause riunite C 51/96 e C 191/97, *Deliège*, Racc. pag. I 2549, punto 56; sentenza *Smits e Peerbooms*, cit., punto 57; sentenza *Skandia e Ramstedt*, cit., punto 24; sentenza dell'11 settembre 2007, C-318/05, *Commissione delle Comunità Europee/Germania*, punto 70.

⁴² S. D'ACUNTO, *La libera prestazione dei servizi*, in M. COLUCCI, S. SICA, *L'unione Europea. Principi-Istituzioni-Politiche-Costituzione*, Zanichelli, Bologna, 2005, 228.

⁴³ In dottrina: L. WOODS, *Free movement of goods and services within the European Community*, Ashgate, Ashgate Publishing, Aldershot, UK, 2004, 165. Corte di Giustizia, sentenza del 12 settembre 1974, *Walrave*, Causa C-36/74, sentenza dell'11 aprile 2000, cause C 51/96 e C 191/97, *Christelle Deliège c. Ligue francophone et judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Unione Européenne de judo e François Pacquéé*, Raccolta, 2000, I-2549, punto 68.

senza preclusioni aprioristiche, verificando – caso per caso – se una certa attività, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che la esercita, nonché delle modalità di remunerazione, possa rientrare o meno nel campo di applicazione dell'art. 56 TFUE.⁴⁴

La definizione di servizio, poi, può essere desunta anche alla luce dell'art. 57 TFUE, il quale esclude dal proprio ambito di applicazione le prestazioni rientranti nella disciplina della libera circolazione dei lavoratori, nel cui ambito di applicazione rientrano esclusivamente le ipotesi in cui il diritto alla circolazione sia esercitato al fine di rispondere ad un'offerta di lavoro e/o prestare un'attività di lavoro subordinato, alle dipendenze di un'impresa stabilita in un altro Stato membro.

Il diritto alla libera circolazione dei servizi, quindi, si riferisce a tutte le attività rientranti nella nozione di lavoro autonomo, mentre alle prestazioni di lavoro subordinato trovano applicazione le sole disposizioni di cui all'art. 45 TFUE e ss.

Ritornando alla definizione generale, affinché una prestazione di servizi rientri nell'ambito di applicazione del diritto comunitario è necessario che il prestatore ed il destinatario del servizio siano stabiliti in un diverso Stato membro (rispetto a quello in cui il servizio è prestato). Tale condizione è espressamente richiesta dall'art. 56 TFUE e costituisce esplicitazione del principio generale di necessaria trans-nazionalità delle prestazioni; il diritto comunitario, difatti, non trova applicazione a situazioni «puramente interne».⁴⁵

Nell'ambito delle prestazioni trans-frontaliere, l'art. 56 TFUE si riferisce esclusivamente all'esercizio di un'attività economica, resa in forma di servizio, in un diverso Stato membro, in via temporanea e senza stabilimento del prestatore in esso.

Tuttavia, la prestazione di un servizio è spesso resa per una durata consistente (si pensi alla realizzazione di un'opera che comporti la permanenza di manodopera distaccata per diversi anni in uno Stato membro ovvero ai servizi – permanenti – di diffusione televisiva) senza che ciò comporti necessariamente lo stabilimento del prestatore nello Stato di destinazione e senza che la durata possa costituire elemento decisivo ai fini dell'interpretazione della fattispecie esaminata.⁴⁶

⁴⁴ Corte di Giustizia, sentenza del 5 ottobre 1988, Causa 196/87, *Steymann*, Raccolta, 1988, 6159, in cui i giudici hanno affermato che una prestazione può essere retribuita, al limite, anche in natura.

⁴⁵ Si veda R. BLANPAIN, *European Labour Law*, cit., 353; M. COLUCCI, *La libera circolazione delle persone*, in M. COLUCCI, S. SICA, *L'Unione Europea*, cit., 183. Sull'irrelevanza delle situazioni puramente interne per l'ordinamento comunitari si veda Corte di Giustizia: sentenza 28 gennaio 1992, cause C-330/90 e C-331/90, *López Brea e Hidalgo Palacios*, Raccolta, I-323, punto 7; sentenza del 16 giugno 1994, C-132/93, *Steen*, Raccolta, I-02715, punto 9; sentenza del 16 febbraio 1995, cause riunite C-29/94, C-30/94, C-31/94, C-32/94, C-33/94, C-34/94 e C-35/94, *Aubertin*, Raccolta, 1995, I301, punto 9. In particolare, in materia di libera prestazione dei servizi si veda Corte di Giustizia, sentenza del 12 dicembre 1996, C-3/95, Raccolta, 1996, I-6511, punto 14.

⁴⁶ Corte di Giustizia, sentenza del 5 ottobre 1994, *TV10 SA*, Raccolta, 1994, I-47/95, punto 16, in cui si afferma che «nella nozione di “prestazione di servizi” [...] rientra la diffusione, attraverso gli esercenti di reti di distribuzione via cavo stabiliti in uno Stato membro, di programmi televisivi offerti da un ente radiotelevisivo stabilito in un altro Stato membro, ancorché tale ente si sia stabilito nel detto Stato allo scopo di sottrarsi alla normativa applicabile agli enti radiotelevisivi

Il carattere temporaneo di una prestazione di servizi deve essere valutato non soltanto in rapporto alla sua durata ma anche tenendo conto della frequenza, della periodicità e/o della continuità della stessa.⁴⁷

Da un punto di vista del diritto comunitario, quindi, il diritto alla libera circolazione si riferisce a quelle attività rese in forma autonoma, a livello trans-frontaliero, dietro compenso e che non prevedono lo stabilimento, a titolo definitivo, del prestatore nello Stato di destinazione del servizio.

L'attività dell'agente sportivo soddisfa in pieno le caratteristiche sopra elencate, sia quando l'agente rende i propri al fine di concludere un contratto di lavoro sportivo (in uno Stato membro diverso da quello nel quale risulta stabilito) sia nella fase successiva alla stipula del contratto, in termini di assistenza tecnica e/o di consulenza resa all'atleta o alla società cliente.

Ciò comporta l'attribuzione di una serie di diritti garantiti dal Trattato e di seguito, brevemente, individuati.

In primis, all'agente sarà garantito il diritto di lasciare lo Stato di origine e di recarsi in un diverso Stato membro, nell'ambito della prestazione della propria attività (globalmente intesa), nonché il diritto di soggiornare nello Stato di destinazione, per il periodo necessario al compimento del medesimo servizio.

In aggiunta, l'agente godrà del diritto alla parità di trattamento, ovvero il riconoscimento dei medesimi diritti riconosciuti agli agenti stabiliti nello Stato di destinazione, per quanto concerne le condizioni di accesso al mercato e vieta ogni discriminazione sulla base della nazionalità.

Un effetto discriminatorio, ad esempio, potrebbe verificarsi quando lo Stato membro di destinazione, a parità di qualifica e di professione, attribuisca ad un professionista avente diversa cittadinanza uno *status giuridico* dissimile (un differente trattamento normativo), limitando – per l'effetto – l'esercizio della sua attività professionale e determinando così un ostacolo alla prestazione del servizio.

Quanto ai possibili ostacoli, a seguito dell'opera interpretativa della Corte è stata altresì ritenuta illegittima ogni misura contraria diritto alla libera circolazione, che comporti un ostacolo all'accesso all'impiego pur in assenza di una discriminazione fondata sulla nazionalità.⁴⁸

L'art. 56 TFUE sancisce, quindi, non solo l'eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi in ragione della sua nazionalità, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione – seppur applicata indistintamente ai prestatori nazionali ed a quelli provenienti da un diverso Stato membro (ad esempio, l'obbligo per il professionista di avere la propria residenza nello stato di destinazione di servizio) – allorché essa sia tale da vietare, o da ostacolare in altro modo, le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro.⁴⁹

nazionali nello Stato in cui avviene la ricezione dei programmi».

⁴⁷ Corte di Giustizia, sentenza dell'11 dicembre 2003, *Schnitzer*, cit., punto 28.

⁴⁸ Corte di Giustizia, sentenza del 31 marzo 1993, C-19/92, *Kraus*, Raccolta, 1993, I-1663, punto 32; sentenza del 26 gennaio 1999, C-18/95, *Terhoeve*, Raccolta, 1999, I-345, punto 39; sentenza del 15 dicembre 1995, *Bosman*, cit., punto 94-104.

⁴⁹ In dottrina: K. LENAERTS, P. VAN NUFFEL, *Constitutional Law of the European Union*,

Pronunciandosi in materia di esercizio della professione di avvocato, attività autonoma assimilabile a quella dell'agente, la Corte di Giustizia ha ritenuto che il requisito della residenza nello Stato in cui va fornito il servizio può, talvolta, togliere ogni rilevanza pratica all'art. 56 TFUE, il quale si propone invece di eliminare gli ostacoli alla libera prestazione di servizi.⁵⁰

Le disposizioni sopra riportate non trovano applicazione alle ipotesi di «*esercizio di pubblici poteri*» o alle limitazioni introdotte da uno Stato membro giustificabili in relazione a «*motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica*», casistica non ricollegabile ed applicabile all'attività dell'agente sportivo, che non si concretizza nell'esercizio di pubblici poteri.

Di maggiore interesse sono le limitazioni giustificate da ragioni di interesse generale (nelle quali non rientrano le motivazioni di ordine puramente economico o di natura amministrativa⁵¹), che ammettono limitazioni alla libera circolazione dei servizi e nelle quali rientrano le disposizioni adottate da uno Stato membro e volte a tutelare: i destinatari di un servizio,⁵² i lavoratori,⁵³ i consumatori,⁵⁴ la proprietà intellettuale.⁵⁵

La tutela del lavoro, come si evince dall'elencazione, rappresenta un interesse primario che può giustificare limitazioni all'attività di un professionista stabilito in un diverso stato membro, qualora l'attività resa possa determinare una lesione dei diritti fondamentali dei lavoratori.

Pertanto, una disposizione adottata da uno Stato membro e finalizzata ad evitare intermediazione di manodopera, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o, ancor di più, inserimento di minori nel mercato del lavoro, fattispecie riconducibili all'attività dell'agente, potrebbe essere giustificata – seppur limitativa e restrittiva dei diritti alla prestazione di un servizio riconosciuti dal Trattato all'agente sportivo – purché il fine di tutela da essa perseguito non possa essere ottenuto mediante provvedimenti meno incisivi e/o restrittivi della libertà di circolazione dei servizi resi dall'agente.⁵⁶

Sweet&Maxwell, London, 2006, 223; Corte di Giustizia, sentenza del 25 luglio 1991, C-76/90, *Säger*, Raccolta, 1991, I-4221, punto 12. Si veda anche Corte di Giustizia: sentenza del 28 marzo 1996, causa C 272/94, *Guiot*, Raccolta, 1996, I 1905, punto 10, sentenza del 19 gennaio 2006, causa C 244/04, *Commissione/Germania*, Raccolta, 2006, I 885, punto 30; sentenza del 18 luglio 2007, C-490/04, *Commissione/Germania*, punto 63.

⁵⁰ Corte di Giustizia, sentenza del 3 dicembre 1974, causa 33/74, *Van Binsbergen*, Raccolta, 1974, 1299, punto 11.

⁵¹ S. D'ACUNTO, *La libera circolazione dei servizi*, cit., 242; Corte di Giustizia, sentenza del 26 aprile 1988, cit., punto 34.

⁵² Corte di Giustizia, sentenza del 18 gennaio 1979, cause riunite 110/78 e 111/78, *Van Wesemael*, Raccolta, 1979, 35, punto 28.

⁵³ Corte di Giustizia, sentenza 17 dicembre 1981, causa 279/80, *Webb*, Raccolta, 3305, punto 19; sentenza del 3 febbraio 1982, cause riunite 62/81 e 63/81, *Seco / EVI*, Raccolta, 1982, 223, punto 14; sentenza 27 marzo 1990, *Rush Portuguesa*, cit., punto 18.

⁵⁴ Corte di Giustizia, sentenze del 4 dicembre 1986: causa 220/83, *Commissione / Francia*, Raccolta, 1986, 3663.

⁵⁵ Corte di Giustizia, sentenza del 18 marzo 1980, causa 62/79, *Coditel*, Raccolta, 1980, 881.

⁵⁶ Sul punto si veda, Corte di Giustizia, sentenza del 25 luglio 1991, C-288/89, *Gouda*, cit., punto 15.

7. Conclusioni

Da un punto di vista strettamente giuslavoristico, la figura dell'agente sportivo e l'attività da esso resa – sia in fase di mediazione tra le parti sia in fase di successiva assistenza dell'atleta o della società (quindi in costanza di rapporto) – non presenta particolari elementi di criticità, se si eccettua l'eventuale ipotesi di intermediazione di manodopera vietata dall'ordinamento interno.

Con riferimento alla qualificazione, è evidente come detta figura rientri nel *genus* del lavoro autonomo e, nello specifico, essa possa essere ricondotta nella «specie» del prestatore d'opera intellettuale.

Prova ne è il fatto che le stesse Federazioni hanno qualificato come autonoma la figura dell'agente, seppur – come sopra chiarito – la normativa nazionale e comunitaria non impedisca alla parti (agente e società ovvero agente ed atleta) di utilizzare una differente forma contrattuale (lavoro parasubordinato o lavoro subordinato).

In ogni caso, ciò che rileva ai fini dell'esatta qualificazione – sia per l'ordinamento interno sia per quello comunitario – dell'attività dell'agente sportivo è pur sempre il concreto atteggiarsi del singolo rapporto instaurato, al di là del *nomen juris* utilizzato, che potrà rivelare l'esatta natura giuridica del rapporto, mediante un'analisi da condurre caso per caso, senza la possibilità di generiche catalogazioni di tale figura professionale.

Al di là degli aspetti che avvicinano l'attività dell'agente sportivo a quella del libero professionista, l'esatta sussunzione in una piuttosto che nell'altra fattispecie prevista dal codice civile dovrà allo stesso modo essere effettuata sulla base degli elementi tipici del contratto sottoscritto dalle parti e sulla base della modalità di svolgimento dell'attività resa dall'agente, onde evitare il rischio di trarre superficiali (ed eventualmente errate) conclusioni interpretative.

PROFILI DI DIRITTO PENALE

di *Francesco Maria Micciché** e *Tranquillino Sarno***

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. La figura dell'agente sportivo – 3. I delitti contro la personalità individuale – 4. I delitti contro il patrimonio – 5. Le fattispecie delittuose previste dalle leggi speciali – 6. Conclusioni

1. Introduzione

Come ogni attività professionale, qualunque sia l'obiettivo da perseguire, anche quella svolta dall'agente sportivo può indurre quest'ultimo ad imbattersi in questioni previste dall'ordinamento come «fatti-reato».

Infatti, il più delle volte, l'agente sportivo, nello svolgimento dell'incarico ricevuto, è più attento ad osservare le Norme Federali a cui il suo «assistito», *in primis*, soggiace, che quelle di diritto comune, dimenticando di svolgere un'attività subordinata, anzitutto, a normative emanate da organi legislativi nazionali e comunitari, oltre che, in alcuni casi, a norme dettate in virtù di accordi internazionali.

Per ciò che attiene al diritto penale, spesso può accadere che, non essendovi fattispecie di reato tipiche previste per una data attività professionale, il «soggetto», al quale la norma penale si rivolge in un'ottica dissuasiva comune, non ne recepisce il contenuto, poiché o non comprende il precetto dettato o, ancor peggio, non lo considera direttamente riconducibile a lui e/o alla sua attività.

Ecco perché, spesso, le norme che dettano regole di comportamento comuni – quali sono da intendersi quelle penali – al fine di evitare di incorre in un illecito civile o penale vengono puntualmente disattese, e i soggetti a cui esse si rivolgono, ignorano che ogni fatto o atto posto in essere o omesso può, nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico, essere ricondotto ad una fattispecie delittuosa tipica ed astratta, prevista e punita dalla legge come reato.

Infatti, il diritto in genere, e primo fra tutti quello penale, possiede una propria capacità di adattamento alle sempre più crescenti esigenze di tutela richiesta dalla comunità sociale che esso disciplina, nel rispetto del principio di legalità,

* Dottorando di Ricerca in Teoria delle Istituzioni dello Stato tra federalismo e decentramento: spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia presso l'Università degli Studi di Salerno.

**Avvocato in Roma.

tassatività e determinatezza della condotta incriminante i quali regolano l'ordinamento, suscitando, inoltre, l'intervento del legislatore per colmare eventuali *vulnus* presenti nel sistema giuridico.

A tal proposito, sembra utile riportare le parole di un grande rappresentante della scuola penalistica italiana, Cesare Beccaria, il quale sosteneva che «*le sole leggi possono decretare le pene sui delitti, e questa autorità non può risiedere che presso il legislatore che rappresenta tutta la società unita per un contratto sociale. L'opinione che ciascheduno cittadino deve avere di poter fare tutto ciò che non è contrario alle leggi, senza temere altro inconveniente che quello che può nascere dalle azioni medesime, questo è il dogma politico che dovrebbe essere dai popoli creduto, ed ai superiori magistrati, colla incorrotta custodia delle leggi, predicato*».¹

2. La figura dell'agente sportivo

Volendo contribuire ad una disamina delle possibili fattispecie di reato in cui l'agente sportivo potrebbe incorre nello svolgimento della sua attività lavorativa, è utile analizzare tale figura professionale alla luce delle norme dell'ordinamento sportivo a cui essa si legata, cercando, inoltre, di fornire una qualificazione giuslavoristica della sua attività professionale.

Innanzitutto è importante sottolineare come la figura professionale dell'agente sportivo è assoggettata, anche se di riflesso,² sia alle norme dell'ordinamento sportivo inteso come articolazione di quello internazionale proprio del Comitato Olimpico Internazionale (di qui in avanti CIO³ per brevità), sia alle norme dell'ordinamento giuridico nazionale. Infatti, con riferimento a quest'ultimo, il legislatore, nel sancire il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo⁴ rispetto a quello statale, indicando quali sono le materie affidate alla sua giurisdizione esclusiva, elenca al contempo anche i soggetti che ad essa sono vincolati.

¹ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, a cura di G. Armani, Milano 1991, 13.

² A. ZOPPINI, *I procuratori sportivi nell'evoluzione del diritto dello sport*, in *Riv dir. sport.*, 1999, fasc. 4, 637.

³ *Comité International Olympique* è il Comitato Olimpico Internazionale.

⁴ D.lg. n. 220 del 19 agosto 2003 *Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva*, coordinato con la legge di conversione n. 230 del 17 ottobre 2003: "Art. 1. Principi generali: 1. *La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale* 2. *I rapporti tra gli ordinamenti di cui al comma 1 sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo*. Art. 2. *Autonomia dell'ordinamento sportivo: 1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive*. 2. *Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del*

Orbene, nonostante tra questi l'agente sportivo non venga espressamente indicato l'agente sportivo, molti autori osano assimilarlo ai c.d. «ausiliari sportivi».⁵ In questo modo, non si farebbe altro che considerare l'agente sportivo come una figura dotata di *soggettività riflessa*⁶ dalla quale discendere, all'interno dell'ordinamento sportivo, l'assoggettamento dello stesso alla normativa impartita dalle varie federazioni sportive di riferimento, con effetti giuridici rilevanti sia sul piano teorico che pratico applicativo.

Nell'ambito calcistico, ad esempio, l'agente sportivo, pur non essendo un tesserato della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito FIGC per brevità) quali sono, invece, i calciatori professionisti, i direttori sportivi, gli allenatori e gli arbitri, egli è ugualmente assoggettato alle norme federali calcistiche, tant'è che la stessa FIGC con un proprio comunicato⁷ ha emanato un regolamento disciplinante l'esercizio dell'attività dell'agente sportivo, in sostituzione del precedente Regolamento del Procuratore Sportivo, pubblicato il 28 febbraio 1990.

Considerare, quindi, l'agente sportivo come una figura dotata di *soggettività riflessa* e come tale asservita ad una normativa federale sportiva di riferimento ha fatto sì che tale qualificazione sia stata recepita negli anni anche da parte della giurisprudenza⁸ ordinaria.

Questa, infatti, ha statuito come l'agente sportivo, pur non essendo ricompreso nel novero dei tesserati né tra i soggetti dell'ordinamento federale in senso stretto, è disciplinarmente sottoposto alla giurisdizione ordinaria degli organi federali in base all'art. 1, codice della giustizia sportiva, qualora violi i doveri imposti dall'art. 1 e 10 del codice stesso.

In tal modo quindi, la figura dell'agente sportivo, intesa come colui il quale svolge un'attività tesa a promuovere la stipulazione di contratti di prestazione sportiva o anche di sponsorizzazione in virtù di un mandato conferitogli o da un atleta o da una società sportiva,⁹ si connota per una sua spiccata atipicità.

Per quanto attiene, invece, la configurazione della sua attività professionale,

decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, *gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo*; Art. 3. Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria: 1. *Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91*".

⁵ M. SANNINO, *Diritto Sportivo*, Padova, 2002, 64-70.

⁶ M. DI FRANCESCO, *Il ruolo dell'agente di calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, Caccuci, Bari, 2007

⁷ FIGC, Comunicato ufficiale n.81 del 22 novembre 2001, disponibile su www.figc.it (settembre 2010).

⁸ T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, n. 293/1999; Di contrario avviso T.A.R. Lazio, sez. III, n. 3965/1999 disponibile su www.giustizia-amministrativa.it (ottobre 2010).

⁹ Bisogna evidenziare come, in seguito alla approvazione del Regolamento FIFA il 10 dicembre 2001,

dal punto di vista squisitamente civilistico, è utile sottolineare come l'agente sportivo agisce in forza di un mandato – quindi un negozio giuridico – connotato dall'obbligo di «agire per conto altrui», in cui egli riveste la figura del mandatario.

All'attribuzione del *potere gestorio*, qual è quello conferito all'agente sportivo, non si accompagna però l'attribuzione del potere rappresentativo.

Difatti, la figura dell'agente sportivo è definito dalla dottrina come un mandatario senza rappresentanza, il quale acquista diritti ed assume obblighi derivanti da atti compiuti per conto dell'atleta, che, invece, riveste il ruolo del mandate. Tale determinazione si può facilmente evincere, ad esempio, dal fatto che, allorquando si concludono le estenuati trattative tra l'agente e le società sportive, è l'atleta in persona a sottoscrivere il contratto di lavoro e non il suo agente.

La distinzione dall'essere un mandatario munito o meno di uno specifico potere di rappresentanza, non è, sul piano pratico-giuridico, un affare di poco conto. Infatti, nel rapporto triadico che intercorre tra il mandatario (l'agente), il mandante (atleta) ed il terzo (la società sportiva), qualora l'agente non avesse il potere rappresentativo, egli acquisterebbe i diritti ed assumerebbe gli obblighi derivanti dagli atti compiuti per conto dell'atleta, ma in nome proprio. Di conseguenza l'imputazione del rapporto scaturente da tali atti, rimarrebbe in capo al mandatario ed il mandante non potrebbe essere eventualmente chiamato dal terzo a rispondere per l'affare concluso dall'agente.

3. *I delitti contro la personalità individuale*

Quella dell'agente sportivo è un'attività professionale basata principalmente sul rapporto fiduciario che intercorre tra il professionista e l'assistito, tesa alla promozione di un contratto. Poiché, nel caso dell'atleta, quello promosso dall'agente è un contratto di lavoro subordinato in cui il protagonista è l'atleta, inteso come «persona fisica», questa coincide con il bene giuridico *persona* alla quale il legislatore offre un'ampia tutela attraverso le norme contenute nel Titolo XII del codice penale.

Tra le molteplici figure criminose previste nei capi citati del codice penale, le fattispecie delittuose nelle quali l'agente sportivo può maggiormente incorrere sono quelle previste e punite nel libro II, capo III prima sezione del codice penale, intitolate «Dei delitti contro la personalità individuale».

A tale proposito, infatti, l'aspetto più preoccupante, sebbene le nuove regole introdotte dalla FIFA nell'ottobre del 2009¹⁰ vietino il trasferimento internazionale di minori, è riconducibile al fenomeno legato allo sfruttamento di minorenni e anzi, è sintomatico il caso emerso recentemente agli onori delle cronache, e riguardante

l'agente sportivo dei calciatori può esercitare la propria professione ricevendo il mandato anche da una società sportiva e non soltanto, quindi, da un singolo atleta-calciatore.

¹⁰ Art. 19 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori, disponibile su www.fifa.com (settembre 2010) dettato sulla base dell'Art. 5 dello Statuto FIFA del 19 ottobre 2003, disponibile su www.fifa.com (settembre 2010).

la figura di un agente che avrebbe reclutato decine di giovani calciatori del sud Italia per proporli a società del centro-nord e che si ritrova accusato del gravissimo reato di tratta di persone.

Da diversi anni, le rose dei settori giovanili delle società sportive di tutta Europa sono formate da giovani talenti extraeuropei, per lo più di origine africana, la cui «scoperta» risulta essere il problema principale in relazione all'argomento qui trattato.

Negli anni scorsi sono infatti emersi diversi episodi di sfruttamento di giovanissimi atleti che venivano reclutati a costo zero da società anche di rango elevato, per mezzo di pseudo-agenti, e tesserati nella speranza di trovare un potenziale campione.

In tali casi, è di tutta evidenza come possa essere facile ottenere il consenso di questi ragazzini, ma anche dei loro genitori, che ridotti ad uno stato di povertà assoluta, vengono attratti dal miraggio di una facile ricchezza e si dichiarano assolutamente disponibili ad accettare qualunque tipo di proposta. Purtroppo, una volta giunti in Europa, non sempre le promesse vengono rispettate e non tutti i minori si dimostrano essere dei «potenziali campioni»; ecco quindi come il legislatore è attento a prevenire e reprimere quei comportamenti criminali che, in alcuni casi, possono anche portare alla configurazione di reati gravissimi.

In particolar modo, l'art. 600 comma 1 del codice penale – rubricato «Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù» – punisce con la reclusione da otto a vent'anni *«chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative (...) o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (...)»*.

Si tratta, com'è facilmente intuibile dall'utilizzo del pronome *«chiunque»*, di un reato comune, dove il soggetto attivo del reato può non ricoprire alcune *status* giuridico particolare.

Per quanto attiene all'oggetto della tutela, esso è configurabile proprio nello *status libertatis* dell'individuo, inteso come insieme delle condizioni necessarie per la libera esplicazione della personalità umana.

Orbene, le condotte incriminanti delineate dall'art. 600 c.p. sono due, ovvero una che punisce la forma della riduzione o del mantenimento in schiavitù, l'altra la riduzione o mantenimento in servitù.

Al fine di una precisa distinzione, stante l'assenza di una specifica definizione, la nozione di schiavitù viene ricavata, in via interpretativa, dalla Convenzione di Ginevra del 1926, (approvata in Italia con r.d. 26 aprile 1928, n.1723) dove all'art. 1 si definisce il concetto di «schiavitù» come «lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi».

Successivamente con la Convenzione suppletiva – firmata sempre a Ginevra il 7 settembre 1956 – vengono definite le «istituzioni e pratiche analoghe

alla schiavitù»,¹¹ fra le quali si evidenzia quella secondo cui può ricondursi ad una situazione di schiavitù «ogni istituzione o pratica in vista della quale un fanciullo o un adolescente minore degli anni diciotto è consegnato, sia dai suoi genitori o da uno di loro, sia dal tutore, ad un terzo, contro pagamento o meno, in vista dello sfruttamento della persona e del lavoro di detto fanciullo o adolescente».

Tradizionalmente, il concetto di schiavitù è stato oggetto di numerose critiche relativamente alla sua esatta portata giuridica; si è discusso se limitarla alle sole situazioni di diritto,¹² ovvero, comprendere anche situazioni di fatto.

Riguardo alla corretta interpretazione da dover dare a tale concetto, sono intervenute le Sezioni Unite¹³ statuendo che condizione analoga alla schiavitù doveva essere estesa a «qualsiasi situazione nella quale una persona esercita di fatto su un'altra persona gli attributi del diritto di proprietà (*ius utendi, fruendi, abutendi ecc*) a prescindere da qualsivoglia valutazione di diritto positivo».

Nel caso dell'agente sportivo, quindi, può maggiormente configurarsi la seconda forma di condotta illecita e cioè quella che sanziona la riduzione o il mantenimento in servitù, in quanto il legislatore la definisce come «una soggezione continuativa, che costringe a prestazioni lavorative» e dunque considerando quella fornita dall'atleta una prestazione lavorativa retribuita, può accedere che l'agente, con minaccia violenza o inganno costringa il suo «assistito» a dove mettere in essere un'attività non voluta.

Infatti, questa fattispecie soddisfa meglio le esigenze di determinatezza che rimangono escluse nella prima fattispecie contenuta nello stesso della art. 600 c.p. sopracitato. Occorre, cioè, che la persona – in questo caso l'atleta – sia costretta a fornire una serie di prestazioni che nel loro complesso incarnano il suo sfruttamento, con conseguente vantaggio – e ciò, in capo all'agente, è facilmente dimostrabile – per l'autore del reato. A tale proposito risulta utile evidenziare come esso si qualificabile come un reato abituale, oltre che necessariamente permanente, che richiede una pluralità di condotte funzionale alla trasformazione dell'uomo da «libero» in «servo».

A sua volta, lo stato di soggezione deve essere il frutto di «violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità», o anche il frutto di una «promessa di dazione di somme di danaro o di altri vantaggi a ha autorità sulla persona».

Si tratta ovviamente di un largo spettro di modalità conclusive utili alla commissione del reato ognuna delle quali finalizzata al perseguimento del crimine.

¹¹ Sul punto si veda: Cass. 4 aprile 1998, in *Giuda dir.*, 1998, n. 40, 83.

¹² La schiavitù come condizione di diritto si realizza in quegli ordinamenti giuridici in cui il soggetto passivo può essere privato della sua capacità giuridica e del suo status libertatis: posto, cioè, in condizione di schiavo secundum ius. Tale delitto, pertanto, può realizzarsi solo in ordinamento giuridico che, a differenza del nostro, abbia riconosciuto lo status servitutis. La schiavitù come condizione di fatto si realizza senza che alcun atto o fatto normativo l'autorizzi, cioè quando, sia socialmente possibile per prassi, tradizione e circostanze ambientali, costringere una persona al proprio esclusivo servizio.

¹³ Cass. Sez. Un., 22 luglio 1996, n. 261, in Cass. pen. n. 791, 1997, 1308 con nota di AMATI.

Tra queste, quella tipicamente configurabile nel mondo dello sport è quella di «promessa o dazione di danaro o di altri vantaggi al soggetto che ha autorità sulla persona». Infatti, sotto questa formula sembrerebbero da ricondursi le ipotesi di negoziazione di persone, soprattutto minori, provenienti da aree sottosviluppate del mondo.

Altra fattispecie tipica è quella prevista e punita all'art. 601 – rubricato «Tratta di persone» – il quale punisce da otto a venti anni di reclusione «*chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'art. 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringere mediante violenza, minaccia abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediate promessa o dazione di somme di danaro o altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o soggiornare a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno*».

La struttura del reato in questione è simile, per certi aspetti alla fattispecie pocanzi illustrata: è anch'esso un reato comune commesso ai danni di un soggetto passivo di qualsiasi nazionalità che si integra nel «commettere un tratta di persona che si trova nella condizione dell'art. 600 c.p.».

La differenza, però, sta nel fatto che il soggetto passivo si trovi già in una situazione schiavitù o anche di servitù e che venga fatto successivamente oggetto di «tratta» e si attui il trasferimento di una o più persone dal territorio di un altro Stato.

Infine, l'art. 602 del codice penale prevede una fattispecie delittuosa che punisce l'acquisto e l'alienazione di schiavi, intese come persone che si trovino in una delle spiegate condizioni indicate dal citato art. 600 c.p., con un ulteriore aggravante speciale di pena prevista qualora l'oggetto della cessione o acquisto siano persone minori di età.

La sensibilità dei temi trattati è dimostrata, inoltre, dalle norme di chiusura dettate dagli artt. 600 *sexies* e 604 c.p. Infatti nel primo sono previste una serie di circostanze aggravanti speciali della pena prevista per coloro i quali si rendono responsabili dei reati previsti e puniti dagli artt. 600,601,602 c.p., mentre nel secondo, viene affidata alla giurisdizione italiana il potere di perseguire tali condotte in Italia, quando il fatto è commesso all'estero dal cittadino italiano, in deroga criterio del *locus commissis delicti*, che regola competenza dell'autorità giurisdizionale per territorio.¹⁴

¹⁴ Il legislatore all'art. 8 del codice di procedura penale detta i criteri generali per individuare l'autorità giurisdizionale competente per territorio; il primo criterio operante è il «locus commissi delicti» dettato al comma 1 del predetto articolo, secondo il quale «il giudice competente per territorio è il giudice del luogo di commissione del reato». A tali criteri generali per l'individuazione della competenza per territorio se ne aggiungo altri previsti dall'art. 9 del c.p.p., c.d. «criteri sussidiari», i quali si utilizzano qual'ora non sia applicabile quello del «locus commissi delicti». Le Regole generali e le regole sussidiarie valgono tanto per i reati commessi interamente in territorio soggetto alla sovranità dello Stato, quanto per quelli commessi in parte nel territorio dello Stato e in parte all'Estero. Per i

4. I delitti contro il patrimonio

Negli ultimi anni le cifre economiche, per così dire, legate al mondo dello sport sono aumentate smisuratamente. Tra queste un posto di privilegio è occupato dagli ingaggi pagati, come retribuzioni, agli atleti dalle società sportive e le controprestazioni che queste ultime ricevono dalle altre società a titolo di compenso per i contratti di sponsorizzazione: numeri imponenti che oltre ad accrescere i bilanci, accrescono la possibilità di commissione di reati da parte delle figure che ruotano attorno a questo mondo.

La figura dell'agente sportivo moderno, nel quale è notevolmente accresciuto il rapporto fiduciario con il proprio assistito, in virtù delle sempre maggiori attività finanziarie e di marketing connesse al ruolo dell'atleta professionista – ed anch'esse il più delle volte trattate dall'agente – può dar luogo a diverse problematiche che investano fattispecie tipiche previste da norme di diritto penale nei delitti contro il patrimonio. Questi reati corrispondono alle figure criminose contenute nel titolo XII del libro secondo del codice penale (art. 624-648 *ter*).

Il bene giuridico tutelato dalle norme penali in questione, quindi, è il patrimonio, del quale concetto rimane tutt'oggi una delle più controverse nozioni nell'ambito dell'intera scienza giuridica,¹⁵ sia come concetto dogmatico, sia come bene giuridico di categoria.¹⁶

Tenendo fede a quella che è un orientamento tradizionale, molto diffuso in ambito penalistico dottrinale, basato sull'analisi di tale concetto, i reati contro il patrimonio si distinguerebbero in due macrocategorie: da una parte i reati contro la proprietà o altri diritti patrimoniali intesi in senso lato (ad esempio furto, appropriazione indebita, rapina, ecc.) ove si sostiene che l'oggetto della tutela sia costituito dal potere di signoria che il titolare del diritto esercita sulle cose, individualmente determinate, che il *reo* aggredisce; dall'altra i reati contro il patrimonio intesi senso stretto (ad esempio truffa, estorsione, circonvenzione di incapace) dove la prospettiva di tutela è meno formale e più materiale, stante la previsione del danno altrui come requisito esplicitamente richiesto dalla norma penale.

Orbene, nello svolgimento della propria attività professionale, l'agente può incorrere in entrambe le tipologie di reato contro il patrimonio, che costituiscono

reati che si sono consumati intermente all'estero, ai criteri sussidiari per la individuazione del giudice competente per territorio – che sono quelli della «residenza, domicilio o dimora del presunto autore del reato» o quello «del luogo ove ha sede l'ufficio del Pubblico Ministero che ha provveduto, per primo, a inscrivere la notizia di reato nell'apposito registro» – si aggiungo altri previsti all'art. 10 del c.p.p. ovvero quelli del luogo dove è avvenuto «l'arresto» o «la consegna» dell'imputato.

¹⁵ Nella letteratura giuridica cfr. PATTI, voce *Danno patrimoniale*, in *Digesto disc. Civ.*, V, Torino, 1989, 90; SALVI, *Il danno extracontrattuale. Modello e funzioni*, Napoli, 1985, passim; TRIMARCHI, voce *Patrimonio (nozione)*, in *Enc. Dir.*, XXXII, 1982, 271.

¹⁶ Il concetto dogmatico di patrimonio ha natura tecnico-giuridica e, pur avendo un'origine civilistica, ha un raggio d'azione esteso a diverse branche dell'ordinamento giuridico. Il concetto di patrimonio come bene giuridico, a sua volta, assume una connotazione più squisitamente penalistica e si carica delle valenze teleologiche tipicamente connesse alla problematica dei beni giuridici penalmente rilevanti.

uno dei settori più importanti della parte speciale del codice penale, sia dal punto di vista teorico, sia sotto il profilo della loro rilevanza pratica.

La loro trama concettuale è sotto l'aspetto tecnico molto complessa e sofisticata, in conseguenza del rapporto di stretta accessorietà e/o contiguità che si instaura in questa materia tra i concetti penalistici e le fondamentali categorie del diritto civile (tra le quali la proprietà, il possesso la detenzione) per altro già controverse nel loro concetto d'origine.¹⁷

Al di là delle svariate sovrapposizioni o delle interferenze che si possono verificare in sede di ricostruzione e delle singole figure di reato, sta di fatto che è possibile configurare un'ipotesi di reato, al di là di quale sia il suo elemento costitutivo, ogni qualvolta un soggetto consegua un vantaggio patrimoniale non dovutogli, quale può essere quello conseguito dall'agente, sfruttando, con dolo, la propria posizione di mandante, a discapito del proprio mandatario.

In tali casi, inoltre, l'eventuale reato commesso dall'agente – ad esempio: truffa, appropriazione indebita – sarebbe sempre circostanziato ai sensi dell'aggravante comune di cui all'art. 61 n. 11 c.p., proprio in quanto l'agente commetterebbe il fatto tipico con abuso di prestazione d'opera.

E ancora, sempre in tema di reati contro il patrimonio, è di particolare interesse, ad esempio, evidenziare il fenomeno che vede sempre più spesso dei lunghi «bracci di ferro» tra calciatori in scadenza di contratto con la propria società e quest'ultima che, pur di non perdere il proprio tesserato a c.d. «parametro zero», propone allo stesso un rinnovo contrattuale o la sua cessione al miglior offerente.

In questi casi, di fronte al rifiuto di seguire i voleri della propria società, molte volte viene colpevolizzato, soprattutto mediaticamente, l'agente del calciatore, che se non sufficientemente accorto, forzando la volontà del suo assistito, potrebbe in astratto vedersi indiziato di comportamenti minacciosi, e dunque potenzialmente estorsivi, finalizzati all'ottenimento di un ingiusto profitto, con altrui danno.

Negli ultimi anni, a seguito dell'intensificarsi degli scambi di calciatori tra società, che spesso vengono valutati più dell'effettivo valore economico di mercato, specie in rapporto con quanto corrisposto in passato dalla società venditrice per acquistare un determinato atleta «c.d. plusvalenza», è cresciuto l'allarme su un possibile utilizzo delle operazioni di mercato, al fine di accrescere in modo fittizio i bilanci delle società.

Le società calcistiche, dunque, ma anche gli agenti, che ne sono la controparte, possono venire utilizzate per attività illecite quali il riciclaggio di denaro c.d. sporco, e cioè di provenienza delittuosa, oltre che l'impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Tali condotte vengono punite dal legislatore italiano dagli l'articoli 648 *bis* c.p.: «[...]chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero, compie in relazione ad essi anche operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza

¹⁷ G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto Penale parte speciale, i delitti contro il patrimonio*, Zanichelli, Bologna, 2007, quinta ed. vol. II tomo 2°, 1-3.

delittuosa è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con multa da €1.032 a €15.493. [...] » e 648 ter c.p.: «chiunque, fuori dai casi previsti dagli art. 648 e 648 bis, impegna in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con multa da €1.032 a €15.493 [...]».

Lo scopo delle norme citate è quello di impedire lo sfruttamento di capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai depurati e perciò disponibili per attività economiche lecite che abbiano una grossa movimentazione di danaro e che allo stesso tempo risultino essere molto redditizie.

In un recente rapporto¹⁸ pubblicato dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (di seguito GAFI per brevità), viene addirittura menzionato il caso di trasferimenti di giocatori in cui il diritto di proprietà viene attribuito a entità distinte dalle squadre di calcio, quali fondi di investimento insediati in giurisdizioni off-shore.¹⁹

In tale contesto è facilmente ipotizzabile che nelle società sportive vi possano essere infiltrazioni di attività criminali, quali evasione fiscale, riciclaggio, reimpiego di danaro c.d. sporco, attraverso transazioni fittizie o intestazioni fiduciarie. Infatti, la prevenzione della tal cosa è divenuta già da tempo una delle priorità assolute degli ordinamenti statuali comunitari ed extracomunitari²⁰, a seguito della loro definitiva presa di coscienza dei legami che spesso le associazioni criminali possono avere con l'organizzazione del mercato e dello sviluppo economico, settore al quale lo sport è legato.

Sempre nell'ambito dei delitti contro il patrimonio, un'ulteriore fattispecie in cui l'agente sportivo può incorrere, con riferimento al rapporto che questi possa avere con atleti minorenni, è quella stabilita dall'art. 643 c.p., il quale articolo punisce la cosiddetta «circonvenzione di persone incapaci»; norma in cui, però, l'interesse tutelato è appunto di natura patrimoniale e consiste nell'ingiusto profitto ottenuto da chi, profittando dei bisogni, delle passioni o dell'inesperienza di un minore, lo induce a tenere un comportamento che gli comporti un effetto giuridico dannoso.

5. *Le fattispecie delittuose previste dalle leggi speciali*

Altre possibili condotte criminose, che possono interessare la figura dell'agente sportivo, sono quelle fattispecie di reato previste e punite della legge n. 376 del 14 dicembre 2000 (c.d. legge «antidoping»).

La sopra menzionata legge, oltre a fornire la definizione del concetto di «doping»,²¹ tende a perseguire due obiettivi strettamente connessi: da un lato la

¹⁸ FATF-GAFI, *Money Laundering through the Football Sector*, Paris, 2009 disponibile on line su www.fatf-gafi.org (settembre 2010).

¹⁹ Sport e riciclaggio di denaro sporco di Pierpaolo Fratangelo e Joseph Fratangelo.

²⁰ Sul punto vedi: Consiglio d'Europa - *Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e confisca dei proventi di reato*, disponibile su www.conventions.coe.int (settembre 2010); Direttiva 91/308/CEE del 10 giugno 1991 disponibile su www.europa.eu (settembre 2010).

²¹ Legge 14 dicembre 2000, n. 376, in Gazz. Uff. n. 294 del 18 dicembre 2000: Art 2 - Costituiscono

tutela sanitaria delle attività sportive, dall'altro la lotta contro il doping. Per questo motivo l'art. 9 della legge n. 376/2000 prevede una fattispecie di reato che punisce, con la reclusione da tra mesi a tre anni e con multa da 2.500 a 50.000 euro, *«chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all'art. 2 comma 1 della stessa legge, che non siano giustificati da condizioni patologicamente e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze»*.

Dalla lettura della norma, quindi, l'agente può essere chiamato a rispondere del c.d. reato di «doping» a titolo di concorso, ex art. 110 c.p., inquanto attribuisce una condotta criminale anche a colui il quale procura, somministra, assume o favorisce l'uso di sostanze c.d. dopanti, unitamente all'atleta assuntore, e inoltre può essere incriminato anche del reato previsto e punito dall'art. 489 c.p., qualora fornisce al suo assistito una certificazione medica – falsa – da consegnare alla commissione medica federale «antidoping», che diagnostichi allo sportivo una patologia tale da comprovare la necessità di assunzione di un dato farmaco dopante, al fine di giustificare l'atleta che ne ha fatto uso.

In questo caso i beni giuridici tutelati dalla norma penale – essendo definito quello del «doping», un reato *plurioffensivo* – risultano essere quello della «salute», sia individuale che collettiva degli atleti, oltre a quello della «lealtà delle competizioni sportive».

Di tutt'altro tenore, invece, è la fattispecie di reato dell'*insider trading*, ossia l'abuso di informazioni privilegiate, prevista e punita dal Testo Unico sulla Finanza²² (di qui in avanti TUF per brevità), che può interessare anche l'agente sportivo.

Infatti, l'avvento della possibilità per le società sportive che rivestono la forma delle società di capitali, di essere quotate in borsa, ha fatto sì che queste società, unitamente ai suoi protagonisti, venissero assoggettati *in toto* alla normativa che disciplina l'intero mercato azionario e finanziario.

Tra queste norme, quindi, vi sono quelle che prevedono autonome fattispecie di reato come ad esempio quelle prevista dall'art. 184 del TUF, il quale recita: [...] *«È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre*

doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

²² D. Lvo del 24 febbraio 1998 n. 58.

operazioni, direttamente od indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda od induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a)».

Ecco come anche l'agente sportivo, detenendo notizie privilegiate apprese per ragioni legate alla sua professione, è particolarmente assoggettato al rispetto della norma sopra citata.

Ora, per «informazione privilegiata» è lo stesso TUF, all'art. 181, ha definirla come «[...] un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari od uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari».

È evidente, quindi come, possedendo la notizia – ad esempio – della cessione o dell'acquisto, o del solo interessamento di un calciatore da parte di una o più società sportive quotate in borsa, questo possa avere ripercussioni positive sul mercato azionario, e come ciò sia capace di tentare colui il quale detiene l'informazione, di trarre profitti dalla conoscenza della stessa.

Una possibile ipotesi che l'agente ha di poter incorrere nel reato di *insider trading* gli è offerta dall'acquisto dei titoli quotati della società sportiva in procinto di un nuovo contratto di lavoro di un suo controllato, rimanendo in attesa dell'aumento di valore al divulgarsi della notizia da parte dei *media*.

In tal modo quindi si verrebbe a ledere quello che è il bene giuridico tutelato, che è riconducibile all'economia pubblica, dovendo essere, a sommosso parere degli autori, il titolo VII capo I del Libro II del codice penale la naturale *sedes materiae* delle norme citate, poiché tale condotta criminale cagionerebbe non solo un danno economico in nei confronti dei soggetti che operano nelle transazioni compiute dall'*insider* ma soprattutto rappresenta una grave minaccia per la funzionalità dell'intero mercato mobiliare, costituente un pilastro del sistema economico.

A tal proposito sembra utile ricordare che, in tema di norme che regolano il mercato di compravendita dei calciatori, e al fine di prevenire ogni tipo di transazioni illegali, la FIFA, nell'ottobre del 2010, ha introdotto il *Transfer Matching System* (di seguito TMS per brevità).

Il TMS è un sistema elettronico di monitoraggio on-line nel quale le società sportive professionistiche, dal prossimo gennaio, saranno tenute, obbligatoriamente, ad inserire determinate informazioni al fine di ottenere dalla FIFA il rilascio della dovuta autorizzazione per il trasferimento dell'atleta in questione.

Le informazioni richieste ad entrambe le società sportive, che rispettivamente cedono e acquistano l'atleta oggetto del trattamento sono: i dati del calciatore e dei rispettivi clubs, clausole d'accordo - quali ad esempio le cifre dell'ingaggio, il costo del proprio cartellino, la data di scadenza del contratto, gli

estremi dell'utenza bancaria su cui verrà fatto transitare il danaro – l'entità delle somme versate alle società che hanno formato l'atleta.

Nel caso l'operazione di calcio-mercato abbia ad oggetto un atleta giovane proveniente dai paesi africani a quelle summenzionate vanno aggiunte tutte le situazioni del giovane calciatore dilettante che con il passaggio ad una nuova società sportiva, diventerà un atleta professionista.

Inoltre, le società sportive dovranno fornire ogni informazione utile sugli agenti sportivi che hanno curato la trattativa compresi i loro compensi.

Successivamente dal controllo delle informazioni nel TMS, la FIFA, verificherà se i dati immessi nel sistema dalle due società sono conformi, e pertanto, essendo in grado di effettuare un controllo incrociato sui dati pervenuti nel TMS, la stessa potrà eventualmente decidere di intervenire su trattative che appaiono poco chiare e, inoltre, può anche decidere direttamente di annullare quelle già concluse.

Con l'inserimento di tale sistema elettronico, lo scopo della Federazione Internazionale è quello di eliminare o ridurre drasticamente le transazioni illegali internazionali, prime fra tutte quelle aventi ad oggetto la tratta di calciatori minorenni; rafforzare la lotta al riciclaggio di danaro sporco inibendo l'impiego nel mondo del calcio di capitali provenienti da traffici illeciti; evitare che gli atleti vengano pagati a nero oltre che verificare che gli stessi siano trasferiti nei periodi consentiti.

Tale sistema, oltre che velocizzare l'iter di rilascio del nulla osta per il transfer dei calciatori, servirà alla FIFA per la creazione di una banca dati favorendo, così di seguito, una circolarità delle informazioni utili a tutti gli organismi deputati alla lotta della criminalità economica organizzata.

Infatti, l'impiego del TMS avrà un enorme impatto anche sul piano investigativo internazionale, dato dalla possibilità che la FIFA avrà di inviare le proprie segnalazioni alle Autorità Giudiziarie territorialmente competenti, qualora all'esito dello suo *screening* operato, siano emerse operazioni poco chiare, astrattamente riconducibile a fattispecie di reato previste dagli ordinamenti giuridici dello Stato ove si sia posta in essere la condotta indiziante.

6. Conclusioni

Il costante aumento del giro di denaro legato allo sport in genere, ed in particolare al calcio, la costante crescita dell'ambizione, da parte di molti, di entrare a far parte di questo meraviglioso mondo, come atleti, allenatori, direttori sportivi, agenti, amministratori o direttori generali di società sportive e molti altri protagonisti dell'indotto economico sportivo, ha visto accrescere le figure che a vario titolo, cercano di accaparrarsi, con metodologie legali e non, una parte di quell'enorme fatturato.

Si rende, dunque, necessario che la figura dell'agente sportivo venga ulteriormente «professionalizzata» e regolamentata da un codice etico di condotta, il quale svolga un'azione preventiva circa il compimento di reati che non possono

reprimere e punire comportamenti compiuti.

Il breve contributo fornito su alcune delle fattispecie tipiche, riconducibile ad ipotetico comportamento operato dall'agente sportivo, non può ritenersi esaustivo, ma deve essere elemento di riflessione, in quanto all'agente sportivo sono molteplici le occasioni e le opportunità di «guadagno facile» che gli vengono offerte dalle attività e dall'ambito in cui esercita la sua professione.

Sottolinea l'importanza di questo lavoro inteso come libro: tipo che vuole essere un suggerimento agli organi federali i quali possono riferire al Legislatore di tracciare le linee d'indirizzo sulla figura dell'agente sportivo così da poter indicare il campo d'azione della norma che disciplinerà le sue azioni e chiarire quindi in suo status sia deontologico che giuridico.

In tale contesto sarebbe anche auspicabile, quindi, la tipizzazione della figura dell'agente sportivo, da parte degli organismi federali di riferimento capaci anche di sollecitare l'intervento del Legislatore nazionale, in modo da poter chiarire l'effettivo *status* giuridico di riferimento. Ove mai avvenisse ciò, di tale tipizzazione ne beneficerebbe non soltanto il diritto penale, ma le stesse figure legate al mondo dello sport, qual è quella dell'agente sportivo, in quanto, nel momento in cui si arrivi a contestare una determinata fattispecie delittuosa ad un soggetto compiutamente individuato in ragione della sua attività professionale e vi fossero marcatamente segnati i confini legali oltre i quali essa non possa esercitarsi, sarebbe un strumento utile per tutti gli operatori di diritto e soprattutto, in chiave prettamente difensiva, un garanzia ulteriore dello stesso indiziato di reato.

LE RELAZIONI ESISTENTI TRA LA PROFESSIONE DI AGENTE E QUELLA DI AVVOCATO

di *Paolo Rodella**

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La normativa di riferimento – 3. Avvocati e agenti: profili giuridici – 4. Riflessioni sul ruolo dell'avvocato che esercita attività di agente – 5. Conclusioni

1. Premessa

L'Agente da una parte. L'Avvocato dall'altra. Sebbene in apparenza sembrerebbe il contrario, si tratta di figure professionali in antitesi e conflitto tra loro.

Da un lato gli Agenti (già Procuratori Sportivi) che per una malcelata forma di autotutela della propria categoria, hanno da sempre mal digerito (e tuttora mal digeriscono) le ingerenze, le incursioni degli Avvocati in un mondo, quello del calcio, che rivendicano di loro esclusiva competenza ed appartenenza.

Dall'altro gli Avvocati che, dapprima timidamente, poi via via con sempre maggiore insistenza nel corso degli anni, si sono affacciati sul «pianeta calcio» conquistando terreno, brandendo la loro abilitazione professionale forense e sovrapponendosi agli Agenti nell'attività di assistenza e consulenza in favore di singoli calciatori e Società.

Le figure dell'Agente e dell'Avvocato, insomma, apparentemente complementari tra loro (nel senso che un buon Agente dovrebbe sentire il bisogno di affiancare alla propria attività quella di un buon avvocato per fornire un servizio migliore al proprio assistito) sono ormai divenuti «concorrenti», nella misura in cui l'Avvocato non si accontenta più di «affiancare» l'Agente, ma ambisce ad assumere in prima persona l'incarico di assistenza e consulenza di quel calciatore e/o di quella società.

In tale prospettiva assume rilievo, ad esempio, la costituzione (novità assoluta nello scenario calcistico italiano) dell'Associazione «*Lawyers for players*», nata proprio allo scopo di «*riunire gli avvocati che lavorano nel mondo del calcio, al fine di valorizzare la professionalità e per migliorare il servizio da fornire*

* Avvocato, Studio Legale Rodella, Roma.

*ai calciatori al fine di renderlo sempre più qualificato e funzionale alle loro esigenze».*¹

Non più, quindi, funzione di mero «supporto» e completamento dell'attività primaria espletata dall'Agente, bensì incarico procuratorio assunto a titolo esclusivo e personale dall'Avvocato e svolgimento, dunque, di tutte le attività tipizzate dal Regolamento Agenti, così come previste tanto dalla normativa federale nazionale quanto da quella internazionale della FIFA.

2. *La normativa di riferimento*

Il riconoscimento ufficiale dell'Avvocato da parte della normativa regolamentare della Federazione Italiana Giuoco Calcio, risale al Regolamento Agenti, nella versione del 2001.²

Fu per la prima volta questo impianto normativo domestico – in conformità di quello emanato dalla FIFA – a prevedere una norma (rimasta pressoché invariata nei due regolamenti successivi, quello di cui al C.U. FIGC n. 48 del 28 Dicembre 2006 e quello, tuttora vigente, di cui al C.U. FIGC n. 100/A dell'8 Aprile 2010) in virtù della quale a calciatori e Società era espressamente consentito di avvalersi, quale proprio assistente e/o rappresentante, di un Avvocato regolarmente iscritto nell'apposito albo professionale, in alternativa all'Agente.

Si diceva testualmente, all'art. 5 di detto Regolamento: *«Ai calciatori ed alle Società sportive non è consentito avvalersi dell'opera di un agente non iscritto nell'Albo, salvo che si tratti di un avvocato iscritto nel relativo albo, e per attività conformi alla normativa professionale vigente».*

Il medesimo regolamento precisava che: *«Il calciatore può, in deroga a quanto disposto al comma precedente, farsi assistere dal genitore, dal fratello o dal coniuge; di tale circostanza deve essere fatta espressa menzione nel contratto di prestazione sportiva».*

Si trattava, in buona sostanza, di una vera e propria eccezione codificata al principio generale, fino ad allora rimasto in vigore, in base al quale gli unici titolari del diritto di espletare l'attività procuratoria nell'interesse dei calciatori, erano gli Agenti (anzi, meglio, i «Procuratori Sportivi», come allora definiti) con licenza rilasciata dalle rispettive Federazioni di appartenenza.

Tale «riconoscimento» formale (ritenuto dagli Avvocati come doveroso e fisiologico, ed avvertito dagli Agenti, invece, come del tutto illegittimo e restrittivo della loro attività) ha prodotto non pochi problemi non solo su un piano normativo ed interpretativo dei rispettivi ruoli, ma anche sotto il profilo del concreto atteggiarsi del rapporto tra le due figure professionali.

Riconoscimento che, è bene chiarirlo, non attribuisce però all'Avvocato lo

¹ Per maggiori informazioni si veda: www.avvocaticalcio.it (settembre 2010).

² Figc, regolamento Agenti, C.U. n. 81 del 22 Novembre 2001, disponibile *on line* all'indirizzo web [www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/39.\\$split/C_2_ContentutoGenerico_4503_1stAllegati_Allegato0_upfAllegato.pdf](http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/39.$split/C_2_ContentutoGenerico_4503_1stAllegati_Allegato0_upfAllegato.pdf) (settembre 2010).

status formale di «*soggetto dell'Ordinamento Federale*» né quella di «*tesserato della FIGC*» (*status*, peraltro, non attribuito neanche agli Agenti in senso proprio, ma questo è un altro discorso), ma gli permette, puramente e semplicemente, di essere annoverato nella categoria di persone a cui è consentito svolgere attività procuratoria nell'interesse di società e calciatori (al pari, come visto, dei prossimi congiunti dell'atleta).

Soggetto «*consentito*», dunque, non già «*soggetto federale*» *strictu sensu* e, per quanto tra breve si dirà, la differenza non è di poco conto.

3. *Avvocati e agenti: profili giuridici*

La condizione di soggetto estraneo all'ordinamento federale (perché tale deve a tutti gli effetti considerarsi quella dell'Avvocato, sebbene sia – come detto – «*consentito*» e benché operi, in quanto tale, in ambito sportivo) produce effetti di non poco conto.

Innanzitutto è preclusa all'Avvocato – nell'esercizio dell'attività tipica dell'agente sportivo – ogni possibilità di ricorrere alla giurisdizione domestica per la tutela dei propri diritti.

Ne deriva dunque che, ad esempio, nell'ipotesi in cui il calciatore da lui assistito non gli riconosca spontaneamente il compenso dovuto per l'assistenza resa in sede di stipula del contratto di prestazione sportiva, l'Avvocato non potrà di certo rivolgersi agli organi di giustizia federale (oggi il TNAS – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport del CONI, in passato la Commissione Agenti di Calciatori presso la FIGC) ma dovrà adire gli Organi giurisdizionale statuali agendo, dunque, in via ordinaria.

In secondo luogo, e come corollario di tale condizione, v'è poi la non assoggettabilità dell'Avvocato ai precetti disciplinari previsti dalla normativa federale e volti, sostanzialmente, a sanzionare eventuali condotte illecite commesse dagli Agenti nell'esercizio della loro attività.

In altre parole l'Avvocato, pur operando all'interno dell'Ordinamento Federale, non diviene però mai – né potrebbe divenirlo per quanto detto fin d'ora – destinatario delle medesime sanzioni disciplinari sportive irrogabili, da parte degli Organi di Giustizia Sportiva competenti, nei confronti degli Agenti.

Inoltre, sotto un profilo più prettamente attinente al concreto atteggiarsi della sua attività procuratoria, rileva sottolineare come l'Avvocato – al momento di assumere un incarico da una Società o da un calciatore – non sarà tenuto ad utilizzare i modelli-tipo standard di incarico federale distribuiti annualmente dalla Commissione Agenti FIGC e destinati agli Agenti, bensì potrà disciplinare il suo rapporto col proprio assistito in forma libera, mediante un testo di mandato concepito liberamente, con la «*mera*» (per modo di dire) osservanza delle norme dell'ordinamento statale e di quello forense.

In tale contesto (quello cioè attinente alle modalità di conferimento dell'incarico) pare di particolare interesse ricordare la decisione assunta dal

Tribunale di Udine, in data 18 Gennaio 2006,³ a seguito del giudizio civile promosso da un avvocato (iscritto nell'allora albo dei Procuratori Sportivi) nei confronti di un calciatore professionista ed avente ad oggetto presunti inadempimenti contrattuali di quest'ultimo, derivanti dal contratto di mandato tra loro stessi sottoscritto.

Orbene il Tribunale, accogliendo le eccezioni del calciatore secondo il quale detto mandato era privo di effetti per non essere stato sottoscritto sugli appositi moduli federali della FIGC e per via di talune clausole palesemente incompatibili con la normativa domestica, stabilì che il contratto di mandato tra un avvocato iscritto nell'Albo degli Agenti presso la FIGC ed un calciatore, debba essere pienamente conforme ai principi dettati dalla normativa federale di settore.

Diversamente, in ipotesi di controversia, la posizione dell'Avvocato risulterebbe priva di tutela giuridica tanto in sede domestica (FIGC) quanto in sede ordinaria.

Tratti distintivi dunque, tra la figura dell'Agente e quella dell'Avvocato che opera in ambito sportivo ravvisabili, come visto, nella tutela giurisdizionale di ciascuno, nella diversa soggezione disciplinare e nelle differenti modalità di conferimento dell'incarico.

Ma non solo.

Rileva sottolineare, infatti, anche la diversa "natura" della prestazione e dell'obbligazione propria dell'una e dell'altra figura. In un caso, quello dell'Agente, trattasi all'evidenza di obbligazione di «risultato».

Le norme regolamentari in materia, del resto, non lasciano spazio ad interpretazioni di sorta (ad esempio, il compenso dell'Agente è calcolato in misura percentuale sul corrispettivo lordo annuo contrattualmente dovuto al calciatore; per certi versi, addirittura, talune disposizioni legano finanche la durata dell'incarico al buon esito dello stesso).

Nell'altro caso, invece (quello della professione forense) si tratta notoriamente di un'obbligazione «di mezzi», ove solo elementi quali la perizia, la diligenza, la dedizione, la puntualità nell'espletamento dell'incarico, assurgono a requisiti capaci di graduare e verificare l'effettivo adempimento dello stesso.

Ed è evidente che lo svolgimento di un incarico professionale che sia legato, quanto al suo effettivo espletamento, al conseguimento di un certo risultato (Agente), implica l'assunzione di una responsabilità e di un rischio professionale differente e più marcato di quello che, invece, tocca a colui il quale (Avvocato), nell'esercizio della sua attività professionale, a tale risultato non è vincolato.

4. *Riflessioni sul ruolo dell'avvocato che esercita attività di agente*

Di particolare interesse (giuridico e, per così dire, operativo e del suo concreto

³ Disponibile *on line* all'indirizzo web www.utetgiuridica.it (settembre 2010); sull'argomento si veda G. FEBBO, *L'attività professionale dell'avvocato in veste di Agente di calciatori: quale tutela giuridica?*, pubblicato e disponibile su www.filodiritto.it (settembre 2010); R. FAVELLA, *I rapporti*

atteggiarsi) è anche la condizione di colui che risulti iscritto sia nell'albo degli Avvocati che in quello degli Agenti presso la FIGC.

Condizione, questa, che ha suscitato non pochi problemi interpretativi e che ha formato oggetto, come si diceva, di diversi pareri del Consiglio Nazionale Forense (parere n. 146 del 17 Luglio 2003; parere n. 16 del 27 Aprile 2005)⁴ il quale, da ultimo con parere n. 10 del 20 Febbraio 2008,⁵ ha così testualmente disposto: «...il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dovrà negare l'iscrizione a colui che la richieda e non intenda rinunciare ad una precedente iscrizione nell'albo degli Agenti di calciatori» ed ancora che: «coloro che già facciano parte di entrambi gli albi, debbono optare per una delle due iscrizioni».

La conclusione cui perviene il CNF si fonda sulla convinzione che le differenti discipline proprie di ciascuna delle due attività in questione (quella di Avvocato e quella di Agente), siano tra loro inconciliabili relativamente a specifici principi basilari dell'una e dell'altra professione.

Il CNF si sofferma, innanzi tutto, su quella norma del Regolamento Agenti (rinvenibile in forma più o meno accentuata in tutte e tre le versioni succedutesi nel tempo e, segnatamente, in quelle del 2001, 2006 e 2010) che attribuisce all'Agente la facoltà di contattare, al fine di acquisirne l'incarico professionale, quei calciatori che non siano legati da mandato con altri Agenti, concludendo nel senso di ritenere tale disposizione (o, per meglio dire, la facoltà che ne costituisce l'oggetto) del tutto incompatibile con il generale divieto di procacciamento cristallizzato nell'art. 19 del Codice Deontologico Forense⁶ dal titolo «Divieto di Accaparramento di clientela» secondo cui, testualmente: «E' vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela... costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o di prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi... È vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali».⁷

Ed ancora.

Al vaglio del CNF è finita anche la norma regolamentare in virtù della quale si consente all'Agente di organizzare la sua attività «imprenditorialmente».

Orbene anche questa disposizione (accennata dall'allora «Regolamento dell'Attività di Procuratore Sportivo» del 1997, introdotta compiutamente dal

tra agenti di calciatori e società sportive. Lo spunto offerto dalla vicenda Udinese vs Ciferspiller, in Riv. Dir. Ec. Sport, n. 3, 2009, 124 e ss.

⁴ Disponibile on line all'indirizzo web www.consiglionazionaleforense.it/on-line/Home/BancaDation-line/Pareri.html (settembre 2010).

⁵ Disponibile on line all'indirizzo web www.consiglionazionaleforense.it/on-line/Home/BancaDation-line/Pareri.html (settembre 2010).

⁶ Disponibile on line all'indirizzo web www.consiglionazionaleforense.it/on-line/Home/AreaAvvocati/Codicedeontologicoforense.html (settembre 2010).

⁷ Per un approfondimento della materia si veda D. REMO, *Ordinamento forense e deontologia*, Giuffrè, Milano, 2010; C. BARTOLINI, D. CONDELLO, *Ordinamento forense e deontologia. Diritti e doveri dell'avvocato*, Giappichelli, Torino, 2009.

Regolamento Agenti 2001 e rimasta praticamente intatta anche nelle formulazioni successive del 2006 e del 2010) è stata ritenuta dal CNF contraria alla previsione di cui all'art. 16 Codice Deontologico Forense dal titolo «*Dovere di evitare incompatibilità*» nella parte in cui testualmente dispone: «*L'avvocato non deve porre in essere attività commerciali o di mediazione*».

Infine, ma non certo per ordine di importanza, il CNF si sofferma anche sul tema relativo al cosiddetto «*patto di quota litis*», vale a dire l'accordo in base al quale il compenso dal mandante dovuto al mandatario, viene stabilito in misura percentuale rispetto al valore della lite e/o del bene controverso.

Da una parte, quindi, il Regolamento Agenti di Calciatori della FIGC che, invariabilmente nel corso del tempo, ha da sempre previsto che l'importo del compenso dovuto all'Agente, che ha ricevuto incarico da un calciatore, è calcolato in base al reddito lordo annuo del calciatore (*rectius*, in misura percentuale su tale reddito), secondo quanto risulta dal contratto di prestazioni sportive depositato, aggiungendo che il compenso dell'Agente, in caso di incarico affidato da un calciatore, è liberamente convenuto fra le parti; ove esso non sia determinato, è fissato nella misura del 3% dell'importo annuo lordo dovuto al calciatore.

Dall'altro il Codice Deontologico Forense il quale, tradizionalmente, ha sempre vietato il patto di *quota litis*, ponendosi dunque in posizione diametralmente opposta a quella della succitata normativa regolamentare.

L'art. 45 del Codice Deontologico Forense, nella formulazione precedente alla modifica operata dal CNF in data 18 Gennaio 2007, recitava come segue: «*È vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo della prestazione professionale, una percentuale del bene controverso ovvero una percentuale rapportata al valore della lite*».

È noto che, a seguito dell'entrata in vigore della cosiddetta Legge Bersani,⁸ tale divieto – almeno entro certi limiti – è venuto meno e che l'attuale formulazione dell'art. 45 del Codice Deontologico Forense, secondo il quale «*È consentito all'Avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'art. 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta*», esclude contrasti con la normativa regolamentare di settore.

Nonostante ciò, il Consiglio Nazionale Forense non ha mutato la sua posizione confermando che l'iscrizione all'albo degli Avvocati è incompatibile con quella nell'albo degli Agenti FIGC, non fosse altro che per i due motivi sopra accennati (divieto di accaparramento di clientela e di esercizio di attività di commercio in nome proprio o in nome altrui).

Spetterà, pertanto, al professionista, di volta in volta, scegliere di esercitare la propria attività in ambito sportivo con la veste di Agente ovvero con quella di avvocato ed in questo ultimo caso, allora, non sarà necessaria l'iscrizione nell'albo

⁸ D.l. n. 223/2006, definitivamente convertito con la Legge n. 248 del 4 agosto 2006, pubblicata in *Gazz. Uff.* dell'11 agosto 2006, n. 186, disponibile *on line* all'indirizzo web www.parlamento.it (settembre 2010).

della FIGC e l'attività dovrà essere improntata solo al rispetto delle limitazioni e prescrizioni della normativa propria dell'avvocato.

5. *Conclusioni*

In relazione ai rapporti tra la figura dell'Avvocato e quella dell'agente sportivo si è assistito di recente ad una vera e propria diaspora degli Avvocati/Agenti i quali hanno preferito rescindere definitivamente ogni legame con l'ordinamento federale, continuando a svolgere la loro attività in ambito sportivo con la sola veste di Avvocato.

Tale decisione deriva, in parte, dagli effetti tellurici prodotti dalla sentenza del Tribunale di Udine sopra citata, in parte dal parere più volte enunciato e confermato dal Consiglio Nazionale Forense – circa la incompatibilità tra la contemporanea iscrizione nell'Albo forense e quella nell'Albo degli Agenti presso la FIGC – e, da ultimo, da una valutazione di mera opportunità, improntata dal desiderio di sottrarsi alla fin troppo ferrea (talvolta cervelotica) disciplina federale (specie in materia di conflitto di interesse) e dalla necessità di rendere più snella la propria professione.

E tale situazione, neanche a dirlo, ha finito per acuire quel distacco, quella contrapposizione e quella concorrenza tra Avvocati ed Agenti di cui si è detto.

PROFILI FISCALI DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENTE SPORTIVO

di *Vincenzo Bassi**

SOMMARIO: 1. Premesse – 2. Apporto di clientela, riflessi tributari – 3. Le ritenute subite ed effettuate dall'agente sportivo – 4. Alcuni aspetti problematici – 5. Agente sportivo e residenza – 5.1 Imposte dirette – 5.2 Imposta sul valore aggiunto (IVA) – 5.2.1 Agente sportivo non residente e Sportivo, residente e non residente – 5.2.2 Agenti sportivi residenti e Sportivi, non residenti lavoratori autonomi e dipendenti – 6. Conclusioni

1. *Premesse*

I profili tributari delle prestazioni di agente sportivo sono ovviamente la conseguenza diretta della modalità di svolgimento di tale attività.

Pertanto, scopo di questo lavoro non è quello di analizzare questioni tributarie generali, ovvero questioni che si verificano indipendentemente dalla tipicità propria della figura dell'agente sportivo, ma fornire strumenti idonei a individuare i profili tributari propri dell'attività dell'agente sportivo.

Per questo occorre evidenziare, in modo empirico, alcune particolari circostanze riscontrabili nello svolgimento delle attività di agente sportivo, circostanze che l'interprete del diritto dovrà collocare all'interno del sistema giuridico tributario. Infatti, le prestazioni dell'agente sportivo costituiscono fattispecie rilevanti ai fini tributari solo perché esse possono essere inserite all'interno di categorie e istituti giuridici già presenti nell'ordinamento tributario.

Pertanto, occorre innanzitutto verificare: quale sia la natura del rapporto giuridico che lega l'agente e lo sportivo; quale siano le modalità di svolgimento delle prestazioni sportive da parte dello sportivo e, infine; come è organizzata l'attività professionale svolta dall'agente.

Si tratta di questioni soprattutto finalizzate a qualificare giuridicamente e quindi fiscalmente, la natura del reddito prodotto dall'agente.

* Avvocato tributarista (Roma – Milano – Vasto), dottore di ricerca in diritto costituzionale e diritto costituzionale europeo.

Un ringraziamento particolare va al Dott. Giorgio Caliccia per avermi aiutato, con i suoi preziosi consigli, sui profili applicativi degli istituti in esame, e al dott. Paolo Serva, per la pazienza e per l'intelligenza delle sue considerazioni.

Infatti, sebbene in linea di principio l'agente e lo sportivo siano legati genericamente da un contratto di mandato, non può essere tuttavia escluso che lo stesso sportivo voglia regolare il suo rapporto con l'agente in un modo diverso, per esempio assoggettando l'agente a un vincolo di subordinazione.

Ed infine, ciò che può accadere è che l'agente organizzi la sua attività professionale sotto forma di impresa.

Gli scenari suddetti sono diversi e, in astratto, tutti realizzabili.

Certamente – come già detto – non è possibile (né tantomeno utile) in questa sede ripercorrere analiticamente gli istituti giuridici generali, che formano parte integrante dell'imposizione diretta e indiretta.

È tuttavia sufficiente ricordare che l'agente sportivo, se svolge la sua attività professionale direttamente, non per il tramite di società commerciali, è soggetto passivo IRPEF (art. 2. del D.P.R. n. 917 del 26 ottobre 1986; di seguito, «TUIR»), IRAP (se dotato di autonoma organizzazione: art 2 D.Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997) e, infine, è soggetto passivo IVA (artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972).

Ai fini IRPEF, poi, occorre distinguere a seconda se l'attività è svolta sotto forma di impresa, di lavoro autonomo o lavoro dipendente, perché l'agente sportivo potrebbe, teoricamente, essere titolare, rispettivamente, di reddito d'impresa (art 55 del TUIR), di lavoro autonomo (art. 54 del DPR n. 917/1986), o reddito di lavoro dipendente (art. 49 del TUIR).

Se, infine, l'agente sportivo svolge la sua attività professionale per il tramite di una società commerciale, occorre distinguere a seconda se la società commerciale è società di persone o società di capitali.

Si tratta di una distinzione rilevante solo ai fini delle imposte dirette, dal momento che ai fini IRAP e IVA, sia le società di persone che le società di capitali costituiscono autonomi soggetti passivi.

Al contrario, ai fini della imposizione diretta, solo le società di capitali sono autonomi soggetti passivi IRES (art 73 del TUIR), mentre le società di persone sono soggette a imposizione per trasparenza (art 5, comma 1 del TUIR).

Ciò significa che le società di persone residenti nel territorio dello Stato, anche se civilisticamente sono dotati di una propria soggettività giuridica, non presentano una propria autonoma soggettività passiva tributaria ai fini delle imposte dirette. Ciò in quanto tali redditi sono imputati a ciascun socio (indipendentemente dal fatto che siano o meno percepiti) proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili (tassazione per trasparenza: art 5 del TUIR comma 2).

Sempre per trasparenza, sono assoggettati a imposizione anche i redditi prodotti dall'agente sportivo che esercita la propria attività professionale associato con altri agenti sportivi, per il tramite non di una società commerciale ma di una associazione professionale.

La differenza, sotto un profilo tributario, non è di poco conto. Il reddito prodotto da una società commerciale, come visto, è determinato secondo le modalità proprie del reddito d'impresa, mentre il reddito prodotto da un'associazione

professionale segue le regole fissate per la determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Pertanto, a parte altre differenze che attengono proprio alla modalità di determinazione del reddito l'associazione professionale di agenti sportivi è tassata secondo il criterio della cassa (art. 5 comma 1, e 54 del TUIR) e non per competenza¹ (come invece accade per le società commerciali).

2. Apporto di clientela, riflessi tributari

Con particolare riguardo all'apporto di clientela nell'associazione professionale di agenti sportivi, non emerge alcuna materia imponibile in quanto (a differenza di una normale operazione di compravendita avente ad oggetto la clientela) non è prevista alcuna remunerazione per il suddetto apporto da parte del singolo agente sportivo, né al momento dell'adesione, né al momento dell'eventuale recesso,² indipendentemente dalla circostanza che tale apporto rientri tra i parametri considerati per la fissazione delle quote di partecipazione agli utili.³

Diverso invece è il discorso se l'apporto di clientela avviene nei confronti di una società commerciale.

Infatti, in questo caso, potendo la «clientela» rientrare tra i beni immateriali di natura strumentale, il suo apporto è «realizzativo» e può generare plusvalenza tassabile⁴. Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 9 comma 2, secondo periodo del TUIR, vi è un'assimilazione, ai fini dell'imposizione diretta, tra le operazioni di cessione e conferimento, e in particolare tra la percezione delle quote di una società o un ente commerciale a seguito di conferimento e il corrispettivo di una cessione.

La plusvalenza da «apporto» di clientela concorrerà alla formazione del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 58 del TUIR, se l'agente, *ante* apporto, svolge la sua attività professionale organizzato sotto forma di impresa.

Concorrono a formare, invece, il reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 54, comma 1 *bis* del TUIR, le plusvalenze da apporto di clientela, se l'agente, *ante* apporto, svolge la sua attività come lavoratore autonomo.

Per entrambe le fattispecie di apporto in una società commerciale (plusvalenza tassabile come reddito d'impresa o plusvalenza tassabile come reddito di lavoro dipendente), la determinazione del reddito è calcolato tenendo presente il valore normale della clientela. Infatti, ai sensi dell'art. 9, comma 2, secondo periodo del TUIR in «*caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera*

¹ Art 2423 bis c.c.

² Circ. 13 marzo 2009, n. 8, § 1.8, disponibile su Banca dati «Fiscoonline» (novembre 2010).

³ Ris. 9 luglio 2009, n. 177, disponibile su Banca dati «Fiscoonline» (novembre 2010).

⁴ La plusvalenza è tassabile come reddito di lavoro autonomo (art. 54, comma 1 *quater* del TUIR), reddito d'impresa (art. 58 del TUIR) o redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. i) e l) del TUIR) a seconda se il conferente è un lavoratore autonomo, un imprenditore, oppure un soggetto che esercita attività commerciale o di lavoro autonomo in modo non abituale, oppure assume gli obblighi di fare, non fare o permettere.

*corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti».*⁵

Ai fini IVA, l'apporto di clientela a favore di un'associazione professionale non è da assoggettare a imposizione se manca il corrispettivo per il suddetto apporto da parte del singolo agente sportivo, né al momento dell'adesione, né al momento dell'eventuale recesso (indipendentemente dalla circostanza che tale apporto rientri tra i parametri considerati per la fissazione delle quote di partecipazione agli utili).⁶

Diverso è invece il caso di apporto a favore di una società commerciale. Infatti, tale operazione, pur non rientrando nella categoria dei conferimenti d'azienda, comporta comunque il trasferimento del bene immateriale «clientela», e perciò è da assoggettare a imposizione con cessione di beni (art. 2 del D.P.R. n. 633/1972). La base imponibile, ai fini IVA, è determinata sulla base del valore normale della clientela (art. 13, comma 2, lett. d, del D.P.R. n. 633/1972).

Ai fini dell'imposta del registro, l'imposta di registro è dovuta in misura fissa, se l'apporto è assoggettato a IVA. Infatti, opera il principio di alternatività IVA/imposta di registro (art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131).

Al contrario, l'apporto di clientela, se non è soggetto a IVA, in quanto manca un corrispettivo, è da considerare atto a titolo gratuito, e quindi assoggettato a imposizione dell'8% (art. 2, comma 49 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262), sulla base del «valore venale» del bene immateriale «clientela» (art. 19, comma 1, del D.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346). Il soggetto passivo dell'imposta *de qua* sarà l'associazione professionale, in qualità di donataria (art. 5, comma 1 del D.lgs. n. 346/1990).

3. *Le ritenute subite ed effettuate dall'agente sportivo*

La questione relativa alle ritenute alla fonte subite dall'agente sportivo è strettamente connessa alla natura del suo reddito (soggetto titolare di lavoro autonomo o d'impresa o di lavoro dipendente) e alle caratteristiche soggettive del soggetto a favore del quale l'agente sportivo svolge le sue prestazioni professionali.

Infatti, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 600 29 settembre 1973, al comma 1, stabilisce che *«I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle*

⁵ Non si ritiene possibile applicare al caso di apporto di clientela la disciplina civilistica e fiscale del conferimento d'azienda. Ciò in quanto, la clientela può essere considerata solo uno dei beni facenti parte del complesso aziendale (art. 2555 c.c.). Infatti, la clientela, da sola, non possiede alcun tipo di attitudine a svolgere attività d'impresa, necessitando di un'apposita organizzazione.

⁶ In merito alle caratteristiche dell'apporto «non remunerativo», cfr. quanto detto al primo capoverso del presente paragrafo.

persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese».

Pertanto, le ritenute non si applicano sul compenso corrisposto all'agente sportivo, quando l'agente stesso è un soggetto passivo d'imposta, titolare di reddito d'impresa (impresa individuale o società commerciale). Ciò in quanto – sulla base delle conclusioni cui sono giunti i civilisti – la figura tipica dell'agente sportivo non è assimilabile alla categoria dell'agente commerciale e di altre figure affini, come il mediatore o il procacciatore d'affari (art. 25 *bis* del D.P.R. n. 600/1973).

L'agente sportivo, invece, subisce le ritenute se, in qualità di soggetto passivo residente nello Stato, svolge la sua attività professionale in modo tale da far confluire il reddito prodotto nelle categorie del reddito di lavoro autonomo (artt. 53 e 49 del TUIR).⁷

Sotto il profilo del soggetto che applica le ritenute (il c.d. sostituto d'imposta), il legislatore è intervenuto, disponendo che, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 600 / 1973, sono obbligati a operare le ritenute alla fonte: tutti i soggetti IRES, società di capitali, stabili organizzazione di soggetti non residenti, enti commerciali o non commerciali; le società di persone e le associazioni di cui all'art. 5, Tuir; gli imprenditori individuali, ivi espressamente compresi gli imprenditori agricoli; gli esercenti arti e professioni e il condominio degli edifici.

Ciò comporta che se lo sportivo rientra tra le categorie citate, si trova costretto a tutti gli adempimenti del sostituto d'imposta.

Al contrario, qualora un reddito oggettivamente assoggettabile a ritenuta sia erogato da uno sportivo privo della qualifica di sostituto d'imposta, la ritenuta non sarà applicabile e l'intera imposta dovrà a rigore essere liquidata dall'agente in sede di dichiarazione.

Le ritenute seguono il criterio di cassa, dovendo essere effettuate al momento del pagamento del corrispettivo: in relazione a tale momento sono individuati anche il versamento della ritenuta e l'indicazione del provento nella dichiarazione dei sostituti d'imposta.

In conclusione si sottolinea il fatto che, se possiede i suddetti requisiti indicati dall'art. 23 del D.P.R. 600/1973, anche l'agente sportivo può rivestire le funzioni proprio del sostituto d'imposta e applicare le ritenute nei confronti dei suoi collaboratori e dipendenti.

4. *Alcuni aspetti problematici*

Dopo aver descritto gli aspetti principali connessi ai profili tributari dell'attività di agente sportivo, è importante affrontare alcuni aspetti problematici, riscontrati in concreto.

In particolare, una difficoltà riguarda l'individuazione delle parti del rapporto

⁷ Le ritenute inoltre si applicano sul compenso erogato all'agente sportivo, se quest'ultimo svolge la sua attività con vincolo di subordinazione nei confronti dello sportivo (art. 23 del D.P.R. n. 600/1973).

giuridico di «agenzia sportiva». Infatti, se è vero che l'agente svolge un'attività di intermediazione tra lo sportivo e l'ente sportivo che beneficia delle sue prestazioni, è altrettanto vero che non è stato sempre chiaro chi fosse il soggetto (sportivo o ente) per conto del quale l'agente prestava la sua opera professionale.

È inutile dire che la questione ha risvolti fiscali significativi, se si pensa agli obblighi del sostituto d'imposta.

Sul punto, si può affermare che gli oneri sostenuti da una società sportiva nell'interesse preminente dello sportivo, in rapporto ai servizi prestatigli dal suo agente, costituiscono «*fringe benefit*» da assoggettare a tassazione in capo allo sportivo in quanto riconducibili al rapporto di lavoro dipendente.⁸

In effetti, a bene vedere, i servizi che l'agente svolge nei confronti dei propri assistiti, consistono in prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipula dei contratti di prestazione sportiva a favore dell'ente. Tali contratti consistono in linea di principio in un mandato conferito dallo sportivo all'agente.

Soffermandoci su queste attività, si può affermare che essendo lo sportivo a conferire l'incarico, è sempre lo sportivo a beneficiare delle prestazioni fornite dall'agente. Pertanto, l'ente sportivo che versa il corrispettivo a favore dell'agente figura come mero delegatario di pagamento.⁹

In questo caso, infatti, il sostenimento del costo da parte dell'ente comporta che gli oneri dovranno considerarsi remunerazioni in natura corrisposte al calciatore, ovvero «*fringe benefit*».¹⁰

Va da sé che se l'agente sportivo svolge un'attività di consulenza a favore dell'ente sportivo, per esempio, come consulente di mercato, allora, cambia completamente la natura e le parti del rapporto giuridico.

Infatti, in questa ipotesi, l'agente non svolge un'attività di intermediazione, ma si limita a prestare un'attività intellettuale, mettendo a disposizione dell'ente sportivo, il suo *know-how*, la sua esperienza e conoscenza dell'ambiente sportivo.

Svolgendo quindi un'attività di mera consulenza, come tale deve essere trattata per la società da un punto di vista fiscale, il costo dell'agente. In particolare, il compenso all'agente costituisce un costo inerente l'attività dell'ente, e come tale è deducibile ai fini dell'imposta sui redditi e ai fini IRAP, mentre l'IVA addebitata a titolo di rivalsa è detraibile.¹¹

⁸ Sul punto cfr. Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sentenza n. 1/1/10 citata da G. Pignarelli, *Paga sempre il calciatore*, il Sole 24 - *Norme e Tributi*, 1 marzo 2010, 4.

⁹ Sugli obblighi del mero delegatario di pagamento cfr. Cass. civ., sent. n. 17626, del 1° settembre 2004, disponibile *on line* all'indirizzo web www.utetgiuridica.it (novembre 2010).

¹⁰ L'ente sportivo potrà quindi dedurre il costo ai fini delle imposte sui redditi, ma non ai fini dell'imposta IRAP. Inoltre, non potrà detrarre l'IVA in quanto manca il requisito della strumentalità con la propria attività (art. 19 comma 4 D.P.R. 633/72 IVA). In questo caso l'IVA indetraibile diventa un costo che confluisce sul conto economico come costo del personale.

¹¹ Si tenga presente che se l'attività di consulenza è svolta dall'agente sportivo, organizzato in forma di impresa, l'ente sportivo non dovrà operare la ritenuta a titolo di sostituto d'imposta. Diverso è invece la fattispecie in cui l'agente pone in essere la sua attività di consulente come lavoratore autonomo. Infatti, l'ente sportivo, rientrando tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 23

5. Agente sportivo e residenza

5.1 Imposte dirette

L'Agente sportivo, non residente,¹² è soggetto passivo tassato ai fini IRPEF in Italia, quando il reddito prodotto deriva da attività esercitate nel territorio dello Stato (art.23, lett. d) del TUIR).

Pertanto, gli agenti sportivi non residenti risultano assoggettati a imposizione in Italia relativamente ai soli redditi prodotti nel territorio nazionale.

Lo stesso principio è esteso alle società non residenti di agenti sportivi non residenti, per effetto del rinvio operato dall'art. 151, comma 2, del TUIR.

Si qualifica sempre come reddito di lavoro autonomo, anche se soggetto a IRES (art. 154 del TUIR) e segue le regole proprie di tale categoria, il reddito prodotto in Italia da una società non residente di agenti sportivi, che svolge in Italia attività di assistenza e consulenza legale.¹³

Tuttavia, se la suddetta attività viene svolta in Italia senza una stabile organizzazione, il comma 1 dell'art. 154 del TUIR, rinviando all'art. 25, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, esclude da imposizione il reddito di società ed enti non residenti qualora questi siano assoggettati a ritenuta a titolo di imposta.

In particolare, ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.P.R. n. 600/1973, se i compensi sono erogati a agenti sportivi non residenti o a società non residenti di agenti sportivi (di seguito, «Agente sportivo non residente»), *«deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti»*.

Pertanto, qualora la prestazione effettuata da Agente sportivo non residente sia stata sottoposta a ritenuta a titolo di imposta – *ex art. 25, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973* – da parte del committente italiano (sportivo lavoratore autonomo), in qualità di sostituto d'imposta, il suddetto prestatore estero non assumerà la veste di soggetto passivo IRES, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR, avendo esaurito il suo rapporto tributario con l'Erario italiano, dopo il pagamento della predetta ritenuta alla fonte.

Inoltre, il reddito prodotto dall'Agente sportivo non residente non costituisce reddito di lavoro autonomo, (i) quando non è soddisfatto il criterio di collegamento indicato ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del TUIR, tra l'Agente sportivo non residente e l'esercizio dell'attività nel territorio dello Stato, e (ii) quando lo

del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, è obbligato a prestare la ritenuta sui redditi di lavoro autonomo *ex art. 25 del D.P.R. n. 600/1973*.

¹² In merito alla definizione del concetto di residenza ai fini tributari, vedasi l'art. 2, comma 2 e 2 bis del TUIR.

¹³ Sul punto cfr. Ris. 26 aprile 2007 n. 80/E, disponibile su Banca dati «Fiscoonline» (novembre 2010), che ha analizzato l'ipotesi di studio legale con sede in uno Stato straniero, che svolge in Italia la sua attività di consulenza legale per il tramite di una «base fissa».

svolgimento dell'attività dell'agente non è continuativo e stabile nello Stato (e ciò accade, per esempio, se l'Agente sportivo non residente opera nello Stato in modo non abituale, rappresentando un numero esiguo di sportivi, che non richiedono un impegno e un'organizzazione professionale consistente).

Se l'agente non opera in modo abituale nel territorio dello Stato, vale comunque il criterio di cui alla lettera f) dello stesso art. 23, relativo ai redditi diversi – essendo da rilevare che l'art. 67, comma 1, lett. l) del TUIR, include tra i redditi diversi anche quelli derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente – ovvero quello dello svolgimento dell'attività professionale non abituale, nel territorio dello Stato.

I criteri indicati presentano certamente alcune difficoltà d'applicazione, per cui il luogo d'esercizio dell'attività presuppone un'indagine fattuale sulle relative modalità di svolgimento.¹⁴

Nel caso specifico dell'Agente sportivo non residente, occorre verificare caso per caso le modalità di svolgimento delle attività, e verificare se le attività svolte a favore di uno sportivo che svolgerà la sua attività nello Stato, hanno richiesto una presenza dell'Agente sportivo non residente nello Stato o comunque l'utilizzo della sua organizzazione professionale in Italia. In caso contrario, se l'attività di agente è stata svolta solo per esempio, per corrispondenza, non si ritiene che il compenso percepito dall'agente sia imponibile nello Stato, ai sensi dell'art. 23 del TUIR.

Tuttavia, lo scenario potrebbe cambiare, nell'ipotesi in cui l'Agente sportivo non residente, che produce reddito derivante da attività esercitate nel territorio dello Stato, sia residente in un paese con cui l'Italia ha stipulato un trattato contro le doppie imposizioni. Infatti, in questa eventualità, l'Agente sportivo è tassato nello Stato in cui risiede.

Se poi l'attività di Agente sportivo non residente è svolta per il tramite di una stabile organizzazione, i redditi prodotti sono tassati nello Stato della stabile organizzazione, nella misura in cui i redditi sono imputabili a essa (artt. 7 e 14 del Modello OCSE).¹⁵

Ai fini IRAP, l'Agente sportivo, non residente e privo di stabile organizzazione, non è soggetto passivo. A tal proposito, si rileva che l'IRAP non trova applicazione se la stabile organizzazione è costituita da un semplice ufficio di rappresentanza.¹⁶

5.2 Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Anche ai fini IVA, occorre distinguere l'ipotesi in cui l'Agente sportivo non residente

¹⁴ Sul punto, C. GARBARINO, *La tassazione del reddito transnazionale*, Cedam, Padova, 1990, 346 e ss.

¹⁵ Le convenzioni stipulate dall'Italia sono disponibili su www.finanze.it (novembre 2010), nella sezione fiscalità comunitaria e internazionale.

¹⁶ Circ. 12 novembre 1998 n. 263/E, disponibile su Banca dati «Fiscoonline» (novembre 2010).

sia privo o meno, di stabile organizzazione.

Infatti, costituendo una stabile organizzazione, l'Agente sportivo non residente è in linea di principio soggetto passivo nello Stato.

In caso contrario, occorre applicare le regole interne allo Stato per comprendere se le prestazioni svolte dall'Agente sportivo danno luogo a operazioni imponibili ai fini IVA, perché territorialmente svolte nello Stato.

Pertanto, dando per scontato che l'Agente sportivo svolge la sua attività in modo abituale ancorché non esclusivo come lavoratore autonomo, oppure organizzato sotto forma di impresa (in modo individuale o societaria), si ipotizzano i seguenti scenari, immaginando prestazioni rese da Agenti sportivi non residenti e residenti, a favore di sportivi residenti e non residenti.

5.2.1 *Agente sportivo non residente e Sportivo, residente e non residente*

Se la prestazione professionale è resa da Agente sportivo non residente, a sportivo, lavoratore autonomo residente e soggetto passivo IVA nello Stato, si applica la regola generale di cui all'articolo 7-ter comma 1 del D.P.R. n. 633/1972¹⁷ e, quindi, la prestazione è imponibile, ai fini IVA, nello Stato.

Se la prestazione professionale è resa da Agente sportivo non residente, a sportivi lavoratori dipendenti, residenti e non (*i.e.* non soggetti passivi IVA), vale la regola speciale, in base alla quale l'operazione si considera effettuata in Italia quando l'attività dello sportivo è effettuata in Italia.¹⁸

Ciò in quanto le prestazioni dell'Agente sportivo costituiscono un'attività di intermediazione e – come tale – rientrano nella categoria dei servizi accessori a servizi principali. Questi ultimi, nel caso di specie, sono le attività sportive. Riguardo alla determinazione del requisito della territorialità, ai sensi dell'art. 7-quinques¹⁹ vale il criterio del luogo in cui le prestazioni principali sono materialmente effettuate.

¹⁷ Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato: quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato; quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

¹⁸ Infatti le prestazioni accessorie come quelle degli agenti sportivi, seguono la territorialità delle prestazioni principali, e si considerano effettuate nel luogo ove l'avvenimento, la manifestazione o lo spettacolo viene materialmente eseguito; si veda sul punto: Ris. n. 267/E, del 6 agosto 2002, disponibile su Banca dati «Fiscoonline» (novembre 2010). In questo caso, l'Agente sportivo non residente, senza stabile organizzazione, avendone i requisiti, dovrà ottenere l'identificazione diretta, oppure nominare un rappresentante fiscale, ai sensi dell'art. 17 comma 3, del D.P.R. n. 633/1972.

¹⁹ «1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1:

a) le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti rese a committenti non soggetti passivi (sottolineatura e grassetto aggiunti dal redattore), si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte (sottolineatura e grassetto aggiunti dal redattore). La disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie;

b) le prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche,

Va da sé, che se la prestazione non è effettuata nel territorio dello Stato, l'operazione è da considerare fuori campo IVA per mancanza del requisito della territorialità.²⁰

5.2.2 *Agenti sportivi residenti e Sportivi, non residenti lavoratori autonomi e dipendenti*

Nell'ipotesi di Agente sportivo residente che presta la sua opera a favore di sportivi, lavoratori dipendenti non residenti, si applica la regola generale, per cui l'operazione è imponibile nello Stato ai fini IVA.²¹

Se, invece, la prestazione è resa a favore di sportivo, lavoratore autonomo non residente, che svolge la sua attività all'estero, l'operazione è «fuori campo IVA», ovvero non è assoggettata a imposizione ai fini IVA.

Qualora, ancora, lo sportivo lavoratore autonomo svolga la sua attività nello Stato, l'operazione è assoggettata a IVA, perché, ai sensi dell'art. 7- *quinques*, per le attività accessorie a quelle sportive, prevale il criterio del luogo in cui la prestazione sportiva (prestazione principale) è stata materialmente effettuata.

Conclusioni

Alla luce delle analisi soprasvolte, si può affermare che ai fini fiscali rileva, non solo, l'organizzazione dell'attività svolta dall'agente sportivo ma anche la natura stessa dell'attività.

Infatti, l'organizzazione attiene ai profili soggettivi, che interessano l'analisi tributaria, perché non è indifferente se l'attività professionale è svolta da un'impresa (società o imprenditore individuale) oppure da un lavoratore autonomo.²²

Ma non solo, l'analisi in sé dell'attività dell'agente sportivo riveste un rilievo importante anche ai fini tributari, perché a seconda dei casi assume i connotati propri delle prestazioni accessorie a quelle sportive, oppure delle ordinarie attività di consulenza.

La differenza non è di poco conto.

Infatti se l'attività è accessoria a quella sportiva, la controparte contrattuale dell'agente sportivo è, in linea di massima, lo sportivo e non l'ente presso il quale

educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse».

²⁰ La disciplina, descritta ai fini IVA, in questo paragrafo si può estendere anche nell'ipotesi in cui l'agente sportivo presta la sua attività professionale come consulente di enti sportivi. Ciò in quanto, anche in questa ipotesi, si può considerare l'attività dell'Agente sportivo, come attività accessoria.

²¹ Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato: quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi nel territorio dello Stato (art. 7- ter lett. b) D.P.R. n. 633/72).

²² E, sebbene trattasi di una ipotesi difficile, rileva, sotto un profilo tributario, anche se l'agente sportivo ha un vincolo di subordinazione nei confronti dello sportivo.

lo sportivo esercita la sua attività professionale.

Al contrario, se l'agente sportivo svolge un'attività di mera consulenza, allora in astratto potrebbe stipulare contratti anche con gli enti sportivi, in quanto la sua attività non avrebbe la natura tipica dell'intermediazione, ma quella generica della consulenza professionale.

Entrambi i profili hanno una rilevanza notevole se solo si pensa alle regole stabilite dalle disposizioni tributarie (imposte dirette e IVA) al fine di individuare il luogo in cui la prestazione professionale dell'agente sportivo è stata effettuata.

In conclusione, quindi, gli scenari entro cui si inserisce l'analisi tributaria relativamente alle attività dell'agente sportivo, sono assolutamente flessibili, perché flessibile è la realtà economico-professionale entro cui gli stessi agenti operano. E questa flessibilità, ovviamente, ha ripercussioni sotto il profilo tributario perché applicando le regole tributarie, occorre fare attenzione alle varie modalità di svolgimento delle prestazioni professionali da parte dell'agente.

SPORT E RICICLAGGIO DI DENARO SPORCO

di *Pierpaolo Fratangelo** e *Joseph Fratangelo***

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Le vulnerabilità dello sport ai fenomeni di riciclaggio – 3. Le vie del riciclaggio nel mondo dello sport – 4. Agenti sportivi e tecniche di riciclaggio – 5. Le iniziative di prevenzione e contrasto del riciclaggio – 6. Conclusioni

1. Introduzione

Il mondo dello sport ha subito negli ultimi anni profonde trasformazioni. Sotto la prepotente spinta di interessi legati ai diritti televisivi e alle sponsorizzazioni, il sistema sportivo ha assunto un peso economico di dimensioni significative nell'ambito dei processi di produzione e consumo: le società sportive rappresentano un'area di business di primaria importanza per i moderni sistemi economici, contribuendo alla crescita della ricchezza sia in termini di PIL che a livello occupazionale.¹ Detto settore rappresenta, inoltre, un'area di mercato ad elevato potenziale di innovatività per effetto sia dei suoi elevati tassi di sviluppo sia, soprattutto, degli spazi di interazione e di complementarità con altri settori economici.

In tale quadro, non sorprende che l'afflusso di enormi disponibilità finanziarie abbia condotto le società sportive a mutare le logiche sulle quali impostare la propria attività agonistica. Divenuti vere e proprie società commerciali, molto spesso quotate in borsa, i team sportivi devono ora fare i conti con i propri bilanci per sostenere una macchina organizzativa sempre più costosa ed esigente in fatto di risultati.² Gli obiettivi da raggiungere devono essere definiti tenendo conto del vincolo finanziario legato alle entrate e alle uscite, secondo approcci aziendalistici che nulla hanno da invidiare alla pianificazione strategica delle grandi multinazionali.

* Funzionario della Banca d'Italia e membro della delegazione italiana presso il GAFI. Le opinioni espresse non impegnano la responsabilità dell'Istituto d'appartenenza.

** Senior Product Manager, ANSA Italia.

¹ Cfr. W. ANDREFF, *Globalization of the Sports Economy*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, Vol. IV, Fasc. 3, 2008, 15-23.

² Sull'influenza della quotazione in borsa sui risultati sportivi delle squadre di calcio si veda A.M. CIARRAPICO, S. COSCI, P. PINZUTI, *Risultati sportivi e performance di borsa nel calcio europeo*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, Vol. VI, Fasc. 2, 2010, 63-87.

L'esempio più eclatante di tali modificazioni riguarda sicuramente il calcio. Studi di settore indicano che il calcio professionistico in Europa rappresenta un mercato di circa 12 miliardi di euro.³ A livello mondiale, tale cifra raggiunge i 216 miliardi di dollari,⁴ consentendo di affermare a pieno titolo che «*international football is a multi-billion-dollar industry*».⁵ Stando a quanto recentemente rilevato,⁶ tali cifre non sembrano scalfite nemmeno dalla crisi finanziaria che negli ultimi mesi ha così duramente colpito il resto dell'economia: i ricavi complessivi per le prime venti squadre del continente europeo nella stagione 2008/2009 hanno toccato la cifra di 3,9 miliardi di euro.

Su tali premesse, la preoccupazione che la criminalità possa cercare di infiltrare le attività sportive per investire e riciclare proventi di origine illecita non è affatto peregrina. In effetti, la domanda legata ai crescenti bisogni di ordine finanziario cui tutti gli sport sono andati incontro trova una facile offerta in coloro che, disponendo di ingenti flussi di denaro sporco, devono trovare sbocchi per reimmettere nel circuito legale tali disponibilità.

In un recente rapporto⁷ pubblicato dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), l'organismo di coordinamento internazionale di lotta al riciclaggio, è stata svolta una valutazione del fenomeno riciclaggio nel calcio moderno, attraverso un'articolata analisi delle cause e delle modalità di questo inquinamento criminale, spesso partendo da casi di cronaca. Il rapporto arriva alla preoccupante conclusione che nel calcio attuale esistono fattori che favoriscono in modo esteso la diffusione di questi fenomeni di infiltrazione e segnala l'esigenza di un intervento sia da parte delle istituzioni pubbliche sia delle Autorità del calcio per far fronte a tali situazioni.

In termini più generali, la questione è stata posta con forza anche dal rapporto patrocinato dalla Commissione europea sulle attività degli agenti sportivi nell'Unione europea.⁸ Tale documento indica che è ormai conclamato un fenomeno di «*criminalisation du sport*» determinato da pesanti infiltrazioni criminali nel mondo sportivo che ne condizionano in modo importante le normali dinamiche. In tale contesto, particolarmente delicata è la posizione degli agenti sportivi che, essendo parte attiva di molte transazioni finanziarie concluse dalle società, sono una categoria «a rischio».

³ Deloitte, *Annual Review of Football Finance*, Manchester, May 2007, 3, disponibile su www.deloitte.com (settembre 2010).

⁴ A. BARONCELLI, U. LAGO, *Il settore del calcio*, in U. Lago, A. Baroncelli, S. Szymanski (a cura di), *Il business del calcio, successi sportivi e rovesci finanziari*, Egea, Milano, 2004, 8.

⁵ The Economist, *Passion, pride and profit – A survey of football*, 1st June 2002.

⁶ Deloitte, *Spanish Masters, Football Money League*, Manchester, March 2010, 2, disponibile su www.deloitte.com (settembre 2010).

⁷ FATF-GAFI, *Money Laundering through the Football Sector*, Paris, 2009, disponibile su www.fatf-gafi.com (settembre 2010).

⁸ KEA, Centre de Droit et d'Economie du Sport, European Observatoire of Sport and Employment, *Etude sur les agents sportifs dans l'Union européenne*, Bruxelles, Novembre 2009, disponibile su www.keablog.com (settembre 2010).

Nel presente contributo si cercherà di dar conto delle portate dei fenomeni di riciclaggio nel mondo dello sport alla luce delle predette analisi condotte sia dal GAFI sia dallo studio sugli agenti. In primo luogo, si illustreranno i punti deboli che rendono lo sport così vulnerabile nei confronti del riciclaggio; quindi verranno descritte anche le principali modalità con cui queste infiltrazioni criminali trovano spazio. Infine, verranno indicate alcune iniziative intraprese per contrastare tale fenomeno criminale.

2. *Le vulnerabilità dello sport ai fenomeni di riciclaggio*

Le cause che predispongono il mondo sportivo a un così spiccato interesse da parte del mondo criminale possono essere molteplici e variabili in base alla tipologia di attività sportiva, al contesto nazionale di riferimento, alla diversa natura, professionistica o amatoriale, dell'attività in questione.

Nel rapporto dedicato al riciclaggio nel mondo del calcio,⁹ il GAFI individua ad esempio diversi fattori, peraltro riscontrabili, per analogia, anche in altri settori sportivi. Un primo gruppo di fattori riguardano i tratti strutturali del settore calcio. Secondo l'analisi svolta, si tratta di un mercato facile da penetrare in quanto le barriere e i controlli all'entrata sono agevolmente sormontabili, se non addirittura inesistenti: il calcio è per tutti e non presenta meccanismi di selezione che consentano di verificare le motivazioni o le credenziali di chi decida di entrare.

Inoltre, esiste una complicata ed opaca rete di relazioni fra i cd. stakeholders: squadre, giocatori, agenti, sponsor, tifosi, reti televisive contribuiscono a disegnare un quadro di rapporti molto intricati nei quali gli interessi finanziari giocano un ruolo importante. Per la criminalità diventa quindi agevole inserirsi in un contesto in cui è facile dissimulare i propri obiettivi grazie ad una spiccata opacità delle relazioni.

Vi è poi da considerare lo scarso livello di professionalità nella gestione di materie che, come quelle di natura finanziaria, richiedono conoscenze ed expertise specifiche. Tale profilo di criticità interessa soprattutto il mondo amatoriale ove i dirigenti delle squadre sono spesso persone che investono il loro tempo libero e non hanno le capacità professionali richieste dal tipo di incarico che svolgono.

Infine, secondo il GAFI, un fattore importante sono le carenze del quadro giuridico di riferimento. In molti contesti nazionali, non esistono regole omogenee e i controlli da parte delle Autorità, pubbliche o private, se esistono, sono poco efficaci. Ciò permette veri e propri arbitraggi regolamentari a tutto vantaggio di coloro che vogliono approfittare di queste lacune per infiltrare il settore.

Un secondo gruppo di fattori che rendono vulnerabile il calcio alle attività di riciclaggio concerne la struttura finanziaria del mondo del pallone.¹⁰ In primo luogo, gli enormi flussi generati dai trasferimenti dei giocatori, dai diritti televisivi,

⁹ FATF-GAFI, *Money Laundering through the Football Sector*, cit., 14.

¹⁰ FATF-GAFI, *Money Laundering through the Football Sector*, cit., 15.

dalle sponsorizzazioni, dal merchandising seguono vie non sempre trasparenti. Non è inusuale che tali somme siano spesso maneggiate in contanti, come nel caso dei proventi dalla vendita dei biglietti allo stadio.

Oltre ai flussi in entrata, altrettanto rilevanti sono quelli in uscita. I successi di una squadra si misurano nella capacità di realizzare e/o confermare sul campo risultati che siano in grado di mantenere alto il prestigio della compagine e, al contempo, attrarre risorse, finanziarie e non. Tali obiettivi possono essere centrati grazie ad investimenti di medio e lungo periodo – come, ad esempio, legando contrattualmente i giocatori per più stagioni – che assorbono notevoli quantità di denaro. Tutto questo crea squilibri nei bilanci e fragilità nelle situazioni finanziarie che possono essere opportunamente sfruttate dai riciclatori.

Infine, le logiche di mercato del calcio seguono spesso filosofie estranee alle classiche leggi economiche. La valutazione degli asset – quali, ad esempio, le performance dei giocatori – dipende da variabili difficilmente misurabili e che non consentono dunque una pianificazione finanziaria basata su criteri certi. Ciò favorisce, secondo il GAFI, una cultura della tolleranza verso pratiche di gestione societaria non sempre ortodosse.

Il terzo e ultimo gruppo di fattori individuato dal GAFI attiene ad aspetti culturali.¹¹ In primo luogo, sono state poste in evidenza le prassi poco trasparenti con le quali sono gestite le carriere dei calciatori i quali, consapevolmente o inconsapevolmente, possono diventare pedine di scambi che celano transazioni illecite.

Altrettanto importante è la diffusa omertà di un settore che fa dell'immagine un bene da difendere per mantenere prestigio e capacità di attrattiva nei confronti del pubblico e degli sponsor. Ciò può indurre i dirigenti delle squadre a nascondere la reale portata del fenomeno «riciclaggio» i cui contorni sono spesso più estesi di quanto non si sappia.

Da ultimo, non va sottovalutato il prestigio sociale derivante dal poter partecipare in prima persona agli avvenimenti calcistici. Al di là delle motivazioni di ordine economico e finanziario, investire nel pallone può consentire ai criminali non solo di garantirsi un consenso tra le masse dei tifosi, ma anche di poter stabilire relazioni con un mondo (legale) altrimenti difficilmente raggiungibile, fatto di contatti istituzionali con le comunità locali di riferimento.¹²

Lo studio sugli agenti sportivi del 2009 aggiunge ulteriori spunti di riflessione. Considerando il notevole incremento dei flussi finanziari circolanti attualmente nello sport professionistico, tale documento richiama l'attenzione sulla trasformazione della figura dell'agente che ormai non è più solo un mero

¹¹ FATF-GAFI, *Money Laundering through the Football Sector*, cit., 16.

¹² Tale riflessione non è sconosciuta alla teoria economica del calcio. In un saggio del 1971, Sloane esprimeva questo concetto affermando che «*It is quite apparent that directors and shareholders invest money in football clubs not because of expectations of pecuniary income but for psychological reasons as the urge for power, the desire for prestige, the propensity to group identification and the related feeling of group loyalty*» (P.J. SLOANE, *The Economics of Professional Football: the Football Club as a Utility Maximizer*, in *Scot. Journ. of Pol. Econ.* Vol. 18, n. 2, 1971, 134).

intermediario – attività già di per sé delicata per ovvi motivi – ma assume piuttosto i più ampi connotati di un consulente dell'atleta in materia finanziaria, fiscale e di marketing.¹³

Questo maggiore coinvolgimento nella «gestione» del cliente, tuttavia, aumenta l'esposizione dell'agente al rischio di essere implicato, direttamente o indirettamente, in situazioni poco chiare. In particolare, la capacità degli agenti e dei procuratori di condizionare le scelte dei propri clienti fa leva su una molteplicità di interessi il cui intricato intreccio può dar luogo a pratiche illegali, quali l'evasione fiscale ovvero il riciclaggio.

3. *Le vie del riciclaggio nel mondo dello sport*

Una delle principali caratteristiche dell'attività di riciclaggio di denaro sporco è la capacità di mettere in atto tecniche di infiltrazione e occultamento sempre molto ingegnose e creative. Tali meccanismi, non necessariamente complicati, individuano e sfruttano impietosamente tutti i fattori di vulnerabilità dei sistemi e dei settori oggetto d'interesse.

Tra i meccanismi di riciclaggio più ricorrenti, sicuramente trova ampia diffusione l'ipotesi di acquisto delle società sportive in difficoltà economiche. Le dinamiche alla base di tali ipotesi non sono molto differenti da quelle riscontrate per le infiltrazioni criminali in altri settori economici: viene individuato un soggetto in evidente ed urgente bisogno finanziario e gli si offre la possibilità di poter porre rimedio allo stato di dissesto tramite la vendita a una nuova proprietà, particolarmente facoltosa, che può essere eventualmente intermediata da prestanome.

Questo tipo di situazioni sono abbastanza frequenti nel mondo del calcio avendo a mente le menzionate caratteristiche di questo settore sportivo.¹⁴ In proposito, giova sottolineare che, se a rischio sono soprattutto le squadre delle serie minori a causa di un sistema di controlli senza dubbio più lasco, non sono mancati esempi quantomeno di tentativi di riciclaggio anche a danno di squadre blasonate che militano nei campionati maggiori. Un esempio per tutti, è la famosa inchiesta avviata nel 2006 dalla Procura della Repubblica di Roma e dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sulle trattative per la vendita della Lazio.¹⁵

Accanto a questi casi «classici», si stanno affermando nuove modalità di riciclaggio che utilizzano i flussi finanziari derivanti dallo sfruttamento dei diritti d'immagine e dalle sponsorizzazioni. Nel primo caso, ad esempio, il rapporto del

¹³ KEA, Centre de Droit et d'Economie du Sport, European Observatoire of Sport and Employment, *Etude sur les agents sportifs*, cit., 111-112.

¹⁴ FATF-GAFI, *Money Laundering through the Football Sector*, cit., 17.

¹⁵ Secondo le indagini condotte dalla magistratura, l'offerta di acquisto della Lazio sarebbe stata avanzata da un gruppo societario dell'est europeo legato a un clan camorristico dell'area casertana, utilizzando prestanome e una catena societaria sufficientemente complessa per dissimulare i beneficiari effettivi dell'acquisto. La trattativa ha avuto anche risvolti finanziari importanti per le turbolenze che hanno interessato la quotazione in borsa dei titoli della squadra e che hanno indotto la CONSOB ad intervenire per impedire manovre indebite. Secondo gli inquirenti, inoltre, il

GAFI fa riferimento alle ipotesi in cui il trasferimento dei diritti di immagine a entità insediate in giurisdizioni *off-shore* possa offrire il destro per operazioni di evasione fiscale e di riciclaggio, tramite transazioni fittizie o intestazioni fiduciarie. Nel secondo caso, sempre il rapporto del GAFI menziona gli scarsi controlli che spesso accompagnano la scelta degli sponsor in nome di preminenti interessi economici.

Un'altra modalità molto diffusa per riciclare denaro sporco fa riferimento al mondo delle scommesse. Sfruttando la disomogeneità delle regolamentazioni nazionali e le opportunità offerte dalle moderne tecnologie delle comunicazioni, è oggi possibile effettuare legalmente scommesse senza che venga appurata l'origine dei fondi utilizzati. Se questo è un fenomeno di riciclaggio che abbraccia tutto lo sport in generale, è anche vero che esso trova in alcune discipline come il calcio, la pallacanestro o le corse ippiche una delle fonti di guadagno più lucrative, come dimostrano le operazioni portate a termine in anni recenti dall'Interpol.¹⁶

4. Agenti sportivi e tecniche di riciclaggio

Nell'ambito delle modalità con cui la criminalità può infiltrarsi nelle pratiche sportive, una specifica trattazione meritano le operazioni che coinvolgono più direttamente le attività degli agenti sportivi, visto il preminente ruolo che essi svolgono per conto dei propri clienti nella gestione degli aspetti finanziari.

Al riguardo, particolarmente a rischio di riciclaggio appaiono i meccanismi di trasferimento dei giocatori tra le squadre. Come ricordato, grazie alle accresciute possibilità finanziarie, negli ultimi anni i club hanno iniziato una estesa campagna d'ingaggio di talenti provenienti praticamente da ogni parte del mondo. Questa spinta alla globalizzazione dell'attività sportiva ha prodotto una progressiva apertura dei mercati nazionali le cui regole sono state spesso radicalmente riviste per adattare alla nuova realtà. Emblematica, in tal senso, la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea sulla libera circolazione dei calciatori nel caso «Bosman».¹⁷

Le difficoltà insite nella valutazione economica delle capacità tecniche di un atleta costituiscono un primo esempio di opportunità offerta a chi intende investire denaro sporco. In proposito, molto diffuse sono le prassi relative alla manipolazione

disegno criminale avrebbe previsto una campagna acquisti ben più ampia, visti i tentativi di approccio anche con le proprietà del Lanciano, del Marsala e del Benevento, squadre che, militando in serie minori, si prestavano anche meglio a questo tipo di operazioni. Per maggiori approfondimenti si rimanda ai numerosi articoli di stampa scritti sulla vicenda, tra cui si segnala P. PINELLI, *Chinaglia indagato anche per riciclaggio*, 6.5.2006, Corriere della Sera; L. DI GIANVITO, *Lazio e Gomorra*, 23.7.2008, Corriere della Sera; *Scalata Lazio con i soldi del clan dei Casalesi, manette per sette indagati*, 9.8.2009, Corriere della Sera disponibili su www.corriere.it (settembre 2010).

¹⁶ Cfr., ad esempio, INTERPOL, *Police across Asia break up illegal soccer gambling networks in INTERPOL-led operation*, 10.7.2008, disponibile su www.interpol.int (settembre 2010).

¹⁷ Cfr. E. CROCETTI BERNARDI, *La libera circolazione in Europa degli sportivi comunitari ed extracomunitari*, in M. Colucci (a cura di), *Lo sport e il diritto*, cit., 93-104; P. AMATO, *La libera circolazione degli sportivi nell'Unione Europea*, in L. Cantamessa, G.M. Riccio, G. Sciancalepore, *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 197 e ss.

dei dati ufficiali dei trasferimenti – e quindi dei bilanci – tramite la sopravvalutazione del valore economico del giocatore ceduto/acquistato, sull'esempio delle tecniche di riciclaggio di denaro utilizzate nel commercio internazionale di beni o servizi.¹⁸

Sul punto, il rapporto del GAFI ricorda che, in generale, i trasferimenti dei giocatori sono transazioni molto complesse dal punto di vista sia dell'oggetto del contratto sia delle modalità con cui il trasferimento viene realizzato. La parte economica del contratto è infatti di solito strutturata con compensi finanziari e in natura (alloggio, scuole per i figli, occupazione dei familiari, etc.), in quota fissa e/o variabile, e può declinarsi in una cessione a tempo determinato o indeterminato, ovvero collegarsi ad altri trasferimenti tra due o più squadre. Il rapporto del GAFI fa addirittura il caso di trasferimenti di giocatori in cui il diritto di proprietà viene attribuito a entità distinte dalle squadre di calcio, quali fondi di investimento insediati in giurisdizioni *off-shore*.

È quindi del tutto legittimo aspettarsi che si creino le condizioni per infiltrazioni criminali le quali, approfittando di tale grado di complessità, sfruttino a proprio vantaggio le zone grigie presenti sul mercato.

Tale illustrazione tassonomica può poi essere ulteriormente arricchita prendendo in considerazione la questione dei compensi e delle commissioni degli agenti. Come ricordato dal rapporto sulle attività degli agenti sportivi del 2009,¹⁹ gli strumenti di remunerazione di un agente possono facilmente prestarsi a operazioni di natura fraudolenta quale canale, per esempio, per far transitare dei fondi «neri» tra le squadre, gli atleti e gli sponsor, sovrappiattando i compensi dovuti. Allo stesso modo, la prassi di aggirare il divieto di doppia remunerazione dell'agente da parte sia dell'atleta sia del club attraverso mandati fittizi può costituire l'occasione per occultare somme di provenienza o destinazione illecite.

5. *Le iniziative di prevenzione e contrasto del riciclaggio*

La crescente consapevolezza dei rischi di infiltrazione criminale nel mondo dello sport spinge le Autorità responsabili ad una riflessione sulle iniziative necessarie per contrastare tale fenomeno.

A livello comunitario, la Commissione europea ha pubblicato nel 2007 un libro bianco sullo sport²⁰ nel quale sono analizzati i tratti caratteristici dell'attività sportiva in Europa e vengono identificate gli hot topics del settore, tra cui anche il problema dell'infiltrazione criminale come il riciclaggio di denaro sporco. In proposito, sono formulate proposte per estendere l'applicazione della direttiva 2005/60/CE (cd. III^a direttiva antiriciclaggio) al settore sportivo nonché intervenire

¹⁸ FATF-GAFI, *Report on trade-based money laundering*, Paris, 2006, 4, disponibile on line all'indirizzo web www.fatf-gafi.com (settembre 2010).

¹⁹ KEA, Centre de Droit et d'Économie du Sport, European Observatoire of Sport and Employment, *Etude sur les agents sportifs*, cit., 114.

²⁰ Commissione europea, *Libro bianco sullo sport*, COM(2007)391, Bruxelles, 2007, disponibile on line all'indirizzo web europa.eu.int (settembre 2010).

con iniziative specifiche quale una migliore regolamentazione dell'attività degli agenti e dei procuratori.

Anche a livello di singoli paesi, non sono mancate iniziative volte a favorire una maggiore trasparenza e possibilità di controllo sugli aspetti finanziari dell'attività delle società sportive. Al riguardo, merita di essere menzionato il ruolo che svolge nel nostro ordinamento la COVISOC, la commissione di vigilanza della FIGC, deputata alla verifica dei bilanci delle squadre di calcio professioniste per valutarne l'equilibrio economico-finanziario.

In questo contesto, tuttavia, un ruolo di assoluto primato hanno le associazioni internazionali di categoria che istituzionalmente hanno la responsabilità di definire e promuovere presso i propri associati regole e buone pratiche in grado di assicurare integrità e trasparenza.

Anche su tale versante, gli esempi offerti dal mondo del calcio sono emblematici. La FIFA ha fatto dell'integrità un obiettivo primario della propria azione: nel 2006 è stato redatto un codice etico che le federazioni nazionali sono chiamate a far rispettare nei propri paesi, sotto il controllo di un apposito organismo di controllo, il Comitato etico.

Inoltre, sulla base delle raccomandazioni di un'apposita task force, denominata «*For the Good of the Game*», la FIFA ha inoltre disposto nel 2007 la creazione di un albo degli agenti basato su una specifica disciplina di settore²¹ e l'istituzione di un database elettronico con i dati dei trasferimenti effettuati (*transfer matching system - TMS*) che – dopo una fase transitoria di sperimentazione – prende definitivamente avvio a partire dal 1° ottobre 2010.

La UEFA si è dimostrata ugualmente sensibile al problema del riciclaggio, riconoscendo la necessità di apposite iniziative a livello sia dell'Unione europea sia del GAFI. La rilevanza della questione è stata tra l'altro considerata negli «11 valori» affermati dall'assemblea UEFA di Copenhagen del marzo 2009 laddove si è sottolineata l'esigenza da parte di tutte le squadre europee di assicurare un *financial fair play* in grado di garantire condotte responsabili e trasparenti dal punto di vista finanziario.²²

6. Conclusioni

Il tema delle infiltrazioni criminali si inserisce a pieno titolo nel contesto delle trasformazioni che il mondo dello sport sta sperimentando a tutti i livelli e in ogni parte del mondo a causa del processo di commercializzazione che lo riguarda. Gli enormi interessi economici che girano intorno a molte attività sportive costituiscono infatti una ghiotta occasione per coloro che cercano di aprire nuove vie al fiume

²¹ In Italia, anche la FIGC, ispirandosi al modello FIFA, ha provveduto a costituire un albo degli agenti la cui iscrizione è subordinata al rispetto di precise regole, tecniche e deontologiche. Per maggiori approfondimenti si rimanda a M. DI FRANCESCO, *Il ruolo dell'agente di calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, Cacucci, Bari, 2007.

²² UEFA, *The Values of UEFA for European Football's Future*, Nyon, 2009 disponibile su www.uefa.com (settembre 2010).

carsico del denaro sporco.

Gli studi svolti ben illustrano in proposito quanto possano essere fervide l'immaginazione e la creatività dei criminali nell'inventare nuove tecniche di riciclaggio, sfruttando tutti i punti deboli di settori non certo abituati – almeno sino ad oggi – ad affrontare questo tipo di questioni.

I rischi di riciclaggio non vanno quindi sottovalutati poiché rappresentano una minaccia seria per lo sport moderno. In effetti, la diffusione di tali fenomeni non è soltanto un problema di natura criminale, ma di credibilità dell'attività sportiva che, nella sua aspirazione più autentica, dovrebbe perseguire ideali di integrità e correttezza.

È proprio per questo che non si può pensare di affrontare questo argomento senza inserirlo nel più ampio quadro delle iniziative volte a garantire allo sport uno sviluppo più equilibrato e attento ai profili etici oltre che economici.

Le iniziative sinora intraprese sono sicuramente un segno importante dell'affermarsi della volontà di porre rimedio a un problema grave come il riciclaggio. In particolare, è fondamentale la promozione di una migliore governance delle società sportive e una più ampia trasparenza della loro gestione finanziaria affinché possano svilupparsi gli anticorpi di sistema alle infiltrazioni della criminalità.

Peraltro, alla luce della varietà e della creatività delle tecniche criminali di infiltrazione, non si può ignorare che il raggiungimento di questi obiettivi deve essere ottenuto attraverso un lavoro di sensibilizzazione intenso e capillare. In questo senso, è importante che le Autorità sportive si facciano promotrici di apposite iniziative che stimolino la crescita e l'educazione di un management specializzato in grado di gestire anche questi aspetti dello sport moderno.

Spetta infatti a tutti gli operatori che vivono lo sport come professione – tra cui, in particolare, agli agenti sportivi – fornire il proprio contributo per stroncare sul nascere ogni tentativo di inquinamento criminale, affinché ogni attività sportiva possa continuare ad esaltare e promuovere quei sani principi che le sono propri.

LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE NEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI INTERNAZIONALI

di *Serena Corongiu** e *Vittorio Rigo***

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il potere disciplinare delle federazioni sportive – 3. La sfera di applicazione del Regolamento Agenti di Calciatori FIGC 2010 – 4. L'art. 32, 1° comma del Regolamento Agenti FIFA 2008 – 5. Conclusioni

1. Premessa

Anche se lo sport in senso olimpico era nato come un evento a carattere universale al quale prendevano parte atleti provenienti da paesi diversi, la moderna globalizzazione di alcune discipline sportive professionistiche, tra cui principalmente il calcio, è un fenomeno relativamente recente che fonda le proprie radici nella progressiva integrazione dei mercati e nella nascita di un c.d. «villaggio globale». In Europa tali processi hanno assunto la forma di un epocale cambiamento geopolitico con la crescita e il consolidamento dell'Unione Europea.

L'intensificarsi delle relazioni internazionali ha comportato nel breve volgere di qualche decennio l'apertura di nuove prospettive anche nel mondo dello sport professionistico. Il Libro Bianco sullo Sport¹ e il recente Studio sugli Agenti nell'UE² hanno evidenziato come l'agente sportivo sia stato uno dei protagonisti di tali cambiamenti: da un lato ha favorito e promosso la nascita di rapporti transnazionali, dall'altro ha immediatamente beneficiato delle nuove opportunità offerte dal venir meno delle tradizionali barriere nazionali. Ciononostante la figura dell'agente non trova ancora un'adeguata considerazione da parte degli ordinamenti all'interno dei quali egli svolge la propria attività, tanto che è stato acutamente osservato che,

* Avvocato iscritta all'Ordine degli Avvocati di Vicenza. Dottore di ricerca in Teoria Generale e Comparazione Processuale.

** Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Vicenza, Studio ELSA Avvocati Associati, Vicenza.

¹ COMMISSIONE EUROPEA, *Libro Bianco sullo Sport*, Comunicazione, COM (2007), disponibile *on line* all'indirizzo web www.europa.eu (novembre 2010).

² COMMISSIONE EUROPEA, *Study on Sports Agents in the European Union, A Study commissioned by the European Commission (Directorate – General for Education and Culture)*, COM 2009, 66, disponibile *on line* all'indirizzo web www.europa.eu (novembre 2010).

prima ancora che un problema di disciplina, si pone un problema di verifica in ordine a come tale figura possa inserirsi tra i «soggetti» che di tali ordinamenti sono parte.³

L'esame del contenzioso transnazionale che coinvolge l'agente sportivo offre quindi un'interessante occasione per una riflessione orientata a cogliere i limiti e le peculiarità delle norme che dovrebbero regolare le fattispecie transfontaliere. L'interesse per tali fattispecie, non lo si nasconde, dipende anche dalla risonanza del tema che vede spesso proprio gli agenti di grandi campioni dello sport, e del calcio in particolare, impegnati a prestare la loro opera professionale all'interno di ordinamenti diversi da quello di residenza.

Il contenzioso internazionale che coinvolge gli agenti sportivi è sussumibile in due principali categorie: nella prima rientrano le controversie contrattuali che vedono un agente sportivo contrapposto ad un atleta o ad una società appartenenti ad una federazione nazionale diversa da quella che ha licenziato l'agente. La giurisdizione su tali controversie è demandata al *Players' Status Committee* della FIFA che applicherà le norme dei *FIFA Players' Agents Regulations*, ossia del Regolamento Agenti FIFA, salvo naturalmente che le parti abbiano effettuato una diversa scelta di foro nell'incarico stipulato, nel qual caso la FIFA declinerà la propria giurisdizione a favore dell'organo individuato dalle parti. Nella seconda categoria, che è appunto oggetto del presente capitolo, rientrano invece i procedimenti disciplinari che presentano elementi di internazionalità, ovvero coinvolgono soggetti appartenenti a federazioni diverse o, comunque, licenziati da federazioni diverse rispetto alla federazione che istituisce il procedimento disciplinare.

2. *Il potere disciplinare delle federazioni sportive*

Per poter cogliere i limiti del potere disciplinare di una federazione sportiva allorché si confronta con fattispecie internazionali è indispensabile preliminarmente individuare o, quanto meno, chiarire quali siano i presupposti che legittimano un ente ad avviare un procedimento nei confronti di un proprio associato. E' agevole rilevare come frequentemente lo statuto di un ente di diritto privato dotato o meno di personalità giuridica (ad es. associazioni sportive, comitati, ordini professionali, partiti, sindacati, società, ecc.) preveda la possibilità di esercitare, nei confronti dei propri consociati, la potestà disciplinare allo scopo di garantire una capillare vigilanza sulle attività svolte all'interno degli enti stessi. Sovente tali funzioni vengono statutariamente devolute a un organo ad hoc (il c.d. «*collegio dei probiviri*»).

Nel caso in cui uno dei membri dell'ente si renda responsabile di un illecito disciplinare, l'organo interno ha, per statuto, la facoltà di avviare il relativo procedimento contro il consociato e, ove del caso, di irrogare la sanzione ritenuta appropriata. Tale potestà configura quindi – per così dire – una sorta di «*giustizia interna*», a dimensione privatistica, che nulla ha a che vedere con la dimensione

³ A. ZOPPINI, *I procuratori sportive nell'evoluzione del diritto dello sport in I profili evolutivi del diritto dello sport E.S.I. Napoli 2001.*

«*pubblicistica*» e autoritativa della giustizia quale esplicazione della potestà giurisdizionale statale.

Appare di intuitiva evidenza, tuttavia, che, per essere realmente efficace, la sanzione disciplinare dell'ente deve non solo, «*a monte*», essere emessa da un soggetto a ciò deputato, ma deve altresì, «*a valle*», essere riconosciuta come dotata di efficacia precettiva e vincolante dal destinatario consociato. È pertanto essenziale comprendere quando e con quali modalità possa manifestarsi tale «*volontaria sottoposizione*» del consociato alla eventuale potestà disciplinare dell'ente.

Schematizzando la possibile alternativa, la «*volontaria sottoposizione*» può aver luogo o *ex post*, ossia dopo la commissione dell'illecito, mediante un'espressa accettazione della potestà disciplinare, oppure *ex ante*, vale a dire prima della commissione dell'illecito: più precisamente, la previa sottoposizione può aver luogo al momento stesso dell'iscrizione all'associazione sportiva, vale a dire nel momento in cui il nuovo membro sceglie di aderire allo statuto dell'ente. In altre parole, dichiarando – al momento del suo ingresso nell'ente – di accettare tutte le disposizioni statutarie, ivi compresa la clausola statutaria relativa alla potestà disciplinare dell'ente, il nuovo consociato finisce con l'accettare preventivamente il carattere vincolante delle sanzioni che l'ente potrebbe in futuro comminare a suo sfavore.

L'art. 30 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) è un tipico esempio di clausola statutaria disciplinare in quanto prevede l'impegno di tutti coloro che operano all'interno della federazione ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla stessa, ivi inclusi i provvedimenti e le decisioni riguardanti le vertenze anche di carattere disciplinare. Dal punto di vista strettamente giuridico, tale preventiva accettazione della clausola disciplinare da parte del nuovo membro costituisce, più propriamente, un'accettazione di una «*clausola compromissoria per arbitrato irrituale*»; similmente, l'accettazione *ex post* si configurerebbe come un «*compromesso per arbitrato irrituale*». Per arbitrato irrituale – detto anche «*arbitrato libero*» – si intende infatti essenzialmente «*uno strumento che i privati hanno a disposizione per far decidere da altri privati una loro controversia*».⁴

Notevoli sono le differenze rispetto all'arbitrato c.d. «*rituale*»: in estrema sintesi, mentre la funzione dell'arbitrato rituale è fondamentalmente *giurisdizionale* (in altri termini «*lo Stato ritiene che in esso*» – in quest'ultimo, N.d.R. – «*un privato sia chiamato a fare ciò che altrimenti avrebbe potuto e dovuto fare un suo giudice*»),⁵ l'arbitrato libero ha invece natura *negoziale*.⁶ A differenza dell'arbitrato rituale, l'arbitrato irrituale non è infatti regolato dalle numerose

⁴ Questa è la vivida definizione di MENCHINI, *La nuova disciplina dell'arbitrato*, Wolters Kluwer Italia, Milano, 2010, 74.

⁵ Così ancora MENCHINI, *La nuova disciplina dell'arbitrato*, cit.

⁶ Sulla natura negoziale della controversia devoluta in arbitrato libero v. *ex multis* G. VERDE, *Arbitrato irrituale*, in *Riv. Arb.*, 2005, 665.

disposizioni contenute nel codice di procedura civile, bensì dal solo art. 808-ter c.p.c. (così come introdotto dalla legge di riforma dell'arbitrato n. 40/2006). A sua volta, l'art. 808-ter c.p.c. prevede peraltro che la pronuncia emessa al termine del procedimento irrituale non possa essere semplicemente definita «lodo», bensì «*determinazione contrattuale*» (1° comma), rimandando così fundamentalmente alle norme sui contratti contenute nel codice civile.⁷

L'art. 30 dello Statuto FIGC è per l'appunto stato riconosciuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, anche in tempi recentissimi, come clausola compromissoria per arbitrato irrituale: «*com'è stato già affermato dalla sentenza di questa Corte n. 18919 del 28/09/2005, lo Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio (associazione con personalità giuridica di diritto privato) – il quale prevede l'impegno di tutti coloro che operano all'interno della Federazione (...) ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla stessa F.I.G.C., nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva, impegno dal quale è desumibile un divieto di devolvere le relative controversie all'autorità giudiziaria statale – integra una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, fondata, come tale, sul consenso delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia*».⁸

Per scrupolo di completezza si evidenzia che, anche qualora si ritenesse che gli agenti dei calciatori siano qualificabili come soggetti che «operano all'interno della Federazione» ai sensi dell'ampia dizione del citato art. 30 dello Statuto FIGC, *quod non*, si evidenzia che la conclusione sopra descritta in ogni caso non cambierebbe: la natura di arbitrato irrituale dei procedimenti disciplinari contro gli agenti è desumibile, infatti, anche dal cristallino dettato dell'art. 1, 4° comma, del Regolamento Agenti di Calciatori FIGC. Tale norma prevede infatti testualmente

⁷ Una delle conseguenze più rimarchevoli di siffatta configurazione «contrattualistica» dell'arbitrato libero è la seguente: poiché il fulcro dell'istituto è racchiuso da tale fenomeno di cooperazione negoziale tra le parti ed un terzo (l'arbitro) nella formazione della decisione finale, si afferma tradizionalmente che l'arbitrato irrituale deve essere strutturalmente riportato alla figura dell'*arbitraggio*, disciplinata in via generale dall'art. 1349 c.c.: v. BOVE, *Ancora sull'arbitrato irrituale*, reperibile *on line* all'indirizzo web www.judicium.it.

Sempre a tal proposito, un ulteriore corollario attiene, come acutamente notato da autorevole dottrina, alla libertà delle forme procedimentali e ai relativi limiti: se nell'arbitrato irrituale gli arbitri godono di una specie di «signoria» sull'*iter* procedimentale, tale «signoria» che non si spinge tuttavia fino a valicare il limite fondamentale costituito dal dovere di procedere con equo apprezzamento nel rispetto appunto dell'art. 1349, 1° c., c.c.: v. MARINELLI, *La natura dell'arbitrato irrituale. Profili comparatistici e processuali*, Torino, Giappichelli, 2002, 224. La stessa considerazione si ritrova anche in MAGNONE CAVATORTA, *Prova documentale e arbitrato*, Wolters Kluwer Italia, Milano, 2009, 15.

⁸ V. Cass. Sez. Unite, 23 aprile 2008, n. 10465, in *Corriere Giur.*, 2007, 8, 1008, nota di VIDIRI - VIGORITI. Di equal tenore appaiono le precedenti sentenze della Cassazione nn. 21005 e 21006 del 27 settembre 2006, nonché n. 18919 del 28 settembre 2005, tutte in Banca Dati UTET Giuridica. Si veda anche Cass. Sez. Unite 23 aprile 2004, n. 5775, *ibidem*. Sentenze disponibili *on line* all'indirizzo web www.utetgiuridica.it (novembre 2010).

che, a seguito della «domanda e la successiva accettazione del rilascio della Licenza a loro nome», gli Agenti «si obbligano in via negoziale a rispettare il presente regolamento, (...) a sottostare al controllo, alle procedure ed al giudizio disciplinare degli organismi federali indicati nel presente regolamento».

Similmente, la Cassazione ha qualificato come «arbitrato irrituale», stante la «fonte meramente negoziale», anche la clausola di cui all'art. 34 dello statuto della Federazione italiana pallacanestro (FIP), il cui procedimento disciplinare è disciplinato agli art. 195 ss. del correlato Regolamento organico, nonché dagli art. 1 e ss. dello specifico Regolamento per le Procedure Arbitrali.⁹

Ampliando il raggio d'indagine agli enti non sportivi, si nota che la stessa interpretazione è peraltro stata utilizzata, dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, anche con riferimento alle clausole disciplinari contenute negli statuti di organizzazioni sindacali,¹⁰ di società,¹¹ associazioni non riconosciute,¹² partiti politici,¹³ o all'arbitrato *ex art.* 7, 6° comma, della L. 300/1970 (c.d. «Statuto dei Lavoratori»¹⁴).

Ricapitolando: l'irrogazione di una sanzione disciplinare da parte di un ente

⁹ Cass. 17 novembre 1999, n. 12728, in Banca Dati UTET Giuridica, www.utetgiuridica.it (novembre 2010).

¹⁰ «La disposizione di uno statuto di un'organizzazione sindacale, la quale devolva ad un apposito collegio provivirale la cognizione dei ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari relativi ad infrazioni di natura politico-sindacale degli iscritti, integra una clausola compromissoria per arbitrato irrituale e determina, quindi, l'assoluta improponibilità della domanda all'autorità giudiziaria (...)»: così Pretura Molfetta, 19 aprile 1985, in *Giur. Merito*, 1986, 11 (nota), citata anche da BOCCHINI, *L'arbitrato*, CEDAM, Padova, 2006, 847.

¹¹ «Il collegio provivirale previsto nello statuto di una società (nella specie: cooperativa), per la risoluzione delle controversie in tema di esclusione del socio costituisce un arbitrato irrituale»: così Tribunale Napoli, 7 settembre 1955, in *Foro it.*, 1956, I, 279 (nota), citata anche da BOCCHINI, *ivi*, 850. V. anche Cass., Sez. lav., 7 ottobre 1991, n.10444, in Banca Dati UTET Giuridica.

¹² «Le disposizioni dello statuto di un'associazione non riconosciuta che devolvono ad appositi organi le controversie riguardanti provvedimenti disciplinari, integrano un compromesso per arbitrato irrituale (o libero), in considerazione della materia palesemente negoziale delle disposizioni stesse che, essendo rivolte a scopi leciti non possono non avere efficacia vincolante fra le parti e che sono pienamente valide ed operanti poiché trovano il loro fondamento nel preventivo assoggettamento volontario ad esse di tutti gli associati nel momento stesso in cui entrano a far parte dell'associazione»: così Pretura Brindisi, 1° aprile 1988, in Banca Dati UTET Giuridica, www.utetgiuridica.it (novembre 2010).

¹³ V. ad es. Trib. Roma, 18 maggio 1993, in Banca Dati UTET Giuridica, www.utetgiuridica.it (novembre 2010).

¹⁴ «Nell'ipotesi in cui il lavoratore (cui il datore di lavoro abbia irrogato una sanzione **disciplinare**) richiede la costituzione di un collegio di conciliazione ed **arbitrato** - secondo quanto previsto dall'art. 7, 6° comma, legge n. 300/1970 o da analoghe disposizioni della contrattazione collettiva - l'arbitrato in questione ha natura **irrituale** (e non già rituale)». Cass., Sez. un., 1° dicembre 2009, n. 25253, in *Giur. It.*, 2010, 4, 877 nota di VALERINI. Similmente, sempre nella giurisprudenza di legittimità, solo per citare le pronunce più recenti: Cass. Sez. lav., 2 febbraio 2009, n. 2576; *id.*, 4 marzo 2008, n. 5863, *ibidem*; Cass. Sez. lav., 23 febbraio 2006, n. 4025, in *Impresa*, 2006, 5, 877. Nella giurisprudenza di merito, v. Trib. Bologna Sez. lav., 10 febbraio 2009, *ibidem*. Sentenze disponibili *on line* all'indirizzo web www.utetgiuridica.it (novembre 2010).

(o di un suo organismo a ciò delegato) nei confronti di un certo soggetto presuppone necessariamente la sussistenza di un previo atto di accettazione da parte del soggetto stesso. Tale atto di «volontaria sottoposizione» viene solitamente espresso al momento dell'accettazione delle clausole statutarie – ivi compresa l'accettazione della clausola statutaria sulla potestà disciplinare dell'ente – e quindi nel momento in cui il soggetto manifesta la propria adesione all'ente stesso, entrando così a farne parte. Accettando la clausola disciplinare, il nuovo consociato accetta – esprimendo la sua volontà negoziale in tal senso – una clausola compromissoria per arbitrato libero.

A *contrario*, si deve giocoforza rilevare che la potestà disciplinare di un ente non può in alcun modo essere esercitata nei confronti di un soggetto che non è membro dell'ente stesso o che, pur non essendo membro, non ha in alcun modo accettato tale sottoposizione con uno specifico atto di adesione *ad hoc* (si noti per inciso che, dopo l'introduzione dell'art. 808-ter, 1° c., c.p.c., tale atto deve ora necessariamente rivestire la forma scritta *ad substantiam*).

I rilievi sopra esposti trovano applicazione anche all'agente sportivo nonostante la sua stessa appartenenza all'ordinamento sportivo sia stata talvolta messa in discussione. In particolare, per quanto riguarda l'agente di calciatori licenziato dalla FIGC (che, come vedremo di seguito, costituisce il punto di riferimento del presente capitolo), è indubbio che lo Statuto della FIGC e le Norme Organizzative Interne della FIGC non ne faccia menzione tra i soggetti che possono associarsi ovvero instaurare un «vincolo di tesseramento» con la FIGC.

Ma anche a voler ammettere che si tratti, almeno formalmente, di un soggetto «esterno» all'ordinamento sportivo, non c'è dubbio che l'agente di calciatori svolga al suo interno un'attività di primaria rilevanza, tanto che lo stesso ordinamento sportivo ha ritenuto (fino ad oggi¹⁵) di non poter fare a meno di assoggettare l'agente di calciatori al proprio potere disciplinare al pari degli altri tesserati. Per legittimare tale controllo nei confronti di un soggetto terzo, la FIGC, al pari di altre federazioni, ha adottato l'*escamotage* di imporre a chiunque voglia svolgere l'attività di agente a contatto con i propri tesserati la sottoscrizione di un'apposita clausola che sancisce l'obbligo dell'agente di rispettare le norme federali e accettare il potere disciplinare della FIGC.

Quindi, è stato osservato che, mentre per gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo (società, atleti, dirigenti, allenatori ecc.) la soggezione alle norme federali è conseguenza diretta del tesseramento, per gli agenti di calciatori la soggezione alle norme regolamentari interne alla federazione è conseguenza di una distinta accettazione in sede di richiesta di iscrizione all'elenco degli agenti.¹⁶

A ben vedere tuttavia, tale differenza non scalfisce in alcun modo le conclusioni alle quali siamo giunti: il potere disciplinare della FIGC è legittimato

¹⁵ Dal 2009 la FIFA è impegnata in una radicale riforma del Regolamento Agenti FIFA per effetto della quale dovrebbe venir meno il c.d. «albo degli agenti» e quindi qualsivoglia potere gerarchico diretto o disciplinare delle federazioni sugli agenti.

¹⁶ Si veda G. VALORI, *Il Diritto Nello Sport*, Torino, Giappichelli, 2009, 205-206.

dall'accettazione degli agenti di calciatori di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale al pari di quanto avviene per i tesserati. Il fatto che la clausola compromissoria sia sottoscritta nel momento in cui l'agente chiede l'iscrizione nell'elenco degli agenti licenziati e dichiara di impegnarsi a rispettare le norme federali, e non vi sia quindi un vero e proprio atto di tesseramento con il quale l'agente si associa alla FIGC, non ha alcuna concreta rilevanza ai fini dell'individuazione della natura e della matrice del potere disciplinare che la FIGC esercita nei confronti di un agente di calciatori.

3. *La sfera di applicazione del Regolamento Agenti di Calciatori FIGC 2010*

Tra le diverse federazioni sportive italiane, la FIGC è sicuramente dotata di un assetto normativo e giurisdizionale che non trova paragoni tra le altre federazioni nazionali. Riteniamo pertanto utile adottare come riferimento proprio la figura dell'agente di calciatori e, quindi, i regolamenti nazionali ed internazionali che ne disciplinano l'attività, avvisando il lettore che i medesimi principi possono tuttavia essere tenuti in considerazione anche per individuare i confini di applicazione delle norme che disciplinano l'attività degli agenti che operano nell'ambito di altre discipline sportive.

Il dato di partenza non può che essere quello rappresentato dalle disposizioni che più da vicino interessano un agente di calciatori licenziato dalla FIGC, ovvero quelle contenute nel Regolamento Agenti di Calciatori della FIGC¹⁷ (di seguito «Regolamento Agenti di Calciatori FIGC 2010»). Fin dalla sua norma di apertura, tale Regolamento individua in modo inequivocabile la propria sfera di applicazione: «*Il presente regolamento disciplina (...) l'attività degli agenti di calciatori (...) in possesso di una licenza (la "Licenza") rilasciata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio ("FIGC") o da altra federazione nazionale (...)*».¹⁸

Onde evitare qualsivoglia malinteso, la sfera di applicazione del regolamento è ribadita in modo specifico anche in relazione all'azione disciplinare, ossia alle indagini, al deferimento e all'accertamento delle infrazioni, nonché all'applicazione delle sanzioni nei confronti di «*agenti (...) che violino le norme del presente regolamento e i suoi allegati, ovvero gli statuti e gli altri regolamenti della FIFA, delle Confederazioni o delle Federazioni*».¹⁹ L'azione disciplinare può essere infatti esercitata dagli organi di giustizia sportiva della FIGC esclusivamente nei confronti degli «*agenti in possesso di licenza rilasciata dalla FIGC*». Nel caso invece di «*transazioni internazionali*», «*la Commissione Disciplinare della FIFA è competente per l'applicazione di sanzioni in conformità con il codice*

¹⁷ Regolamento Agenti Federazione Italiana Giuoco Calcio, reperibile all'indirizzo web [www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/54.\\$plit/C_2_ContenutoGenerico_3818_Sezioni_1stSezioni_numSezione_0_1stCapitoli_numCapitolo_0_upfFileUpload_it.pdf](http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/54.$plit/C_2_ContenutoGenerico_3818_Sezioni_1stSezioni_numSezione_0_1stCapitoli_numCapitolo_0_upfFileUpload_it.pdf) (ottobre 2010).

¹⁸ Regolamento Agenti Federazione Italiana Giuoco Calcio, cit., art. 1.

¹⁹ Regolamento Agenti Federazione Italiana Giuoco Calcio, cit., art. 25.

disciplinare della FIFA “(…)”».²⁰

È chiaro quindi che per individuare i limiti di applicazione del Regolamento Agenti di Calciatori FIGC 2010, il legislatore federale ha adottato sia un criterio soggettivo in coerenza con i principi che abbiamo esposto in premessa, sia un criterio oggettivo allorché vi sia una non meglio precisata «transazione internazionale». Lo stesso legislatore ha infatti ritenuto di non avere alcuna *potestas* su quei soggetti che non avendo accettato l'applicazione delle norme federali, né, tanto meno, avendo sottoscritto alcuna clausola compromissoria, sono al di fuori all'ordinamento federale. Un agente di calciatori licenziato da una federazione diversa dalla FIGC che si trovi in Italia per prestare attività a favore di un proprio assistito, benché possa in concreto porre in essere attività che sono sicuramente rilevanti per la FIGC, si trova di fatto ad operare senza alcun controllo da parte della FIGC.

Del resto, una volta chiarita la natura privatistica del vincolo, è *in re ipsa* che la facoltà sanzionatoria ad appannaggio degli organi interni possa essere diretta solo contro gli agenti che chiedendo la licenza hanno manifestato la loro volontà di essere eventualmente sottoposti a tale procedimento disciplinare, accettando così la relativa clausola compromissoria per arbitrato irrituale. Per quanto possa apparire paradossale, l'agente «straniero» non è quindi tenuto a rispettare i precetti di cui al Regolamento Agenti di Calciatori FIGC 2010, né, tanto meno, rischia di essere deferito dalla procura federale o, comunque, giudicato dalla Corte di Giustizia Federale allorché sia protagonista di condotte disciplinarmente rilevanti. Egli infatti non ha mai assunto la qualifica di agente di calciatori licenziato dalla FIGC e, dall'altro lato, non ha soprattutto mai manifestato la propria accettazione in merito alla devoluzione delle procedure disciplinari agli organismi federali.

Vi è di più. Il principio della necessaria imparzialità dei componenti di un organo arbitrale – quali sono gli organi giurisdizionali federali – previsto dallo statuto di un'associazione conduce a un'ulteriore riflessione. Non avendo mai aderito alla FIGC, l'agente «straniero» non ha mai concorso neppure indirettamente con il proprio *status* di licenziato, né ha mai accettato la nomina dei componenti della Corte di Giustizia Federale. Ebbene: in casi analoghi, anche in epoca recentissima, la Cassazione ha affermato la conseguente non-imparzialità del collegio arbitrale perché chi era sottoposto a procedimento non aveva concorso – sia pur semplicemente aderendo allo statuto sociale – alla nomina degli arbitri.²¹

²⁰ Regolamento Agenti Federazione Italiana Giuoco Calcio, cit., art. 25.

²¹ «In tema di deferimento, secondo la previsione dello statuto di una cooperativa, delle controversie tra società e soci ad un collegio di probiviri in qualità di arbitri, va assicurato il requisito di ordine pubblico – non venuto meno a seguito della riforma dell'art. 809 cod. proc. civ. ad opera della legge n. 25 del 1994 e che prescinde dalla natura rituale o irrituale dell'arbitrato – della imparzialità della decisione, derivandone la necessità che la nomina dei probiviri provenga anche dal socio in lite, a pena di nullità della contraria clausola compromissoria, che può essere fatta valere nel giudizio di opposizione intentato dal socio contro l'esclusione; in particolare, per poter considerare valida la delibera dell'assemblea che nomina i probiviri, non è sufficiente dimostrare che il socio in lite vi abbia concorso con il proprio voto favorevole né che la delibera sia stata assunta con il voto

Conseguenza di tali osservazioni è che l'agente «straniero» non è assoggettato né alla disciplina sostanziale del Regolamento Agenti di Calciatori FIGC, né alla giurisdizione e competenza degli organi giurisdizionali federali. Se invece la Corte di Giustizia Federale pretendesse di esercitare la propria potestà disciplinare nei confronti di un agente «straniero», la decisione sarebbe viziata da imparzialità nel senso appena visto e come tale censurabile anche innanzi alla FIFA, il cui Regolamento Agenti FIFA 2008 espressamente prevede all'art. 30, 1° comma: *«To deal with domestic disputes in connection with players' agents' activity, the associations shall as a last resort refer any dispute arising from or relating to national players' agents regulations to an independent, duly constituted and impartial court of arbitration (...)*».

Sebbene il Regolamento entrato in vigore il 31 gennaio 2007 sia stato di recente sostituito dal Regolamento Agenti di Calciatori FIGC 2010, la FIGC non ha tuttavia ritenuto di intervenire sul punto nonostante le pesanti ricadute sul piano pratico di una situazione che penalizza gli agenti licenziati dalla FIGC rispetto ai colleghi stranieri. L'auspicabile intervento potrebbe ispirarsi alla positiva esperienza della *Football Association* e, coerentemente con il principio della volontaria accettazione delle norme e della giurisdizione federale che abbiamo sopra illustrato, tradursi nell'obbligatoria e preventiva accettazione delle norme e della giurisdizione federale da parte degli agenti «stranieri» che siano interessati ad operare nell'ambito della FIGC.

Il rilevi critici di cui sopra non significano tuttavia che la scelta effettuata dalla FIGC di autolimitare l'ambito della propria giurisdizione escludendo gli agenti «stranieri» rappresenti un isolato esperimento o un'anomalia nel panorama internazionale. Anzi, è vero il contrario considerato che in realtà si tratta di una scelta imposta dallo stesso riparto di giurisdizione in materia disciplinare effettuato dai *FIFA Players' Agents Regulations* del 1° gennaio 2008 attualmente vigenti (di seguito «Regolamento Agenti FIFA 2008»),²² ossia dal regolamento che dovrebbe disciplinare proprio le fattispecie internazionali e dirimere i contrasti di giurisdizione. La versione inglese del Regolamento Agenti FIFA 2008 (che è la versione facente fede *ex art. 37* del medesimo regolamento) recita: *«In domestic transactions, the relevant association is responsible for imposing sanctions. This responsibility, however, does not preclude the competence of the FIFA Disciplinary Committee to impose sanctions on a player's agent involved in a domestic transfer within an association other than the one that issued his player's agent licence»*.

unanime dei presenti nell'assemblea, ma, semmai, che lo statuto prevedesse sin dall'origine ed in termini generali che i proibiviri fossero designati soltanto con il concorso di tutti i soci (non solo dei presenti e votanti in assemblea), solo così potendosi realizzare la garanzia di imparzialità di costoro che sono chiamati a risolvere una lite tra la medesima società ed il socio». Così Cass., 18 marzo 2008, n. 7262, in Banca Dati UTET Giuridica, www.utetgiuridica.it (novembre 2010).

²² L'art. 32 del Regolamento Agenti FIFA 2008 ha sostituito il disposto degli artt. 15 e 22 del precedente Regolamento Agenti FIFA entrato in vigore il 1° marzo 2001 senza tuttavia alterarne il contenuto precettivo.

La traduzione in italiano di tale articolo merita alcune riflessioni che saranno oggetto del prossimo paragrafo. Tuttavia, in estrema sintesi, da tale disposizione si deduce che il riparto di giurisdizione previsto dalla FIFA in materia di procedimenti disciplinari contro gli agenti prevede un'unica alternativa: se la federazione nella quale ha luogo la condotta rilevante è la stessa federazione che ha concesso la licenza all'agente, allora la medesima federazione è competente anche per quanto riguarda il procedimento disciplinare contro l'agente stesso; se invece la federazione in cui avviene l'operazione nazionale non è la stessa che ha concesso la licenza all'agente, allora il procedimento disciplinare contro l'agente è riservato alla Commissione Disciplinare della FIFA, peraltro competente anche in caso di procedimenti disciplinari contro agenti coinvolti in trasferimenti *internazionali*, ex art. 32, 2° comma, Regolamento Agenti FIFA 2008.

La scelta del legislatore della FIGC di limitare l'ambito di applicazione del proprio regolamento, lo si ribadisce, è una scelta imposta dal Regolamento Agenti FIFA 2008, il quale non consente alla federazione coinvolta di ritenersi *sempre* competente per l'avvio di procedimenti disciplinari contro un agente che pur operi nell'ambito della federazione stessa. La federazione coinvolta avrà insomma giurisdizione disciplinare contro l'agente solo nella misura in cui la fattispecie sottoposta al suo vaglio non presenti elementi di internazionalità: se l'agente è in possesso di licenza rilasciata da un'altra Federazione o se l'operazione non è *nazionale* perché vede coinvolti soggetti tesserati o affiliati a federazioni diverse, allora la giurisdizione sul procedimento disciplinare contro l'agente spetterà esclusivamente alla Commissione Disciplinare della FIFA.

4. *L'art. 32, 1° comma del Regolamento Agenti FIFA 2008*

Alcune traduzioni informali in italiano della prima parte del citato art. 32, 1° comma, traducono erroneamente l'aggettivo inglese *relevant* con l'aggettivo italiano plurale femminile «*relative*» e, pertanto, come avente lo stesso significato di «nazionali».²³

Per effetto di tale traduzione, si è giunti a sostenere che, nelle «*questioni nazionali*» (si tornerà più tardi su tale resa di «*domestic transactions*»), la federazione coinvolta ha sempre giurisdizione in merito alla comminazione di sanzioni disciplinari agli agenti di calciatori, a prescindere dal fatto che l'agente sottoposto a procedimento disciplinare abbia ottenuto la propria licenza da un'altra federazione nazionale.²⁴

Vi sarebbe pertanto una sorta di attrazione a favore della giurisdizione della federazione coinvolta, la quale avrebbe titolo per esercitare il potere disciplinare al proprio interno anche in assenza di un'espressa accettazione da parte dell'agente delle norme federali e della potestà giurisdizionale degli organi federali.

²³ La fuorviante traduzione in italiano della prima parte dell'art. 32 comma 1 recita quanto segue «Nelle questioni nazionali, le relative Federazioni sono competenti per l'applicazione di sanzioni» abbia originato.

²⁴ Corte di Giustizia Federale FIGC, decisione del 19 dicembre 2008, Comm. Uff. n. 84/CGF.

Si tratta di una lettura fuorviante e non condivisibile. A tale interpretazione ostano infatti tre motivi: uno di carattere testuale, uno di ordine sistematico e infine uno di carattere storico.

(i) In primo luogo, ad un'analisi testuale del testo regolamentare emerge che, con l'espressione «*relevant association*», l'intero testo inglese del Regolamento Agenti FIFA 2008 si riferisce sempre ed esclusivamente alla federazione che deve rilasciare o che ha rilasciato la licenza all'agente.²⁵

Solo quest'ultima ha pertanto il potere di sottoporre l'agente in questione a procedimento disciplinare, eventualmente comminandogli le relative sanzioni. Tale potere trova solo le limitazioni previste a favore della Commissione Disciplinare della FIFA, come si vedrà nel prosieguo.

La conferma inequivocabile del fatto che con la locuzione «*relevant association*» gli estensori del testo inglese dell'art. 32, 1° comma, prima parte, intendessero la federazione alla quale appartiene l'agente si trae anche dalla lettura comparata del testo francese della medesima disposizione: «*Dans les transactions nationales, l'association dont relève l'agent des joueurs est compétente pour prononcer les sanctions*». Anche il testo francese è considerato versione ufficiale. Dall'analisi testuale estesa del testo regolamentare inglese, si evince quindi che, anche alla luce della comparazione con il testo francese, nelle «*domestic transactions*» la competenza ad irrogare le sanzioni spetta alla federazione alla

²⁵ Il significato di «*relevant association*» è dimostrato dai seguenti passaggi testuali in lingua inglese: «- *Definitions: 2. Licence: an official certificate issued by the relevant association enabling a natural person to act as a players' agent; - Article 3 - Admissibility of licensed players' agents 1. Players' agents' activity may only be carried out by natural persons who are licensed by the relevant association to carry out such activity; Article 6 - Prerequisites for application: 1. The applicant is required to submit a written application for a players' agent licence to the relevant association; - Article 7 – Application: The association is responsible for ascertaining that an application satisfies the relevant prerequisites. If any prerequisite is not met, the application shall be rejected. In such cases, the applicant may submit all the relevant documents to the FIFA Players' Status Committee and request a reassessment of whether his application fulfils the relevant prerequisites. If the prerequisites are deemed to have been satisfied, FIFA shall instruct the relevant association to continue with the licensing procedure; - Article 8 - Examination procedure: Enquiries concerning the results of the examination may be referred to the relevant association or to FIFA via the relevant association within six months of the date of the relevant examination; - Article 15 - Withdrawal of licence due to failure to meet prerequisites: If a players' agent no longer fulfils the prerequisites for holding a licence (i.e. any of the prerequisites specified in articles 6, 9 and 10), the relevant association shall withdraw his licence. If the unfulfilled prerequisite can be remedied, the appropriate body at the association shall set the players' agent a reasonable time limit in which to satisfy the relevant requirements. If, at the expiry of such a time limit, the requirements are still not satisfied, the licence shall be definitively withdrawn; - Article 17 - Re-examination: The players' agent shall send a written application to the relevant association to resit the exam before the date on which his licence is due to expire, in accordance with article 5 above. If the players' agent does not send a written application to resit the exam within five years of the date of issue of the licence, his licence shall be automatically suspended; - Article 29 - Payment restrictions and assignment of rights and claims.*

If the association concerned so requires, payments in favour of players' agents shall be made through a bank account designated by the relevant association».

quale appartiene l'agente. Il Regolamento Agenti di Calciatori FIGC 2010 ha pertanto correttamente ricostruito il rapporto di giurisdizione prevedendo che gli organismi disciplinari della FIGC, tra cui la Corte di Giustizia Federale, non possono sottoporre a procedimento disciplinare un agente la cui licenza sia stata rilasciata da un'altra federazione.

Per inciso: anche la traduzione informale di «*domestic transactions*», che viene sovente indicata con la locuzione «questioni nazionali», non pare del tutto corretta. La locuzione «questioni nazionali» sembra infatti alludere a «controversie aventi luogo sul territorio nazionale», mentre la parola inglese «*transactions*» significa semplicemente «affari», «operazioni», «negoziazioni» e non presuppone alcuna vertenza in atto. In breve, «*domestic transactions*» significa «operazioni fra soggetti tesserati o affiliati alla stessa Federazione», come può essere il trasferimento di un certo giocatore tesserato del Paese «X» da un club del Paese «X» a un altro club dello stesso Paese «X».

(ii) In secondo luogo, l'interpretazione dell'art. 32, 1° comma, prima parte, che mira ad estendere l'ambito di applicazione delle norme federali anche agli agenti «stranieri» osta con due elementi di carattere sistematico.

Da un lato, tale traduzione non tiene conto della *seconda* parte del 1° comma dell'art. 32, a norma della quale, come già ricordato, «*This responsibility, however, does not preclude the competence of the FIFA Disciplinary Committee to impose sanctions on a player's agent involved in a domestic transfer within an association other than the one that issued his player's agent licence*». Il testo in francese recita: «*Elle exerce toutefois cette responsabilité sans préjudice de la compétence qu'a la Commission de Discipline de la FIFA pour sanctionner un agent de joueurs impliqué dans un transfert national au sein d'une autre association que celle qui lui a délivré sa licence*». La disposizione menzionata riserva quindi alla Commissione Disciplinare della FIFA la facoltà di sanzionare un agente coinvolto in un – «*domestic transfer*» / «*transfert national*» – trasferimento nazionale, ossia fra soggetti tesserati o affiliati alla medesima federazione, allorché la federazione in cui avviene detto trasferimento sia diversa da quella che ha rilasciato la licenza all'Agente in questione.

Dall'altro lato, la censurata interpretazione dell'art. 32, 1° comma, prima parte non si coordina con il successivo art. 33, 3° comma, del Regolamento Agenti FIFA 2008. Tale norma – in tema di sanzioni a carico degli agenti – espressamente riconosce alla sola federazione che ha concesso la licenza il potere di sospendere o di ritirare quest'ultima. Nemmeno la Commissione Disciplinare della FIFA può provvedere in tal senso: se infatti la FIFA decidesse che la sanzione deve consistere nella sospensione o nel ritiro della licenza di un agente, la FIFA non potrebbe provvedere autonomamente, ma dovrebbe necessariamente chiedere alla federazione che ha rilasciato la licenza all'agente di procedere alla sospensione o al ritiro, a seconda dei casi. Darebbe quindi luogo a un'inammissibile incoerenza la lettura che vorrebbe attribuire a una federazione nazionale diversa da quella che ha concesso la licenza il potere di irrogare una sanzione consistente proprio

nella sospensione o nel ritiro della stessa licenza. Tale lettura finirebbe infatti per riconoscere alla federazione nazionale «straniera» interessata un potere che non è riconosciuto nemmeno alla FIFA la quale – come appena visto – deve infatti dare istruzioni in tal senso alla federazione di appartenenza dell'agente.

(iii) Infine, l'interpretazione dell'art. 32 del Regolamento Agenti FIFA 2008 diretta ad attribuire la facoltà di avviare procedimenti disciplinari contro gli agenti a qualsivoglia federazione nazionale appare fallace anche da un punto di vista storico. Sarebbe infatti eccezionale la rottura rispetto alla corrispondente norma contenuta nel previgente Regolamento Agenti FIFA 2001 il cui art. 15 chiariva univocamente come *«Le suddette sanzioni (n.b. riferendosi a quelle previste dall'art. 14) possono essere emesse soltanto dalla federazione nazionale che ha rilasciato la licenza all'agente di calciatori in difetto oppure dalla FIFA. Le delimitazioni di responsabilità sono definite nel successivo art. 22, commi 1 e 2»*.

Il richiamato art. 22 del medesimo Regolamento Agenti FIFA 2001 chiariva a sua volta come fossero sottoposte alla giurisdizione della federazione alla quale appartiene l'agente unicamente le *«controversie tra un agente di calciatore ed un calciatore, una Società e/o un altro agente di calciatori, tutti tesserati con la stessa associazione nazionale (controversie nazionali)»*. Il 2° comma dell'art. 22 precisava ulteriormente che *«qualsiasi altra controversia non contemplata nel comma 1 dovrà essere sottoposta alla Commissione FIFA per lo Status del Calciatore»* che l'art. 21 descrive come *«organo supervisore e decisionale (.....) che ha il compito di applicare questo regolamento e di garantire che gli agenti di calciatori svolgano la loro attività secondo il Codice di Condotta Professionale»*. Alla luce del combinato disposto degli artt. 15 e 22 del Regolamento Agenti FIFA 2001, è pertanto di tutta evidenza che i procedimenti disciplinari che coinvolgevano soggetti non tesserati o affiliati alla medesima federazione non rientravano nella categoria delle «controversie nazionali» ed erano quindi senz'altro devoluti alla Commissione Disciplinare della FIFA. Anche un'insopprimibile esigenza di continuità storica fra l'attuale disciplina FIFA relativa agli agenti e il regolamento previgente impone quindi – da un punto di vista logico prima ancora che giuridico – che l'interpretazione dell'art. 32 Regolamento Agenti FIFA 2008 corretta sia quella sopra esposta e adottata anche dal Regolamento Agenti di Calciatori FIGC 2010.

5. Conclusioni

La proposta di una radicale modifica del Regolamento Agenti FIFA 2008 che verso la fine del 2009 sembrava essere stata definitivamente accantonata a seguito delle accese critiche ricevute da tutte le componenti dell'ordinamento sportivo, agenti di calciatori inclusi, sembra non essere stata affatto abbandonata dalla FIFA. Anzi, nell'ottobre 2010 è stata rilasciata una seconda bozza del nuovo Regolamento Agenti FIFA che ha in parte recepito i rilievi critici mossi alla prima bozza pur

mantenendo l'impostazione di netta rottura con il passato. Per quanto rileva ai fini del presente capitolo, la FIFA sembra essere intenzionata a cancellare con un tratto di penna la figura stessa dell'agente di calciatori in senso tradizionale, ossia inteso come un soggetto autorizzato da una federazione ad entrare in relazione con i propri tesserati, sostituendola con l'«intermediario», una figura professionale che non richiede alcun esame o licenza.

Va da sé che con il venir meno di qualsivoglia legame tra intermediari e federazioni e, quindi, in ultima analisi, tra intermediari e la FIFA, non avrebbe più alcun senso ragionare di limiti alla potestà disciplinare di una singola federazione o della FIFA proprio perché tale potestà verrebbe meno *ab origine*. Difetterebbe da parte degli intermediari il benché minimo atto di volontaria sottoposizione ai vincoli derivanti dalle norme associative e, al contempo, vi sarebbe una vera e propria rinuncia preventiva da parte delle federazioni ad esercitare la potestà disciplinare. La bozza del nuovo Regolamento non prevede infatti neppure un cenno al procedimento disciplinare nei confronti degli intermediari, né a livello interno alle federazioni, né a livello internazionale. È peraltro previsto un procedimento disciplinare a carico di calciatori, dei club e persino delle federazioni che violino gli obblighi previsti dal nuovo regolamento. Il criterio per distinguere tra i casi di competenza della federazione nazionale e quelli di competenza della FIFA, è ancora una volta fondato sulla distinzione tra «*domestic transactions*» e «*international transactions*».

Se approvato, il nuovo Regolamento avrà sicuramente un effetto dirompente, dato che sono innumerevoli le novità previste dalla bozza. L'economia del presente intervento non consente di esaminarle; ci preme tuttavia muovere alcuni rilievi alla luce di quanto fin qui esposto. Nella premessa del presente capitolo abbiamo evidenziato come non vi sia differenza tra l'accettazione delle norme federali effettuata dal tesserato e quella effettuata dall'agente per quanto concerne la potestà disciplinare.

La scelta della bozza del nuovo Regolamento Agenti FIFA di non considerare i c.d. intermediari come diretti destinatari di obblighi e precetti, appare, pertanto, quanto meno sorprendente. Se, come è stato detto, la ragione di tale scelta di abbandonare il campo dipende anche dall'impotenza della FIFA e delle federazioni di fronte al dilagare di violazioni disciplinari poste in essere da agenti licenziati e non licenziati, la sorpresa diventa preoccupazione. Ci risulta infatti difficile credere che la rinuncia al controllo diretto sugli agenti da parte delle federazioni possa determinare il venir meno delle violazioni disciplinari, o, comunque, possa ridurre l'influenza degli agenti sulle attività poste in essere dai tesserati.

PARTE II

LA REGOLAMENTAZIONE DELLA FIGURA DELL' AGENTE
NEI REGOLAMENTI FEDERALI

L'AGENTE DI CALCIATORI NELLA NORMATIVA FIFA

di *Paolo Lombardi**

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Excursus storico – 3. La figura dell'agente nel regolamento FIFA – 4. L'accesso alla professione di agente – 5. Il mandato; i diritti e gli obblighi degli agenti – 6. La risoluzione delle controversie e le violazioni ai regolamenti FIFA – 7. Possibili sviluppi normativi

1. Introduzione

Una delle questioni maggiormente dibattute quando si affronta l'argomento degli agenti dei calciatori concerne l'opportunità o meno di regolamentare, tramite un sistema normativo *ad hoc*, l'attività di questa figura, che d'ora in avanti definiremo *professionale*, ancorché tale definizione risulti tutt'altro che pacifica.

Rimandando ad altri contributi la discussione sulla natura professionale o meno della figura dell'agente di calciatori, in questa sede ci si prefigge l'obiettivo di analizzare la normativa adottata sul tema da parte della FIFA, massimo organismo calcistico mondiale.

Al fine di comprendere l'atteggiamento della FIFA in merito all'opportunità o meno di regolamentare l'attività degli agenti dei calciatori, si impone innanzitutto l'analisi di uno dei pilastri normativi della federazione internazionale, ovvero lo Statuto FIFA,¹ ed in special modo l'articolo 2, che ne sancisce in maniera perentoria gli obiettivi.

Tra gli *statutory objectives* della FIFA si decretano, *inter alia*, l'obiettivo di migliorare il *football* in maniera costante, quello di adottare un sistema normativo compiuto che ne regoli lo svolgimento e di assicurare l'applicazione di tali norme, così come quello di prevenire qualsiasi pratica che possa mettere a rischio l'integrità delle partite o delle competizioni, ovvero dare origine ad abusi all'interno dell'organizzazione del calcio.

* Fondatore e CEO di SportsTeam, società di consulenza legale sportiva con sede nel Regno Unito. Dal 2002 ad Agosto 2010 Paolo Lombardi ha lavorato per la FIFA, prima per il Players' Status Department, dove ha anche ricoperto il ruolo di responsabile per gli agenti di calciatori e di vice direttore, ed in seguito come direttore del Disciplinary & Governance Department.

¹ Lo Statuto della FIFA è disponibile sul sito www.fifa.com (settembre 2010).

Il substrato normativo sancito dagli Statuti ed il riconoscimento degli agenti dei calciatori come figura oramai consolidata all'interno del mondo del calcio a livello nazionale ed internazionale, possono essere indicati come i fattori cruciali che hanno spinto la FIFA a dar vita al complesso di norme atte a regolare l'attività degli agenti.

La FIFA, va detto subito, ha riconosciuto da tempo la figura degli agenti come *professionale*, e si è mantenuta costante in tale approccio, sebbene un progetto di riforma radicale del sistema normativo sugli agenti al quale la federazione internazionale sta attualmente lavorando e al quale si accennerà in chiusura di capitolo, faccia pensare che la designazione dell'agente di calciatori come professionista non sia destinata a resistere alle ingiurie del tempo.

E proprio perché secondo la FIFA di professionisti si tratta, tra le considerazioni che hanno accompagnato la decisione di regolamentare l'attività degli agenti di calciatori figura in primo luogo l'esigenza di tutelare i soggetti più direttamente interessati e dunque esposti a tale attività, e cioè i calciatori, al fine di garantire che questi ricevessero dai loro rappresentanti un'assistenza il più professionale possibile.

Qui di seguito verrà proposto un breve *excursus* storico dell'approccio normativo adottato dalla FIFA in merito agli agenti di calciatori in questi ultimi due decenni seguito da un approfondimento, in forma di commentario, di alcuni tra i più rilevanti articoli del regolamento vigente a livello internazionale e degli orientamenti giurisprudenziali della FIFA e del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS).

A beneficio di chi legge, va precisato che la FIFA non rende pubbliche le decisioni adottate dai suoi organi giurisdizionali nelle cause concernenti gli agenti di calciatori, tranne rare eccezioni che verranno riportate nel corso della trattazione, contrariamente a ciò che avviene per la Camera di Risoluzione delle Controversie in maniera di trasferimenti internazionali di calciatori, le cui decisioni vengono di volta in volta pubblicate sul sito della FIFA.²

2. *Breve excursus storico*

Con riferimento alla normativa della FIFA sugli agenti dei calciatori, da quando il massimo organo calcistico mondiale ne ha ufficialmente riconosciuto la figura professionale tramite decisione del Comitato Esecutivo della FIFA del 20 Maggio 1994, si possono identificare tre fasi salienti nel corso degli ultimi due decenni.

Durante la fase susseguente al riconoscimento ufficiale, sancito dall'entrata in vigore del primo regolamento agenti datato 1 Giugno 1995, la FIFA regolava l'accesso alla professione tramite il rilascio diretto della licenza condizionato ad un'analisi del profilo del richiedente da parte della propria federazione ed al pagamento di una garanzia bancaria di 200.000 Franchi Svizzeri a favore della federazione internazionale. Chi avesse visto la propria domanda accolta, poteva

² Le decisioni di tale organo giurisdizionale sono pubblicate sul sito www.fifa.com (settembre 2010).

fregiarsi del titolo di *FIFA Players' Agent*.

Verso la fine del secolo scorso, un procedimento in materia di concorrenza venne aperto contro la FIFA da parte della Commissione Europea sulla base di una denuncia che riteneva tale regolamento contrario alle disposizioni del Trattato CE sulla libera concorrenza a causa delle restrizioni eccessive all'accesso della professione.³

La Commissione Europea decise di archiviare il procedimento nel momento in cui la FIFA accettò di modificare il proprio regolamento, dando vita alla seconda fase normativa sugli agenti dei calciatori.

Il nuovo regolamento agenti FIFA che ne scaturì (con entrata in vigore il Primo Marzo 2001) sancì dei cambiamenti normativi radicali, tra cui l'obbligo per l'aspirante agente di superare un esame in forma di questionario a risposta multipla e la stipula di un'assicurazione di responsabilità civile al fine di ottenere il rilascio, da parte della federazione nazionale competente e non più della FIFA, della licenza per un periodo illimitato.

Una delle conseguenze di maggiore impatto, molto più culturale che fattuale, fu la soppressione della dicitura *FIFA Players' Agent*, il cui uso, ancor oggi assai diffuso soprattutto tra chi ottenne la licenza agli albori, costituisce una violazione del marchio protetto della federazione mondiale del calcio ed è pertanto punibile. Una volta acquisita la licenza da parte della federazione nazionale, l'agente ha facoltà di usare il titolo di *Players' Agent Licensed by the X Football Association* (Agente di calciatori autorizzato dalla Federazione Nazionale X).

In seguito, la crescita esponenziale e, per certi versi, disordinata della professione a livello internazionale, indusse la FIFA, non senza voci contrarie che già allora caldeggiavano un'apertura del *mercato* e l'abolizione degli albi, ad emendare e rivedere in maniera maggiormente restrittiva il proprio regolamento sugli agenti di calciatori.

Il conseguente regolamento, adottato il Primo Gennaio 2008 e tuttora in vigore, risponde all'esigenza di conferire alla professione dell'agente di calciatori una maggiore professionalità e trasparenza e di elevare il livello di controllo sulla stessa.

Le modifiche più rilevanti apportate dalla FIFA all'impianto normativo esistente prevedono, *inter alia*, una durata non più illimitata della licenza (art. 17), l'obbligo delle federazioni nazionali di applicare automaticamente alcune delle norme a livello interno (art. 1 par. 5) ed un sistema di sanzioni che non trova precedenti nei regolamenti anteriori (artt. 31 ss.).

Nelle pagine che seguiranno si intende proporre una breve esegesi di una selezione delle norme più rilevanti del regolamento vigente della FIFA sugli agenti dei calciatori.

³ Cfr. Sentenza del tribunale di primo grado delle Comunità Europee, Causa T-193/02, *Piau/Commissione delle Comunità Europee*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, n. 1, 2005, 127 e ss.; in dottrina si veda D. GULLO, *L'impatto del diritto della concorrenza sul mondo dello sport*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, n. 3, 2007, 13 e ss.

3. *La figura dell'agente nel regolamento FIFA*

L'agente di calciatori viene definito dall'articolo 1 comma 1 del regolamento agenti della FIFA come «*una persona fisica che, dietro compenso, mette in contatto un giocatore ed una società di calcio al fine di concludere o rinnovare un contratto di lavoro, o mette in contatto due società di calcio tra loro al fine di concludere un accordo per il trasferimento di un calciatore*».⁴

L'elemento fondamentale che spicca nella definizione proposta dal regolamento FIFA è il fatto che a svolgere l'attività di agente possa essere solo una persona fisica e non una persona giuridica.

Il principio essenziale alla base di questa norma è che il rapporto personale, umano, tra l'agente ed il calciatore rappresenta un elemento imprescindibile che va tutelato. L'agente deve assistere personalmente e curare gli interessi del suo cliente, calciatore o società, dal principio fino alla cessazione del mandato a lui conferito.

Ciò non esclude tuttavia che l'agente possa organizzare la propria attività come *business*. Al contrario, il comma secondo dell'articolo 3 ammette che un agente di calciatori possa organizzare la sua professione in modo imprenditoriale, purché l'attività dei suoi dipendenti sia limitata a funzioni amministrative. Solo gli agenti di calciatori, si ribadisce nondimeno, hanno il diritto - e, si aggiunga, il dovere - di rappresentare personalmente e promuovere gli interessi dei giocatori e/o delle società di calcio nei rapporti con altri giocatori e/o società di calcio.

Va fatto dunque di chiedersi se le cosiddette *agenzie di calciatori* siano vietate dal regolamento FIFA. Il regolamento non proibisce la formazione di società di agenti di calciatori - e come potrebbe del resto la FIFA impedire la libera associazione tra gli individui? - a condizione che vengano rispettati i principi enunciati sopra, e cioè che non venga mai meno il rapporto personale tra il singolo agente e la parte rappresentata che è alla base della normativa vigente.

L'altra limitazione è enunciata nel comma 8 dell'articolo 19 del regolamento FIFA, che per la prima volta riconosce *de facto* la facoltà per gli agenti di associarsi. Gli agenti di calciatori, recita la norma, hanno l'obbligo di evitare qualsiasi conflitto di interessi nel corso della loro attività. Un agente di calciatore in ogni trattativa può rappresentare solo gli interessi di una parte. In particolare, ad un agente è vietato avere un mandato, un accordo di cooperazione o comunque interessi condivisi con una delle altre parti o con uno degli agenti delle altre parti coinvolte nel trasferimento di un calciatore o nella stipula di un contratto di lavoro.

Va precisato che il divieto di «*...avere un accordo di cooperazione o comunque interessi condivisi... con uno degli agenti delle altre parti...*» nel corso di una negoziazione non comporta necessariamente la cessazione di preesistenti accordi od interessi condivisi tra gli agenti *tout court*, quanto piuttosto la rinuncia al mandato ad operare nella transazione specifica *in quanto* preesistono

⁴ Fifa, *Players' Agents Regulations*, 2008, disponibile sul sito www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/51/55/18/players_agents_regulations_2008.pdf (settembre 2010).

accordi od interessi condivisi con l'agente della controparte.

Si noti, per inciso, che un differente approccio al conflitto d'interessi è costituito dalla cosiddetta *disclosure*, ovvero l'ammissione fatta *a priori* e per iscritto dall'agente di una parte di avere accordi od interessi condivisi con l'agente della controparte ovvero con la controparte stessa. In forza di tale orientamento, parzialmente adottato ad esempio nel regolamento agenti della federazione inglese, se nessuna delle parti coinvolte obietta al potenziale conflitto di interessi così svelato, nulla osta al regolare svolgimento della transazione.

Quanto alle società di agenti di calciatori, gli organi giurisdizionali della FIFA competenti in materia, la Commissione per lo Status dei Calciatori e la Commissione Disciplinare, si trovano ad affrontare costantemente casi in cui sono coinvolte tali agenzie, sia come parte attrice che come parte convenuta. L'orientamento della federazione mondiale del calcio è di dichiararsi non competente a giudicare del caso, proprio in applicazione del principio di cui si è detto sopra, secondo cui l'attività di agente può essere svolta solo da una persona fisica e non da una persona giuridica. E solo l'*individuo* agente è meritevole di tutela giuridica, ovvero può essere oggetto di un procedimento, da parte degli organi giurisdizionali della FIFA.

L'unica eccezione a tale giurisprudenza che meriti di essere ricordata è rappresentata da un appello presentato al TAS da parte di un agente che aveva adito la FIFA al fine di ottenere un pronunciamento a proprio favore in merito a commissioni non pagate da parte di un club in forza di un regolare contratto di rappresentanza. La Commissione per lo Status dei Calciatori della FIFA respinse il ricorso in quanto il contratto di rappresentanza tra il club e l'agente venne firmato non già da quest'ultimo come persona fisica a proprio nome, ma per conto di una persona giuridica, che peraltro portava lo stesso nome dell'agente. Nel successivo ricorso in appello il TAS accolse l'istanza dell'agente in quanto, si disse, risultava chiaro che l'agente aveva concluso il contratto di rappresentanza a proprio nome e che la persona dell'agente poteva identificarsi con la persona giuridica.⁵

Al di là dei casi in cui si possa identificare la persona giuridica della società unipersonale dell'agente con l'agente stesso, vale sempre la regola generale di cui sopra.

L'altra colonna portante del regolamento vigente della FIFA sugli agenti di calciatori è senza dubbio il sistema della licenza. Come sancisce l'articolo 3 comma 1 del regolamento in esame, l'attività di agente di calciatori può essere effettuata solo da persone fisiche che abbiano ottenuto la licenza dalle federazioni nazionali competenti.

La licenza viene definita dallo stesso regolamento come una certificazione ufficiale rilasciata dalla competente federazione nazionale che abiliti una persona fisica a svolgere l'attività di agente di calciatori.

Un'eccezione al principio secondo il quale l'attività di agente di calciatori

⁵ TAS, decisione n. 2004/A/795, disponibile sul sito <http://jurisprudence.tas-cas.org/sites/CaseLaw/Shared%20Documents/Forms/By%20Year.aspx> (settembre 2010).

può essere effettuata solo da persone fisiche che abbiano ottenuto la licenza dalle federazioni nazionali competenti e' rappresentata dall'articolo 4 secondo il quale i genitori, fratelli o il coniuge del calciatore possono rappresentarlo nella conclusione o rinnovo di un contratto di lavoro. Tale deroga è emanazione del presupposto alla base del regolamento, ovvero il rapporto personale tra il calciatore ed il suo rappresentante.

Una seconda eccezione, sempre derivante dal medesimo articolo 4, permette ad un avvocato che esercita l'attività professionale, legalmente abilitato in conformità con le norme in vigore nel Paese in cui è domiciliato, di rappresentare un calciatore o una società di calcio nella negoziazione di un contratto di lavoro o di trasferimento. Questa deroga trae invece origine dal fatto che non è lecito prevedere che una parte non possa essere assistita dal proprio rappresentante legale in transazioni che svolgano effetti sulla stessa in maniera così evidente come nella conclusione di un contratto di lavoro.

Il ricorso a tali eccezioni non è stato tuttavia esente da critiche, soprattutto da parte di federazioni come quella inglese. Alla base di tali critiche vi è la considerazione che le deroghe in oggetto sanciscono di fatto l'apertura del *mercato* ad individui che non sono titolari di licenza e dunque, si suppone, privi delle necessarie conoscenze professionali in materia e, più di ogni altra cosa, estranei alla giurisdizione degli organi sportivi competenti.

Nella versione corrente del regolamento agenti nazionale, la *Football Association* inglese richiede infatti la registrazione di tali individui esenti presso la federazione come condizione per poter rappresentare il calciatore o il club in una transazione specifica.

Ora, si impongono alcune precisazioni. La prima, e lo diciamo con l'ultimo comma dell'articolo 4, è che l'attività svolta dai soggetti sopra indicati, familiari o avvocati, non rientra nella giurisdizione della FIFA. La federazione internazionale ha giurisdizione sulle federazioni nazionali ed i loro membri, sui club, sui calciatori, sugli agenti di calciatori e sugli agenti organizzatori di match. Ogni altro individuo od organizzazione al di fuori di quelli indicati sfuggono alla giurisdizione della FIFA, che non può giudicarne l'operato.

Va inoltre precisato che ai sopra citati gruppi di persone esenti dalla licenza, familiari o avvocati, viene semplicemente consentito di agire in rappresentanza del cliente nella singola transazione. Non li si può dunque considerare come agenti di calciatori senza licenza in senso lato, ma come individui la cui attività, assimilabile a quella dell'agente di calciatori nella singola transazione, trova giustificazione nella natura del loro rapporto con il cliente.

Va detto infine che né le regole né le eccezioni analizzate fino a questo punto possono pregiudicare il diritto del calciatore o del club a concludere un contratto di lavoro o un accordo di trasferimento senza l'assistenza di un rappresentante, come sancito tra l'altro dal comma 7 dell'articolo 19.

In tale contesto, si rende necessaria una ulteriore riflessione, circa l'ambito di applicazione del regolamento agenti della FIFA. I commi 2 e 3 del primo articolo

precisano in maniera perentoria che il presente regolamento si applica solo ed esclusivamente all'opera dell'agente di calciatori che, dietro compenso, mette in contatto un giocatore e una società di calcio al fine di concludere o rinnovare un contratto di lavoro o mette in contatto due società di calcio tra loro al fine di concludere un accordo per il trasferimento di un calciatore.

Questo tipo di prestazione viene definito come *attività tipica* dell'agente.

Ogni altra attività, come per esempio la rappresentanza da parte dell'agente di un allenatore di calcio, oppure la negoziazione dei diritti commerciali o d'immagine, seppure per conto di un calciatore, o anche l'attività di *scouting* prestata ad una società di calcio, è esclusa dall'ambito di applicazione del regolamento FIFA.

Ciò non significa che queste ultime attività non siano permesse, ma più semplicemente che non trovano tutela nell'ordinamento giurisdizionale della FIFA.

4. *L'accesso alla professione di agente*

La terza sezione del regolamento agenti della FIFA descrive in dettaglio il sistema di rilascio della licenza al candidato agente di calciatori, e dunque l'accesso stesso alla professione, coerentemente con l'intento della federazione mondiale del calcio di regolamentarne in maniera capillare l'attività.

Come recita l'articolo 8, la prova d'idoneità consiste in un test a scelta multipla ed il candidato supera la prova se raggiunge il punteggio minimo stabilito dalla FIFA. Ogni candidato deve essere esaminato sulle seguenti materie: conoscenza delle regole del gioco del calcio vigenti, con particolare riferimento ai trasferimenti dei calciatori (gli statuti e i regolamenti della FIFA, delle confederazioni e delle federazioni del paese in cui il candidato sostiene la prova d'idoneità); conoscenza del diritto civile, (principi basilari dei diritti della persona), delle obbligazioni e dei contratti. La prova d'esame consiste in venti domande, quindici su regolamenti internazionali e cinque sulle norme nazionali. Ciascuna federazione elabora le domande sulle materie nazionali, mentre la FIFA sceglie le domande su questioni relative al proprio statuto e ai suoi regolamenti e le fornisce alle federazioni nazionali.

Tuttavia, ciò che più importa ai fini della presente trattazione è che, in aggiunta a ed ancor prima di un esame sulla preparazione specifica del candidato, la FIFA richiede uno scrutinio *ex ante* sulla persona dell'aspirante agente di calciatori, quello che in inglese viene definito *fit and proper person test*, i cui contorni vengono così illustrati negli articoli 6 e 7 del regolamento.

Il candidato è tenuto a presentare alla federazione competente una domanda scritta per ottenere la licenza di agente di calciatore. Il richiedente deve essere una persona fisica dalla reputazione impeccabile. Un candidato si considera di impeccabile reputazione se non abbia subito condanne penali per reati finanziari o reati di violenza. Il candidato non può, in nessun caso, rivestire alcuna carica o funzione (sia essa di dirigente, impiegato, ecc.) all'interno della FIFA, di una

confederazione, di una federazione, di una lega, di una società di calcio o di qualsiasi altra organizzazione collegata con tali enti e organizzazioni. La federazione competente deve accertare che una domanda soddisfi relativi requisiti preliminari. Se uno qualsiasi dei requisiti preliminari non è soddisfatto, la domanda deve essere respinta. In tali casi, il richiedente può rivolgersi alla Commissione FIFA dello Status del Calciatore presentando la documentazione che ritiene rilevante a dimostrare il possesso dei requisiti, e chiedendo un riesame della sua domanda.

Con la domanda, il richiedente s'impegna a rispettare le leggi, i regolamenti, le direttive e le decisioni degli organi competenti della FIFA, nonché delle relative confederazioni e federazioni.

I presupposti di carattere personale richiesti per potere presentare la domanda per una licenza devono essere mantenuti durante tutta la carriera di agente di calciatori. Ciò significa che tali requisiti, e la loro valutazione, si richiedono non solo ai fini dell'accesso alla professione, ma devono anche rappresentare il filo conduttore di tutta la carriera dell'agente di calciatori in quanto tale. Infatti, secondo l'articolo 16 del regolamento in oggetto, la federazione provvede a monitorare costantemente se l'agente possieda i requisiti preliminari per il mantenimento di una licenza.

Una volta che la domanda inoltrata in tali forme sia stata accettata e il candidato agente abbia ottenuto il punteggio necessario per passare l'esame, questi si trova di fatto a due passi dal poter svolgere la professione.

Si richiede infatti, in primo luogo, che il candidato sottoscriva, ai sensi dell'articolo 9 e dell'allegato 2 del regolamento agenti FIFA, un'assicurazione di responsabilità professionale a suo nome con una primaria compagnia di assicurazione, preferibilmente del suo Paese. L'assicurazione deve coprire adeguatamente i rischi che potrebbero derivare dall'attività di agente di calciatori e anche gli eventuali danni che possano sorgere dopo la cessazione dell'attività di agente di calciatori, ma che siano stati causati da tale attività. La polizza assicurativa deve essere formulata in modo tale da coprire ogni possibile rischio connesso con l'attività di agente di calciatori.

Come si è visto brevemente sopra, il passaggio all'assicurazione di responsabilità professionale dal rilascio di una garanzia bancaria a favore della FIFA - garanzia bancaria peraltro ancora prevista nel regolamento FIFA, ancorché in via residuale e comunque facente le stesse funzioni della polizza assicurativa - rappresenta uno dei capisaldi della normativa entrata in vigore nel 2001 successivamente all'intervento della Commissione Europea.

L'ultima delle azioni da parte del candidato che abbia passato la prova d'esame è, come enuncia l'articolo 11 del regolamento FIFA, la sottoscrizione del codice di condotta professionale che ne disciplina l'attività, accettando di osservarlo.

Lungi dall'essere una mera formalità, l'atto di accettazione di questo codice deontologico, riportato nell'allegato 1 del regolamento, ha assunto dall'entrata in vigore della normativa vigente una rilevanza anche sul piano disciplinare. Contrariamente a quanto avveniva nei regolamenti precedenti, gli organi

giurisdizionali della FIFA, e la Commissione Disciplinare in particolare, hanno competenza a giudicare le violazioni del codice di condotta professionale da parte degli agenti. E non solo quando tale violazione sia avvenuta in un'operazione a livello internazionale, così come si vedrà qui di seguito.

L'altra, notevole, novità del regolamento del 2008 è costituita dal fatto che la licenza scade cinque anni dopo la data di rilascio, come sancito dall'articolo 17. L'agente di calciatori deve inviare una domanda scritta alla federazione competente con la quale richiede di poter effettuare nuovamente una prova di idoneità prima della data in cui la sua licenza scade. Se l'agente non presenta la domanda scritta per effettuare di nuovo la prova di idoneità entro cinque anni dalla data di rilascio della licenza, questa è automaticamente sospesa.

Non v'è dubbio che la FIFA, con tale provvedimento che impone una costante valutazione sulla preparazione professionale degli agenti, abbia inteso mandare un segnale robusto in merito alla propria politica sugli agenti di calciatori. Almeno finora.

5. *Il mandato; i diritti e gli obblighi degli agenti*

Com'è noto, la prestazione fornita da un agente al proprio assistito è regolata dal contratto, definito come mandato, concluso tra le parti.

Tale contratto di mandato viene disciplinato nella quarta sezione del regolamento FIFA, che ne illustra le caratteristiche ed indica diritti ed obblighi dell'agente di calciatori.

A dispetto dell'approccio decisamente restrittivo adottato dalla FIFA nel regolamento in oggetto, la disciplina del contratto di mandato può dirsi improntata ad una maggiore flessibilità.

Il comma quinto dell'articolo 19 delinea gli *essentialia negotii* del mandato asserendo che questo deve contenere almeno le seguenti informazioni: il nome delle parti, la durata e il compenso dovuto all'agente del calciatore, le condizioni generali di pagamento, la data di scadenza e la firma delle parti.

Ebbene, questo comma può essere considerato il *core* dell'articolo, in quanto – se è vero che senza tali elementi essenziali il contratto di mandato viene considerato nullo – è altrettanto vero che, ai fini della sua validità, un contratto di mandato che presenti tali requisiti non necessita in principio di altre voci e che il contratto così concluso tra le parti non richiede ulteriori adempimenti.

Il mancato deposito del contratto di mandato – in quadruplica copia – presso le federazioni coinvolte, così come richiesto dal medesimo articolo 19, non comporta infatti nullità del contratto stesso, ma fornisce piuttosto evidenza giuridica della sussistenza del rapporto tra rappresentante e rappresentato.

Lo stesso dicasi per l'utilizzo del contratto standard di mandato fornito alle federazioni dalla FIFA e di cui quest'ultima *raccomanda* l'utilizzo ai sensi dell'articolo 21 del regolamento in esame.

Un esempio, in linea con l'orientamento giurisdizionale della FIFA, è fornito

dall'agente che adisca la FIFA al fine di ottenere un pronunciamento a proprio favore in merito all'esistenza di un contratto di mandato con un calciatore compilato su carta semplice e non depositato presso le federazioni coinvolte.

In principio, la FIFA si dichiarerà competente a pronunciarsi a condizione che dal contratto di mandato, completo dei suoi *essentialia*, risulti chiara la volontà delle due parti di concludere tale accordo. Il fatto che tale contratto non sia stato redatto sui moduli forniti dalla FIFA né depositato presso le federazioni competenti non ha alcun impatto sulla sussistenza stessa del contratto.

Qualora tuttavia il calciatore di cui sopra nel corso della causa dovesse presentare alla FIFA un contratto di mandato concluso contestualmente con altro agente e, questa volta, debitamente depositato presso le due federazioni coinvolte, gli organi giurisdizionali della FIFA riconosceranno in principio la validità di quest'ultimo contratto di mandato a scapito di quello non depositato.

Si potrebbe dunque concludere che, in linea con l'orientamento giurisdizionale della FIFA, il deposito del contratto di mandato non ha effetti sull'esistenza dello stesso, quanto piuttosto rende tale contratto opponibile ai terzi.

L'articolo 22 del regolamento agenti afferma che questi hanno il diritto di: contattare ogni calciatore che non è, o non è più, vincolato da un mandato esclusivo con un altro agente; rappresentare gli interessi di ogni calciatore o società di calcio che gli richieda di rappresentarli nella conclusione o rinnovo di contratti; curare gli interessi di qualsiasi calciatore che gli chieda di farlo; curare gli interessi di qualunque società di calcio gli chieda di farlo.

Agli agenti, secondo lo stesso articolo, è vietato contattare calciatori che siano sotto contratto con una società di calcio al fine di convincerlo a risolvere anticipatamente il suo contratto o violare gli obblighi in esso previsti. Salvo prova contraria, in caso di risoluzione contrattuale del contratto senza giusta causa da parte di un calciatore, la responsabilità dell'agente per induzione alla risoluzione è presunta.

Quest'ultima norma riflette in maniera del tutto speculare l'articolo 17 comma 4 del regolamento FIFA sullo status e i trasferimenti dei calciatori, che propone una presunzione di colpevolezza per induzione alla rottura contrattuale in capo alla nuova società del calciatore che abbia risolto il contratto con il club precedente senza giusta causa.

Mentre tra gli altri obblighi in capo agli agenti si cita il generale rispetto degli statuti, dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni degli organi competenti della FIFA, delle confederazioni e delle Federazioni nazionali, nonché delle leggi nazionali e del sopra citato codice deontologico, due sezioni distinte del regolamento vigente, la quinta e la sesta, sono dedicate ai diritti ed obblighi dei calciatori e delle società di calcio.

In particolare, si ricorda che sia i club che i calciatori, fatti salvi il loro sacrosanto diritto di rappresentarsi da soli e le eccezioni di cui all'articolo 4 che sono state analizzate in precedenza, possono avvalersi unicamente dei servizi di un agente in possesso di licenza per essere rappresentati nelle trattative per la

stipula di un contratto di lavoro o di trasferimento.

L'articolo 29, infine, stipula che nessun pagamento, inclusa l'indennità di trasferimento, l'indennità di formazione o il contributo di solidarietà, dovuto in relazione al trasferimento di un calciatore tra società di calcio, può essere versato in tutto o in parte, dal debitore (società di calcio) all'agente, neppure per il saldo di somme ad altro titolo dovute dalla società all'agente nella sua veste di creditore. Tale divieto comprende qualsiasi partecipazione dovuta all'agente relativa a indennità, anche futura, di trasferimento di un calciatore.

Nell'ambito di un trasferimento di un calciatore, aggiunge la norma, agli agenti di calciatori è vietato ricevere qualsiasi compenso diverso da quello previsto ai sensi del presente regolamento. Si ricorda che, secondo l'articolo 20 del regolamento vigente, quanto percepisce l'agente dal calciatore viene calcolato sulla base della retribuzione annua lorda di base del calciatore prevista dal contratto negoziato dall'agente nel suo interesse, compresi eventuali compensi straordinari una-tantum dovuti alla firma del contratto. Lo stesso articolo 20 afferma di seguito che un agente che abbia stipulato un contratto con una società di calcio deve essere remunerato per i suoi servizi con il pagamento di una somma forfettaria concordata in anticipo.

Il divieto per un agente di percepire altre somme al di fuori di quelle appena enunciate può essere ricollegato alla *policy* della FIFA, sancita dall'articolo 18bis del regolamento FIFA sullo status e i trasferimenti dei calciatori nella sua ultima versione, di prevenire l'influenza che possa essere esercitata da parte di terzi sui trasferimenti o i contratti di lavoro conclusi da una società.

6. *La risoluzione delle controversie e le violazioni ai regolamenti FIFA*

Una delle decisioni di maggiore impatto che si ricordi in ambito FIFA concerne la sospensione per sei mesi della licenza dell'agente di calciatori francese *Olivier Jouanneaux*, reo di avere indotto il suo cliente, il calciatore francese *Philippe Mexes* alla rottura contrattuale con il club francese *Auxerre Football Club* per passare al club italiano AS Roma.⁶

La decisione della camera di risoluzione delle dispute in ambito FIFA, che condannò il calciatore ad una sospensione di sei settimane, ed in seguito sia il calciatore che il club italiano, in solido, al pagamento di una somma d'indennizzo in favore del club francese, decretò altresì il passaggio della causa alla commissione per lo status dei calciatori, allora competente per materia, giusto sulla base di quella presunzione di colpevolezza di cui si è trattato nel capitolo precedente.⁷

⁶ Per maggiori informazioni si veda: Fifa, Media Release, 25 September 2006, *Mexes case: FIFA suspends players' agent's licence for six months*, disponibile sul sito www.fifa.com (settembre 2010).

⁷ CAS, lodo del 5 dicembre 2005, TAS 2005/A/902&903, *Philippe Mexes & AS Roma c. S.A.O.S., AJ Auxerre Football e S.A.O.S., AJ Auxerre Football c. Philippe Mexes & AS Roma*, disponibile sul sito www.cas-tas.org (settembre 2010).

Queste decisioni, va ricordato, vennero adottate in conformità del regolamento agenti FIFA del 2001 e del regolamento FIFA sullo status e i trasferimenti dei calciatori dello stesso anno che, in materia di agenti, sia controversie che procedure disciplinari, prevedevano la competenza esclusiva della commissione dello statuto dei calciatori della FIFA.

Il regolamento agenti della FIFA attualmente vigente prevede una normativa più articolata rispetto ai regolamenti precedenti quanto alla giurisdizione ed alla competenza.

Le federazioni, a norma dell'articolo 30 comma 1 del regolamento FIFA, debbono prevedere che qualsiasi controversia interna relativa all'attività degli agenti di calciatori e al relativo regolamento, sia devoluta in ultima istanza ad un collegio arbitrale indipendente, debitamente costituito e imparziale, che tenga conto dello statuto FIFA e delle leggi applicabili nel territorio della federazione.

In caso di controversie internazionali relative all'attività di agente di calciatore, continua il comma successivo, una richiesta di procedura di arbitrato può essere presentata alla commissione per lo statuto dei calciatori della FIFA.

Occorre a questo punto specificare quali siano gli elementi che qualificano una controversia come interna ovvero internazionale.

Di norma, si dice internazionale la controversia in cui le due parti in causa abbiano nazionalità differenti, oppure quando la transazione in oggetto preveda il trasferimento di un calciatore da una federazione ad un'altra. Nel caso di un agente la nazionalità non corrisponde necessariamente alla sua origine geografica, quanto piuttosto alla federazione che ne abbia rilasciato la licenza.

Secondo la regola generale sopra descritta, dunque, una controversia tra un agente ed il suo cliente, entrambi italiani, sulla base di un trasferimento interno alla federazione italiana, viene devoluta al collegio arbitrale indipendente interno alla federazione italiana.

Qualora, tuttavia, una delle due parti sia di nazionalità differente, ovvero si tratti di un trasferimento internazionale, una richiesta di procedura di arbitrato potrà essere presentata alla commissione per lo statuto dei calciatori della FIFA. Quest'ultima regola trova nondimeno un numero sempre crescente di eccezioni nell'applicazione della clausola arbitrale che prevede la devoluzione delle controversie al collegio arbitrale indipendente interno alla federazione sul cui territorio si svolge la transazione che ha dato origine alla controversia, anche se le parti sono di nazionalità differente.

Un esempio può essere fornito dall'agente brasiliano che abbia assistito il proprio connazionale nella conclusione di un contratto di lavoro con un club italiano. Se, come sempre più frequente, il contratto di mandato depositato presso la federazione prevede la devoluzione al collegio arbitrale della federazione italiana di qualsiasi controversia dovesse sorgere da tale contratto di mandato, la richiesta di procedura di arbitrato presentata alla commissione per lo statuto dei calciatori della FIFA verrebbe rigettata per difetto di giurisdizione.

Altre federazioni come quella inglese – e sotto altre forme anche quella

francese e quella belga – richiedono la registrazione dell'agente straniero, il quale accetta di devolvere al collegio arbitrale della federazione inglese qualsiasi controversia dovesse sorgere dal contratto di mandato. Anche in questo caso, la richiesta di procedura di arbitrato presentata alla commissione per lo statuto dei calciatori della FIFA verrebbe rigettata per difetto di giurisdizione.

Se dalla trattazione di una controversia da parte della commissione per lo statuto dei calciatori della FIFA emergono profili disciplinari, la stessa commissione trasmette gli atti alla commissione disciplinare della FIFA con la richiesta di avvio di un procedimento disciplinare, in conformità con il codice di disciplina della FIFA.

Quanto invece alle procedure disciplinari, secondo l'articolo 32 del regolamento FIFA, nelle questioni nazionali le relative federazioni sono competenti per l'applicazione di sanzioni. Tale competenza, tuttavia, non esclude la competenza della commissione disciplinare della FIFA di applicare sanzioni ad un agente di calciatori che sia coinvolto in un trasferimento all'interno di una federazione diversa da quella che ha emesso la sua licenza di agente.

Nelle transazioni internazionali, continua il medesimo articolo, la commissione disciplinare della FIFA è competente per l'applicazione di sanzioni in conformità con il codice disciplinare della FIFA. In caso di incertezza o di controversia sulla competenza, la decisione è rimessa alla commissione disciplinare della FIFA, la quale decide quale sia l'organo competente per l'applicazione di sanzioni.

In linea con il codice disciplinare della FIFA, le sanzioni possono prevedere da una censura o deplorazione alla sanzione pecuniaria di almeno 5000 Franchi Svizzeri, dall'inibizione fino al divieto di svolgere qualsiasi attività legata al calcio. Queste sanzioni possono essere imposte separatamente o in combinazione fra loro.

Tale complesso normativo, ed in particolare l'inserimento della competenza della commissione disciplinare della FIFA e dell'applicazione delle severe sanzioni previste nel codice disciplinare talvolta anche nelle questioni nazionali, sono indici rivelatori dell'intenzione della FIFA di rafforzare il controllo sull'attività degli agenti.

7. *Possibili sviluppi normativi*

Il sistema normativo fin qui descritto e adottato dalla FIFA al fine di vigilare sulla professione degli agenti di calciatori a livello nazionale ed internazionale potrebbe subire presto una forte inversione di tendenza.

Al momento di mandare il presente testo alle stampe, la FIFA lavora ad un progetto di riforma del regolamento agenti che, se approvato, apporterebbe dei cambiamenti radicali alla stessa figura professionale dell'agente.

La fluidità della situazione in merito a questo progetto non consente conclusioni precise, ma si può affermare che tale modifica dovrebbe portare all'abolizione degli albi degli agenti di calciatori.

Il *background* alla base di questa riforma potrebbe originare dalla

considerazione del fatto che solamente il 30% circa dei trasferimenti internazionali vede il coinvolgimento di agenti autorizzati, una cifra decisamente trascurabile se inserita nel capillare contesto normativo ampiamente descritto finora.

Ebbene, la possibilità che la maggior parte dei calciatori coinvolti in un trasferimento internazionale si rappresenti da sé, ovvero ricorra all'aiuto di parenti o avvocati, è piuttosto remota. Ma anche se così fosse, verrebbe fatto di interrogarsi sull'opportunità per la FIFA di regolamentare in maniera tanto sistematica una figura professionale che di fatto incide in così marginale sul proprio *mercato* di competenza.

La seconda ipotesi è che in tutti gli altri trasferimenti internazionali, o nella maggior parte di essi, siano coinvolti agenti di calciatori, ma che si preferisca evitare che ciò emerga, talvolta per non rendere ufficiale il compenso ricevuto. Se si dovesse dare credito a questa ipotesi, si dovrebbe allora osservare che la federazione mondiale di calcio non può consentire che la maggioranza dei trasferimenti internazionali abbiano luogo senza alcuna trasparenza.

Come è noto, dal Primo Ottobre del 2010 i trasferimenti di calciatori a livello internazionale possono essere effettuati solo tramite un sistema informatico, il *Transfer Matching System*,⁸ operato dalle federazioni nazionali e controllato dalla FIFA. Per ogni trasferimento, i club coinvolti sono tenuti ad inserire i diversi dati relativi al trasferimento, compresi i nominativi degli agenti o mediatori, che la FIFA esamina prima di dare il nulla osta. L'obiettivo del sistema è di contrastare il riciclaggio di danaro sporco, evitare i pagamenti in nero, contrastare i trasferimenti abusivi di minorenni ed assicurarsi che ogni cambio di club avvenga nei periodi di trasferimento consentiti.

Il nuovo progetto di riforma sarebbe dunque coerente con la linea adottata dalla FIFA con il *Transfer Matching System*.

Parlare di *deregulation*, tuttavia, sarebbe in parte fuorviante. Se è vero, infatti, che con tale riforma la FIFA intende non più regolare l'accesso alla professione di agente di calciatori abolendone gli albi, è altrettanto vero che l'attenzione normativa del massimo organismo mondiale si concentrerebbe sulle singole transazioni.

Le parti di un trasferimento o di un contratto di lavoro avrebbero dunque libertà assoluta nella scelta della persona fisica - o giuridica - da cui farsi rappresentare, a condizione che tale persona fisica, il mediatore, si registri presso la federazione o le federazioni coinvolte nella transazione.

La nuova normativa si dirigerebbe esclusivamente ai calciatori ed alle società di calcio, stabilendo precise norme relative all'ingaggio dei mediatori, alla loro registrazione presso le federazioni, al contratto di mandato, ai casi di conflitto d'interesse e prevedendo sanzioni nei casi di violazione.

Non è ancora chiaro come la FIFA intenda risolvere le questioni relative a

⁸ Per un commento a tale meccanismo si veda: Il Sole 24 ore, *Il calciomercato si sposta sul web*, articolo del 3 ottobre 2010, disponibile sul sito www.ilsole24ore.com/art/notizie/2010-10-03/calciomercato-sposta-162253.shtml?uid=AYzZNPWC (settembre 2010).

giurisdizione e competenza, ma è lecito supporre un maggiore coinvolgimento delle federazioni nazionali presso cui i mediatori sono registrati per il singolo trasferimento.

Al fine di meglio comprendere gli effetti di una tale riforma per certi versi rivoluzionaria sul *mercato* dei trasferimenti dei calciatori si dovrà attendere il debutto del nuovo regolamento, che, se approvato, potrebbe entrare in vigore entro la fine del 2011.

Si può tuttavia già ipotizzare che un'evoluzione di tale impatto darà adito ad una notevole *selezione naturale* nell'ambito della rappresentanza dei trasferimenti dei calciatori. Selezione che, crediamo, non penalizzerà di certo chi è stato finora titolare di licenza di agente di calciatori ed ha acquisito esperienza e professionalità nel settore.

E questo, ci si augura, a tutto vantaggio del sistema calcio.

IL REGOLAMENTO FIGC PER AGENTI DI CALCIATORI (2010)

di *Enrico Lubrano**

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. L'attuale regolamento FIGC per agenti di calciatori (2010) – 2.1 Regole Generali – 3. Il conseguimento della licenza – 3.1 Lo status di persona fisica del richiedente – 3.2 Il superamento dell'esame di Agente – 3.3 La presentazione di una domanda di iscrizione al Registro degli Agenti di calciatori – 3.4 La stipula di un'assicurazione professionale – 3.5 La sottoscrizione del Codice deontologico – 3.6 Accettazione della giurisdizione degli organi di Giustizia sportiva – 4. Il rilascio della Licenza – 5. Conferimento e cessazione dell'incarico di agente – 5.1 Conferimento dell'incarico di Agente – 5.2 Il compenso spettante all'Agente – 5.3 La cessazione dell'incarico – 6. Diritti ed obblighi delle parti – 6.1 Diritti ed obblighi degli Agenti – 6.2 Diritti ed obblighi dei calciatori – 6.3 Diritti ed obblighi delle Società – 7. Disposizioni transitorie e finali – Conclusioni

1. Introduzione

Il primo Regolamento della FIGC per Agenti di calciatori (d'ora il poi rispettivamente «Regolamento FIGC» ed «Agenti») è stato emanato dal Commissario Straordinario della FIGC in data 22 novembre 2001 ed è entrato in vigore 7 dicembre 2001, in conformità con quanto previsto dal Regolamento della F.I.F.A per Agenti di calciatori (il quale, nella propria premessa, aveva disposto l'obbligo per tutte le Federazioni nazionali di calcio di adottare un proprio Regolamento nazionale per agenti di calciatori conforme alle direttive e ai principi in esso contenuti) e nel rispetto dello Statuto della FIFA, della propria legislazione nazionale e dei trattati internazionali.¹

* Avvocato presso lo Studio Legale Lubrano e Associati; titolare della Cattedra di Diritto dello Sport presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università LUISS Guido Carli.

¹ In precedenza, esisteva in Italia la figura di «Procuratore Sportivo» (ed il relativo «Regolamento FIGC per l'esercizio dell'attività di Procuratore Sportivo»), abilitato a seguito di superamento del relativo esame presso la FIGC (sulle sole normative nazionali italiane), il quale, però, era autorizzato a svolgere l'attività soltanto sul territorio nazionale.

Parallelamente esisteva, presso la FIFA, la figura del c.d. «Agente FIFA», abilitato a seguito di superamento del relativo esame presso la FIFA (sulle normative internazionali), il quale era autorizzato a svolgere l'attività a livello internazionale.

È pertanto evidente che, stanti tali premesse (ovvero obbligo per ogni Federazione nazionale di calcio di emanare un proprio Regolamento per l'attività di agente di calciatore, con un contenuto conforme alle direttive ed ai principi del Regolamento FIFA per agenti), i Regolamenti per agenti successivamente emanati dalle singole Federazioni di calcio di tutto il mondo, e, quindi, anche quello emanato dalla FIGC, sono naturalmente «figli» del Regolamento FIFA in materia, con l'effetto di avere ciascuno: un contenuto «base» esattamente analogo a quello del Regolamento FIFA; un contenuto di carattere «aggiuntivo» o «specificativo» rispetto a quello del Regolamento FIFA

Anche il Regolamento della FIGC per Agenti, nella versione approvata nell'anno 2010 (Comunicato Ufficiale FIGC 8 aprile 2010, oggetto della presente disamina) – così come quelli emanati dalle varie Federazioni nazionali di calcio di tutto il mondo – pertanto, prevede: una disciplina dell'attività di Agente (per buona parte degli aspetti in essa regolati) analoga a quella prevista dal Regolamento della FIFA vigente, ovvero quello approvato nell'anno 2009;² una disciplina dell'attività di Agente (per alcuni aspetti specifici), aggiuntiva o specificativa rispetto a quella del Regolamento della FIFA per Agenti vigente.³

Si tenga presente che – visto che il Regolamento della FIFA per Agenti ha come destinatarie le Federazioni nazionali (e non i soggetti in esse operanti) e che quest'ultime debbono a loro volta emanare dei Regolamenti nazionali per Agenti (che debbono essere conformi soltanto alle direttive ed ai principi previsti nel Regolamento della FIFA e non a tutti gli aspetti specifici disciplinati dagli stessi) – è possibile che fattispecie analoghe siano disciplinate in maniera diversa dal Regolamento della FIFA e dai vari Regolamenti nazionali.

In tal caso, dato che i singoli Regolamenti nazionali per agenti, per entrare in vigore, debbono essere approvati dalla FIFA (come previsto nel preambolo del Regolamento della FIFA per Agenti), deve ritenersi che, una volta che la FIFA abbia approvato un Regolamento nazionale per Agenti, essa ha implicitamente

Il sistema di un'unica figura di Agente di calciatori, abilitato a seguito di superamento del relativo esame presso la relativa Federazione nazionale ed avente ad oggetto, però, sia la normativa internazionale che quella della singola Federazione nazionale, è stato previsto, per la prima volta, con il Regolamento FIFA per Agenti di Calciatori del 2000, il quale ha imposto a tutte le Federazioni nazionali affiliate alla FIFA di «mettersi in linea» con le prescrizioni del Regolamento FIFA per Agenti di calciatori, emanando un Regolamento nazionale per Agenti di calciatori conforme ai principi ed ai criteri direttivi sanciti dal Regolamento FIFA per Agenti di calciatori.

Una delle più importanti innovazioni del Regolamento FIFA del 2000 (e di tutti i Regolamenti per Agenti di calciatori delle varie Federazioni sportive nazionali poi successivamente emanati) è stata di estendere l'attività degli Agenti di calciatori non solo alla assistenza dei calciatori, ma anche alla assistenza delle Società di calcio.

² Si veda, ad esempio, la stessa struttura del Regolamento della FIGC per Agenti, analogamente a quella del Regolamento della FIFA per agenti, è articolata fondamentalmente in cinque parti: regole generali, rilascio della Licenza di Agente, conferimento e cessazione dell'incarico, diritti e doveri delle parti, disposizioni transitorie e finali.

³ Si veda, ad esempio, tutta la procedura regolante la risoluzione consensuale, la revoca e il recesso unilaterale dal rapporto tra l'Agente e il proprio cliente o la disciplina dallo stesso prevista in materia di regolamentazione dell'attività della Commissione Agenti di calciatori ecc.

ritenuto legittima la disciplina del Regolamento nazionale anche nelle parti in cui essa sia differente dalla disciplina del Regolamento della FIFA per Agenti e ne ha ammesso l'applicazione.

Pertanto, in caso di differente regolamentazione di fattispecie analoghe posta dal Regolamento della FIFA per Agenti e da un Regolamento per Agenti emanato da una Federazione nazionale, nell'ambito della singola Federazione nazionale si deve applicare quest'ultimo (anche nella parte in cui esso preveda una disciplina diversa da quella contenuta nel Regolamento della FIFA).⁴

2. L'attuale regolamento FIGC per agenti di calciatori (2010)

Anche il Regolamento FIGC, così come il relativo Regolamento della FIFA, disciplina l'attività degli Agenti di calciatori autorizzati dalla FIGC, ovvero di coloro che, in quanto titolati dell'apposita licenza rilasciata dalla FIGC, si occupano (su incarico di un calciatore oppure di una Società) dei trasferimenti di calciatori tra Società appartenenti alla stessa o anche a diverse Federazioni nazionali (art. 1).

L'attuale Regolamento FIGC è stato emanato in un'ottica di necessario adeguamento della disciplina precedente sia al nuovo Regolamento FIFA per Agenti di calciatori (emanato nel 2007 ed entrato in vigore dal 1 gennaio 2008), sia a quanto indicato dall'Autorità Garante Concorrenza e Mercato con la delibera IC27 (conclusiva di una lunga indagine conoscitiva sia generale sull'intero mondo del calcio, sia specifica sul settore degli Agenti di calciatori, nell'immediato «*post-calciopoli*»).

Il Regolamento FIGC prevede, *in primis*, che presso la FIGC siano istituiti (art. 2) il Registro degli agenti di calciatori (d'ora in poi «Registro») e la Commissione per agenti di calciatori (art. 29). La Commissione è composta da: due componenti nominati dal Presidente della FIGC, di cui uno con funzioni di Presidente e l'altro con funzioni di Vicepresidente della Commissione, tra persone in possesso di chiara esperienza giuridico-sportiva e di notoria indipendenza; un componente nominato dal Presidente della FIGC, su designazione congiunta della Lega Nazionale Professionisti e della Lega Italiana Calcio Professionistico; due componenti nominati dal Presidente della FIGC, su designazione dell'Associazione Italiana Calciatori;⁵ due componenti nominati dal Presidente della FIGC su designazione delle associazioni di categoria degli Agenti.⁶

⁴ Tale aspetto è stato specificamente chiarito dalla stessa FIGC con decisione in data 20 settembre 2002, la quale ha precisato che in caso di differente regolamentazione di uguali fattispecie da parte del Regolamento FIFA per agenti e del Regolamento FIGC per agenti «*in Italia, si conferma che trova applicazione il Regolamento FIGC, il quale recepisce i principi indicati dalla FIFA e regola interamente la materia*».

⁵ L'Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.) è sorta nel 1968: per ogni informazione si veda il sito internet www.assocalciatori.it.

⁶ L'associazione di categoria degli Agenti è costituita dall'Associazione Italiana degli Agenti di Calciatori e di società (AIACS): per ogni informazione su tale associazione si può consultare il relativo sito web www.assoagenticalcio.com.

Quanto al funzionamento, la Commissione Agenti è validamente operante purché costituita da almeno tre membri, di cui uno deve essere il Presidente o il Vicepresidente.

I componenti della Commissione durano in carica quattro anni e, in seno alla dedesima Commissione svolgono le seguenti funzioni: rilascio delle Licenze; tenuta del Registro Agenti di calciatori; esaminano per la prova di idoneità di Agente e cura la pubblicazione del bando per la prova d'esame; istituiscono corsi di formazione e aggiornamento professionale per gli Agenti.

Sulla falsariga del Regolamento FIFA anche il Regolamento della FIGC degli Agenti (oltre a contenere una premessa, contenente la regolamentazione sopra esposta) è strutturato essenzialmente nelle seguenti cinque parti: regole generali; requisiti e modalità di conseguimento della Licenza di Agente; conferimento e cessazione dell'incarico di Agente; diritti ed obblighi degli Agenti, dei calciatori e delle Società; disposizioni transitorie e finali.

2.1 Regole Generali

Gli artt. 3-5 del Regolamento FIGC per agenti contengono le seguenti regole generali. In prima battuta, l'Agente di calciatori⁷ è definito come: una persona

⁷L'inquadramento giuridico della figura di Agente di calciatori è questione molto discussa. L'art. 3 del Regolamento FIGC per l'attività di agente di calciatori definisce l'agente di calciatori come la persona fisica che, avendo ricevuto a titolo oneroso l'incarico da un calciatore o da una società, svolge fondamentalmente un'attività di cura e promozione dei rapporti:

- 1) tra un calciatore ed una società in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva (nel caso di incarico da parte di un calciatore);
- 2) tra due società per la conclusione di un trasferimento o della cessione di contratto di un calciatore (nel caso di incarico da parte di una società).

Secondo quanto previsto dal Regolamento FIGC, l'Agente di calciatori svolge:

- 1) in caso di conferimento dell'incarico da parte di un calciatore (art. 3, comma terzo):
 - a) un'attività di consulenza del calciatore nella fase delle trattative volte alla stipula di un contratto da professionista con una società;
 - b) un'attività di assistenza nell'attività diretta alla definizione del compenso e della durata e di ogni altra pattuizione del contratto di prestazione sportiva;
- 2) in caso di conferimento dell'incarico da parte di una società (art. 3, comma quarto): un'attività di assistenza per favorire il tesseramento o la cessione di contratti di calciatori.

Alla luce di tali definizioni, si prospettano, pertanto, le seguenti osservazioni.

L'attività dell'agente di calciatori non rientra sicuramente nella figura della mediazione di cui agli artt. 1754 e segg. c.c.; infatti:

- a) il mediatore di cui agli artt. 1754 e segg. c.c. è un mero intermediario, che pone semplicemente in contatto due parti in posizione di neutralità, ovvero senza tutelare la posizione dell'una o dell'altra parte, e riceve infatti la «provvigione» da entrambe le parti;
- b) l'agente di calciatori invece svolge tale attività nell'interesse soltanto di una delle parti (calciatore o società) e viene retribuito soltanto dalla parte nel cui interesse svolge l'attività.

L'attività dell'agente deve, invece, essere inquadrata nell'ambito delle «professioni intellettuali» (artt. 2229-2238 c.c.) come una prestazione di opera professionale (art. 2229) svolta nell'ambito di un'attività professionale «protetta», in quanto il conseguimento dell'apposita licenza rilasciata

fisica⁸ in possesso di un'apposita Licenza rilasciatagli dalla FIGC o da altra Federazione nazionale che pone in essere una delle seguenti attività: cura e promuove i rapporti tra un calciatore professionista ed una società di calcio professionistica (fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 in materia di rappresentanza di calciatori minorenni) in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva; cura e promuove i rapporti fra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione di contratto di un calciatore nell'ambito di una Federazione o da una Federazione ad un'altra.

dalla Commissione-agenti di calciatori presso la FIGC a seguito dell'iscrizione al relativo Albo (previo superamento del relativo esame) costituisce condizione necessaria per l'esercizio di tale attività (a parte le deroghe previste – per il genitore, il coniuge o il fratello del calciatore e per gli avvocati – dall'art. 1 del Regolamento FIFA e dall'art. 5 del Regolamento FIGC per agenti).

Più in particolare l'attività dell'agente di calciatori deve essere inquadrata come un'attività di prestazione di opera intellettuale (art. 2230), come è riconoscibile:

- a) dal carattere intellettuale e tecnico della relativa prestazione (in quanto lo svolgimento dell'attività di agente di calciatori presuppone la conoscenza delle normative federali e dei relativi aspetti tecnici da esse previsti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni di contratto dei calciatori);
- b) dalla discrezionalità e dall'autonomia dell'agente dal proprio assistito nella scelta dei mezzi e dei modi più opportuni per lo svolgimento della propria attività;
- c) dal fatto di svolgere un'attività avente ad oggetto una prestazione personale, in quanto, pur potendo egli avvalersi di collaboratori svolgendo la propria attività imprenditorialmente, l'art. 13 del Regolamento F.I.F.A e l'art. 4 del Regolamento FIGC per agenti chiariscono che tali collaboratori non possono assumere alcuna rilevanza esterna (ad esempio essi non possono apporre la propria firma sul contratto tra il calciatore e la società);
- d) dal fatto di svolgere un'attività avente ad oggetto una prestazione infungibile, in quanto il conferimento della procura da un calciatore o da una società ad un certo agente è sicuramente un atto «intuitus personae»: ciò comporta che lo stesso non può farsi sostituire da altro agente nell'esecuzione della propria attività;
- e) dal fatto che l'oggetto dell'attività dell'agente di calciatori è costituito da un'obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto l'agente deve garantire al proprio assistito il proprio massimo impegno per conseguire un determinato risultato (stipula del contratto con una o un'altra società con una retribuzione per il calciatore più alta possibile) (c.d. «obbligazione di mezzi»), ma non è obbligato a garantire al proprio assistito l'effettiva stipula di un determinato contratto con una determinata società e ad una precisa retribuzione (c.d. «obbligazione di risultato»): da ciò deriva, pertanto, che l'agente, non dovendo garantire il risultato al proprio cliente, deve ritenersi responsabile nei confronti del proprio assistito solo per eventuale negligenza nell'espletamento del proprio mandato, oppure per colpa grave o dolo;
- f) dal fatto che l'agente svolge un'attività professionale «protetta», ovvero un'attività il cui esercizio è limitato (a parte le deroghe sopraindicate previste dai Regolamenti FIFA e FIGC) solo a coloro che siano iscritti al relativo Albo: la categoria degli agenti di calciatori costituisce pertanto una «categoria protetta», con conseguente impossibilità per chi non è iscritto all'Albo (sempre salvo le deroghe previste dal Regolamento) di esercitare la relativa attività.

⁸ L'Agente di calciatori viene definito dal Regolamento come soggetto non tesserato («libero professionista senza alcun vincolo associativo nei confronti della FIGC», art. 1, terzo comma), ma comunque sottoposto all'osservanza di tutte le normative federali internazionali e nazionali, salva restituzione della relativa Licenza (art. 1, quarto comma).

Tali attività sono svolte sulla base di un incarico a titolo oneroso⁹ stipulato: (i) con un calciatore, al fine di curarne gli interessi, prestando opera di consulenza nello svolgimento delle trattative dirette alla stipula di un contratto e di assistenza nell'attività diretta alla determinazione del contenuto (ingaggio annuo, durata ed ogni altra pattuizione) del contratto e di assistenza durante tutta la durata del contratto curando anche le trattative per il rinnovo dello stesso; o (ii) con una Società per favorire il tesseramento, la conclusione o la cessione di contratti dei calciatori.

L'Agente, ai sensi del medesimo Regolamento, svolge (o meglio, deve svolgere) la propria attività con trasparenza ed indipendenza, secondo le modalità e i principi indicati nel presente Regolamento.

In tale contesto, sussiste un divieto per calciatori e società di avvalersi, durante le negoziazioni, di una persona che non sia Agente di calciatori come sopra definito, salvo le deroghe espressamente previste dall'art. 5 del Regolamento in questione a favore: dei parenti stretti del calciatore (genitore, fratello, coniuge);¹⁰ di un Avvocato iscritto nel relativo Albo professionale forense, in conformità alla normativa statale e sportiva vigente.¹¹

⁹ Gli unici casi nei quali all'agente non spetta alcun compenso sono:

- a) nel caso di assistenza ad un calciatore minorenni ma che abbia già compiuto 15 anni;
- b) nel caso in cui l'agente assista un calciatore nella stipula di un contratto di ingaggio che prevede una retribuzione per il calciatore pari al «minimo federale».

¹⁰ La deroga in questione deve, in realtà, presumersi come operativa non soltanto nei confronti del «fratello» del calciatore (come espressamente indicato dall'art. 5, comma secondo, del Regolamento FIGC per Agenti) ma, implicitamente, anche nei confronti della «sorella» del calciatore, in quanto nel preambolo del Regolamento FIFA per agenti viene espressamente specificato che «*I termini riferiti a persone fisiche sono applicabili a entrambi i sessi*»; una tale soluzione sembra ritenersi l'unica possibile in quanto essa sarebbe conforme al principio di non discriminazione di cui all'art. 3 della Costituzione e del correlativo principio di pari opportunità fra uomini e donne: in realtà, a prescindere da ogni interpretazione analogica o sistematica, l'unico organo deputato a chiarire l'esatta portata della deroga in questione e dell'eventuale estendibilità della stessa anche alla sorella del calciatore è senz'altro la Commissione Agenti presso la FIGC.

¹¹ Questione ancora in discussione è quella relativa alla posizione dell'Avvocato nel settore dell'esercizio dell'attività di Agente di calciatori.

In particolare, si è dubitato, in passato, del fatto che l'Avvocato potesse esercitare tale attività iscrivendosi all'Albo Agenti di calciatori (previo, ovviamente, il superamento del relativo esame): in tal senso, il CNF ha espressamente escluso, con parere in data 5 ottobre 2005, che gli Avvocati potessero iscriversi all'Albo Agenti, in ragione del divieto di iscrizione a più Albi professionali e del divieto per l'Avvocato di fare attività di intermediazione (su tale vicenda, si veda in dottrina M. GRASSANI, Avvocato ed Agente: incompatibile la contemporanea iscrizione, in Riv. Dir. Econ. Sport, 2005, Vol. I, fasc. 3).

Tale posizione del CNF sembra, ad oggi, doversi ragionevolmente considerare come superata, da una parte, dal fatto che l'Albo-Agenti è stato soppresso e sostituito con un semplice Registro-Agenti e, dall'altra parte, alla luce di una corretta configurazione della figura dell'Agente non come intermediario tra due parti, ma come assistente di una delle parti nell'ambito di una trattativa volta alla stipulazione di un contratto di lavoro.

Deve, pertanto, ritenersi che l'Avvocato, ove ritenga, possa effettivamente conseguire la Licenza di Agente di calciatori (secondo le modalità prescritte dal Regolamento FIGC), del resto mai negata dalla Commissione Agenti a tutti gli Avvocati che la abbiano conseguita, ed effettuare la relativa attività.

Ai sensi del regolamento, infine, il calciatore ha la facoltà (e non obbligo) di concludere un contratto di prestazione sportiva avvalendosi dell'assistenza di un Agente (art. 5).

La dettagliata normativa prevista dal Regolamento in questione costituisce, in sostanza, applicazione delle regole generali sopra esposte.

3. *Il conseguimento della licenza*

Ai fini dell'ottenimento della licenza necessaria per svolgere l'attività di Agente, sono necessari i seguenti requisiti: status di persona fisica; superamento dell'esame di Agente; iscrizione al Registro degli Agenti autorizzati dalla FIGC; stipula di assicurazione professionale; sottoscrizione del Codice di condotta professionale; sottoscrizione di una dichiarazione di accettazione degli obblighi derivanti dal Regolamento.

Di seguito, saranno analizzati brevemente tali requisiti.

3.1 *Lo status di persona fisica del richiedente*

Per quanto riguarda il primo requisito sopra indicato, ovvero quello di essere persona fisica, si osserva che tale aspetto è espressamente indicato dal Regolamento in questione, il quale – oltre ad imporre all'Agente che ha ricevuto uno o più incarichi di rappresentare e tutelare gli interessi dei propri assistiti, che possono essere solo Società o calciatori¹² – consente, comunque, all'Agente di costituire una società (i cui elementi essenziali, atto costitutivo, statuto ecc., devono essere comunicati alla Commissione Agenti) per lo svolgimento in forma imprenditoriale della propria attività, a condizione che: ciò sia espressamente consentito dal calciatore; l'attività dei dipendenti sia limitata a mere funzioni amministrative; la società abbia come oggetto sociale esclusivo lo svolgimento di attività di Agente di calciatori ed eventuali attività connesse e strumentali; il numero degli Agenti-soci non sia superiore a cinque; la maggioranza assoluta del capitale sociale sia posseduta direttamente dagli Agenti-soci; nessuno dei soci versi in una delle situazioni di incompatibilità elencate dalla norma; nessuno dei soci sia una persona giuridica; i soci non Agenti siano in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 6 per il rilascio della licenza (con l'eccezione del superamento della prova di idoneità); la rappresentanza legale della società sia attribuita ad un Agente socio.

Vista, però, la deroga prevista dal Regolamento in favore dell'Avvocato (che può esercitare la relativa attività anche senza Licenza), deve senz'altro ammettersi che gli Avvocati – almeno secondo la normativa federale – possano esercitare tale attività: in tale caso, si ritiene comunque opportuno per l'Avvocato, quantomeno a fini cautelativi, esercitare tale attività, rispettando, da una parte, le prescrizioni deontologiche dell'ordinamento forense e, dall'altra parte, anche le prescrizioni previste per gli Agenti dal Regolamento FIGC per Agenti di calciatori.

¹² Il Regolamento FIGC per Agenti non prevede la facoltà per gli Agenti di calciatori di assistere anche altre figure tecnico-professionali nel mondo del calcio, quali, ad esempio, gli allenatori.

3.2 Il superamento dell'esame di Agente

Il secondo requisito è costituito dal superamento dell'esame di Agente di calciatori (artt. 6-7) (c.d. «prova di idoneità per il rilascio della licenza»).

Preliminarmente, però, al fine di superare l'esame in questione, l'aspirante Agente deve: inviare alla Commissione-Agenti un'apposita domanda; ottenere l'accoglimento di tale domanda da parte della Commissione; partecipare all'esame in questione ed essere dichiarato «idoneo».

La domanda per sostenere l'esame deve essere presentata nel seguente modo: richiesta scritta in conformità con le modalità previste dal relativo bando di esame; deve essere inviata alla Commissione Agenti; deve indicare i requisiti previsti dall'art. 6 del Regolamento (lett. a-f) e l'assenza delle incompatibilità indicate dall'art. 11 del Regolamento.¹³

La domanda viene vagliata dalla Commissione (art. 6). Se essa è accolta, l'interessato può sostenere l'esame (per il quale sarà convocato dalla Commissione); se essa non è accolta, tale domanda può, su richiesta dell'interessato, essere vagliata dalla Commissione per lo Status del calciatore presso la FIFA.

In tale ultimo caso, se la FIFA l'accoglie, l'interessato potrà sostenere l'esame; in caso contrario, l'interessato non può fare l'esame e può ripresentare la domanda soltanto nel momento in cui abbia i requisiti prescritti.

La procedura d'esame è stabilita dal relativo bando nel rispetto dei principi e disposizioni della FIFA (art. 7); in particolare, l'esame consta di venti domande a risposta multipla sulle normative internazionali emanate dalla FIFA (quindici domande) e sulle normative nazionali emanate dalla FIGC (cinque domande).¹⁴

¹³ Per completezza, si riporta il dato testuale dell'art. 11 del Regolamento in questione.

«1. L'esercizio dell'attività di agente è incompatibile:

- a) con qualsiasi incarico rilevante per l'ordinamento sportivo nell'ambito della FIFA, di una Confederazione, della FIGC ovvero di una società, associazione od organizzazione alle stesse affiliata o collegata;
- b) con il possesso di partecipazioni, anche indirette, di una società calcistica italiana o estera, ovvero con il mantenimento di cariche sociali, incarichi dirigenziali, responsabilità tecnico-sportive, rapporti di lavoro autonomo o subordinato con una società calcistica italiana o estera, ovvero con ogni altra situazione o rapporto, anche di fatto, che comporti un'influenza rilevante su di essa.

2. Le relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con soggetti che si trovino in una delle situazioni soggettive di cui al comma 1, rilevano ai fini dell'esercizio dell'attività secondo i principi di lealtà, correttezza e probità previsti dal successivo art. 19, ai fini dell'applicabilità delle sanzioni di cui all'art. 25.

3. L'incompatibilità perdura per un anno dalla data della cessazione dell'attività di ciascuno dei rapporti di cui al comma 1. Nel caso di calciatori, l'incompatibilità cessa al termine della stagione sportiva nella quale gli stessi hanno concluso l'attività agonistica».

¹⁴ Nel Regolamento FIGC per Agenti di calciatori non è previsto alcun regime di preclusione a rifare l'esame alla sessione d'esame successiva per coloro che siano stati bocciati due o più volte (sistema di preclusione espressamente previsto dal Regolamento FIFA): con decisione 20 settembre 2002, la FIGC ha chiarito che il sistema di preclusioni previsto dal Regolamento FIFA, non essendo stato nuovamente specificato nel Regolamento FIGC, non deve ritenersi applicabile anche in Italia, con

3.3 *La presentazione di una domanda di iscrizione al Registro degli Agenti di calciatori*

Il terzo requisito per il conseguimento della Licenza di agente è costituito dalla presentazione alla Commissione-Agenti della domanda di iscrizione al Registro degli Agenti autorizzati dalla FIGC (art. 8 lett. a), con contestuale versamento della relativa tassa di iscrizione al Registro (nella misura stabilita dalla Commissione) (art. 8 lett. c). Oltre alla tassa di iscrizione, l'Agente deve poi annualmente versare l'importo di iscrizione al Registro.

Tale iscrizione deve essere perfezionata entro sei mesi dal superamento della prova di esame. Decorso tale termine senza avere perfezionato l'iscrizione, l'aspirante Agente decade dall'idoneità all'esercizio della professione conseguita a seguito del superamento dell'esame con conseguente obbligo di ripetizione dell'esame stesso.¹⁵

3.4 *La stipula di un'assicurazione professionale*

Il quarto requisito per il conseguimento della licenza di Agente è costituito dalla stipula, entro sei mesi dalla data in cui è stato superato l'esame, di un'assicurazione professionale (cfr. Allegato B al Regolamento in questione) rilasciata da compagnia di primaria importanza possibilmente nazionale (art. 8 lett. b).

Per le Associazioni di calciatori ufficialmente riconosciute dalla FIGC è prevista (art. 9) la possibilità di coprire con un'unica polizza assicurativa (con un massimale pari a quello di cinque licenze) l'attività di cinque Agenti, iscritti al Registro, che siano «membri effettivi» delle stesse da almeno 5 anni.

3.5 *La sottoscrizione del Codice deontologico*

Quinto requisito per il conseguimento della Licenza di Agente è costituito dalla sottoscrizione, da parte dell'Agente, entro sei mesi dalla data in cui è stato superato l'esame, del Codice di condotta professionale (art. 8 lett. d), contenuto, come allegato A, nel Regolamento in questione.

In tale modo, l'Agente si impegna a rispettare i principi basilari in esso descritti, ovvero, tra gli altri: obbligo di agire con professionalità, obbligo di verità, chiarezza, obiettività e legalità nei rapporti con il proprio cliente e con altri soggetti con i quali egli opera; obbligo di correttezza nei confronti dei suoi colleghi; obbligo di tenere la contabilità; divieto di adire gli organi della Giustizia Ordinaria; in aggiunta a quanto sopraindicato (già previsto dal Codice di condotta professionale allegato

l'effetto che «allo stato, la prova di esame può essere sostenuta dai candidati risultati non idonei in prove precedenti senza limitazioni numeriche».

¹⁵ La disciplina dell'attuale Regolamento FIGC non prevede più – come era invece previsto nella vigente disciplina (Regolamento FIGC precedente) – la sospensione di tale termine di sei mesi nel caso di sussistenza di una situazione di incompatibilità.

al Regolamento FIFA), il Codice di condotta allegato al Regolamento FIGC prevede anche l'obbligo di evitare qualsiasi situazione in cui possa determinarsi conflitto di interessi (anche evitando di agire contemporaneamente per più giocatori di una medesima squadra).

La violazione di tali principi può comportare l'irrogazione, a carico dell'Agente, delle sanzioni previste dall'art. 25 del Regolamento (che saranno analizzate nel relativo paragrafo).

3.6 Accettazione della giurisdizione degli organi di Giustizia sportiva

Sesto requisito per il conseguimento della licenza di Agente è costituito dalla sottoscrizione di una dichiarazione di accettazione degli obblighi derivanti dal Regolamento ed, in particolare, una dichiarazione di espressa accettazione: della potestà disciplinare degli organi della FIGC; della clausola compromissoria per la cognizione arbitrale delle controversie (art. 8).

In particolare, l'art. 24 del Regolamento prevede la competenza esclusiva del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il CONI (TNAS) per tutte le controversie nascenti dal contratto di incarico stipulato fra l'Agente ed il proprio cliente (calciatore o Società), salvo che si tratti di controversie internazionali, per le quali è possibile adire la Commissione per lo Status dei calciatori della FIFA.

4. Il rilascio della Licenza

Una volta conseguiti tutti i requisiti sopra indicati, è possibile ottenere la Licenza che qualifica l'Agente come «*Agente di calciatore autorizzato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio*».

La Licenza, rilasciata dalla FIGC (a seguito di un esame vertente sia sulle normative internazionali, sia sulle normative nazionali), abilita l'Agente a svolgere la sua attività a livello internazionale; essa è strettamente personale e non è cedibile (art. 10).

Ai fini del mantenimento della Licenza, l'Agente è tenuto a frequentare, ogni cinque anni, Corsi di aggiornamento organizzati dalla Commissione Agenti (art. 14).¹⁶

L'idoneità dell'Agente all'esercizio della propria attività viene meno nei

¹⁶ Questione «cruciale» che il nuovo Regolamento FIGC per Agenti si è trovato ad affrontare è quella relativa alla applicazione della previsione imposta dal Regolamento FIFA per Agenti (art. 17), in base alla quale tutte le Licenze per Agenti avrebbero avuto una durata limitata di cinque anni dal rilascio delle stesse, con la conseguenza che, decorso tale periodo, l'interessato avrebbe dovuto nuovamente sostenere l'esame per ottenere nuovamente la Licenza di Agente.

Il passaggio, sancito dal Regolamento FIFA, da un sistema in cui la licenza per Agente di calciatori aveva durata illimitata (come previsto nel Regolamento FIFA per agenti del 2000) ad un sistema in cui la licenza per Agente ha una durata limitata (cinque anni dal superamento) ha costituito una delle innovazioni più rilevanti dello stesso nuovo Regolamento FIFA, con la conseguenza che si è posto il problema di come attuare tale disposizione a livello nazionale.

casi di decadenza o di revoca della Licenza; in particolare, la decadenza (art. 12) si verifica nei casi in cui: l'Agente non possieda più i requisiti fissati dagli artt. 6 e 8; l'Agente cessi la propria attività (nel qual caso lo stesso è tenuto a restituire la sua Licenza alla Commissione Agenti, pena la cancellazione della Licenza e la pubblicazione di tale decisione) (art. 15); all'Agente venga comminata una delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 26 per i casi di violazione dei propri doveri, abuso dei propri poteri, violazione della normativa federale ecc.

La revoca (art. 13) si verifica in tutti i casi in cui venga meno uno dei requisiti preliminari previsti per il rilascio della Licenza e l'Agente non provveda a sanare la situazione entro 120 giorni; spetta alla Commissione-Agenti monitorare costantemente sul possesso dei requisiti richiesti da parte di tutti gli Agenti iscritti nel relativo Registro.

5. Conferimento e cessazione dell'incarico di agente

Gli artt. 16-18 del Regolamento disciplinano rispettivamente: il conferimento dell'incarico all'Agente da parte del proprio cliente (calciatore o Società); il compenso dovuto all'Agente per lo svolgimento della propria attività; la cessazione dell'incarico per risoluzione consensuale del rapporto tra Agente e cliente, per

La legittimità di tale disposizione del nuovo Regolamento FIFA (che impone la decadenza della licenza di Agente dopo cinque anni, con obbligo di ripetere l'esame ogni cinque anni) risulta essere fortemente discutibile: la stessa FIFA – pur indicando tale disposizione come direttamente ed immediatamente vincolante anche a livello nazionale (Circolare FIFA 19 dicembre 2007, n. 1125) - ad un successivo esame della questione, ha espressamente ammesso che «*sono emersi alcuni dubbi in merito all'interpretazione dell'art. 17 ("riesame") del Regolamento e in particolare in merito all'impatto che l'obbligo di sostenere nuovamente l'esame ogni cinque anni avrà sugli agenti che già possedevano una licenza prima dell'entrata in vigore del Regolamento*» (Circolare FIFA 27 agosto 2008, n. 1160); con tale ultimo atto, la FIFA ha ribadito la validità di tale principio (obbligo di riesame dopo cinque anni dal rilascio della licenza), escludendone soltanto la portata retroattiva. Alla luce della palese illegittimità di tale normativa FIFA (si pensi a quali «stravolgimenti» di mercato ed a quali alterazioni della concorrenza possa portare un sistema che imponga, anche ad agenti che esercitino tale attività da un tempo e con risultati notevoli, di ripetere l'esame ogni cinque anni, con il rischio di perdere tutto il proprio «pacchetto-calciatori» in caso di mancato superamento dello stesso), corretta ed estremamente condivisibile è stata la soluzione adottata dalla FIGC nel Regolamento nazionale per Agenti 2010 nel senso di prevedere la possibilità di mantenere la Licenza con la partecipazione a Corsi di aggiornamento organizzati dalla stessa Commissione Agenti, sistema «sano» sotto il profilo della legittimità (in quanto non determina irragionevoli alterazioni di mercato e di concorrenza) e che è comunque in linea con la ratio del Regolamento FIFA per Agenti (favorire l'aggiornamento professionale), come indicato nella stessa Circolare n. 1125 («*queste misure sono tese a garantire che gli agenti dei calciatori in possesso di licenza si tengano aggiornati con i potenziali cambiamenti apportati ai regolamenti internazionali e nazionali che abbiano un'attinenza con l'attività di agente da essi svolta*»).

E' chiaro, infatti, che – per quanto possa essere meritevole il fine di perseguire l'aggiornamento professionale degli Agenti di calciatori (in linea con una «filosofia» che sta permeando tutto il sistema delle libere professioni) – tale fine deve essere comunque perseguito mediante misure idonee ed adeguate, ma sempre nei limiti del rispetto di interessi ulteriori, quali quello del diritto al lavoro (ed alla «qualità» del lavoro conquistata sul «campo» con anni di professione e con la conquista di un proprio «pacchetto-clienti») e della tutela della concorrenza.

revoca dell'incarico da parte del cliente (calciatore o Società) o per recesso di una delle parti dal rapporto.

Di seguito saranno analizzati tali singoli aspetti.

5.1 Conferimento dell'incarico di Agente

L'art 16 regola le modalità di conferimento dell'incarico all'Agente da parte del calciatore o da parte della Società. Tale incarico ha le seguenti caratteristiche.

L'incarico deve essere conferito esclusivamente in base ad un «*contratto di incarico*»,¹⁷ che sia redatto in forma scritta e, a pena di inefficacia, sul modulo predisposto dalla Commissione conformemente al modello FIFA. Detto contratto deve contenere, a pena di nullità, il nome delle parti, la durata e il compenso dovuto all'Agente dal cliente, le condizioni generali di pagamento, la data di scadenza e la sottoscrizione delle parti (Agente e calciatore – con il permesso del suo tutore se il calciatore è minorenne¹⁸ – oppure Agente e Società); l'incarico assume efficacia dalla data della sua sottoscrizione.

Una volta sottoscritto, esso dovrà essere depositato o inviato, entro venti giorni dalla sottoscrizione, a pena di inefficacia, presso la Segreteria della Commissione. Lo stesso contratto è redatto in quadruplica copia: una per l'Agente, una per il cliente (Società o calciatore) e due copie da inviarsi a cura dell'Agente presso la Commissione Agenti (oppure, nel caso di cliente appartenente a Federazione straniera, una alla Commissione Agenti ed una alla Federazione del cliente) per essere registrato nell'apposito Registro tenuto dalla Commissione.

¹⁷ Le caratteristiche del contratto di incarico (forma scritta, redazione sui modelli standard, sottoscrizione delle parti e deposito presso la Federazione) sono le stesse caratteristiche del contratto di prestazione sportiva (art. 4 della legge n. 91/1981, ovvero del contratto di ingaggio che viene stipulato fra calciatore e Società eventualmente assistiti da Agenti): tale identità di forme e procedure tra il contratto di incarico (tra calciatore o Società ed Agente) ed il contratto d'ingaggio (tra calciatore e Società) è perfettamente in linea con l'art. 1392 c.c., il quale prevede che la procura deve essere conferita con la stessa forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere.

¹⁸ L'Agente può assistere, infatti, anche un calciatore minorenne (art. 23) nel rispetto delle prescrizioni sotto indicate.

- a) il calciatore che abbia compiuto 16 anni (età minima per la sottoscrizione di contratto da professionista) può farsi assistere da un Agente, in funzione della stipula del primo contratto da professionista (in tal caso il primo contratto da professionista deve essere stipulato entro 120 giorni, a pena di decadenza dell'agente dall'incarico nel caso di mancata stipula di tale contratto nel termine indicato: in tal caso, all'agente decaduto non spetta neanche alcun compenso);
- b) l'incarico ad un Agente può essere conferito solo dal momento in cui il minore può tesserarsi con una società come professionista, secondo le regole stabilite dalla FIGC, e deve essere redatto esclusivamente, a pena di nullità, sui moduli annualmente predisposti dalla Commissione Agenti, d'intesa con il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, con firma autenticata; l'incarico deve essere gratuito e deve essere depositato, o inviato a mezzo raccomandata A.R., a pena di inefficacia, presso la segreteria della Commissione Agenti, entro venti giorni dalla sua sottoscrizione. Copia di tale incarico viene, quindi, trasmessa al Presidente del Settore Giovanile Scolastico e, in assenza di sue osservazioni da comunicarsi alla Commissione Agenti di calciatori entro 15 giorni dal ricevimento, lo stesso acquista piena efficacia.

L'incarico in questione ha durata di due anni, rinnovabili solo espressamente e può essere conferito anche a titolo non esclusivo, purché sia indicato nel mandato.¹⁹

5.2 Il compenso spettante all'Agente

L'art. 17 disciplina il compenso dovuto all'Agente per lo svolgimento dell'incarico. Il compenso (per il quale l'Agente deve emettere idonea documentazione fiscale) può essere pagato soltanto dal cliente dell'Agente.²⁰

In caso di incarico da Società ad Agente, le parti debbono necessariamente prevedere come compenso per lo stesso una somma forfetaria stabilita al momento di attribuzione dell'incarico (a pena di inefficacia del contratto di incarico stesso).²¹

In caso di incarico da calciatore ad Agente, le parti possono convenire liberamente (decidendolo al momento della stipula del contratto) che il pagamento dell'Agente sia fatto alternativamente: con una somma forfetaria, da pagarsi al momento della stipula del contratto di ingaggio del calciatore con la Società; con una somma calcolata in percentuale sul reddito annuo lordo (premi e *benefit* esclusi) previsto per il calciatore nel suo contratto di ingaggio, da pagarsi entro il termine dell'annualità contrattuale (il diritto al compenso e le relative azioni si prescrivono, invece, al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui matura il compenso).

In via ordinaria tale percentuale ammonta a quanto espressamente indicato nel contratto di incarico; in caso di mancata definizione del quantum della stessa, tale percentuale è automaticamente individuata nella misura del 3% dello stipendio annuo lordo del calciatore; nel caso in cui sia stato previsto il pagamento dell'Agente in percentuale sul reddito del calciatore ed il contratto di ingaggio – stipulato dal calciatore, con l'assistenza dell'agente, con una determinata società – abbia durata più lunga (ad esempio triennale) del contratto di incarico stipulato dal calciatore con l'agente (biennale), l'Agente ha diritto alla propria percentuale anche dopo la scadenza del contratto di incarico e fino alla scadenza del contratto di ingaggio del calciatore.²²

¹⁹ Tale profilo – possibilità di incarico non in esclusiva – costituisce una delle novità più rilevanti del nuovo Regolamento FIGC per Agenti rispetto alla precedente disciplina, che, invece, prevedeva la possibilità di rilasciare un mandato soltanto in esclusiva.

²⁰ Il Regolamento in questione – al fine di porre fine ad una prassi consolidata, nella quale gli emolumenti degli Agenti dei calciatori venivano pagati dalle Società, che poi stipulavano il contratto di prestazione sportiva con un determinato calciatore, anziché dai calciatori clienti degli Agenti – ha specificamente prescritto l'obbligo che il compenso sia pagato all'Agente esclusivamente dal proprio cliente (art. 16); è comunque fatta salva la facoltà del calciatore di autorizzare la Società a pagare il proprio Agente per conto dello stesso calciatore.

²¹ Con riferimento alle problematiche relative all'attività di Agente di calciatori nei rapporti con le Società, si veda in dottrina: R. FAVELLA, *I rapporti tra Agenti di calciatori e società sportive: lo spunto offerto dalla vicenda Udinese-Citerszpiller*, in *Riv. Dir. Econ. Sport*, n. 3, 2009.

²² Da notarsi che, nell'ipotesi sopra esposta nel testo (contratto di ingaggio di durata più lunga del contratto di incarico), il Regolamento FIGC prevede, come del resto il Regolamento FIFA, che la

L'Agente non ha invece diritto ad alcun compenso: nel caso in cui il calciatore dallo stesso assistito stipuli un contratto che preveda uno stipendio pari al minimo inderogabilmente previsto per la categoria (c.d. «minimo federale»); nel caso in cui la Società di appartenenza del calciatore retroceda da una Serie professionistica ad una serie dilettantistica: in questo caso, l'Agente decade automaticamente dal proprio incarico e nessun compenso spetta allo stesso per le annualità contrattuali successive alla retrocessione; nel caso di risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione del calciatore, che non sia dovuta a dolo o colpa grave dello stesso: in tal caso all'Agente è dovuto soltanto il compenso per il periodo di vigenza del contratto.

Nell'ambito di un trasferimento di un calciatore, agli Agenti è vietato ricevere qualsiasi compenso diverso da quelli visti sopra.

È prevista una prescrizione breve per i compensi degli Agenti (al termine della stagione agonistica successiva a quella della loro maturazione).

5.3 *La cessazione dell'incarico*

L'art. 18 del Regolamento regola gli aspetti relativi: alla risoluzione consensuale del rapporto tra Agente e cliente; alla revoca dell'incarico da parte del cliente (calciatore o Società); al recesso di una delle parti dal rapporto.

Le parti (Agente e calciatore oppure Agente e Società) possono innanzi tutto risolvere consensualmente il contratto di incarico, in qualunque momento, contestualmente regolando tutti i rapporti, nel modo che segue (sostanzialmente analogo al modo previsto per la stipula del contratto di ingaggio): mediante apposito accordo scritto, sottoscritto da entrambe le parti e depositato o inviato per lettera raccomandata A.R., entro il termine di venti giorni, presso la Segreteria della Commissione Agenti.

In secondo luogo, il cliente dell'Agente (calciatore o Società) può in qualsiasi momento revocare l'incarico. In tale caso: ove la revoca sia dovuta a giusta causa,²³ nulla è dovuto alla controparte; ove qualora, invece, la revoca non sia dovuta a giusta causa, è dovuto il pagamento del relativo risarcimento dei danni alla controparte (pari alla penale eventualmente prevista nel relativo contratto).

La revoca dell'incarico può essere disposta nel modo che segue: con un preavviso di trenta giorni da comunicarsi all'agente con lettera raccomandata A.R.;

percentuale all'agente è dovuta fino alla scadenza del contratto di ingaggio stipulato dal calciatore con una società con l'assistenza del proprio agente; il Regolamento FIGC non prevede però, come invece è previsto dal Regolamento FIFA, che il diritto dell'agente alla percentuale, anche dopo la scadenza del contratto di incarico, venga meno anche in caso di stipula da parte del calciatore di un nuovo contratto di ingaggio stipulato prima della scadenza del precedente contratto di ingaggio (ovvero quello stipulato precedentemente con l'assistenza dell'agente), come può avvenire nel caso di trasferimento di un calciatore da una società ad un'altra prima della scadenza del proprio contratto di ingaggio (mediante cessione di contratto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91/1981).

²³ La giusta causa deve essere accertata dall'organo arbitrale su richiesta del calciatore o della società interessata, presentata entro 30 giorni dalla data di invio della comunicazione di revoca.

con deposito o invio mediante lettera raccomandata A.R., da parte del cliente, di copia della comunicazione di revoca (unitamente all'attestazione postale di spedizione della stessa all'Agente) presso la Segreteria della Commissione Agenti.

In terzo luogo, l'art. 18 prevede la regolamentazione dell'eventuale recesso anticipato dal rapporto (ovvero prima della scadenza del contratto di incarico biennale) da parte dell'Agente.

L'agente può recedere anticipatamente dal rapporto, nei confronti sia del calciatore sia della società, con un preavviso di trenta giorni da spedirsi mediante raccomandata A.R. alla Società o al calciatore e con deposito o invio mediante raccomandata A.R. di copia della lettera di recesso presso la Segreteria della Commissione Agenti.

Il calciatore o la Società non hanno diritto al risarcimento dei danni subiti solo nell'ipotesi in cui il recesso sia avvenuto per giusta causa, che deve essere accertata dalla Camera arbitrale a seguito di apposita azione promossa dall'Agente entro 30 giorni dalla data di invio della lettera di recesso.

6. Diritti ed obblighi delle parti

La Quarta parte del Regolamento (artt. 19-22) regola i diritti e gli obblighi delle parti che prendono parte ai trasferimenti e alle cessioni di contratto dei calciatori ovvero: diritti ed obblighi degli Agenti; diritti ed obblighi dei calciatori; diritti ed obblighi delle Società.

6.1 Diritti ed obblighi degli Agenti

L'attività dell'Agente è regolata con riferimento specifico ai propri diritti e doveri (art. 19) ed alle sanzioni previste per l'eventuale violazione dei propri doveri (art. 26).

L'Agente ha il diritto: di contattare ogni calciatore che non sia più sotto contratto di mandato con un altro Agente (art. 19) o con una Società al fine di convincerlo a risolvere anticipatamente tale ultimo contratto (art. 20); di rappresentare e curare gli interessi di ogni calciatore o Società che gli chiedano di farlo.

I doveri degli Agenti – la cui violazione, oltre a rappresentare un illecito disciplinare, costituisce, in alcuni casi specifici (cfr. art. 20, settimo comma), causa di nullità degli accordi conclusi – sono sinteticamente i seguenti: osservare Statuti e Regolamenti della FIFA e della FIGC; ottemperare alle decisioni di tutti gli organi di giustizia sportiva (Commissione Agenti, collegi arbitrali ecc.); osservare i principi di lealtà, correttezza, probità, buona fede e diligenza professionale; informare il calciatore delle trattative che ha in corso e seguire le direttive eventualmente impartite da quest'ultimo; rispettare il Codice di condotta; rispettare i contratti sottoscritti fra calciatore e Società ed in particolare non effettuare trattative per la conclusione di un contratto con altra Società senza il consenso scritto della Società

con cui il calciatore ha un contratto, salvo che nei sei mesi antecedenti la scadenza del contratto; non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi (art. 20) nella conclusione di un contratto (come ad esempio nel caso in cui lo stesso Agente sia incaricato dalla Società e dal calciatore che stipulano tra di loro un contratto di ingaggio); nel caso in cui l'Agente di calciatori abbia un rapporto di parentela con un soggetto esercitante un'influenza rilevante nell'ambito di una Società, è precluso all'Agente avere rapporti (trattative o rapporti contrattuali) con tale Società.

In caso di abuso dei propri diritti o di violazione dei propri doveri da parte dell'Agente, il Regolamento (art. 25) prevede che allo stesso possano essere comminate le seguenti sanzioni (irrogabili anche congiuntamente): censura o deplorazione; sanzione pecuniaria di almeno €5.000,00; sospensione della licenza per un massimo di dodici mesi (in questo caso il calciatore o la Società hanno la possibilità di recedere *ad nutum* dal loro rapporto contrattuale con l'Agente; revoca della licenza; divieto di partecipare a qualsiasi attività nell'ambito del calcio; ovvero preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

L'accertamento delle infrazioni da parte degli Agenti e l'applicazione delle relative sanzioni sono di competenza degli organi di giustizia sportiva della FIGC (salva la competenza della Commissione disciplinare della FIFA per i trasferimenti internazionali), i quali possono avvalersi della collaborazione della Commissione Agenti e degli uffici della FIFA competenti per materia.

In particolare, a seguito del deferimento da parte della Procura Federale, gli Agenti sono giudicati in primo grado dalla Commissione Disciplinare Nazionale e, in secondo grado, dalla Corte di Giustizia Federale.

6.2 *Diritti ed obblighi dei calciatori*

La posizione dei calciatori è regolata dagli artt. 21 e 27 del Regolamento con riferimento specifico ai propri diritti e doveri (art. 21) ed alle sanzioni previste per l'eventuale violazione di tali doveri (art. 27).

L'art. 21 prevede che il calciatore possa o meno farsi assistere, nella stipula di un contratto di ingaggio, da alcun Agente (in tal caso tale aspetto deve essere necessariamente indicato nel contratto di ingaggio).

Nel caso in cui il calciatore si avvalga dell'assistenza di un Agente, il calciatore deve: avvalersi soltanto di un Agente munito di licenza; rispettare il contratto stipulato con l'Agente; assicurarsi che il nome e la firma dell'Agente compaiano nel contratto di ingaggio del calciatore; corrispondere all'Agente il compenso pattuito nel contratto di incarico anche nel caso in cui concluda un contratto di ingaggio senza l'assistenza dell'Agente stesso.

Fino a sei mesi prima della scadenza del suo contratto di ingaggio il calciatore non può dare incarico ad alcun Agente di ricercare altra Società senza il consenso scritto della Società di appartenenza.

Nel caso in cui il calciatore si avvalga di un Agente non titolare di Licenza e non iscritto nel Registro (salvo le deroghe di cui all'art. 5) sono irrogabili, anche

congiuntamente, le seguenti sanzioni: censura o deplorazione; sanzione pecuniaria di almeno €5.000,00; inibizione; divieto di svolgere qualsiasi attività legata al calcio, ovvero preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

6.3. *Diritti ed obblighi delle Società*

La posizione delle Società è regolata dagli artt. 22 e 28 del Regolamento con riferimento specifico ai propri diritti e doveri (art. 22) ed alle sanzioni previste per l'eventuale violazione dei propri doveri (art. 28).

L'art. 22 prevede che le Società hanno il diritto (non l'obbligo) di avvalersi dei servizi di un Agente munito di Licenza; laddove non si avvalgano dell'assistenza di un Agente, tale circostanza deve essere esplicitamente indicata nel contratto. Lo stesso art. 22 prevede poi che le Società devono: assicurarsi che il nome dell'Agente figuri nel contratto di ingaggio; nel caso che intendano concludere un contratto di ingaggio con un calciatore, trattare solo ed unicamente con il suo Agente o direttamente con il calciatore; non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi nella conclusione di un contratto; in caso di conflitto di interessi la società deve informare il calciatore e il suo Agente prima della conclusione del contratto: la mancata comunicazione in questione costituisce giusta causa di risoluzione del contratto di prestazione sportiva.

Inoltre, é vietato alle Società contattare un calciatore sotto contratto con altra Società (salva autorizzazione scritta di questa) prima di sei mesi dalla scadenza del relativo contratto di prestazione sportiva. E' fatto, inoltre, divieto alle Società e a tutti i soggetti che in essa operano di detenere interessi o esercitare un'influenza rilevante sulle attività di un Agente o di una Società di Agenti. Tale situazione si presume sussistente anche quando riguarda il coniuge o parenti ed affini fino al secondo grado dei soggetti sopra indicati.

In caso di violazione da parte delle Società di uno di tali divieti (ovvero nel caso in cui le Società contattino un calciatore che è sotto contratto con un'altra Società, o il suo Agente, senza il consenso scritto della Società medesima) sono comminate nei loro confronti, anche congiuntamente, le sanzioni di cui all'art. 28, ovvero: censura o deplorazione; sanzione pecuniaria di almeno €5.000,00; divieto di trasferimenti; penalizzazione di punti in classifica; retrocessione ad una categoria inferiore.

7. *Disposizioni transitorie e finali*

La Quinta parte del Regolamento disciplina gli aspetti di carattere transitorio e finale (art. 30). In particolare, la norma in questione detta disposizione volte a disciplinare il passaggio dal sistema precedente (Regolamento FIGC per Agenti del 2007) al nuovo sistema (Regolamento FIGC per Agenti nella versione aggiornata del 2010), con specifico riferimento ad alcuni profili.

Le domande di arbitrato proposte sulla base delle clausole compromissorie

contenute in contratti di incarico ad Agente stipulati fino al 31 gennaio 2007 continueranno ad essere regolate dal Regolamento degli Agenti in vigore a tale data e dovranno essere proposte alla Camera Arbitrale costituita presso la FIGC, la quale cesserà le sue funzioni con l'esaurimento dei procedimenti arbitrali instaurati davanti ad essa; le parti dei contratti di incarico in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento potranno consensualmente modificare la clausola compromissoria ivi contenuta per indicare la competenza del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport.

Gli Agenti in possesso di Licenza alla data di entrata in vigore del Regolamento in esame devono risolvere le eventuali situazioni di incompatibilità entro 90 giorni. Sino all'adozione dei moduli contrattuali, predisposti dalla Commissione Agenti, il Regolamento prevedeva che potessero essere utilizzati quelli preesistenti, ferma restando l'inefficacia delle eventuali clausole incompatibili con il medesimo Regolamento Agenti.

Conclusioni

Alla luce di tale disamina dell'attuale Regolamento FIGC per Agenti di calciatori – considerato che l'approvazione di esso (con riforma del precedente Regolamento FIGC) si è resa necessaria per adeguare il precedente Regolamento FIGC sia al Regolamento FIFA per Agenti di calciatori (emanato nel 2007 ed entrato in vigore dal 1 gennaio 2008), sia ai «diktat» impartiti dall'Autorità Garante Concorrenza e Mercato con la delibera IC27 – si ritiene che lo stesso sotto alcuni profili (di maggiore importanza), abbia fornito una regolamentazione adeguata e corretta sia per quanto riguarda l'attuazione delle prescrizioni del Regolamento FIFA per Agenti (ad esempio, con riferimento alla regolamentazione relativa al rinnovo quinquennale della Licenza di Agente, mediante la frequenza di corsi di aggiornamento professionale), sia per quanto riguarda l'attuazione delle prescrizioni impartite dall'Autorità Antitrust italiana con la delibera IC27.²⁴

²⁴ Si riporta la parte relativa alle «conclusioni» della delibera IC27 (pubblicata sul sito www.agcm.it), nella quale sono indicate tutte le «correzioni» che la FIGC avrebbe dovuto operare sul Regolamento FIGC per Agenti del 2007, al fine di eliminarne le disposizioni ritenute anticoncorrenziali dall'Autorità.

«132. L'analisi svolta ha evidenziato come il Regolamento agenti della FIGC contiene previsioni che non trovano alcun riscontro nel Regolamento FIFA. Tali previsioni sono suscettibili di condizionare in maniera significativa la condotta degli agenti di calciatori sul mercato, così da ostacolare le opportunità di confronto concorrenziale tra gli operatori e da favorire comportamenti collusivi. Come più volte ricordato, l'attività di agente di calciatore è un'attività tipicamente economica, rispetto alla quale non possono rilevare le specificità del settore del calcio; pertanto, essa si presta a formare oggetto di sindacato ai sensi della normativa a tutela della concorrenza.

133. In questa prospettiva, l'Autorità ritiene che debbano essere sottoposte a revisione quelle previsioni del vigente Regolamento FIGC che introducono ingiustificate restrizioni all'attività in esame. In particolare, l'analisi svolta ha evidenziato che le disposizioni esaminate sollevano problemi di natura antitrust che possono essere ricondotti alle seguenti tipologie: i) vincoli all'accesso alla professione; ii) 21 standardizzazione dei rapporti contrattuali agente calciatore; iii) clausole leganti;

Quanto affermato è vero soprattutto per quanto riguarda l'esistenza di un Registro-Agenti, anziché di un Albo, la possibilità di conferire mandato ad un Agente anche non in esclusiva), l'elaborazione di una disciplina del conflitto di interessi senz'altro più «consistente» rispetto a quella prevista dal precedente Regolamento FIGC e sostanzialmente in linea con quanto indicato dall'Antitrust, che (oltre all'eventualità di prevedere «un'interdizione assoluta» dall'attività di Agente di calciatori per i soggetti aventi legami di parentela con soggetti esercitanti un'influenza rilevante nell'ambito di Società) aveva indicato come opportuna quantomeno la previsione di un regime di «interdizione relativa» (interdizione specifica per gli Agenti di avere rapporti contrattuali con altri soggetti, con i quali vi sia legame di parentela, esercitanti un'influenza rilevante nell'ambito di Società), poi effettivamente realizzata con l'art. 20 dell'attuale Regolamento.

iv) inidoneità delle attuali previsioni in materia di conflitto di interessi a garantire pari opportunità agli agenti attivi sul mercato.

134. In relazione alle restrizioni concernenti l'accesso all'attività di agente, si rileva che l'obbligo di iscrizione ad un apposito Albo, peraltro assistito da un sistema sanzionatorio, non risponde ad esigenze di necessità e proporzionalità, atteso che la previsione di un esame per l'ottenimento della licenza rappresenta uno strumento di per sé sufficiente a garantire l'accesso alla professione a soggetti qualificati. L'Autorità si è sempre espressa in senso contrario all'istituzione di Albi per professioni il cui esercizio non coinvolge interessi di natura generale, come è il caso dell'attività di agente di calciatori, ritenendo che l'obbligo di iscrizione a detti Albi configuri un'ingiustificata barriera all'accesso. Sul punto, si ritiene pertanto che il Regolamento FIGC debba essere modificato nel senso di prevedere, analogamente a quanto stabilito nel Regolamento agenti FIFA, che ai fini dell'accesso alla professione di agente di calciatori sia sufficiente l'ottenimento della licenza.

135. Quanto alle previsioni del Regolamento che determinano la standardizzazione dei rapporti contrattuali tra agente e calciatore, si è già evidenziato che l'obbligo di utilizzare "esclusivamente" i moduli predisposti dalla Commissione, nella misura in cui stabilisce aprioristicamente le condizioni in virtù delle quali un agente accetta il mandato conferitogli da un calciatore, ostacola la concorrenza tra agenti. Ciò vale con riguardo alla previsione delle penali che gravano sul calciatore nell'ipotesi di revoca dello stesso, nonché in relazione all'obbligo di ricorrere alla camera arbitrale istituita presso la FIGC in caso di controversie. Una maggiore libertà contrattuale indurrebbe gli agenti a competere tra loro anche sotto il profilo delle condizioni offerte ai propri clienti e consentirebbe ai calciatori di disporre di maggiori elementi di valutazione nella scelta del proprio agente. Pertanto, analogamente al Regolamento FIFA, anche quello FIGC dovrebbe consentire alle parti di definire liberamente i termini del contratto.

136. Molteplici sono, inoltre, le previsioni del Regolamento che comportano effetti "leganti". In particolare, oltre ai sopra richiamati obblighi che incombono sul calciatore che revoca il mandato prima della scadenza del contratto, rilevano le disposizioni che impongono al calciatore di corrispondere comunque un compenso al proprio agente anche ove l'ingaggio ottenuto non sia dovuto all'opera svolta dall'agente medesimo. Ulteriori effetti leganti sono poi connessi all'obbligo di conferire l'incarico in via esclusiva ad un solo agente e al divieto di contattare un calciatore per indurlo a cambiare agente. Le suindicate previsioni si prestano a falsare la concorrenza in quanto, nella misura in cui viene fortemente ostacolata la possibilità per il calciatore di rivolgersi ad un nuovo agente, sono idonee a ridurre gli incentivi degli agenti a diversificare la propria attività nonché a dimostrare la propria efficienza in termini di capacità di procurare ingaggi più favorevoli. Ne discende che le citate previsioni, che ancora una volta non trovano corrispondenza nel Regolamento FIFA, devono essere emendate al fine di consentire un effettivo confronto tra gli agenti attivi sul mercato.

137. Il Regolamento FIGC, inoltre, disciplina in modo inadeguato le ipotesi di c.d. conflitti di

Al contrario, il regolamento FIGC sotto altri profili (di minore importanza), non ha fornito una regolamentazione adeguata e corretta per quanto riguarda l'attuazione delle prescrizioni impartite dall'Autorità Antitrust italiana, in particolare, laddove ha mantenuto la previsione dell'obbligo di stipulare i contratti Agente-cliente su moduli standardizzati.

interessi. Si è osservato infatti che la presenza di legami familiari tra l'agente e i soggetti che ricoprono cariche di rilievo nelle società di calcio e nelle federazioni attribuisca un vantaggio concorrenziale non riconducibile ad una maggiore efficienza dello stesso agente. Gli agenti dovrebbero piuttosto essere messi in condizione di confrontarsi sulla base delle loro effettive capacità professionali, anche a vantaggio delle aspettative di ingaggio dei calciatori.

138. *Inoltre, come già evidenziato, l'Autorità ritiene che presenti problemi di natura concorrenziale anche l'ipotesi, non disciplinata dal Regolamento FIGC, dell'agente che rappresenti contestualmente calciatori e allenatori. Più in generale, si rileva come la rappresentanza di interessi differenziati e potenzialmente in conflitto è in grado di condizionare la libertà di scelta dei diversi soggetti coinvolti nel rapporto di rappresentanza.*

139. *Per tale motivo, l'Autorità ritiene che l'attività di agente debba essere preclusa ai soggetti i cui parenti ricoprano cariche sociali o incarichi dirigenziali e tecnici nelle società o nelle federazioni o, comunque, non debba essere consentito agli agenti di gestire quelle trattative che vedano come destinatario beneficiari dell'attività svolta dall'agente soggetti che abbiano legami parentali o di affinità quantomeno entro il secondo grado con l'agente stesso. Di converso, ai soggetti che detengano legami di parentela con un agente dovrebbe essere precluso di rivestire cariche sociali o incarichi dirigenziali e tecnici nelle società o nelle federazioni. Si ritiene inoltre opportuno che il Regolamento escluda espressamente la possibilità che uno stesso agente possa rappresentare contestualmente allenatori e calciatori o, quantomeno, che lo stesso possa rappresentare allenatore e calciatori appartenenti alla stessa squadra.*

140. *Si rileva inoltre come la situazione di mercato appare caratterizzata da un lato da una certa stabilità delle quote di mercato degli operatori e, dall'altro, dalla presenza, tra i primi di essi, di soggetti connotati da specifici rapporti di parentela con esponenti di rilievo di società di calcio professionistiche. Tale contesto è in larga parte riconducibile sia a quelle disposizioni regolamentari che rendono vischiose le dinamiche concorrenziali tra i soggetti attivi sul mercato (quali la previsione di un sistema di doppia penale, l'obbligo di conferire l'incarico in via esclusiva ad un solo agente, il divieto di contattare un calciatore per indurlo a cambiare agente) sia all'assenza di un esplicito divieto di esercitare l'attività di agente da parte di quei soggetti che potrebbero beneficiare, rispetto ai concorrenti, di rapporti di parentela privilegiati con esponenti di società di calcio o federali.*

141. *In sintesi, l'Autorità segnala la necessità di procedere a una modifica, nel senso sopra indicato, delle seguenti previsioni del vigente Regolamento Agenti FIGC: articolo 2, comma 1, lettera a); articolo 8, comma 1, lettera a); articolo 10, comma 1; articolo 11, comma 2; articolo 12, comma 3; articolo 13, comma 4; articolo 15; articolo 20, ultima parte; articolo 23, comma 4; allegato A (Codice di Condotta Professionale), punto IV; allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali), articolo 7, comma 1.*

142. *Inoltre, in materia di "conflitto di interessi", con specifico riferimento all'ipotesi dell'esistenza di legami parentali tra un agente e un tecnico della FIGC (quale il Commissario Tecnico della Nazionale di calcio), laddove non si intendesse precludere l'attività di agente al ricorrere di tale ipotesi, si suggerisce l'introduzione di meccanismi di controllo, anche di tipo sanzionatorio (tra i quali, la revoca della licenza di agente) nel caso in cui tali legami parentali siano sfruttati al fine di trarne un indebito vantaggio competitivo nei confronti dei concorrenti (ad esempio, mediante la promessa di convocazione in Nazionale).*

143. *Ancora, simili meccanismi dovrebbero essere introdotti con specifico riguardo all'ipotesi di legami parentali tra agenti o soci di società di agenti e soggetti che ricoprano cariche di rilievo in un istituto bancario finanziariamente esposto, in misura significativa, nei confronti di società di calcio; ciò al fine di evitare che detti legami possano indebitamente avvantaggiare l'agente o la*

Alla luce di tale valutazione complessiva, si ritiene, pertanto, che l'attuale Regolamento FIGC per Agenti di calciatori – seppure senz'altro «perfettibile» in seguito (come, del resto, ogni disciplina di settori della vita sociale fisiologicamente in continua evoluzione, come è indiscutibile nel caso del calcio in generale e del settore dell'attività di Agente di calciatori in particolare) – fornisca una regolamentazione corretta ed adeguata alla realtà del settore oggetto della stessa.

società di agenti che versi in tale situazione.

144. Da ultimo, si ribadisce l'opportunità che il Regolamento Agenti escluda espressamente la possibilità che uno stesso agente rappresenti contestualmente gli interessi di allenatori e calciatori o, quantomeno, che lo stesso possa rappresentare allenatore e calciatori appartenenti alla stessa squadra.

145. Sulla base delle considerazioni svolte, l'Autorità auspica che la FIGC si determini a modificare, in tempi brevi, il Regolamento sull'esercizio dell'attività degli agenti di calciatori nel senso indicato. Ciò in quanto si ritiene che gli emendamenti prospettati possano contribuire a ripristinare le condizioni per un corretto funzionamento del mercato. Laddove tali modifiche non saranno tempestivamente introdotte, l'Autorità non esclude di ricorrere all'utilizzo dei poteri istruttori che la legge n. 287/90 le conferisce».

LA FIGURA DELL'AGENTE NELLA DISCIPLINA DELLA PALLAVOLO

di *Enrico Crocetti Bernardi**

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Gli agenti di volley in Italia – 3. La Fivb – 4. Conclusioni

1. Premessa

Prima di addentrarci nello studio dei regolamenti che disciplinano la figura dell'agente nella pallavolo Italiana, analizziamo le carte federali della Federazione Italiana Pallavolo (di seguito, Fipav). Il settore professionistico, seppur astrattamente previsto dall'art 2.3 lettera a) dello statuto Fipav, ad oggi non è mai stato istituito; per esigenze espositive, ed allo scopo di meglio comprendere l'aspetto in esame, si riporta – di seguito e per esteso – il predetto articolo *«Oltre all'attività sportiva dilettantistica o comunque non professionistica la pratica dello sport della pallavolo si articola in altri distinti settori, tenuto conto delle relative esigenze di rilevanza economica, tecnica e organizzativa. In particolare, con appositi regolamenti emanati dal Consiglio Federale in armonia con le leggi dello Stato nonché con le norme e le direttive del Coni, della Fivb e del Cio, sono disciplinati:*

- a) il settore professionistico, previa deliberazione di riconoscimento da parte del Coni, fissando i criteri per la distinzione tra attività non professionistica e attività professionistica nel rispetto dei principi posti dalla Legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modificazioni;*
- b) il settore pallavolo sulla sabbia;*
- c) il settore attività amatoriale».*

La mancata attuazione di detto articolo che, secondo lo scrivente sarebbe obbligatoria, data la rilevanza economica del movimento della pallavolo di vertice e l'alto grado di commercializzazione dell'evento sportivo, ha provocato una disarmonica approvazione dei regolamenti sportivi e del diritto del lavoro, soprattutto nei confronti degli atleti.

* Avvocato in Ravenna, docente in diritto dello sport e autore di numerose pubblicazioni in materie giuridiche sportive, membro fondativo del comitato di redazione della *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport* e della rivista *Giustizia Sportiva.it* e collaboratore de *Il Sole 24 ORE Sport*.

È evidente che, ove si accordasse rilevanza esclusiva o predominante alla qualificazione operata unilateralmente dalle federazioni sportive nell'ambito della disciplina regolamentata dal CONI, ne discenderebbe una disparità di trattamento tra sportivi che svolgono una prestazione qualitativamente identica, finendo per essere assoggettati ad una disciplina diversa, in virtù della presenza o meno della relativa qualifica. La qualifica di «dilettante» dovrebbe essere data a chi all'attività agonistica è indotto da motivi ricreativi o di educazione psicofisica, mentre quella di «professionista» andrebbe attribuita a chi trasforma le proprie energie, in fonte di reddito. Dovrebbe realizzarsi una netta divisione tra lo sport amatoriale e quello professionistico.

Chiarificatore sull'argomento è il Tribunale di Verona che, a seguito di un ricorso, ex art. 44 del D.L.gs. n. 286/98, da parte di un atleta di nazionalità cubana, con permesso di soggiorno in Italia per motivi umanitari, ha affermato che: «(...) *prive di pregio appaiono le considerazioni di parte convenuta circa un minor rango del dilettantismo rispetto al professionismo e circa una conseguente inconfigurabilità e non tutelabilità di un diritto al lavoro di un giocatore dilettante: le norme contenute nel D.Lgs. n. 286/98 non legittimano alcuna discriminazione del dilettante e, comunque, seppur formalmente dilettanti, i giocatori come l'odierno ricorrente prestano la loro attività in favore delle società sportive italiane in virtù di un rapporto contrattuale che presenta tutte le caratteristiche proprie di un rapporto di lavoro la cui esatta natura, subordinata o parasubordinata, è irrilevante nel presente giudizio*».¹

Sul punto si sottolinea che, da tempo, la giurisprudenza comunitaria ha evidenziato l'inutilità della qualifica che una federazione si dà unilateralmente a scapito dell'approfondimento concreto caso per caso della natura, professionistica o dilettantistica, dell'attività svolta dall'atleta.² A tale proposito, non ci si può esimere dall'elevare una critica alla legge n. 91/81, nella parte in cui si delega il Coni a stabilire le «direttive» per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.³

Il CONI, difatti, non ha mai emanato le suddette direttive, limitandosi semplicemente a deliberare che: «*attività sportiva professionistica è quella definita o inquadrata come tale dalle norme statutarie, dalle federazioni sportive nazionali, approvate dal CONI, in armonia con l'ordinamento delle rispettive federazioni sportive internazionali interessate*».

Il CONI, a chiusura della stessa delibera, ha precisato che l'attività sportiva professionistica alla data della delibera è svolta nell'ambito delle federazioni ciclistica, pugilistica, giuoco calcio, motociclistica, golf, alle quali successivamente si è aggiunta la pallacanestro.

¹ T. Verona, 25 luglio 2002 (Ord.), Gato Moya e Fipav, in giurisprudenza in diritto, aprile 2003, Giuffrè.

² Cfr. E. CROCETTI BERNARDI, *Rapporto di lavoro nel diritto sportivo, digesto, disciplina privatistica*, Sez. Comm., Utet, 2003; Corte di Giustizia, 11 aprile 2000, cause riunite, C -51/96 e C -191-197, in *Foro It.*, Rep., 2000.

³ In senso critico, L. MUSUMARRA, AA.VV., *Diritto dello sport*, 167, Le Monnier, Firenze, 2004.

La Fipav, infatti, con delibera del 30 giugno 1994, ha istituito un settore per atleti professionisti, ai quali si applica la legge n. 91/1981. In tal modo, il CONI non ha regolamentato quello che la legge gli chiedeva, ossia l'emanazione delle direttive per la distinzione tra dilettanti e professionisti.

La recente approvazione da parte del consiglio nazionale del Coni⁴ dei principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate non ha risolto il problema. Per facilitare la lettura riportiamo integralmente l'art. 13 punti 2 e 3:

- *«In considerazione delle specifiche esigenze delle singole discipline afferenti alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate, anche connesse alle normative delle Federazioni Internazionali, i criteri per la distinzione tra attività professionistica e non professionistica sono rimessi alla autonomia statutaria nel rispetto dei principi posti dalla Legge 23.03.1981, n. 91 e successive modificazioni».*

- *«L'istituzione del settore professionistico da parte di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata è possibile, mediante specifica previsione statutaria, in presenza di una notevole rilevanza economica del fenomeno e a condizione che l'attività in questione sia ammessa dalla rispettiva Federazione Internazionale».*

La rivisitazione della legge n. 91/81 dovrebbe espressamente prevedere la figura del lavoratore sportivo, da qualificarsi secondo due parametri concorrenti, ossia il concreto atteggiarsi della prestazione sportiva e la rilevanza economica della stessa, escludendo ogni altro riferimento.⁵

In questo modo potremmo avere una regolamentazione unitaria della normativa sull'agente sportivo valida per tutti i lavoratori sportivi, anche nel settore della pallavolo, che presentano le sopra evidenziate caratteristiche.

2. Gli agenti di Pallavolo in Italia

La Fipav, sorprendentemente, dal 2004 ha inserito come soggetto – nel proprio ordinamento – la figura dei procuratori sportivi; in particolare, ai sensi dell'art. 16.1 dello Statuto si prevede che *«sono procuratori sportivi coloro che prestano la loro opera di assistenza e rappresentanza di atleti e tecnici sportivi tesserati nei rapporti con le società e associazioni sportive affiliate e, per quanto previsto nei regolamenti federali, nei rapporti con gli organi federali».* Pertanto, si stabilisce che il procuratore sportivo possa svolgere la propria attività di assistenza e rappresentanza a favore sia di atleti che di tecnici tesserati.

Nel successivo comma si prevede che *«la qualifica di procuratore*

⁴ Approvati con Deliberazione del 10 marzo 2009, n. 1391, disponibile sul sito www.coni.it (ottobre 2010).

⁵ In tal senso, cfr. Relazione conclusiva della commissione di studio per la riforma della disciplina del professionismo sportivo e delle società sportive.

sportivo viene conferita dalla Fipav nei limiti e con le modalità previste dai regolamenti federali». Nel successivo punto 3 si regolamentano le incompatibilità, in particolare con qualsiasi carica federale elettiva, nonché, con qualsiasi altra qualifica federale, «compresa quella di socio proprietario di quote di capitale sociale in società sportive affiliate costituite come società a responsabilità limitata o come società per azioni».

I regolamenti federali previsti dal citato art. 16 del predetto statuto non sono stati ad oggi emanati e, pertanto, la figura del procuratore sportivo non ha di fatto un riconoscimento nell'ambito della federazione italiana di pallavolo. Di questo fatto non ci sorprendiamo più di tanto, in quanto riteniamo che tale figura dell'agente sia allo stato attuale incompatibile con il movimento dilettantistico da cui promana la Fipav.

La Lega di pallavolo di serie A, ente di natura privatistica riconosciuto dall'art. 66 dello statuto Fipav tra quei soggetti "preposti alla tutela ed alla rappresentanza degli interessi dei propri iscritti cui si associano le società ed associazioni sportive in possesso del titolo sportivo per partecipare ad uno stesso campionato nazionale o a campionati nazionali contigui ed omogenei", ha emanato di propria iniziativa un regolamento sugli agenti sportivi, pur non avendo alcuna delega da parte della Fipav. Il regolamento è composto di 12 articoli di cui analizziamo i più significativi.

In particolare l'art. 1 prevede che è istituito presso la Lega pallavolo serie A maschile l'elenco degli agenti sportivi.

L'art. 2 detta la sua definizione: «È agente sportivo, ai fini del presente regolamento di Lega, la persona fisica che nei rapporti con il club di appartenenza dei propri assistiti ed in tutti i profili che detto rapporto coinvolga, presta opera di assistenza o mandato con vincolo di esclusiva, con o senza rappresentanza, a favore e nell'interesse di atleti, tecnici o di enti che ne abbiano la titolarità dei diritti sportivi». L'iscrizione all'elenco è subordinata al superamento di una prova di ammissione in materia giuridico-sportiva; l'art. 4 prevede che per gli iscritti agli albi degli avvocati e dottori commercialisti la prova di esame verterà solo sulla materia dell'ordinamento sportivo, leggi di settore e regolamenti federali di legge; per le persone non iscritte ai predetti albi la prova di esame si limiterà alle materie di diritto civile e tributario.

Il regolamento fissa incompatibilità al fine di garantire la terzietà degli agenti rispetto agli Organi federali e di Lega, tecnico o atleta, inoltre «l'agente iscritto nell'elenco non potrà, a pena di decadenza, svolgere funzioni di consulenza e/o assistenza, anche in virtù di proprie iscrizioni ad albi professionali, in favore di società iscritte alla Lega». In poche parole, l'avvocato-agente iscritto nell'elenco non può svolgere consulenza alle società di serie A1 e A2.

L'iscrizione all'elenco è deliberata dalla commissione agenti sportivi che è nominata dal consiglio direttivo della Lega pallavolo serie A maschile.

La stessa avrebbe un ruolo molto importante, in particolare:

- a) svolge l'esame di ammissione di cui all'art. 4 che si terrà in un'unica seduta annuale entro il 30 giugno;
- b) verifica la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'elenco;
- c) delibera l'iscrizione all'elenco con decisione inappellabile;
- d) accerta la permanenza dei requisiti e l'insorgenza di incompatibilità, deliberando conseguentemente, sentito l'interessato, la cancellazione dall'elenco;
- e) irroga le sanzioni disciplinari di cui all'art. 11;
- f) provvede alla tenuta dell'elenco;
- g) delibera annualmente i valori minimi e massimi per la determinazione dei compensi degli agenti, sentiti gli organi di Lega.

L'incarico di assistenza dovrà risultare sottoscritto dall'atleta o dal tecnico e dall'agente sportivo per accettazione. La procura dovrà essere depositata presso la Lega. L'agente dovrà depositare l'elenco contenente tutti gli atleti, tecnici, dirigenti tesserati Fipav rappresentati per la stagione in corso. La Lega comunicherà alle società a mezzo internet, su pagine riservate alle proprie associazioni, l'elenco degli agenti e dei tesserati rappresentati da ognuno di essi e la procura avrà efficacia per la Lega dalla data di deposito.

Sono previsti limiti quantitativi alla procura: l'agente sportivo o la società di cui è legale rappresentante, non possono essere destinatari di procure da oltre 40 atleti e 5 tecnici vincolati con sodalizi affiliati alla lega serie A pallavolo maschile. Norme particolari riguardano i limiti ai compensi, stante il fatto che la commissione agenti sportivi delibererà annualmente i valori minimi e massimi per la determinazione delle provvigioni da liquidarsi agli agenti, sentiti gli organi di Lega. I sodalizi affiliati alla Lega intratterranno rapporti o trattative solo con agenti sportivi iscritti nell'apposito elenco e questi dovranno osservare scrupolosamente i regolamenti della Fipav, degli organi nazionali o internazionali ad essa sovra ordinati, e della Lega pallavolo serie A maschile. In caso di violazione dei propri obblighi sono passibili di sanzioni disciplinari che vanno dalla semplice ammonizione alla radiazione dall'elenco.

Nel regolamento agenti sportivi manca l'ipotesi di revoca del mandato e la previsione dell'organo competente a dirimere controversie insorte tra agente e atleta o tecnico.

Nello specifico, numerose potrebbero essere le critiche da sollevare ad un regolamento agenti sportivi che dovrebbe essere disciplinato dalla federazione italiana di pallavolo (FIPAV) e non dalla Lega che rappresenta le società sportive che partecipano al campionato di serie A, espressione della controparte. Sulle criticità non ci soffermiamo più di tanto, in quanto il regolamento agenti sportivi di Lega è non attuato ed inattuabile, di fatto si limita ad organizzare ogni anno la prova annuale dell'esame per l'iscrizione all'elenco agenti sportivi e a tenere aggiornato costantemente il numero degli agenti che risultano essere iscritti, rimanendo la Fipav indifferente in genere al

fenomeno del dilettantismo oneroso.

3. *La Federazione Internazionale di Pallavolo (Fivb)*

La Fivb, la Federazione Internazionale di pallavolo (di seguito, Fivb), è persona giuridica di diritto internazionale, riconosciuta dalla federazione elvetica dove ha sede in Losanna, non ha emanato alcun regolamento sugli agenti del volley, eppure il fenomeno del professionismo di fatto è evidente. Gli agenti di diverse nazionalità sono al lavoro favorendo i trasferimenti internazionali di atleti e tecnici.

Nel regolamento sportivo sullo *status* dei giocatori, all'art. 1 la Fivb è definita la massima autorità per tutte le questioni concernenti la pallavolo, inclusa l'idoneità dei giocatori. Secondo il successivo art. 1.1.2. «*Ogni Federazione Nazionale (FN) ha il diritto a scegliere lo status sportivo dei propri giocatori. Ad ogni modo questo status deve rientrare nelle condizioni poste dalla Costituzione della Fivb e da questo Regolamento*».

Il Regolamento si interessa anche delle questioni economiche dei giocatori, essenziali come di seguito esposto:

- *«Un giocatore che è ritenuto idoneo ha il diritto di ricevere assistenza materiale e finanziaria per tutta la durata della sua preparazione e attività sportiva, o da parte di organizzazioni sportive (FN, CON, Lega, Comitati o club sportivi appartenenti ad organizzazioni volontarie riconosciute dalla sua Federazione), oppure dai servizi privati o pubblici.*
- *Un giocatore che è ritenuto idoneo ha il diritto di fare affidamento sul supporto del proprio paese per preservare e accrescere il proprio livello sociale e di istruzione dal momento in cui entra a far parte di un programma sportivo.*
- *Un giocatore può accettare aiuti materiali e finanziari della sua FN con il consenso della stessa quando partecipa a gare o programmi di allenamento.*
- *Il supporto materiale include:*
 - a) *spese di vitto e alloggio;*
 - b) *abbigliamento ed equipaggiamento sportivo;*
 - c) *spese di viaggio;*
 - d) *spese per cure mediche, dentistiche e fisioterapiche, inclusi servizi terapeutici e psicologici ed eventuali medicine.*
- *Il supporto finanziario viene garantito senza limiti nei seguenti modi:*
 - a) *un compenso per sostituire una giustificata perdita di stipendio o una borsa di studio per continuare gli studi o la propria carriera professionale;*
 - b) *pocket money;*
 - c) *sottoscrizione ad un'assicurazione o ad un piano*

pensionistico, governativo o privato, in base alla normativa vigente in quel paese;

- d) *impegno da parte di un'organizzazione sportiva, governativa, privata o di un club sportivo».*

Per quanto riguarda la partecipazione a Leghe professionistiche, «una FN, con l'approvazione FIVB, può stabilire che siano le proprie Leghe professionistiche ad autorizzare i propri giocatori a giocare nella lega professionistica riconosciuta dalla FIVB.

Una FN o una persona affiliata può accettare qualsiasi compenso economico in cambio della propria partecipazione ad una competizione nazionale o internazionale, senza alterare lo status dei giocatori.

Nessuna FN, club sportivo o giocatore può chiedere garanzie finanziarie o particolari trattamenti economici per partecipare alle competizioni della FIVB. La violazione di questa norma è soggetta a sanzioni in base al regolamento della FIVB».

4. Conclusioni

La Fivb, di fatto, riconosce il fenomeno dello sport professionistico, ritenendo leciti i compensi degli atleti, superiori ai meri rimborsi spese; organizza campionati mondiali e *World League*, quest'ultimo evento con cadenza annuale, trasformandoli in spettacoli sportivi di ampia risonanza mondiale, coinvolgendo primari sponsor e rivendendo l'evento ai *networks* mondiali. Proprio per le ragioni sopra evidenziate, appare opportuno che la Fivb e la Fipav, ciascuno per le proprie competenze, disciplinino la figura dell'agente sportivo del Volley, creando una normativa di riferimento, indicando un codice di condotta, prevedendo procedure disciplinari in caso di violazione con conseguenti irrogazioni di sanzioni.

I regolamenti deontologici devono combattere le ipotesi di conflitto di interesse soprattutto nel caso di mandati rilasciati agli agenti dalle società sportive, anche in tema di sfruttamento dei diritti d'immagine. Tale regolamentazione dovrebbe prevedere elenchi e non albi, anche per evitare situazioni di contrasto con la libertà di concorrenza, per non limitare l'iniziativa economica della persona, sia in forma singola, che in forma societaria.

Per quanto riguarda l'introduzione della figura dell'agente negli sport del dilettantismo oneroso, riteniamo che la sua introduzione sia vietata e sanzionata fintantoché non si proceda ad una netta differenziazione tra sport professionistico e dilettantistico, e come tale la figura dell'agente avrebbe senso solo nel primo caso.

IL BASKET NELLA REGOLAMENTAZIONE FEDERALE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

di *Felice Antignani**

SOMMARIO: 1. La figura ed il ruolo dell'agente sportivo nel basket ai sensi della normativa federale nazionale. Il quadro generale di riferimento – 2. Il conferimento dell'incarico: il contratto di mandato – 2.1 La natura giudica del contratto stipulato con l'agente sportivo – 3. L'agente sportivo nella regolamentazione internazionale: la FIBA «*Regulation Governing Players' Agents*» – 4. Considerazioni conclusive

1. *La figura ed il ruolo dell'agente sportivo nel basket ai sensi della normativa federale nazionale. Il quadro generale di riferimento*

La figura ed il ruolo dell'agente sportivo – nel settore della pallacanestro – sono disciplinati da uno specifico documento della Federazione Italiana Pallacanestro (di seguito, «FIP»), denominato «*Regolamento per l'esercizio dell'attività di procuratore d'atleti di pallacanestro*», approvato dal Consiglio Federale della FIP in data 17 luglio 2010¹ (di seguito, il «Regolamento»).

Il suddetto Regolamento disciplina l'attività dei cd. «procuratori di atleti di pallacanestro» (di seguito, i «Procuratori FIP» o, al singolare, il «Procuratore FIP»), i quali – operando all'interno di tutti i campionati senior organizzati dalla FIP – si occupano del rapporto tra atleti italiani e non (di seguito, gli «Atleti» o, al singolare, lo «Atleta») e società sportive esclusivamente affiliate alla FIP stessa (di seguito, la «Società»), in vista della stipula di contratti od accordi economici per lo svolgimento di prestazioni sportive.

In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 2°, del Regolamento, il Procuratore FIP è «*la persona fisica che, dietro compenso o avendo ricevuto specifico mandato o incarico scritto, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento e dalle norme FIP oltre che dal "Regolamento Interno FIBA", rappresenta un Atleta in vista della stipula di un contratto o accordo di prestazione sportiva con una Società*».

* Monaco Studio Legale, sede di Roma. LLM in *International Sports Law* presso lo «*Instituto Superior de Derecho y Economía*» di Madrid.

¹ Il Regolamento è liberamente consultabile sul sito www.fip.it (settembre 2010).

Tuttavia – ed in aggiunta a quanto appena precisato – il Procuratore FIP potrà svolgere la propria attività di consulenza ed assistenza anche a favore delle Società² e dei soggetti della categoria degli Allenatori³ (di seguito, gli «Allenatori», o, al singolare, lo «Allenatore»), nonché in forma societaria ed associata.⁴

In altre parole, quindi, il Procuratore FIP rappresenta gli interessi degli Atleti, delle Società e degli Allenatori, durante la conduzione di trattative finalizzate alla sottoscrizione di contratti o accordi economici per la prestazione dell'attività sportiva.

A ben vedere, le predette Società sono esclusivamente quelle di matrice nazionale, o meglio quelle affiliate alla «nostra» federazione sportiva nazionale, la FIT; infatti, l'attività di assistenza e consulenza – intrapresa in occasione di trattative finalizzate al trasferimento internazionale di giocatori – ricade nell'ambito di applicazione (e regolamentazione) di uno specifico regolamento della *International Basketball Federation* (di seguito, la «FIBA»), come sarà dettagliatamente analizzato, *infra*, al paragrafo 3.

È importante sottolineare che gli Atleti e le Società sono legittimate a ricorrere ai servizi dei soli Procuratori FIP iscritti ad un apposito registro, il «Registro dei Procuratori di Atleti di Pallacanestro» (di seguito, il «Registro»), sulla base di una licenza rilasciata – dietro superamento di una prova d'esame⁵ – dalla FIP. I requisiti per la partecipazione alla suddetta prova d'esame sono puntualmente individuati all'art. 4 del Regolamento.

Il Regolamento pone, inoltre, un'importante garanzia di estraneità e terzietà dei Procuratori FIP – iscritti nel Registro – rispetto alle istituzioni, organi e soggetti federali od operanti in campo federale; più precisamente, l'art. 5, comma 1°, del Regolamento dispone testualmente: *«L'iscrizione e la permanenza nel Registro sono incompatibili con qualsiasi incarico o ruolo nell'ambito della FIP, FIBA, Area FIBA, o società o attività organizzate e gestite da FIP, FIBA, Area FIBA, salvo quanto stabilito nel presente Regolamento, o di associazioni, società od organizzazioni ad esse collegate; non è inoltre consentito detenere a qualsiasi titolo partecipazioni, anche minoritarie, direttamente o indirettamente in società di capitali affiliate alla FIP».*

Il Procuratore FIP – se da un lato è tenuto all'osservanza ed al rispetto della normativa federale, nazionale ed internazionale,⁶ tra cui spicca il «Codice di

² Cfr. art. 1, comma 1°, del Regolamento, il quale recita testualmente: *«Gli Atleti, e le Società possono avvalersi dell'opera professionale di un Procuratore purché lo stesso sia in possesso della prescritta licenza rilasciata dalla FIP e/o dalla FIBA».*

³ Cfr. sezione «Definizioni» del Regolamento: *«Chi esercita l'attività di "procuratore di atleti di pallacanestro" può anche rappresentare gli iscritti alla categoria degli Allenatori».*

⁴ Cfr. art. 2, comma 2°, del Regolamento. La disposizione prevede che: *«è ammesso l'esercizio dell'attività di Procuratore in forma societaria e associata in conformità con le vigenti norme di legge. Copia dell'atto costitutivo, dello statuto, di eventuali modifiche agli stessi e dell'elenco degli amministratori e soci deve essere inviato alla Commissione nei 20 giorni solari successivi alla data di costituzione e di ogni variazione, pena il mancato riconoscimento di ogni operazione effettuata».*

⁵ La procedura di svolgimento della prova in questione è descritta all'Allegato «B» al Regolamento.

⁶ Cfr. art. 10, comma 1°, del Regolamento. La disposizione prevede espressamente: *«Il Procuratore*

Condotta Professionale del Procuratore di Atleti di Pallacanestro», di cui all'Allegato «A» al presente Regolamento – è altresì interdetto dallo svolgimento di talune pratiche, puntualmente individuate dall'art. 13 del Regolamento,⁷ quali, a titolo meramente esemplificativo e comunque non esaustivo, contattare un Atleta che abbia già in essere un rapporto contrattuale con un differente Procuratore FIP fino ai 3 (tre) mesi che precedono la scadenza dello stesso, e far valere – in fase di trattativa con una Società – interessi personali o comunque diversi da quelli del soggetto rappresentato.

I Procuratori FIP, da ultimo, sono altresì tenuti all'assolvimento di specifici obblighi di comunicazione – a favore della Commissione Procuratori⁸ – previsti

è tenuto ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti FIP e FIBA, improntando il proprio operato a principi di correttezza, lealtà, buona fede e diligenza professionale».

⁷ La disposizione recita testualmente:

«1. E' vietato al Procuratore svolgere qualsivoglia attività contrattualmente formalizzata e comunque retribuita a favore o nell'interesse di atleti appartenenti ai settori giovanili di società italiane e estere, con età inferiore ad anni 18.

2. È vietato al Procuratore contattare un Atleta che abbia in essere un rapporto contrattuale con altro Procuratore, fino a 3 mesi della scadenza dello stesso.

3. È vietato al Procuratore in fase di trattativa con una Società far valere interessi personali diversi ed estranei rispetto a quelli dell'Atleta rappresentato.

4. Abrogato.

5. È fatto divieto agli Atleti di conferire mandati a Procuratori non iscritti nel Registro FIP o FIBA e di farsi assistere da un Procuratore al quale non sia stato preventivamente conferito mandato.

6. È fatto divieto ad una Società di conferire incarichi a procuratori non iscritti nel Registro FIP o FIBA; di effettuare pagamenti o transazioni verso un'altra Società o verso FIP per il tramite di un Procuratore iscritto nel Registro».

⁸ La Commissione Procuratori è regolamentata dalle previsioni *ex art. 19* del Regolamento. La disposizione in questione recita espressamente:

«1. La Commissione è composta da persone in possesso di chiara esperienza giuridico-sportiva, di cui 6 indicati rispettivamente dalla Lega Serie A, dalla Lega due, della Lega Nazionale Pallacanestro, dalla Lega Basket Femminile, dalla GIBA, dall'USAP e 1 eletto dai Procuratori iscritti nell'apposito Registro, con modalità regolamentate dalla Commissione stessa. Le predette componenti dovranno indicare anche i relativi supplenti. Il Presidente Federale nomina il Presidente e 2 Vice-Presidente, e nomina come membri aggiunti coloro che sono stati indicati dalle sopra citate componenti rappresentative. La Commissione sarà comunque validamente costituita e continuerà ad essere operativa anche se una o più delle organizzazioni sopra citate non designasse o ritirasse il suo rappresentante.

2. La Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti in materie giuridiche e fiscali, scelti dal Presidente della Commissione, che partecipano alle riunioni senza diritto di voto.

3. La riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno 5 membri, di cui uno deve essere il Presidente o un Vice-Presidente. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto di chi presiede la riunione.

4. La Commissione delibera l'iscrizione nel Registro dei candidati risultati idonei, dopo che questi abbiano provveduto agli adempimenti previsti dal presente Regolamento FIP e dal "FIBA Players Agents Regulations".

5. La Commissione svolge funzioni esaminatrici per la prova di idoneità di Procuratore e cura la pubblicazione dei bandi di concorso di cui all'art. 4.

6. Abrogato

6bis La Commissione può chiedere alla Commissione Giudicante Nazionale la provvisoria sospensione del Procuratore quando lo richiedano gravi ed urgenti ragioni di opportunità. Il

dall'art. 8, comma 1° *bis*⁹ del Regolamento, funzionalmente orientati a tener costantemente aggiornata la FIP sull'andamento della propria attività professionale nel mercato (nazionale) di riferimento.

2. *Il conferimento dell'incarico: il contratto di mandato*

Ai sensi dell'art. 8, comma 1° del Regolamento, il Procuratore FIP potrà rappresentare gli interessi di un Atleta, di una Società, o di un Allenatore, sulla base di un contratto di mandato scritto (di seguito, il «Mandato»).

I punti salienti delle previsioni (del Regolamento) in tema di Mandato possono essere schematizzati come segue: il Mandato dovrà riportare espressamente la durata dell'incarico conferito, la quale, ai sensi dell'art. 8, comma 2°, del Regolamento, non potrà essere superiore ai due anni; il Procuratore FIP potrà (legittimamente) essere retribuito esclusivamente dalla relativa controparte contrattuale; il compenso del Procuratore FIP sarà liberamente convenuto dalle parti.

L'ammontare del compenso dovuto è generalmente basato sulla retribuzione lorda annua (dell'Atleta o dell'Allenatore) che il Procuratore FIP ha assistito. Ove il compenso non sia stato espressamente determinato tra le parti, si intende determinato nella misura del 5% della retribuzione lorda annua spettante all'Atleta.

Se il contratto o l'accordo di prestazione sportiva ha una durata maggiore di quella del Mandato, il Procuratore FIP ha diritto a ricevere la remunerazione maturata e maturanda anche in un momento successivo alla scadenza del contratto o dell'accordo stesso. La pretesa del Procuratore FIP è valida fino alla scadenza del contratto o dell'accordo di prestazione sportiva dell'Atleta.

Quanto invece alla revoca¹ del Mandato, è opportuno distinguere – in termini di effetti economici consequenziali – la revoca avvenuta entro i tempi previsti dall'accordo Atleta – Procuratore FIP da quella realizzata fuori dai tempi previsti dall'accordo Atleta – Procuratore FIP.

Nella prima ipotesi, l'Atleta o la Società sono tenuti a retribuire il Procuratore FIP per l'importo pattuito nel Mandato.

Nel secondo caso, invece, il Procuratore FIP (revocato) ha diritto, qualora

provvedimento di sospensione provvisoria può essere chiesto anche nei confronti di coloro che risultino aver procedimenti penali per delitti non colposi.

7. *La Commissione resta in carica 4 anni e ha sede in Roma presso la sede FIP».*

⁹ La disposizione prevede testualmente: «I Procuratori che hanno ottenuto la licenza FIP, devono obbligatoriamente comunicare alla Segreteria della Commissione, entro 20 giorni, la stipula di nuovi contratti, e la cessazione degli effetti di contratti in essere, a seguito di scadenza (art. 8.2) o la risoluzione (art. 9). Detta comunicazione dovrà avvenire attraverso la compilazione del modello appositamente predisposto dalla Commissione stessa. Devono, altresì, obbligatoriamente presentare alla Segreteria della Commissione, due volte l'anno, precisamente entro e non oltre il 30 Aprile ed il 30 Ottobre, una autocertificazione con la lista aggiornata dei atleti da loro rappresentati attraverso la compilazione del modello appositamente predisposto dalla Commissione stessa. FIP provvede a rendere note le liste dei Procuratori attraverso il proprio sito web».

¹⁰ Cfr. art. 9 del Regolamento.

ne faccia richiesta, ad un indennizzo in percentuale della retribuzione (lorda) annua fissata nel primo contratto o accordo che l'Atleta stipuli successivamente alla revoca, il cui ammontare sarà quantificato, in caso di mancato accordo tra le parti, secondo quanto statuito da talune disposizioni del Regolamento di Giustizia della FIP.¹¹

2.1 La natura giudica del contratto stipulato con l'Agente sportivo

Come precedentemente rilevato, il Regolamento (all'art. 8, comma 1°) dispone testualmente che un «Procuratore FIP o FIBA può rappresentare gli interessi di un Atleta solo dopo aver ricevuto uno specifico mandato scritto da parte dell'Atleta stesso». Se il «Procuratore FIBA» è il soggetto che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento FIBA sugli agenti di giocatori (di basket), ha ottenuto regolare licenza finalizzata all'esercizio ed allo svolgimento dell'attività professionale in occasione di trasferimenti internazionali di giocatori od allenatori (vedi *infra*), ben più interessante è analizzare, nel dettaglio, la figura contrattuale prevista dalla normativa federal-nazionale, al fine del suo corretto inquadramento giuridico, al di là delle espressioni letterali utilizzate, *in casu*, dal Regolamento.

Secondo un'interpretazione dottrinale,¹² il regolamento contrattuale intercorrente tra il Procuratore FIP e il proprio assistito è da ricondurre, senza dubbio alcuno, alla figura del mandato, contratto tipico disciplinato dagli artt. 1703 e ss. del Codice Civile; tuttavia, a ben vedere, l'analisi necessita di maggiore approfondimento.

Il mandato, infatti, è il contratto attraverso cui il mandante conferisce incarico al mandatario di compiere atti giuridici che si ripercuotono nella sfera patrimoniale del primo.¹³ Si ritiene altresì in dottrina che il mandatario acquisti il diritto al compenso indipendentemente dal risultato raggiunto,¹⁴ e quindi in maniera del tutto slacciata dall'eventuale (oppure meno) buon esito della trattativa di cui sia stato attore\conduttore.

Ciò detto, è essenziale soffermarsi sulla seguente considerazione: il Procuratore FIP matura il diritto al compenso soltanto laddove – attraverso la propria opera professionale – sia stato sottoscritto il rinnovo contrattuale od il nuovo contratto di prestazione sportiva, e quindi solo una volta realizzato il buon esito delle trattative in cui ha prestato attività di consulenza ed assistenza.

Quanto appena evidenziato costituisce – a parere di chi scrive – un considerevole ostacolo alla riconduzione dell'incarico conferito al Procuratore FIP

¹¹ Si tratta degli artt. 103 e ss. del Regolamento di Giustizia della FIP.

¹² Così M. DI FRANCESCO, *Il ruolo dell'agente di calciatori tra Ordinamento sportivo e Ordinamento Statale*, Cacucci Editore, Bari, 2007, 157 - 158.

¹³ Così A. TEDOLDI, *Commento all'art. 1703 c.c.*, in G. Bonilini, M. Confortini, G. Granelli, *Codice civile ipertestuale. Commentario con banca dati di giurisprudenza e legislazione*, Utet, Torino, 2002, 2561.

¹⁴ Così A. TEDOLDI, *Commento all'art. 1703 c.c.*, in G. Bonilini, M. Confortini, G. Granelli, *Codice civile ipertestuale. Commentario con banca dati di giurisprudenza e legislazione*, cit., 2562.

alla figura del mandato tipico, *ex artt.* 1703 e ss. del Codice Civile.

Qual è allora l'esatta collocazione giuridica del rapporto facente capo al Procuratore FIP?

A ben vedere, quest'ultimo presenta tratti caratteristici del mediatore, dato che il mediatore medesimo è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza e rappresentanza,¹⁵ acquistando il diritto alla provvigione soltanto in caso di conclusione dell'affare.¹⁶

Ciò detto, tuttavia, non consente di ricondurre – quantomeno integralmente – l'incarico conferito al Procuratore FIP alla disciplina legale della mediazione per alcune ragioni.

In primis, il mediatore non agisce nell'interesse di una delle parti, ma opera svolgendo un'attività di intermediazione indipendente ed imparziale rispetto ad una delle parti contrattuali. Ed ancora, il mediatore – se l'affare è stato concluso – ha diritto a ricevere la provvigione da ciascuna delle parti che ha (precedentemente) messo in contatto e relazione.

Il Procuratore FIP, invece, è il soggetto che fa unicamente gli interessi del proprio assistito e potrà essere remunerato esclusivamente da tale ultimo (ai sensi e per gli effetti del Regolamento).

È al contempo opportuno realizzare un tentativo di ricondurre l'incarico del Procuratore FIP al rapporto (tipico) di agenzia, *ex artt.* 1742 e ss. c.c.

Attraverso il contratto di agenzia, una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere – per conto dell'altra e dietro compenso – la conclusione di contratti in una zona (territoriale) determinata. L'agente, inoltre, non è mandatario poiché non svolge attività giuridica, limitandosi a condurre attività propriamente materiale, quale la promozione di affari.

Il primo dei due aspetti ora esaminati, pur tracciando un sensibile profilo di similitudine con l'attività tipica del Procuratore FIP, non consente di inquadrare l'incarico conferitogli (dall'assistito) alla figura del negozio (tipico) di agenzia.

Innanzitutto, seguendo la lettera dell'art. 1750, comma 1, c.c., si nota che il contratto di agenzia a termine diviene a tempo indeterminato se continua ad essere eseguito dopo la scadenza; tale soluzione non è riscontrabile nel Regolamento, dove non è contemplata l'ipotesi di rinnovo tacito dell'incarico conferito al Procuratore FIP.

In aggiunta (e forse maggiormente rilevante), ciò che contraddistingue le due figure in esame è il relativo *modus operandi*. Il Procuratore FIP svolge – sulla base dell'incarico ricevuto – attività di assistenza e consulenza durante le trattative contrattuali, mentre l'attività dell'agente si concretizza nella mera promozione di affari con esclusione di compiti e funzioni accessorie e/o di carattere assistenziale.¹⁷

¹⁵ Cfr. art. 1754 c.c.

¹⁶ Così B. COSSU, *Commento all'art. 1754 c.c.*, in G. Bonilini, M. Confortini, G. Granelli, *Codice civile ipertestuale. Commentario con banca dati di giurisprudenza e legislazione*, cit., 2668.

¹⁷ Così L. RUBINO, *Commento all'art. 1750 c.c.*, in G. Bonilini, M. Confortini, G. Granelli, *Codice*

Pur ammettendo – non senza difficoltà – che la figura contrattuale del Procuratore FIP è quella del mandatario, seppur atipico, alla luce delle suindicate considerazioni, ci si pone un ulteriore interrogativo: il giocatore\allenatore\club conferisce al Procuratore FIP il potere di rappresentanza attraverso l'attribuzione dell'incarico scritto?

Ai sensi dell'art. 1704 c.c., «*se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano anche le norme del capo VI del titolo II di questo libro*», e quindi le disposizioni dedicate all'agire in nome del soggetto rappresentato.

La rappresentanza può avere il proprio titolo nella legge (ed assumerà la denominazione di rappresentanza legale), oppure da atto di volontà di altro soggetto, l'interessato, ai sensi dell'art. 1387 c.c. (ed assumerà la denominazione di rappresentanza volontaria). Il tratto peculiare della rappresentanza volontaria è rappresentato dal fatto che il rappresentante dichiara di agire in nome e per conto dell'interessato, in tal modo restando estraneo, nei rapporti con il terzo, all'affare, e quindi non assumendo la veste di parte;¹⁸ ed ancora, «*il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetti nei confronti del rappresentato*».¹⁹

Le suddette «*facoltà conferitegli*» costituiscono oggetto dell'atto (unilaterale) di procura, la quale potrà essere oppure meno fisicamente contenuta nell'eventuale contratto (bilaterale) di mandato.

Riguardo all'attività svolta dal Procuratore FIP, è opportuno ribadire come il suddetto sia legato al suo assistito (Atleta, allenatore o Società) dal conferimento di uno specifico incarico, il quale – ai sensi del Regolamento – assume le vesti del contratto di mandato.

Il contratto di mandato può – ai sensi della normativa civilistica – ricevere un duplice inquadramento: mandato con rappresentanza, se al mandatario viene conferito il potere di agire non solo per conto, ma anche in nome dell'interessato, per cui – in tal caso – sussistono due atti, il contratto di mandato e la procura; mandato senza rappresentanza, se al mandatario viene conferito il potere di agire per conto, ma non anche in nome, del mandante, nel qual caso si avrà un solo atto giuridico, lo strumento contrattuale.

Al riguardo, è stato attentamente osservato in dottrina,²⁰ che l'agente di calciatori, figura affine al Procuratore FIP, agisce sì nell'interesse del calciatore o club assistito, ma in nome proprio; ciò consentirebbe di affermare, con sufficiente sicurezza, che l'agente di calciatori è un mandatario senza rappresentanza.

A ben vedere, data la sostanziale uniformità di regolamentazione federale

civile ipertestuale. Commentario con banca dati di giurisprudenza e legislazione, cit., 2650.

¹⁸ Vedi, al riguardo, V. BARBA, *Commento all'art. 1388 c.c.*, in G. Bonilini, M. Confortini, G. Granelli, *Codice civile ipertestuale. Commentario con banca dati di giurisprudenza e legislazione*, cit., 2028 - 2031 e ss.

¹⁹ Cfr. art. 1388 c.c.

²⁰ Così L. COLANTUONI, *Contratti sportivi ed in ambito sportivo*, Giuffrè Editore, Milano, 2005, 2 e ss.

tra le due figure (agente di calciatori e Procuratore FIP), soprattutto con riferimento all'attività di consulenza ed assistenza posta in essere durante la conduzione di trattative contrattuali, consente – a parere di scrive – di poter affermare che l'attività procuratoria è quella del mandatario (seppur atipico, alle luce delle considerazioni effettuate poc'anzi) senza rappresentanza, poiché il Procuratore FIP svolge la propria attività per conto, ma non anche in nome del suo assistito.

3. *L'agente sportivo nella regolamentazione internazionale: la FIBA «Regulation Governing Players' Agents»*

La FIBA ha emanato un apposito regolamento (redatto in lingua inglese) dedicato alla figura dell'agente di giocatori nel settore del basket, denominato *Regulation Governing Players' Agents*²¹ (di seguito, il «Regolamento FIBA»).

Ai sensi del Regolamento FIBA, l'agente di giocatori di pallacanestro²² è colui che – in possesso di una valida licenza rilasciata dalla FIBA medesima²³ –

²¹ Il regolamento in esame è liberamente consultabile al sito www.fibaeurope.com (settembre 2010); la FIBA Europe, ai sensi degli artt. 13 e 17 dello Statuto FIBA, è una delle cinque «zone» in cui è suddivisa la composizione organizzativa della federazione internazionale. In altre parole, ciascuna «zone» rappresenta un vero e proprio organo della federazione internazionale, al pari, ad esempio, del «Congress» e del «Central Board».

²² Cfr. art. H5.1 del Regolamento FIBA.

²³ Il sistema di rilascio della licenza FIBA presenta caratteri e peculiarità assolutamente differenti dall'ottenimento della licenza FIP. Brevemente, la licenza FIBA non viene rilasciata al superamento di una specifica prova d'esame, bensì in seguito a valutazione d'idoneità - da parte della FIBA stessa - di una domanda, corredata di taluni allegati e dichiarazioni, che il soggetto richiedente presenterà alla federazione internazionale. Per maggiori approfondimenti, vedi l'art. H5.4, il quale recita testualmente:

«H5.4.1 Any individual wishing to act as an Agent shall file an application with FIBA on the Standard Application Form provided for that purpose.

H5.4.2 FIBA shall require the candidate to provide a certificate confirming that he is in good standing and, in particular, that he has no criminal record.

H5.4.3 Individuals only may apply for a licence. Applications from companies or organisations are not admissible, but individuals who have obtained a licence are allowed to operate through a company or a similar entity, provided that the licence-holder continues to be the only person responsible vis-à-vis FIBA.

H5.4.4 An application may be rejected if the candidate is not in good standing, in particular if he has a criminal record or does not have a good reputation.

H5.4.5 A person applying for an agent's licence may not, under any circumstances, hold a position within FIBA, a Zone, a member federation, a club, or any organisation connected with such entities such as leagues or players' associations. H5.4.6 If an application for an agent's licence is admissible pursuant to H5.4.4 and H5.4.5 above, FIBA shall invite the candidate for a personal interview and a test (cf H5.4.7 below), unless this requirement is waived by the Secretary General in the individual case.

H5.4.7 The personal interview and the test are intended to enable FIBA to ascertain whether the candidate.

a) has adequate knowledge of the basketball regulations (the statutes and regulations of FIBA, of the Zones, and of the national member federation on whose territory he is domiciled);

b) generally appears capable and suitable of advising a player or club who calls on his services.

rappresenta gli interessi dei giocatori o degli allenatori durante le trattative finalizzate alla conclusione di trasferimenti internazionali, quindi tra società affiliate a differenti federazioni sportive nazionali (di seguito, il «Procuratore FIBA» o, al plurale, i «Procuratori FIBA»). Anche le società sportive (al pari dei giocatori ed allenatori) possono avvalersi dell'opera professionale di un Procuratore FIBA.²⁴

Qualsivoglia federazione nazionale – che intenda emanare un proprio regolamento sull'attività degli agenti di giocatori – dovrà rispettare taluni principi espressi dal Regolamento FIBA, oltre al fatto che il suddetto regolamento dovrà essere preventivamente approvato dalla federazione internazionale.²⁵

Ai sensi dell'art. H5.6.1.²⁶ del Regolamento FIBA, il Procuratore FIBA ha il diritto di contattare i giocatori che non siano sotto contratto con altro Procuratore FIBA (dato che ciascun giocatore potrà essere rappresentato da un solo agente

H5.4.8 If the requirements of H5.4.7 (a) and (b) are not met, the application will be rejected.

H5.4.9 FIBA is entitled to charge expenses and/or a fee for conducting the interview and the test. The candidate shall bear his own expenses.

H5.4.10 FIBA may charge an annual fee not exceeding CHF 1,000.

H5.4.11 Within 30 days after the personal interview and the test, FIBA shall inform the candidate whether the requirements under H5.4.7 above have been met.

H5.4.12 In order to obtain a licence the approved candidate shall prove to FIBA that he has taken out professional liability insurance for no less than CHF 250,000 with an insurance company acceptable to FIBA

H5.4.13 If the requirements under H5.4.7 and H5.4.12 have been met, FIBA shall issue a licence to the approved candidate and shall inform the respective Zone accordingly. The licence shall be strictly personal and non-transferable.

H5.4.14 If, after an Agent has acquired a FIBA licence, the national member federation of the country in which the candidate is domiciled enacts or has enacted regulations governing the activities of players' agents, then the Agent shall prove to FIBA that he is the holder of a valid licence issued by that federation, provided that the regulations of the national federation have been approved by FIBA in terms of H5.2

H5.4.15 FIBA shall publicise on its website a list of licensed Agents and their clients (clubs and players), and shall update this information regularly».

²⁴ Si ribadisce il concetto per cui giocatori e club non sono legittimati a servirsi dell'opera professionale di agenti non in possesso di una valida licenza FIBA. Tale principio conosce un'importante eccezione, ex art. H5.3.4, il quale dispone che: «*Regulation H5.3.3 does not apply if an Agent is licensed to practise law in the country of his permanent residence*». In altre parole, il titolo di avvocato (nel contesto territoriale di riferimento) legittimerebbe il soggetto a rappresentare gli interessi del proprio assistito durante le trattative contrattuali, pur in assenza di licenza rilasciata dalla federazione internazionale.

²⁵ Cfr. art. H5.2 del Regolamento FIBA. La disposizione prevede espressamente che: «*Any national member federation which deems it necessary may establish its own regulations governing players' agents who deal with transfers within their own federation. Such regulations must be approved by FIBA and must respect the principles set out in H5.3, H5.6, H5.7 and H5.8 below*».

²⁶ La disposizione recita testualmente:

«Licensed Agents shall have the following rights:

- a) to contact any player who is not or is no longer under contract with a club provided such player has not yet retained another agent (a player can be presented by one agent only at the same time);*
- b) to represent any player or club requesting him to negotiate and/or conclude a contract on his/its behalf;*
- c) to manage the affairs of any player who requests him to do so».*

per volta) e di rappresentare gli interessi di qualsiasi giocatore o società sportiva al fine della negoziazione e/o conclusione di un contratto di lavoro sportivo, sempre ch  sia stato investito – dal giocatore o dalla societ  sportiva – del relativo potere di rappresentanza attraverso stipulazione di un contratto scritto, dalla durata al massimo biennale, e rinnovabile espressamente per mutuo consenso delle parti.

Come appena rilevato, ed al pari di quanto evidenziato in tema di normativa federale nazionale (vedi *supra*, al paragrafo 2), si afferma la necessit  che il Procuratore FIBA presti la propria opera professionale – per conto di un giocatore, allenatore o di una societ  sportiva – sulla base di un incarico specifico conferito per iscritto, dalla durata massima predeterminata, con un *quid pluris* (rispetto alla regolamentazione nazionale), e cio  il conferimento al medesimo del potere di rappresentanza, del potere di agire in nome del proprio assistito. In altre parole, l'espressione «*written power of attorney*» contenuta nel suddetto art. H5.6.1. del Regolamento FIBA, lascia supporre che – accanto al conferimento d'incarico per iscritto, eventualmente attraverso lo strumento negoziale del mandato – il Procuratore FIBA riceva espressa procura dal suo assistito (giocatore, club od allenatore), la quale gli consentirebbe di agire anche in nome del soggetto rappresentato (oltre che per conto).

Da evidenziare che il Regolamento FIBA nulla dispone in ordine all'entit  del compenso spettante al Procuratore FIBA per l'opera professionale svolta; in particolare, in assenza di previsioni sul punto,   da ipotizzare che il suddetto compenso sia liberamente determinabile dalle parti, con l'unica importante precisazione, *ex art. H.5.6.2.1. lett. f)*, secondo il quale il Procuratore FIBA non   legittimato a ricevere pagamenti da soggetti estranei al rapporto contrattuale di rappresentanza. In altre parole, costui potr  veder remunerate le proprie prestazioni soltanto dalla parte titolare degli interessi da lui rappresentati e gestiti.

Per concludere, in riferimento invece agli obblighi gravanti su ciascun Procuratore FIBA, l'art. H.5.6.2,²⁷ rubricato «*Duties of Agents*», pone specifiche, ed al contempo stringenti, prescrizioni; a titolo meramente esemplificativo e comunque non esaustivo, il Procuratore FIBA non potr  contattare (per finalit  legate alla propria professione) un giocatore gi  sotto contratto con altro agente, eventualmente inducendolo a recedere unilateralmente ad anticipatamente (rispetto alla naturale scadenza) dal contratto stesso.

²⁷ In particolare, un agente dovr  osservare le seguenti prescrizioni:

«a) to comply with the statutes and regulations of the member federations, Zones, and FIBA at all times;

b) to ensure that every transaction in which he is involved conforms with these Regulations;

c) to notify the name of a new client to FIBA within 14 days of signing anew contract to represent a player or club;

d) never to approach a player who is under contract with a club so as to persuade him to break his contract or not to adhere to the rights and duties contained in that contract;

e) never to approach a player who is under contract with another agent so as to persuade him to break his contract or not to adhere to the right sand duties contained in that contract.

4. Considerazioni conclusive

Al di là della sostanziale omogeneità di disciplina (tra il Regolamento ed il Regolamento FIBA), soprattutto in termini di diritti, obblighi ed oneri relativi alle parti del rapporto procuratorio, vale forse la pena ribadire talune importanti differenze tra le figure di Procuratore FIP e Procuratore FIBA.

In primis, il Procuratore FIP svolge la propria opera di consulenza ed assistenza a fronte di trasferimenti domestici di giocatori ed allenatori, mentre l'attività del Procuratore FIBA viene prestata in un contesto differente, e cioè in occasione di trasferimenti internazionali (tra club affiliati a differenti federazioni sportive nazionali) di giocatori ed allenatori.

In aggiunta a quanto appena rilevato, se il Procuratore FIP agisce – sì nell'interesse del calciatore o club assistito – ma in nome proprio, qualificandosi, per l'appunto, mandatario (seppur atipico) senza rappresentanza, il Regolamento FIBA – applicabile in occasione di trasferimenti internazionali di giocatori – prevede che il conferimento d'incarico per iscritto al Procuratore FIBA sia accompagnato da un'espressa procura del soggetto assistito, la quale consentirebbe al primo di agire anche in nome (oltre che per conto) di quest'ultimo.

f) to accept payment only from or on behalf of the player/club with whom/which he is contractually linked ;

g) not to engage in any acts of unfair competition.

h) to observe the law;

i) to avoid any conflict of interests, in particular not to represent both side sin the same transaction; Appendix 1 Page 4 of 6

j) to make use, to the extent possible, of the master agreement between agents and players (see Annex1 to this Regulation) as provided by FIBA;

k) to use his best efforts that the player/club takes into account the Main Points as provided by FIBA to be covered in a player contract– see Annex 2 to this Regulation;

l) never to approach a player, in particular a player under 18 years of age, during training camps and during competitions;

m) to request a new client to disclose any pending or threatened litigation under a previous agent contract;

n) to inform the Player about the provisions of the FIBA Internal Regulations, particularly those which refer to the Eligibility of Players, National Status of Players, International Transfers of Players, and Players' Agents;

o) to inform a new client that any obligations under a previous contract must be honoured;

p) to represent his client in good faith and to demonstrate integrity and transparency in all of his dealings with the client. He shall inform his client of any and/or all activities undertaken on the client's behalf;

q) to negotiate terms and conditions of offers of employment in consultation with the client and to inform the client of his obligation sunder the offer, such as payment of fees, performance credits, working conditions, etc.

r) to ensure that the Player personally signs the contract which has be negotiated on his behalf;

s) to recognise and uphold the client's prerogative to refuse any or all employment opportunities offered;

t) to maintain an accessible office, telephone and other appropriate means of communication, and such other facilities normally deemed necessary and to be reasonably available to conduct business effectively and efficiently as an Agent».

Ed ancora, si segnalano le differenti modalità di ottenimento della licenza a rappresentare gli interessi di un atleta, club od allenatore.

Ciò detto consente di suggerire – a parere di chi scrive – una concreta (ed al contempo sincronizzata) rivisitazione della disciplina federale nazionale ed internazionale finalizzata a realizzare una maggiore omogeneità tra le figure oggetto delle presente indagine, il tutto inevitabilmente accompagnato dall'opportunità di mantener fermi i differenti ambiti territoriali di competenza ed operatività degli agenti nel basket.

Più precisamente, sarebbe auspicabile immaginare che in Italia il Procuratore FIP agisca sulla base di una procura espressa (accanto al Mandato), che consenta di qualificarlo mandatario in nome e per conto del suo assistito, nonché – in aggiunta – che la licenza FIBA sia rilasciata previo superamento di una specifica prova d'esame, al pari di quanto stabilito dal Regolamento FIP.

IL MANAGER DI ATLETA: ASPETTI GIURIDICI E PRATICI DELLA RAPPRESENTANZA SPORTIVA NELL'ATLETICA LEGGERA

di *Alessio Piscini**

SOMMARIO: 1. Brevi cenni in ordine al rapporto di rappresentanza sportiva nell'ordinamento italiano – 2. La peculiarità dell'atletica leggera internazionale; configurazione giuridica e pratica dell'*Athletes' Representative* – 3. Una «fotocopia sbiadita»: l'agente di atleti in Italia – 4. Riflessioni conclusive e prodromiche a maggiori approfondimenti: la figura dell'agente nello sport individuale

1. *Brevi cenni in ordine al rapporto di rappresentanza sportiva nell'ordinamento italiano*

Pur rimandando a quanto esaurientemente trattato nella parte I del presente volume, è opportuno premettere alcuni brevi cenni sugli aspetti problematici della natura dell'agente sportivo nell'ordinamento italiano.

La professione di agente di atleti (o, più prosaicamente, «*procuratore*») costituisce un ibrido rispetto alle rigide schematizzazioni di un codice civile la cui tarda età viene tradita dai rapporti conflittuali con la turbolenta evoluzione del diritto degli ultimi anni.

In materia di «*rappresentanza sportiva*», frequente è il richiamo ai principi generali dell'opera di prestazione intellettuale nei rapporti tra agente e atleta, ex artt. 2222 e ss. del codice civile, sinanco professionale, come suffragato pure dall'istituzione di appositi Albi gestiti dalla maggior parte delle Federazioni Sportive Nazionali interessate.¹

Altra normativa ancor più frequentemente accostata (ai fini dell'applicazione, s'intende) al rapporto agente-atleta è quella riguardante il contratto di mandato (artt. 1703 e ss. del codice civile), con o senza spendita del nome del

* Avvocato del Foro di Firenze; membro del CdA Società Basket Serie A s.r.l.; fiduciario AIC; Giudice Unico Regionale Toscana FISI.

¹ Operazione giudicata lecita e comprensibile nei confini dell'ordinamento speciale dal T.A.R. Roma-Lazio, 16 dicembre 1999, n. 3925, in *Foro Amm.*, 2000, 2355; per un'analisi esaustiva, M. DI FRANCESCO, *Il ruolo dell'agente di calciatori tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale*, Cacucci, Bari, 2007, 73 e ss.

mandante (art. 1394 codice civile: la rappresentanza).² In tal senso, la giurisprudenza comunitaria ha ritenuto che l'attività dell'agente «consiste... nel presentare dietro compenso e sulla base di regole fisse ... un calciatore ad una società in vista di un impiego oppure... due società l'una all'altra in vista di concludere un contratto di trasferimento».³

Più ostica ad ottenere consensi (e chiara collocazione sistematica) è la pretesa di accostare l'agente di atleti ad un mediatore, ovvero ad un agente commerciale, per ovvi stridori con inderogabili normative lavoristiche in punto di intermediazione d'opera.

Condivisibile, a modesto parere dello scrivente, è la conclusione per cui il rapporto tra agente e atleta sia configurabile come contratto atipico o complesso (*recte*, «atipico e complesso a causa mista»⁴), combinante frammenti degli schemi tipici della prestazione d'opera, del mandato nonché delle obbligazioni derivanti dal potere di rappresentazione.⁵

La questione non è oziosa, ai fini che ci occupano. Difatti, frequentemente le ricostruzioni, dottrinali e giurisprudenziali, peccano di *calciocentrismo*, tendendo a privilegiare l'aspetto mediatorio dell'attività dell'agente nel reperimento o nell'assistenza contrattuale volta alla stipula, alla cessione o ad un miglioramento delle condizioni, rispetto ad un contratto di prestazione sportiva tra società e atleta.

Simile impostazione non può certo considerarsi omnicomprensiva, e trova la sua maggiore (e inconciliabile) eccezione negli sport individuali, in cui l'attività prettamente contrattuale dell'agente è piccola parte di una più ampia competenza sull'intera gestione agonistica del medesimo.

Premesso questo, è possibile addentrarsi nello specifico ordinamento dello sport individuale per eccellenza, l'atletica leggera.

2. *La peculiarità dell'atletica leggera internazionale; configurazione giuridica e pratica dell'Atletes' Representative*

Una definizione (non esaustiva) dell'attività dell'agente è contenuta nell'art. 7 della *Competition Rules 2010-2011*, emanate dalla Federazione Internazionale di Atletica Leggera (d'ora in avanti, IAAF):⁶ «*Athletes may use the services of fan*

² Così, R. FAVELLA, *I rapporti tra agenti di calciatori e società sportive. Lo spunto offerto dalla vicenda Udinese vs Ciferszpiller*, in RDES, 2009, III, 128 e ss., in accordo con il provvedimento dell'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E MERCATO, IC17 – Settore Calcio Professionistico, Roma, 2005 116.

³ Sentenza del Tribunale di primo grado della UE, 26 gennaio 2005, *Piau vs Commissione Europea e FIFA*, causa T-193/02, in *Diritto Comunitario e degli Scambi internazionali*, 2005, II, 277 e ss.

⁴ Per una disamina dell'istituto del contratto misto quale *species* dell'atipicità, si veda Cass. Civ., sez. I, 22 marzo 1999, n. 2661, in *Giust. Civ. Mass.*, 1999, 641.

⁵ L'art. 1, comma 2, del Regolamento Agenti di Calciatori della Federazione Italiana Giuoco Calcio, pubblicato nel Com. Uff. n. 100 dell'8 aprile 2010, qualifica gli agenti quali «*liberi professionisti*»; in dottrina, esempio di ricostruzione dell'attività di agente quale prestazione di servizi si trova in L. CANTAMESSA, G.M. RICCIO, G. SCIANCALEPORA (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2008.

⁶ Reperibili in www.iaaf.org/competitions/technical/regulations/index.html (settembre 2010).

authorised Athletes' Representative to assist them in the planning, arranging and negotiation of their athletics programme and, in that connection, of sponsorship contracts. Alternatively, athletes may represent themselves or delegate this task to a relative on a non-contractual basis».

Pertanto, secondo la normativa internazionale dell'atletica l'agente assiste contrattualmente l'atleta sia nei contratti d'ingaggio dei singoli meeting internazionali o nazionali, sia nel reperimento degli sponsor. Il rapporto con le associazioni di riferimento è del tutto marginale, anche per l'impianto dilettantistico del movimento atletico.

L'attività contrattuale è definita, indirettamente, tramite l'assistenza alla definizione del «*programma atletico*», lasciando evidentemente intendere la connessione tra il reperimento di ingaggi per le singole competizioni e la necessità di specifico allenamento, tanto che più corretta – rispetto alla tecnica, italianisticamente parlando, definizione di agente – appare quella inglese (ma ormai d'uso comune pure in lingua italiana) di *manager* a tutto tondo.

L'agente di atleta deve far parte di una Federazione Sportiva, tanto che si prevede l'obbligo di uno specifico elenco all'interno di ogni singola Federazione nazionale (art. 7, comma 4).

A maggior specificazione della *Rule 7*, la IAAF ha emanato uno specifico Regolamento (*IAAF Athletes' Representatives Regulations*⁷), direttamente operante nei rapporti procuratori degli atleti inseriti nella 30 Top-list della federazione internazionale per ogni singola disciplina atletica (art. 1.2).

Per gli altri, può essere scelta l'applicazione del Regolamento, ovvero può applicarsi il regolamento applicativo emanato da ogni Federazione nazionale (art. 1.4).

Nel Regolamento si prevede altresì la necessità di un esame di ammissione per conseguire lo status di agente, nonché la necessità, al fine di ottenere l'autorizzazione, di comprovare l'esistenza di polizza assicurativa professionale e rilasciare una fidejussione bancaria a beneficio della Federazione (art. 6). L'autorizzazione ha durata quadriennale (art. 7), ma è soggetta a rinnovo annuale a condizione che sia data prova dell'attività professionale e siano rinnovate le garanzie (art. 9).

L'agente è infine soggetto al potere disciplinare della Federazione nazionale di appartenenza (art. 10), in uno con la devoluzione ad arbitrati delle controversie con atleti e con la Federazione medesima (art. 9).

Infine, viene previsto un contratto-tipo il cui modulo è redatto – indicativamente rispetto alla competenza nazionale – dalla IAAF e allegato al Regolamento, quale unico modello riconosciuto e applicabile ai rapporti agenti-atleti (art. 5, punto 1). Gli eventuali patti aggiuntivi e modificativi sono accettati se non contravvengano la normativa sportiva internazionale ovvero la normativa civile nazionale applicabile.

⁷ La versione attualmente in vigore, dal 1 marzo 2010, è consultabile in www.iaaf.org/aboutiaaf/publications/regulations/index.html (settembre 2010).

In questo modulo la definizione dell'attività («*the services*») è dettagliata, e val la pena soffermarci.

Secondo il testo, detta attività comprende: l'organizzazione della partecipazione dell'atleta ai *meetings* ivi compresa la negoziazione del corrispettivo («*fee*») per l'ingaggio e per le apparizioni promozionali; la consulenza e la difesa dell'atleta per l'esecuzione dei diritti derivanti dagli accordi presi; la ricerca e la negoziazione dei contratti di *sponsorship*; la ricerca di nuove opportunità commerciali nell'interesse dell'atleta («*to take reasonable measures to discover and investigate new business opportunities on behalf on Athlete*»); ogni altro servizio come accordato tra le parti.

La rigidità tipica degli sport di squadra nel circoscrivere le possibilità d'azione dei manager si trasforma, nello sport individuale, in una assoluta libertà di azione (garantita pure dalla salvaguardia degli accordi ulteriori delle parti), sempre in connessione con l'attività sportiva del beneficiario l'accordo.

Simile libertà d'azione è ancor più apprezzabile nell'*Application form for Autorisation as an Athlete's representative*, allegato alla *Rule 7* e completo di un questionario da sottoporre all'autorizzando.⁸

Al futuro agente, oltre a domande circa l'esperienza, la moralità e la professionalità, vengono richiesti dettagli sui servizi che intende fornire agli atleti, descritti in nove voci («*competition participation; contract negotiation; litigation/arbitration; financial planning; investment counseling; estate planning; tax planning; appearances/endonrsment*», *point 5, services and fee arrangements*), anche in questo caso con possibilità di estensione *ad libitum*.

Ciò che emerge, pertanto, è una totale liberalizzazione (mi si consenta) dell'attività, che viene federalmente riconosciuta anche per quel che riguarda la gestione immobiliare, fiscale e strettamente finanziario-commerciale del patrimonio accumulato con l'attività di atleta.

La configurazione della normativa internazionale fa emergere come l'interesse dell'istituzione sportiva riguardi, in via esclusiva, la garanzia della professionalità dell'agente (nel *form* si richiede a che titolo questi servizi vengano prestati, e le singole competenze dell'agente, ivi compresa l'eventuale iscrizione all'albo degli avvocati), a salvaguardia del proprio atleta; non a caso, l'introduzione del Regolamento specifica che le finalità (*purposes*) del testo sono la tutela degli interessi personali degli atleti e del generale buon nome dell'atletica (*protect the personal interests of athlete and the general interests and reputation of Athletics*) e il controllo sulla qualità e la moralità dell'attività degli agenti (*ensure that Athletes' Representatives in Athletics held to the highest ethical and professional standards*).

L'epigrammatica normativa internazionale può dunque considerarsi ispirata a due precise stelle polari: da un lato, la libertà delle parti private di costruire il rapporto senza limiti alcuni, salva la necessità, perché l'agente sia considerabile

⁸ Nota è la *passione* anglosassone per i *forms*, a valere come dichiarazione dei soggetti.

tale, della ricerca degli ingaggi nei vari meeting; dall'altra, la competenza federale al controllo sull'attività dell'agente in termini di garanzie, professionalità e percezione delle *fee*, previste in una percentuale degli introiti dello sportivo nel caso di assistenza contrattuale, con divieto generale di rimborso spese, nel caso di assenza di autorizzazione da parte dell'atleta.

Quale punto di contatto tra le due esigenze si prevede – nel contratto tipo – la necessaria e non derogabile durata annuale del rapporto, pur rinnovabile. Questa limitazione temporale costituisce *balance* dell'estrema autonomia concessa alle parti: l'attività dell'agente, pertanto, è sottoposta ad una verifica annuale, anche in sede federale, che consenta l'emersione di eventuali abusi o infedeltà del medesimo.

Come usuale, clausola di chiusura del sistema è quella compromissoria a beneficio di un arbitrato nazionale, in modo da *lavare i panni sporchi in famiglia*.

In simile temperie, è difficile limitarsi ad una qualificazione mandatoria del rapporto, ravvisandosi piuttosto una generale *influenza* sull'atleta, che giunge sino alla valutazione – in cooperazione obbligatoria con gli allenatori privati e federali – dell'intero programma agonistico e sino alla consulenza finanziaria, talché persino le maglie della prestazione d'opera risultano strette, dovendosi piuttosto ritenere, nella fattispecie, una prestazione di opere plurime ed eventualmente neppure tangenti.

Archetipica applicazione della normativa internazionale è quella della USA *Track&Field*, la Federazione d'atletica leggera statunitense, d'ora in poi USA TF.

Nel paese in cui l'atletica ha maggiori interessi economici (e laddove il professionismo si esplica tramite il sistema dei *college*), viene semplicemente riportata alla lettera la scarna previsione internazionale.

L'aggiunta è soltanto l'affidamento delle competenze in materia di autorizzazione degli agenti all'*Athletes Advisory Committee (Regulation 16 of the USA TF Governance Handbook*⁹), quale supervisore dei singoli comitati nazionali.

Nella normativa sostanziale (*Regulation 25*) vengono tipizzate soltanto le motivazioni di revoca delle autorizzazioni¹⁰ e valutazione delle condotte degli agenti, decisione demandata all'*Agent screening committee*, composto da un rappresentante degli atleti, un rappresentante degli agenti e un legale.

Oltre a ciò, viene introdotto soltanto l'obbligo di redazione degli accordi nella madrelingua degli atleti e la pubblicazione di un tariffario dei massimi compensi, senza valore vincolante.

In definitiva, all'istituzione è demandato soltanto un potere di controllo, pur penetrante, nell'ambito dei generali indirizzi della Federazione. Un bell'esempio di impostazione liberale circa l'uso del potere, tipica della tradizione angolosassone.

⁹ Consultabile in www.usatf.org/about/governance/2010 (settembre 2010).

¹⁰ Ad esempio, sperggiuro, sopravvenuta condanna penale, o anche civile o amministrativa in materia di frode, la collaborazione con agente non autorizzato, il mancato aggiornamento professionale.

3. Una «fotocopia sbiadita»: l'agente di atleti in Italia

La differente tradizione giudica italiana ha ovviamente determinato l'impossibilità di riproduzione pedissequa della normativa internazionale, anche per le motivazioni di cui sopra.

In primis, l'atletica leggera, in Italia, è attualmente sport a dilettantismo puro,¹¹ per cui è vietato l'esercizio dell'attività sportiva quale unica attività professionale. Unicamente, si concede agli organizzatori di eventi di corrispondere premi e compensi agli atleti, se «effettuati in modo conforme alle regole della IAAF e alle leggi dello stato italiano» (art. 15, Norme per l'organizzazione delle Manifestazioni 2010¹²).

In secundis, la maggior parte degli atleti di vertice militano presso gruppi sportivi militari, intersecandosi così l'ordinamento del settore sportivo con l'omologo, altrettanto cogente e ben più rigido, del mondo militare, nonché con la normativa in materia di pubblico impiego.

Tuttavia, l'obbligo di recepimento dei principi e degli indirizzi della Federazione Internazionale in materia di agenti non può esser disatteso; per l'effetto, la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) ha previsto uno specifico articolo, dedicato ai tesserati agenti di atleti, nel Regolamento Organico, l'art. 27¹³ ed emana, quale atto applicativo e di recepimento della normativa internazionale, uno specifico regolamento (Regolamento per gli agenti di atleti¹⁴).

La rubrica delle norme contenute in Statuto e Regolamento Organico conduce al primo punto fermo: gli agenti di atleti risultano tesserati a tutti gli effetti della FIDAL, con obblighi e diritti conseguenti.¹⁵

Nel Regolamento Organico e nello specifico Regolamento è poi prevista la redazione di un «elenco» degli agenti (art. 2 Regolamento Agenti di Atleti: d'ora in avanti, vista la corrispondenza tra le normative, si utilizzerà quest'ultimo per l'analisi), cui si accede tramite esame di ammissione vertente in materia di regolamenti federali, elementi di diritto e di fiscalità e lingua inglese (art. 4).

Il tesseramento – così come l'iscrizione all'elenco – è annuale e il rinnovo è automatico, previa domanda, seppur condizionato dalla partecipazione ad un

¹¹ Professionisti sportivi, secondo la normativa italiana, sono soltanto gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che siano qualificati come professionisti dalle normative CONI e Federali, come indicato nell'art. 2, Legge 23 marzo 1981 n. 91; attualmente, possono esser considerati professionisti soltanto gli atleti apicali nel calcio, nella pallacanestro, nel ciclismo, nel pugilato, nel golf e nel motociclismo.

¹² Regolamento emanato dal Consiglio Federale FIDAL il 23 ottobre 2009.

¹³ Art. 27 Regolamento Organico FIDAL nella versione approvata dalla Giunta Nazionale del CONI in con delibera n. 96 del 27 febbraio 2007, consultabile nel sito www.fidal.it (settembre 2010).

¹⁴ Quello attualmente in vigore è stato approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 25 giugno 2007, n. 229, ed è consultabile *on line* all'indirizzo web www.fidal.it (settembre 2010).

¹⁵ Così lo Statuto FIDAL, art. 6, «associati e tesserati... la qualifica di agenti degli atleti viene conferita dal Consiglio Federale previa valutazione dei titoli individuali secondo limiti e modalità previste dal Regolamento Organico».

seminario di aggiornamento annuale (art. 3).

Riguardo la qualificazione giuridica, il regolamento assume posizione pilatesca: la definizione dell'agente richiama espressamente la nozione di mandato e rappresentanza («*agente degli atleti è una persona tesserata che presta opera di assistenza o mandato con o senza rappresentanza a favore e nell'interesse di atleti maggiorenni tesserati per Associazioni o Società affiliate e li indirizza negli impegni agonistici stagionali da effettuarsi nel territorio italiano*»), art. 1, pedissequamente ripetitivo dell'art. 27, comma 1, Regolamento Organico), salvo poi, in punto di doveri, qualificare il rapporto come «*consulenza*» (art. 7).

In ogni caso, il *core business* dell'attività dell'agente è la medesima indicata nella normativa internazionale: scelta del programma agonistico dell'atleta in base agli ingaggi e assistenza contrattuale.

L'iscrizione è personale (art. 1.3), e la «*funzione*» (si noti la scelta del termine) non è trasferibile a terzi, seppur non sia infrequente il conferimento in società di consulenza dell'attività dell'agente.

È chiaramente specificato il divieto di assistere minorenni (*recte*, atleti appartenenti ai settori giovanili), ed è indicato un limite di quaranta assistiti per agente (art. 6.6, lett. e).

La qualifica di agente è incompatibile con ogni carica federale o sociale (art. 5 e art. 27, comma 6, Regolamento Organico).

La normativa italiana è piuttosto attenta a porre in evidenza il rapporto diretto tra agente e Federazione, sia in punto di rispetto della normativa sia in punto di obbligo di conoscenza dei calendari delle manifestazioni e di collaborazione con il Settore Tecnico Nazionale, «*considerando prioritari gli obblighi verso la FIDAL in ordine a convocazione per le squadre nazionali ed ai raduni propedeutici*» e collaborando con la società di appartenenza dell'atleta nel concordare il programma agonistico (art. 8.2).

Tale impegno giunge sino a ritenere l'agente disciplinarmente responsabile nel caso in cui l'atleta partecipi ad un evento senza l'autorizzazione della società di appartenenza (art. 1.8).

Da parte sua, l'atleta ha il dovere (esclusivamente contrattuale e non disciplinare) di partecipare alle competizioni cui l'agente lo ha destinato (in accordo tra le parti).

Il regolamento prevede, infine, una clausola compromissoria per arbitrato irrituale e la soggezione dell'agente alle sanzioni disciplinari ordinarie previste nel Codice di Giustizia, con competenza degli organi di giustizia territoriali.

Anche al Regolamento Agenti è allegato un modulo standard di contratto, unico riconosciuto dalla Federazione, e molto simile alla traduzione italiana del modulo internazionale, compresa l'estensione dell'ambito dei servizi alla negoziazione dei contratti di *sponsorship* e alla «*ricerca di nuovi affari nell'interesse dell'atleta*», attività che mal si concilia con il sopra rammentato richiamo all'istituto del mandato.

Anche nel caso italiano il contratto ha durata necessariamente annuale, e il compenso è prevalentemente previsto in via percentuale sugli ingaggi procurati, con divieto di percezione di somme dagli organizzatori di eventi, eccezion fatta per una sorta di accollo, da parte dell'organizzatore, delle somme dovute all'agente medesimo.

V'è da dire che è attualmente¹⁶ in studio una riforma della contrattualistica, in vista di una armonizzazione tra i principi di estrazione ordinamentale e le cogenti esigenze del diritto statale, se non derogabili.

Dalla lettura della normativa due considerazioni paiono evidenti.

In prima battuta, l'interesse primario della FIDAL nel regolamentare l'attività degli agenti si limita quasi esclusivamente alla salvaguardia del controllo federale e tecnico sul programma agonistico dell'atleta, attuato tramite gli stretti obblighi di coordinamento del manager con il Settore Tecnico Nazionale e la società di appartenenza e sinanche il divieto di partecipazione ad eventi che vadano in conflitto con qualsiasi manifestazione per la quale l'atleta sia stato convocato dalla Federazione medesima.

Dall'altro, simile impostazione determina l'assoluta incapacità di risolvere il dilemma circa la qualificazione giuridica (e la sostanza concreta) del rapporto agente-atleta, lasciando all'autonomia delle parti qualsiasi accordo che non riguardi la decisione circa il programma agonistico nazionale.

I limiti della struttura agonistica italiana (la natura pubblica del CONI; il mito del dilettantismo, per far due esempi¹⁷) emergono in tutto il loro splendore, specialmente in comparazione all'esempio statunitense in cui l'estrema libertà delle parti viene bilanciata da un controllo stringente sull'intera attività dell'agente, sulle sue competenze e sulla correttezza dell'operato.

Differentemente, l'attrazione nella Federazione dell'intera categoria degli agenti rende questi ultimi operatori di fatto alla realizzazione della finalità agonistica associativa, con limitazione del controllo federale (e delle loro responsabilità) all'orticello dell'impegno agonistico più che all'estrema incidenza nell'intera vita dell'atleta che questi possano avere.¹⁸

¹⁶ Si tenga presente che la redazione del presente intervento è dell'ottobre 2010.

¹⁷ Giova rammentare come l'Italia sia l'unico paese al mondo ad aver fatto assurgere al Comitato Olimpico Nazionale alla qualifica di ente pubblico; in punto di dilettantismo, nella nota 7 già è stata ricordata la natura meramente formale della distinzione, demandata alla scelta della singola Federazione Sportiva Nazionale e non all'effettiva caratterizzazione dei rapporti tra atleti e società. Per un'analisi critica dell'intero settore sportivo, si rimanda a M. COCCIA, A. DE SILVESTRI, O. FORLENZA, L. FUMAGALLI, L. MUSUMARRA e L. SELLI, *Diritto dello Sport*, Le Monnier, Firenze, 2004, e A. PISCINI, *Il tesseramento di un atleta: natura giuridica dell'atto e dei vincoli conseguenti*, FIGC-Fondazione Franchi, Firenze, 2003.

¹⁸ Ci si riferisce, in particolar modo, agli agenti di atleti extracomunitari residenti in Italia e tesserati per società italiane.

4. *Riflessioni prodromiche a maggiori approfondimenti: la figura dell'agente nello sport individuale*

L'irrisolto dilemma circa la qualificazione giuridica dell'agente è *leit motiv* dell'intervento.

Le strette maglie dell'istituto del mandato, posto in evidenza da dottrina e giurisprudenza in materia di giuoco del calcio, non si confanno affatto all'attività di un manager in sport individuale.

Costui, alla lettura della normativa internazionale e all'atto pratico, svolge un ruolo *ibrido* nei confronti dell'atleta. È un po' babbo o mamma (alla toscana; differentemente, padre o madre), allenatore, procacciatore, avvocato, commercialista.

Un ruolo a tutto tondo che determina la necessità (ben compresa a livello internazionale) di demandare all'autonomia dei singoli l'estensione del rapporto, cui fa da contraltare l'interesse federale al controllo sulla correttezza dell'intero operare dell'agente, correttezza che si riverbera direttamente (in materia di scelte agonistiche) e indirettamente (stante il pericolo di commistioni patrimoniali e cointeressenze) nell'impegno agonistico e che è primaria finalità dell'associazione-Federazione.

La spinta centripeta del ruolo dell'agente rispetto al rapporto società-atleta (cui, frequentemente, l'agente è estraneo per assenza di interessi economici) incide negativamente sulla possibilità di limitare l'attività a mandatario.

Piuttosto, l'agente di atleti, in uno sport individuale, è bestia rara e poco studiata (in Italia), talché questo contributo, unitamente agli altri dell'opera, particolarmente in materia di sport individuale, vuol essere stimolo ad un maggior approfondimento e, soprattutto, ad una complessiva valutazione dell'attività di «*rappresentanza sportiva*» (o agenzia, o mediazione sportiva, come si preferisce) nell'intero panorama ordinamentale, in considerazione dell'importanza che tale istituto sta assumendo sia in termini economici sia in termini di incidenza nel dispiegarsi dell'attività agonistica.

IL CICLISMO A LIVELLO INTERNAZIONALE E NAZIONALE

di *Rolando Favella**

SOMMARIO: Introduzione – 1. Il ciclismo professionistico e quello dilettantistico – 2. Brevemente, sulla figura del procuratore sportivo – 3. La normativa nazionale, il Regolamento della Federciclismo per l'esercizio dell'attività di procuratore sportivo. La figura del procuratore – 4. (Segue) L'oggetto dell'attività esercitata dall'agente. Il conflitto di interessi – 5. (Segue) Il conferimento dell'incarico e la durata dello stesso – 6. (Segue) Il compenso – 7. (Segue) L'esclusiva – 8. (Segue) Doveri degli agenti, dei corridori e dei gruppi sportivi. Profili sanzionatori. La Commissione per i Procuratori Sportivi – 9. Il Codice di Condotta – 10. Il paradosso del ciclismo femminile – 11. La disciplina internazionale. Le prospettive – Conclusioni

Introduzione

Il ciclismo è uno sport che appassiona milioni di tifosi e che, soprattutto, veicola interessi extra-sportivi rilevanti.

Come risaputo, si tratta di una delle sei discipline sportive cui, in Italia, è riconosciuto anche il carattere professionistico.¹ L'art. 4 dello Statuto² della Federazione Ciclistica Italiana (di seguito, «FCI» o «Federciclismo») dispone infatti che «*l'attività ciclistica in seno alla FCI si articola in attività dilettantistica e professionistica. Nell'attività dilettantistica è inclusa l'attività amatoriale e quella giovanile*».

Alla luce di ciò, dati i sempre più cospicui valori economici che si realizzano e registrano nel settore del ciclismo professionistico, è diventata naturale, se non essenziale, la circostanza che gli interessi dei corridori – siano essi sportivi, contrattuali, ovvero ancora di immagine – vengano tutelati da soggetti qualificati, quali i procuratori sportivi.

* Monaco Studio Legale. Dottorando di ricerca in Diritto ed economia dei sistemi produttivi, dei trasporti e della logistica presso l'Università di Udine.

¹ Federazione Ciclistica Italiana; Federazione Italiana Giuoco Calcio; Federazione Pugilistica Italiana; Federazione Italiana Pallacanestro; Federazione Italiana Golf; Federazione Motociclistica Italiana.

² Tutti i riferimenti normativi della Federazione Ciclistica Italiana qui richiamati sono reperibili *on line* all'indirizzo web www.federciclismo.it (settembre 2010).

Tali ultimi, appare logico, prestano la propria assistenza ad atleti professionisti, mentre, con riferimento ai ciclisti dilettanti, la loro consulenza non ha generalmente ragion d'essere.

1. *Il ciclismo professionistico e quello dilettantistico*

Si è detto che le normative della FCI separano l'universo dei tesserati in due categorie, quella dei professionisti e quella dei dilettanti, le quali poi a loro volta distinguono al proprio interno il settore maschile da quello femminile.

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto federale è individuato quale ciclista professionista l'atleta che, tesserato per una società sportiva affiliata alla Federazione, intrattiene con il proprio gruppo sportivo un rapporto professionale regolato da contratto di lavoro. Viceversa, è atleta dilettante colui che sceglie liberamente di praticare il ciclismo nell'ambito della FCI con il solo ed esclusivo vincolo di natura sportiva.

Visto, quindi, come l'attività agonistica organizzata sotto l'egida federale sia anche professionistica, è pacifico che in riferimento a tale ultima attività trovino applicazione le disposizioni normative previste dal legislatore ordinario per lo sport professionistico. Quindi, per quel che concerne i corridori professionisti si applicano, come statuisce l'art. 10 del Regolamento Organico della FCI, la legge 23 marzo 1981 n. 91 e le regolamentazioni dell'*Union Cycliste Internationale* (di seguito, «UCI»), nonché il D. Lgs. 242/99 e le ulteriori disposizioni vigenti in materia di rapporti di lavoro.³

La disciplina generale che regola l'attività dei ciclisti tesserati con gruppi sportivi professionistici è, quindi, la medesima che viene applicata, ad esempio, ai rapporti di lavoro tra calciatori e club di Serie A. Si tratta, come noto tra gli autori, di disposizioni normative volte ad introdurre le logiche giuslavoristiche all'interno del mondo dello sport, spesso refrattario ad interventi di tal tipo, i quali, agli occhi di alcuni operatori del sistema, sono erroneamente visti come una sorta di «invasione di campo». Invece, grazie soprattutto alla spinta fornita dalle antesignane pronunce della Corte di Giustizia Europea sulla libera circolazione degli atleti professionisti,⁴ deve essere ribadita con fermezza l'impossibilità che le prestazioni degli sportivi professionisti costituiscano l'oggetto di diritti diversi da quelli normalmente scaturenti da una logica lavorativa. Messi, quindi, in discussione alcuni istituti giuridici quali il vincolo sportivo ed il mercimonio indiscriminato del cosiddetto cartellino da parte

³ Per la disciplina del lavoro sportivo professionistico e per un'analisi delle forme giuridiche e contrattuali attraverso cui questo trova realizzazione si veda, fra i vari, L. CANTAMESSA, *Il contratto di lavoro sportivo professionistico*, in L. Cantamessa, G. M. Riccio, G. Sciancalepore (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2008, 147-169.

⁴ Per importanza e rilievo si citi la sentenza Bosman. Corte di Giustizia, sentenza del 15 dicembre 1995, causa C-415/93, *Bosman*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1996, II, 209-260, con commento di M. DI FILIPPO. Con tale pronuncia, e con i conseguenti interventi normativi adottati dai vari legislatori, in coerenza con l'intento di abbattere i vincoli che fino ad allora s'interponevano nella circolazione degli atleti, è stato eliminato il c.d. parametro.

delle società,⁵ le dinamiche ora in essere non possono discostarsi più del dovuto dagli schemi dettati dal diritto – ma anche dalla stessa realtà dei fatti – in tema di rapporto lavorativo.⁶

Alla luce di ciò, il ciclista esercita il proprio mestiere all'interno di, e a favore di un'organizzazione, il gruppo sportivo, il cui fine, anche imprenditoriale se vogliamo, è quello di praticare l'attività agonistica. Ed il rapporto che si instaura tra corridore e gruppo sportivo non si può in alcuna maniera discostare da quello intercorrente tra lavoratore e datore.

Come osservato, allora, da autorevole dottrina, può dirsi conclusa l'epoca «*in which sportsmen, especially soccer players, were [...] treated like cattle which can be sold and bought*».⁷

Esaurita questa breve premessa, si può rilevare come, per quanto riguarda il contratto che disciplina il rapporto tra corridori professionisti e gruppi sportivi, il Regolamento Organizzativo 2010 della FCI preveda un rinvio alla contrattazione collettiva.

Analogamente a quanto accade nel calcio, nel mondo del ciclismo operano associazioni di categoria dei corridori, rappresentative degli iscritti sia a livello nazionale (Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani) che continentale (*Cyclistes Professionels Associés* - CPA).

Orbene, ai sensi delle normative federali, i singoli contratti di prestazione sportiva devono essere conformi al contratto-tipo previsto dal Regolamento UCI⁸

⁵ Si rimanda, tra gli altri, a A. VALLEBONA, *Breviario di diritto del lavoro*, Giappichelli, Torino, 2007, 457-458, per una disamina dell'iter che ha condotto il sistema sportivo italiano da una situazione caratterizzata dalla sussistenza del c.d. vincolo, all'abolizione dello stesso, fino a giungere alla soppressione dell'indennità di trasferimento. L'istituto del vincolo, tuttavia, come risaputo, continua a sopravvivere nello sport dilettantistico, come evidenziato in P. MORO, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 1, n. 1, 2005, 66-84. Dalla suddetta difformità derivano conseguenze, normative e sostanziali, spesso patologiche. Al riguardo, si consultino P. AMATO, *Il vincolo sportivo e le indennità di formazione e di addestramento nel settore calcistico alla luce della sentenza Bernard: il fine che non sempre giustifica i mezzi*, in M. Colucci, M. J. Vaccaro (a cura di), *Vincolo sportivo e indennità di formazione*, SLPC, Bracciano, 2010, 51-96; A. DE SILVESTRI, *Ancora in tema di lavoro nello sport dilettantistico*, in L. Musumarra, E. Crocetti Bernardi (a cura di), *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, Expert, Forlì, 2007, 56-64; L. MUSUMARRA, *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza comunitaria*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 1, n. 2, 2005, 39-44; G. ALLEGRO, *Sport dilettantistico e rapporti di lavoro*, in L. Cantamessa, G. M. Riccio, G. Sciancalepore (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2008, 171-184, in cui l'autore sottolinea come «l'esperienza del vincolo sportivo» ponga «questioni a tutt'oggi non risolte, tanto in relazione alla natura giuridica, quanto, soprattutto, in rapporto a principi costituzionalmente garantiti dall'ordinamento giuridico».

⁶ Per la disciplina del lavoro sportivo professionistico e per un'analisi delle forme giuridiche e contrattuali attraverso cui questo trova realizzazione si veda, fra i vari, L. CANTAMESSA, *Il contratto di lavoro sportivo professionistico*, in L. Cantamessa, G. M. Riccio, G. Sciancalepore (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2008, 147-169.

⁷ R. BLANPAIN, *European Labour Law*, Kluwer Law International, The Netherlands, 2006, 310.

⁸ Reperibile on line all'indirizzo web www.uci.ch (settembre 2010). Il Regolamento «*establishes the standards governing the working conditions of rider employed by a team registered or intending to register with the International Cycling Union*».

e prevedere almeno le condizioni minime stabilite dall'Accordo paritetico⁹ siglato da CPA e AIGCP¹⁰ nel 2001, come successivamente modificato, sulle condizioni di lavoro dei gruppi sportivi professionistici.

Eventuali pattuizioni contrarie a quelle previste nello schema di contratto-tipo sono considerate nulle e si hanno come non apposte, poiché vi è la presunzione che le stesse vadano a ledere i diritti dei singoli corridori.

Ovviamente, posta la necessità di redigere contratti che assicurino l'interesse, non solo economico, dei corridori, è scontata la presenza di operatori qualificati quali gli agenti. Tali ultimi, chiaramente, possono rappresentare gli interessi delle parti non solo in sede di negoziazione del contratto di lavoro, ma anche nelle ipotesi di trasferimento di un corridore da un gruppo ad un altro, ipotesi le quali, per quanto attiene al settore del professionismo, sono regolate dalla L. 91/81.¹¹ Ai sensi delle disposizioni in tale legge contenute, la cessione si caratterizza per essere un negozio plurilaterale, a titolo oneroso ovvero gratuito, il cui perfezionamento è subordinato alla partecipazione, e relativo consenso, di tre soggetti: cedente, cessionario e ceduto.

2. *Brevemente, sulla figura del procuratore sportivo*

L'evoluzione della figura del procuratore sportivo e l'accrescere dell'importanza della stessa all'interno del mondo dello sport professionistico non sono state accompagnate da un analogo dibattito dottrinale e da un'ideale produzione normativa. Sia l'attenzione degli autori che l'interesse di legislatori sportivi e Federazioni, infatti, si sono trovati colpevolmente impreparati di fronte all'emergere della funzione nel concreto svolta dagli agenti.

Solo negli ultimi tempi si è assistito alla pubblicazione di ricerche scientifiche sul tema e, soprattutto, alla produzione di regolamentazioni dettate dalle diverse Federazioni per disciplinare la materia.¹²

Tale ultimo processo, che ha portato all'adozione di specifici Regolamenti, ha tuttavia riguardato solo alcune delle Federazioni interessate, sia nazionali che internazionali.

Vi è sì l'esempio del calcio, che sta svolgendo il ruolo di traino. Sia in sede internazionale – con il Regolamento FIFA sugli Agenti dei Calciatori¹³ – che

⁹ Reperibile *on line* all'indirizzo web www.acppi.it/accord_paritaire.asp (settembre 2010).

¹⁰ Associazione Internazionale dei Team Professionistici.

¹¹ Tale disciplina è fornita in particolare dall'art. 5 di detta legge, il quale afferma che «è ammessa la cessione del contratto (di lavoro sportivo), prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali». Sulla natura della cessione del contratto di lavoro sportivo si veda L. CANTAMESSA, *La cessione di contratto dei calciatori professionisti*, in L. Cantamessa, G. M. Riccio, G. Sciancalepore (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2008, 235-241.

¹² Quanto alla produzione dottrinale, si rinvia, innanzitutto, a M. DI FRANCESCO, *Il ruolo dell'agente di calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, Cacucci, Bari, 2007.

¹³ L'ultima versione del Regolamento è datata 2008, ed è reperibile, oltre che *on line* all'indirizzo web www.fifa.com (ottobre 2020), anche, con traduzione a cura di Michele Colucci e di Mario

nazionale – con il Regolamento FIGC per Agenti di calciatori,¹⁴ entrato in vigore l'1 febbraio 2007 – le massime autorità del pallone hanno fornito la disciplina che regola tutti gli aspetti relativi alla figura dell'agente. Le menzionate normative, infatti, regolamentano sia l'accesso all'attività che l'esercizio della medesima, individuando requisiti e limiti, nonché specifici elementi formali.

Tuttavia, non tutte le Federazioni hanno seguito l'esempio del calcio, lasciando così lo spazio ad ambiguità che non hanno fatto altro che accrescere zone d'ombra in cui si sono potuti muovere faccendieri e mediatori spesso lontani dall'archetipo di procuratore sportivo. Vi è, infatti, in molti sport una zona grigia, figlia dell'assenza di un'idonea regolamentazione, in cui i rapporti tra procuratori ed atleti e procuratori e società sono non di rado regolati da prassi e consuetudini, ovvero dalla stessa e mera forza contrattuale che una delle parti può esercitare. Tale situazione, va da sé, può determinare risvolti patologici.

Inoltre, a prescindere da tali ultimi profili, sovente si è presentato il dubbio, legittimo, se per esercitare la professione di procuratore sportivo in favore di atleti tesserati alla Federazioni, o di società a tale ultima associate, fosse sufficiente il possesso del titolo di avvocato o se, viceversa, occorresse acquisire la qualifica di agente e la relativa licenza.

Tali considerazioni, comunque, sono di minima rilevanza se paragonate all'atavico dibattito circa l'inquadramento giuridico della figura del procuratore sportivo. Al riguardo, pur rinviando, per un maggior approfondimento circa i profili prettamente civilistici e lavoristici ai precedenti capitoli, si può qui fornire una breve digressione.

Come osservato tra gli autori, quella dell'agente rischia di essere una figura giuridica *sui generis* ed ibrida, posto che la stessa presenta caratteristiche di diverse fattispecie, quali la mediazione, l'agenzia, la rappresentanza, il mandato e la prestazione d'opera intellettuale.¹⁵ È corretto rilevare come l'agente sia considerato, più per opinione corrente che per analisi giuridica, rappresentante dell'atleta o della società sportiva; tuttavia, l'istituto della rappresentanza di diritto comune non è idoneo a descrivere tutti i risvolti ed i profili della figura del procuratore sportivo.

Sembra, allora, corretto considerare tale figura quale espressione di un contratto atipico, non disciplinato dalle disposizioni codicistiche ma sorto e diffuso nel mondo degli affari.

Il procuratore sportivo, quindi, viene ad essere soggetto a due ordinamenti, tra loro spesso conflittuali, quello sportivo e quello civilistico. Tale situazione, che vede l'agente operare in una zona di confine, determina conseguenze spesso rilevanti ove solo si consideri l'assenza di una tipizzazione da parte del diritto comune e l'eventualità che la singola federazione, in cui l'agente medesimo opera, non abbia adottato una specifica regolamentazione sul tema.

Gallavotti, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 4, n. 1, 2008, 153-178.

¹⁴ Consultabile su www.figc.it (ottobre 2010).

¹⁵ V. M. DI FRANCESCO, *Il ruolo dell'agente di calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, cit., 75, e L. COLANTUONI, *Contratti sportivi ed in ambito sportivo*, CUSL, Milano, 2005, 3.

Tale ultima possibilità – il silenzio federale circa l'esercizio dell'attività di procuratore – non trova residenza, come si leggerà nelle pagine che seguono, in riferimento al ciclismo.

3. *La normativa nazionale, il Regolamento della Federciclismo per l'esercizio dell'attività di procuratore sportivo. La figura del procuratore*

La Federciclismo, infatti, ha previsto una specifica disciplina al fine di regolamentare l'esercizio dell'attività dei procuratori sportivi ed i rapporti che tali ultimi intrattengono con corridori e gruppi sportivi.

In data 24 luglio 2007 la FCI ha adottato il Regolamento per l'esercizio dell'attività di procuratore sportivo (di seguito, il «Regolamento»).

Finalità del Regolamento è, come si evince dall'art. 1 del medesimo, «disciplinare l'attività dei procuratori sportivi, che prestano opera di consulenza e di assistenza, sia in ambito nazionale che internazionale, ai corridori che svolgono o che intendono svolgere attività ciclistica alle dipendenze di un gruppo sportivo», si badi, «professionistico».

Sono da evidenziare due elementi: innanzitutto, rileva - e determina non poche conseguenze sul piano pratico (v. § 10.) - la circostanza che l'opera degli agenti sia prestabile esclusivamente all'interno del settore professionistico; inoltre, desta subito interesse il fatto che il Regolamento, che è una normativa nazionale, si prefigga lo scopo di regolare anche l'attività svolta dai procuratori in ambito internazionale (in tal senso, si rinvia al § 11.).

Condizione prodromica all'acquisizione della qualifica di agente sportivo ed alla conseguente abilitazione all'esercizio dell'attività è il possesso della licenza, avente natura personale e durata indeterminata, rilasciata dall'apposita Commissione dei Procuratori Sportivi costituita in seno alla Federciclismo (di seguito, la «Commissione»). In deroga a tale previsione, è previsto che il corridore possa farsi assistere, oltre che da un soggetto abilitato, anche da un avvocato ovvero da un parente fino al terzo grado o affine fino al secondo (art. 4).

L'abilitazione viene rilasciata al soggetto che superi l'apposita prova di esame, bandita dalla FCI, volta all'accertamento dell'idoneità del candidato. Tale ultimo deve essere cittadino italiano ovvero straniero residente ininterrottamente in Italia da almeno due anni, e deve avere conseguito il diploma di scuola media superiore. Inoltre, il richiedente deve avere il godimento dei diritti civili e non deve essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito, né essere stato sottoposto ad amministrazione di sostegno o condannato in sede penale. Il candidato, infine, deve essere, per così dire, immacolato agli occhi della giustizia sportiva; lo stesso, infatti, non deve aver riportato condanne per illecito sportivo e non deve esser sottoposto a procedimenti in corso per il medesimo titolo, né deve aver riportato nell'ultimo quinquennio condanne, inflitte da organi della FCI o di altre Federazioni, anche internazionali, o del Comitato Olimpico, comportanti la sospensione dell'attività o la preclusione per un periodo superiore ad un anno.

Qualora il candidato abbia superato il menzionato esame, lo stesso, per ottenere il rilascio dell'abilitazione, deve produrre idonea polizza assicurativa per responsabilità professionale e versare la quota di iscrizione all'albo, nonché sottoscrivere il codice di condotta professionale redatto dalla FCI (v. § 9.).

Una volta esaudite tali condizioni, si ha l'iscrizione dell'agente nell'apposito elenco dei procuratori sportivi abilitati tenuto dalla Federciclismo ed aggiornato dalla Commissione. Tale ultima provvede, inoltre, alla tenuta di un registro nel quale sono annotati gli incarichi conferiti e la durata degli stessi.

L'art. 6 del Regolamento prevede anche ipotesi di incompatibilità. In particolare, *«l'esercizio dell'attività di procuratore sportivo è incompatibile con qualsiasi altro incarico rivestito nell'ambito di una Federazione, nazionale o internazionale, o di una Confederazione continentale e con qualunque altro ruolo svolto all'interno di un gruppo sportivo o di un'associazione, nazionale o internazionale, di categoria ovvero di qualunque organizzazione ad esse collegata»*. Da evidenziare, soprattutto, l'incompatibilità tra procura di un corridore e ruolo svolto in favore di un gruppo sportivo.

4. (Segue) *L'oggetto dell'attività esercitata dall'agente. Il conflitto di interessi*

Il Regolamento fornisce, poi, la definizione di procuratore sportivo, ex art. 2, qualificandolo come *«la persona fisica che, avendo ricevuto a titolo oneroso un apposito incarico in conformità del presente Regolamento, rappresenta e tutela gli interessi di un corridore nei confronti dei terzi in vista della stipulazione o della cessione di un contratto di prestazione sportiva o di un contratto di promozione pubblicitaria avente ad oggetto i diritti di immagine dell'atleta»*.¹⁶ Il procuratore *«cura gli interessi del corridore che gli ha conferito l'incarico prestando assistenza allo stesso durante lo svolgimento delle trattative dirette alla stipula o alla cessione del contratto ed, in genere, nel corso dell'attività diretta alla definizione della durata, del compenso e di ogni altra pattuizione del contratto medesimo. Il procuratore assiste il corridore per l'intera durata dell'incarico, curando, altresì, le trattative per gli eventuali rinnovi del contratto»*.¹⁷

web www.fifa.com (ottobre 2020), anche, con traduzione a cura di Michele Colucci e di Mario Gallavotti, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 4, n. 1, 2008, 153-178.

¹⁴ Consultabile su www.figc.it (ottobre 2010).

¹⁵ V. M. DI FRANCESCO, *Il ruolo dell'agente di calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, cit., 75, e L. COLANTUONI, *Contratti sportivi ed in ambito sportivo*, CUSL, Milano, 2005, 3.

¹⁶ Alla luce del disposto letterale dell'art. 2 del Regolamento, si potrebbe porre il problema circa la liceità della figura del procuratore sportivo persona giuridica e non fisica (si pensi ad una società di consulenza). A chiarire tale dubbio contribuisce comunque l'art. 3 del Regolamento medesimo, il quale prevede l'ipotesi in cui il procuratore operi all'interno di una società di agenti. In tale ipotesi, infatti, l'agente incaricato non può delegare nemmeno singoli atti ad altri soggetti facenti parte della società.

¹⁷ Da tale disposizione si dovrebbe evincere come nel ciclismo, diversamente che in altri sport, il

Il procuratore è tenuto ad eseguire personalmente l'incarico affidatogli con la massima diligenza professionale, e non può delegare neppure il compimento di singoli atti ad altro procuratore o ad altra persona, pur se facente parte della società di cui egli è legale rappresentante (art. 3). A riprova di ciò la circostanza che il procuratore possa organizzare la propria attività anche in forma imprenditoriale, avvalendosi dell'ausilio di dipendenti e collaboratori, purché i compiti svolti da tali ultimi siano di carattere meramente interno.¹⁸

Inoltre, l'art. 12 del Regolamento disciplina l'ipotesi di conflitto di interessi, quando, cioè, a titolo esemplificativo, l'agente che rappresenta il ciclista Caio tuteli anche alcuni interessi del gruppo sportivo *Marilyn Monroe*, gruppo presso cui è tesserato Caio. Nelle ipotesi di conflitto di interessi nella conclusione di un contratto, il procuratore è tenuto a renderne edotto il corridore, il quale ultimo deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione che certifichi l'effettiva conoscenza del conflitto. Qualora il corridore non sia stato informato del conflitto medesimo o non abbia sottoscritto la menzionata certificazione, è sua facoltà revocare l'incarico all'agente con effetto immediato, senza che sia dovuto al procuratore alcun indennizzo o compenso.

5. *(Segue) Il conferimento dell'incarico e la durata dello stesso*

Ogni singola attività dell'agente nell'interesse ed a favore del corridore è condizionata, ovviamente, al conferimento di un incarico da parte del secondo in favore del primo.

L'incarico deve essere conferito, a pena di nullità, con atto scritto, e diviene efficace, si badi, solo dalla data in cui ha luogo la comunicazione del conferimento alla Commissione. Tale comunicazione deve essere effettuata dall'agente entro 20 giorni, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nella forma e con le modalità previste nell'apposito modulo predisposto dalla Commissione. In particolare, il modulo standard, redatto dagli organi federali, prevede che siano apposte le seguenti indicazioni: le parti, la durata dell'incarico conferito, l'eventuale previsione di una clausola di esclusiva.

L'incarico non può avere durata superiore a tre anni, ma può essere rinnovato, in forma scritta, con il consenso di entrambe le parti, espresso nell'apposito modulo redatto dalla Commissione, da inviarsi a tale ultima al più tardi entro 20 giorni dalla sottoscrizione (art. 10). Quanto alla durata del rinnovo, si deve ritenere che la stessa non possa eccedere i tre anni.

procuratore possa assistere esclusivamente atleti e non anche gruppi sportivi.

¹⁸ In tale ipotesi, il procuratore ha la facoltà di attribuire ad una società i diritti economici e patrimoniali derivanti dall'espletamento dell'incarico, purché a) vi sia l'espresso consenso del corridore, b) la società abbia come oggetto sociale esclusivo l'agenzia sportiva ovvero tale ultima costituisca l'oggetto sociale di un ramo d'azienda avente organizzazione contabile separata, c) il procuratore sia il legale rappresentante della società, e d) le quote o azioni sociali siano detenute da persone fisiche in possesso dei requisiti disposti per acquisire la licenza di procuratore.

Le parti, ad ogni modo, possono in ogni momento risolvere consensualmente il rapporto tra loro in essere, con apposito accordo redatto sempre nelle forme stabilite dalla Commissione.

Oltre all'ipotesi della risoluzione consensuale, il Regolamento fornisce la disciplina relativa alle fattispecie di revoca dell'incarico, sia essa stata posta in essere dal corridore ovvero dall'agente.

Nel primo caso, il ciclista può revocare l'incarico in qualsiasi momento, purché rispetti un preavviso di 60 giorni ed effettui la comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, posta a conoscenza anche della Commissione. Inoltre, qualora la revoca non sia giustificata da una giusta causa, il corridore è tenuto a versare al procuratore, oltre che le spese sostenute da quest'ultimo nell'espletamento del proprio incarico, anche un importo pari al 15% del compenso annuo lordo previsto nel contratto di prestazione sportiva o di cessione dei diritti di immagine in corso di esecuzione.

Inoltre, è da segnalare una rilevante novità introdotta di recente e consultabile all'indirizzo web della Federciclismo. All'art. 10 del Regolamento, che disciplina la durata dell'incarico, è stato aggiunto un ulteriore comma, a chiosa dell'articolo. Ai sensi di tale comma *«l'atleta potrà ritenersi libero dal contratto nel caso in cui il Procuratore Sportivo non abbia provveduto a procurargli il contratto con una società Pro Tour/Professional/Continental entro il 10 novembre di ogni anno»*.¹⁹ Tale comma contribuisce a configurare sempre più l'obbligazione che l'agente assume come un'obbligazione di risultato e non già di mezzo.

Qualora, invece, sia l'agente a recedere dall'incarico – con il medesimo preavviso (60 giorni) e le medesime formalità (raccomandata con avviso di ricevimento, comunicata anche alla Commissione) previste per i corridori – lo stesso è tenuto a risarcire l'atleta dei danni cagionati dalla revoca, salva l'ipotesi della giusta causa.

6. (Segue) Il compenso

In riferimento al compenso, il Regolamento statuisce come regola generale la libertà negoziale delle parti. Afferma, infatti, l'art. 9 che *«l'importo del compenso spettante al procuratore per l'opera prestata è liberamente convenuto tra le parti»*.

Tuttavia, qualora l'entità del compenso non sia stata previamente pattuita, allora si ritiene che la somma da riconoscere all'agente debba essere pari al 3% del reddito lordo annuo del corridore, come risultante dal contratto di lavoro sportivo ed al netto di eventuali benefit e premi (individuali o di squadra).

Le modalità di pagamento vanno espresse nell'atto che conferisce l'incarico o in separato atto scritto.

¹⁹ Vedi www.federciclismo.it/prof/regolamenti/procuratori.asp (ottobre 2010).

Le parti possono convenire che l'importo sia corrisposto in un'unica soluzione ovvero pattuire che lo stesso sia riconosciuto in diverse soluzioni, coincidenti con l'inizio di ciascuna annualità del contratto di lavoro sportivo (o del contratto di diverso tipo) concluso con l'intervento del procuratore. In tale ultima ipotesi – compenso in diverse soluzioni – l'agente ha diritto al compenso annuale fino alla scadenza del contratto, anche se l'incarico sia già scaduto o gli sia stato revocato.

Il procuratore ha diritto ad un compenso anche in due ulteriori ipotesi, disciplinate dall'art. 10 del Regolamento.

Innanzitutto, qualora il corridore si accordi con il gruppo sportivo di appartenenza per il rinnovo o per la proroga della scadenza del contratto di prestazione sportiva o convenga comunque il rinnovo o la proroga della scadenza del contratto di promozione pubblicitaria avente ad oggetto i diritti di immagine, conclusi all'epoca con l'intervento di un procuratore poi revocato, quest'ultimo ha diritto ad un indennizzo pari al 3% del compenso annuo lordo del corridore indicato per due anni sportivi nel nuovo contratto, salvo la revoca sia avvenuta per giusta causa.

Inoltre, nell'ipotesi in cui il ciclista concluda personalmente un contratto senza avvalersi dell'assistenza del procuratore regolarmente incaricato e non revocato, lo stesso è tenuto a corrispondere a tale agente il compenso pattuito all'atto del conferimento dell'incarico.

7. *(Segue) L'esclusiva*

L'agente che ha ricevuto l'incarico è, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, l'unico soggetto legittimato a promuovere e a tutelare gli interessi dell'assistito nei confronti dei terzi. Da tale disposizione discendono i corollari previsti dal menzionato art. 3 (§ 4.), in virtù dei quali l'agente può sì organizzare la propria attività in forma imprenditoriale, facendosi assistere dal caso da altri soggetti, ma è tenuto a svolgere l'incarico personalmente.

Diversa, invece, è l'ipotesi in cui sia prevista una vera e propria clausola di esclusiva, in favore di una o dell'altra tra le parti. Tale facoltà, infatti, è prevista dall'art. 8 del Regolamento, ai sensi del quale il corridore può conferire l'incarico ad un solo procuratore, con o senza l'obbligo di esclusiva, ovvero a più procuratori, anche contemporaneamente. Vi può essere, quindi, una sorta di esclusiva a favore dell'agente, in virtù della quale il corridore si avvale solo della sua assistenza; e può sussistere una vera e propria clausola di esclusiva (da evidenziarsi nell'atto che conferisce l'incarico) in favore del ciclista, che vincola l'agente a dedicare la propria assistenza esclusivamente in relazione alla cura degli interessi dell'atleta conferente incarico.

In ogni caso, ciascun procuratore non può, contemporaneamente, essere investito di un numero di incarichi superiore a trenta.

8. *(Segue) Doveri degli agenti, dei corridori e dei gruppi sportivi. Profili sanzionatori. La Commissione per i Procuratori Sportivi*

Il Regolamento prescrive specifici doveri, in riferimento agli agenti, ai corridori ed ai gruppi sportivi.

Il procuratore è tenuto a rispettare le norme della Federciclismo, dell'UCI e del CONI, nonché ad uniformare la propria condotta ai generali principi di correttezza, lealtà e buona fede.

Inoltre, lo stesso deve garantire che il contenuto del contratto concluso per il tramite del suo intervento sia conforme alle norme federali ed alle disposizioni dell'ordinamento del Paese interessato.

Soprattutto, è poi previsto che il procuratore non possa contattare un corridore legato ad un gruppo sportivo da un contratto con l'intento di indurlo a risolvere anticipatamente il rapporto contrattuale in corso ovvero a non adempiere ai doveri contrattuali.

L'agente, inoltre, non può abusare della propria (eventuale) posizione dominante acquisita nel mercato in cui opera, pena l'adozione di idonei provvedimenti da parte delle autorità federali.

Ai sensi dell'art. 16 del Regolamento, nell'ipotesi in cui il procuratore contravvenga ai propri suesposti doveri ovvero abusi dei propri poteri o comunque non osservi le norme prescritte, lo stesso è soggetto alle diverse sanzioni, immediatamente esecutive, disposte dal Codice di Condotta (v. § 9.). Avverso le sanzioni è ammesso ricorso alla Corte Federale.

L'accertamento dell'infrazione e l'irrogazione della relativa sanzione sono demandati alla competenza della Commissione. Si tratta di un organo composto da tre membri, nominati dal Consiglio Federale tra laureati in giurisprudenza esperti di diritto sportivo, che resta in carica per due anni.

Tra i compiti della Commissione si possono menzionare lo svolgimento della funzione di commissione esaminatrice in occasione dell'esame di abilitazione, il rilascio della licenza, la tenuta e l'aggiornamento del registro degli agenti e di quello degli incarichi, nonché l'adozione di misure quali la sospensione o la revoca dell'abilitazione nelle diverse ipotesi previste dal Regolamento.

Quanto ai doveri del corridore, è previsto che lo stesso conferisca incarichi solo ad agenti abilitati, garantendo agli stessi tutte le informazioni del caso e riconoscendo loro il compenso pattuito.

Inoltre, il ciclista deve assicurarsi che il nome del procuratore che lo ha assistito risulti espresso nel contratto di prestazione sportiva o nel diverso contratto concluso per il tramite dell'intervento dell'agente.

Infine, in riferimento ai gruppi sportivi, l'art. 15 del Regolamento statuisce l'obbligo, per le società interessate a concludere un contratto di prestazione sportiva con un corridore, di trattare esclusivamente con il procuratore da tale corridore nominato.

9. *Il Codice di Condotta*

La Federciclismo in data 7 ottobre 2009 ha approvato il Codice di Condotta, cui più volte si rinvia nelle disposizioni del Regolamento.

Al rispetto del Codice ogni agente si vincola ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, ai sensi del quale *conditio sine qua non* per ottenere il rilascio dell'abilitazione è la sottoscrizione, da parte del procuratore, del Codice di Condotta.

La portata di tale provvedimento ben si evince dall'articolo 1 dello stesso, il quale dispone che «*il procuratore, anche se non tesserato della F.C.I., è tenuto a rispettare le norme federali, statutarie e regolamentari nonché le decisioni della F.C.I. e dell'U.C.I.*».

Tale linea di principio emerge da tutto il corpo normativo del Codice di Condotta. Infatti, l'art. 2 afferma che il procuratore deve assicurarsi che la propria attività, ed i risultati della stessa, siano conformi alle diverse normative applicabili, ivi inclusa, in particolare, quella disposta in materia di lotta al *doping*.

Più in generale, comunque, l'agente ha l'obbligo di proteggere gli interessi dell'assistito nelle trattative volte alla conclusione del contratto e nell'esecuzione del medesimo, nonché nelle eventuali negoziazioni finalizzate allo scioglimento del rapporto tra il corridore ed il gruppo sportivo.

Egli, inoltre, deve mantenere, nei rapporti con i colleghi, una condotta ispirata ai principi di lealtà e correttezza, in particolare evitando di porre in essere azioni volte ad indurre ciclisti a revocare incarichi conferiti ad altri procuratori.

L'agente, infine, come anche disposto dal Regolamento, deve evitare qualsiasi situazione in cui possa determinarsi un conflitto di interessi tra sé ed i propri assistiti o fra diversi propri assistiti.

Il Codice di Condotta prevede poi i profili sanzionatori. Stabilisce, infatti, l'art. 7 che, ferma restando la potestà sanzionatoria di altre autorità ordinarie e/o sportive competenti, in caso di violazione delle diverse norme dettate a disciplinare la materia, accertata con pronuncia non più soggetta ad impugnazione, l'agente viene sanzionato a versare alla Federciclismo una somma da €50.000,00 ad €250.000,00.

10. *Il paradosso del ciclismo femminile*

Merita una breve digressione l'argomento relativo alla presenza di procuratori sportivi all'interno del settore del ciclismo femminile.

Si parta dalla seguente considerazione: ai sensi delle normative della FCI il ciclismo femminile è considerato attività dilettantistica e non professionistica. Il dato letterale, quindi, è chiaro nell'escludere la natura professionistica.

Pur dando per pacifica tale conclusione, si può ritenere, aprendo una breve parentesi circa un diverso inquadramento ricavabile dai parametri elaborati dalla dottrina, che le prestazioni sportive poste in essere dalle cicliste militanti nelle

massime categorie rientrano in quella zona grigia che è il «professionismo di fatto».²⁰

Infatti, pur se qualificata come dilettantistica, l'attività esercitata da ogni singola ciclista in favore del proprio gruppo d'appartenenza, ed il rapporto contrattuale ad essa sotteso, possono essere disciplinati da un contratto/accordo di lavoro sportivo per ciclista dilettante, redatto anni or sono dalla Federciclismo come accordo tipo.

Diverse sono le disposizioni, previste in tale contratto standard, che illustrano profili tipici del professionismo sportivo e non del dilettantismo.²¹

In primo luogo, è previsto che le prestazioni delle atlete siano fornite a titolo oneroso, verso il corrispettivo di una vera e propria retribuzione e non di meri rimborsi spese. Pur se implicita, allora, appare difficilmente contestabile la sussistenza del classico sinallagma lavoro / retribuzione. A riprova di ciò, la circostanza che, in allegato all' accordo tipo, sia accluso un dettagliato modello di prospetto retributivo.

Inoltre, e soprattutto, il contratto prevede la possibilità, riconosciuta alla ciclista, di farsi assistere da un procuratore sportivo.

Orbene, se si rinvia ai paragrafi che precedono si può ben intuire la portata di una tale previsione ed i dubbi in merito alla stessa. Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento, infatti, i procuratori possono prestare la propria assistenza ai (soli) «*corridori che svolgono o intendono svolgere attività ciclistica alle dipendenze di un gruppo sportivo professionistico*».

Pur se riconducibili nella categoria dottrinale del professionismo di fatto, le prestazioni delle cicliste sono, a norma di Regolamento, dilettantistiche.

Allora, la circostanza che un contratto tipo adottato per le cicliste (che non rientrano, come visto, nella categoria del professionismo) preveda una facoltà riservata, da regolamenti federali, ai soli corridori professionisti determina una situazione quanto meno dubbia.²²

²⁰ Al riguardo, si consultino M. COLUCCI, *Il rapporto di lavoro nel mondo dello sport*, in M. Colucci (a cura di), *Lo sport e il diritto*, Jovene, Napoli, 2004, 21-22; P. AMATO, *Il vincolo sportivo e le indennità di formazione e di addestramento nel settore calcistico alla luce della sentenza Bernard: il fine che non sempre giustifica i mezzi*, cit., 51-96; A. DE SILVESTRI, *Ancora in tema di lavoro nello sport dilettantistico*, cit., 56-64; L. MUSUMARRA, *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza comunitaria*, cit., 39-44; G. ALLEGRO, *Sport dilettantistico e rapporti di lavoro*, cit., 171-184; D. ZINNARI, *Atleti dilettanti, sportivi non professionisti?*, in *Giustizia Sportiva*, 2007, n.1; L. MUSUMARRA, *Il rapporto di lavoro sportivo*, in M. Coccia, A. De Silvestri, O. Forlenza, L. Fumagalli, L. Musumarra, L. Selli, *Diritto dello sport*, Le Monnier Università, Firenze, 2008, 239-240; E. CROCETTI BERNARDI, *Lo sport tra lavoro e passatempo*, in L. Musumarra, E. Crocetti Bernardi (a cura di), *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, Experta, Forlì, 2007, 26-35; J. TOGNON, *Il rapporto di lavoro sportivo: professionisti e falsi dilettanti*, in *Rivista giuslavoristi.it*, 2005, 10; A. DE SILVESTRI, *Il lavoro nello sport dilettantistico*, in *Giustizia sportiva*, 2006, n. 2.

²¹ Tant'è che A. DE SILVESTRI, *Il lavoro nello sport dilettantistico*, in *Giustizia sportiva*, cit., parla di «*conclamata natura lavoristica*».

²² R. FAVELLA, *Gli effetti della sentenza Bernard sulle normative della Federciclismo*, in M. Colucci, M. J. Vaccaro (a cura di), *Vincolo sportivo e indennità di formazione*, SLPC, Bracciano, 2010, 119.

11. La disciplina internazionale. Le prospettive

Come detto (v. § 3.), il Regolamento si prospetta il fine di «disciplinare l'attività dei procuratori sportivi, che prestano opera di consulenza e di assistenza, sia in ambito nazionale che», si badi, «internazionale».

Una tale circostanza potrebbe determinare un conflitto, e relativi problemi di applicabilità, tra il Regolamento e le normative internazionali dettate in relazione all'attività degli agenti.

Se solo tali ultime fossero state adottate.. Invece, ad oggi, l'emanazione di un regolamento da parte dell'UCI non è una realtà, ma solo un oggetto all'ordine del giorno delle diverse riunioni dell'*Union Cycliste Internationale*.

Il Consiglio dell'*UCI Pro Tour Council* (UPTC), la massima autorità internazionale nell'ambito del ciclismo professionistico, nella seduta del 16 giugno 2010 ha deliberato di adottare un regolamento sulle funzioni ed il ruolo degli agenti dei corridori. Come si legge nella sezione *News* del sito internet dell'UCI, «*as a result, from 1 January 2012, the UCI will be one of the first International Federations to have strict regulations in place concerning agents*».²³

In particolare, tale misura garantirà la redazione a livello internazionale di un albo ufficiale degli agenti abilitati, cosicché gli atleti potranno affidarsi a soggetti effettivamente e formalmente in grado di fornir loro l'assistenza del caso.

Con la prospettata introduzione di un *corpus* organico di disposizioni, contenute in un unico provvedimento, si realizzerà anche a livello UCI quella situazione di certezza regolamentare oggi già garantita dalla Federciclismo in ambito nazionale.

Ad ogni modo, alcune singole ed isolate disposizioni stabilite in sede internazionale circa il ruolo degli agenti sono ricavabili da altre norme previste nei diversi regolamenti UCI sull'attività ciclistica professionistica. Ad esempio, dalle disposizioni dei *Joint Agreements*²⁴ – veri e propri accordi collettivi aventi efficacia in relazione ai rapporti contrattuali tra Gruppi Sportivi Professionistici Continentali o UCI Pro Team, da un lato, e ciclisti professionisti, dall'altro – si ricava che ogni singolo contratto di prestazione sportiva concluso per il tramite dell'assistenza di un agente deve riportare anche la firma di tale ultimo.

Conclusioni

Si è visto come, in riferimento alla figura dell'agente sportivo nel ciclismo, la FCI abbia garantito, a livello nazionale, un livello di regolamentazione e certezza giuridica rilevante. Con l'adozione del Regolamento, nonché del correlato Codice di Condotta, è stata infatti fornita una disciplina compiuta e coerente, tale da tutelare sia i procuratori nell'espletamento della propria attività che i corridori nel servirsi di tale ultima.

²³ Reperibile *on line* all'indirizzo web www.uci.ch (ottobre 2010).

²⁴ Reperibile *on line* all'indirizzo web www.uci.ch (ottobre 2010).

Si deve, inoltre, sottolineare con favore la circostanza che la Federciclismo, in particolar modo grazie all'opera della Commissione, tenga un aggiornato elenco degli incarichi conferiti agli agenti abilitati.

Diversamente, a tale percorso a livello interno non ha fatto riscontro un analogo *iter* in ambito internazionale. Tuttavia, è negli intenti dell'UCI, come ribadito nella seduta dell'*UCI Pro Tour Council* del 16 giugno 2010, l'adozione entro il 2012 di un regolamento sistematico che disciplini l'attività dei procuratori, regolamentandone l'accesso all'esercizio e le modalità attraverso cui la stessa debba trovare compimento.

Quanto ai contenuti di tali disposizioni, come cantava Rino Gaetano «*chi vivrà vedrà*». Ad ogni modo, si può qui auspicare che le autorità internazionali prendano a riferimento le normative della Federciclismo, le quali, ad avviso di chi scrive, regolamentano compiutamente gli aspetti relativi all'esercizio dell'attività degli agenti sportivi.

IL PUGILATO A LIVELLO INTERNAZIONALE E NAZIONALE

di *Francesco Monti**

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Il procuratore sportivo nel pugilato: evoluzione storico-normativa – 3. La figura del Procuratore di Pugili nella disciplina federale – 4. La disciplina del contratto di procura nel Regolamento federale – 5 Brevi considerazioni sul ruolo del procuratore di pugili nel panorama internazionale – Conclusioni

1. *Introduzione*

Analizzare la figura dell'agente sportivo nel pugilato rappresenta un'operazione particolarmente stimolante. I miti creatisi intorno a coloro che nel corso del tempo hanno svolto tale ruolo, hanno determinato infatti una difficoltà a trattare con una certa serietà la questione.

Lo sfruttamento economico dei pugili d'altronde, seppure enfatizzato da opere cinematografiche e letterarie, è una realtà del panorama del pugilato internazionale. E di ciò vi è piena coscienza da parte dei Legislatori nazionali e degli organi amministrativi deputati alla regolamentazione ed al controllo della disciplina sportiva.

Oggetto del presente contributo sarà quindi una disamina principalmente delle disposizioni nazionali, ma anche di alcune questioni di rilievo internazionale che riguardano la figura dell'agente o meglio del procuratore di pugili. Il momento è d'altronde il più propizio considerato il rilancio che la federazione pugilistica italiana ha voluto effettuare di questa figura.

Prima di procedere con una analisi delle nuove regole federali occorre tuttavia ripercorrere alcuni passaggi che hanno comportato il realizzarsi della situazione attuale e che sono la diretta conseguenza dell'applicazione della legge 91/1981 al pugilato professionistico.¹

* Membro del Comitato di Redazione della Rivista di Diritto ed Economia dello Sport.

¹ Per una disamina sulla legge 91/81 e sul professionismo cfr. M. COLUCCI, *Il rapporto di lavoro nel mondo dello sport*, in M. Colucci (a cura di), *Lo sport e il diritto*, Jovene, Napoli, 2004, 21-22; A. DE SILVESTRI, *Ancora in tema di lavoro nello sport dilettantistico*, cit., 56-64; L. MUSUMARRA, *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza comunitaria*, cit., 39-44;

Se infatti le previsioni di quest'ultima possono, per i motivi che seguono, avere un senso in quanto applicate a sport come il calcio lo stesso non può dirsi per il pugilato disciplina che per caratteristiche intrinseche ha delle proprie specificità e problematiche completamente differenti.

Come noto la legge in oggetto disciplina i rapporti che di lavoro che si instaurano in conseguenza della prestazione sportiva che un atleta compie dietro compenso a favore di un altro soggetto, nello specifico una Società Sportiva. Attraverso l'enucleazione di una nuova nozione di subordinazione la legge n. 91/1981 ha determinato come primo e senza dubbio positivo effetto l'abolizione di quel c.d. vincolo sportivo che in tempi ormai remoti legava lo sportivo alla Società di appartenenza a tempo indeterminato rendendolo una vera e propria *res*.

In tale situazione la posizione dell'atleta di fronte al potere potestativo della società sportiva azzerava di fatto la forza contrattuale del primo, potendo la società liberamente decidere se e a quale prezzo cederlo mentre lo sportivo restava praticamente escluso dalle trattative riguardanti il suo trasferimento, che poteva avvenire anche a sua insaputa.

La legge 91/1981 eliminando tali limitazioni ha pertanto gradualmente rimosso gli ostacoli che inficiavano il potere contrattuale dell'atleta abilitandolo a contrattare direttamente con la società l'ingaggio e la durata del contratto.

Storicamente è noto che una delle conseguenze principali di tale cambiamento è stata la proliferazione di una serie di professionalità legate al mondo dello sport in grado di coadiuvare ed assistere nelle scelte lo sportivo quali Agenti e Procuratori che hanno con il tempo rafforzato il proprio ruolo nelle trattative.²

2. *Il procuratore sportivo nel pugilato: evoluzione storico-normativa*

La figura del procuratore sportivo nel pugilato ha avuto, come si accennava nel precedente paragrafo, una evoluzione particolare che ha risentito della disciplina federale del settore professionistico e dell'applicazione ad esso della legge n. 91/1981.³

Se si guarda a tale percorso appare evidente come solo in tempi recenti la Federazione pugilistica italiana si sia adeguata in maniera corretta ai dettami di quest'ultima.⁴

L'art. 3 dello Statuto Federale in una prima versione recitava infatti che «*La FPI regolamenta i criteri e le condizioni per l'affiliazione delle società*

L. CANTAMESSA, *Il contratto di lavoro sportivo professionistico*, in AA.VV., *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2008, 147-169.

² M. DI FRANCESCO, *Il Ruolo dell'Agente di calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, Cacucci, Bari, 2007, 21 e ss.; L. COLANTUONI, *Dir. Sport.*, Giappichelli, Torino, 2009, 202 e ss.

³ G. BORRIONE, *Osservazioni sul contratto di procura sportiva nel pugilato professionistico*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1999, 646 e ss.

⁴ M. DI FRANCESCO, *Il Ruolo dell'Agente di calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, Cacucci, Bari, 2007, 165 e ss.

abilitate a stipulare contratti con atleti professionisti, in armonia con la legislazione statale» rinviando ad un successivo regolamento del settore professionisti nel quale dovevano essere individuate le norme cui le Società dovevano adeguarsi per ottenere l'affiliazione alla FPI.

Le Società professionistiche apparivano pertanto avere accesso nel mondo del pugilato, come datori di lavoro, in linea con la legge 91/1981 che all'art. 10 recita *«possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o società a responsabilità limitata»*.

Il Regolamento del settore professionisti non prevedeva però norme specifiche regolanti la posizione delle Società, con evidenti problemi di coordinamento con Statuto federale e legge 91/1981.

Per un periodo abbastanza lungo difatti, al fine di disciplinare il contratto di lavoro dei pugili, anziché predisporre un contratto tra atleta e Società sportiva la FPI aveva invece regolamentato e disciplinato il contratto tipo tra atleta e Procuratore Sportivo.

Tale contratto tipo, con numerose condizioni generali allegate, dava tuttavia luogo a molte perplessità. Prevedeva infatti l'art. 3 del precedente regolamento del settore professionisti che: *«Tutti i pugili professionisti devono stipulare, all'atto del tesseramento un contratto di procura sportiva con un Procuratore tesserato»*.

Considerato tale obbligo e mancando una disciplina della figura del Procuratore sportivo e delle sue funzioni si faceva in ambito federale riferimento generale alle norme civilistiche in materia di mandato.

Appariva tuttavia assai incongruente l'obbligo imposto dalla FPI ai pugili professionistici di sottoscrivere un contratto di procura sportiva incidendo in maniera determinante sull'autonomia negoziale dello sportivo.⁵

Guardando alle condizioni generali del contratto tipo, si può inoltre affermare che oltre ad un mandato generale conferito per la stipula di contratti di ingaggio per incontri ed esibizioni pugilistiche il pugile si obbligava nei confronti del Procuratore a una serie di stringenti obblighi primo fra tutti quello a non svolgere nessuna attività, comprese quelle di spettacolo o pubblicità, senza il suo consenso.

Il pugile si obbligava inoltre a seguire le direttive e le prescrizioni del proprio Procuratore in tutto ciò che concerneva il proprio addestramento e le condizioni di efficienza.

Lo stesso atleta si impegnava, poi, ad eseguire gli allenamenti prescritti dal suo Procuratore nel luogo e nel tempo che venivano indicati, a ricevere ed eseguire gli allenamenti dell'istruttore assegnatogli dal Procuratore, ed altresì a non ricevere insegnamenti di altri istruttori e a non frequentare palestre, scuole o Società, allo scopo di eseguirvi allenamenti, senza il consenso del Procuratore.⁶

⁵ G. BORRIONE, *Osservazioni sul contratto di procura sportiva nel pugilato*, cit; M. DI FRANCESCO, *Il Ruolo dell'Agente di calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, cit.

⁶ M. DI FRANCESCO, *Il Ruolo dell'Agente di calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, cit.

Come può evincersi il Procuratore disponeva in maniera pressoché totale del pugile che era a lui legato in maniera molto intensa. Unico vero obbligo del Procuratore nei confronti dell'atleta era quello di versargli immediatamente quanto restasse della borsa, una volta depurata della spesa e della percentuale spettante a lui spettante.

Nessuna norma federale sanciva peraltro un compenso minimo per l'istruttore, colui che concretamente si occupava dell'allenamento del pugile.

Da tali condizioni generali, come è chiaro, non poteva di certo raffigurarsi l'esistenza di rapporto giuridico rientrante nella figura del mandato, e di certo non sembrava così irrealistico individuare nel contratto di procura sportiva predisposto dalla FPI un vincolo di subordinazione.⁷

I pochi commentatori che si erano avvicinati alla disciplina federale concordavano infatti sull'esistenza di un contratto misto in cui comparivano elementi del mandato ed elementi tipici del contratto di lavoro subordinato, quali il vincolo di subordinazione comprensivo dell'imposizione dell'obbligo del luogo e degli orari di lavoro, con la conseguenza che, per il principio della prevalenza, la disciplina da applicare era quella del rapporto di lavoro subordinato.

L'incongruenza fra le norme federali e quelle della legge 91/1981 era evidente e meritava quindi di essere corretta. Il primo problema evidentemente era quello di chiarire e regolamentare la posizione dei soggetti che operano nel mondo del pugilato professionistico quali oltre a Pugili e Procuratori le Società professionistiche.

I rischi derivanti dalle lacune esistenti erano d'altronde evidenti e difficilmente risolvibili. Pertanto si è dovuto procedere ad una revisione del Regolamento FPI, introducendo quelle norme, prima inesistenti, che consentono l'affiliazione delle società professionistiche nel rispetto degli obblighi sanciti dallo Statuto in modo da poterle rendere, in linea con la legge, datori di lavoro dei pugili professionisti.

A seguito di tale intervento, che aveva comportato una disciplina assai minuziosa del ruolo delle Società professionistiche, una serie di nuovi fattori di carattere generale hanno determinato però un ripensamento di tutte le norme federali relative al professionismo.

I grandi successi del settore dilettantistico, culminati con una serie di importanti vittorie nelle recenti Olimpiadi, hanno condotto infatti negli ultimi tempi i vertici federali a ragionare su un rilancio del settore professionistico che da anni nel Paese viveva una situazione di particolare difficoltà.

Tra le cause di tale criticità vi era senz'altro l'incerta situazione al livello di regolamentazione ma anche la scelta operata a suo tempo di considerare il rapporto di lavoro sportivo del pugile professionista alla stregua di un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 91/1981 nell'ambito del quale l'attività sportiva è svolta a titolo oneroso e con carattere di continuità.

⁷ G. BORRIONE, *Osservazioni sul contratto di procura sportiva nel pugilato*, cit; M. DI FRANCESCO, *Il Ruolo dell'Agente di calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, cit.

Appare infatti evidente, anche attraverso una superficiale considerazione delle caratteristiche della disciplina sportiva in esame, che tale qualificazione, espressamente prevista in un primo tempo dal regolamento del settore professionisti, non può ritenersi adatta al rapporto che si instaura tra pugile e società professionistica.

Pur comportando infatti la necessità di un impegno costante in allenamento, l'esercizio agonistico della disciplina da parte del pugile professionista risulta infatti svolto nell'ambito di singoli eventi tra loro anche distanti nel tempo.

Pertanto il disposto dell'art. 3, comma a) delle legge 91/81 secondo cui la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di lavoro autonomo quando «*l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo*» individua in maniera maggiormente efficace l'attività del pugile professionista.⁸

A tal proposito quindi modificando la propria scelta iniziale la Federazione ha deciso di formulare la definizione del pugile professionista nel modo seguente «*sono qualificati come pugili professionisti i pugili in possesso di idonei requisiti tecnici accertati dalla FPI, che esercitano l'attività sportiva in forma di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della Legge 91/81 stipulando contratti per uno o più incontri con società organizzatrici*».

Tale scelta ha quindi determinato un cambiamento radicale in ordine all'impostazione giuridica sul fronte dei rapporti di lavoro ed in particolare sul ruolo dei Procuratori dei pugili professionisti.

Obbligandosi i pugili professionisti per uno o comunque pochi incontri con una Società devono infatti essere assistiti in maniera più intensa dai propri Procuratori per rimanere nel mercato.

3. *La figura del Procuratore di Pugili nella disciplina federale*

Il nuovo impianto dei regolamenti federali, come si diceva nel precedente paragrafo, porta ad una maggiore considerazione del ruolo dei Procuratori dei pugili dedicandogli di conseguenza una serie di puntuali disposizioni.

Rileva innanzitutto la definizione contenuta nel Capo II all'art.17 secondo cui «*È "Procuratore di pugili" la persona fisica titolare della relativa licenza rilasciata dalla FPI ed iscritta nel relativo elenco federale, la quale, avendo ricevuto a titolo oneroso un apposito incarico da almeno un pugile professionista in conformità al presente Regolamento, lo rappresenta e ne tutela gli interessi nei confronti dei terzi e in particolare nei confronti delle società organizzatrici*».

Appare evidente da tale disposizione la linea netta di demarcazione tra Procuratore di pugile e Società organizzatrice che risulta essere ai sensi del Regolamento federale la Società, costituita in Società per azioni o Società a

⁸ F. LUCREZIO MONTICELLI, *Il vincolo sportivo nel pugilato*, in AA.VV., *Vincolo sportivo e indennità di formazione*, SLPC, Bracciano, 2010, 275 e ss.

responsabilità limitata, abilitata a stipulare contratti di lavoro autonomo con pugili professionisti come previsto dall'art. 10 della Legge 91/81.

Il successivo comma 2 precisa poi che «*Il Procuratore di pugili cura gli interessi del pugile professionista che gli conferisce incarico prestando opera di consulenza a favore dello stesso nelle trattative dirette alla stipula dei contratti di ingaggio o altri contratti che prevedano compensi a favore del pugile*».

Il rapporto tra pugile e procuratore sembra quindi configurarsi come un mandato senza rappresentanza in quanto la norma prevede che il Procuratore debba prestare una semplice attività di consulenza nelle trattative.

Occorre tuttavia considerare che le condizioni generali del contratto tipo di procura previsto dalla FPI nella sezione relativa agli obblighi del pugile prevedono espressamente che con la sottoscrizione del contratto vi è l'affidamento da parte del pugile al suo procuratore di un mandato pieno a rappresentarlo presso la Federazione ed in tutti gli affari che si riferiscono ai suoi interessi ed alla sua carriera di pugile professionista con il conferimento in particolare del «*potere di trattare in suo nome contratti di ingaggio con gli organizzatori per incontri ed esibizioni pugilistiche, obbligandosi fin d'ora alla piena e fedele esecuzione dei contratti, purché siano sottoscritti anche dal pugile*».

Pertanto, pur trattandosi di un mandato senza rappresentanza non essendo il Procuratore in grado di impegnare l'atleta con la sua sola sottoscrizione del contratto, va tuttavia evidenziato che dalla nomina del Procuratore sorge per l'atleta il vincolo di rispettare le decisioni di quest'ultimo, non potendo l'atleta stesso disattenderle.⁹

Tale formulazione peraltro porta alla considerazione che la scelta di avvalersi di un procuratore da parte del pugile non lo rende di fatto autonomo nella stipula del contratto di lavoro.

Relativamente alle caratteristiche dei soggetti che possono svolgere questo ruolo il regolamento stabilisce che il Procuratore di pugili può organizzare la propria attività imprenditorialmente.

E' anche facoltà del Procuratore, a determinate condizioni,¹⁰ attribuire ad una Società i diritti economici e patrimoniali derivanti dagli incarichi.

⁹ Per una disamina della figura del mandato Cfr. A. LUMINOSO, *Il mandato*, in AA.VV., *I contratti*, Giuffrè, Milano, 2009, 404.; A. VALLEBONA, *Breviario di diritto del lavoro*, Giappichelli, Torino, 2007, 457-458; cfr R. SACCO, G. DE NOVA, *Il contratto*, vol. II, UTET, Torino, 2004, 448-449.

¹⁰ Il Regolamento del settore professionisti, all'art.17, stabilisce nello specifico che: «*il Procuratore di pugili può attribuire ad una società costituita ai sensi della legislazione civilistica i diritti economici e patrimoniali derivanti dagli incarichi a condizione: a) che ciò sia espressamente autorizzato dal pugile all'atto del conferimento o successivamente; b) che la società abbia come oggetto sociale esclusivo l'attività disciplinata dal presente regolamento ed eventuali attività connesse e strumentali e che il Procuratore di pugili non sia socio di altre società con analogo oggetto sociale; c) che la maggioranza assoluta del capitale sociale sia posseduta direttamente dal Procuratore di pugili e che non siano soci persone che si possano trovare in conflitto di interesse con i pugili rappresentati o con il Procuratore di pugili; d) che la rappresentanza legale della società sia attribuita al procuratore di pugili; e) che l'elenco dei dipendenti e collaboratori, la copia*

Al fine di svolgere l'attività ed ottenere quindi la licenza ed il tesseramento alla FPI i Procuratori di pugili dovranno poi sostenere un esame davanti ad apposita Commissione, disciplinata con apposita delibera del Consiglio Federale, e non dovranno aver riportato condanne per reati o aver subito sanzioni di squalifica o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Nazionali, del CONI, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di promozione Sportiva o Organismi sportivi internazionali riconosciuti.¹¹

Vi sono poi delle situazioni di incompatibilità espressamente previste che derivano dalla citata separazione dei ruoli tra Procuratori e Società organizzatrici e che costituiscono la risposta a gravi problemi di conflitto di interessi, realizzatisi non solo nel nostro Paese, ma anche al livello internazionale.¹²

È quindi sancito che i Procuratori di pugili non possono far parte a qualsiasi titolo delle Società organizzatrici affiliate alla FPI ed è vietato espressamente ad essi di ricevere incarichi a qualunque titolo dai medesimi Enti.

D'altronde è evidente che venire incontro alle esigenze dei pugili cercando di elevarne il compenso, che è la finalità ultima dell'attività dei Procuratori, è in totale antitesi rispetto all'interesse della società organizzatrice che oltre ad instaurare un rapporto di lavoro con lo stesso deve investire nell'organizzazione dell'evento.

4. *La disciplina del contratto di procura nel Regolamento federale*

La recente regolamentazione federale del pugilato professionistico è ispirata integralmente alla protezione degli interessi dell'atleta. Tale impostazione, che fa di quest'ultimo il «*contraente debole*», si ritrova quindi in tutte le disposizioni disciplinanti il suo rapporto con gli alti soggetti dell'ordinamento federale.

La tutela del pugile professionista viene, per ciò che attiene al rapporto con il Procuratore, realizzata attraverso una serie di disposizioni regolanti il conferimento dell'incarico e le vicende del contratto.

La regola di fondo è che il conferimento di un incarico deve realizzarsi attraverso la stipula di un contratto conforme ad un modello predisposto dalla FPI che va successivamente depositato presso gli uffici federali.

Per quanto attiene alla durata il rapporto tra pugile e procuratore non può superare i cinque anni e non può, in nessun caso, essere inferiore a un anno.¹³ È consentito altresì il rinnovo purché avvenga espressamente almeno novanta giorni prima della scadenza.¹⁴

I diritti e gli obblighi delle Parti sono invece definiti, attraverso un rinvio,

autentica dell'atto costitutivo della società, dello statuto del libro soci, l'elenco nominativo degli organi sociali, nonché delle eventuali variazioni periodicamente intervenute, siano depositate presso la FPI entro venti giorni dalla costituzione della società o dalle modifiche intervenute».

¹¹ Art. 18, Regolamento Settore Professionisti della FPI.

¹² Art. 20, Regolamento Settore Professionisti della FPI.

¹³ Art. 23, Regolamento Settore Professionisti della FPI.

¹⁴ Art. 24, Regolamento Settore Professionisti della FPI.

nelle condizioni generali del contratto tipo di procura. Dalla lettura di queste ultime è peraltro evidente il punto di arrivo dell'evoluzione della normativa federale rispetto alla fase iniziale sopra descritta. Dal lato del pugile, come già si è visto, vi è l'obbligo alla piena e fedele esecuzione dei contratti che il procuratore ha trattato in suo nome e quello di non partecipare ad incontri ed esibizioni di pugilato senza il consenso espresso del procuratore stesso.

Dal lato del procuratore vi sono invece una serie di obblighi di trasparenza e correttezza nei confronti del pugile tra i quali spiccano l'obbligo di anticipare le spese necessarie per l'allenamento e per l'istruzione tecnico professionale del pugile, ivi incluse le spese per l'istruttore e lo *staff* medico e l'obbligo di versare immediatamente al pugile l'ammontare delle borse e di ogni altra remunerazione.

Per quanto riguarda le vicende del rapporto di procura si segnala come lo stesso possa essere risolto consensualmente tramite apposito accordo scritto, debitamente sottoscritto e depositato o trasmesso presso la FPI. Per giusta causa il pugile professionista può revocare l'incarico o il procuratore può recedere dall'incarico, con un preavviso di trenta giorni. Copia della comunicazione inviata alla controparte deve essere depositata presso la FPI.¹⁵

Qualora una delle parti voglia contestare l'esistenza della giusta causa deve, a pena di decadenza, iniziare l'azione di accertamento contro la controparte entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di revoca o recesso.

La risoluzione del contratto è invece automatica in caso di morte di una delle parti contraenti, di ritiro della licenza da parte della FPI, di mancato rinnovo del tesseramento e di sospensione superiore a sei mesi, applicata dalla Federazione al Procuratore di pugili.¹⁶

Le ragioni di tutela del pugile alla base di tutta la regolamentazione sono particolarmente evidenti nella disciplina del c.d. «procuratore ad interim». È previsto infatti che il Procuratore di pugili se colpito da un provvedimento di sospensione debba indicare, in accordo con i pugili, uno o più procuratori che curino gli interessi dei pugili per tutta la durata del provvedimento, e comunque, per una durata non superiore ad un anno al termine del quale, senza necessità di revoca del procuratore ad interim, il relativo contratto si intende automaticamente risolto.¹⁷

Nella disciplina merita infine di essere segnalata una disposizione che rappresenta una conquista importante per il mondo professionale del pugilato. Seppure con una norma poco chiara l'art. 22, comma 3 del Regolamento del settore Professionisti ha stabilito che l'importo del compenso spettante al Procuratore di pugili per l'opera prestata è liberamente convenuto tra le parti e non potrà essere superiore al 30% del compenso spettante al pugile ritenendosi compresa nella cifra una percentuale pari al 5% per il Tecnico Sportivo.

Tale disposizione può essere interpretata come un riconoscimento implicito dell'importanza del ruolo di coloro che effettivamente e concretamente provvedono

¹⁵ Art. 25, Regolamento Settore Professionisti della FPI.

¹⁶ Art. 26, Regolamento Settore Professionisti della FPI.

¹⁷ Art. 27, Regolamento Settore Professionisti della FPI.

alla formazione e alla crescita professionale dei pugili. Pur essendo peraltro tale compenso espressamente «detratto» dalla percentuale spettante al Procuratore deve ritenersi, attraverso una interpretazione estensiva, che si tratti di una cifra minima da versare anche qualora il pugile decida di non avvalersi di alcun Procuratore.

5. *Brevi considerazioni sul ruolo del procuratore di pugili nel panorama internazionale*

Il ruolo del procuratore di pugili è da sempre in un conteso internazionale assai controverso. Il giro di affari sviluppatosi intorno al pugilato professionistico ha determinato d'altronde nel corso del tempo dei seri problemi di tutela dello sportivo nei confronti di coloro che curandone gli interessi miravano quasi esclusivamente ad un profitto personale.

La situazione creatasi in molti Paesi, in particolare negli Stati Uniti d'America, è arrivata ad una gravità tale da richiedere una azione incisiva da parte dei governi nazionali.

La presenza di agenti sportivi e organizzatori di eventi senza troppi scrupoli ha condotto infatti ad un forte sfruttamento economico dei pugili professionisti che al termine della carriera si sono sovente trovati, spesso senza alcuna personale responsabilità, in condizioni di indigenza.

La differenza di ruoli tra procuratori e organizzatori è la medesima che esiste nel nostro Paese e che si è già delineata. Gli interessi delle due figure sono, come si accennava sopra, in netto contrasto. Il procuratore instaura con il pugile un rapporto di fiducia dovendone curare gli interessi di fronte ai terzi, organizzatori compresi. Questi ultimi dovendo invece attivare con i pugili un rapporto di lavoro e sostenere le spese dell'evento hanno ovviamente l'interesse a massimizzare il profitto e a pagare nella misura minore possibile il pugile.

Il fatto che spesso tali ruoli sono stati rivestiti dalla medesima persona può far comprendere a quali conseguenze si sia giunti in molti Paesi. Lo stesso Governo degli Stati Uniti d'America si è fatto portatore di tale istanza di tutela dei pugili professionisti spendendosi per l'adozione del *Muhammad Ali Boxing Reform Act* che di fatto ha impedito tale situazione, seppure con alcune eccezioni.

I problemi relativi alla disciplina del ruolo del Procuratore ovviamente non si limitano a situazioni di conflitto di interesse, ma riguardano in linea più generale l'adozione di contratti di procura che prevedano una equa divisione dei compensi con i pugili così come una serie di precisi obblighi di fedeltà e correttezza.

Tale impostazione è stata recepita in ambito europeo da parte di molti Paesi come Francia e Germania, ma rimane ancora un problema in buona parte del contesto sportivo internazionale.

6. *Conclusioni*

La regolamentazione della figura del procuratore di pugili, come si è visto, è stata

oggetto in Italia di una disciplina che consentirà una piccola rivoluzione nell'ambito del pugilato professionistico.

Da tempo era sentita l'esigenza di un nuovo corso nella regolazione di questo sport che da anni viveva una situazione difficile sia per la mancanza di professionisti di livello sia per le criticità derivate dalle norme limitanti sopra descritte.

Deve sottolinearsi da questo punto di vista come si sia affiancata ad una rivisitazione delle disposizioni relative alla figura del procuratore anche un nuovo assetto della Governance federale.

Si è data vita infatti nella Federazione ad una Lega Professionisti ispirata a criteri partecipativi essendo composta da tutti i soggetti che operano a vario titolo nell'ambito del professionismo.

Viste le importanti competenze di gestione e supervisione sulla qualità degli incontri pugilistici attribuite a tale Istituzione si spera che si possa giungere a far sì che la figura del Procuratore possa essere oggetto della dovuta attenzione al fine di evitare quelle problematiche che caratterizzano generalmente il rapporto della categoria con i pugili assistiti.

La previsione di tali organi istituzionali è senz'altro il percorso più idoneo per impostare in maniera corretta la regolazione del pugilato professionistico.

IL RUGBY A LIVELLO INTERNAZIONALE E NAZIONALE

di Anna Cerbara*

SOMMARIO: Premessa – 1. L'international Rugby Board e la Rule n. 5 sugli agenti – 2. La regolamentazione degli agenti di rugby in Italia – 3. Gli agenti di rugby alla luce della normativa inglese – 3.1 Le Regulations della Rugby Football Union – 3.2 Le Operatives Rules della Rugby Football League – 4. Gli agenti di rugby alla luce della normativa francese – 5. Conclusioni

Premessa

La Commissione Europea nel suo recente Studio sugli Agenti sportivi nell'Unione Europea,¹ ha analizzato la figura dell'agente nelle singole discipline sportive, ivi compreso il *rugby*. Sulla base dei dati statistici raccolti, la Commissione ha sottolineato come il crescente interesse anche sotto il profilo economico generato dal rugby abbia condizionato fortemente sia la «qualità» dei campionati Nazionali, sia la presenza e il ruolo in questo sport degli agenti.

È interessante notare come, verso la fine degli anni novanta il Sud Africa, l'Australia e la Nuova Zelanda fossero emersi come i Paesi leader nel mondo del rugby per numero e qualità degli atleti che si dedicavano a tale sport e avessero così gradualmente sostituito quei Paesi europei come Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda e Francia dove il rugby era nato e dai quali era stato esportato oltremare.

Tale situazione ha però subito una improvvisa inversione di tendenza proprio a seguito del rinnovato interesse con cui gli operatori economici hanno cominciato a guardare lo sport del rugby, interesse che si è concentrato soprattutto nei Paesi Europei, tanto da riportare in un decennio l'Europa al centro del movimento rugbistico internazionale, almeno dal punto di vista economico.

* Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Genova, Studio ELSA. Avvocati Associati, Vicenza; tutor al Corso di Perfezionamento in Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva dell'Università degli Studi di Milano. Si ringrazia Francesco Costantino (*Rugby Magazine La Meta*) per la collaborazione.

¹ COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, *Study on Sports Agents in the European Union, A Study commissioned by the European Commission (Directorate – General for Education and Culture)*, dicembre 2009, disponibile sul sito http://ec.europa.eu/sport/library/doc/f_studies/etude_agents_sportifs_rapport_final_novembre_2009.pdf, 27 (ottobre 2010).

Nonostante l'emisfero Sud del Mondo (Nuova Zelanda, Australia, Sud Africa) continui ad essere la patria degli atleti più dotati e abili nella disciplina del rugby, i club inglesi e francesi dispongono di risorse economiche tali da poter ingaggiare gli atleti più forti a livello internazionale e quindi primeggiare nelle competizioni internazionali.

Si assiste pertanto ad un fenomeno migratorio che porta gli atleti dall'emisfero sud a lasciare il loro Paese di origine attratti dalle prospettive di maggiori guadagni offerti dai Club inglesi e francesi.²

La costante ricerca da parte dei club europei di sempre nuovi talenti, soprattutto all'estero, ha condizionato anche l'ascesa della figura dell'agente nel rugby, in cui ad oggi si contano 193 agenti ufficiali.³

La domanda di nuovi talenti da parte dei Club europei ha determinato anche l'evoluzione della figura degli agenti nel Rugby. Oggi si contano 193 agenti ufficiali⁴ che possono essere suddivisi in tre macro-categorie: gli agenti operanti quasi esclusivamente nel mercato interno di un Paese; gli agenti che operano anche a livello internazionale ma comunque prevalentemente con riferimento ai Paesi che partecipano alla competizione del «Sei Nazioni»; gli agenti che svolgono attività di *scouting* e quindi assistono quei club e quegli atleti che arrivano in Europa (in particolare in Inghilterra e Francia) provenienti dall'Emisfero Sud.

Nella presente analisi presenteremo innanzitutto la disciplina dell'attività degli agenti che operano in più mercati, disciplina dettata dall'International Rugby Board che è stata oggetto dello Studio della Commissione Europea, per poi analizzare in dettaglio tre diverse realtà nazionali: l'Inghilterra, la Francia e l'Italia.

1. *L'international Rugby Board e la Regulation n. 5 sugli agenti*

A livello internazionale la disciplina degli agenti del rugby è dettata dall'*Internazional Rugby Board* (noto con l'acronimo di IRB), ovvero l'associazione delle Federazioni Nazionali di rugby e delle Associazioni che compongono il *Board*, fondata nel 1886 e con la propria sede a Dublino.

Le principali funzioni del *Board* sono: la promozione, lo sviluppo e la direzione del Gioco; la creazione e interpretazione degli statuti, dei regolamenti e delle regole del gioco; la decisione di tutte le questioni o controversie relative al gioco e agli incontri; la supervisione di tutte le questioni relative ai tour delle Rappresentative Nazionali delle Squadre.

Alla luce dell'evoluzione del movimento verso il professionismo⁵ l'IRB creò un Gruppo di lavoro sulle regole del gioco responsabile di consultare le Federazioni aderenti alla IRB con lo scopo di presentare una relazione che sarebbe servita per modificare le regole esistenti.

² *Study on sports Agent in the European Union*, cit., 28.

³ *Study on sports Agent in the European Union*, cit., 40.

⁴ *Study on sports Agent in the European Union*, cit., 40.

⁵ L'International Rugby Board in data 26 agosto 1995 ha ufficialmente dichiarato il rugby sport professionistico.

Seguendo le conclusioni del Gruppo di lavoro, la IRB ha adottato una regolamentazione che per la prima volta comprendeva specifiche disposizioni sugli agenti dei giocatori di rugby.⁶

L'agente è definito come un agente o un consulente il quale agisce per conto di una persona, unione, organo o club in relazione all'attività del soggetto rappresentato nel gioco.⁷

La norma di riferimento sugli agenti è contenuta alla *Regulation* n. 5, la quale dispone che ogni Federazione è responsabile per l'autorizzazione e la disciplina degli agenti che agiscono per conto dei suoi membri (o persone all'interno della sua giurisdizione) e degli agenti che operano sotto la giurisdizione di quella unione e che, sempre la Federazione, deve stabilire normative appropriate per disciplinare e autorizzare l'attività degli agenti.

L'IRB demanda alle singole Federazioni la facoltà di stabilire regole appropriate per disciplinare e autorizzare l'attività degli agenti, nel rispetto però di una serie di principi obbligatori,⁸ tra i quali: il divieto di rappresentare più di una parte nell'ambito di una transazione; la trasparenza da parte dell'agente in ordine al soggetto nel cui interesse sta operando; il rispetto dei più alti standards di etica, integrità e onestà; l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione professionale; la possibilità per le Federazioni di prevedere e imporre sanzioni disciplinari agli agenti; la giurisdizione dell'International Rugby Board in caso di controversie che riguardino transazioni internazionali o la violazione di regole relative agli Agenti che abbiano una natura internazionale.

Oltre ai suddetti principi di natura obbligatoria, ve ne sono altri di natura facoltativa,⁹ che le Federazioni possono prevedere a loro scelta.

Rientrano in essi: la durata del contratto tra giocatore e agente non superiore a due anni; la previsione nel contratto tra giocatore e agente dei criteri sulla base dei quali l'agente debba essere remunerato; la possibilità per l'agente di essere remunerato esclusivamente dal soggetto dal quale è ingaggiato.

Non resta che verificare a questo punto in che modo i due Paesi Europei indicati come il fulcro economico del rugby, ovvero l'Inghilterra e la Francia, abbiano recepito le indicazioni dell'IRB nei propri regolamenti.

2. *La regolamentazione degli agenti di rugby in Italia*

Il vigente Regolamento Organico della Federazione Italiana Rugby, disciplinante

⁶ Lo Studio sugli agenti sportivi nell'Unione Europea ha evidenziato come nel rugby ad oggi possano rinvenirsi Organi rappresentativi degli agenti esclusivamente in tre Paesi: Inghilterra, Francia e Italia. Il rugby inoltre non ha a livello europeo un organo rappresentativo degli agenti di calciatori ma strutture nazionali esistono in Italia, Francia e Inghilterra.

⁷ International Rugby Board, *Regulations of the game*, (consultabili all'indirizzo web www.irb.com/lawregulations/regulations/index.html) Definitions, n. 1.1: «Agent means an agent or adviser acting on behalf of a Person, Union, Rugby Body or Club in relation to that Person's, Union's, Rugby Body's or Club's activity in the game».

⁸ International Rugby Board, cit., Regulation 5.1.1 – 5.1.10.

⁹ International Rugby Board, cit., Regulation 5.2.

l'organizzazione, la struttura e gli aspetti agonistici della disciplina, approvato dal Consiglio Federale con deliberazione n. 110 del 24 novembre 2006, non contiene alcuna previsione in ordine agli agenti nel rugby.

Questo perché, ai sensi dello statuto federale,¹⁰ le società affiliate alla Federazione esercitano attività sportiva in forma dilettantistica e tale definizione statutaria è evidentemente incompatibile con la figura dell'agente, ovvero con quella di un soggetto che promuove e assiste i club e gli atleti nella negoziazione di contratti.

In realtà il previgente Regolamento Organico della FIR (versione 2004) disciplinava la figura dell'agente che veniva qualificato come un «mandatario di giocatori».

Ai sensi dell'art. 39 ogni tesserato aveva la facoltà di farsi rappresentare da un mandatario con rappresentanza nei rapporti con la società di appartenenza o con società terze alle quali intendeva trasferirsi.

Il «mandatario di giocatori» era obbligato a comportarsi secondo le regole di lealtà, correttezza e buona fede. In caso di violazione di tale canone di correttezza, era prevista la sottoposizione del «mandatario di giocatori» alle sanzioni previste dal regolamento di giustizia.

I giocatori potevano farsi rappresentare esclusivamente da quei soggetti che risultavano iscritti all'apposito Registro dei Mandatari, tenuto dalla Segreteria Federale, con le modalità previste annualmente dal Consiglio Federale.

L'iscrizione al Registro dei mandatari era subordinata al possesso, da parte del richiedente, di determinati requisiti, alcuni riferiti alla sua persona tra cui la maggiore età, il conseguimento di un titolo di studio di scuola media secondaria o titolo superiore e il non aver riportato condanna a pena detentiva per delitto doloso, altri al suo rapporto con l'ordinamento sportivo.

Tra gli ulteriori requisiti richiesti si segnalano: che il richiedente non fosse stato assoggettato da parte del CONI, della FIR o di altre Federazioni Sportive a sanzioni disciplinari superiori a 12 mesi o a sanzioni per la violazione alla normativa anti-doping; il superamento di una prova di esame¹¹ in cui avesse dimostrato di avere sufficiente conoscenza dello Statuto e dei Regolamenti Federali, nonché delle norme internazionali in materia di status dei giocatori e disciplina dei trasferimenti; l'aver il richiedente riconosciuto la validità ed efficacia nei suoi confronti dello Statuto e dei Regolamenti Federali.

Per quanto attiene il mandato vero e proprio conferito dal giocatore al

¹⁰ Statuto Federale Federazione Italiana Rugby (reperibile sul sito web ufficiale della Federazione www.federugby.it), art. 3, comma 2: «*Le società affiliate esercitano l'attività sportiva in forma dilettantistica o comunque non professionistica*».

¹¹ Delegato a bandire la prova d'esame con propria delibera presidenziale è il Presidente Federale. La prova d'esame si articolava generalmente in una prova scritta, consistente in un questionario predisposto dalla commissione d'esame con un numero di domande a risposta multipla su diverse materie, tra cui lo Statuto FIR e il Regolamento Organico, ed una prova orale integrativa. La commissione d'esame è nominata ai sensi dell'art. 39 c. 5 Regolamento Organico previgente, dal Consiglio Federale per ciascuna stagione sportiva ed è formata da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, fissando la data per la sessione d'esame.

«mandatario di giocatori». questo doveva essere espresso e redatto, a pena di inefficacia, su apposito modello debitamente compilato e depositato presso la Segreteria Federale, che lo annotava nel relativo registro.¹² Nel predetto registro erano altresì riportate le sanzioni disciplinari definitive irrogate in relazione all'esercizio dell'attività di mandatario.

A sanzioni disciplinari erano sottoposti anche i giocatori che nei rapporti con le Società di appartenenza o di Società terze utilizzassero un soggetto non iscritto nell'apposito registro o risulti cancellato o interdetto.¹³ Tali sanzioni sono previste anche nei confronti delle Società che intrattenessero rapporti con soggetti che non rivestano la qualità di mandatari di giocatori.

Il Regolamento specificava poi che le regole sui mandatari fossero valide anche per i mandati conferiti dai giocatori stranieri o provenienti da federazione straniera, non ancora tesserati che intendessero però tesserarsi per società affiliate.

Come anticipato all'inizio del presente paragrafo, con l'entrata in vigore dell'attuale Regolamento Organico è stata eliminata la previsione relativa ai mandatari dei giocatori, per cui oggi tale figura non è né prevista né disciplinata.

Tuttavia, risulta essere attualmente in corso la revisione dei regolamenti vigenti che potrebbe portare ad una nuova regolamentazione della figura dell'agente nel rugby in linea con le previsioni dell'International *Rugby Board*.

Si tratta di una riforma senza dubbio auspicabile anche in considerazione del fatto che nella prassi gli agenti continuano ad essere presenti nel settore del rugby italiano e a svolgere la propria attività di negoziazione contrattuale nell'interesse di club e giocatori, seppur in assenza di una disciplina che ne regolamenti l'operato.

3. *Gli agenti di rugby alla luce della normativa inglese*

3.1 *Le Regulations della Rugby Football Union*

Il movimento del *rugby* in Inghilterra ha un seguito tale da risultare secondo solo al calcio. Lo Studio della Commissione Europea del novembre 2009 ha evidenziato che dei 193 agenti che operano ufficialmente nel rugby in Europa,¹⁴ circa 120 sono registrati nel Regno Unito¹⁵. Le federazioni del rugby nel Regno Unito sono in realtà quattro, la *Rugby Football Union* (di seguito «RFU») e la

¹²Art. 39 c. 6 Regolamento Organico FIR previgente: «Il mandato deve essere espresso e produce i suoi effetti solo dal momento del deposito di apposito modello debitamente compilato presso la Segreteria Federale, che lo annota nel relativo registro».

¹³Art. 39 c. 9 Regolamento Organico FIR Previgente.

¹⁴ COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, *Study on Sports Agents in the European Union, A Study commissioned by the European Commission (Directorate – General for Education and Culture)*, cit., 38.

¹⁵ COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, *Study on Sports Agents in the European Union, A Study commissioned by the European Commission (Directorate – General for Education and Culture)*, cit. 42.

Rugby Football League (di cui si dirà nel prossimo paragrafo) in Inghilterra, la *Scottish Rugby Union* in Scozia e la *Welsh Rugby Union* nel Galles.

La *Rugby Football Union* (di seguito, «RFU») è l'istituzione che sovrintende al *Rugby Union* e che ha elaborato una serie di norme (definite come «*Regulations*»¹⁶) per disciplinare l'attività dei soggetti operanti nell'ambito del rugby, tra cui gli agenti, definiti già nella *Regulation* n. 1. L'elenco degli Agenti registrati della *RFU* aggiornato al 9 luglio 2010 comprende 74 nominativi ed è disponibile sul relativo sito web.¹⁷ Quindi più di un terzo degli agenti registrati nel rugby mondiale operano in Inghilterra e anche per tale motivo tale figura professionale trova in Inghilterra una puntuale regolamentazione.

La *RFU*, in ossequio a quanto previsto dall'*International Rugby Board*¹⁸ ha previsto nell'ambito delle proprie *Regulations*, la cui ultima versione è in vigore dal 1 agosto 2010,¹⁹ una puntuale norma che disciplina l'attività degli agenti.

Si tratta della *Regulation* n. 8,²⁰ ove sono contenute le disposizioni che disciplinano e autorizzano l'attività degli agenti registrati alla *RFU*²¹ e dei c.d. «*Exempt Individual*».²²

La *Regulation* 8 chiarisce subito l'ambito di applicazione e di esecuzione della disciplina degli agenti, specificando che a rispettare la normativa interna sono tenuti i membri della *Rugby Union*, i club, gli Organi Costituenti, i membri e gli impiegati nonché gli agenti registrati e i giocatori. Ovviamente, nel rispetto di quanto previsto dalla Rule 5 dell'*International Rugby Board*, vista in precedenza.²³ Ogni violazione delle disposizioni federali da parte di qualunque soggetto tenuto a rispettarlo è passibile di azione disciplinare.²⁴

Per potersi registrare alla *RFU*, gli agenti devono rispettare una serie di

¹⁶ Consultabili sul sito www.rfu.com (ottobre 2010).

¹⁷ www.rfu.com (settembre 2010).

¹⁸ INTERNATIONAL RUGBY BOARD, *Regulations Relating to the Game* reperibile online all'indirizzo www.irb.com (lawregulations) (ottobre 2010).

¹⁹ *RFU Regulations* reperibile online all'indirizzo www.rfu.com (*TheGame/Regulations*) (ottobre 2010).

²⁰ *RFU*, *Regulation* n. 1, Definizioni: «*Agents Regulation(s) (known as "AR")*: those regulations entitled 'Agents Regulations set out in *RFU Regulation* 8 and any attached schedules, appendices, and/or annexes which are made under *RFU Rule* 4.13 to govern and authorise the activity of agents Registered Agents or Exempt Individuals who act or seek to act on behalf of Clubs *RFU* members or who otherwise operate within England or in connection with the game of rugby football in England and the activities of players, other persons, Clubs and other *RFU* members».

²¹ *RFU Regulation* 1, Definizioni: «*Registered Agents* means an Agent who is registered with the *RFU*».

²² Con il termine «*Exempt Individual*» si identificano coloro che hanno la qualifica di genitori, fratelli o sorelle o coniuge del giocatore, oppure un individuo che svolga professionalmente attività di barrister o solicitor nel Regno Unito o sotto una equivalente giurisdizione al di fuori del Regno Unito. Vedi *Regulation* n. 8 e la definizione di cui alla *Regulation* 1: «*Exempt Individual* means an individual who is Player's parent, sibling or spouse or an individual who acts in a professional capacity as a solicitor or barrister in the United Kingdom or equivalent jurisdiction outside the United Kingdom».

²³ *RFU*, *Regulation* 8.2.1.

²⁴ *RFU*, *Regulation* 8.2.2.

requisiti normativamente previsti:²⁵ *in primis*, la registrazione è consentita all'agente personalmente e non può essere trasferita ad altra persona od entità e, nel momento in cui una Società si avvalga al suo interno di più di un agente registrato, deve rappresentare, tramite questi, gli interessi della stessa parte in una transazione, mentre, nel caso in cui nella transazione siano coinvolti più giocatori, gli agenti di cui si avvale possono rappresentare giocatori diversi.

Fondamentale per gli agenti registrati è il rispetto delle normative fiscali e la regolare tenuta dei libri contabili, che devono poter essere messi a disposizione in ogni momento delle Autorità Competenti in caso di indagine.²⁶ Inoltre l'agente registrato deve stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità professionale per l'importo stabilito dalla RFU.

Gli agenti devono poi possedere i requisiti soggettivi previsti dal paragrafo 5.7 della *Regulation* 8²⁷ e sono tenuti a pagare una tassa annuale.

Gli agenti registrati sono tenuti a tenere una condotta improntata all'etica e alla correttezza, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti sia federali²⁸ sia dell'ordinamento nazionale,²⁹ nonché dei principi già visti in relazione alla *Regulation* n. 5 della IRB e recepiti dalla RFU in una sorta di Codice di Condotta.³⁰

Il codice di Condotta richiede, tra le altre cose, che gli agenti non rappresentino più di una parte in ciascuna transazione³¹ e si comportino secondo buona fede in tutte le trattative volte all'ingaggio di un giocatore.³²

Inoltre si richiede agli agenti di registrare ogni contratto con i giocatori (mentre non è richiesto tale obbligo per i contratti con i club, come nel calcio).³³

Inoltre, nel caso in cui l'agente rappresenti una delle parti (giocatore o

²⁵ RFU, Regulation 8.5.

²⁶ RFU, Regulation 8.5.5.

²⁷ RFU, Regulation 8.5.7: «... (a) that they are of good character and reputation; (b) that they do not have any conviction for any offence involving dishonesty or deception; (c) that they are not undischarged bankrupts; (d) that they are not disqualified from acting as a director of or otherwise from being involved with a company pursuant to an order under the Company Directors Disqualification Act 1986; (e) that they are not subject to an order under Section 429 (2) (b) of the Insolvency Act 1986 as a result of having failed to make payments required by an administration order; (f) that they have not in the previous ten years, been censured or disciplined (in the UK or otherwise) or had their membership revoked by any regulatory or professional organisation in relation to any applicable business or professional activities; (g) that they are not a Club official or employee, or any person in an official position with the RFU or hold more than 5% of the issued share Capital of a Club».

²⁸ RFU Regulation 8.3.3: «Registered Agents must abide in all respects with these RFU Regulations, RFU Rules, and IRB Regulations and byelaws as they are amended from time to time, together with the regulations of any Overseas Union which may be applicable to any transaction in which an Agent might be involved».

²⁹ RFU, Regulation 8.3.6: «Registered Agents must comply with the Conduct of Employment Agents and Employment Businesses Regulation 2003 and any other relevant legislation applicable to the performance or their role as Agents».

³⁰ RFU, Regulation 8.3 «Conduct of Registered Agents».

³¹ RFU, Regulation 8.3.4.

³² RFU, Regulation 8.3.5.

³³ N.WHITE, *United Kingdom*, in *The International Sports Law Journal*, n. 1/2, 2007, 89.

club) nella stipulazione di un contratto, il numero identificativo di registrazione alla RFU deve essere indicato sul contratto.

I club e i giocatori possono avvalersi esclusivamente di agenti registrati per la RFU e devono altresì assicurarsi che questi ultimi agiscano nel rispetto delle sopra citate regole di condotta.

Per quanto attiene le concrete modalità con cui l'agente è tenuto ad operare,³⁴ un principio fondamentale previsto dalla *Regulation 8* è quello per cui l'agente, nel momento in cui rappresenta un giocatore sotto contratto con un club, salvo il consenso scritto di quest'ultimo, non possa prendere contatti con un altro club in relazione a quel giocatore o negoziare il trasferimento del giocatore ad altro club prima del termine del contratto, tranne nel caso in cui manchino tre mesi alla scadenza del contratto (sei nel caso in cui il giocatore militi in un club che disputa la Premiership).

Nel caso in cui un agente rappresenti gli interessi di un club, il quale sia interessato a cedere un giocatore, non può trattare il trasferimento ad altro club di quel giocatore senza il preventivo consenso scritto di quest'ultimo.

Infine, anche nel *rugby* esiste un'associazione di categoria degli agenti, l'*Association of Rugby Agents*, la quale ha avuto riconoscimento ufficiale nel 2007 ed è oggi l'organo rappresentativo degli agenti che offrono i loro servizi ai giocatori professionisti nel Regno Unito e in Irlanda.³⁵

3.2 *Le Operatives Rules della Rugby Football League*

In Inghilterra oltre al *Rugby Union* (denominazione utilizzata per identificare il rugby praticato con 15 giocatori) è presente anche la variante del c.d. *Rugby League* (con il quale si suole invece indicare il rugby praticato a 13 giocatori). La *Rugby Football League*, è l'organismo che sovrintende al Rugby League e che presenta una propria e distinta regolamentazione degli agenti.

La *Rugby Football League* ha un proprio gruppo di regole per gli agenti, riportate alla «Sezione n. C4» delle Regole Operative della RFL.³⁶

Qualunque giocatore, allenatore o dirigente può avvalersi esclusivamente di agenti «licenziati»³⁷ oppure dei c.d. «*Exemption Holders*» (ovvero persone con legame di parentela nei confronti di singoli soggetti, *barristers* o *solicitors*), purché essi dichiarino di rispettare le regole federali.

³⁴ RFU Regulation 8.10.

³⁵ www.aragents.co.uk (settembre 2010).

³⁶ Le Operative Rules della RFL sono consultabili sul sito web ufficiale all'indirizzo www.therfl.com (ottobre 2010).

³⁷ Le Regole Operative forniscono le seguenti definizioni: «*Agents' means a person who for reward represents, negotiates on behalf of, advises or otherwise acts for a Principal in the context of either: (i) the transfer of a Player's registration; (ii) the terms of a contract between a Player and a Club; (iii) the terms of a contract between a Manager or Club Official or Coach and a Club*» (...) «*Licensed Agent' means an Agent to whom a license has been granted under the provision of this Section of these Rules*».

Anche nel regolamento della *RFL*, così come visto in quello della *RFU*, sono previsti dei requisiti soggettivi³⁸ che l'agente deve possedere per chiedere il rilascio della licenza, tra cui essere una persona fisica, non ricoprire ruoli dirigenziali o di impiegato all'interno di un club, non possedere più del 10 per cento delle azioni in un club.

Il rilascio della licenza è inoltre subordinato all'attivazione di un apposito procedimento, gestito da un'apposita commissione³⁹ («*Panel*»), composta da tre componenti, che ha il compito di prendere visione delle domande di ammissione degli aspiranti agenti e possiede un'assoluta discrezione nel concedere le licenze.

Un'interessante particolarità del procedimento in esame consiste nella distribuzione di ogni domanda di ammissione ricevuta (dove è riportata l'identità, l'indirizzo e l'occupazione dell'aspirante agente) a tutti i club della *RFL*. I club a loro volta hanno quaranta giorni di tempo dalla ricezione della Sezione Uno per inserire i propri commenti e le proprie osservazioni alla *RFL*.

Questi commenti sono poi inoltrati all'aspirante agente, il quale ha sette giorni di tempo per rispondere.

Indubbiamente un sistema del genere aiuta a favorire una cultura dell'integrità all'interno del sistema, in quanto dare l'opportunità ai club di fornire i propri commenti sugli aspiranti agenti che richiedono il rilascio della licenza è un utile meccanismo per ridurre al minimo le possibilità che soggetti inopportuni e con una reputazione non all'altezza si vedano rilasciare la licenza di agente.

Una volta ottenuta la licenza, l'agente deve procurarsi una fideiussione presso una banca del Regno Unito in favore della *RFL* pari a diecimila sterline. Dopo un anno di attività, qualora non vi siano stati problemi nell'esercizio dell'attività, il titolare della licenza può chiedere di ridurre l'importo della garanzia a cinquemila sterline. Inoltre il *Panel* può anche richiedere agli agenti di stipulare una polizza di assicurazione professionale.

La licenza ha la durata di due anni e può essere revocata dal medesimo *Panel* se ritiene ragionevolmente che l'agente non abbia più i requisiti per conservare la licenza.

La Sezione C 14 contiene infine previsioni relative alla condotta che gli agenti devono tenere nell'esercizio della loro attività.⁴⁰ In particolare, l'agente con licenza deve: sempre comportarsi in un maniera etica e professionale e deve osservare i più alti standard di integrità e di lecito comportamento; agire nell'interesse di una sola parte in una determinata trattativa; astenersi dall'agire nell'interesse di dirigenti, impiegati di Club, allenatori o giocatori che sono legati ad altro agente licenziato; agire sempre secondo il miglior interesse del proprio rappresentato; accettare compensi ragionevoli esclusivamente solamente da parte del proprio rappresentato; non indurre o cercare di indurre qualsiasi soggetto

³⁸ Operational Rules, Section C4.4.

³⁹ Operational Rules, Section C4.1: «(d) the Panel, made up of three individuals drawn from the Judiciary Panel or such other individuals as the Board shall direct time to time».

⁴⁰ Operational Rules, Section C4.17 «Conduct of Licensed Agents».

impiegato presso un club o rappresentato da un altro agente a sciogliere il proprio vincolo; incitare il proprio rappresentato a rispettare le regole del gioco e le regole operative; intraprendere qualunque iniziativa per promuovere la reputazione del gioco e prevenire la possibile perdita di reputazione.

In caso di violazione delle regole, il *Panel* può applicare un ampio spettro di sanzioni, tra cui rientra: la corresponsione da parte dell'agente di un indennizzo al proprio rappresentato; la sospensione o la revoca della licenza o dello status di *Exception Holder*; riferire ogni presunta violazione alla Commissione Disciplinare.

4. *Gli agenti di rugby alla luce della normativa francese*

Il presente paragrafo è incentrato sulla normativa francese degli agenti nel rugby e, precisamente, sul «*Reglement relatif a l'activite d'agent sportif du rugby*», adottato nella seduta del 21 febbraio 2003 dal Comitato Direttivo della Federazione Francese di Rugby (di seguito, «*FFR*»).

Il Regolamento definisce le modalità di rilascio, rinnovo e ritiro della licenza di agente, così come le condizioni di esercizio della professione nel rugby tra cui l'organizzazione la gestione e la promozione.

All'art. 1, dedicato alle disposizioni preliminari, si definisce l'attività dell'agente⁴¹ come quella consistente nel mettere in rapporto, dietro remunerazione, le parti interessate alla conclusione di un contratto per la pratica remunerata del rugby. Tale attività può essere esercitata esclusivamente da una persona fisica titolare di licenza rilasciata dalla *FFR*.

La Federazione è il soggetto competente a rilasciare le licenze di agente, ricevere le domande e pubblicare l'apposita lista degli agenti sulla base della delega ricevuta dalla *FFR* da parte del Ministro incaricato allo Sport.

Il Regolamento prevede una serie di incompatibilità all'esercizio dell'attività di agente per determinate categorie di soggetti: coloro che esercitano direttamente o indirettamente, di diritto o di fatto, a titolo gratuito o retribuito, le funzioni di dirigente o di allenatore di una associazione o di una società che impiega sportivi a titolo oneroso o che organizza manifestazioni sportive, ovvero dentro una federazione sportiva o un organo di essa costitutivo o se è stato ammesso ad esercitare una di queste funzioni nell'anno precedente alla presentazione della richiesta della licenza; se è o è stato nell'anno precedente azionista o socio di una società che impiega

⁴¹ L'attività di agente di rugby può essere esercitata anche in forma societaria e in tal caso, i singoli dirigenti associati o azionisti sono soggetti alle incompatibilità e incapacità previste dall'art. 2.1 del Regolamento. Tale forma è disciplinata dall'Article 3 del Reglement, e prevede che in questo caso i singoli dirigenti associati o azionisti sono soggetti alle incompatibilità e incapacità previste dall'Article 2.1 del Reglement. Qualora invece l'agente voglia costituire una persona giuridica per l'esercizio della propria attività, i suoi associati o azionisti non possono in nessun caso essere una associazione o una società che impiega sportivi professionisti dietro remunerazione o organizza manifestazioni sportive, né una federazione sportiva o un organo che la costituisce. L'agente costituito nella suddetta forma deve inoltre inviare alla Federazione copia dello Statuto e dei documenti ufficiali relativi alla registrazione della Società nonché delle eventuali modificazioni.

sportivi dietro pagamento o organizza manifestazioni sportive; se è stato colpito da parte della *FFR* da una sanzione disciplinare almeno equivalente a una sospensione per il mancato rispetto delle regole etiche, morali e deontologiche sportive; se è addetto ad una società che impiega sportivi dietro remunerazione od organizza manifestazioni sportive; se è addetto ad una federazione sportiva o ad un organo che ne fa parte; f) se è stato condannato per un reato contro l'onore, l'onestà o la morale; se è stato dichiarato fallito o colpito da interdizione o decaduto.

A tale proposito il Regolamento richiede espressamente che i suddetti soggetti inviino alla Federazione, su un apposito modulo fornito da quest'ultima, una dichiarazione con cui attestano di non incorrere in alcuna incompatibilità o incapacità di cui agli articoli L. 222-9⁴² e L. 222-11⁴³ del *Code du Sport*.

Le obbligazioni degli agenti sportivi licenziati dalla Federazione sono puntualmente stabilite dall'art. 21⁴⁴ del *Reglement* e ricomprendono tra le altre: la stipulazione di un'assicurazione professionale, che sia mostrata su richiesta in ogni momento; la trasmissione dei contratti sottoscritti e delle loro modificazioni alla Federazione entro un mese dalla firma, pena una sanzione che può arrivare anche al ritiro della licenza. Dalla trasmissione del contratto dipende altresì la possibilità dell'agente di essere remunerato; il rispetto degli statuti e dei regolamenti vigenti; l'impegno a perseguire gli interessi superiori degli sportivi e della disciplina del rugby, nonché l'interesse del cliente e l'assolvimento nei suoi confronti dell'obbligo generale di informazione e consulenza; il rispetto, in relazione all'ammontare della remunerazione, del 10% dell'importo del contratto concluso dal soggetto

⁴² Article L. 222-9 Code du Sport, consultabile all'indirizzo web www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20100727 (ottobre 2010): «Nul ne peut detenir une licence d'agent sportif: 1° S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'entraînement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre remuneration ou organisant des manifestations sportives, soit dans une federation sportive ou un organe qu'elle a constitué, ou s'il a été amené à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée; 2° S'il est ou a été Durant l'année écoulée actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre remuneration ou organisant des manifestations sportives; 3° S'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire au moins équivalente à une suspension par la federation délégataire compétente à raison d'un manquement au respect des règles d'éthique, de moralité et de déontologie sportives; 4° S'il est préposé d'une association ou d'une société employant des sportifs contre remuneration ou organisant des manifestations sportives; 5° S'il est préposé d'une federation sportive ou d'un organe qu'elle a constitué».

⁴³ Article L. 222-11 Code du Sport: «Nul ne peut obtenir ou detenir une licence d'agent sportif s'il: 1° a été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs; 2° A été frappé de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-653 du 13 juillet 1967 sur le régime judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banquerotes. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré à la federation délégataire compétente».

⁴⁴ Article 21.3, Reglement relatif à l'activité d'agent sportif du rugby (reperibile all'indirizzo web www.ffr.fr/var/corporate/storage/original/application/3e99e1de81c9c5da652e7f022b1b320f.pdf): «La rémunération de l'agent sportif ne peut intervenir qu'après transmission à la F.F.R. Des contrats visés à l'article précédent».

rappresentato, pena la nullità della pattuizione, considerata come non apposta.

Di pari importanza sono le obbligazioni sancite dal *Reglement* a carico dei soggetti che entrano in contatto con gli agenti, su tutti i giocatori, gli allenatori e i club.

Per quanto attiene ai primi,⁴⁵ è espressamente previsto che il contratto di lavoro che questi stipulino con l'assistenza dell'agente riporti il nome di quest'ultimo.

Qualora invece un giocatore o un allenatore si avvalga della consulenza e dei servizi di un agente non licenziato dalla Federazione Francese, è prevista l'applicazione di una sanzione disciplinare che può consistere in un rimprovero o un avvertimento e nei casi più gravi nella sospensione disciplinare fino ad un massimo di dodici mesi. Tali sanzioni sono espressamente cumulabili.

Anche i club⁴⁶ sottostanno all'obbligo di indicare il nome dell'agente nei contratti conclusi per il tramite della sua assistenza. Qualora un club voglia assicurarsi le prestazioni di un giocatore o di un allenatore, può scegliere di negoziare il contratto o direttamente con il giocatore o l'allenatore, o con un agente sportivo licenziato dalla Federazione Francese. La violazione dei suddetti obblighi è passibile delle seguenti sanzioni disciplinari: rimprovero o avvertimento; sospensione di un dirigente; ammenda dell'importo minimo di Euro 3.000, interdizione alla conclusione di trasferimenti nazionali e internazionali per la stagione in corso; sospensione da tutte le attività sportive nazionali e/o internazionali.

Vi è inoltre una apposita Commissione degli Agenti («*Commission des Agents*»)⁴⁷ i cui Presidente e Membri sono nominati dal Comitato Direttivo della Federazione. La Commissione è composta dal Presidente e da altri sette membri scelti tra diverse categorie di soggetti espressamente indicate dall'art. 8 comma 1 del Regolamento.⁴⁸

I membri della Commissione durano in carica tre anni e alla scadenza il loro mandato può essere rinnovato per altri tre anni e sono tenuti all'obbligo di riservatezza per i fatti di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Per quanto riguarda le competenze,⁴⁹ la Commissione è competente a trattare tutte le questioni relative agli agenti, tra cui in particolare l'organizzazione e la concreta gestione degli esami per il rilascio della licenza di agente nonché l'adozione di tutte le iniziative necessarie per svolgere al meglio i propri compiti.

Il rilascio della licenza è subordinato al superamento di un esame scritto, suddiviso in una prova generale e una specifica nonché, una volta superato l'esame,

⁴⁵ Article 22, *Reglement relatif a l'activite d'agnet sportif du rugby*, cit..

⁴⁶ Article 23, *Reglement relatif a l'activite d'agnet sportif du rugby*, cit..

⁴⁷ Article 8, *Reglement relatif a l'activite d'agnet sportif du rugby*, cit..

⁴⁸ I sette membri della Commissione devono comprendere: a) due personalità qualificate scelte in ragione delle proprie competenze rispettivamente in materia di rugby e in materia giuridica; b) un rappresentante dei giocatori di rugby; c) un rappresentante dei Club di rugby costituiti sotto forma di società sportiva (in applicazione degli articoli da L. 122-1 a L. 122-3, L. 122.12, e da L. 122-14 a L. 122-19 del Code du Sport; d) un rappresentante della Lega Nazionale di Rugby; e) un rappresentante degli agenti sportivi di rugby, designato su proposta della loro organizzazione; f) un rappresentante degli allenatori.

⁴⁹ Article 10, *Reglement relatif a l'activite d'agnet sportif du rugby*, cit.

alla presentazione di tutta una serie di documenti da parte dell'agente, tra cui l'attestazione della stipula di un'assicurazione professionale, la produzione di una copia del regolamento datata e sottoscritta dall'agente, nonché un versamento di Euro 600,00 alla Federazione per la gestione della pratica. La licenza è rilasciata su decisione del Comitato Direttivo della Federazione e ha una durata di un anno a partire dalla decisione sul rilascio pronunciata dal Comitato Direttivo della Federazione. La licenza si rinnova tacitamente alla scadenza annuale fino al raggiungimento del periodo di tre anni. Entro il termine di due mesi prima della scadenza dei tre anni dal rilascio, l'agente che intenda ottenere il rinnovo della licenza deve presentare una domanda al Comitato Direttivo della Federazione con allegati un bilancio di attività, l'elenco dei mandati ricevuti e dei contratti firmati e di un resoconto sulle eventuali controversie sorte sui predetti contratti.⁵⁰ Il Comitato si pronuncia con decisione motivata sulla richiesta di rinnovo.

Il *Reglement* disciplina altresì il procedimento disciplinare e il conseguente sistema sanzionatorio nei confronti dell'agente che incorra nella violazione delle leggi vigenti nonché dei regolamenti dell'International Rugby Board, della Federazione e della Lega. In tal caso, il Comitato Direttivo della Federazione, previo esperimento di apposito procedimento disciplinare,⁵¹ può applicare diverse sanzioni a seconda della gravità della violazione, tra cui: l'avvertimento, il rimprovero, la sospensione della licenza per un periodo non superiore a tre mesi e infine il ritiro della licenza di agente sportivo.

Infine, in caso di controversie tra agenti da una parte e un giocatore, un club o un allenatore dall'altra, la Commissione può intervenire incaricando della soluzione della controversia una commissione di conciliazione.⁵²

5. Conclusioni

L'esame della disciplina internazionale dell'IRB nonché delle normative federali di Inghilterra e Francia ha evidenziato come nel rugby la figura dell'agente non solo sia prevista ma anche disciplinata in modo puntuale e dettagliato. Tale attenzione è sicuramente dipendente dal ruolo che l'agente ricopre nella dinamica dei rapporti tra i club e gli atleti e l'importanza che tale figura ha progressivamente assunto anche a livello economico.

Per quanto attiene l'Italia, nonostante il movimento rugbistico nazionale abbia visto negli ultimi anni una vera e propria crescita sia in termini di pratica sportiva sia in termini di seguito da parte del pubblico, con conseguente attenzione da parte degli operatori economici ai fini di un mirato sfruttamento commerciale del settore, ancora oggi nell'ordinamento federale del rugby si riscontra l'assenza di una disciplina della figura degli agenti.

Come si è già avuto modo di evidenziare nel paragrafo dedicato al panorama

⁵⁰ Article 18, *Reglement relatif a l'activite d'agnet sportif du rugby*, cit.

⁵¹ Article 20, *Reglement relatif a l'activite d'agnet sportif du rugby*, cit.

⁵² Article 25, *Reglement relatif a l'activite d'agnet sportif du rugby*, cit.

italiano, infatti, l'unica disposizione (l'articolo 39 del Regolamento Organico FIR) a cui era demandata la disciplina dei c.d. «mandatari di giocatori» non è ad oggi più presente nel Regolamento Federale vigente.

Ad avviso di chi scrive, una lacuna di tale portata risulta essere particolarmente grave per due diversi ordini di motivi.

In primo luogo, la mancanza di una regolamentazione degli agenti del rugby nel nostro Paese rende inadempiente a livello internazionale la Federazione Italiana in relazione a quanto disposto dalla *Regulation 5* dell'*IRB*, la quale, lo ricordiamo, richiede espressamente che ogni Federazione debba stabilire normative appropriate per disciplinare e autorizzare l'attività degli agenti.

In secondo luogo è un principio di ordine generale quello per cui un qualunque ordinamento per poter sopravvivere e, soprattutto, evolvere necessita di un sistema di regole che disciplini in modo chiaro e puntuale l'esistenza e l'attività dei soggetti che ne fanno parte. Pertanto, la circostanza che non vi sia una regolamentazione degli agenti del rugby, il cui ruolo riveste una certa importanza nelle dinamiche dei rapporti tra atleti e club nonché tra atleti ed operatori economici (vedi ad esempio gli *sponsor*) è un elemento capace di generare confusione nel sistema e che impedisce al settore di svilupparsi pienamente anche a livello economico.

Si sottolinea come la lacuna in ordine alla disciplina degli agenti nel rugby potrebbe agevolmente essere colmata dalla FIR prendendo spunto, ad esempio, dalle ricordate esperienze di Francia e Inghilterra sia a livello di forma che di contenuto di un'ipotetica disciplina degli agenti.

Inoltre, un'altra possibile soluzione, senza necessariamente dover mutuare da esperienze estere, potrebbe sicuramente essere quella di rifarsi alla regolamentazione degli agenti prevista da altre Federazioni Sportive Nazionali, tra cui, una su tutte, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, non solo per quanto riguarda l'adozione di un apposito regolamento degli agenti ma anche in relazione alla creazione di organi e procedure *ad hoc* che rendano effettiva l'applicazione delle norme.

Solo dando coerenza all'intero sistema del rugby in Italia si consentirebbe a tale disciplina sportiva di compiere un'ulteriore passo verso l'eccellenza al pari delle altre Nazioni con cui l'Italia si trova a dover competere sul campo da gioco.

PARTE II

PROFILI DI DIRITTO COMPARATO

L'AGENTE SPORTIVO NEGLI USA

di Maeve Seery* e Anna Cerbara**

SOMMARIO: Premessa – 1. La legislazione statale – 2. La legislazione federale – 3. Il rapporto contrattuale tra agente e atleta negli USA – 4. L'U.S. Soccer Federation e la Major League Soccer – 5. La disciplina degli agenti del Collective Bargaining Agreement – 6. La disciplina degli agenti dell'U.S. Soccer Federation – 7. Conclusioni

Premessa

L'esame della figura dell'agente sportivo negli Stati Uniti d'America (di seguito, «USA») non può prescindere da un breve cenno a come sia organizzato il fenomeno sportivo statunitense. Si tratta infatti di un modello organizzativo assai diverso da quello europeo e, come riconosciuto dalla dottrina, non è agevole effettuare una comparazione tra i due modelli.¹ Sono stati tuttavia individuabili sei elementi salienti che in estrema sintesi caratterizzano ed identificano lo sport statunitense: la netta separazione tra lo sport amatoriale e quello professionistico; il ruolo delle Scuole e dei College; un sistema chiuso di competizioni; l'alto grado di commercializzazione dello spettacolo sportivo; l'ampio numero di restrizioni per le squadre e gli atleti; un sistema di contrattazione collettiva.²

Per quanto concerne la disciplina dell'attività degli agenti è di particolare rilievo la caratteristica distinzione esistente negli USA tra lo sport amatoriale e quello professionistico. Il primo è amministrato e organizzato dalla «*National*

* Solicitor (Law Society of Ireland) iscritta all'Ordine degli Avvocati di Vicenza, Studio ELSA Avvocati Associati, Vicenza.

** Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Genova, Studio ELSA Avvocati Associati, Vicenza; tutor al Corso di Perfezionamento in Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva dell'Università degli Studi di Milano.

¹ JAMES A.R. NAFZIGER, «A Comparison of the European and North American Models of Sports Organisation», in *The International Sports Law Journal*, No. 3-4, 2008, 102: «The North American model is less easily defined because there is little agreement on what exactly it is other than than what, to some extent, the European Sports model is not».

² JAMES A.R. NAFZIGER, «A Comparison of the European and North American Models of Sports Organisation», cit. 100.

Collegiate Athletic Association» (di seguito, «NCAA») la quale sovrintende anche alle discipline sportive universitarie.

Il secondo è invece organizzato nell'ambito delle federazioni e delle leghe ed è pervaso da un elevato grado di commercializzazione di ogni sua manifestazione. Si premette fin d'ora una particolarità del sistema statunitense che evidenzia il rilievo dell'attività degli agenti sportivi: un'atleta che sia iscritto ad un college o ad una università, quindi il tipico atleta dilettante, perde automaticamente il proprio *status* di c.d. atleta studente³ allorché conferisca un incarico ad un agente sportivo. La semplice stipula di un mandato con un agente, persino se verbale come verrà illustrato di seguito, ha pertanto rilevanti conseguenze per la prosecuzione dell'attività di un atleta il quale non potrà più competere a livello dilettantistico. Si tratta di un automatismo sconosciuto agli ordinamenti statali e federali europei e che viene giustificato negli USA con la vitale e primaria esigenza di evitare qualsivoglia ingerenza degli agenti nello sport studentesco.

Infine, il presente intervento, pur muovendo dalla disciplina statale e federale dell'attività degli agenti sportivi statunitensi, si concentra sull'attività degli agenti che operano nel calcio, tradotto negli USA con il termine «*soccer*», con l'avvertenza tuttavia che tale disciplina sportiva non ha negli USA il medesimo grado di diffusione e notorietà di cui gode in Europa ed in altri Continenti.⁴

1. La legislazione statale

Il fenomeno della prestazione di servizi di agenzia agli atleti da parte di figure professionali, gli agenti sportivi appunto, è stato considerato da alcuni degli Stati che compongono gli USA di rilievo per l'ordinamento statale tanto da giustificare l'emanazione di apposite disposizioni di legge in materia. Trattandosi però comunque di norme di applicazione limitata ai confini di ogni singolo Stato e quindi diverse da Stato a Stato, ben presto si è creata una situazione di incertezza che ha compromesso l'omogeneità e l'uniformità della disciplina dell'attività degli agenti sportivi negli USA.

In data 3 agosto 2000, a seguito delle pressioni ricevute in particolare da parte della National Collegiate Athletic Association (NCAA) e delle Università, la National Conference of Commissioners of Uniform State Laws varò il c.d. Uniform Athletes Agents Act (UAAA), oggi riconosciuto e applicato da ben 40 degli Stati che compongono gli USA.⁵ Le disposizioni dello UAAA non sono state recepite nel medesimo modo in tutti i 40 Stati e residuano alcune pur marginali differenze tra Stato e Stato dovute al fatto che alcuni Stati, anziché adottare le nuove norme dello UAAA abrogando *in toto* la pre-esistente normativa statale, hanno preferito

³ Uniform Athletes Agents Act (UAAA), 2000, cit., Section 2, Definitions, disponibile su www.nccusl.org (ottobre 2010: «*Student athlete means an individual who engages in, is eligible to engage in, or may be eligible in the future to engage in any intercollegiate sport*»).

⁴ Negli USA il calcio soffre la concorrenza di altre discipline sportive che appartengono alla tradizione del Paese, come il football americano, il baseball, il basket e l'hockey su ghiaccio.

⁵ Uniform Athletes Agents Act (UAAA), 2000, cit..

mantenere quest'ultima adattandola punto per punto allo UAAA.

Innanzitutto deve essere precisato che l'ambito di applicazione dello UAAA è limitato ai rapporti tra gli atleti studenti e gli agenti ed è pertanto escluso lo sport professionistico, come rilevato dallo anche dalla Commissione Europea nello Studio del novembre 2009 nel quale si evidenziava come lo «UAAA si concentri soprattutto sul reclutamento dei giocatori, lasciando il compito della supervisione alla Associazione dei giocatori».⁶

Per quanto riguarda gli agenti che intendono prestare la loro attività a favore di atleti studenti⁷ o, meglio, che intendano promuovere i loro servizi rivolgendosi ad atleti studenti, lo UAAA prevede che tali agenti debbano essere titolari di un apposito certificato statale di registrazione.⁸ Il procedimento di rilascio del suddetto certificato prevede la presentazione di una domanda alla Segreteria di Stato, con allegate tutte le informazioni richieste dalla Sezione 5 dello UAAA. Questa procedura è comune per tutti gli Stati in cui lo UAAA è stato recepito ed ha quindi eliminato l'onere per l'agente di seguire altre procedure a livello Statale⁹ con l'evidente intento di agevolare il rispetto dell'obbligo di registrazione. La Segreteria di Stato potrà rilasciare al richiedente un certificato di registrazione o

⁶ Commissione Europea, *Study on Sports Agents in the European Union, A Study commissioned by the European Commission (Directorate – General for Education and Culture)*, COM 2009, 80: «The sole instance of federal intervention took place in 2004 with the Sport Agent Responsibility and Trust Act (SPARTA). The aim was to protect the universities and the students in their relations with sports agents. For the most part, the Act is a compilation of rules that were already in force in some States. Regulation of sports agents' activities is mainly the responsibility of the State governments. Currently, two-thirds of the States of the Union have regulations concerning agents. These regulations are based on the Uniform Athlete Agents Act (UAAA), adopted on 3 August 2000 and which is today applicable in 38 States. Before the UAAA, some States had already introduced regulations on sports agents, but sanctions were not applied, given that the possible offences were not well-defined and agents could play on the differences between the regulations applicable in different States. The UAAA is the first step towards a uniform regulation with the aim of "protecting the interests of the players and the universities by regulating the activities of sports agents". It was drafted, at the request of the NCAA and the universities, by the National Conference of Commissioners of Uniform State Laws (NCCSUL), an institution whose aim is to standardise local laws. However, individual States may implement the UAAA by adapting it to their own existing laws, and this may have led to regulatory differences».

⁷ Uniform Athletes Agents Act (UAAA), 2000, cit., Section 2, Definitions: «Athlete Agent means an individual who enters into an agency contract with a student athlete, or directly or indirectly, recruits or solicits a student athlete to enter into an agency contract. The term includes an individual who represents to the public that the individual is an athlete agent. The term does not include a spouse, parent, sibling [or] grandparent [,or guardian] of the student athlete or an individual acting solely on behalf of a professional sports team or professional sports organisation».

⁸ Uniform Athletes Agents Act (UAAA), 2000, cit., Section 4 (a): «Except as otherwise provided in subsection (b), an individual may not act as an athlete agent in this State without holding a certificate of registration under Section 6 or 8».

⁹ Uniform Athletes Agents Act (UAAA), 2000, cit., section 5 (b): «An individual who has submitted an application for, and holds a certificate of, registration or licensure as an athlete agent in another State, may submit a copy of the application and certificate in lieu of submitting an application in the form prescribed pursuant to section (a). The [Secretary of State] shall accept the application and the certificate from the other State as an application for registration in this State...».

rifiutarne il rilascio a sua discrezione qualora ritenga che il richiedente non sia adatto per esercitare l'attività di agente.¹⁰

Particolare attenzione viene dedicata al conferimento di incarico ad un agente da parte di un atleta studente: è in tal caso obbligatoria la sottoscrizione di un apposito conferimento di incarico¹¹ redatto in formato standard¹² con il necessario ed espresso avvertimento che con la sottoscrizione di un conferimento di incarico ad un agente l'atleta studente perde lo *status* che gli consentiva di competere a livello collegiale e universitario. L'atleta studente deve inoltre informare della sottoscrizione del contratto anche il responsabile per le attività sportive del proprio college o università entro le successive 72 ore.¹³ Tale obbligo di comunicazione è volto anche a prevenire che il college o l'università siano sanzionati o penalizzati per aver inconsapevolmente consentito di gareggiare con i propri colori ad un atleta che non aveva lo *status* indispensabile per partecipare alle competizioni collegiali e universitarie.

Le competizioni scolastiche sono vitali per la sopravvivenza dei college e delle università statunitensi in quanto rappresentano una fondamentale fonte di finanziamento statale e di contribuzioni economiche di privati che consentono agli istituti scolastici di perseguire i propri compiti istituzionali e realizzare i propri programmi.

Lo UAAA dedica pertanto una particolare attenzione alla tutela degli interessi degli istituti scolastici e, in particolare, alla loro protezione dalle interferenze rappresentate dall'attività degli agenti sportivi, tanto che è espressamente prevista un'azione risarcitoria esperibile da un istituto nei confronti di un agente che abbia agito in violazione delle norme dell'UAAA.¹⁴ Nel caso in cui l'agente adotti condotte che rientrano tra quelle vietate¹⁵ (tra cui, ad esempio, fornire false informazioni e corrispondere denaro o altri valori al fine di indurre un atleta studente a sottoscrivere il contratto di rappresentanza), oltre alle sanzioni disciplinari può andare incontro anche a responsabilità di natura penale e civile.¹⁶ Entro i 14 giorni successivi all'accertamento della violazione disciplinare, l'atleta studente ha facoltà di recedere dal mandato conferito all'agente colpevole.¹⁷ L'organo responsabile di eventuali procedimenti disciplinari nei confronti degli agenti sportivi è la Segreteria di ciascuno Stato la quale è altresì tenuta a riconoscere le sanzioni irrogate nei confronti di agenti dalle Segreterie degli altri Stati.

¹⁰ Uniform Athletes Agents Act (UAAA), 2000, cit., Section 6 (b).

¹¹ Uniform Athletes Agents Act (UAAA), 2000, cit., Section 2, Definitions: «*Agency Contract means an agreement in which a student athlete authorises a person to negotiate or solicit on behalf of the student athlete a professional sports services contract or an endorsement contract*».

¹² Uniform Athletes Agents Act (UAAA), 2000, cit., Section 10.

¹³ Uniform Athletes Agents Act (UAAA), 2000, cit., Section 11.

¹⁴ DARREN A. HEITNER, *Duties of sports agents to athletes and statutory regulation thereof*, in *Dartmouth Journal*, Vol. 7, Issue 3, Fall 2009.

¹⁵ Uniform Athletes Agents Act (UAAA), 2000, cit., Section 14.

¹⁶ Uniform Athletes Agents Act (UAAA), 2000, cit., Sections 15 & 16.

¹⁷ Uniform Athletes Agents Act (UAAA), 2000, cit., Section 10.

La NCAA non solo è stata determinante per l'adozione dello UAAA, ma ha anche emanato delle proprie norme che disciplinano l'attività degli agenti sportivi e prevedono severe restrizioni in relazione ai rapporti che intercorrono tra gli agenti e gli atleti studenti. La NCAA è, infatti, l'organizzazione responsabile della disciplina dell'atletica a livello dilettantistico nel sistema universitario americano e ha il compito di promuovere i più alti valori di sportività e di eccellenza nell'ambiente accademico e sportivo.¹⁸ Secondo la NCAA, mantenere un livello amatoriale nello sport studentesco è fondamentale per preservare uno sviluppo educativo dei giovani, in quanto la priorità per questi ultimi deve essere il raggiungimento di un'educazione di alto livello.¹⁹ Tuttavia non può essere taciuto che lo sport praticato nei college e nelle università americane è un settore capace di produrre ingenti ricavi ed è in continua espansione. Ciascun istituto scolastico deve presentare un'apposita richiesta per affiliarsi alla NCAA, all'interno della quale vi sono tre diverse divisioni disciplinate da propri regolamenti, che contengono in ogni caso disposizioni del tutto simili per quanto riguarda gli agenti sportivi.

Le regole della NCAA permettono che gli agenti abbiano contatti con gli atleti studenti, ma vietano espressamente accordi e comunque la corresponsione di benefits.²⁰ In particolare, ai sensi della norma 12.3 del NCAA²¹ un atleta studente (qualunque soggetto che partecipa o che in futuro avrebbe il diritto di partecipare ad una competizione collegiale) non può acconsentire verbalmente o per iscritto di essere rappresentato, nel presente o nel futuro, da un agente. Se l'atleta studente conviene un accordo del genere, perde il diritto di partecipare alle competizioni studentesche. L'atleta non può neppure accettare, direttamente o comunque tramite

¹⁸ Tutte le informazioni relative al NCAA sono reperibili su: www.ncaa.org (ottobre 2010).

¹⁹ R. N. BAKER, *NCAA Director of Agent, Gambling and Amateurism Activities* (22 luglio 2010) reperibile su: www.ncaa.org (ottobre 2010).

²⁰ R. N. BAKER, *NCAA Director of Agent, Gambling and Amateurism Activities* (22 luglio 2010), cit.

²¹ *NCAA Division 1 Manual; Constitution, Operating Bylaws, Administrative Bylaws*, 2010/2011, 65 «12.3 USE OF AGENTS, reperibile su: www.ncaapublications.com/productdownloads/D110.pdf (ottobre 2010):

12.3.1 General Rule. An individual shall be ineligible for participation in an intercollegiate sport if he or she ever has agreed (orally or in writing) to be represented by an agent for the purpose of marketing his or her athletics ability or reputation in that sport. Further, an agency contract not specifically limited in writing to a sport or particular sports shall be deemed applicable to all sports, and the individual shall be ineligible to participate in any sport.

12.3.1.1 Representation for Future Negotiations. An individual shall be ineligible per Bylaw 12.3.1 if he or she enters into a verbal or written agreement with an agent for representation in future professional sports negotiations that are to take place after the individual has completed his or her eligibility in that sport.

12.3.1.2 Benefits from Prospective Agents. An individual shall be ineligible per Bylaw 12.3.1 if he or she (or his or her relatives or friends) accepts transportation or other benefits from: (Revised: 1/14/97) (a) Any person who represents any individual in the marketing of his or her athletics ability. The receipt of such expenses constitutes compensation based on athletics skill and is an extra benefit not available to the student body in general; or (b) An agent, even if the agent has indicated that he or she has no interest in representing the student-athlete in the marketing of his or her athletics ability or reputation and does not represent individuals in the student-athlete's sport. (Adopted: 1/14/97)».

familiari o amici, somme o altre utilità da un agente di atleti.²² Con il termine «agente» si intendono non solo i veri e propri agenti, ma anche gli eventuali assistenti (i c.d. «runners») e commercialisti (i c.d. «financial advisors»)²³.

Al fine di chiarire ulteriormente quali siano le attività permesse e quali quelle vietate nei rapporti tra agenti e atleti studenti, la NCAA, sul proprio sito *web* ha pubblicato un apposito elenco destinato agli agenti:²⁴ questi ultimi dovrebbero prima di tutto rassicurare chi entra in contatto con loro di essere registrati per agire in qualità di agente secondo la legge statale e le regole del sistema; informare l'atleta studente dei servizi che può fornirgli nel caso in cui voglia diventare un professionista; rispettare le norme dello UAAA e ogni analogo normativa, incoraggiare l'atleta studente a consultare gli uffici competenti prima di sottoscrivere un contratto in modo da comprendere le conseguenze che questa sua decisione avrà sulla possibilità di gareggiare ancora a livello scolastico.

Si sottolinea infine come gli agenti non siano tesserati o licenziati dalla NCAA e, pertanto, che eventuali violazioni delle specifiche norme dettate dalla NCAA in merito all'attività degli agenti sportivi hanno conseguenze solo ed esclusivamente per l'atleta studente che abbia preso parte alla condotta vietata.²⁵

2. La legislazione federale

Al fine di disciplinare a livello federale ed in modo specifico l'attività degli agenti sportivi statunitensi, nel 2004 è stato promulgato lo «*Sports Agent Responsibility and Trust Act*» (di seguito, «SPARTA»)²⁶.

²² [www.ncaa.org \(resources/latest news/Overview of NCAA Bylaws Governing Athlete Agents\)](http://www.ncaa.org/resources/latest_news/Overview_of_NCAA_Bylaws_Governing_Athlete_Agents) «What happens if a violation occurs? Example: A student-athlete is befriended by a runner for an agent. The student-athlete is unaware of the connection between the runner and agent. The runner gives the student-athlete long-distance calling cards, pays for meals, articles of clothing and a new car stereo. The student-athlete never asks why the runner is providing him with these items. The student-athlete's educational institution becomes aware of the runner's identity and the provision of benefits to the student-athlete. The institution must declare the student-athlete ineligible for intercollegiate competition. The institution decides to ask for the reinstatement of the student-athlete's eligibility and sends a request to the NCAA staff. At a minimum, the student-athlete will be required to repay the value of the impermissible benefits and will be withheld from a certain number of contests, based on case precedent» (ottobre 2010).

²³ Si veda il sito web [www.ncaa.org \(resources/latest news/Overview of NCAA bye laws governing athlete agents\)](http://www.ncaa.org/resources/latest_news/Overview_of_NCAA_bye_laws_governing_athlete_agents) «The term "agent" includes actual agents, runners (individuals who befriend student-athletes and frequently distribute impermissible benefits) and financial advisors» (ottobre 2010).

²⁴ Si veda il sito web www.ncaa.org, Guidelines for Agents (ottobre 2010).

²⁵ R. N. BAKER, *Q & A with NCAA Director of Agent, Gambling and Amateurism Activities*, (29 luglio 2010), disponibile su: www.ncaa.org (ottobre 2010): «Q: Who has to act? A: All of us do. The professional leagues and players associations especially have to be involved. What often gets missed in all of this is that the NCAA and its members do not have jurisdiction over agents. The only people who can take action to regulate agents and people working for them are the players associations and various state agencies working to enforce agent law in those states that have it. While it is crucial for our coaches and student-athletes to stand up and share their thoughts about these issues, neither they nor their institutions have jurisdiction over agents».

²⁶ Public Law 108-304 Sept. 24, 2004 118 Stat. 1125 «An Act to designate certain conduct by sports

Così come l'UAAA, anche lo SPARTA prende in considerazione solo lo sport a livello collegiale prefiggendosi tre obiettivi principali: prevedere e disciplinare le condotte vietate per gli agenti nel caso in cui sottoscrivano contratti con atleti studenti; sanzionare gli agenti che contravvengano alle regole; prevedere un'azione risarcitoria a livello federale contro gli agenti inadempienti.²⁷ A differenza dello UAAA, lo SPARTA ha l'indubbio vantaggio di essere vigente ed applicato a livello federale, così da colmare la lacuna rappresentata dagli Stati dove non è stato implementato lo UAAA e, al contempo, di prevedere una disciplina uniforme che supera anche le residue differenze esistenti tra Stato e Stato.

Le disposizioni dello SPARTA sono in realtà speculari rispetto a quelle dello UAAA: vengono infatti ribadite le medesime condotte vietate all'agente che si trovi ad entrare in contatto con un atleta studente già previste dallo UAAA.²⁸ Lo SPARTA prevede altresì per gli agenti l'obbligo di informare la loro condotta a tre doveri fondamentali: il dovere di verità,²⁹ il dovere di trasparenza ed informazione³⁰ e il dovere di non corrispondere denaro o altri beni di valore ad un atleta.³¹

In tale contesto, hanno il potere di avviare un procedimento nei confronti degli agenti che vengano meno ai propri doveri l'Avvocato Generale dello Stato,³²

agents relating to the signing of contracts with student athletes as unfair and deceptive acts or practices to be regulated by the Federal Trade Commission» reperibile sul sito web www.glin.gov (ottobre 2010).

²⁷ E. WILLENBACHER, *Regulating Sports Agents: Why current Federal and State Efforts do not deter the unscrupulous Athlete Agent and how a National Licensing System may cure the problem*, in *St. Johns Law Review*, Vol 78, No. 4, 2004, «First, it established as illegal certain activities by agents relating to the signing of contracts with student-athletes. This is the true substance of the act in that it defines the duties of sports agents and prohibits certain conduct. The last two objectives dealt with punishing sports agents who violate the law through fines and civil actions by universities and state attorneys general. Specifically, SPARTA's second objective was to treat violations of the Act as unfair or deceptive acts or practices of trade to be regulated by the Federal Trade Commission ("FTC") under 15 U.S.C. § 57a(a)(1)(B). Thus, it effectively gives jurisdiction to the FTC and allowed the commission to issue penalties in accordance with its powers. The last objective of the Act was to give institutes of higher learning and state attorneys general a federal cause of action for damages caused by agents who violate the law».

²⁸ *Sports Agent Responsibility And Trust Act 2004*, reperibile sul sito www.glin.gov (ottobre 2010): «Sec. 3. Regulation Of Unfair And Deceptive Acts And Practices In Connection With The Contact Between An Athlete Agent And A Student Athlete. (a) CONDUCT PROHIBITED. It is unlawful for an athlete agent to— (1) directly or indirectly recruit or solicit a student athlete to enter into an agency contract, by— (A) giving any false or misleading information or making a false promise or representation; or (B) providing anything of value to a student athlete or anyone associated with the student athlete before the student athlete enters into an agency contract, including any consideration in the form of a loan, or acting in the capacity of a guarantor or co-guarantor for any debt; (2) enter into an agency contract with a student athlete without providing the student athlete with the disclosure document described in subsection (b); or (3) predate or postdate an agency contract».

²⁹ Vedi anche US Code, cit., Title 15, chapter 104, par. 7802 (a)(1)(A) – (a)(3).

³⁰ Vedi anche US Code, cit., Title 15, chapter 104, par. 7802 (a)(2).

³¹ Vedi anche US Code, cit., Title 15, chapter 104, par. 7802 (a)(1)(A).

³² *Sports Agent Responsibility And Trust Act 2004*, Public Law 108–304—Sept. 24, 2004 118 Stat. 1125: «Sec. 5. Actions by States».

il quale può esercitare la propria azione nell'interesse di tutti i residenti nello Stato di competenza, e la Federal Trade Commission.³³

Il Federal Trade Commission Act³⁴ prevede infatti che l'agente che si renda responsabile di condotte illegali nella propria attività sia punito con una sanzione pecuniaria dell'importo di \$ 11.000,00; tale sanzione, tuttavia, è ritenuta da più parti insufficiente per costituire un reale ed efficace deterrente in considerazione del livello dei profitti generati dall'attività degli agenti sportivi.

Lo SPARTA alla Sezione 8 rivolge infine un invito agli Stati auspicando l'adozione dello UAAA del 2000 al fine di proteggere gli atleti studenti e l'integrità degli sport amatoriali dall'intrusione di agenti senza scrupoli.

Continuano tuttavia a permanere lacune nel sistema statale e federale, prima fra tutte l'insufficiente tutela degli atleti professionisti nei loro rapporti con gli agenti, visto che le disposizioni statali e federali testé illustrate hanno un ambito di applicazione limitato allo sport dilettantistico e studentesco.

3. *Il rapporto contrattuale tra agente ed atleta negli USA*

Prima di affrontare lo specifico settore del soccer, è utile individuare alcune peculiarità che caratterizzano sul piano contrattuale il rapporto che si instaura tra un agente sportivo e un atleta statunitense.

Un atleta professionista che sottoscrive un mandato con un agente instaura anche per il diritto statunitense un rapporto di natura fiduciaria che prevede che l'agente agisca nell'esclusivo interesse del proprio cliente.³⁵ Tale tipo di rapporto, è bene ricordare, non è invece neppure configurabile con un atleta studente, proprio perché quest'ultimo, per mantenere la propria qualifica di dilettante, non può neppure avvalersi dell'assistenza di un agente sportivo. In caso di violazione di tale divieto, come sopra già illustrato, l'atleta perderebbe automaticamente lo *status* indispensabile per gareggiare a livello collegiale e verrebbe sanzionato sulla scorta delle norme previste dallo UAAA o, se di rilievo federale, dallo SPARTA.

La natura fiduciaria del rapporto contrattuale tra atleta professionista e agente sportivo implica per il diritto statunitense l'esistenza di una serie di doveri che l'agente sportivo deve in ogni caso rispettare. A titolo esemplificativo l'agente

³³ Sports Agent Responsibility And Trust Act 2004, Public Law 108-304 Sept. 24, 2004 118 Stat. 1125 «*Sec. 4. Enforcement. (a) UNFAIR OR DECEPTIVE ACT OR PRACTICE. A violation of this Act shall be treated as a violation of a rule defining an unfair or deceptive act or practice prescribed under section 18(a)(1)(B) of the Federal Trade Commission Act (15 U.S.C. 57a(a)(1)(B)). (b) ACTIONS BY THE COMMISSION. The Commission shall enforce this Act in the same manner, by the same means, and with the same jurisdiction, powers, and duties as though all applicable terms and provisions of the Federal Trade Commission Act (15 U.S.C. 41 et seq.) were incorporated into and made a part of this Act.*».

³⁴ Reperibile online all'indirizzo *web* www.ftc.gov/ogc/stat1.shtm Federal Trade Commission Act (15 U.S.C. §§ 41-58, as amended).

³⁵ Restatement of the Law, Agency, (Third) 2006, American Law Institute, par. 1.01, consultabile all'indirizzo *web* www.rwi.uzh.ch/lehreforschung/tp/tit-kellerhals/Lehrveranstaltung/uebungen-1/Restatement_of_torts.pdf (ottobre 2010).

sportivo ha il dovere di informare e far prendere coscienza all'atleta delle norme comportamentali previste dall'ordinamento sportivo, *in primis* quelle relative al doping. L'agente sportivo deve inoltre sempre uniformare la sua condotta ai canoni di buona fede e correttezza e deve altresì tenere informato l'atleta professionista delle iniziative che egli intenda intraprendere nell'interesse di quest'ultimo, raccogliendone se del caso il preventivo consenso.³⁶ Per quanto riguarda le proprie commissioni, l'agente non può ricevere pagamenti da soggetti terzi senza aver ricevuto il consenso dell'atleta a che tale pagamento sia effettuato.

Nel caso in cui l'agente violi i suddetti canoni di comportamento, l'atleta professionista non può invocare le tutele previste dalle norme dello SPARTA e dello UAAA, ma deve ricorrere agli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento statunitense per il caso di inadempimento contrattuale, che nel caso di specie configura la fattispecie della c.d. «negligente rappresentanza».³⁷

4. *L'U.S. Soccer Federation e la Major League Soccer*

L'organizzazione del soccer, ossia del calcio statunitense, è profondamente diversa da quella del calcio europeo, in particolare per quanto riguarda la disciplina dei rapporti tra i soggetti, la Federazione, le Leghe, i club, i calciatori e, ovviamente, gli agenti sportivi.

La Federazione Americana del Soccer, l'*U.S. Soccer Federation*,³⁸ è l'organismo che presiede alla disciplina del soccer in tutte le sue forme negli Stati Uniti, nonché l'associazione nazionale che risulta essere associata alla FIFA. All'*U.S. Soccer Federation* sono collegate anche le leghe professionistiche, la più importante delle quali è la *Major League Soccer* (di seguito, «MLS»), dove si trovano a competere i Club più forti provenienti dagli Stati Uniti e dal Canada.

Alla fine degli anni '80 negli Stati Uniti non esisteva alcun circuito calcistico di alto livello e i vari tentativi che si erano succeduti nel tempo di organizzare una lega professionistica di eccellenza erano tutti irrimediabilmente falliti. L'ultimo esperimento tentato risaliva infatti al 1968, con la creazione della North American Soccer League che rimase attiva fino alla metà degli anni '80.

Solo nel 1994, con l'individuazione degli Stati Uniti quale paese ospitante della fase finale della Coppa del Mondo, il movimento del soccer statunitense ebbe la spinta decisiva per poter riemergere ed entrare definitivamente a far parte delle principali discipline sportive diffuse negli USA. L'onore e il prestigio di ospitare la più importante competizione calcistica a livello mondiale spinse infatti Alan Rothenberg, l'allora presidente della *U.S. Soccer Federation* e della Coppa del Mondo USA 1994, ad assumersi in parallelo l'incarico di costituire una nuova lega calcio americana. Consapevole delle problematiche che le leghe sportive sono

³⁶ Restatement of the Law, Agency, (Third) 2006, cit., par. 8.08.

³⁷ Restatement of Agency (Second), American Law Institute, 1957, par. 400–401, consultabile sul sito web www.realagency.org/RestatementCommonLawofAgency.pdf (ottobre 2010).

³⁸ Si veda il sito web: www.ussoccer.com (ottobre 2010).

chiamate ad affrontare negli USA anche a causa delle pervasive regolamentazioni antitrust, Rothenberg creò un modello organizzativo che rappresenta un'evoluzione rispetto alle precedenti esperienze di leghe statunitensi, generalmente strutturate come organizzazioni *non profit* o associazioni tra club e comunque caratterizzate dalla separazione tra l'ente «lega» e i club che la compongono onde limitare il rischio di interferenze tra gli interessi economici della lega e quelli dei club.

Il modello di Rothenberg prevede che la MLS sia stata strutturata come una vera e propria Limited Liability Company, ossia una società comparabile alle società europee a responsabilità limitata³⁹ e che le attività della MLS siano gestite da un apposito «comitato di gestione» costituito dai rappresentanti dei soci, ovvero dei soggetti che hanno investito nella MLS mettendo a disposizione i fondi necessari per il suo rilancio. Alcuni di questi investitori hanno successivamente siglato specifici accordi con la MLS per ottenere la gestione diretta di uno o più club e delle relative squadre, senza tuttavia che tali investitori godano delle prerogative normalmente riconosciute ai proprietari di una società sportiva.

Oltre ad essere quindi coinvolta nella gestione diretta di quei club, o meglio di quelle squadre, che non sono state affidate agli investitori, salvo alcune eccezioni la MLS beneficia di tutte le entrate derivanti dall'organizzazione del campionato, tra cui ad esempio la vendita dei biglietti, i contratti televisivi, le sponsorizzazioni, nonché dallo sfruttamento di tutti i diritti sui marchi, diritti di copyright e altri diritti di proprietà intellettuale della MLS e dei singoli club. La MLS può in tal modo controllare e distribuire i profitti e le perdite tra gli investitori e far fronte alle spese di gestione delle proprie attività.

Quindi mentre a livello sportivo i club e le relative squadre competono nel campionato, al di fuori dal campo di gioco tutti concorrono alla stessa «entità commerciale» e cooperano tra loro per la comune finalità di incrementare i proventi generati dallo spettacolo sportivo. Si coglie pertanto come sia evidente la caratteristica della spiccata commercializzazione dello sport statunitense rispetto a quello europeo di cui si è accennato in premessa.

La MLS riconosce un'associazione rappresentativa dei calciatori⁴⁰ registrati per la Lega, associazione che è stata appositamente creata per promuovere gli interessi degli atleti ed agire come sindacato che li rappresenti in sede di contrattazione collettiva con la Lega. Tale Associazione Calciatori è democraticamente gestita da e per i calciatori, i quali conservano il diritto di esprimersi su ogni iniziativa.

Il primo accordo collettivo, detto *Collective Bargaining Agreement* (di seguito, «CBA») tra l'associazione dei calciatori e la MLS è stato sottoscritto nel

³⁹ J. A.R. NAFZIGER, *A Comparison of the European and North American Models of Sports Organisation*, cit., 103: «*The composition of the closed leagues that comprise the North American Sports Model is based not on promotion and relegation but on a combination of owner preferences, usually for commercial reason, and approval by the joint ventures of established teams. Major league teams are called franchises, a commercial term, and investment in them is protected by the closed, horizontally integrated system*».

⁴⁰ Si veda il sito web: www.mlssoccer.com (ottobre 2010).

2004 ed è rimasto in vigore sino allo scorso 31 gennaio 2010, sostituito dal nuovo CBA negoziato ed entrato in vigore dal 1 Febbraio 2010, con alcune modifiche rispetto alla precedente versione.⁴¹

L'accordo collettivo contiene previsioni che specificano la natura e il contenuto degli obblighi dei calciatori nei confronti della MLS. Infatti, ciascun calciatore deve concludere direttamente con la MLS un Accordo Standard dove siano regolati i termini del rapporto e in cui non è in alcun modo coinvolto il club in cui il calciatore andrà poi effettivamente ad esercitare la propria attività.⁴² È quindi interessante notare come negli USA sia direttamente la MLS a selezionare ed assumere i calciatori per poi assegnarli alle diverse squadre in base ad una specifica regolamentazione interna.⁴³ Solo i calciatori di c.d. «seconda fascia» possono essere selezionati direttamente dagli investitori e dirigenti di un club.

La circostanza che i calciatori siano assunti e tesserati dalla MLS e non già dai club unitamente alla circostanza che siano di conseguenza remunerati per la propria attività dalla stessa MLS, consentono di implementare un sistema di controllo economico/finanziario quasi assoluto da parte della MLS sul sistema. L'intervento di «allocazione» dei calciatori consente altresì alla MLS di intervenire sul piano sportivo ed evitare che si verifichino squilibri agonistici tra le squadre assicurando così un certo grado di uniformità tra le potenzialità dei club che favorisce e promuove la competitività sul campo da gioco.

Basti pensare che la MLS può disporre che un calciatore sia trasferito da una squadra ad un'altra, senza che sia necessario il suo consenso.⁴⁴ Solo nel caso

⁴¹ Sul punto, si veda il sito web www.mlspayers.org (ottobre 2010), ove si legge che «*The new CBA provides significant benefits for MLS players. In building upon the 2004 CBA, the 2010 CBA increases salary budgets by over 34% and minimum salaries by more than 42% over the five year term, maintains continued 100% fully-paid health insurance benefits and increased retirement contributions from the league, while also dramatically increasing the number of players with guaranteed contracts. In addition, the CBA increases player movement rights, provides limitations on the number of unilateral options in a player's contract, and provides an expanded role for an independent arbitrator to hear disputes between MLS and players.*».

⁴² Per maggiori informazioni: *Collective Bargaining Agreement (CBA)*, reperibile su www.mlspayers.org/files/collective_bargaining_agreement_final.pdf, Section 18.1 Form of Agreement (ottobre 2010): «*All Players will execute a Standard Player Agreement (in the form attached as Exhibit 1). No agreement concerning a Player's terms and conditions of employment shall be valid unless: it is between a Player and MLS and is signed by each party, and it is contained in one of the above-referenced forms, including any Schedule thereto. MLS shall provide copies of all such agreements to the Union within five (5) business days of their execution. The remaining provisions of this Article concern only the SPA.*».

⁴³ *Collective Bargaining Agreement (CBA)*, cit., Section 8.2: «*Except as otherwise limited hereunder, a Player shall perform his duties and responsibilities at such place or places and at such times as may be designated by MLS. A Player's services may be assigned to the central MLS player pool or to any Team (or Reserve Team or Development Squad) in the League. Thus, a Player may be required to relocate within the United States or, if any Team is located there, Canada, in order to fulfill his duties under this CBA. MLS will notify the Player as to the Team to which he shall initially be assigned.*».

⁴⁴ *Collective Bargaining Agreement (CBA)*, cit., Section 15.1: «*Unless otherwise agreed to in an SPA addendum, a Player may be required, without his consent, to relocate to any Team in the League as*

in cui il trasferimento sia effettuato verso un club estraneo alla MLS, tale trasferimento sarà condizionato al consenso del calciatore coinvolto, il quale inoltre avrà diritto di ricevere il 10% del corrispettivo che la MLS percepirà per la sua cessione.⁴⁵ La MLS e lo stesso club possono poi imporre al calciatore apparizioni commerciali e promozionali sui media e la partecipazione ai c.d. «*soccer camps*».⁴⁶

Infine, per quanto riguarda il salario che spetta al calciatore, questo è regolato dall'articolo 10 del *CBA 2010* il quale regola anche i bonus, i rimborsi spese e le altre eventuali voci del compenso.⁴⁷

5. *La disciplina degli agenti del Collective Bargaining Agreement*

L'articolo 1 del *Collective Bargaining Agreement 2010*, l'accordo economico collettivo dei calciatori statunitensi, riconosce all'Associazione Calciatori il compito di rappresentare tutti i calciatori impiegati nella MLS. Ciò tuttavia non impedisce che un singolo atleta o il suo agente sportivo possano negoziare individualmente i termini del rapporto con la MLS.⁴⁸ Viene in tal modo riconosciuta la figura professionale dell'agente e legittimata la sua attività nell'ambito dei rapporti tra la MLS e i calciatori professionisti.

Vi è anche un'espressa disposizione del *CBA 2010* che prevede che un calciatore possa incaricare un agente di assisterlo nella negoziazione delle proprie condizioni contrattuali⁴⁹ e che l'Associazione Calciatori e la MLS possano varare

directed by MLS. An MLS player who is assigned to another MLS Team must report to that Team within twenty-four (24) hours. Within two (2) weeks after reporting to his new Team, the Player will be allowed three (3) consecutive days off to organize his affairs. Permission to a Player to take one or more of these three days prior to reporting to his new MLS Team shall not be unreasonably withheld».

⁴⁵ *Collective Bargaining Agreement (CBA)*, cit., Section 15.2: «*MLS shall have the right during the Term of a Player's SPA to loan the Player's services or to transfer, assign and/or sell the rights to the Player's services to any professional soccer team or league outside of MLS provided that the Player consents to any such loan, transfer, assignment or sale. Section 15.3 Except as otherwise provided in this CBA or otherwise agreed at any time in writing between the Player and MLS, the Player shall be entitled to receive from MLS (promptly upon receipt by MLS of such consideration) ten percent (10%) of any consideration received by MLS for any loan or transfer of the Player's services to a team or league outside of MLS*».

⁴⁶ *Collective Bargaining Agreement (CBA)*, cit., Section 8.4, 8.5, 8.6 & 8.7.

⁴⁷ *Collective Bargaining Agreement (CBA)*, cit., art. 10.

⁴⁸ *Collective Bargaining Agreement (CBA)*, cit., Section 1.1 Recognition: «*MLS recognizes the Union as the exclusive bargaining representative of all present and future players employed as such in the League (with the exception of players who are not signatory to an SPA or a Non-Guaranteed Call-Up Agreement and who play for a Reserve Team or in a Reserve Team Match and are not paid for their participation), but not including any other MLS employees. MLS and the Union agree that, notwithstanding the foregoing, such Players may, acting individually or through a player-agent, on an individual basis, bargain with MLS with respect to and agree upon terms over and above the minimum requirements established by this CBA, to the extent not inconsistent with this CBA (including the Standard Player Agreement ("SPA") and any other Exhibits hereto)*».

⁴⁹ *Collective Bargaining Agreement (CBA)*, cit., Section 18.3 Player-Agents and Agent Certification: «*(i) A Player, if he so desires, may designate an agent to conduct on his behalf, or to assist him in,*

un sistema di licenze per controllare l'attività degli agenti. Tuttavia ad oggi non è stato ancora adottato uno specifico procedimento di verifica e certificazione dell'attività degli agenti tanto che nella prassi i calciatori statunitensi conferiscono incarichi a soggetti pur privi di qualsivoglia licenza o registrazione.

Le ulteriori previsioni del *CBA 2010* che interessano gli agenti contengono misure che sarebbero sicuramente opportune ma che sono ad oggi rimaste non applicate. Ad esempio è previsto l'obbligo dell'Associazione Calciatori di fornire alla MLS la lista degli agenti ai quali i calciatori abbiano conferito un incarico, in modo che la MLS possa rifiutarsi di negoziare con soggetti che non risultino essere stati formalmente incaricati. Al contempo la MLS dovrebbe trasmettere all'Associazione Calciatori eventuali reclami e segnalazioni di abusi e violazioni regolamentari da parte degli agenti nel corso delle trattative.⁵⁰ Si tratta di meccanismi che potranno essere implementati solo allorché venga predisposto l'elenco degli agenti autorizzati a prestare la loro attività nell'ambito della MLS.

6. *La disciplina degli agenti dell'U.S. Soccer Federation*

Anche l'*U.S. Soccer Federation*, come la MLS non prevede ancora una procedura obbligatoria per il rilascio di una licenza o abilitazione per coloro i quali vogliono esercitare l'attività di agenti di calciatori negli USA. Sul sito della *U.S. Soccer Federation* è infatti chiaramente indicato che sono le sole disposizioni del Regolamento degli Agenti FIFA⁵¹ a prevedere i requisiti necessari per ottenere la c.d. licenza internazionale di agente abilitato dalla *U.S. Soccer Federation*, ovvero di Agente di Calciatori FIFA. Sulla scorta delle disposizioni del Regolamento degli Agenti FIFA è stata creata un'apposita procedura che, lo si ribadisce, non è necessaria per coloro che intendano esercitare l'attività di agente di calciatori negli USA.

Nel maggio 2010 è stato pubblicato un «Memorandum» dove sono indicati nel dettaglio gli adempimenti necessari per ottenere la licenza internazionale di

the negotiation of an individual salary and/or additional benefits, provided that, if the Union develops and implements an agent certification program, the agent has been certified to MLS and its Teams as authorized to act as a Player Agent for such purposes. In the case of Players negotiating to join MLS from another league, or MLS players transferring out of MLS, a Player may designate an agent not certified by the Union.

⁵⁰ *Collective Bargaining Agreement (CBA)*, cit., Section 18.3 Player-Agents and Agent Certification: (ii) *If the Union develops and implements an agent certification program, the Union shall provide MLS with a comprehensive list of the certified Player Agent(s) whom each Player has designated to act on his behalf for the purposes set forth in this Section 18.3(ii).* (iii) *If, pursuant to Section 18.3(ii), the Union has notified MLS that a Player has designated a specified certified Player Agent or Agents to act on his behalf for the purposes described in this Section, MLS may not negotiate or attempt to negotiate an individual salary and/or additional benefits to be included in an SPA for such Player with any Player Agent(s) other than such designated Player Agent(s).* (iv) *The Union's agent-certification program shall include a procedure for MLS to file complaints with the Union regarding the conduct of certified Player Agents and for such complaints to be investigated and a response given to MLS».*

⁵¹ FIFA, *Players' Agents Regulations*, 2008, disponibile su: www.fifa.com (ottobre 2010).

agente abilitato dalla *U.S. Soccer Federation*.⁵² Detto Memorandum preliminarmente specifica che se da un lato l'*U.S. Soccer Federation* non impone ad un agente il requisito della licenza per poter rappresentare un calciatore o un club negli USA, dall'altro ricorda che a livello internazionale le Regole della FIFA vietano ai calciatori e ai club di avvalersi dei servizi di un agente non licenziato e prevedono sanzioni per la violazione di tale principio.

Il Memorandum disciplina quindi nel dettaglio la procedura di rilascio della licenza volta appunto all'accertamento della presenza dei requisiti imposti dal Regolamento degli Agenti FIFA per poter svolgere l'attività di agente. Non vi sono in realtà nel Memorandum significative differenze rispetto a quanto previsto dal Regolamento degli Agenti FIFA: vengono esentati e quindi autorizzati a svolgere attività di agente gli stretti congiunti dell'atleta, nonché coloro che siano autorizzati ad esercitare la professione di avvocato nel proprio Paese di residenza o domicilio; sono previsti tra i requisiti soggettivi la cittadinanza statunitense o la residenza negli Stati Uniti da almeno due anni; è richiesta la tempestiva presentazione di una domanda corredata dalla prova del pagamento di una tassa, la presentazione di un certificato penale del casellario giudiziario e il superamento di un esame scritto; infine, superato l'esame, è prescritta la stipula di una polizza di assicurazione professionale e la sottoscrizione di un codice di condotta professionale.

7. Conclusioni

L'esame della disciplina dell'attività di agente sportivo negli Stati Uniti ha evidenziato rilevanti disomogeneità tra i diversi settori in cui l'agente è chiamato ad intervenire. Abbiamo infatti rilevato come in alcuni ambiti vi sia un notevole grado di regolamentazione varata sia dall'ordinamento generale, sia da quello sportivo, come negli sport studenteschi, e, al contempo, ambiti dove non vi sono praticamente limiti alla libertà imprenditoriale del singolo individuo che intenda esercitare l'attività di agente, come ad esempio nel soccer.

In realtà, anche dove l'intervento del legislatore statunitense è stato massiccio, si registrano critiche all'attuale sistema dovute in particolare a notevoli difficoltà nella fase di attuazione delle severe restrizioni imposte agli agenti e agli atleti. Infatti gli organi deputati a vigilare sulle condotte degli agenti sportivi, le Segreterie di Stato, l'Avvocato dello Stato e la Federal Trade Commission, non dispongono in concreto del necessario grado di conoscenze e di specializzazione indispensabili per poter efficacemente contrastare il fenomeno del proliferare degli agenti e delle condotte elusive degli obblighi vigenti. A tale problema applicativo, si aggiunga che anche nei rari casi in cui si riesca a procedere e ad accertare le responsabilità di un agente, le sanzioni irrogate spesso non costituiscono un reale deterrente per soggetti che traggono cospicui vantaggi economici dalla loro attività.

⁵² *U.S. Soccer Federation, Memorandum 2010*, disponibile su: www.ussoccer.com/About/Federation-Services/Player-Agents.aspx (ottobre 2010).

Assai singolare è altresì la totale assenza nello SPARTA e nello UAAA della previsione di un'azione diretta dell'atleta studente da esercitare nei confronti di un agente che in qualche modo agisca in violazione delle norme vigenti. D'altro canto, manca proprio in capo agli atleti, ovvero ai soggetti nel cui interesse sono state imposte restrizioni agli agenti, qualsivoglia interesse a denunciare eventuali abusi. In particolare, nel caso degli atleti professionisti, scatta un meccanismo per il quale l'agente che viola le norme spesso agisce d'intesa con il proprio assistito. Quest'ultimo è consapevole che le proprie prospettive di successo sono legate anche alle capacità dell'agente di raggiungere ad ogni costo l'obiettivo e non ha pertanto interesse a denunciare eventuali pratiche illecite dell'agente.

Da più parti viene altresì invocata una riforma del meccanismo di rilascio delle licenze che dovrebbe essere gestito a livello federale e non più, come avviene oggi, a livello statale. In effetti, il controllo delle licenze *ab initio* consentirebbe di introdurre requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività e una più efficace azione disciplinare nel caso di inadempimenti. Parimenti è sentita l'esigenza di istituire un organo inquirente specializzato che possa dedicarsi all'attività di controllo e che sia titolare del potere di azionare direttamente procedure di infrazioni.

Viceversa, non sembra essere sentita negli Stati Uniti l'esigenza di ispirarsi al modello europeo e quindi istituire un qualche organismo di categoria, magari organico alle federazioni o alle leghe, che individui un codice di condotta che deve essere accettato dagli agenti licenziati e che preveda delle procedure disciplinari interne in caso di violazioni. Tale modello sembrerebbe infatti confliggere non solo con le puntuali disposizioni di legge che negli USA tutelano la libertà della concorrenza, ma anche con la radicata cultura liberista statunitense, che vede nel fenomeno sportivo un'attività imprenditoriale simile alle altre attività commerciali ed industriali e, quindi, mal sopporta l'idea di una qualsivoglia limitazione alla libertà di iniziativa economica dell'individuo tanto più se varate da organismi corporativi o di categoria.

Sarà interessante verificare come il modello di organizzazione dello sport statunitense saprà individuare una propria strada per arginare e regolare il fenomeno degli agenti sportivi, soprattutto nel caso di quelle federazioni e leghe che, come l'*US Soccer Federation* e la MLS, hanno conosciuto negli ultimi anni una forte crescita e sentono più di altre l'esigenza di nuove soluzioni.

L'AGENTE SPORTIVO IN INGHILTERRA

di Maeve Seery* e Vittorio Rigo**

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. L'evoluzione della regolamentazione degli agenti in Inghilterra – 3. La legislazione nazionale inglese – 4. Il Football – The Football Association – 5. Il Cricket – Conclusioni

1. Premessa

Il Libro Bianco sullo Sport¹ aveva evidenziato l'importanza di un approfondimento del ruolo e dell'attività che gli agenti sportivi svolgono all'interno del settore dello sport tanto che la Commissione Europea ha ritenuto di dedicare agli agenti sportivi un apposito Studio pubblicato nel mese di novembre 2009.² Lo Studio della Commissione Europea muove dall'analisi dei dati raccolti che confermano come gli agenti sportivi esercitino la loro professione soprattutto nei c.d. «*sport di alto profilo*», ossia quelli che generano maggiori ricavi economici.³ Delle 71 discipline sportive prese in esame, ben 32⁴ di queste evidenziano la presenza attiva di soggetti che offrono servizi rientranti nella categoria dell'agenzia sportiva anche se solo

* Solicitor (Law Society of Ireland) iscritta all'Ordine degli Avvocati di Vicenza, Studio ELSA Avvocati Associati, Vicenza.

** Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Vicenza, Studio ELSA Avvocati Associati, Vicenza.

¹ COMMISSIONE EUROPEA, *Libro Bianco sullo Sport*, Comunicazione, COM (2007), disponibile *on line* all'indirizzo web www.europa.eu (novembre 2010).

² COMMISSIONE EUROPEA, *Study on Sports Agents in the European Union, A Study commissioned by the European Commission (Directorate – General for Education and Culture)*, COM 2009, 6, disponibile *on line* all'indirizzo web www.europa.eu.

³ COMMISSIONE EUROPEA, *Study on Sports Agents in the European Union, A Study commissioned by the European Commission (Directorate – General for Education and Culture)*, cit., 33: «*While they offer a variety of services and in some cases have very different professional profiles, sports agents in Europe – whether official or unofficial – deal mostly with the sports which generate the largest revenues (football, tennis, golf, basketball, athletics, boxing, motorsports, etc.) or which benefit from media coverage of the Olympic Games (of the 32 sports in which agents would operate, 25 are Olympic sports)*».

⁴ COMMISSIONE EUROPEA, *Study on Sports Agents in the European Union, A Study commissioned by the European Commission (Directorate – General for Education and Culture)*, cit., 33: «*Sports agents are not present in all sport disciplines. They deal with 32 of the 71 sports considered*».

una parte di questi soggetti sono effettivamente muniti di apposita registrazione o licenza rilasciata dalle varie Federazioni mentre la maggioranza operano in modo non ufficiale.⁵

Lo Studio della Commissione Europea non esamina solo lo *status quo* all'interno dei singoli Paesi della Comunità Europea, Inghilterra inclusa, ma evidenzia altresì l'importanza di introdurre una regolamentazione completa e puntuale della figura professionale degli agenti sportivi perché la loro attività ha un impatto diretto su tutti gli altri soggetti che operano all'interno del settore dello sport: atleti, società sportive, leghe e federazioni. Il settore dello sport rappresenta oggi in termini economici una delle principali voci del mercato comunitario ed è quindi sentita l'esigenza di una regolamentazione dell'attività delle figure professionali che operano in tale settore. A tale esigenza tuttavia non è sempre stata fornita un'adeguata risposta da parte del legislatore statale e comunitario: lo Studio della Commissione Europea conferma come il quadro delle normative vigenti sia caratterizzato da una certa disomogeneità tra i diversi Paesi e le diverse discipline sportive.

Lo Studio della Commissione Europea formula quindi alcune linee guida alle quali dovrebbero ispirarsi le norme che regolano l'attività degli agenti sportivi, sia a livello statale, sia di singole Federazioni sportive nazionali.⁶ Partendo dall'assunto che vi è comunque un diffuso consenso circa la necessità di introdurre canoni di condotta etici, onde arginare fenomeni di elusione o violazione dei doveri imposti agli agenti sportivi, la Commissione Europea individua alcuni principi cardine della disciplina dell'attività degli agenti sportivi come, per esempio, il divieto di doppia rappresentanza, il divieto di conflitto di interessi, la tutela degli atleti minori di età soprattutto se provenienti da Paesi meno benestanti.

L'auspicio della Commissione Europea a che i Paesi delle Comunità e le Federazioni sportive nazionali ed internazionali adottino azioni dirette ad incrementare il livello di integrità e professionalità nel sistema sembra aver definitivamente legittimato l'approccio adottato già da alcuni anni dalla *Football Association*, ossia la Federazione Calcistica Inglese (di seguito la «FA»).

⁵ COMMISSIONE EUROPEA, *Study on Sports Agents in the European Union, A Study commissioned by the European Commission (Directorate – General for Education and Culture)*, cit., 33: «As regards the distinction between “official” and “unofficial” agents, both types are found in a large majority (21) of the sports with which agents deal (e.g. football, athletics, basketball, boxing, rugby, tennis, handball, etc.)».

⁶ COMMISSIONE EUROPEA, *Study on Sports Agents in the European Union, A Study commissioned by the European Commission (Directorate – General for Education and Culture)*, cit., 65: «... where sports agents activities are subject to specific regulations, two types of actors are involved in the regulatory process, i.e. governments and (international and/or national) sport federations. The reasons that have led these institutions to regulate the profession are diverse. Governments have aimed to legalise sports agents' activities and/or to establish a deontology for them. As regards the sport federations that have established regulations, their principal aim appears to have been to organise a professional activity which – though lying outside their direct area of responsibility – has a definite impact on their members (i.e. clubs, sportspersons and – in the case of international federations – the national federations) and hence on the proper functioning competitions and on their image in the eyes of the public».

La FA rappresenta la federazione di maggior importanza nel panorama delle Federazioni sportive inglesi e internazionali e ha avuto nell'ultimo decennio un ruolo pionieristico nello sviluppo ed affinamento di un complesso impianto normativo volto a disciplinare in dettaglio la figura e le attività dell'agente sportivo. La puntuale regolamentazione ispirata a principi etici propugnata dallo Studio della Commissione Europea è per taluni aspetti già stata realizzata dalla FA la quale rappresenta in questo senso un interessante laboratorio dove sono state sperimentate, non senza difficoltà, alcune soluzioni che sono state poi adottate, o potrebbero presto esserlo, da altre Federazioni sportive.

2. *L'evoluzione della regolamentazione degli agenti in Inghilterra*

Lo Studio della Commissione Europea del novembre 2009 ha evidenziato che dei circa 3.600 agenti registrati in Europa⁷ ben 691 operavano nel Regno Unito⁸ distribuiti nelle 13 federazioni sportive⁹ che prevedono e disciplinano tale figura professionale. Il numero degli agenti sportivi in Inghilterra è in costante ascesa, in particolare nelle discipline sportive del calcio e del rugby.¹⁰

Nonostante la rilevanza, quanto meno sotto il profilo economico, della figura dell'agente sportivo, non esiste ancora in Inghilterra una specifica legislazione che preveda e disciplini tale figura professionale, diversamente da quanto invece accade in altri Paesi europei come la Francia, la Grecia, l'Ungheria, il Portogallo, e la Bulgaria.¹¹ In Inghilterra esistono due leggi, l'*Employment Agencies Act 1973* (di seguito «EEA 1973») e il c.d. *Conduct of Employment Agencies and Employment Business Regulations 2003*¹² (di seguito «CEAEB 2003») le quali disciplinano le attività delle agenzie di ricerca del lavoro e del personale. L'attività degli agenti sportivi e le stesse norme regolamentari adottate dalle singole Federazioni sportive vengono comunemente fatte rientrare nel campo di applicazione dell'EEA 1973 e del CEAEB 2003 tanto che a queste ultime disposizioni di legge si devono ispirare

⁷ COMMISSIONE EUROPEA, *Study on Sports Agents in the European Union, A Study commissioned by the European Commission (Directorate – General for Education and Culture)*, cit., 36: «The total number of official sports agents registered in EU countries (calculated on the basis of the information gathered from the data collection and the interviews) can be estimated at approximately 3,600» (Table 3).

⁸ COMMISSIONE EUROPEA, *Study on Sports Agents in the European Union, A Study commissioned by the European Commission (Directorate – General for Education and Culture)*, cit., 38: «The United Kingdom is the country with the largest number of official sports agents (691), followed by Italy (618), Spain (607), France (441) and Germany (303)».

⁹ COMMISSIONE EUROPEA, *Study on Sports Agents in the European Union, A Study commissioned by the European Commission (Directorate – General for Education and Culture)*, cit., 34.

¹⁰ COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, *Study on Sports Agents in the European Union, A Study commissioned by the European Commission (Directorate – General for Education and Culture)*, cit., Figure 8, 41 e Figure 10, 42.

¹¹ COMMISSIONE EUROPEA, *Study on Sports Agents in the European Union, A Study commissioned by the European Commission (Directorate – General for Education and Culture)*, cit., Table 15, 71.

¹² Statutory Instrument n. 3319 del 2003 disponibile *on line* all'indirizzo web www.legislation.gov.uk (ottobre 2010).

i regolamenti sportivi delle singole federazioni. Regolamenti che, almeno per quanto riguarda le citate discipline del calcio e del rugby, sono in realtà assai dettagliati e completi.

Sull'onda di alcuni scandali legati al pagamento da parte dei club di ingenti commissioni ad agenti¹³ e al sospetto di pagamenti da parte di agenti di compensi ai manager degli stessi club, nel 2006 con tipico pragmatismo anglosassone la *Premier League* affidò ad una società, la Quest Limited, l'incarico denominato *The Quest Inquiry* di indagare su tutti i pagamenti effettuati per il trasferimento dei calciatori onde individuare eventuali irregolarità.¹⁴ Tale dettagliata indagine che ha interessato un campione di 362 trasferimenti di calciatori ha evidenziato che 17 di questi presentavano delle irregolarità. La relazione finale della *Quest Limited* non solo ha evidenziato le criticità del sistema ma ha altresì formulato ben 38 raccomandazioni sottolineando che il loro accoglimento era finalizzato anche alla tutela dell'immagine e della reputazione della stessa *Premier League*. I club inglesi hanno accolto le indicazioni emerse dall'indagine del *Quest's Report* tanto che ben 31 delle 38 raccomandazioni sono state prontamente inserite nel regolamento della *Premier League* e nei regolamenti della FA.

Questo episodio è sintomatico della mentalità e dell'approccio che caratterizza l'ambiente dello sport e, in particolare, del calcio in Inghilterra. Esiste una diffusa e condivisa opinione tra gli stessi operatori del settore secondo la quale la regolamentazione dell'attività degli agenti sportivi è di primaria importanza per migliorare la trasparenza e la credibilità del movimento del calcio nel suo insieme e dello sport in generale. Si tratta di un assioma facilmente intuibile: per un settore che prospera sui ricavi ottenuti grazie al marketing e alla vendita dello spettacolo sportivo, migliorare la propria immagine significa incrementare gli introiti con comprensibili vantaggi per tutti gli operatori, siano essi atleti, società od agenti.

3. *La legislazione nazionale inglese*

L'attività dell'agente sportivo è anche in Inghilterra tipicamente definita come attività di promozione e negoziazione nell'interesse di un club o di un calciatore di un contratto di trasferimento o di un contratto di prestazione sportiva. L'agente sportivo viene quindi fatto rientrare nella categoria di chi mette in contatto domanda e offerta di lavoro e così favorisce il collocamento dei lavoratori sul mercato. Tale attività è disciplinata da precise disposizioni della legge inglese e in particolare dai citati *Employment Agencies Act 1973* e *Conduct of Employment Agencies and Employment Business Regulations 2003* sui quali tuttavia lo Studio della Commissione Europea non si è soffermata preferendo concentrare la propria analisi sull'impianto regolamentare adottato dalle singole Federazioni Sportive.¹⁵ Va da

¹³ Si veda l'articolo sull'edizione online del quotidiano *The Guardian* del 17 maggio 2006 dal titolo «FA trains its sights on overseas agents».

¹⁴ Reperibile *on line* all'indirizzo web www.quest.co.uk/investigations_Sports_Group.html (ottobre 2010).

¹⁵ Si veda nuovamente COMMISSIONE EUROPEA, *Study on Sports Agents in the European Union*, A

sé che la specificità dei regolamenti federali consente una migliore aderenza e corrispondenza alle esigenze della figura dell'agente sportivo, che non possono viceversa essere soddisfatte dalle norme che il legislatore nazionale ha adottato in via generale per tutti i soggetti che operano nel settore del collocamento del lavoro.¹⁶ Pur trattandosi di ordinamenti diversi, quello statale e quello sportivo, possiamo affermare che la ritrosia del legislatore inglese a disciplinare il settore degli agenti sportivi risponda al principio di «sussidiarietà» secondo il quale le norme e le decisioni devono essere adottate il più vicino possibile al soggetto destinatario di tali norme e decisioni ove sia in tal modo migliorata l'efficacia.

Pur tuttavia è opportuno conoscere quanto meno dell'esistenza di una disciplina quadro dettata dall'ordinamento statale anche perché non tutte le Federazioni inglesi hanno disciplinato la figura dell'agente sportivo tanto che non è da escludere che in taluni casi le norme della legge inglese potrebbero servire a colmare le lacune dei regolamenti federali.

Come sopra anticipato, l'attività di un agente sportivo in Inghilterra rientra nel campo di applicazione dell'*Employment Agencies Act 1973* che disciplina appunto l'attività delle agenzie per il lavoro che forniscono servizi ai lavoratori in cerca di un impiego come ai datori di lavoro che hanno necessità di trovare impiegati.¹⁷ L'*Employment Agencies Act 1973* prevede tra l'altro che i soggetti che offrono un servizio di collocamento in generale non possono richiedere o ricevere, né direttamente, né indirettamente, un compenso per l'attività prestata.¹⁸ Tuttavia i *CEAEB* adottati nel 2003 nella *Regulation 26* prevedono un'espressa deroga a tale divieto sancendo che le restrizioni relative alla remunerazione dell'attività di collocamento non si applichino alle professioni elencate nella Scheda n. 3 che comprende appunto quella di sportivo professionista.¹⁹ Tale espressa

Study commissioned by the European Commission (Directorate – General for Education and Culture), cit., 70: «It's apparent, however, that these general regulations on private employment agencies are, in practice, difficult to apply to sports agents, particularly because of the difficulty of precisely defining the latter's activities (given that sports agents also carry out other commercial activities apart from job placements in exchange for a fee) or, more simply, because often sports agents are completely unaware that such regulations apply to them».

¹⁶ COMMISSIONE EUROPEA, *Study on Sports Agents in the European Union, A Study commissioned by the European Commission (Directorate – General for Education and Culture), cit., 176: «The rules adopted by sport federations are undoubtedly those which can best reflect the specificities of each sport, unlike government or Community regulations, which are necessarily more general in nature».*

¹⁷ *Employment Agencies Act, 1973, c.35, s13.2, reperibile online all'indirizzo web www.opsi.gov.uk (settembre 2010): «For the purposes of this Act "employment agency" means the business (whether or not carried on with a view to profit and whether or not carried on in conjunction with any other business) of providing services (whether by the provision of information or otherwise) for the purpose of finding workers employment with employers or of supplying employers with workers for employment by them».*

¹⁸ *Employment Agencies Act, 1973, modificato dall'art. 3 del the Employment Relations Act, 1999, cit., s 6.1: «Except in such cases or classes of case as the Secretary of State may prescribe (a) a person carrying on an employment agency shall not request or directly or indirectly receive any fee from any person for providing services (whether by the provision of information or otherwise) for the purpose of finding him employment or seeking to find him employment».*

¹⁹ Si veda nuovamente *Statutory Instrument, n. 3319, 2003, cit., s 26.1 «Subject to paragraphs (3)*

deroga legittima quindi gli agenti sportivi ad essere remunerati per i loro servizi resi in Inghilterra. La sopra citata *Regulation 26* precisa altresì che pagamento debba consistere solamente in una percentuale calcolata sullo stipendio del lavoratore,²⁰ evidentemente al fine di assicurare che il lavoratore con il proprio salario sia in grado di poter far fronte all'obbligo di pagare la commissione al soggetto che lo ha assistito nella ricerca e stipula di un contratto di lavoro.

I *CEAEB* adottati nel 2003 prevedono che l'agente e il lavoratore debbano stipulare un accordo scritto una copia del quale deve essere consegnata al lavoratore.²¹ L'accordo deve indicare espressamente i termini essenziali del rapporto, tra i quali a titolo esemplificativo la descrizione del servizio che verrà prestato, degli obblighi dell'agente, delle facoltà che ha l'agente nell'esplicazione del proprio servizio.²²

Si tratta in parte di disposizioni superate dalle più stringenti e puntuali previsioni dettate dalle singole federazioni sportive che verranno di seguito illustrate con riferimento al calcio e solo in sintesi al cricket.

3. *Il Football: The Football Association*

L'attuale versione del *FIFA Players' Agents Regulations*, in vigore dal 1 gennaio 2008 disciplina l'attività degli agenti di calciatori nella stipulazione e nel rinnovo dei contratti di prestazione sportiva dei calciatori o nella rappresentanza di un club in relazione al trasferimento di un calciatore a un altro club. Il *FIFA Players' Agents Regulations* impone alle singole Federazioni Nazionali l'obbligo di recepire e applicare direttamente tali regole, nonché adottare specifici regolamenti interni conformi alle leggi del Paese interessato.²³ Tale impianto regolamentare è ispirato all'idea, invero assai diffusa in ambito FIFA, per cui la dinamica e spesso multiforme realtà rappresentata dal settore del calcio internazionale debba adattarsi alle rigide categorie predisposte dal legislatore FIFA. È evidente che nel caso degli agenti di calciatori si tratta di un obiettivo fuori dalla portata della FIFA anche perché la stessa FIFA, è bene ricordare, è poi costretta ad agire in concreto tramite le singole

and (4), the restriction on charging fees to work-seekers contained in section 6(1)(a) of the Act(1) shall not apply in respect of a fee charged by an agency for the service provided by it of finding or seeking to find a work-seeker employment in any of the occupations listed in Schedule 3».

²⁰ Statutory Instrument n. 3319 del 2003, cit., s 26.2: «...any fee charged by the agency may consist only of a charge or commission payable out of the work-seeker's earnings in any such employment which the agency has found for».

²¹ Statutory Instrument, n. 3319, cit., s 14.2: «Subject to paragraph (3), an agency or employment business shall ensure that (a) all terms in respect of which the agency or employment business has obtained a work-seeker's agreement are recorded in a single document, or where this is not possible, in more than one document; and (b) copies of all such documents are given at the same time as each other by the agency or employment business to the work-seeker with whom they are agreed before the agency or employment business provides any services to the work-seeker to which the terms contained in such documents relate».

²² Statutory Instrument, n. 3319, «Content of terms with work-seekers: Agencies».

²³ Fifa, *FIFA Players' Agents Regulations*, 2008, cit., Art. 1.5.

Federazioni. Le differenze esistenti tra le diverse realtà nazionali si riflettono giocoforza sulla concreta attuazione delle disposizioni del *FIFA Players' Agents Regulations* e finiscono per minare l'uniformità e la credibilità dell'intero impianto regolamentare.

A conferma del disagio per la situazione esistente, il Congresso FIFA del 2009 ha visto la figura dell'agente di calciatori al centro di studi e dibattiti. Il medesimo Congresso, nelle conclusioni, ha sottolineato come l'attuale impianto normativo sia di fatto inadeguato o, comunque, inefficace posto che dalle indagini e dai dati raccolti risulta che solo una minima parte dei trasferimenti di calciatori ha visto coinvolti agenti di calciatori debitamente licenziati dalle rispettive Federazioni nazionali. Alla luce di tali rilievi, è stata creata un'apposita unità incaricata di individuare e predisporre quelle regole che sono oggi indispensabili per riavvicinare l'impianto regolamentare alla dinamica realtà dei trasferimenti di calciatori.

Tale mutato approccio alla questione ha fatto temere a molti l'introduzione della c.d. *deregulation*, ossia di una sostanziale assenza di limiti all'attività degli agenti di calciatori. Ci sembra tuttavia un timore infondato: pur cadendo alcuni dei capisaldi dell'ultimo *FIFA Players' Agents Regulations* adottato nel 2008,²⁴ come ad esempio l'esclusività dell'incarico all'agente il quale nella bozza di nuovo regolamento sembrerebbe essere stato sostituito dall'intermediazione, in realtà a venir meno sarebbero proprio quelle previsioni che nella pratica sono rimaste inapplicate, salvo poche eccezioni.

In questa fase di elaborazione di nuove proposte ed evoluzione degli strumenti di intervento, è particolarmente interessante esaminare la singolare esperienza maturata dalla *Football Association* nell'ambito della disciplina dell'attività di agente di calciatori.

La FA è l'ente che regola ed amministra il calcio in Inghilterra, pur risultando l'organizzazione dei campionati delegata alle leghe. La FA ha emanato nel 2006 un proprio Regolamento Agenti, il *Football Agents Regulations*, che è stato poi modificato nel 2007 e ancora nel 2009. La frequenza degli interventi di modifica del legislatore federale è di per sé sintomatica della spinta innovativa che non si è esaurita con il primo regolamento del 2006 e che ha indotto la FA ad una costante attività di affinamento e adattamento dello strumento regolamentare.

L'ultima e quindi oggi vigente versione del *Football Agents Regulations* è entrata in vigore il 4 luglio 2009 e si divide in 11 sezioni.²⁵

Anche in Inghilterra, come in tutte le altre Federazioni nazionali, la disciplina

²⁴ ROBERTO BRANCO MARTINS & GREGOR REITER, *Players Agents: Past Present...Future?* in *The International Sports Law Journal*, n. 1-2, 2010: «In essence, therefore, the reform consists of the following elements: no licence, no insurance, no agent regulation and no agent activity control apart from control at the very last stage of the transfer process».

²⁵ In particolare: (A) *General* (B) *Representation Contracts, Agreements and Exempt Solicitors Terms of Representation* (C) *Dual Representation and Conflicts of Interest* (D) *Organisations with more than one Agent* (E) *Duty of Players, Clubs and Agents to uphold these Regulations* (F) *Requirement to inform the Association of the identity and role of and Agent, and details of remuneration* (G) *Remuneration* (H) *Authorised Agents* (I) *Players* (J) *Clubs* (K) *Miscellaneous*.

delle modalità di accesso alla professione è dettata sulla scorta delle previsioni dei *FIFA Players' Agents Regulations*. Gli aspiranti agenti devono infatti ottenere una licenza dalla FA, che può essere conseguita solo al termine di un'apposita procedura che prevede un esame e previa stipula di una polizza di assicurazione professionale.²⁶ Conseguita la licenza, gli agenti entrano a far parte della categoria degli «*Agenti Autorizzati*» che ricomprende anche: gli «*Overseas Agent*» ossia gli agenti licenziati da una Federazione diversa dalla FA ma registrati dalla FA; i «*Registered Lawyers*» ossia gli avvocati che siano registrati dalla FA; i «*Close Relations*», ossia i genitori, fratelli o sorelle e coniuge del calciatore registrati dalla FA; gli «*Exempt Lawyers*» ossia gli avvocati che abbiano il titolo di *Barrister* o *Solicitor* che li abilita ad esercitare in Inghilterra e in Galles e che accettino di uniformare la loro condotta alle prescrizioni di cui all'Appendice III dei *Football Agents Regulations* i quali prevedono sostanzialmente una serie di doveri di informazioni e trasparenza.²⁷

Risulta di immediata percezione il ricorrere del requisito della «*registration*», ossia della necessaria e, soprattutto, preventiva registrazione presso la FA richiesta a chiunque voglia esercitare l'attività di agente di calciatori per conto di un club affiliato o di un calciatore tesserato per la FA e non sia un agente licenziato dalla FA oppure un avvocato abilitato all'esercizio dell'attività in Inghilterra e Galles. Poco importa che tale adempimento si risolva in termini pratici nell'agevole compilazione ed invio *una tantum* di un modulo scaricabile dal sito web della federazione con alcune semplici informazioni anagrafiche. Da un punto di vista sistematico si tratta di una fondamentale innovazione, che sembra ancora sconosciuta alle altre federazioni nazionali e non contemplata neppure dai *FIFA Players' Agents Regulations*. Con la «*registration*» l'agente sportivo in realtà opera una scelta della legge applicabile, ossia accetta di essere sottoposto ai regole della FA, ivi compresa la giurisdizione degli organi della FA in caso di violazioni disciplinarmente rilevanti. Il *vulnus* dei regolamenti adottati dalle federazioni nazionali è proprio il limitato ambito di applicazione soggettivo, posto che si tratta pur sempre di norme adottate da un ordinamento derivato e come tali applicabili solo ai soggetti che di tale ordinamento chiedono di fare parte. Grazie all'istituto *registration*, esteso a tutti gli agenti sportivi che intendano operare in Inghilterra, i regolamenti e le decisioni adottate dalla FA riescono ad ottenere quell'efficacia e quell'operatività con caratteri uniformi sconosciuta ad altre federazioni nazionali.

Imostrandolo ancora una volta uno spiccato senso pratico, la FA ha adottato una soluzione che si è rivelata efficace, anche e soprattutto perché accompagnata da disposizioni assai restrittive sulle modalità di pagamento delle commissioni maturate dagli agenti. Ai club è infatti imposto di corrispondere alla FA le commissioni

²⁶ *The FA Football Agents Regulations*, Appendix II, Licensed Agents, reperibile *on line* all'indirizzo web www.thefa.com (ottobre 2010).

²⁷ *The FA Football Agents Regulations*, cit., Appendix I Definitions: «*Authorised Agent means, where the context so demands, a Licensed Agent and/or a Registered Agent. Licensed Agents are licensed by The Association in accordance with Appendix II. Registered Agents are, under Appendix III, either Registered Overseas Agents, Registered Close Relations, or Registered Lawyers*».

D maturate da agenti i quali quindi non possono essere diretti beneficiari di alcun pagamento da parte dei club. La FA, previa verifica della *registration* e della regolarità dell'operazione alla quale ha partecipato l'agente, inoltra le somme ricevute dai club agli agenti indicati dal club come beneficiari finali. Solo l'efficienza degli uffici della FA preposti alla gestione delle pratiche e dei relativi pagamenti, unitamente all'impiego di mezzi di comunicazione elettronica indispensabili per il continuo scambio di informazioni, consentono di alleviare l'impatto delle limitazioni imposte da tali meccanismi alla libertà d'azione dei club e degli agenti.

Si tratta in sintesi di un esperimento riuscito, anche se oggi difficilmente esportabile in altre federazioni nazionali che non siano disponibili ad una profonda modifica delle dinamiche dei rapporti tra i soggetti affiliati e tesserati.

In merito ai soggetti legittimati a svolgere attività di agente meritano di essere sintetizzate alcune ulteriori peculiarità: gli stretti congiunti possono svolgere attività a favore del familiare ma non possono essere da questi remunerati; non necessitano di registrazione pur operando in Inghilterra gli agenti licenziati da federazioni estere che agiscano su mandato di un club estero o di un calciatore tesserato all'estero che però non sia in trattativa con un club inglese; agli avvocati è comunque consentito svolgere attività di assistenza e consulenza a favore di club ed atleti a condizione che sia strettamente limitata al piano giuridico.²⁸

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione oggettivo del *Football Agents Regulations*, quest'ultimo definisce l'attività di Agente²⁹ come l'attività svolta da un soggetto quale rappresentante o consulente di un club³⁰ o di un calciatore³¹ in occasione della negoziazione, conclusione, registrazione o esecuzione di qualsiasi accordo o contratto.³² La FA ha pubblicato una nota esplicativa, la «*Explanatory*

²⁸ «“Permitted Legal Advice” means advice or assistance provided by a Lawyer to a Club or Player, either directly or indirectly, in relation to any Transaction or Contract Negotiation where: i) the Lawyer has entered into terms of engagement with the Player or Club in the form required by the Lawyer’s professional regulator and solely operates under those terms; and ii) the Lawyer is providing the advice or assistance as part of a practice which is regulated by the Lawyer’s professional regulator; and iii) the advice or assistance either relates to: i) the legal form of the documents that arise out of the Transaction or Contract Negotiation, or the legal implications of that Transaction or Contract Negotiation, as opposed to the negotiation of the substantive terms of the Transaction or Contract Negotiation and, in particular, the remuneration terms of the Transaction or Contract Negotiation; or ii) a dispute arising out of a Transaction or Contract Negotiation; and iv) the Lawyer is remunerated in a manner which is consistent with the manner in which Lawyers are ordinarily remunerated for carrying out such advice or assistance».

²⁹ *The FA Football Agents Regulations*, cit., Appendix I Definitions: «“Agency Activity” means acting in any way and at any time in the capacity of agent, representative or adviser to a Club or Player, either directly or indirectly, in the negotiation, arrangement, registration, or execution of any Transaction or Contract Negotiation».

³⁰ *The FA Football Agents Regulations*, cit., Appendix I Definitions. «“Club” means a football club in membership of a league sanctioned by The Association».

³¹ *The FA Football Agents Regulations*, cit., Appendix I Definitions: «“Player” means any Contract Player, Out of Contract Player, Non-Contract Player or other Player who plays or is eligible to play for a Club».

³² *The FA Football Agents Regulations*, cit., Appendix I Definitions: «“Contract Negotiation” means any negotiation or other related activity, including any communication relating or preparatory

Note»,³³ nella quale vengono elencate le attività che sono riservate agli agenti licenziati e, se del caso, registrati. Si tratta di un elenco non tassativo che ricomprende i vari rapporti di natura commerciale che coinvolgono un club o un calciatore, con alcune eccezioni, come ad esempio gli accordi di sponsorizzazione che non rientrano tra le attività riservate agli agenti.

Per quanto riguarda le norme alle quali l'agente deve uniformare la propria condotta professionale, i *Football Agents Regulations* ribadiscono in sostanza i principi fondamentali previsti dai *FIFA Players' Agents Regulations*.

Anche in Inghilterra l'agente che intenda agire per conto di un club o di un calciatore deve ricevere un incarico scritto, il *Representation Contract*.³⁴ Il requisito della forma scritta è in realtà previsto anche dai citati *Conduct of Employment Agencies and Employment Business Regulations 2003*. Non ci sono moduli di incarico prestampati da utilizzare a pena di nullità o insistenza, ma ci sono pur tuttavia delle clausole obbligatorie, i c.d. «*Obligatory Terms*» che devono necessariamente far parte dell'accordo tra agente e rappresentato a pena di invalidità. È pertanto consigliabile utilizzare lo «*Standard Representation Contract*» scaricabile dal sito web della FA il quale prevede in modo esaustivo i principali termini dell'incarico ed evidenzia in grassetto quali siano quelli obbligatori e quindi non modificabili. L'agente dovrà poi provvedere al deposito dell'incarico presso la FA entro 5 giorni dalla stipula o comunque prima della sottoscrizione di eventuali contratti promossi dall'agente.

Ulteriori e significative particolarità attengono al «*Dual Representation and Conflicts of Interest*»,³⁵ ovvero all'esclusiva ed al divieto di conflitti di interessi. Tali canoni, come è noto, dispongono che l'agente possa prestare la propria attività solo a favore di una delle parti e che l'agente debba rendere noto qualsiasi conflitto di interesse attuale e potenziale. I *Football Agents Regulations*, pur ribadendo in linea di principio il divieto di rappresentare più di una parte nella medesima operazione, prevedono espressamente che tale esclusiva sia derogabile. Non si tratta della mera facoltà delle parti di concordare dopo la conclusione del contratto che il club assuma gli obblighi di pagamento dell'agente già gravanti sul calciatore

to the same, the intention or effect of which is inter alia to create, terminate or vary the terms of a Player's contract of employment with a Club. A completed Contract Negotiation is one that has so created, terminated, or varied the Player's contract of employment. "Transaction" means any negotiation or other related activity, including any communication relating or preparatory to the same, the intention or effect of which is to facilitate or effect the registration of a Player with a Club, or the transfer of the registration of a Player from one Club to another (whether on a temporary or permanent basis). For the purposes of these Regulations, any Contract Negotiation between a Player and a Club arising out of or in relation to a Transaction shall be considered to be part of the Transaction, and not a separate matter. A completed Transaction is one that has so achieved the registration of the Player with a Club or the transfer of the registration from one Club to another».

³³ *Explanatory Note on Agency Activity*, reperibile on line all'indirizzo web www.thefa.com (settembre 2010).

³⁴ *The FA Football Agents Regulations*, cit., B., *Representation Contracts, Agreements And Exempt Solicitor Terms Of Representation*, 1.

³⁵ *The FA Football Agents Regulations*, cit., C., *Dual Representation & Conflicts Of Interest*, 3.

prevista anche dall'art. 19 comma 4 dei *FIFA Players' Agents Regulations*, ma di una vera e propria deroga che consente all'agente di assumere incarichi da più parti. Le *Regulations C.4* prevedono infatti che l'agente possa rappresentare più parti in una medesima operazione o trattativa a condizione che tale situazione venga espressamente approvata per iscritto dal calciatore e preventivamente resa nota alla FA. La *disclosure* viene formalizzata con l'invio alla FA del Modulo AG3 nel quale devono essere riportati i dati anagrafici e descritta la situazione di doppia rappresentanza.

Analogamente avviene nel caso in cui si sia in presenza di un conflitto di interesse: l'agente, o qualsivoglia altra parte, club e calciatore, che si trovi in situazione di conflitto, ha l'onere di raccogliere il consenso delle parti ed informare preventivamente e per iscritto la FA utilizzando il medesimo Modulo AG3 previsto per la doppia rappresentanza.

Vi sono tuttavia delle situazioni previste dai *Football Agents Regulations* nelle quali non è sufficiente il consenso delle parti e la formale *disclosure*, ma è richiesta anche un'autorizzazione scritta della FA. Si tratta dei c.d. casi di «switching» e «shadowing». Lo «switching» è una fattispecie nella quale si ha una doppia rappresentanza differita nel tempo e come tale è vietata dai *Football Agents Regulations* salvo che intervenga la predetta autorizzazione della FA. Si verifica ad esempio nel caso in cui un agente rappresenti un club nelle trattative con un calciatore a favore del quale nelle due precedenti finestre di mercato l'agente abbia svolto attività di assistenza. Lo «shadowing» è invece una fattispecie che ricorre allorché vi sia il rischio di una simulazione di un rapporto, come ad esempio nel caso in cui un agente riceva incarichi successivi da parte di due diversi club ma sempre con riferimento al medesimo calciatore. In tal caso si presume che l'agente agisca in realtà a favore del calciatore ma per dissimulare tale rapporto risulti formalmente agente incaricato dai club. Per accettare il secondo incarico dal club l'agente dovrà quindi essere espressamente autorizzato dalla FA.

È invece inderogabile il divieto per un agente di agire nell'interesse di un club nella trattativa che coinvolga un calciatore quando l'agente abbia, o abbia avuto, un qualche interesse in relazione ai diritti di sfruttamento promo-pubblicitario dell'immagine e del nome del medesimo calciatore.³⁶ All'agente è altresì vietato intrattenere con un calciatore che egli assiste rapporti da cui possano derivare altri interessi, così come è proibito ad un agente autorizzato avere interessi in un club. Per quanto riguarda le norme di condotta,³⁷ i *Football Agents Regulations* non si discostano dalle previsioni che ricorrono nei regolamenti delle federazioni europee e della FIFA: l'agente non può contattare un club o un calciatore già assistiti da altro agente senza il consenso di quest'ultimo salvo che l'incarico sia prossimo alla

³⁶ *The FA Football Agents Regulations*, cit. Appendix I Definitions: «Commercial rights means any rights in relation to a Player arising from the use of the Player's image or from sponsorship or endorsements, or from any other commercial exploitation of rights not directly related to the Player's employment contract».

³⁷ *The FA Football Agents Regulations*, cit., H. Authorised Agents.

scadenza, cioè residuo meno di 30 giorni; l'agente non può indurre un club o un calciatore a violare il contratto di cui siano parte; nel caso in cui il calciatore abbia un'età compresa tra i 16 e i 18 anni, l'incarico all'agente deve sottoscritto anche dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale.

Come anticipato, la questione della *Remuneration*³⁸ dell'agente riveste in Inghilterra un ruolo di fondamentale importanza per il funzionamento e l'effettività del sistema di obblighi e divieti delineato dai *Football Agents Regulations*.

Quando l'incarico è conferito da un calciatore, la disciplina dettata dai *Football Agents Regulations* non si discosta da quella prevista dalla FIFA: il calciatore può infatti scegliere se corrispondere direttamente le commissioni all'agente oppure delegare il club a tale incombente come appunto prevede anche l'art. 19 comma 4 dei *FIFA Players' Agents Regulations*. Il club potrà quindi dedurre la commissione pagata dal salario netto del calciatore oppure, se vi sono accordi in tal senso, considerare l'importo pagato all'agente per conto del calciatore a titolo di commissione come un benefit da aggiungere al salario concordato con il calciatore.

Quando invece l'agente svolge attività a favore di un club, le disposizioni dei *Football Agents Regulations* impongono ai club di servirsi per il pagamento delle commissioni di un conto corrente bancario apposito, come è suggerito dall'art. 29 comma 3 dei *FIFA Players' Agents Regulations*. La FA, unica a quanto ci consta nel panorama delle federazioni aderenti alla FIFA, ha implementato un sistema che consente di monitorare i flussi di denaro e così attuare un reale ed effettivo controllo sull'attività dei club e degli agenti. Tale sistema impone irrimediabilmente delle limitazioni alla flessibilità e alla dinamicità che tipicamente caratterizza i rapporti tra club ed agenti ma, al contempo, rappresenta una garanzia di trasparenza e affidabilità che stimola i rapporti tra le parti e favorisce la crescita del mercato. Il sistema di pagamenti «centralizzato» non può ovviamente prescindere da un struttura federale moderna ed efficace, capace di dialogare con gli operatori, in primo luogo club e agenti, di tutto il mondo e così risolvere in modo efficiente qualsivoglia situazione.

Si tratta quindi di una nuova prospettiva che prevede una maggior ingerenza della federazione nei rapporti tra gli associati, prospettiva alla quale sembra essersi ispirata la stessa FIFA nel predisporre il nuovo assetto regolamentare che prevede un sistema centralizzato per la gestione dei trasferimenti internazionali dei calciatori, il c.d. «*Transfer Matching System*».

3. *Il Cricket*

Pur essendo il cricket una disciplina sportiva di rilievo limitato e comunque conosciuta e praticata quasi esclusivamente nei Paesi del *Commonwealth*, è interessante completare il quadro della disciplina dell'attività di agente sportivo in Inghilterra con un sintetico accenno alla federazione del cricket. L'Inghilterra e la rispettiva

³⁸ *The FA Football Agents Regulations*, cit., G., Remuneration.

federazione nazionale, grazie in parte alla «maturità economica» raggiunta dal movimento,³⁹ riveste nel cricket un fondamentale ruolo propulsivo che risulta confermato dall'adozione di norme regolamentare spesso sconosciute non solo alle federazioni di altri Paesi, ma, come appunto nel cricket, persino alla federazione internazionale di tale sport.

La *England and Wales Cricket Board* (di seguito “ECB”) ovvero la Federazione del Cricket in Inghilterra e in Galles ha infatti adottato uno specifico regolamento che disciplina l'attività degli agenti⁴⁰ mentre non è dato riscontrare alcuna previsione in tal senso al livello internazionale tanto che l'*International Cricket Council* non prevede neppure la figura dell'agente.

Coloro che vogliono intraprendere l'attività di agente nel cricket in Inghilterra devono iscriversi in un apposito registro tenuto appunto dalla ECB. Per poter iscriversi non vi sono esami o prove di abilitazione da superare, è sufficiente pagare una tassa di registrazione e presentare una semplice richiesta che verrà valutata a propria discrezione dall'ECB. L'agente registrato dovrà attenersi a prescrizioni relative alla sottoscrizione con gli atleti rappresentati di un apposito modulo di incarico che preveda un compenso predeterminato (definito nell'ECB «non eccessivamente oneroso»), dovrà rispettare i regolamenti, dovrà comportarsi sempre secondo buona fede e dovrà perseguire in ogni modo l'interesse del proprio assistito.⁴¹ La registrazione non implica tuttavia alcuna particolare legittimazione da parte dell'ECB dell'attività dell'agente il quale potrà solo qualificarsi come «agente registrato».⁴²

Di fondamentale importanza e novità è l'assenza di qualsivoglia obbligo in capo ai giocatori di *cricket* di avvalersi esclusivamente di agenti registrati.⁴³ Tale assunto evidenzia come la regolamentazione dell'attività degli agenti nel cricket parta da un presupposto diverso rispetto alle altre discipline. Nel cricket essere agente registrato significa essere innanzitutto ammessi ad un circolo esclusivo che presuppone la condivisione di determinati valori etici da cui derivano anche delle responsabilità. L'agente registrato non solo deve uniformare la propria condotta

³⁹ Si veda nuovamente COMMISSIONE EUROPA, cit., 77: *Study on Sports Agents in the European Union, A Study commissioned by the European Commission (Directorate – General for Education and Culture)*: «such initiatives – which are so rare on the part of national sport federations – are often linked to the degree of economic maturity of certain sports in certain countries and to the attendant risk of dubious practices emerging within the sport concerned».

⁴⁰ *Regulations Governing the Qualification and Registration of Cricketers*, Annex A, disponibile on line all'indirizzo web www.ecb.co.uk (ottobre 2010).

⁴¹ N. WHITE, *United Kingdom*, in *The International Sports Law Journal*, n. 1-2, 2007, 82.

⁴² *Regulations Governing the Qualification and Registration of Cricketers*, cit., Guidelines, 20: «Entry of an agent's name in the Register does not in any way constitute an endorsement or any form of approval by the Board or the PCA of that agent or any kind of guarantee that he is or is likely to be of better quality than an unregistered agent or of any quality at all».

⁴³ *Regulations Governing the Qualification and Registration of Cricketers*, cit., Guidelines, 20: «These Regulations do not (and are not intended to) compel any Cricketer to employ a registered agent or prevent any Cricketer from using an unregistered agent: Cricketers are free to enter into agency agreements with whomever they choose».

professionale alle norme regolamentari,⁴⁴ ma deve anche far rispettare tali norme all'atleta che egli rappresenta.⁴⁵ L'onere in capo all'agente di vigilare sulla condotta dell'atleta assistito e la conseguente responsabilità «oggettiva» per le violazioni disciplinari poste in essere da quest'ultimo, confermano come il mandato tra agente e atleta nel cricket non sia solo un mero negozio giuridico fonte di obbligazioni contrattuali per le parti coinvolte, ma si inserisca piuttosto in un più ampio e superiore quadro di relazioni e finisca quindi per coinvolgere anche gli interessi della federazione.

In conclusione, essere un «*agente registrato*» nel cricket in Inghilterra significa assumere un determinato ruolo all'interno della federazione, prima ancora che ottenere una «*certificazione*» o, come detto sopra, una qualche legittimazione del proprio agire nei confronti degli atleti con i quali l'agente entra in contatto. Va da sé che tale dinamica virtuosa del rapporto tra agente e federazione presuppone un sistema di relazioni che nel *cricket* sembra essersi stratificato nel tempo e che comunque interessa una comunità numericamente limitata.

Si tratta pertanto di un modello che assai difficilmente potrebbe essere esportato in altre federazioni che non condividono la storia e le tradizioni del cricket e che presentano caratteristiche assai diverse in termini di diffusione dello sport e numero degli agenti. L'esperienza del cricket ci insegna infatti che qualsivoglia impianto normativo non può prescindere dal contesto socio-economico sul quale è chiamato ad incidere. In tal senso risulta encomiabile lo sforzo della Commissione Europea di decifrare e approfondire la realtà dello sport e degli agenti sportivi compiuto con il Libro Bianco sullo Sport e con lo Studio del novembre 2009 prima di formulare le proprie raccomandazioni. È auspicabile che tale approccio venga adottato anche dalle altre istituzioni, nazionali ed internazionali, che di volta in volta riterranno di dover adottare o rinnovare norme che incidono sull'attività degli agenti sportivi.

Conclusioni

Solo dopo aver completato il presente capitolo, abbiamo avuto notizia della rinnovata determinazione della FIFA di procedere alla revisione dei *FIFA Players' Agents Regulations* vigenti dal 1 gennaio 2008. Come sopra accennato, già nell'autunno del 2009 la FIFA aveva elaborato un progetto di riforma radicale della disciplina dell'attività degli Agenti di Calciatori e aveva fatto circolare una bozza di «Regolamento degli Intermediari». Tale bozza era stata avversata da tutte le componenti del mondo sportivo preoccupate in particolare degli effetti del venire

⁴⁴ *Regulations Governing the Qualification and Registration of Cricketers*, cit., s. 15, 22.

⁴⁵ *Regulations Governing the Qualification and Registration of Cricketers*, cit.: «A registered agent must comply (and use his best efforts to procure that any Cricketer he represents complies) meticulously in every respect with the Board's Rules and Regulations for the time being in force, the undertakings set out in Annex A to the Regulations Governing the Qualification and Registration of Cricketers for Competitive County Cricket and any other rules, regulations or undertakings for the time being brought into effect by the Board and made applicable to him».

meno dei tradizionali vincoli imposto agli Agenti di Calciatori e, in particolare, dell'obbligo di chiedere ed ottenere una licenza alla federazione nazionale competente per poter esercitare l'attività di agente.

Al fine di ovviare all'impasse, l'unità incaricata dalla FIFA di elaborare il progetto di riforma decideva di procedere alla revisione della bozza e ha appunto di recente licenziato una nuova proposta di *Regulations on working with intermediaries* che presenta soluzioni assai interessanti alla luce di quanto esposto nel presente intervento. Infatti la FIFA sembra aver riconosciuto l'efficacia di alcune delle sopra illustrate soluzioni già adottate dalla FA nei *Football Agents Regulations* e abbia deciso di farle proprie obbligando tutte le federazioni nazionali ad adeguarsi al sistema inglese. In particolare, l'articolo 4 della citata proposta di *Regulations on working with intermediaries* obbliga le federazioni nazionali ad adottare un sistema di registrazione preventiva degli intermediari e, al contempo, impone ai calciatori e ai club un onere di notifica alla federazione di appartenenza del nominativo degli intermediari coinvolti. L'articolo 6 della medesima proposta prevede altresì sia l'obbligo di notifica dei termini del rapporto con gli intermediari, sia la successiva pubblicazione da parte delle federazioni delle remunerazioni percepite dagli intermediari in ciascuna stagione sportiva.

La *registration* e la *disclosure* che la FIFA intende imporre agli intermediari e alle federazioni nazionali sono all'evidenza mutuati dal sistema regolamentare vigente in Inghilterra ed è altrettanto chiaro l'auspicio della FIFA che tali soluzioni siano foriere dei medesimi effetti virtuosi riscontrabili oltremarica. Se da un lato è encomiabile lo sforzo della FIFA di attingere all'esperienza inglese per porre freno all'attuale deriva del sistema regolamentare dell'attività degli agenti, dall'altro è sorprendente come la FIFA insista nella tecnica legislativa di imporre dall'alto delle soluzioni eterodirette che rischiano di rimanere avulse dalla realtà delle singole federazioni nazionali.

Al lettore attento non sarà sfuggito come la *registration* e la *disclosure* richieste dalla FA siano inserite in un mosaico di regole e prassi che garantiscono l'effettività dei controlli. A tale rilievo si aggiunga che la relativa omogeneità della realtà anglosassone e la pragmaticità dimostrata dalla FA nel risolvere i problemi ha consentito di stratificare un sistema regolamentare che si dimostra assai efficace senza penalizzare eccessivamente la flessibilità e la dinamicità del settore. Pensare di trapiantare con un tratto di penna il frutto dell'evoluzione e dell'esperienza maturata negli anni dalla FA in corpi estranei, quali sono le altre federazioni nazionali e i loro ordinamenti, rischia di squassare gli equilibri oggi esistenti e comunque minare le certezze degli operatori con comprensibili danni per il sistema economico.

L'obiettivo di riformare in senso migliorativo il settore degli agenti sportivi non è in discussione, forse però sarebbe consigliabile prevedere una *road map* che consenta una graduale evoluzione dei vari ordinamenti nazionali nel senso auspicato dalla FIFA. Qualunque sia la tempistica e la tecnica regolamentare che la FIFA riterrà di adottare, la direzione sembra tuttavia essere già stata individuata e a tal proposito la conoscenza delle previsioni regolamentari oggi adottate dalla

FA consente all'operatore di prevedere quella che sarà in futuro la probabile disciplina dell'attività degli agenti non solo a livello internazionale, ma anche in seno alla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

L'AGENTE SPORTIVO IN SPAGNA

di *Christian Sentinelli**

SOMMARIO: 1. Il quadro normativo della professione dell'agente sportivo – 2. La retribuzione dell'agente – 3. La durata del contratto dell'agente – 4. L'agente di atleti o «Representante de Atletas autorizado» – 5. L'agente dei calciatori o «Agente de futbolistas» – Conclusioni

1. Il quadro normativo della professione dell'agente sportivo

L'attività degli agenti sportivi, in Spagna come nel resto d'Europa, è cresciuta in modo considerevole negli ultimi quindici anni in seguito all'internazionalizzazione del concetto di sport professionistico inteso come business. Il sempre più forte coinvolgimento di *sponsor* e tv commerciali, ed il conseguente innalzamento del livello retributivo di taluni atleti, i calciatori su tutti, hanno avuto come logica conseguenza un aumento esponenziale del numero degli agenti sportivi e delle attività che questi svolgono.

L'agente sportivo agisce in via principale come intermediario tra gli sportivi professionisti e le società sportive, riunendo le parti interessate al fine di concludere un contratto e può inoltre impegnarsi, a nome degli atleti che rappresenta, nella finalizzazione di contratti sui diritti d'immagine, contratti di sponsorizzazione e contratti pubblicitari.

La Spagna, insieme a Regno Unito, Italia, Francia e Germania rappresenta circa il 75% del numero totale di agenti operanti nell'Unione europea. Sono più di dieci le discipline in cui operano gli agenti sportivi spagnoli.¹ In particolare, con riferimento al calcio, la Spagna è al secondo posto, dietro l'Italia, per numero di agenti abilitati ufficialmente riconosciuti nell'albo FIFA: 585 della Spagna contro 722 dell'Italia.²

* Funzionario con qualifica A.P.A. presso la Commissione per la Cultura e l'Istruzione del Parlamento Europeo di Bruxelles. Esperto di Diritto e Cerimoniale Sportivo.

¹ Al pari di quanto avviene in Germania, Francia, Spagna, Regno Unito, Italia e Svezia. Da *Study on sports Agent in the European Union*, dicembre 2009: http://ec.europa.eu/sport/library/doc/f_studies/etude_agents_sportifs_final_novembre_2009.pdf (settembre 2010).

² A tal proposito: www.fifa.com/aboutfifa/federation/administration/playersagents/list.html (settembre 2010).

Nonostante lo sviluppo di tale figura professionale, l'ordinamento spagnolo non contempla una specifica normativa per chi svolge l'attività di agente sportivo. Anche la legge n.10/90 del 15 ottobre 1990, c.d. *Ley del Deporte*, emanata con lo scopo di dettare norme generali per promuovere e disciplinare l'esercizio dell'attività sportiva, riconosce un forte valore educativo e sociale, nulla prevede riguardo la figura degli agenti sportivi.

Per inquadrare a livello generale la figura dell'agente sportivo nell'ordinamento spagnolo bisogna dunque rifarsi, in via principale, alla legge n.12/92 del 27 maggio 1992 sul contratto di agenzia³ e al Real Decreto n.735/95 del 5 maggio 1995 sulle agenzie di collocamento senza fini di lucro.⁴

La legge 12/92 del 27 maggio 1992 sul contratto di agenzia definisce l'agente come una persona fisica o giuridica che, in cambio di retribuzione, s'impegna a promuovere accordi commerciali e transazioni per conto di un'altra persona, o a promuovere e concludere tali accordi in nome e per conto di un'altra persona come un intermediario indipendente, senza accettare i rischi connessi a questi atti.⁵

Nell'esercizio della sua attività professionale l'agente deve agire lealmente e in buona fede e, salvo quando diversamente concordato, può svolgere la sua attività professionale per conto di uno o più committenti. La regola generale che abilita l'agente a concludere un accordo con uno o vari soggetti risponde, in primo luogo, al principio di autonomia contrattuale e, in secondo luogo, al fatto che i soggetti con i quali l'agente ha stipulato un contratto di agenzia siano dediti a attività economiche di diversa natura.

Obbligo essenziale dell'agente è la promozione o la promozione e finalizzazione dei contratti e, prima di assumere qualsiasi altro obbligo, questo deve essere concordato tra le parti.

Anche il committente, così come l'agente, è chiamato ad agire lealmente e in buona fede: in particolare questi è chiamato a soddisfare la remunerazione convenuta nei tempi e nei modi stabiliti.

A completare il quadro normativo utile per meglio definire le linee generali relative alla figura dell'agente sportivo in Spagna è opportuno citare il Real Decreto

³ Il contratto di agenzia è regolato dalla legge 12/1992 del 27 maggio 1992, sui contratti di agenzia, a seguito del recepimento nel diritto spagnolo della Direttiva 86/653/EC relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri per quanto riguarda gli agenti commerciali; in questo caso il Codice del Commercio ha un'applicazione ulteriore dato che tale contratto si riferisce a rapporti privati di natura commerciale.

⁴ È da notare come le agenzie di collocamento con fini commerciali sono proibite in Spagna, e secondo alcuni, in assenza di una legge o un regolamento, è quindi possibile mettere in discussione la legittimità dell'attività di agente sportivo nel Paese iberico. La Spagna nel 1999 ha comunque ratificato la Convenzione ILO n.181 sulle agenzie per l'impiego private.

⁵ Il contratto di agenzia è regolato dalla legge 12/1992 del 27 maggio 1992, sui contratti di agenzia, a seguito del recepimento nel diritto spagnolo della Direttiva 86/653/EC relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri per quanto riguarda gli agenti commerciali; in questo caso il Codice del Commercio ha un'applicazione ulteriore dato che tale contratto si riferisce a rapporti privati di natura commerciale.

n.735/1995 «*por el que se regulan las agencias de colocación sin fines lucrativos y los servicios integrados para el empleo*» che inquadra le agenzie di collocamento come entità che collaborano con l'*Instituto Nacional de Empleo en la intermediación en el mercado de trabajo* (ovvero l'Istituto Nazionale per l'occupazione di intermediazione nel mercato del lavoro, in seguito INEM), con la finalità di aiutare i lavoratori a trovare un impiego e i datori di lavoro ad assumere lavoratori in grado di soddisfare le loro esigenze.

Il decreto stabilisce che possono avere lo status di agenzie di collocamento le persone fisiche o giuridiche, che, qualunque sia la loro natura, e previa autorizzazione dell'INEM, agiscono senza scopo di lucro.⁶

L'autorizzazione dell'INEM è un requisito indispensabile per svolgere tale attività: inizialmente rilasciata per la durata di un anno, in seguito alla stipula di una convenzione tra lo stesso INEM ed il soggetto richiedente, l'autorizzazione può essere rinnovata per un altro anno. Alla scadenza del secondo anno, se permangono i requisiti fissati dal Real Decreto, l'autorizzazione diviene permanente e l'agenzia viene iscritta definitivamente nel registro delle agenzie di collocamento ufficialmente riconosciute sul territorio spagnolo.

Quanto alle norme emanate dalle Istituzioni Sportive Nazionali, specifiche disposizioni volte a regolare la figura dell'agente sportivo in Spagna sono contenute solamente nei regolamenti della *Real Federación Española de Atletismo* (in seguito RFEA) con riferimento a «*los representantes de atletas*» e della *Real Federación Española de Fútbol* (in seguito RFEF) per quanto riguarda «*los agentes de futbolistas*», di cui ci occuperemo nei successivi paragrafi.

2. *La retribuzione dell'agente in Spagna*

Il compenso dell'agente, così come specificato dalla legge 12/92 sul contratto di agenzia in Spagna, può consistere in un importo fisso, una commissione o una combinazione di entrambe i sistemi. In mancanza di accordo, la retribuzione è fissata con riferimento alle prassi commerciali del luogo in cui l'agente è chiamato ad esercitare le sue attività. In assenza delle suddette prassi commerciali l'agente riceve un congruo compenso che rifletta le circostanze che hanno consentito di portare a termine l'operazione.⁷

La commissione è riferita a qualsiasi parte del compenso variabile in funzione del volume o del valore delle transazioni o delle operazioni commerciali eseguite e, eventualmente, portate a termine dall'agente. Questi può perdere il diritto alla commissione se il committente dimostra che la transazione o l'operazione conclusa come risultato dell'intermediazione dell'agente tra il committente ed un terzo non

⁶ Il compenso ricevuto dal datore di lavoro o dal lavoratore deve essere limitato esclusivamente alle spese sostenute per i servizi prestati. A tal fine, si considerano servizi prestati l'offerta o la presentazione ai datori di lavoro dei lavoratori da essi richiesti, sempre a condizione che tali lavoratori si adattino al profilo professionale richiesto.

⁷ Art.11 della Legge n.12/92 del 27 maggio 1992 sul Contratto di Agenzia.

si è finalizzata per ragioni non attribuibili al committente. In questo caso la commissione che l'agente può aver ricevuto per l'esecuzione di operazioni in sospeso deve essere immediatamente restituita al committente.

Per le transazioni o le operazioni commerciali concluse durante il periodo di validità del contratto di agenzia, l'agente ha diritto alla commissione nel caso in cui la transazione o l'operazione commerciale sia stata conclusa in seguito al coinvolgimento professionale dell'agente e nel caso in cui la transazione o l'operazione commerciale sia stata conclusa con un soggetto con cui l'agente ha precedentemente portato avanti e concluso un accordo o una transazione di natura simile.⁸

Nei casi previsti dalla legge, l'agente ha diritto alla commissione per i contratti o le operazioni commerciali conclusi dopo il periodo di validità del contratto, come ad esempio, quando il contratto o l'operazione commerciale sia diretta conseguenza dell'attività svolta dall'agente nel corso del periodo di validità del contratto, a condizione che sia portata a termine entro i tre mesi successivi alla conclusione del rapporto contrattuale.

L'agente è autorizzato a richiedere il pagamento della commissione qualora abbia concluso l'operazione commerciale durante il periodo di validità del proprio mandato. Infine, la legge prevede che l'agente non abbia diritto alla commissione per le transazioni o le operazioni concluse durante il periodo di validità del contratto di agenzia, se detta commissione debba essere corrisposta ad altra persona, nello specifico al precedente agente.

La suddetta commissione maturerà dal momento in cui il committente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la transazione o l'operazione commerciale (o la transazione o operazione commerciale è stata totalmente o parzialmente eseguita da un terzo).⁹

Nel disciplinare il pagamento della provvigione, l'articolo 14 della L.12/92 ha considerato l'indipendenza e l'autonomia dell'agente commerciale, spostando il rischio di mancata esecuzione delle operazioni per cause imputabili a terzi sull'agente.

Il rischio di operazioni non eseguite per motivi imputabili al committente non può essere a carico dell'agente: il diritto alla commissione è quindi soggetto alla condizione sospensiva di una regolare esecuzione delle operazioni portate avanti o concluse dall'agente.¹⁰

L'articolo 19, relativo alla garanzia delle operazioni effettuate dall'agente, stabilisce che l'accordo in virtù del quale l'agente assume il rischio e l'esito di una, alcune o tutte le transazioni o operazioni commerciali portate avanti o concluse per conto del committente, è nullo se non è redatto in forma scritta e include che debba essere corrisposta una provvigione. In generale, va sottolineato come in

⁸ Cfr. *Remuneration*, 4, in *Agency Contract: Spain, Compendium*, LR Abogados, 2008, disponibile on line all'indirizzo web www.e-iure.com/agency/2007/spain.pdf.

⁹ Cfr. *Remuneration*, 5, in *Agency Contract: Spain, Compendium*, LR Abogados, cit.

¹⁰ Cfr. *Remuneration*, 6, in *Agency Contract: Spain, Compendium*, LR Abogados, cit.

nessun caso l'agente incaricato dovrà rispondere della inadempienza di un contratto stipulato con terzi.¹¹

3. *La durata del contratto dell'agente in Spagna*

La legge 12/1992 ed il Real Decreto n.735/1995 prevedono che il contratto di agenzia stipulato per un tempo determinato venga meno una volta trascorso il termine concordato. Tuttavia, i contratti di agenzia stipulati per un tempo determinato che continuino ad essere eseguiti da entrambe le parti dopo la scadenza del termine, devono essere considerati contratti a tempo indeterminato.

Un contratto di agenzia a tempo indeterminato viene meno in caso di comunicazione unilaterale di una qualsiasi delle parti tramite preventiva comunicazione scritta.

Il periodo di preavviso è di un mese per ogni anno di durata del contratto, con un periodo massimo di sei mesi. Se il contratto di agenzia è in vigore da meno di un anno, il periodo di preavviso è di un mese. Le parti possono stabilire un periodo di preavviso più lungo ma, in nessun caso, il periodo di preavviso stabilito per l'agente può essere inferiore a quello previsto per il committente. Il calcolo del periodo di preavviso per contratti a termine che sono diventati a tempo indeterminato si basa sulla durata del contratto a tempo determinato più il periodo di tempo trascorso dal momento in cui il contratto è divenuto a tempo indeterminato.¹²

La legge spagnola che regola i contratti di agenzia stabilisce che è competente per le cause derivanti da contratti di agenzia il giudice del luogo di residenza dell'agente.

4. *L'agente di atleti o «Representante de Atletas autorizado»*

La RFEA consente che gli atleti di nazionalità spagnola, ad essa affiliati, possano esser rappresentati da un *Representante de Atletas autorizado* (in seguito RA) che li aiuti, insieme all'allenatore personale e ai tecnici federali, nella pianificazione e organizzazione del programma atletico, negoziando anche la partecipazione degli atleti alle prove del calendario nazionale RFEA.

Colui il quale, forte di un contratto sottoscritto con un atleta tesserato per la RFEA,¹³ voglia ottenere la licenza di RA è tenuto a sostenere un esame, generalmente orale, nel quale dimostri di conoscere norme e regolamenti riguardanti le discipline di atletica leggera.¹⁴ Solo una persona fisica, e non un'impresa, può

¹¹ Tuttavia questo contratto può essere stipulato per mezzo di un accordo espresso come previsto dall'art. 272 del C. Commerciale.

¹² Cfr. *Term*, 8, in *Agency Contract: Spain, Compendium*, LR Abogados, 2008, disponibile *on line* all'indirizzo web www.e-iure.com/agency/2007/spain.pdf.

¹³ La durata di tale contratto non può in alcun caso essere superiore ad un anno, Circular RFEA n. 168/2010, punto 5.2, *Contratos atletas y representantes de atletas*.

¹⁴ L'esame per ottenere la licenza da parte della RFEA si svolge il primo giorno utile del mese di ottobre. Gli interessati devono iscriversi al più tardi 7 giorni prima della data indicata dalla Federazione,

essere autorizzata a svolgere l'attività di RA.

L'aspirante agente che abbia superato l'esame, per esser riconosciuto dalla RFEA deve stipulare con questa un contratto scritto in cui si impegna a rispettare un codice normativo e di condotta, oltreché a fornire una garanzia economica pari a 6.010 euro.

Nel caso in cui tali requisiti vengano soddisfatti, la RFEA concede l'autorizzazione ad esercitare l'attività di RA: la licenza ha durata annuale e può essere rinnovata, di anno in anno, qualora permangano le condizioni richieste. Il RA munito di regolare licenza dovrà versare la quota annuale di 300,50 euro per l'iscrizione all'albo RFEA: l'iscrizione consente al RA di ricevere le circolari informative della RFEA, le pubblicazioni relative alle discipline di atletica, e di essere accreditato per tutte le competizioni di atletica organizzate dalla RFEA, sia che queste si svolgano in impianti all'aperto, indoor o nel caso di gare podistiche.¹⁵

Il RA, oltre a rappresentare l'atleta in maniera degna «*para no desacreditar al deporte ni al atleta*»¹⁶ e a coadiuvarlo nella pianificazione del calendario agonistico, si impegna a rispettare i regolamenti della RFEA e della *International Association of Athletics Federations* (in seguito IAAF) oltreché ad evitare qualsiasi eventuale conflitto di interessi.

In merito alla remunerazione del RA, la normativa prevede che il contratto sottoscritto tra l'atleta e il suo rappresentante debba espressamente indicare la percentuale di commissione concordata spettante a quest'ultimo.

Nel caso in cui la RFEA accerti una violazione delle norme federali o internazionali da parte del RA, è tenuta a sospenderlo in attesa che questi possa fornire le opportune giustificazioni, e, qualora queste non dovessero essere sufficienti, a procedere al ritiro della licenza informandone tempestivamente la IAAF.

Ogni atleta rappresentato da un RA non autorizzato (poiché sospeso o del tutto sprovvisto di licenza) può essere soggetto a sanzioni da parte della RFEA.¹⁷

5. *L'agente dei calciatori o «Agente de futbolistas»*

La figura dell'agente sportivo è citata tra le «*disposiciones adicionales al libro II del reglamento general RFEF*» del luglio 2010, dove si afferma, nella seconda disposizione, che nei termini previsti dalle norme FIFA, la RFEF riconosce la figura degli agenti dei calciatori, i quali, previa autorizzazione e licenza federale, possono offrire i loro servizi tanto ai club quanto ai giocatori in relazione ad un trasferimento o al fine di negoziare o rinegoziare un contratto. E' previsto, all'interno della stessa disposizione, che «*un reglamento específico aprobado por la Comision*

Circular RFEA n.168/2010, punto 1.3, *Normas generales*.

¹⁵ Circular RFEA n. 168/2010, punto 3, *Reconocimiento de representante de atleta*.

¹⁶ Circular RFEA n. 168/2010, punto 6.2.6, *Responsabilidades de un RA*.

¹⁷ Circular RFEA n. 168/2010, punto 7.4, *Sanciones, terminación, inelegibilidad de un RA*.

*Delegada de la RFEF regirà su actividad».*¹⁸

Considerando che il nuovo regolamento RFEF è stato approvato dal Comitato esecutivo della Federcalcio spagnola nella riunione del 7 maggio 2010, e ratificato dal *Consejo Superior de Deportes* nel giugno 2010, al momento, in attesa della normativa specifica che nei prossimi mesi dovrebbe regolare l'attività degli agenti dei calciatori, ci si rifà al Regolamento FIFA sugli agenti dei calciatori che è applicabile indirettamente.

In base a tale regolamento l'agente di calciatori è definito come una persona fisica che, dietro compenso, mette in contatto un giocatore e una società di calcio al fine di concludere o rinnovare un contratto di lavoro o mette in contatto due società di calcio tra loro al fine di concludere un accordo per il trasferimento di un calciatore nell'ambito di una Federazione o da una Federazione ad un'altra.

La Federazione spagnola, come le altre federazioni che aderiscono alla FIFA, è tenuta, tramite l'emanazione di un proprio regolamento, ad attuare e far rispettare il regolamento FIFA sugli agenti dei calciatori.

Tale attività può essere eseguita solo da persone fisiche che abbiano ottenuto la licenza dalla RFEF. Colui il quale intenda ottenere la licenza, oltre a possedere i requisiti preliminari per poter presentare la domanda d'esame,¹⁹ s'impegna, all'atto di formulazione della domanda stessa, a rispettare le leggi, i regolamenti, le direttive e le decisioni degli organi competenti della FIFA, oltre che quelle delle relative confederazioni e federazioni: se il candidato soddisfa i requisiti preliminari, la RFEF lo invita a sostenere una prova d'idoneità scritta che, solitamente, si svolge con cadenza semestrale nei mesi di settembre e marzo.

Nel caso in cui il candidato abbia superato la prova d'esame, la RFEF lo invita a stipulare un'assicurazione di responsabilità professionale a suo nome con una primaria compagnia assicurativa, preferibilmente spagnola. L'assicurazione ha lo scopo di garantire i rischi e gli eventuali danni che potrebbero sorgere durante lo svolgimento (o dopo la cessazione) dell'attività di agente di calciatori: pertanto la polizza assicurativa deve essere formulata in modo da garantire la copertura per ogni possibile rischio connesso con tale attività.²⁰

Ulteriore adempimento richiesto è la firma del codice di condotta professionale, con cui il candidato si impegna, tra l'altro, a svolgere la propria attività in maniera degna e coscienziosa, agendo con chiarezza e obiettività; a rispettare gli statuti e

¹⁸ *Reglamento General de la Real Federacion Espanola de Futbol*, ed. Julio 2010, Libro II, *De los Estamentos del Futbol, disposiciones adicionales*

¹⁹ Il candidato deve avere cittadinanza spagnola o risiedere continuativamente in Spagna per un periodo superiore ai due anni, non deve aver subito condanne penali per reati finanziari o reati di violenza, non deve rivestire cariche o funzioni tali da generare incompatibilità o conflitto d'interessi con l'attività di agente di calciatori.

²⁰ In alternativa il richiedente può fornire una garanzia bancaria emessa da una banca svizzera per un importo minimo di 100.000 CHF accompagnata da una dichiarazione irrevocabile che la garanzia è escussa in modo incondizionato a prima richiesta nel caso di una decisione emessa da un tribunale, un giudice o una competente autorità calcistica a favore di un calciatore, di una società di calcio o di un altro agente di calciatori che abbiano subito un qualche pregiudizio dall'attività dell'agente.

i regolamenti degli organi FIFA, delle Confederazioni e della RFEF; a conservare con la dovuta diligenza i propri registri e tenere fedelmente i libri contabili; a devolvere qualsiasi controversia eventualmente sorta alla competenza della RFEF o della FIFA.

La RFEF, una volta verificata la sussistenza dei requisiti necessari, compresa la firma del codice di condotta professionale e la stipula di un'assicurazione professionale o garanzia bancaria, rilascia la licenza ed iscrive l'agente nell'elenco aggiornato degli agenti di calciatori ai quali è stata rilasciata la licenza sul territorio spagnolo.

Solo in seguito all'avvenuto rilascio della licenza, che è strettamente personale e non cedibile, l'agente di calciatori può qualificarsi come "agente di calciatori autorizzato dalla RFEF" ed è di fatto abilitato a svolgere la sua attività nel settore calcistico sia in ambito nazionale che internazionale.

A seguito della conclusione di un contratto di mandato scritto stipulato con un calciatore o con una società di calcio, l'agente è autorizzato a rappresentarli. Il mandato, valido per un periodo massimo di due anni, può essere rinnovato per un periodo massimo di altri due anni mediante sottoscrizione di un nuovo accordo e non può essere tacitamente prorogato.

L'agente munito di mandato si occupa dell'assistenza e della rappresentanza di calciatori, allenatori e società sportive, allo scopo di stipulare o rinegoziare rapporti contrattuali, trasferimenti in ambito nazionale e internazionale, rescissioni di contratto, indennizzi (per formazione e per contributo di solidarietà). Possono rientrare nella sfera di competenza dell'agente anche la gestione dei diritti d'immagine, televisivi, pubblicitari e di merchandising relativi ai propri assistiti.

L'*agente de futbolistas* può organizzare la sua professione in modo imprenditoriale, purchè l'attività dei suoi dipendenti sia limitata a funzioni amministrative: solo l'agente, infatti, ha diritto a rappresentare e promuovere gli interessi dei propri assistiti nei rapporti con altri giocatori e/o società di calcio.²¹

Poiché l'agente di calciatori ha il diritto di essere remunerato per il servizio offerto, nel mandato deve essere indicato in modo espresso, oltre alla durata, il compenso pattuito, il soggetto tenuto al pagamento e le condizioni generali di pagamento.

L'importo del compenso dovuto ad un agente che abbia ricevuto il mandato da un calciatore è calcolato sulla base della retribuzione annua lorda di base del calciatore prevista dal contratto negoziato dall'agente nel suo interesse, compresi eventuali compensi straordinari una-tantum dovuti alla firma del contratto. L'agente e il calciatore possono concordare in via preventiva che il compenso dell'agente sia costituito da una somma fissa predeterminata forfettariamente e pagata in via

²¹ Costituiscono eccezioni il caso in cui un calciatore sia rappresentato da genitori, fratelli o coniuge nella conclusione o nel rinnovo di un contratto di lavoro, o il caso in cui un calciatore o una società di calcio siano rappresentati da un avvocato che esercita l'attività professionale, legalmente abilitato in conformità con le norme in vigore nel Paese in cui è domiciliato, nella negoziazione di un contratto di lavoro o di trasferimento.

anticipata all'inizio del contratto di lavoro concluso dal calciatore con l'assistenza dell'agente ovvero in rate annuali al termine di ciascuna annualità contrattuale.²²

Un agente che abbia stipulato un contratto con una società di calcio deve essere remunerato per i suoi servizi, con il pagamento di una somma forfettaria, concordata in anticipo.

Nel caso in cui, contravvenendo al codice di condotta, un agente non rispetti il regolamento nazionale o internazionale è soggetto alle sanzioni previste dal Codice di Disciplina FIFA²³ che, nel caso di reiterata violazione del regolamento FIFA, prevede la revoca della licenza.

Considerato il legame giuridico che intercorre tra l'agente e la federazione di appartenenza (in ragione del fatto che è quest'ultima ad aver rilasciato la licenza), spetta alla RFEF sospendere o revocare la licenza di *agente de futbolistas*. Se è la FIFA a decidere di sospendere o revocare la licenza a un agente, una volta che tale decisione sia definitiva, questa impartisce le dovute istruzioni alla RFEF che tempestivamente provvede all'esecuzione.

La licenza, che ha una durata di cinque anni dalla data di rilascio, decade nei casi in cui l'agente non possieda più i requisiti preliminari richiesti, cessi la sua attività o subisca una specifica sanzione disciplinare da parte della Federazione.

Conclusioni

In Spagna, così come in altri Paesi dell'Unione Europea, in mancanza di uno specifico regolamento volto a inquadrare la figura dell'agente sportivo, è necessario fare riferimento, per delineare un quadro normativo relativo a tale professione, alle leggi previste sul contratto di agenzia o sulle agenzie di collocamento, nonché a quanto previsto dalle singole Federazioni nelle varie discipline sportive.

Le due figure specificamente disciplinate dalle Istituzioni sportive spagnole, il *representante de atletas autorizado* e l'*agente de futbolistas*, molto hanno in comune con la figura dell'agente di atleti e dell'agente di calciatori disciplinate dalle *Federazione Italiana di Atletica Leggera* (in seguito FIDAL) e dalla *Federazione Italiana Giuoco Calcio* (in seguito FIGC).

Sia le norme RFEA che quelle FIDAL richiamano al Regolamento

²² Se l'agente e il calciatore non concordano sul compenso in misura fissa e il contratto di lavoro negoziato dall'agente per conto del calciatore ha una durata superiore a quella del mandato tra l'agente e il calciatore, l'agente ha diritto alla retribuzione annuale anche dopo la scadenza del mandato. Tale diritto dura fino a quando il contratto di lavoro in questione giunge al termine o il calciatore firma un nuovo contratto di lavoro senza l'assistenza dello stesso agente.

Se l'agente e il calciatore non sono in grado di raggiungere un accordo sulla quantificazione del compenso o se il mandato non lo quantifica, l'agente ha diritto a ricevere un compenso pari al tre per cento della retribuzione base di cui al precedente paragrafo 1, dovuta al calciatore in forza del contratto di lavoro concluso o rinnovato dall'agente nel suo interesse).

²³ Censura o deplorazione; sanzione pecuniaria non inferiore a 5.000 franchi svizzeri; revoca della licenza; divieto di partecipare a qualsiasi attività nell'ambito del calcio. Queste sanzioni possono essere irrogate separatamente o anche congiuntamente.

internazionale IAAF,²⁴ secondo cui l'agente di atleti, tesserato per la federazione di appartenenza in seguito al superamento di un esame, principalmente assiste l'atleta nella pianificazione e organizzazione dell'attività agonistica, compresa la partecipazione alle prove del calendario nazionale.

L'inquadramento dell'atletica leggera tra le discipline sportive di natura puramente dilettantistica, in Spagna come in Italia, fa sì che il ruolo dell'agente di atleti abbia, almeno apparentemente, una rilevanza e una considerazione minore rispetto a quanto previsto, ad esempio, per gli agenti di calciatori: bisogna oltretutto considerare che la maggior parte degli atleti di vertice, sia in Spagna sia in Italia, siano tesserati per i gruppi sportivi militari che gestiscono direttamente, tramite i loro tecnici o dirigenti, il calendario agonistico degli atleti.

Anche in merito agli *agentes de futbolistas* sono riscontrabili analogie tra la situazione spagnola e quella italiana: tanto il Regolamento FIGC sugli Agenti dei Calciatori²⁵ quanto le *disposiciones adicionales al libro II del regolamento general RFEF* (in attesa del regolamento specifico che sarà emanato a breve) fanno riferimento al Regolamento FIFA sugli Agenti di Calciatori²⁶ che disciplina l'attività degli agenti e vieta il ricorso alle prestazioni di chi è sprovvisto della licenza rilasciata dalla federazione di appartenenza.

Chi possiede l'abilitazione di Agente per Calciatori FIFA, sottoscrive i principi contenuti nel codice deontologico, impegnandosi, con la propria firma, a esercitare la professione – nell'ambito delle fasi di contrattazione come in quelle di stipulazione dei contratti in campo nazionale e internazionale – nel rispetto di tali principi.

²⁴ IAAF Athletes' Representatives Regulations, disponibile *on line* all'indirizzo web www.iaaf.org/aboutiaaf/publications/regulations/index.html (settembre 2010).

²⁵ Figc, Regolamento Agenti dei Calciatori, disponibile *on line* all'indirizzo web www.agenticalcio.com/public/normativa/regolamento_agenti_2010.pdf (ottobre 2010).

²⁶ Fifa, Players' Agents Regulations, disponibile *on line* all'indirizzo web www.fifa.com (ottobre 2010).

L'AGENTE SPORTIVO IN FRANCIA

di Valerio Forti*

SOMMARIO: 1. Il quadro normativo della professione dell'agente sportivo – 2. La licenza dell'agente sportivo – 3. La retribuzione dell'agente sportivo – 4. La responsabilità dell'agente sportivo – 5. Il contratto dell'agente sportivo – 6. La disciplina del contratto dell'agente sportivo

1. Il quadro normativo della professione dell'agente sportivo

Nell'ordinamento sportivo francese, la nascita e la diffusione della figura dell'agente sportivo sono il frutto dello sviluppo del settore professionale, contrassegnato dal fatto che non soltanto gli atleti, bensì anche le società, affidano agli *agents* il compito di condurre le trattative con le loro controparti potenziali,¹ in quanto sovente non hanno né il tempo né la competenza per gestire compiutamente i loro affari.

La *Cour de cassation* francese ritiene tradizionalmente che qualsivoglia attività consistente nello svolgere abitualmente un'attività d'intermediazione tra persone che hanno vocazione a concludere un contratto di lavoro, tramite il quale l'una sarà subordinata all'altra, rientri nel monopolio di competenza degli uffici di collocamento.² Pertanto, dopo un lungo periodo durante il quale gli agenti sportivi hanno agito in violazione del monopolio pubblico del collocamento, affidato all'*Agence nationale pour l'emploi*,³ i poteri pubblici hanno deciso di disciplinare la professione degli agenti attraverso una normativa speciale.⁴

* Dottorando di ricerca presso l'*Université de Poitiers* (Francia), *Equipe de recherche en droit privé* e presso l'Università degli studi Roma Tre, Dipartimento di diritto dell'economia ed analisi economica delle istituzioni. Docente presso l'*Université de Poitiers*.

¹ Cfr. F. BUY, J.-M. MARMAYOU, D. PORACCHIA e F. RIZZO, *Droit du sport*, LGDJ, Parigi, 2009, par. 712 ss.; *Intermédiaire du sport*, in *Dictionnaire permanent du droit du sport*; E. BAYLE, *Les intermédiaires*, in *Rev. Jur. Eco. Sport*, n. 35, 1995, 55.

² Cfr. Cass. crim., 6 marzo 1984, n. 83-93, 460, in *Bull. crim.*, n. 94, 1984.

³ Cfr. l'art. L. 312-7 del *Code du travail*.

⁴ Cfr. J.-P. KARAKILLO, *La réglementation de l'activité d'intermédiaire du sport: une réglementation de transition?*, in *Droit du sport*, Dalloz, Parigi, 1994, p. 107; Id., *Les activités sportives à caractère professionnel dans la loi n. 84-610 du 16 juillet 1984, modifiée par la loi n. 2000-627 du 6 juillet 2000*, in *Rev. Jur. Eco. Sport*, n. 57, 2000, 43; J. MOULY, *Sports*, in *Répertoire Civil Dalloz*, n. 59,

Più precisamente, con la prima versione degli articoli L. 222-6 e seguenti del *Code du sport*, introdotti dalla legge n. 92-652 del 13 luglio 1992, è stata regolamentata la professione dell'agente sportivo, e la sua liceità è stata sottoposta al rispetto di una serie di condizioni, il cui controllo è stato affidato alle autorità amministrative e giudiziarie.

In un primo momento, l'attività dell'agente è stata oggetto di una disciplina minuziosa, che imponeva in particolare l'obbligo agli aspiranti agenti sportivi di trasmettere una dichiarazione al ministro della gioventù e degli sport preliminarmente all'esercizio della professione,⁵ che consisteva, concretamente, nella compilazione di un modulo prestampato relativo ad una serie di dati personali, attinenti tra l'altro all'identità, alla moralità o alle garanzie finanziarie dell'agente.

Codesto regime conferiva alla *Commission de contrôle des activités d'intermédiaires du sport* e al ministro degli sport la competenza rispettivamente per procedere ad un primo esame del fascicolo e per consegnare la ricevuta al candidato; il mancato adempimento di tali formalità segnava l'illiceità dell'esercizio della professione di agente sportivo.

Questo medesimo testo prevedeva un controllo degli atti compiuti dagli agenti «dichiarati», conferendo al ministro degli sport il potere di sanzionare coloro che portassero pregiudizio agli interessi materiali e morali degli sportivi, tramite un'interdizione temporanea o definitiva dall'esercizio della professione. Inoltre, erano state previste delle sanzioni penali per tutti coloro che avessero esercitato la professione di agente sportivo in violazione della legge.

Ciononostante, la suddetta disciplina non è parsa soddisfacente, in particolare per l'assenza di sanzioni per le ipotesi di abusi derivanti dall'incompetenza o dall'immoralità degli agenti sportivi. È per tale ragione che i poteri pubblici francesi hanno riformato il quadro legislativo attraverso le leggi n. 99-1124 del 28 dicembre 1999 e n. 2000-627 del 6 luglio 2000. La nuova disciplina, contenuta negli articoli L. 222-5 e seguenti del *Code du sport* e nel decreto n. 2002-649 del 29 aprile 2002,⁶ è apparsa pertanto più completa, più coercitiva e più coerente rispetto a quella precedente.⁷

Al fine di rendere compiuta tale riforma, il 9 giugno 2010, il Parlamento francese ha approvato una legge che mira a disciplinare ulteriormente la professione

1999; F. RIZZO, *A propos de l'activité d'intermédiaire du sport*, in *Droit et Patrimoine*, n. 91, 2001, 40; E. LOQUIN e G. SIMON, nota a Cass. 1 civ., n. 98-19, 18 luglio 2000, 602, in *JDI*, 2001, 97; F. TAQUET, *Brève approche sur une réforme timide, La loi n. 2000-627 du 6 juillet 2000*, in *Gaz. Pal.* 19-21 agosto 2001, 2; J.-C. LAPOUBLE, *Contrôle des activités sportives*, in *Juris-Classeur Administratif*, fascicolo 268, 1995, 35 ss.

⁵ Cfr. *Statut de l'intermédiaire sportif en Europe: étude comparée et propositions d'unification*, ricerca collettiva del *Laboratoire de droit du sport de la faculté de droit et de science politique de Dijon*, a cura di G. Simon, luglio 2000, inedita.

⁶ A tal proposito, cfr. J.-P. KARQUILLO, *Observations relatives au décret n. 2002-649 du 29 avril 2002*, in *Rev. Jur. Eco. Sport*, n. 64, 2002, 77.

⁷ F. RIZZO, *Agents des sportifs et groupements sportifs*, in *Lamy Droit du sport*, étude 272, par. 272-5.

dell'agente sportivo,⁸ e il *Secrétariat d'Etat chargé des sports* ha affermato che l'elaborazione dei decreti applicativi sarà attuata in tempi celeri, di modo che l'insieme della disciplina possa essere rapidamente applicabile.

Allo scopo di fronteggiare alcune pratiche illecite diffuse negli ultimi anni, la nuova disciplina sarà integrata direttamente nel *Code du sport*, venendo a colmare una serie di lacune relative, in particolare, alla regolamentazione delle attività degli agenti extracomunitari, alle incompatibilità con altre professioni nonché ai controlli.⁹

Il testo prevede, in effetti, di interdire, da un lato, la concessione di licenze a delle persone giuridiche e, da altro lato, la retribuzione di un agente allorché il suo cliente sia un atleta di età inferiore ai diciotto anni. Vieppiù, gli agenti sportivi extracomunitari dovranno concludere un accordo con un agente francese per poter condurre le trattative per un contratto in cui sia coinvolta una società sportiva francese. Infine, il testo autorizza le società sportive a remunerare direttamente gli agenti, anche allorché i loro mandanti siano gli atleti.

L'articolo 222-6 del *Code du sport* definisce l'agente sportivo come «*toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive*»: la norma non si riferisce dunque soltanto agli agenti professionisti, ma ha l'obbiettivo di estendere quanto più possibile la tutela degli atleti.

Se la legge prevede espressamente una commissione per l'agente, lasciando alle parti la libertà di determinarne l'ammontare, l'articolo L. 222-10 del *Code du sport* impone un tetto massimo per tale commissione e che il pagamento sia effettuato dal soggetto che ha affidato l'incarico all'agente, norma che, come si è visto, sarà rapidamente modificata in ragione della sua elusione generalizzata.

Non qualsivoglia atto compiuto dall'agente sportivo rientra nell'ambito di applicazione della disciplina esaminata, in quanto la legge concerne esclusivamente gli atti d'intermediazione dell'agente la cui finalità consista nella conclusione di un contratto di lavoro tra un atleta e una società sportiva. Il legislatore non esige un intervento diretto dell'agente nella conclusione del contratto, posto che la sua attività può definirsi semplicemente *courtage*, il quale non conferisce poteri di rappresentanza, fatta salva la libertà delle parti di conferire una procura all'agente.¹⁰

A ben vedere, l'agente può intervenire in occasione della conclusione di contratti relativi alla gestione dell'insieme dei diritti sportivi: contratti di gestione dell'immagine, di sponsoring, di gestione patrimoniale. Ma codesti interventi non rientreranno nell'ambito di applicazione della disciplina degli articoli L. 222-6 e

⁸ Legge n. 2010-626 del 9 giugno 2010 «*encadrant la profession d'agent sportif*».

⁹ F. RIZZO, *Agents des sportifs et groupements sportifs*, cit., par. 272-5.

¹⁰ A tal proposito, cfr. Cass. I civ., 18 luglio 2000, n. 98-19,602, in *Dalloz*, 2000, IR, 250; F. RIZZO, *A propos de l'activité d'intermédiaire du sport*, cit., 40; E. LOQUIN e G. SIMON, nota a Cass. I civ., 18 luglio 2000, cit., 97; D. MAINGUY e P. MOUSSERON, *Match autour d'un transfert de joueur de football*, in *Droit et Patrimoine*, n. 99, 2001, 114.

seguenti del *Code du sport*, in quanto non hanno come scopo quello di favorire la conclusione di contratti relativi all'esercizio remunerato di un'attività sportiva, e saranno pertanto sottoposti semplicemente al regime di diritto comune del *mandat* o del *courtage*.¹¹

Purtuttavia, l'attività di assistenza nella conclusione di tali contratti consente all'agente di estendere il proprio ambito di competenza al fine di stabilizzare le relazioni d'affari con i propri clienti, attraverso la prassi consistente nel concludere due contratti, l'uno relativo all'assistenza nei rapporti con le società sportive, e l'altro a quella nei rapporti con gli sponsor. In tal guisa, qualora la regolamentazione federale limiti la durata dei contratti d'intermediazione sottoposti alla disciplina contenuta nel *Code du sport*, l'agente vedrà aumentare le probabilità di prolungare la relazione contrattuale con il proprio cliente allorquando abbia concluso con questi un secondo contratto, relativo ad esempio alla gestione dei diritti d'immagine, la cui durata sia superiore a quella del contratto d'intermediazione.

Da ultimo, occorre segnalare che qualora l'agente abbia unicamente il compito di consigliare i partecipanti ad un'operazione di assunzione di un atleta, la disciplina legislativa non si applica, in quanto tale attività rientra nell'ambito dei contratti d'*entreprise*, e non di quelli di *courtage* e di *mandat*, i quali sono regolati dalla disciplina contenuta nel *Code du sport*.

2. La licenza dell'agente sportivo

L'articolo L. 222-6 del *Code du sport* prevede che l'agente sportivo debba ottenere una licenza, valevole per un periodo di tre anni, rilasciata dalla federazione competente per la disciplina sportiva nella quale opera.

Scegliendo di affidare alle federazioni sportive il compito di concedere le licenze, il legislatore transalpino ha riconosciuto loro credibilità ed ha al contempo palesato la volontà di coordinare le norme statali e le regole federali in tale settore. Più precisamente, le federazioni hanno il compito di appurare la moralità e le capacità tecniche del candidato e, più in generale, di accertare che quest'ultimo non sia suscettibile di mettere in pericolo gli interessi dei suoi clienti.¹²

L'articolo 1 del decreto n. 2002-649 del 29 aprile 2002 prevede che, per ciascuna disciplina, la licenza di agente sportivo sia concessa, alle persone fisiche o ai rappresentanti delle persone giuridiche che abbiano superato l'esame d'accesso alla professione, dal comitato direttivo della federazione competente.

L'agente deve per di più essere in grado di produrre in qualsiasi momento la prova dell'esistenza di un contratto di assicurazione che copra la sua responsabilità civile.¹³ Se è vero che nessuna sanzione è prevista in caso di mancato rispetto di tale norma, questa si situa nel settore normativo del decreto che ha portata generale,

¹¹ Cfr. F. BUY, *L'organisation contractuelle du spectacle sportif*, PUAM, Marsiglia, 2002.

¹² J.-P. KARAQUILLO, *Les activités sportives à caractère professionnel dans la loi n. 84-610 du 16 juillet 1984, modifiée par la loi n. 2000-627 du 6 juillet 2000*, cit., 43.

¹³ Cfr. l'art. 17 del decreto n. 2002-649 del 29 aprile 2002.

ciò che può legittimamente far pensare che tale obbligo costituisca una vera e propria condizione per l'esercizio della professione d'agente.¹⁴

Per quanto concerne la durata, la licenza si rinnova annualmente in modo automatico per un periodo di tre anni e, al più tardi due mesi prima della fine del triennio, l'interessato deve richiederne il rinnovo. Tale richiesta deve essere accompagnata da un bilancio dell'attività svolta, dalla lista dei mandati e dei contratti sottoscritti e da una seconda lista dei contenziosi relativi a tali contratti.¹⁵ Il rifiuto del rinnovo della licenza o il suo ritiro vengono disposti dal comitato direttivo della federazione, in particolare allorquando l'agente sia venuto meno agli obblighi impostigli dal *Code du sport*. È da sottolineare che dall'entrata in vigore della riforma del 2010, la licenza sarà concessa a durata indeterminata, ma, di contro, la federazione competente controllerà con periodicità annuale la sussistenza delle condizioni per l'esercizio della professione.

L'articolo 19 del decreto del 2002 prevede che i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea possano esercitare l'attività di agente sportivo in Francia qualora abbiano ottenuto una licenza francese o siano titolari di una licenza rilasciata da uno degli altri Paesi membri dell'Unione.¹⁶ Tuttavia, l'ottenimento dell'equivalenza risulterà in concreto difficoltoso per i cittadini di uno Paese membro nel quale non sia stato predisposto un esame di accesso alla professione di agente.

Al fine di evitare qualsivoglia conflitto d'interessi, l'agente non deve esercitare, direttamente o indirettamente, giuridicamente o materialmente, a titolo gratuito o oneroso, delle attività di direzione o di inquadramento sportivo all'interno di un'associazione o di una società che impieghi degli sportivi o che organizzi delle manifestazioni sportive, né tantomeno all'interno di una federazione sportiva.

3. *La retribuzione dell'agente sportivo*

Se l'articolo L. 222-10 del *Code du sport* impone un tetto massimo per la commissione degli agenti sportivi, l'articolo L. 225-5 vieta ogni forma di retribuzione per le ipotesi in cui questi intervengano a favore di sportivi minori.¹⁷ Per quanto riguarda i contratti conclusi dagli atleti che hanno compiuto i diciotto anni, l'ammontare della commissione dell'agente è indicato nel mandato, ma esso non può eccedere il 10% del montante del contratto concluso.

L'articolo L. 222-10 proibisce egualmente il doppio mandato, al fine di evitare che l'agente possa agire in nome o per il conto di due persone diverse che abbiano degli interessi contrapposti. Ciononostante, in pratica, tale proibizione non è rispettata, in quanto gli agenti ricevono sovente un mandato dagli atleti, i quali si rifiutano a volte di pagare gli onorari, spingendo le società sportive a farsi carico di tali costi senza far transitare le somme necessarie nei patrimoni degli atleti.

¹⁴ In tal senso, cfr. F. RIZZO, *Agents des sportifs et groupements sportifs*, cit., par. 272-60.

¹⁵ Cfr. l'art. 13 del decreto n. 2002-649 del 29 aprile 2002.

¹⁶ A. PINNA, *La prestation internationale de service d'agent sportif*, in *RD Aff. Int.*, n. 3, 2005, 333.

¹⁷ Cfr. L. COUTURIER-BOUDINÈRE, *La protection du sportif mineur*, in *Justices*, maggio 2001, n. speciale, 43; F. BUY, *L'organisation contractuelle du spectacle sportif*, cit., par. 273.

Concretamente, la società e l'agente redigono un mandato antidatato contemporaneamente alla conclusione del contratto relativo all'assunzione dell'atleta, ciò che consente alla società di ridurre i costi afferenti al contratto di lavoro, e all'atleta di evitare che tali somme siano ricomprese nel computo dei suoi redditi imponibili. La diffusione di tali pratiche illecite ha spinto taluni¹⁸ ad auspicare una riforma, che, come si è visto in precedenza, dovrebbe entrare in vigore a breve.

Una difficoltà può sorgere in merito all'individuazione del contratto in riferimento al quale occorra calcolare la commissione dell'agente. Una prima lettura della normativa potrebbe condurre a considerare che l'espressione «*contrat conclu*» utilizzata dall'articolo L. 222-10 del *Code du sport* faccia riferimento esclusivamente al contratto di cui si fa menzione all'articolo L. 222-6: sarebbe allora il «*contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive*» a costituire la base per il calcolo della commissione dell'agente. Tale lettura del quadro normativo è avvalorata peraltro dal fatto che nella normativa non v'è riferimento ad alcun altro tipo di contratto.

Ciononostante, l'esperienza pratica mostra come in determinati settori, in particolare in quello calcistico, il contratto di lavoro dello sportivo venga ad integrare abitualmente un assetto contrattuale più composito. In occasione di un'operazione di trasferimento di un giocatore, sovente l'agente non interviene unicamente nella trattativa del nuovo contratto di lavoro tra lo sportivo e la società, bensì anche in quella di altri contratti, i quali sono suscettibili di essere presi in considerazione per il computo della retribuzione dell'agente.

Sulla scorta di quanto premesso, è dato ricavare che solo un'interpretazione pragmatica del testo permette di tenere conto dell'insieme delle modalità d'intervento dell'agente sportivo. Ed è sulla scia di questo ragionamento, che è stato proposto di intendere l'espressione «*contrat conclu*» come «*le contrat pour la négociation duquel l'agent est effectivement intervenu*».¹⁹

In tal guisa, tutti i contratti che contribuiscono direttamente o indirettamente all'assunzione dell'atleta da parte della società sportiva debbono essere presi in considerazione per il calcolo della commissione, ed in particolar modo il contratto di trasferimento di un giocatore concluso tra due società, il quale integri il contratto di lavoro concluso tra la nuova società e il giocatore, così come peraltro previsto dalla legge del 2010, ad esclusione dei contratti di sponsoring e di gestione dell'immagine.

4. La responsabilità dell'agente sportivo

In passato,²⁰ il legislatore francese aveva conferito al ministro degli sport il potere

¹⁸ J.-M. MARMAYOU, *Qui doit payer la commission de l'agent de joueur?*, in *Lettre Lamy droit du sport*, n. 33, 2006; P. MOYERSOEN, *En quoi l'agent de joueur diffère-t-il de l'agent d'artiste?*, in *Lettre de l'UCPF*, settembre-ottobre, 2004, 6.

¹⁹ F. RIZZO, *Agents des sportifs et groupements sportifs*, cit., par. 272-85.

²⁰ Cfr. la legge n. 92-652 del 13 luglio 1992.

di adottare delle sanzioni amministrative nei confronti degli agenti sportivi, consistenti in particolare in un'interdizione temporanea o definitiva dall'esercizio della professione, in caso di violazione degli interessi di un atleta. Attualmente, posto che le federazioni sono competenti per l'attribuzione delle licenze agli agenti, la questione delle sanzioni ha ormai assunto una rilevanza disciplinare, fatte salve le sanzioni civili e penali previste dalla legge.

Per quanto riguarda, in primo luogo, le sanzioni disciplinari, l'articolo L. 222-10, comma 2 del *Code du sport* prevede che «*au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations délégataires veillent à ce que les contrats mentionnés au premier alinéa préservent les intérêts des sportifs et de la discipline concernée. A cet effet, les contrats et les mandats sont communiqués aux fédérations. Les fédérations édictent des sanctions en cas de non-communication des contrats ou des mandats*». I contratti in relazione ai quali è posto un obbligo di informazione alla federazione competente sono pertanto quelli di lavoro conclusi tra un sportivo e una società, il cui oggetto consista nell'eseguire un'attività sportiva in cambio di una retribuzione.

In relazione a tale obbligo di informazione, la normativa pone a carico delle federazioni un duplice compito: quello di verificare che i documenti siano inviati entro i termini stabiliti, e soprattutto, quello di controllare che il contenuto dei contratti sia conforme alla legislazione. Tenuto conto del fatto che l'agente è legato giuridicamente alla federazione in ragione del fatto che è quest'ultima ad avergli attribuito la licenza, spetta alle autorità federali di sanzionarlo sul piano disciplinare qualora vengano riscontrate delle irregolarità.²¹

Per quanto concerne, poi, le sanzioni civili, il contratto concluso con l'agente in violazione della normativa vigente è nullo, e tale nullità è assoluta, nella misura in cui mira a tutelare non solamente l'atleta e, più in generale, le controparti dell'agente, bensì permette di preservare egualmente l'etica sportiva.²² Pertanto, la nullità del contratto può essere richiesta non soltanto dalla controparte dell'agente, bensì anche dalla federazione sportiva competente, o essere sollevata d'ufficio dal giudice.

Da ultimo, le sanzioni penali sono previste dall'articolo L. 222-11 del *Code du sport*, a norma del quale «*est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 244 euros d'amende le fait d'exercer l'activité définie à l'article L. 222-6: – sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de non-renouvellement ou de retrait de cette licence; – en violation des dispositions des articles L. 222-7 à L. 222-9*». Pertanto, le sanzioni penali, che possono oscillare da un'ammenda fino alla reclusione, sono applicabili a coloro che esercitano l'attività di agente senza aver ottenuto la relativa licenza, piuttosto che agli effettivi agenti sportivi.

²¹ F. BUY, *L'organisation contractuelle du spectacle sportif*, cit., n. 168; *Dictionnaire permanent du droit du sport*, Bull. 56, 8249.

²² J.-P. KARAQUILLO, *La réglementation de l'activité d'intermédiaire du sport: une réglementation de transition?*, cit., 114, nota 21.

5. Il contratto dell'agente sportivo

In pratica, l'agente sportivo è incaricato sovente di mettere in relazione delle persone che desiderano concludere un contratto, senza partecipare lui stesso alla conclusione di tale contratto.²³ Il suo ruolo consiste allora nel compiere degli *actes matériels*, relativi principalmente alla conduzione delle trattative in merito agli obblighi contrattuali del proprio cliente, senza effettuare degli *actes juridiques* e senza sostituirsi, pertanto, al proprio cliente nella fase stessa di conclusione del contratto. Per simili ragioni, nell'ordinamento francese, l'agente sportivo non agisce in principio per procura, e svolge pertanto un'attività di *courtier*.²⁴

Tale qualificazione giuridica è avvalorata dal fatto che, per descrivere la professione dell'agente sportivo, l'articolo L. 222-6 del *Code du sport* evoca un'«*activité consistant à mettre en rapport*», ovvero sia la definizione di un'operazione di *courtage*: l'intermediario svolge una funzione di collegamento, si limita a mettere in relazione dei soggetti interessati a concludere un contratto, senza prendere personalmente parte alla fase della conclusione.

Ciononostante, un intermediario può compiere puntualmente degli *actes juridiques* in nome e per conto del proprio cliente, sulla base di una procura speciale, come nel caso in cui l'agente sia incaricato di condurre le trattative e di concludere il rinnovo di un contratto di lavoro di un giocatore e, in tale ipotesi, il suo ruolo di *courtier* viene abbinato a quello di mandatario.

Per quanto concerne i requisiti di forma per la conclusione del contratto dell'agente sportivo,²⁵ se l'articolo L. 222-10 non impone espressamente la forma scritta, tuttavia, questo prevede due obbligazioni dalle quali si può dedurre che uno scritto sia necessario: da un lato, il contratto deve precisare il montante del compenso e, da altro lato, tale contratto deve essere comunicato alla federazione sportiva competente. È allora intuitivo che il rispetto di tali obblighi implichi la redazione di un atto scritto, lasciando cionondimeno aperta la questione della sanzione in caso di non rispetto di tale requisito di forma, che per taluni dovrebbe consistere in una nullità assoluta.²⁶

Passando poi al contenuto del contratto dell'agente, la sua attività consiste generalmente nella ricerca di società o organizzatori di eventi sportivi in vista della sottoscrizione di un contratto con il proprio cliente, e nella conduzione delle trattative per i contratti relativi alla gestione della sua immagine.

Di contro, quando è una società sportiva che desidera assumere un atleta, le parti concludono sovente un mandato avente ad oggetto la ricerca dell'atleta. In tale sorta di contratto, è inserita di frequente una clausola relativa al profilo dell'atleta

²³ *Intermédiaire du sport*, cit., par. 23.

²⁴ F. COLLART DUTILLEUL e P. DELEBECQUE, *Contrats civils et commerciaux*, Dalloz, Parigi, 2002, par. 668 ss.

²⁵ A tal proposito, cfr. CA Aix-en-Provence, 18 febbraio 2005, in *Cah. Dr. Sport*, 2005, n. 2, 105, con nota di J.-M. MARMAYOU; CA Aix-en-Provence, 20 settembre 2005, in *Cah. Dr. Sport*, 2006, n. 3, con nota di J.-M. MARMAYOU.

²⁶ Cfr. J.-M. MARMAYOU, nota a CA Aix-en-Provence, 18 febbraio 2005, cit.

ricercato, al salario lordo annuale ipotizzabile e alla durata del contratto di lavoro, e una seconda clausola in merito alle modalità di esercizio del ruolo dell'agente.

6. La disciplina del contratto dell'agente sportivo

La disciplina applicabile al contratto dell'agente sportivo differisce a seconda che il rapporto sia qualificabile di *courtage* ovvero di *mandat*.

Qualora l'agente agisca in qualità di *courtier*, questi si impegna a ricercare una controparte per il proprio cliente, che si tratti di una società, di un organizzatore di un evento sportivo o di un atleta, senza aver qualsivoglia potere di rappresentanza, di modo che il cliente rimane libero di rifiutarsi di concludere il contratto.

I suoi doveri consistono sostanzialmente nell'obbligo di produrre un rendiconto della propria attività,²⁷ di fornire delle informazioni veritiere e precise in merito all'operazione da portare a termine e, talvolta, egualmente di consigliare il proprio cliente in merito all'opportunità stessa di portarla a termine.²⁸ Ovviamente, l'agente non è responsabile per l'insolvenza del terzo sopravvenuta in seguito alla conclusione del contratto,²⁹ né tantomeno del carattere svantaggioso dell'operazione conclusa dal proprio cliente.³⁰

In parallelo, l'agente ha diritto ad una commissione, detta «*courtage*», come contropartita per il servizio reso, la quale, come si è detto, non può eccedere il 10 % del valore del contratto concluso dal cliente, e tale commissione è esigibile a partire dal momento il cui il contratto è stipulato.³¹

Nella seconda ipotesi, nella quale l'agente è considerato come un mandatario, il cliente gli conferisce il potere di compiere degli atti giuridici in suo nome e per il suo conto. In tal caso, in applicazione del diritto comune del mandato, l'agente deve adempiere al proprio compito ed è responsabile dei danni che risulterebbero da un eventuale inadempimento, tenuto conto del fatto che l'adempimento del contratto dev'essere leale e diligente, ciò che impedisce peraltro all'agente di agire nel proprio interesse personale.

Nonostante le differenze di disciplina suesposte, l'utilità della distinzione tra *courtage* e *mandat* risiede nelle regole applicabili in caso di interruzione delle relazioni contrattuali tra l'agente e il cliente: nel primo caso, la risoluzione unilaterale da parte del cliente necessita della prova di un comportamento grave dell'agente,³² mentre, nel secondo caso, il mandante dispone del diritto di revocare il mandato in qualsiasi momento.³³

²⁷ F. COLLART DUTILLEUL e P. DELEBECQUE, *Contrats civils et commerciaux*, cit., par. 668.

²⁸ A tal proposito, cfr. Cass. 1 civ., 28 ottobre 1980, n. 79-12.501, in *Bull. civ.*, I, n. 275.

²⁹ Cfr. CA Paris, 5 ch., 22 settembre 1970, in *Dalloz*, 1970, 657.

³⁰ Cfr. Cass. com., 18 ottobre 1988, n. 87-11.082, in *Bull. Joly*, 1988, 931, e in *RTD civ.*, 1989, 525, con nota di J. MESTRE.

³¹ Cfr. Cass. com., 17 ottobre 1956, n. 83, in *Bull. civ.*, III, n. 243; Cass. com., 23 ottobre 1956, n. 973, in *Bull. civ.*, III, n. 249, e in *Dalloz*, 1956, 750.

³² Cass. 1 civ., 20 febbraio 2001, n. 99-15.170, in *Bull. civ.*, I, n. 40, e in *Dalloz*, 2001, 1528, con nota di C. JAMIN.

³³ Cfr. l'art. 2004 del *Code civil*.

La *ratio* di tale norma per il mandato consiste nel fatto che tale contratto si caratterizza per il rapporto di fiducia che intercorre tra le parti, il quale, una volta venuto meno, giustifica la revoca del mandato stesso, senza che ciò generi un diritto al risarcimento a beneficio dell'agente, salva l'ipotesi in cui egli provi l'esistenza di un'interruzione abusiva del rapporto contrattuale.³⁴

È in tale prospettiva che la dottrina francese si è chiesta se il mandato conferito all'agente sportivo possa rientrare nella nozione di *mandat d'intérêt commun*. Più precisamente, secondo tale ricostruzione, un agente legato ad un atleta o ad una società da un determinato periodo di tempo e in modo esclusivo, può essere considerato un mandatario *d'intérêt commun*.³⁵

Seppur l'agente agisce, in altri termini, in nome e per il conto di una società sportiva, il suo interesse consiste nel contribuire a predisporre un gruppo di giocatori capace di vincere le competizioni, al fine di aumentare gli introiti della società e, di conseguenza, le proprie commissioni. In altre parole, i successi sportivi e commerciali costituiscono l'interesse comune dei firmatari del contratto dell'agente.

Allo stesso modo, qualora agisca per conto di un atleta, l'agente ha interesse a far in modo che le prestazioni sportive del suo cliente siano soddisfacenti, in modo da poter beneficiare dell'aumento di salario, che costituisce il parametro per la sua commissione. La carriera dell'atleta rappresenta, in tale ottica, l'interesse comune delle parti.

Lo scopo di tale costruzione, accolta dalla giurisprudenza francese,³⁶ risiede nel fatto che il *mandat d'intérêt commun* può essere revocato, in assenza di una clausola specifica prevista nel contratto, solo in caso di mutuo consenso o per una causa legittima rilevata dal giudice.

È, pertanto, passando per tale via che si è giunti, nell'ordinamento francese, ad omogeneizzare la disciplina applicabile ai contratti conclusi dagli agenti sportivi.

³⁴ Cass. I civ., 28 gennaio 2003, n. 00-15-519, in *Bull. civ.*, I, n. 27.

³⁵ Cfr. J. MOULY, *Sports*, cit., par. 61; F. BUY, *L'organisation contractuelle du spectacle sportif*, cit., par. 174.

³⁶ CA Aix-en-Provence, 11 ch., 17 aprile 2002, in *Bull. Aix 2002*, n. 2, 88, con nota di F. RIZZO.